

INDICE

PREMESSA		
CAP.1	LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI: L'EVOLUZIONE STORICA NEL CAMPO DELLA TUTELA	
1.1	Il <i>censimento</i> dei monumenti nella politica di protezione dei governi pre-unitari	pag.7
1.2	Dal dibattito post-unitario sul valore giuridico del catalogo alle leggi "Bottai"	pag.29
1.3	La moderna catalogazione	pag.62
CAP.2 INDIRIZZI, NORME E PROCESSI GESTIONALI		
2.1	Indirizzi e quadro normativo in Italia	pag.90
2.2	Il processo catalografico e i livelli di collaborazione interistituzionale	pag.105
2.3	La catalogazione dei beni ecclesiastici: rapporti tra Stato e Chiesa	pag.121
2.4	Le iniziative legislative regionali	pag.136
2.5	Organismi culturali internazionali e comunitari: l'attività dei servizi catalografici	pag.172
CAP.3 LA METODOLOGIA CATALOGRAFICA: STRUMENTI LOGICI E TECNOLOGICI		
3.1	Il trattamento catalografico dei beni architettonici	pag.204
3.1.1	La schedatura "ricognitiva": verso un modello di conoscenza integrata del territorio	pag.225
3.2	L'apporto delle tecnologie informatiche per la gestione dei flussi informativi	pag.256
3.3	Il ritorno alla "conservazione programmata" attraverso il Sistema della Carta del Rischio (Il Piano Pilota Umbro di G.Urbani; il dopo-sisma campano degli anni '80; l'esperienza laziale e la metodologia attuale dell'ICR; l'innovazione secondo la Regione Lombardia)	pag.292
3.4	La Schedatura "conservativa"	pag.323
3.5	Le risorse umane nel processo catalografico: la formazione specialistica	pag.361
CAP.4	FUNZIONI E VALENZE DELLA CATALOGAZIONE: CONSIDERAZIONI FINALI MULTICRITERIO	pag.375
BIBLIOGRAFIA		pag.411

PREMESSA

L'attuale assetto del sistema catalografico nazionale, ed in particolare la componente che all'interno di questo è rivolta all'individuazione ed allo studio dei beni architettonici, per la grande quantità di norme e di procedure che lo regolano, appare subito, anche all'osservatore meno esperto, come il prodotto di una cultura della tutela profondamente diversa da quella che pose l'ottocentesca esigenza di redigere un inventario dei monumenti nei paesi europei più sensibili alla questione. Parlare di catalogazione oggi, quindi, significa dibattere sull'impostazione metodologica di un'attività particolarmente complessa che, nel tempo, ha puntato ad acquisire i caratteri sempre più definiti di una disciplina scientifica matura.

L'opportunità di avvicinarsi alla materia è stata inizialmente suggerita dalla riflessione su alcune norme contenute nelle più recenti leggi statali di tutela: vale a dire il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42) ed il *Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali* (oltre al precedente D.lgs 112/98 che, seppur non specificamente riguardante la materia, era già innovativamente intervenuto sulla normativa del settore catalografico).

La sostanziale modifica dell'istituto del vincolo e la sua trasformazione in dichiarazione d'interesse culturale (disciplinata prima dall'art. 6 del T.U. e poi, più dettagliatamente, dall'art. 10 del Codice) ha indotto a riflettere sul generale processo di riconoscimento da parte dello Stato dei beni cui rivolgere la propria azione conservativa. La Catalogazione è apparsa allora come lo strumento potenzialmente più adeguato all'assolvimento di questo compito e tale impressione ha, dunque, richiesto una verifica di questa ipotesi che vedrebbe la suddetta attività come presupposto fondante di ogni altra successiva attività di tutela e di conservazione.

Dal punto di vista istituzionale, quindi, preso atto della difficoltà d'individuare subito in maniera chiara ruoli e competenze degli operatori del settore, si è cominciato a delineare uno scenario denso di spunti critici, che ci ha spinto ad approfondire, anche retrospettivamente, la conoscenza delle condizioni che lo hanno determinato, in vista di una più ampia riflessione sulle sue possibili evoluzioni.

L'interesse iniziale per la materia, in ogni caso, non si è esaurito nei suoi aspetti amministrativi.

Una **seconda ipotesi**, sorta durante le prime indagini storico-bibliografiche, nell'ambito delle quali, andando alla ricerca di risposte, si sono formati solo nuovi e più stimolanti dubbi, è che il processo amministrativo sotteso all'attività di catalogazione si sia, di volta in volta, adeguato agli sviluppi di un dibattito culturale parallelo e vivo, sebbene lontano dalla più visibile scena delle *grandi* questioni inerenti alla conservazione delle opere d'arte. Anche in questo caso, perciò, si è avvertita l'esigenza di ampliare i limiti dell'indagine avviata, indirizzandola proprio verso l'individuazione delle connessioni che, storicamente, dovrebbero aver determinato l'ipotizzata interdipendenza tra il livello della gestione istituzionale dell'attività catalografica ed il

simultaneo livello della ricerca scientifica tesa all'affinamento metodologico del processo d'individuazione dell'oggetto della conservazione.

In un primo momento, l'importanza riconosciuta all'attività in sede istituzionale ha certamente contribuito a concentrare maggiori attenzioni sui suoi aspetti gestionali e legislativi, subito dopo, però, quella stessa importanza, per essere giustificata, ha reso necessario uno studio più attento del legame instauratosi tra elaborazione teorica e cultura tecnica del settore.

Questo processo logico ha richiesto un salto semantico, che ha avuto come effetto uno spostamento dell'oggetto di studio dal concetto di catalogazione come *strumento di tutela* a quello di catalogazione come *strumento di conservazione*, fornendo lo spunto per la definizione della prima parte del titolo della ricerca: "*La catalogazione per la conservazione...*".

Se all'inizio, quindi, l'approccio agli aspetti giuridici della materia è stato legittimato dall'aspirazione ad una conoscenza complessiva dei temi che la riguardano, andando avanti nell'indagine, si è rivelato opportuno il superamento proprio di quella posizione, di matrice tutta giuristica, che storicamente ha teso a ricondurre l'attività in questione all'interno di schemi interpretativi riduttivi ed unilaterali, inquadrandola da un'ottica che ha sempre restituito l'immagine di uno strumento meramente tecnico, d'ausilio alla pratica della Tutela e dal potenziale scientifico progressivamente sminuito.

L'obiettivo principale della presente ricerca è, allora, quello di dimostrare la supposta complementarità dei termini che definiscono il binomio "catalogazione - conservazione" e di capire, come si è detto, se è corretto attribuire al primo dei due un ruolo *fondante* nei confronti del secondo. Del loro rapporto, lungo il corso della storia, si è probabilmente già intuita l'esistenza, ma spesso questa si è manifestata in forma limitata, relegando l'attività appunto alla condizione di cui si diceva, di semplice strumento amministrativo, propedeutico ad un tipo di controllo solamente meccanico delle politiche pubbliche di Tutela nella loro fase d'avvio.

In questa sede, di tale pur necessaria funzione non si vuole affatto disconoscere il valore, ma si vuole tentare di comprendere se questo debba essere considerato l'unico o se ad esso se ne possano aggiungere altri su cui impostare un nuovo concetto di catalogazione, svincolato dai formalismi imposti dai tempi e dai modi della Tutela tradizionalmente intesa e pienamente integrato nel metodo e nei criteri della moderna conservazione.

Si vuole verificare, ancora, la possibilità che l'attività serva come strumento di conoscenza, d'indagine scientifica e di valutazione critica, di supporto alla metodologia del progetto di conservazione ed informato allo stesso rigore logico che si riconosce ad altre attività speculative, in fondo ad essa facilmente collegabili, quali la ricerca storica, lo studio delle fonti documentarie, lo sviluppo delle tecniche di rilievo e l'analisi dello stato di conservazione dei manufatti storici.

Tra le altre, un'esigenza può essere considerata già chiara: superare la sterile diatriba nata tra chi propende per una conoscenza del bene finalizzata alla sua conservazione ("conoscere per conservare") e chi, invece,

sostiene la necessità di un'azione conservativa preordinata alla diffusione della conoscenza dell'oggetto ("conservare per conoscere")¹.

Questo superamento concettuale non può che realizzarsi attraverso il riconoscimento della *ciclicità* delle suddette azioni, che, abbandonando il dibattuto binomio, raggiungerebbero la forma sintetica della terna: conoscere-conservare-conoscere. In essa, nel primo termine, va riconosciuta quella particolare forma di conoscenza iniziale o individuazione del bene, che può essere attuata attraverso la catalogazione; il secondo si riferisce alla conservazione, realizzabile attraverso l'uso di molteplici strumenti, tra cui anche il restauro; il terzo, infine, si riferisce ad un tipo di conoscenza diversa dalla prima, coincidente con la diffusione della consapevolezza dell'esistenza di un bene ed attuabile attraverso le forme della valorizzazione, che per sua natura può tornare ad attingere agli strumenti messi a disposizione dalla moderna catalogazione.

Oltre alle ragioni appena esposte, ne esistono altre da cui la ricerca muove.

L'assunto da dimostrare è che l'atto della schedatura, in cui sostanzialmente la catalogazione si sintetizza, possa essere legittimamente ricondotto nel novero degli strumenti di supporto agli studi conservativi e che, quando la stessa operazione sia rivolta a beni architettonici, essa debba essere compiuta non da figure professionali con preparazione generica², ma da architetti-conservatori uscenti da percorsi formativi specifici, capaci di assicurarle scientificità e metodo, oltre che coordinare l'apporto specialistico delle altre professionalità eventualmente concorrenti.

In fase propositiva si è inteso vagliare l'opportunità d'integrare o semplificare l'articolazione del processo catalogafico, facendola scaturire dall'analisi del potenziale operativo dei soggetti istituzionali in esso coinvolti, con lo scopo di prefigurare un modello organizzativo in cui ciascuna componente oggi attiva possa massimizzare il proprio contributo, valorizzando la specificità delle proprie competenze ed evitando ogni forma di sovrapposizione funzionale e di dispersione di risorse.

Sul piano strettamente metodologico, poi, ci si è prefissi lo scopo di analizzare la struttura dei tracciati schedografici attualmente in uso per valutare la loro implementabilità e la loro funzionalità alle esigenze delle politiche di conservazione pubbliche. In particolare, si è cercato di comprendere il rapporto esistente tra i due più diffusi sistemi catalogafici oggi in uso sul territorio nazionale: quello definito *ricognitivo*, sviluppato dall'ICCD e quello cosiddetto *conservativo*, messo a punto dall'ICR. Qualsiasi realistica proposta d'integrazione tra i due citati sistemi in vista di una più decisa evoluzione in senso conservativo del risultato della loro fusione, dovrà essere basata sulla preventiva stima della capacità che ciascun livello di gestione dell'attività ha nel sostenere i cambiamenti da essa indotti. Lo scenario già in altre occasioni immaginato, in altre parole, va rivisto alla luce della sostenibilità generale delle azioni necessarie alla sua attuazione.

¹ Sull'argomento cfr. F. Negri Arnoldi, "La catalogazione del patrimonio artistico in Italia, storia e attualità" in "Musei e gallerie d'Italia", n. 43, 1971

² Diverse regioni, tra cui la Campania (cfr. Regolamento d'attuazione della Legge Regionale 26/02 emanato con D.P.G.R. n.376 dell'11 giugno 2003, all'art. 9 comma VII, lett. "a"), considerano anche la "laurea in ingegneria civile con indirizzo edile" requisito sufficiente all'iscrizione negli elenchi di catalogatori di beni architettonici. Il fatto in sé non contraddice lo spirito della *pluralità* del gruppo di studio, ma espone il sistema a maggiori rischi dal momento in cui non chiarisce se a tali figure possa essere lasciato anche ruolo di coordinamento delle operazioni.

Gli strumenti attraverso cui realizzare gli obiettivi fissati consisteranno, quindi, nell'esame di tutti i mezzi che oggi sono a disposizione del soggetto catalogatore. Detta analisi passerà attraverso una misura della loro adeguatezza al perseguimento degli scopi per i quali sono stati predisposti.

Valutare l'adeguatezza degli strumenti catalografici attualmente disponibili, significa valutare la loro rispondenza alle esigenze reali di tutela e di conservazione espresse dal nostro patrimonio architettonico, la capacità di soddisfare a pieno le istanze provenienti, da un lato, dal mondo istituzionale (soprintendenza, regioni, etc.), dall'altro dal mondo della ricerca e della cultura in generale (ricercatori, studenti, università, etc.). Questa necessità, inoltre, suggerisce la riapertura del dibattito sugli equilibri istituzionali sottesi alla gestione dell'attività. Dalla loro stabilità si ha l'impressione che possa dipendere, ma ciò andrà verificato, l'efficacia di qualsiasi piano di revisione della materia. In particolare, appare nodale la definizione del ruolo da attribuire alla Regione, attualmente co-protagonista nello scenario catalografico nazionale e, a tratti, concorrenziale rispetto a quello dello Stato.

Quanto si propone, in definitiva, anche rispetto alle questioni di merito, non è un semplice chiarimento o una precisazione di dettaglio sulle regole di compilazione dei tracciati schedografici esistenti (che, a volte, per il carattere criptico di alcune loro parti pure si è resa necessaria), ma una lettura critica e contestualizzata dei loro contenuti; una lettura finalizzata alla valutazione della funzionalità da essi dispiegata a favore degli obiettivi della conservazione che è, allo stesso tempo, la premessa e l'obiettivo di qualsiasi auspicabile politica di Tutela.

Da quanto detto, dovrebbe emergere la multidirezionalità dell'indagine proposta; una multidirezionalità che si tenterà di rendere convergente – contro il rischio di dispersione che essa presenta - lungo la quale si punta ad individuare, come suggerito dalla seconda parte del titolo della tesi, da un lato, i “*nod*”, intendendo col termine i punti critici dell'attività, i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, le azioni già positive e le questioni ancora irrisolte, dall'altro, “*le prospettive*”, ovvero le sue possibilità d'evoluzione in senso conservativo.

Chi gestisce nel nostro paese la catalogazione ha dato prova di buona disposizione, mostrando di aver compreso la necessità di rivedere in tal senso il sistema, ad esempio, ampliando la gamma degli strumenti metodologici messi a disposizione del catalogatore e configurando “*un modello integrato in cui i dati identificativi e storico-artistici (del bene) potranno coesistere con l'analisi dello stato di conservazione, rilevato e documentato da metodiche scientifiche di indagine; uno strumento finalizzato alla progettazione degli interventi conservativi ma utile anche ad approfondimenti conoscitivi dell'opera d'arte*”³. Ma le dichiarate intenzioni sono rimaste tali. Sulla questione specifica, se si vuole continuare ad assumerla come emblematica di una condizione generalizzabile, ad oggi non si sono avuti riscontri pubblici e, sebbene, la proposta in origine fosse stata avanzata per un'applicazione a beni mobili, non si vede perché non possa essere considerata, oltre che ancora valida, anche estensibile al settore dei beni architettonici. In un processo tanto lento, quanto

³ Nota ministeriale 16 giugno 1995, n.5718 C/1.1, “*Sperimentazione di catalogazione diagnostico-conservativa*”.

complesso, di mediazione tra le proprie convinzioni e quelle partorite dalla speculazione teorica sul tema, a livello istituzionale, si è intuito, infatti, che *“le fasi di indagine conservativa e catalografica sono definite come due momenti di un unico processo conoscitivo”*⁴. Alla luce di tali considerazioni si deve prendere atto del fatto che, in seno al mondo delle istituzioni, si sta sviluppando una consapevolezza maggiore delle utilità che potrebbero derivare dal rafforzamento del legame, fino ad oggi solo teoricamente prefigurato, tra la prassi conoscitiva catalografica e il metodo dell'indagine conservativa. L'impegno che fino a questo momento nella direzione indicata è stato profuso dovrà, pertanto, essere valorizzato attraverso la ricerca di obiettivi comuni. Il mondo della ricerca ha l'obbligo di fornire il proprio contributo proprio nella definizione scientifica di tali obiettivi e dei criteri cui ispirarli e nell'indicazione dei possibili strumenti adottabili.

⁴ E. Plances, *“Catalogazione”*, in V. Cazzato, a cura di, *“Beni culturali e prassi della tutela-circolari ministeriali 1991-98”*, Roma, 2002

CAPITOLO 1 - LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI: L'EVOLUZIONE STORICA NEL CAMPO DELLA TUTELA

1.1 - Il "censimento" dei monumenti nella politica di protezione dei governi pre-unitari

Le origini dell'attività di catalogazione dei beni culturali rappresentano una questione cui è stata rivolta nel tempo un'attenzione diversa a seconda del livello di approfondimento raggiunto dai vari contributi che l'hanno affrontata, i quali, raramente, vi si sono dedicati in maniera diretta, prendendo più spesso ad oggetto l'evoluzione del servizio istituzionale di tutela in generale. Alcuni autori¹ hanno evidenziato come la storia giuridica di questo servizio, si sia, in realtà, concentrata su aspetti della disciplina molto vari, soffermandosi poco su quelli riguardanti le strutture amministrative che l'hanno retta e ancor meno su quelle dedicate alla conservazione del patrimonio architettonico. È questa una condizione riscontrabile, per molti versi, anche nell'ambito degli studi che hanno riguardato il tema della catalogazione. L'argomento, infatti, rispetto alla più generale tematica della tutela è stato nel tempo oggetto di uno studio più specialistico. A ciò si deve aggiungere che, al suo interno, la ricerca strettamente inerente ai beni architettonici vive una condizione di latente marginalità, poco avvertita, invece, dagli studi applicati alle altre categorie di beni.

Quanto alle nascite di questa attività, comunque, ad oggi la riflessione storiografica sul tema ha prodotto l'idea di una catalogazione sviluppatasi per motivi di contingenza, o, meglio, per una situazione di effettivo bisogno. Con il progressivo approfondimento degli studi, si è consolidata, infatti, anche in seno alla letteratura di settore², una convergenza multilaterale da più ambiti disciplinari (da quello della storia dell'arte, a quello della storia dell'amministrazione delle Belle Arti, a quella della conservazione dei beni culturali), sulla data di nascita di questa che, agli inizi, doveva essere considerata un'attività non ancora avente i caratteri definiti di una disciplina scientificamente matura.

Il 20 Aprile 1773 è unanimemente riconosciuto come momento tipico per tutti i suoi successivi sviluppi. Esso coincide, infatti, con la data d'emanazione, da parte della Repubblica Veneziana e attraverso la voce di un proprio organo consultivo conosciuto come *Eccelso Consiglio dei X* (dieci), di un provvedimento nel quale si disponeva che fosse formato un catalogo "in cui a luogo per luogo stanno descritti li quadri medesimi..." per opporsi, come si legge nel successivo (31 luglio 1773) atto di nomina di Antonio Zanetti ad ispettore generale,

¹ Cfr. M.Bencivenni, R.Dalla Negra, P.Grifoni, "Monumenti e istituzioni: la nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1880", Firenze 1987, pagg. 4 e 5

² Sull'argomento tra i principali contributi cfr.:

- A.Emiliani, "Una politica dei Beni Culturali", Torino 1974
- F.Negri Arnoldi, "Il catalogo dei beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine", Roma 1998
- D.Levi, "Cavalcaselle: il pioniere della conservazione dell'arte italiana", Torino 1988
- M.Speroni, "La tutela dei beni culturali negli Stati italiani preunitari", Milano 1988
- M.Bencivenni, R.Dalla Negra, P.Grifoni, "Monumenti e istituzioni: il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia - 1880-1915", Firenze, 1992
- S.Casiello, R.Piccone, E.Romeo, "Criteri e metodi per la catalogazione dei Beni Culturali", Napoli 1996
- L.Corti, "I beni culturali e la loro catalogazione", Milano 2003

a quella “ scandalosa facilità con cui furono arbitrariamente asportati e venduti anche a stranieri compratori delli migliori e più insigni quadri esistenti nelle Chiese, Scuole e Monasteri della Dominante e delle isole circonvicine...”. Le istituzioni veneziane nel cercare la personalità cui affidare il difficile compito adottarono criteri assai chiari, preoccupandosi di riscontrare in lei precise attitudini che nella fattispecie furono “... la perizia e la cognizione... nel disegno, di cui ha date prove anche nel libro da lui composto della Veneziana Pittura...”. La scelta, quindi, cadde su un esperto di pittura, di chiara fama, in possesso, come si direbbe oggi, di titoli e pubblicazioni attinenti alla materia, adeguatamente preparato, quindi, all’adempimento del compito assegnatogli: formare un catalogo in cui fossero iscritti tutti i più celebri dipinti presenti in Venezia e nelle isole circostanti, all’interno di istituti pubblici come chiese, scuole e monasteri, stendendo per ciascun pezzo una *nota descrittiva* del loro stato e del luogo di conservazione, semestralmente aggiornata.

L’iscrizione in questo catalogo avrebbe comportato per i *custodi* l’obbligo di richiedere un’autorizzazione al Tribunale per lo spostamento dell’opera oltre che il divieto assoluto di vendita o di asporto³. Una forma particolare di *vincolo*, se si vuole, come prima misura protettiva atta a contenere il crescente numero di *perdite* per furto o esportazione.

Nella stessa scia del primo ed altrettanto fondamentale nella storia della catalogazione è l’editto romano del 2 ottobre 1802, firmato dal cardinale Giuseppe Doria Pamphilj, Pro-Camerlengo sotto il pontificato di Papa Pio VII Chiaromonti.

Lo Stato Pontificio, anche precedentemente a quella data, si era sempre distinto per la precocità delle proprie disposizioni in materia di tutela degli oggetti d’arte; disposizioni all’avanguardia anche se comparate a quelle concepite in qualsiasi altro Stato europeo, disposizioni che affondavano le proprie radici nella politica culturale dei papi rinascimentali⁴ e che avevano subito una progressiva, positiva evoluzione da allora fin quasi all’unità d’Italia. La rilevanza del passaggio appena ricordato sta nel fatto che esso corrisponde al primo intervento legislativo statale disposto ad accettare tra i propri effetti una limitazione del libero godimento della proprietà da parte anche di privati cittadini, con l’evidente scopo di favorire l’interesse pubblico. Anche in questo caso, come in quello veneziano, l’atto in argomento era stato pensato come una misura necessaria ad arginare il depauperamento, progressivo ed incontrollato, delle “*produzioni*” artistiche del passato.

³ M.Speroni, “*La tutela dei beni culturali...*”, op.cit., ricorda che lo Zanetti, in qualità di profondo conoscitore della realtà artistica della Repubblica Veneta, aveva presentato, nello stesso periodo (aprile 1773), una denuncia presso gli Inquisitori di Stato sullo stato di conservazione delle pitture veneziane e sulla loro esposizione ad un forte rischio di dispersione. Tale denuncia aveva *provocato* la reazione degli Inquisitori che, con una lettera al Consiglio dei X, a loro volta, avrebbero suscitato il provvedimento del 20 Aprile 1773. Fu quindi, come ci pare traspaia dalle parole del citato autore, da lui stesso indotto l’affidamento dell’incarico della redazione del *catalogo* delle pitture, visto che, in fondo, con quell’atto pubblico emanato, non si era fatto altro che accogliere una sua personale proposta.

⁴ Esempificatrice dell’indirizzo politico in campo culturale seguito da Roma a quell’epoca può essere considerata l’istituzione, nel 1534, da parte di Papa Paolo III, della figura del *Commissario alle Antichità*: un *tecnico* incaricato della gestione dei problemi relativi alla conservazione delle testimonianze materiali della storia dell’Urbe, la cui posizione avrebbe rappresentato nei decenni successivi un traguardo prestigioso e pertanto ambito da numerosi importanti personalità dell’ambiente, tra cui ricordiamo anche l’archeologo Winckelmann. In proposito si veda V.Curzi, “*Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*”, Bologna, 2004.

Dall'analisi del suo testo si possono rilevare alcune interessanti formulazioni, apprezzabili soprattutto per l'essere espressione di una cultura giuridica decisamente più evoluta rispetto a quella che allo stesso tempo possedevano altri Stati peninsulari ed europei. Al punto undicesimo dell'editto si disponeva che obbligatoriamente *"tutti i privati, che hanno...uno o più oggetti antichi, o in altro modo pregevoli di Arte,...in Roma e in tutto lo Stato, debbano dare un'esatta assegna, distinguendo ciascun pezzo..."* e si stabiliva che annualmente, o anche con frequenza maggiore, l'ispettore generale per le Belle Arti o suoi incaricati avrebbero dovuto controllare che tutte le opere, il cui possesso fosse stato dichiarato dai proprietari, stessero lì dove era previsto che fossero e che non ne esistessero di non dichiarate, pena la loro confisca. In qualità di primo ispettore sarebbe stato nominato Antonio Canova, noto scultore ed anche apprezzato letterato, che avrebbe rivestito per Pio VII, come le parole del Camerlengo suggeriscono, lo stesso ruolo che Raffaello aveva avuto presso Papa Leone X⁵ o Antonio Zanetti presso la Repubblica Veneta trent'anni prima.

L'ultimo articolo dell'editto sanciva l'impegno del Governo Pontificio all'acquisto di un numero, di lì in poi sempre maggiore, di oggetti d'arte da destinare ai musei statali, compatibilmente con le risorse dell'erario, ma con la consapevolezza che quella fosse una delle poche misure efficaci per sottrarli alle occasioni di dispersione e metterli a disposizione della comunità in vista di una sua generale crescita culturale.

La vivacità dell'azione politica della Chiesa nel campo della protezione degli oggetti d'arte nel periodo a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, fu, nel bene e nel male, alimentata dal confronto-scontro con la dominante cultura francese.

Nell'arco di pochi anni lo Stato Pontificio, infatti, aveva dovuto subire la presa del potere da parte dei Francesi in due occasioni distinte ed affrontare, in altrettante circostanze, il conseguente processo di *restauratione*, cioè di reinsediamento dell'autorità papale. Successivamente al trattato di Tolentino e all'istituzione della Repubblica Romana, tra il 1797 e il 1798, ad esempio, molte opere d'arte, scelte⁶ tra quelle conservate nei luoghi di culto e nei musei della capitale, furono requisite e portate a Parigi, dove, tra l'altro, entrarono con parata trionfale, destinate ad arricchire ulteriormente quel grande museo didattico che i vertici dell'amministrazione repubblicana francese avevano prefigurato nel Louvre.

Ancora oggi si ha precisa nota⁷ degli oggetti sottratti al patrimonio capitolino ed è noto che molte di esse poterono ritornare nel luogo d'origine solo verso la fine della seconda occupazione francese, quella imperial-napoleonica, grazie all'impegno di quel famoso artista italiano, prestato all'amministrazione del settore delle

⁵ A tal proposito si ricorda che Raffaello era stato nominato nel 1515 *"praefectus marmorum et lapidum"* nell'ambito dei lavori per la fabbrica di San Pietro, diventando per la Chiesa una figura di grande importanza perché preposta alla gestione di un problema altrettanto rilevante: il controllo delle forniture di materiali lapidei per la realizzazione delle nuove strutture. La sensibilità dello Stato Pontificio alle questioni della tutela del patrimonio storico è stata stimolata proprio da problemi di questa natura, tra i quali quello della spoliazione delle fabbriche antiche per il reimpiego dei materiali nella costruzione del nuovo aveva raggiunto le preoccupanti dimensioni di un fenomeno cui andava necessariamente posto argine, tanto da richiedere l'istituzione di una figura *ad hoc* a partire da un cantiere importante come quello di San Pietro.

⁶ Il Governo Francese istituì una commissione locale ad hoc *"pour la recherche des objets des Sciences et de l'Art"*.

⁷ In proposito si veda la nota n.73 a pag. 70 in V. Curzi, *"Bene culturale..."*, op.cit.

belle arti, che seppe intrattenere buoni ottimi rapporti anche con il governo francese e che corrispondeva al nome di Antonio Canova.

È a partire da questo periodo che a Roma si comincia ad avvertire con crescente impellenza l'opportunità di redigere un inventario dei beni detenuti dallo Stato, anche se l'attenzione maggiore fu sempre rivolta a quelli che oggi si definirebbero *beni mobili*, per loro natura più soggetti a rischio di dispersione⁸. Gli stessi rivoluzionari giacobini romani, dopo la soppressione degli ordini ecclesiastici disposta dai dominatori e dopo la requisizione di diverse decine di edifici religiosi, si interrogarono sulla possibilità che gli oggetti d'arte trasferiti in Francia non solo potessero far ritorno a Roma, ma essere ricollocati nel loro luogo di provenienza anche se non più destinati al culto. In definitiva, la stessa rivoluzione cominciava ad acquisire la coscienza del danno che la furia iconoclasta, laicista ed anticlericale stava producendo sul piano culturale, ovvero su quella dimensione che i suoi stessi fautori avevano sempre dichiarato di voler allargare a favore di una sempre più profonda crescita morale del popolo.

Cominciava a radicarsi nella coscienza pubblica la stessa preoccupazione che si era diffusa in Francia. Oltralpe, infatti, all'indomani della rivoluzione, nell'ambito dei lavori dell'Assemblea (Convenzione) Nazionale, era stato utilizzato, da un ex ufficiale di nome Puthod de Maisonrouge, per la prima volta una locuzione che avrebbe poi avuto una fortuna probabilmente inattesa: "*patrimoine national*", in riferimento alle ricchezze della nobiltà francese che si chideva diventassero appunto *patrimonio nazionale*. Per gestire l'azione conservativa fu istituita la *Commission des Monuments* che, il 15 dicembre 1790, pubblicò le *Instructions*⁹, norme che imponevano di procedere alla catalogazione delle opere d'arte appartenenti ai luoghi di culto soppressi e che, con successive integrazioni, fornirono anche le indicazioni necessarie alla redazione del catalogo nazionale¹⁰. Il programma francese era stato chiaramente definito: bisognava individuare i beni e poi conservarli in museo. In questo spirito si pose, ad esempio, la nota iniziativa dei *Petits-Augustins*, voluta dal guardiano generale Alexander Lenoir, ricordata come uno dei primi atti conservativi a favore di opere d'arte e attuata attraverso la museificazione dei reperti sottratti alla distruzione del movimento iconoclasta. L'esperienza, partita nel 1791, ebbe seguito fino al 1816, quando un'ordinanza di Quatremère de Quincy, che aveva sempre apertamente avversato quella forma di protezione decontestualizzante delle suddette opere, ne stabilì la liquidazione¹¹. Nel 1794, dopo che la politica iconoclasta degli anni precedenti era stata ufficialmente fermata, fu pubblicata la circolare con cui si fornivano le già citate *istruzioni* sul metodo per l'inventariazione e la conservazione degli

⁸ *Ibidem*. Lo stesso autore ricorda che molti beni artistici si dispersero a seguito della soppressione di trentuno edifici conventuali e molti altri furono sottratti a collezioni private da parte degli stessi proprietari che dovettero far fronte alle richieste di *prestiti forzati* pervenutegli dai nuovi governanti.

⁹ "*Istruzioni concernenti la conservazione dei manoscritti, carte, sigilli, libri, monumenti dell'antichità e del medioevo, statue, quadri ed altri oggetti relativi alle belle arti, alle arti meccaniche, alla storia naturale, ai costumi ed usi dei popoli sia antichi che moderni, provenienti dagli arredamenti degli edifici ecclesiastici e facenti parte dei beni nazionali*".

¹⁰ "*Istruzione sulla maniera di inventariare e di conservare nell'intera Repubblica tutti gli oggetti che possono essere utili alle arti, alle scienze, all'insegnamento, proposta dalla Commissione delle arti ed adottata dal comitato di istruzione pubblica della Convenzione nazionale*".

¹¹ Sull'argomento si veda AA.VV. "*Viollet-Le-Duc e il restauro dei monumenti*", in "Restauro", n.47-48-49/1980

oggetti d'arte. Da quel momento la schedatura degli oggetti d'arte divenne un'attività centrale nell'ambito delle azioni promosse dalle istituzioni transalpine. Nel 1810 Il Ministro dell'Interno Montalivet ordinava ai prefetti di incaricare *corrispondenti locali* per la redazione dell'inventario delle chiese e dei castelli nazionali. Estensore materiale dell'ordinanza fu Alexandre de Laborde, autore dell'opera "*Les monuments de la France classés chronologiquement*" (1816) ed ispiratore dell'*Inventario* organizzato su base regionale dal Governo stesso, con un impegno che si protrasse dal 1818 al 1830, avendo come prodotto finale ben 485 memorie.

Ma il ministro che diede maggior impulso alla redazione dell'inventario dei monumenti nazionali francesi fu François Guizot che, sotto il regno di Luigi Filippo, volle promuovere un'iniziativa che si sviluppasse *dal basso*, nella convinzione che il più grande sostegno al suo progetto di individuazione dei beni potesse essere fornito dall'opera delle comunità locali e dalle loro amministrazioni periferiche. Il Ministro propose al Re la nomina di un *Ispettore generale dei monumenti storici* cui affidare la responsabilità della redazione dell'inventario. L'incarico fu conferito a Ludovic Vitet (21 ottobre 1830).

Ogni scelta compiuta nell'ambito della programmazione istituzionale francese era finalizzata all'*educazione* del popolo, a disposizione del quale il potere politico, da Napoleone in poi, tentò di mettere il maggior numero possibile di testimonianze della cultura dell'umanità. E per incrementare il patrimonio esponibile all'interno dei musei parigini, lo stesso potere fece ricorso anche allo strumento delle *requisizioni* all'estero.

Nel 1799, terzo ed ultimo anno di vigenza della repubblica giacobina nello Stato Pontificio, era stato emanato "*un provvedimento legislativo che ordinava l'inventariazione dei beni artistici rientrati nelle soppressioni e che estendeva la conservazione "agli oggetti d'arte d'ogni specie" con l'avviso "che il loro valore dipende dalla stima, e dall'affezione de'conoscitori, ed amatori delle Belle Arti, e che è sempre in proporzione all'eccellenza del lavoro". L'individuazione del catalogo, dai caratteri sempre meno selettivi, come strumento di ricognizione e di vincolo del bene costituiva un ulteriore avanzamento nell'attività di tutela dello Stato*".

Queste parole di V. Curzi dimostrano che, per quanto autoritario fosse stato il condizionamento francese, alcune posizioni in campo culturale veicolate dalla rivoluzione giacobina, finirono, poi, per concentrare positivamente l'attenzione sul valore identitario del patrimonio artistico della nazione, favorendo, tra l'altro, la crescita della considerazione che si aveva dello strumento dell'inventario che, da questo periodo in poi, andò assumendo, sempre più marcatamente, la funzione di mezzo conoscitivo utile al controllo delle politiche di tutela ed, in particolare, alla definizione dell'oggetto della conservazione promossa dallo Stato.

Lo stesso Curzi ritiene che l'editto del 1802 abbia rappresentato la risposta delle istituzioni pontificie al fenomeno delle requisizioni del 1797, come se quell'episodio avesse spronato la Chiesa a fornirsi, in via definitiva, di uno strumento legislativo di difesa, contro gli attacchi al proprio patrimonio artistico, estendendo il controllo statale a tutte le sue componenti, ivi compresa quella privata.

L'istituto dell'*assegna*, cioè il documento descrittivo dei beni posseduti, che enti pubblici e privati avrebbero dovuto presentare all'autorità competente, avrebbe rappresentato lo strumento attraverso cui attuare quella

politica di controllo. Le informazioni derivanti dalla raccolta delle assegni, poi, sarebbero confluite in un inventario, alimentato dalle dichiarazioni dei privati (vere e proprie *autocertificazioni*). Nonostante il passo in avanti registrato nel difficile rapporto con la proprietà privata, il suddetto istituto affidava comunque gran parte della propria efficacia alla spontaneità dell'atto da parte del privato cittadino. Questo scenario lasciò a molti collezionisti la libertà di non presentare alcuna documentazione inerente ai beni da loro posseduti con la conseguenza che all'Amministrazione pervennero soltanto centoquarantotto assegni, presentate solo da illustri personaggi (tra cui il Canova), la cui consistenza numerica sortì l'effetto di far risaltare ancor più l'assenza di altri illustri nomi dell'epoca. Il risultato dell'applicazione della norma fu la formazione di quello che, alla luce di quanto detto, potrebbe essere considerato un inventario *spontaneo*, che, rimanendo invariata la norma stessa, avrebbe potuto essere incrementato solo dall'iniziativa privata.

In ogni caso, tali vicende dimostrano la particolare sensibilità che lo Stato romano, influenzato dall'esempio della Francia rivoluzionaria, ebbe nei confronti del valore sociale ed educativo che le rispettive ricchezze culturali potevano dispiegare a vantaggio del suo stesso popolo; per la protezione di questo valore, anche se a costo di accettare lo sradicamento dal sito di origine o la *decontestualizzazione* del bene, fu individuata quale sua prima misura attuativa lo spostamento all'interno di una struttura di cui proprio in quel periodo si cominciava a riconoscere meglio la funzione di pubblica utilità: il museo.

A proposito della funzione che i musei ebbero negli anni a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, sembra particolarmente pertinente una considerazione dell'Emiliani¹², che avvalorava la tesi delle finalità non solo *computazionali* del catalogo delle opere d'arte.

L'autore, parlando della nascita del museo quale luogo istituzionale di raccolta dei beni, ne ebbe a dire: *"nato di necessità e sulla spinta di un'utopia largamente progressiva, ha probabilmente assolto ai suoi doveri fra il 1797 e il 1866, e cioè nella età della massima occorrenza fisica della conservazione, messa seriamente in forse dalle soppressioni chiesastiche e dai profondi travagli socio-economici e politici del paese. I luoghi della conservazione originaria venivano soppressi, cioè venduti, modificati o distrutti. Il museo era dunque il luogo ove le opere potevano trovare rifugio, un nuovo rifugio; nonché preservazione, luminosità, studio e utilizzazione sociale"*. Dunque, fece scaturire la necessità della museificazione dell'opera d'arte dalla volontà di difenderla dall'azione distruttrice di certe idee socio-politiche (come quelle appartenute ai seguaci del movimento iconoclasta francese post-rivoluzionario¹³) oltre che da certi interessi pratici non sempre contrastati

¹² A.Emiliani, *"Una politica dei Beni Culturali"*, Torino, 1974

¹³ La Rivoluzione Francese, ed in particolar modo la degenerazione giacobina della stessa, negli anni immediatamente successivi al 1789, posero il problema della protezione del patrimonio artistico della nazione non solo dai rischi di dispersione indotti dal collezionismo privato, a sua volta alimentato da un mercato antiquario floridissimo, ma anche dalle idee politiche di chi aveva caldeggiato l'abbattimento dell'*Ancient Regime* e la distruzione fisica di tutte quegli oggetti che potessero in qualche misura testimoniare la persistenza di una certa cultura *feudale* nei costumi e nella società della nuova Repubblica. In particolar modo, il processo di laicizzazione voluto dalla Francia post-rivoluzionaria portò all'acquisizione di un patrimonio artistico di dimensioni talmente ragguardevoli che sembrò difficile poterne mantenere il controllo. Il museo, quando la testa della rivoluzione acquisì la coscienza del danno che le leggi iconoclastiche stavano producendo alla storia della nazione e di riflesso alla sua stessa popolazione,

dalla politica, e storicizza la funzione del museo assegnandole una validità temporale definita. Infatti, continuando, sostenne che il museo oggi *“deve considerarsi un’opera chiusa”*, dove per chiusa bisogna intendere *“conclusa, ..., immobile....Il museo è ormai soprattutto la storia del museo, sia per patrimonio, sia per struttura architettonica”*. Secondo tale posizione, in un moderno paese civile, non dovrebbero più sussistere le condizioni sociali e culturali per la continuazione dell’opera di museificazione dell’arte, potendo far eccezione, come lo stesso autore afferma proseguendo, solo per quella contemporanea che, nel museo, può trovare il giusto luogo di conservazione e divulgazione, sfruttandone la principale funzione, che è di promozione culturale, e sottraendosi ad una volgare *“commercializzazione”*.

“Il museo d’arte antica o di testimonianze storiche è opera chiusa....soltanto se la conservazione del patrimonio nei suoi luoghi originari può essere garantita come conservazione autenticamente globale”, per effetto della quale *“la conclusione del periodo attivo del museo sembra davvero già avvenuta”*.

“Questa è la conservazione... come pubblico servizio”: quella che *“spontaneamente defluisce da una metodologia globale di una storia dell’arte e dell’espressione vista come esibizione formale di una dinamica antropologica capace di fornire il documento più completo, l’informazione qualitativamente e quantitativamente più vasta del processo storico”*¹⁴.

La riflessione dell’Emiliani si ricollega in maniera significativa allo scenario culturale instauratosi nella Roma degli inizi del XIX secolo e rimanda inevitabilmente al confronto con il pensiero di alcuni influenti personaggi dell’epoca quali, ad esempio, Quatremere de Quincy, che in più di una circostanza si era espresso non certo contro la protezione degli oggetti d’arte, bensì contro la volontà di museificarli, contro la possibilità impoverire il loro luogo di provenienza e contro l’illusione di arricchire quello di nuova destinazione; Alexander Lenoir che, sul versante opposto, pochi anni prima, ai citati *Petits Augustines*, in quella opera di museificazione aveva intravisto l’unica possibilità di salvezza per reperti che altrimenti sarebbero stati distrutti dalla furia iconoclasta post-rivoluzionaria.

Gli inizi del XIX secolo, per quanto visto, costituiscono un periodo denso di avvenimenti e di rivoluzioni teoriche ispirate, come è noto, anche dal cambiamento della percezione che l’uomo aveva della storia e, conseguentemente, dal suo mutato atteggiamento nei confronti delle testimonianze materiali che di quella storia rappresentavano lo sviluppo. Ma non furono solo ragioni d’ordine culturale ad ispirare tali cambiamenti. O meglio, la diffusione di queste nuove istanze, che inquadravano, in un’inedita figura, il rapporto tra l’uomo e il suo passato, non ebbero esiti avvertibili solo sul piano culturale; piuttosto comportarono, a conferma delle parole dell’Emiliani, la necessità di preservare qualsiasi manifestazione d’arte materiale dalla condizione di crescente pericolo di dispersione che esse vivevano, a causa anche della considerazione venale che da decenni rendeva le opere d’arte oggetto di un floridissimo mercato antiquario più o meno ufficiale.

parve una delle prime soluzioni per arrestare quel fenomeno di dispersione che aveva raggiunto ormai proporzioni troppo dannose anche per chi lo aveva avviato.

¹⁴ Ibidem.

Tale condizione è ben descritta da alcuni contributi storiografici¹⁵ che ne hanno consentito una comprensione chiara e ben documentata. Per capirla, infatti, si aveva bisogno di uno spaccato che potesse illuminare sulla pratica del servizio di tutela dei *beni culturali mobili* (e anche di quelli che non avrebbero dovuto essere tali) nei primissimi anni dell'Ottocento.

La scena di quegli anni a Roma, tra gli altri ebbe come protagonista, nel settore della tutela delle ricchezze artistiche presenti entro i confini di Stato, Carlo Fea, commissario alle Antichità proprio nel periodo in cui fu emanato l'editto Doria-Pamphilj, tra i primi a studiare la legislazione artistica statale e a dare alle stampe un regesto documentario delle fonti giuridiche analizzate¹⁶. Personalità dalle indiscusse capacità riconosciute anche dal governo napoleonico degli anni 1809-1814, durante i quali conservò la propria posizione alla guida dell'amministrazione delle Belle Arti romane, la sua vicenda viene qui assunta come testimonianza di abnegazione totale alla causa della pubblica difesa dell'arte, contro i suoi delatori e a favore dell'intera comunità romana. Di costui, fautore e probabilmente anche reale estensore del chirografo del 1802, sono state descritte le *"battaglie"* legali intentate contro la categoria degli antiquari italiani ed europei che, in quel periodo, profittando di diverse situazioni a loro favorevoli, quali l'indigenza della Chiesa e della nobiltà locale, riuscirono a sdoganare ogni sorta d'oggetto d'arte, spesso con la collaborazione proprio di coloro che avrebbero dovuto essere responsabili del loro controllo. I risultati della ricerca storica sul tema hanno dimostrato, comunque, la formazione di un processo vizioso riconducibile non solo a cause di ordine pratico: l'anello debole del sistema di tutela non era da ricercare solo nella corruttibilità degli operatori preposti al servizio, ma anche nella permissività delle regole che lo reggevano. Il controllo stesso, infatti, *"si applicava...solo in base al criterio della unicità del pezzo"*¹⁷, quindi il problema aveva anzitutto radici culturali estetiche. Lo stesso Winckelmann, che pure prima del Fea aveva ricoperto la carica di Commissario, fu firmatario di numerose licenze d'esportazione, in calce alle quali, con riferimento ai pezzi in uscita dai confini dello Stato, si poteva leggere l'abusata formula *"boni ma non singolari"*. Il che lascia intendere che all'esportazione erano ammesse tutte quelle opere d'arte che, pur essendo di buona fattura, non costituivano degli *exempla* artistici. Evidentemente *"non si era ancora precisato l'interesse per quella ampia gamma di opere che rappresentavano il tessuto connettivo per i cosiddetti capolavori, e tanto meno per la inscindibilità della produzione artistica dal suo contesto geografico"*¹⁸. L'opera strenua e, per alcuni versi, anche coraggiosa del Fea fu spesso mortificata dalla *invincibilità* di interessi superiori e di poteri, come quelli dell'alto clero, difficilmente attaccabili, ma gettò le basi per un dibattito che ancora dura sul limite tra la proprietà privata e la sua libera fruizione da parte di ogni singolo cittadino.

¹⁵ Il riferimento è agli studi di O.Rossi Pinelli ed, in particolare, allo scritto *"Carlo Fea e il Chirografo del 1802: cronache giudiziarie e non delle prime battaglie per la tutela delle Belle Arti"*, in *"Ricerche di Storia dell'arte"*, 1978-79 ed a Curzi V., *"Beni culturali..."*, op.cit.

¹⁶ C. Fea, *"Relazione di un viaggio ad Ostia"*, 1802. Per l'argomento si veda ancora V. Curzi op. cit., pp 30-33.

¹⁷ O.Rossi Pinelli, op.cit.

¹⁸ Ibidem.

Ciò che si attesta con maggiore evidenza negli scritti a riguardo è quella *“atmosfera di precarietà”* che l’Emiliani ha ritenuto sia stata la principale spinta all’arricchimento dei musei statali¹⁹ e che restituisce una chiara visione delle condizioni che hanno determinato l’esigenza di una evoluzione in senso protezionistico della legislazione artistica.

Gli anni della seconda dominazione francese rappresentarono un periodo di grandi sviluppi proprio su questo piano e su quello amministrativo, avendo esiti particolarmente interessanti anche nel settore specifico della tutela dei beni architettonici.

Nel giugno del 1810 venne istituita una *Commissione incaricata dell’ispezione e conservazione speciale dei monumenti antichi e moderni della città di Roma e degli Stati romani* e, il mese dopo, in seno a questa struttura nacque la *Commission des monuments et des batiments civils, dans le Département de Rome*, i cui tredici membri, tra cui gli architetti Raffaele Stern e Giovanni Battista Ottavini, ebbero il compito di redigere un *rapporto* sui monumenti che rivestissero un evidente interesse per il progresso delle scienze e delle arti. Ma la disposizione più interessante fu quella che prevede, successivamente all’individuazione dei monumenti, *“un piano generale di restauro degli edifici affidato a architetti esterni alla commissione,...”*²⁰, a dimostrazione, forse per la prima volta nella storia della conservazione del patrimonio architettonico, dell’importanza riconosciuta al legame esistente, all’interno dell’attività amministrativa di un’istituzione pubblica, tra *interventi conoscitivi* e interventi conservativi, tra la fase d’indagine sul patrimonio e le scelte operative di conservazione dello stesso. Lo strumento *catalogo* risultò di fondamentale utilità soprattutto a seguito della soppressione degli ordini ecclesiastici, consentendo in tutti i casi il controllo dei flussi degli oggetti d’arte da essi posseduti, garantendone la rintracciabilità e scongiurandone l’alto rischio di cessione o di definitiva perdita.

Malgrado fossero trascorsi solo pochi mesi dall’avvio del programma di indagini, nell’ottobre del 1810 fu presentato al de Gerandò, Ministro degli Affari Interni, *il primo esteso catalogo degli edifici religiosi di Roma*, frutto del lavoro di un gruppo di architetti che aveva portato a termine una prima provvisoria e generale ricognizione delle necessità d’intervento rilevate sui monumenti in questione.

Le chiese catalogate furono divise in sei classi: 1) catacombe, 2) templi pagani convertiti in chiese cristiane, 3) chiese dei primordi della storia del Cristianesimo, 4) chiese moderne considerabili come monumenti per la bellezza della loro architettura, 5) chiese contenenti opere d’arte di particolare pregio (affreschi, pavimenti, mosaici, colonne e ogni altro tipo di oggetto inamovibile), 6) chiese che potevano essere spogliate dei loro corredi *“senza grande inconveniente per lo studio della storia e delle arti”*.

¹⁹ Proprio l’articolo 17 del chirografo del 1802 per la prima volta disponeva che lo Stato assumesse l’impegno di trasformare in spesa ordinaria quella per *“l’aumento dei nostri musei”*, per sostenere, cioè, l’acquisto di un numero sempre crescente di opere d’arte altrimenti abbandonate all’assalto del mercato antiquario. La somma annua stanziata, compatibilmente con le esigenze dell’erario, era di diecimila *piastre*, che dovrebbero corrispondere a diecimila *scudi*. Una cifra considerevole se raffrontata, per avere una misura della sua dimensione, allo stipendio annuo di un alto funzionario dello stato come il Canova, che all’epoca ammontava a quattrocento scudi. Ed il Canova non era certo considerato un umile lavoratore.

²⁰ V. Curzi, *“Bene culturale..”*, op.cit.

Il ministro destinatario di questo primo documento, sulla scorta delle considerazioni prodotte dalla *Commission des monuments* in cui si sottolineava l'importanza della conservazione di quel patrimonio per la soddisfazione dei viaggiatori provenienti da tutto l'impero e dall'intera Europa, dispose che l'inventario ricevuto fosse arricchito con l'indicazione degli edifici da sottoporre a tutela pubblica. La pianificazione degli interventi conservativi, inoltre, avrebbe tenuto conto delle ragioni che rendevano necessario l'intervento e della consistenza spesa che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per attuarlo. Le prime cinque classi di chiese elencate furono riaperte al culto, nell'inventario definitivo *"vengono fatte rientrare 135 chiese scelte tra i 344 edifici demanializzati. Parallelamamente un secondo elenco di 110 chiese classificava i monumenti di particolare pregio nel numero complessivo degli edifici monumentali di Roma"*²¹.

Ma il 1810 doveva essere per l'istituto dell'inventario un anno di intense evoluzioni, non solo per effetto della decisione di procedere ad un'indagine sugli edifici religiosi di maggiore rilevanza, ma anche per l'applicazione di una circolare del mese di ottobre consentiva ai sottoprefetti dei Dipartimenti del Tevere e del Trasimeno di stilare un elenco di beni diffusi sul territorio, come catacombe, resti di chiese gotiche, ponti, acquedotti etc., in definitiva, di beni architettonici nei quali si sarebbe dovuto ricercare, per esplicita indicazione politica, non necessariamente o non esclusivamente quel valore monumentale che aveva fino ad allora concentrato tante attenzioni solo su alcuni edifici romani, ma anche un valore storico ed ambientale. A dimostrazione del fatto che l'inventario, nell'ambito di tale iniziativa, fosse stato concepito come strumento conoscitivo preordinato alla programmazione degli interventi di restauro, si ordinò di *"accompagnare la lista con l'indicazione dello stato di conservazione dei monumenti, delle eventuali "riparazioni" da effettuare e del piano di spesa annuale per il mantenimento di tali edifici da caricare sul budget dei comuni"*²².

Alla luce di quanto detto, il chirografo del 1802, quindi, si potette ritenere sostanzialmente rispettato dalla produzione normativa francese della seconda dominazione, visto che nella prassi conservativa ordinaria non ne fu stravolto il senso e lo spirito. Grazie a tale favorevole condizione applicativa, pertanto, il suddetto documento assunse il ruolo di volano per una serie di ulteriori nuove disposizioni in materia, che finirono, poi, per essere raccolte ed aggiornate dall'editto del Cardinale Bartolomeo Pacca del 1820, in epoca di ormai piena *Restaurazione*.

"Restaurazione" significò, paradossalmente, ritrovata libertà politica per il governo pontificio, ma, per l'amministrazione delle Belle Arti in particolare, un passo indietro nello sviluppo delle politiche di conservazione, causato anche dal crescente conflitto di competenze tra diversi organi le cui azioni tendevano a sovrapporsi e dal ritorno all'improvvisazione nella programmazione delle attività, dovuta all'incostanza ed all'esiguità degli stanziamenti²³.

²¹ Ibidem.

²² Ibidem.

²³ Tra il 1814 e il 1820, a fronte di richieste che arrivavano a 10000 scudi annui, si eseguirono restauri per una spesa massima di 600 scudi annui.

Quanto alle disposizioni in materia di catalogo, l'editto Pacca, all'articolo 7, precisava che chiunque avesse "direzione di pubblici stabilimenti, ... tanto Ecclesiastici, che secolari, ... ove si conservano... anche uno o più oggetti preziosi di Belle arti in Roma e nello Stato" avrebbe dovuto "presentare una esattissima e distinta nota degli articoli sopra espressi in duplo sottoscritta", cioè un documento che descrivesse l'oggetto, in duplice copia, in maniera tale che una delle due potesse rimanere al detentore dell'opera e l'altra alla commissione delle Belle Arti (centrale o ausiliaria) che ne aveva riconosciuto il valore, trasformando la catalogazione nello "strumento prioritario per la ricognizione, la conoscenza e la tutela di tutti quei beni che, nel Regolamento per le Commissioni Ausiliarie di Belle Arti, pubblicato nel 1821, saranno dichiarati di "pubblico diritto"²⁴.

Le Commissioni avrebbero svolto un ruolo di crescente peso nell'attività di tutela, rappresentando gli organi periferici dell'amministrazione capitolina, e si sarebbero rese promotrici di iniziative di grande interesse, anche quando attive in aree lontane dalla capitale. È il caso, ad esempio, della delegazione perugina, sulla scia del cui operato, avendo questa affidato nel 1825 ad un accademico l'incarico di redigere una lista dei monumenti d'arte locali "con l'indicazione del loro vero stato attuale, dei restauri o ripari di cui abbisognerebbero, e di quanto altro potesse interessare", il Camerlengo avviò, nel 1826, quello che è stato definito²⁵ "un ambizioso progetto di catalogazione e di ricognizione territoriale dei beni e delle istituzioni culturali di tutto lo Stato Pontificio", noto come "Piano di statistica di Antichità e Belle Arti", la cui denominazione sembra aver anticipato quella di qualche progetto molto più recente.

È stato già sottolineato che l'iniziativa ha rappresentato l'apertura ad una nuova prospettiva di studio del bene culturale, considerato non più nella sua singolarità fisica e non più giudicato attraverso il criterio dell'esteticità, ma visto come opera inserita in un originale contesto territoriale, a sua volta caratterizzato da una trama di relazioni che, aggiungendo valore al singolo episodio o fatto artistico, crea un vero e proprio sistema culturale. Si andava così prefigurando la realizzazione di un catalogo territoriale a tutti gli effetti, attraverso un'operazione a tappeto basata sulla modernissima concezione di dati relazionali. Già allora si sapeva, però, che il primo problema da affrontare per la traduzione in essere di iniziative tanto encomiabili sul piano progettuale era quello dei finanziamenti, che, se mancanti, avrebbero determinato, come in effetti accadde, il fallimento di una proposta che si presentava come all'avanguardia della ricerca metodologica nel campo della tutela e nel settore catalografico in particolare.

Resta da evidenziare, continuando nell'esame delle prescrizioni che hanno contribuito a definire i lineamenti del moderno apparato amministrativo italiano, che nell'editto Pacca, per la prima volta, si era parlato di vincolo sull'opera, ovvero di un istituto giuridico molto simile al moderno vincolo diretto, che subordina qualunque azione prevista sul bene alla preventiva autorizzazione di un'autorità pubblica a ciò preposta. Unitamente a questo, come fa notare il Negri Arnoldi²⁶, si erano introdotte altre disposizioni, anticipatrici di concetti

²⁴ V. Curzi, "Bene culturale..", op.cit.

²⁵ Ibidem, si vedano le note n.46 e n.47 a pag. 140

²⁶ F. Negri Arnoldi, "Il catalogo dei beni culturali e ambientali:...", op.cit.

altrettanto moderni quali *“la generalità della norma”*, cioè la sua estensione a tutti i beni riconosciuti come tali e presenti sul territorio statale indipendentemente dal tipo di proprietà; *“la possibilità di un riscontro”*, cioè dell’eventuale verifica della condizione del bene consentita dall’obbligo, solo apparentemente insignificante, della duplice copia della distinta; *“il concorso delle varie competenze disciplinari”*, ovvero la previsione di un gruppo pluridisciplinare di studio, la cui programmata eterogeneità si rifletteva nella composizione delle commissioni per le Belle Arti.

Gli atti fino a questo momento citati riflettono la volontà dei governi italiani pre-unitari di predisporre una forma di controllo sistematica della consistenza del proprio patrimonio artistico ed, in particolare, di quello che oggi si definirebbe patrimonio *mobile*. A tali governi si può riconoscere il merito ed il primato dell’aver politicamente sostenuto una gestione della tutela spesso lungimirante ed organizzativamente evoluta. Le vicende descritte (quella romana e quella veneziana) hanno catalizzato una grande attenzione storiografica proprio in virtù di questi tratti distintivi del loro sviluppo. Esse hanno segnato la nascita di due modelli alternativi²⁷ nel campo dei servizi per la tutela: da un lato quello pontificio, fondato sulla ricerca di una base giuridica concettualmente forte e formalmente inattaccabile che potesse aderire il più possibile alla difficile condizione delle Belle Arti romane, arginandone le quotidiane ed insopportabili perdite; dall’altro quello veneto, basato su uno spirito più attivistico e meno dottrinale, riscontrabile, oltre che nella forte spinta operativa alla formazione del catalogo, anche nella volontà di conservare il valore delle opere catalogate attraverso l’attività di un laboratorio di restauro pubblico, probabilmente il primo in Italia, affidato alla guida del pittore Pietro Edwards, nel quale si rendesse tangibile l’azione dello Stato a favore della conservazione e della promozione dell’arte.

Lo sviluppo delle politiche di tutela nei secoli XVIII e XIX non si limitò alle due citate realtà. Anzi è possibile un ampliamento della casistica storica che dimostra la propensione ed il tentativo costante, anche da parte di altre amministrazioni pre-unitarie, alla costruzione di un servizio di tutela strettamente legato all’attività conoscitiva rivolta alle ricchezze artistiche possedute.

A tal proposito, si deve ricordare l’esperienza della Toscana il cui Gran Ducato, già dalla prima metà del Settecento, si era preoccupato, ad esempio, che negli scavi etruschi di Volterra si prendesse *“distinta memoria delle antichità ritrovate”*; più in dettaglio, poi, si può ancora citare l’esperienza del governo napoletano che prova che anche in altre regioni della penisola ci siano stati governi pre-unitari particolarmente sensibili ai progressi ed alle evoluzioni del settore. L’azione partenopea fu ispirata soprattutto dall’opera dello Stato Pontificio, sin dall’emanazione nel 1750 dell’editto cosiddetto *“Valenti”*, concernente la *“Proibizione della estrazione delle statue di marmo o metallo, pitture, antichità e simili”*.

²⁷ La teoria dei due modelli amministrativi alternativi è espressa in M.Speroni, *“La tutela dei beni culturali...”*, op.cit., dove si legge *“...Da quanto detto appare come la legislazione veneta non si presti ad una trattazione sistematica, come quella pontificia, poiché non tende ad abbracciare l’intero campo della tutela dei beni culturali e prende occasione da casi concreti, che mira a risolvere con una buona dose di empiria, secondo criteri di “buon governo”...”*.

La legislazione napoletana in materia di tutela delle antichità, comunque, ricevette un notevole impulso da eventi storici ben circostanziati, tra i quali certamente vanno annoverati i settecenteschi ritrovamenti archeologici di Ercolano, Pompei e Stabia.

Gli scavi e le relative scoperte, stabilmente promossi, a partire dagli anni Trenta del XVIII secolo, dall'*Infante* di Spagna Carlo di Borbone, fecero emergere la necessità di adottare una politica forte di protezione delle ricchezze di volta in volta portate alla luce, basata sul ruolo di uno Stato fermamente schierato a favore della loro conservazione e valorizzazione. La principale preoccupazione del governo borbonico era più che ispirata da ragioni *antropologiche*, motivata da intenzioni auto-celebrative. Nel dare diffusione ai risultati della propria azione di tutela, infatti, si vedeva la possibilità di far mostra della propria perizia negli studi storici e del grado di avanzamento maturato nella ricerca delle testimonianze materiali del proprio passato. Tanto maggiore era l'impegno profuso quanto migliore il ritorno d'immagine preventivato presso gli osservatori europei che, fin da subito, compresa la portata delle scoperte e dei ritrovamenti effettuati, avevano mantenuto un interesse più che vigile sulle vicende partenopee. Il modello romano, considerato un riferimento assimilabile a quello degli "*stati più culti dell'Europa*", come ebbe a dichiarare lo stesso Carlo di Borbone nella prammatica 25 settembre 1755, doveva essere seguito non solo nell'interesse particolare delle testimonianze rinvenute, ma anche per quello generale dello Stato napoletano, che avrebbe potuto emulare il primo, se non addirittura superarlo, vista la continuità impressionante con cui gli scavi vesuviani continuavano ad alimentare il processo di arricchimento del patrimonio archeologico della nazione.

Se alla Repubblica Veneziana si è riconosciuto il primato nell'impegno pubblico a favore della ricognizione territoriale del proprio patrimonio artistico, all'amministrazione napoletana si deve, invece, riconoscere un'illuminata propensione alla divulgazione delle conoscenze acquisite ed alla conservazione ed esposizione degli oggetti rinvenuti, seppur contrastata da numerose piccole difficoltà. Attraverso l'opera della Stamperia Reale si volle mettere in mostra l'avanzamento culturale dell'amministrazione borbonica rispetto all'azione svolta dai governi coevi sullo stesso terreno di confronto; amministrazione che, pur scontando diversi limiti organizzativi riuscì a dare alle stampe, attorno alla metà del XVIII secolo, contributi di grandissimo interesse, trepidamente attesi dagli studiosi di tutta Europa che già a più riprese avevano lamentato la mancata pubblicizzazione dei risultati delle campagne di scavo.

Fu l'abate ed archeologo Ottavio Antonio Baiardi a fondare la Stamperia ed a scrivere il cosiddetto *Prodromo* de *Le Antichità di Ercolano esposte*. L'opera del Baiardi si limitò alla stesura del *Prodromo*, mentre *Le Antichità* furono oggetto di un lungo e complesso lavoro svolto dall'Accademia Ercolanense - fondata nel 1755 da Bernardo Tanucci - e terminato nel 1792 con la pubblicazione di soli otto dei quaranta volumi previsti dal progetto editoriale originario. Detti volumi comprendevano i cinque riguardanti le pitture e gli altri tre sulle opere in bronzo. La loro uscita fu anticipata dal *Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati nella discoperta città di Ercolano*, a cura nuovamente del Baiardi, che volle così presentare per la prima volta al pubblico i

materiali “*presenti in alcune stanze del Palazzo Reale di Portici*”²⁸. Nel catalogo, l'autore colse l'occasione per difendersi dalle critiche ricevute in merito all'impostazione del suo precedente lavoro, il Prodromo, che era tacciato di inutile erudizione. Le descrizioni delle opere contenute ne *Le Antichità* erano corredate anche di illustrazioni grafiche e di tavole commentate e completate da un'*Indice delle cose notabili*.

Il fermento editoriale che accompagnò le attività di tutela tecnico-amministrative era stato alimentato dal diretto impegno di Re Carlo, che aveva avuto personalmente l'idea di chiamare il Baiardi da Parma. Questa scelta dimostra, inoltre, l'intenzione del governo partenopeo di attestarsi tra le amministrazioni europee più avanzate in quel processo di cambiamento che avrebbe rivoluzionato il concetto di salvaguardia delle ricchezze storico-artistiche possedute da ciascuna di esse, sottraendole all'arbitrio privato ed assoggettandole ad una pubblica azione di protezione. Tali iniziative rappresentarono il punto di partenza di una politica di tutela in cui l'intervento del legislatore si andava strutturando in maniera sempre più definita anche attraverso la creazione di un solido apparato amministrativo capace di assecondare le scelte compiute sul piano politico.

Il patrimonio del Regno poco più tardi si sarebbe velocemente accresciuto, chiamando l'amministrazione ad un ulteriore sforzo gestionale, con l'incameramento dei beni provenienti dalla soppressione degli istituti ecclesiastici appartenenti ai diversi ordini religiosi presenti sul territorio. In particolare i provvedimenti che autorizzarono tali azioni furono emanati nei periodi di assenza coatta del Re e cioè quelli coincidenti con la Rivoluzione Giacobina (1798-1800) e con l'avvento al potere di Giuseppe Bonaparte, prima, e di Gioacchino Murat, poi (1806-1816). Decreti risalenti a questi due periodi arrivarono a disporre la soppressione di tutti gli ordini monastici che possedevano beni²⁹, avviando una stagione di ingenti spoliazioni a danno del patrimonio ecclesiastico, cui mise fine soltanto il ritorno del re Ferdinando IV sul trono alla fine del decennio di dominazione francese.

Secondo alcuni storici furono proprio tali circostanze, cioè l'acquisizione dei suddetti materiali, a determinare la necessità di avviare le prime “*indagini conoscitive del patrimonio artistico e archeologico*”³⁰. La redazione di dettagliati inventari dei beni acquisiti aveva implicato, durante lo svolgimento delle necessarie operazioni, il ricorso a due principali strumenti procedurali: il *notamento* e il *processo verbale*. Entrambi servivano al controllo delle operazioni svolte ed, in particolare, il primo per il computo dei monasteri soppressi e dei materiali in essi contenuti, il secondo per la registrazione di ciascuno dei passaggi burocratici effettuati. Nel decreto del 1809, che estese le operazioni a tutti i monasteri del Regno, venivano specificate le tipologie di beni che dovevano essere annotate nei verbali e, per la prima volta, si richiedeva la registrazione di dati riguardanti i locali in cui questi erano stati rinvenuti. Il timore che le soppressioni potessero indurre i proprietari

²⁸ Sull'argomento cfr. A.Pizzo, “*Un'impresa editoriale della Stamperia Reale: le Antichità di Ercolano Esposte*”, pp.19-22 , in Archivio di Stato di Napoli, “*Antichità e belle arti. Le istituzioni*”, Napoli, 1997.

²⁹ Sull'argomento cfr. L.Mazzarotta, “*Le collezioni artistiche dei monasteri soppressi*”, in Archivio di Stato di Napoli, “*Antichità e belle arti*”, op.cit., pp. 72-75.

³⁰ Cfr. R.Spadaccini, “*Gli Atti di consegna dei monumenti di storia e di arte del Regno*”, in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, “*Beni culturali a Napoli nell'Ottocento - Atti del convegno di studi, Napoli 5-6 novembre 1997*”, Napoli 1997.

dei beni ad immetterli sul mercato prima che il governo glieli sottraesse, fece maturare la decisione di compiere un censimento di tutti i beni presenti nei luoghi di culto napoletani, compresi quelli che non erano stati soppressi e che continuavano a funzionare regolarmente. L'incarico fu affidato nel 1811 all'amministratore dei beni della Corona, Nicola Macedonio.

La legislazione di tutela del Regno raggiunse un primo livello di organicità con i noti decreti del 13 e 14 maggio del 1822. Il primo di questi stabiliva il divieto di "extraregnare", cioè di portare fuori del regno, senza il permesso dello Stato, qualsiasi oggetto d'arte di particolare interesse per la nazione. Al giudizio circa l'ammissibilità dell'extraregnazione fu preposta una *Commissione di antichità e belle arti*, che avrebbe avuto, secondo il successivo decreto, anche il compito di giudicare dell'importanza e del valore degli oggetti provenienti dagli scavi archeologici. L'attività di valutazione della commissione si fondava in molti casi sulle note inviate dai livelli periferici dell'apparato amministrativo di settore, ovvero dagli *Intendenti* provinciali e dai *sindaci* che ai primi facevano riferimento e che materialmente detenevano la responsabilità della raccolta dei dati sulle opere da segnalare. A svolgere la funzione di controllo sul patrimonio artistico e sull'operato dei sindaci erano preposti gli *Ispettori* nominati dalle Intendenze. Queste figure, però, talvolta per mancanza di risorse, talaltra, per interesse personale, non riuscirono a garantire il necessario impegno nella gestione di quello che ormai cominciava a prefigurarsi, data la sua complessa articolazione, come un processo catalografico. Il quadro era negativamente completato dal funzionamento della Commissione non del tutto trasparente e rallentato da divisioni interne, come quelle emerse nello scontro epistolare indiretto tra il segretario Cirillo e il Presidente Michele Arditi³¹. Questa situazione innescò un ulteriore intervento legislativo. Promosso dal Ministro degli affari interni, il Santangelo, con l'appoggio del Ministro della Casa Reale, il principe Ruffo, nel 1839 fu emanato il Decreto 16 settembre con lo scopo di rimediare al fallimento politico prodotto dalla normativa precedente. A Napoli fu formata una commissione composta da tre artisti, tra cui l'architetto Luigi Catalani, per la descrizione di tutti i monumenti della città. Una circolare del 9 ottobre dello stesso anno³² agli Intendenti delle province meridionali precisava l'obbligo per i sindaci di redigere un inventario dei beni presenti sui territori da loro amministrati. La circolare ministeriale fu diffusa dagli Intendenti che in qualche caso allegarono di propria iniziativa suggerimenti operativi ed indicazioni pratiche per omogenizzare il lavoro dei comuni.

Tale spirito d'iniziativa, caratterizzante l'opera della periferia amministrativa napoletana, è confermato dalla vicenda professionale dell'architetto Carlo Bonucci, direttore degli scavi di Pozzuoli. Questi scrisse al soprintendente Francesco Maria Avellino, direttore del Real Museo borbonico, proponendosi nel ruolo di catalogatore dei monumenti del Regno con l'obiettivo di effettuare la ricognizione completa di due o tre province all'anno. L'Avellino accolse la proposta, ma dovette richiedere l'autorizzazione del Ministro

³¹ Sull'argomento cfr. il contributo di R. Spadaccini, "Per l'istruzione e il decoro della Nazione. L'attività della Commissione di antichità e belle arti", in Archivio di Stato di Napoli, "Antichità e belle arti", op.cit., pp.25-32.

³² Per il testo della circolare cfr. R. Spadaccini, "Gli Atti di consegna ...", op.cit., pp. 184-185.

Santangelo e nel farlo propose che a redigere una *statistica de' monumenti antichi e di belle arti* fosse Stanislao d'Aloe, suo collaboratore. Il ministro, però, ritenne che la catalogazione dei monumenti, già avviata a seguito delle leggi del '22 e rafforzata da quella del '39, potesse rimanere di competenza degli intendenti provinciali, i quali dovevano solo essere nuovamente sollecitati all'azione. Ma la destinazione del d'Aloe al ruolo di responsabile della catalogazione sarebbe stata soltanto rimandata. Questi, infatti, nel 1846, sarebbe stato nominato Ispettore della provincia di Napoli e, con l'esperienza acquisita nell'esercizio di tale carica, si sarebbe fatto promotore di un progetto di censimento dei beni del Regno da affidare ad Ispettori esperti, evitando così le inesattezze prodotte dall'imperizia dei sindaci. Ancora una volta, però, il Ministro non acconsente. Alla metà del secolo, la catalogazione del patrimonio artistico del Regno era ancora lontana dal raggiungere risultati soddisfacenti anche solo sotto il profilo quantitativo. Tuttavia esistono numerosi documenti che consentono di capire come fosse organizzata l'attività dal punto di vista procedurale e sostanziale. I cosiddetti *Atti di consegna dei monumenti di storia e di arte* erano costituiti 1) dai *processi verbali*, ovvero da quei documenti in cui, in forma discorsiva, si descrivevano i vari passaggi burocratici che accompagnavano la registrazione dei beni in ogni Comune alla presenza dei responsabili locali; 2) dagli *stati dei monumenti*, ovvero tabelle di sintesi dei contenuti del *processo*, nei quali i dati venivano organizzati in colonne, ciascuna dedicata ad una particolare tipologia (autore, dimensioni, soggetto, etc.). L'afflusso degli *Atti* dalla periferia all'amministrazione centrale non fu mai copioso. Si ha notizia, ad esempio, dei buoni risultati conseguiti in Sicilia ed, in particolare, dalla provincia di Messina, mentre a Napoli la situazione si mantenne a lungo critica e a poco valse l'idea di trasferire la responsabilità del censimento dalle mani dei sindaci a quella degli ispettori. Esemplificatrice di tale condizione fu la vicenda amministrativa, a tratti grottesca, che vide coinvolto il già citato architetto Luigi Catalani. Costui, incaricato della redazione dell'inventario dei monumenti napoletani, quando interrogato dall'Intendente Cianciulli sull'avanzamento del suo lavoro, fece presente di averlo completato ma di non possederne copia avendo consegnato l'unica disponibile al precedente Intendente. Era rimasto in possesso solo del materiale che gli era servito a svilupparne la versione definitiva e, comunque, tutte le notizie che in quel momento gli venivano richieste disse che avrebbero potuto essere rinvenute in una sua imminente pubblicazione. Dopo un rimbalzo imbarazzante di responsabilità, si trovarono solo pochi fascicoli ed incompleti.

È in questo scenario che si inserì nuovamente la figura dell'ispettore d'Aloe che tornò a chiedere di potersi occupare della stesura del catalogo napoletano, stilando un programma e promettendo di portarlo a termine in soli sei mesi al modico prezzo di 400 scudi. La disputa su chi dovesse erogare il finanziamento (se la Provincia, il Comune o il Ministero) si protrasse tanto a lungo da arrestare l'iter d'approvazione del progetto. Rimaneva aperta solo la strada del recupero del catalogo del Macedonio, di alcuni anni precedente, per conoscere, almeno a quella data di aggiornamento, lo stato dei monumenti napoletani. Anche questo

documento, però, non fu mai trovato ed è tutt'ora oggetto di ricerca, essendo ormai certa la sua esistenza, sebbene smembrato in più d'uno dei documenti d'archivio conservati.

La vicenda napoletana su cui ci si è soffermati³³ anticipa molti dei temi che avrebbero rappresentato delle costanti all'interno del dibattito istituzionale anche dell'Italia post-unitaria e completa il quadro sintetico che si è voluto fornire sull'operato degli Stati pre-unitari più attivi nel settore catalografico.

Osservando tale quadro nella sua globalità, si può ancora evidenziare che tutti gli Stati, nella costruzione dei loro primi servizi di tutela, hanno generalmente posto un'attenzione maggiore alla categoria degli oggetti mobili rispetto a quella dei beni immobili. La ragione di questa concentrazione d'interesse è riconducibile, probabilmente, al fatto che i primi, per la loro natura, sono rimasti esposti, in misura sempre maggiore rispetto agli altri, all'alto rischio di dispersione, già più volte richiamato, generato dai frequenti furti, da commerci più o meno leciti, da atti vandalici, etc., sollecitando l'azione protettrice dei governi nei loro confronti ed incentivandone indirettamente anche la catalogazione. L'interesse per i beni immobili, invece, e per quelli architettonici in particolare, ha dovuto attendere i successivi sviluppi della cultura giuridica e della prassi conservativa degli Stati nazionali, registrati soprattutto a partire dalla metà del XIX secolo.

I beni architettonici costituiscono una componente del patrimonio culturale nazionale caratterizzata da una forte specificità, in virtù della quale si rende necessaria un'indagine altrettanto profonda - e forse più complessa - che consenta di capire *quando* le istituzioni hanno allargato il proprio interesse censitorio anche alla loro categoria e *quali strumenti* abbiano utilizzato per tradurre in essere tale interesse.

Gli stati italiani pre-unitari, seppure in maniera diversa l'uno dall'altro, fondarono l'organizzazione della tutela sul criterio della monumentalità e della rappresentatività degli edifici che avrebbero costituito i rispettivi patrimoni architettonici, mantenendo invariata nel tempo tale propensione alla *selezione* al punto che questa permase anche nella prassi amministrativa post-unitaria, trasformandosi, anzi, in *classificazione* con l'accettazione del criterio distintivo dell'importanza nazionale, regionale o locale.

Lungo la storia dei suddetti governi ed, in particolare, nel periodo immediatamente precedente all'unità nazionale, si è registrato un numero imprecisabile di programmi catalografici rivolti alla conoscenza dei beni architettonici, quasi sempre comprendenti la previsione di interventi conservativi finalizzati al mantenimento del decoro del costruito ritenuto di maggior pregio.

Nel 1858, ad esempio, nel Regno di Sardegna (comprendente oltre all'Isola, il Piemonte e la Liguria) si affidava alla neonata Commissione Conservatrice di Genova e Provincia il compito di "*designare i monumenti patrii meritevoli più specialmente della vigilanza governativa*"³⁴. I risultati dell'opera iniziale di quest'organo

³³ Fondamentale nella ricerca sull'argomento è stato il contributo di R.Spadaccini, "*Gli Atti di consegna...*", op.cit. Il saggio fornisce riferimenti precisi circa la collocazione dei documenti presenti nell'Archivio di Stato di Napoli, oltre che numerosi spunti per la ricerca di quelli non ancora studiati e che si preannunciano come depositari di nuove interessanti conoscenze.

³⁴ "...attribuendogli così, almeno nella fase iniziale compiti essenzialmente di catalogazione...". È questo il commento all'attribuzione di funzioni citata riguardante la Commissione Conservatrice di Genova, fatto dagli autori del testo "*Monumenti e istituzioni: ...*", op. cit.

furono pubblicati, l'anno successivo, in una relazione che sintetizzava i rapporti redatti sullo stato di conservazione dei monumenti esaminati, in un primo momento, solo urbani, poi, anche extra-urbani.

Anche l'impero Austro-ungarico, sotto il cui dominio ricadeva la Lombardia e parte del Veneto, si dotò, attorno al 1850, di una *Commissione Centrale per lo Studio e la Conservazione dei Monumenti Artistici e Storici*, avente sede a Vienna e coadiuvata dall'azione di funzionari denominati *Conservatori* e *Corrispondenti*, che rappresentavano l'articolazione periferica dell'organo centrale. Prima del 1850 la tutela dei beni architettonici dell'Impero era stata affidata al Ministero per le Costruzioni Pubbliche, che si occupava anche di Commercio e di Lavoro. Poi, l'allora Ministro Barone Von Bruck, si fece promotore presso l'imperatore Francesco Giuseppe della creazione di un organo esclusivamente dedicato alla *cura* dei suddetti beni, essendosi già preoccupato di stendere un documento recante una bozza di regolamento per il funzionamento della Commissione di cui chiedeva l'istituzione; documento noto col nome di *"Tratti fondamentali per l'istituzione di una Commissione..."*³⁵. In esso, nella parte relativa all' *"Indagine sui monumenti esistenti"* (paragrafi nn.8-13) si stabiliva che compito principale della Commissione era quello di acquisire una *"conoscenza dettagliata di tutti i monumenti che si trovano nella Monarchia, e della loro condizione"*; della consistenza, quindi, del patrimonio monumentale dell'Impero e del loro stato di conservazione. Ma i passaggi più interessanti si leggono nel paragrafo n.12 (quello precedente, l'undicesimo, era servito a precisare che le indagini sull'esistente sarebbero state utili alla formazione di un *"primo giudizio del valore storico dei monumenti"* ed alla definizione di *"un quadro generale per illustrare la ricchezza dei diversi monumenti d'arte di tutto l'Impero"*). Questo riportava indicazioni di sorprendente modernità sotto il profilo metodologico e tali, comunque, da suggerirne l'integrale riproposizione.

"Per facilitare la composizione di una...statistica archeologica e monumentale, è necessario che le determinate proposte ed i rapporti siano scritti in modo uguale. Perciò la Commissione deve elaborare una scheda nella quale devono essere elencate le caratteristiche dei monumenti, come chiese, monumenti sepolcrali, castelli, costruzioni di guerra, etc., secondo l'epoca della loro costruzione o la loro appartenenza a diversi popoli.

L'esperienze fatte in altri paesi hanno però mostrato che queste schede da compilare dai vari privati, preti, etc. con la cultura diversa da relatore a relatore, debbano essere più semplici possibili.

Come segue le cose essenziali:

- *indicare il valore archeologico ed architettonico dell'oggetto*
- *la condizione presente e*
- *le riparazioni necessarie secondo il grado della loro necessità."*

La precocità dei contenuti di questo brano si coglie da più punti di osservazione, ma ciò che più di ogni altra cosa sorprende è il riferimento ad una particolare esigenza ancora oggi sensibilmente avvertita: che i

³⁵ Il testo del documento è riportato nell'appendice documentaria al capitolo primo del testo *"Monumenti e istituzioni..."*, op. cit., pp. 62 e seg.

documenti descrittivi delle opere indagate fossero redatti attraverso l'utilizzo di un *linguaggio comune*, dettato possibilmente da norme di riferimento omogenee su cui fondare in maniera sicura l'esercizio del giudizio di valore di cui all'art. 11. Tale necessità rivelava l'opportunità di predisporre in sede centrale un modello di scheda unico, sufficiente ad agevolare le operazioni di raccolta dei dati, impedendo la ridondanza di questi ultimi e favorendone l'essenzialità. Si parlava, in definitiva, della predisposizione e della possibile redazione di schede che oggi si definirebbero di livello *inventariale*, contenenti pochi ma significativi dati, per non comprometterne la semplicità, così come aveva insegnato l'esperienza di altri paesi in cui era già stata sperimentata la difficoltà interpretativa derivante dalla variabilità delle competenze dei loro estensori. Il contenuto delle schede, sempre secondo l'idea del ministro austriaco, avrebbe dovuto ragguagliare il lettore, generalmente funzionario dell'istituzione committente, sul valore dell'opera, sullo stato di conservazione in cui questa versava e sugli interventi necessari a migliorarlo o mantenerlo, proporzionalmente al loro grado di urgenza³⁶.

La proposta Von Bruck fu accolta dall'Imperatore che formalmente ne ufficializzò la vigenza con Sovrana Risoluzione del 31 dicembre 1850. Tre anni più tardi fu emanato un regolamento per la disciplina dell'attività dei Conservatori, la cosiddetta "*Sfera d'efficienza dei Conservatori per la scoperta e conservazione dei Monumenti Edilizi*". In esso si precisavano dettagliatamente le attribuzioni di queste figure, caricate di particolari responsabilità in quanto direttamente rispondenti della *conservazione* dei monumenti appartenenti al loro distretto di competenza³⁷. Tra le loro mansioni figurava anche quella di acquisire una conoscenza puntuale dei suddetti monumenti, allo scopo, non solo, di trasferirla alla Commissione centrale, ma anche, di *trasmetterla* alla popolazione locale attraverso il canale comunicativo rappresentato dai normali luoghi d'istruzione pubblica ed una costante opera di divulgazione e di coinvolgimento della cittadinanza nel dibattito sul valore storico-artistico dei monumenti tra i quali questa viveva³⁸.

Procedendo nella lettura del regolamento si colgono altri passaggi interessanti, con quello in cui si affidava ai Conservatori il compito di stilare un "*prospetto di tutti i monumenti edilizi esistenti nel suo (loro, n.d.r.) distretto,...*". In altre parole, si configurava per questi personaggi l'obbligo di formare un vero e proprio catalogo e si precisava che "*a motivo dell'uniformità*", cioè per soddisfare l'esigenza di uniformità metodologica direttamente emersa durante i lavori di schedatura svolti sul campo, tale catalogo dovesse essere redatto

³⁶ Qualcosa di concettualmente affine all'odierna "Carta del Rischio" del patrimonio culturale italiano, visto che si parla di "*statistica*" e di valutazione del grado di necessità degli interventi conservativi.

³⁷ La presenza del termine "*scoperta*" nel titolo del documento, rivela l'atteggiamento culturale innovativo dell'amministrazione austriaca, evidentemente predisposta a svolgere sul proprio territorio un'indagine critica molto approfondita e finalizzata non solo a registrare il valore di beni già noti, ma anche a svelare quello di oggetti eventualmente non ancora conosciuti. Dietro la scelta di questo termine si potrebbe leggere la volontà di attribuire agli studi condotti anche una valenza ricognitiva, al punto che in questa iniziativa si potrebbe vedere realizzato il primo vero "*catalogo*", inteso nel senso di strumento di valutazione dell'interesse associabile a ciascuno dei beni osservati.

³⁸ In questa disposizione sembra emergere lo spirito di alcune moderne teorie sulla *partecipazione della base* secondo cui la conservazione dei monumenti deve essere perseguita anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dei cittadini che ne fruiscono ed, in particolare, delle comunità in cui sono inseriti, mirando a sviluppare in esse quel senso di appartenenza e di condivisione pubblica che favorisce la loro tutela *civica*.

utilizzando esclusivamente le “*module*”³⁹ appositamente fornite. Il *Prospetto* in questione doveva essere corredato da disegni descrittivi dell'edificio, intendendo col termine sia i disegni già esistenti, che il Conservatore si doveva preoccupare di reperire, sia quelli da realizzare in loco e della cui esecuzione sarebbe stato ancora lui responsabile. Dovevano, inoltre, essere raccolte tutte le informazioni riguardanti il regime di proprietà dei monumenti per “*facilitare l'azione diretta a conservarli*”. Per stabilire priorità d'intervento, poi, gli edifici sarebbero stati classificati in monumenti edilizi “*morti*” e “*vivi*”⁴⁰. Copie di tali prospetti dovevano essere inviate alla Commissione centrale, così come i loro eventuali, periodici aggiornamenti.

Il sistema austriaco, dunque, si fondava su un'organizzazione funzionale molto articolata e funzionale, per più versi assimilabile a quella di un moderno servizio di catalogo e facente leva, in ogni caso, su una condizione imprescindibile, garante del buon funzionamento dell'intero impalcato amministrativo: l'efficienza degli organi periferici della sua struttura. I cosiddetti Conservatori, ufficiali provinciali, sembrano rivestire, per poteri e per responsabilità, lo stesso ruolo che solo qualche decennio più tardi sarebbe stato assegnato dallo Stato italiano ai soprintendenti territoriali, che da allora fino ad oggi, hanno conservato la *facies* di veri e propri *fac totum* delle articolazioni periferiche del ministero.

Nel Regno d'Italia, fin dai primissimi anni della sua costituzione, la legislazione sulle Belle Arti rimase al centro di un intenso dibattito parlamentare. Tuttavia l'importanza della materia ed, in particolare, l'incidenza delle proposte di legge presentate sulla sfera della proprietà privata, in uno Stato tipicamente liberista⁴¹ come quello

³⁹ Come ci suggerisce la lettura del documento d'archivio riportato in “*Monumenti e istituzioni: la nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1880*”, op.cit., pag.73, dal titolo “*Decreto della Cancelleria Aulica 14 agosto 1846 n.23154-1275 a tutti i Governi*”, precedente all'atto con cui fu emanato la “*Sfera d'efficienza...*” (1853), le citate module erano delle “*schede*” suddivise in *rubriche*, ovvero sezioni descrittive che potrebbero essere assimilabili ai *paragrafi* dei moderni tracciati schedografici. Sebbene quelli desumibili dal decreto appena ricordato si riferiscano a ritrovamenti di beni immobili archeologici (nella moderna dizione), dette rubriche non dovevano essere molto dissimili da quelle previste per i normali edifici monumentali. Esse consistevano in:

1. denominazione del monumento edilizio e luogo ove esiste
2. epoca in cui viene eretto e nome di chi lo ha costruito
3. epoche delle alterazioni, aggiunte e rinnovazioni
4. scopo originario e materiale di cui si compone il monumento e stile del medesimo
5. estensione e dimensioni dello stesso
6. iscrizioni e simili segnali che si trovano sullo stesso
7. attuale destinazione del monumento; chi ne usi o lo abbia conservato finora
8. valore del monumento dal punto di vista edilizio od storico
9. se esistono disegni o descrizioni, quali documenti e fonti somministrino maggiori schiarimenti
10. stato attuale; e se la conservazione nello stato attuale in cui si trova sia assicurata
11. classificazione rapporto al merito della conservazione

⁴⁰ Classificazione che qualche decennio più tardi, negli anni Trenta del XIX secolo, fu ritenuta da G. Giovannoni ancora utile ad orientare l'intervento di restauro ed in particolare la delicata fase del progetto di rifunzionalizzazione del monumento.

⁴¹ Come fa notare il Mattaliano (nel suo scritto: “*Il movimento legislativo per la tutela delle cose di interesse artistico e storico dal 1861 al 1939*”, in “*Ricerca sui Beni Culturali - Quaderni di studi e legislazione pubblicati dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati*”, n.17, volume primo, 1975), la ragione principale della mancata approvazione di una legge di tutela del patrimonio monumentale nazionale era da ricercare nell'opposizione strenua della maggioranza del parlamento monarchico a qualsiasi disposizione normativa che potesse incidere in senso restrittivo sul libero esercizio del diritto alla proprietà. Tale diritto era sancito da quella che poteva essere considerata la Costituzione del Regno, ovvero lo Statuto Albertino che all'articolo 29 recitava: “*Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.*”. A rafforzare il religioso rispetto che si aveva per il diritto alla proprietà contribuiva anche il testo di ben due articoli del Codice Civile del 1865, l'art. 436: “*La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai*

appena formatosi, suggerirono di attendere, per l'emanazione di una legge organica in materia, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle ripercussioni che l'atto avrebbe innescato e di una maggiore maturità del già serrato confronto istituzionale e sociale nato sull'argomento.

La nascita ufficiale del Regno nel 1861 era stata preceduta dall'istituzione, durante il biennio precedente, di diversi governi provvisori, formati con lo scopo di *traghetare* i soggetti istituzionali appena decaduti verso la *costruenda* unità politica. Tali temporanee amministrazioni, nell'occuparsi di tutela delle antichità e dei monumenti presenti sui propri territori, generalmente lasciarono in vigore le disposizioni dei cessati governi pre-unitari. La scelta, poi, che fu condivisa anche dallo Stato unitario che, anzi, ancora dieci anni dopo la sua costituzione, continuava a prorogare la vigenza della legislazione pre-unitaria di settore con la legge n. 286 del 1871⁴².

Tra le iniziative dei governi provvisori di tutta la penisola va ricordata la costituzione di nuovi organi amministrativi - per lo più commissioni di esperti deputate alla cura dei rispettivi patrimoni storico-artistici ed architettonici - nei cui documenti regolamentari si rinvengono chiare anticipazioni di quello che sarebbe stato il modello di funzionamento dell'amministrazione di settore post-unitaria. Soprattutto si comincia a delineare l'articolazione radiale del futuro servizio, organizzato in una struttura centrale di riferimento ed in un corpo di *delegati* nel ruolo di *terminali territoriali* dell'amministrazione centrale.

Tra le più proficue si può ricordare la fervente attività di governo provvisorio che già allora mostrava uno spirito d'iniziativa più vivo rispetto agli altri: quello dell'Emilia che l'11 gennaio 1860 istituì una *Commissione per la conservazione dei lavori pregevoli di Belle Arti*, incaricata, tra le altre cose, di "*registrare i monumenti notevoli per bellezza architettonica, o per carattere storico,...*". Anche la Toscana, con l'uscita di scena dei Granduchi, che fino a quel momento l'avevano retta, potette momentaneamente riorganizzare il proprio servizio di tutela, che non aveva mai avuto vita autonoma in quanto era stato sempre subordinato alla Sezione dei Lavori pubblici, formata più da ingegneri che da architetti. Il riassetto di competenze di quel periodo portò nel 1860 alla costituzione di una *Commissione per la vigilanza e la conservazione degli oggetti d'arte* che ebbe il compito di "*compilare l'inventario di quelli...oggetti, che dovranno rimanere sotto la tutela del Governo...*"⁴³. Detta commissione fu separata dalla cosiddetta *Direzione delle fabbriche civili dello Stato*, che pure si occupava su esplicito mandato istituzionale del patrimonio architettonico. Tale sovrapposizione di ruoli fu ritenuta, già dal responsabile di quella Direzione, l'architetto Giuseppe Martelli, causa di potenziali successivi conflitti di competenze, a testimonianza che la questione del loro riparto era, già in quel secolo, argomento spinoso da affrontare con particolare impegno. La Commissione si diede un interessante regolamento,

regolamenti", e l'art. 438: "Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di pubblica utilità legalmente riconosciuta e dichiarata, e permesso il pagamento di una giusta indennità".

⁴² Il testo della legge approvata era quello della proposta del ministro De Falco. L'articolo 5 recitava: "Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad avere vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte".

⁴³ Decreto 12 marzo 1860 del Governo Generale della Toscana, art.2, per il cui testo cfr. "Monumenti e istituzioni: la nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1880", op.cit., pag 156

sottoposto in più versioni al vaglio del Ministero della Pubblica Istruzione che avrebbe dovuto decretarne l'approvazione, mai, però, promulgato. Nonostante la sua mancata ufficializzazione, tale documento dimostrava particolare attenzione alla questione della formazione dell'Inventario degli oggetti d'arte e dei monumenti. A quest'ultimo, stando all'analisi della versione dello Statuto del giugno del 1862, una volta completato, sarebbe stato conferito valore giuridico. Ma le indicazioni in merito lasciano insoluto qualche dubbio interpretativo, al punto da non poter affermare con certezza se oggetto di tutela sarebbero state *solo* le opere in esso iscritte o anche quelle che non avessero rispettato tale condizione. L'art.24 del documento aggiunge al tema un ulteriore elemento di discussione: *"trattandosi di dover restaurare un qualche monumento o taluno tra gli oggetti d'arte descritti nell'inventario, la Commissione delibererà sul rapporto che le sarà presentato dall'Ispettore"*. Vi si esprime l'idea di una stretta connessione tra l'inventario dei monumenti e la programmazione dei restauri delle opere in esso contenute. Dalle parole lette, infatti, sembrerebbe trasparire la volontà di estendere il beneficio dell'intervento pubblico solo alle opere iscritte nell'inventario. Che l'azione di tutela in generale fosse rivolta esclusivamente all'oggetto inventariato è indirettamente confermato anche dai successivi artt. 28 e 33 rispettivamente attinenti l'alienazione e la riproduzione in copia dei beni. Le successive versioni del regolamento, quelle del settembre 1862 e del marzo 1864, recavano precise indicazioni su quale dovesse essere il contenuto degli inventari, anche se le prescrizioni fornite sembrano più facilmente riferibili a beni mobili che a monumenti architettonici.

La stessa tipologia di prescrizioni è contenuta nel Regolamento della Commissione d'antichità e belle arti di Palermo ed anche in questo caso le norme emanate appaiono più aderenti alle esigenze di conoscenza poste dalla categoria dei beni mobili. Anche le regioni derivate dallo smembramento del Regno di Napoli non lasciarono inascoltate le istanze, provenienti da più fronti, di riforma dell'ordinamento amministrativo che presiedeva alla tutela del patrimonio culturale locale.

Queste ultime vicende, in definitiva, si aggiungono alla consistente serie di testimonianze della complessa evoluzione che la cultura giuridica italiana in materia di salvaguardia del patrimonio artistico ha subito. Restringendo il campo d'indagine al dibattito sul *valore dell'inventario* e sul rapporto che doveva esistere tra catalogo e conservazione, si capisce che la difficile condizione evolutiva di questo strumento è dovuta al perenne contrasto tra *finalità giuridica* e *finalità culturale*.

Come si preciserà più avanti, gli sviluppi della questione si protrarranno fino all'attualità, dove nuove problematiche e nuove proposte risolutive contribuiranno a complicarla, attraverso diverse stagioni di confronto politico, tecnico e scientifico.

1.2 - Dal dibattito post-unitario sul valore giuridico del catalogo alle leggi "Bottai"

La costituzione di un catalogo *completo* attraverso cui controllare la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio nazionale fu una delle principali preoccupazioni di tutti i governi unitari e dei relativi ministri della Pubblica Istruzione che si succedettero, dal 1861 in poi, alla guida della Minerva. L'unità territoriale del Regno, però, aveva comportato - e con questa si era scontrata - un'esigenza d'unità sotto tanti altri profili, non ultimo quello amministrativo, ed il passaggio dai particolarismi regionali degli Stati pre-unitari all'unitarismo del nuovo soggetto istituzionale non fu privo di difficoltà. I loro primi anni di vita furono impiegati dai neonati governi italiani per la generale riorganizzazione delle strutture amministrative statali, tra cui quelle preposte alla tutela delle antichità e delle opere d'arte, anche se a livello politico per diversi decenni il dibattito parlamentare sui limiti del rapporto tra azione pubblica e beni privati non consentì la naturale finalizzazione di quel processo. Una legge organica di tutela si ebbe, infatti, solo all'inizio del nuovo secolo.

Fino a quel momento fu rispettata la legislazione degli Stati pre-unitari, la cui vigenza era stata prorogata per colmare il vuoto normativo che si sarebbe creato in attesa del varo della nuova legge. Giuseppe Fiorelli, direttore degli Scavi napoletani prima, degli Scavi e dei Musei del Regno, poi, ed, infine, direttore generale per le Antichità e le Belle Arti, per favorire l'orientamento delle amministrazioni territoriali addette al servizio di tutela, realizzò una raccolta di tutte le leggi degli Stati pre-unitari¹, da qualcuno giudicata lacunosa², ma che già lo stesso autore, come è stato dimostrato³, aveva intenzione di rivedere ed aggiornare.

Quella della redazione di un inventario dei monumenti nazionali, rispetto alla necessità di una legge organica in materia, veniva percepita, comunque, come un obiettivo a sé stante. Rappresentò, infatti, un compito che qualsiasi ministro, tra tutti quelli che si resero promotori di un nuovo disegno legge, *avrebbe* dovuto assolvere ancor prima che la legge stessa fosse emanata. Nel 1870 il Ministro Correnti⁴ creò, all'interno della Giunta di

¹ Cfr. G.Fiorelli, "Leggi, Decreti, Ordinanze e provvedimenti generali emanati dai Cessati Governi d'Italia per la Conservazione dei Monumenti e le esportazioni delle opere d'arte", Roma, 1881.

² M.Speroni, in "La tutela dei beni culturali...", op.cit., ritiene che "i suoi limiti nascono dal fatto che sia sorta per scopi eminentemente pratici, per cui non comprende tutte le disposizioni emanate sulla materia, ma solo un'antologia di essa. Inoltre i testi non sono sempre riprodotti esattamente e non viene citata la fonte da cui sono tratti...".

³ Cfr. M.Bencivenni, R.Dalla Negra, P.Grifoni, "Monumenti e istituzioni: la nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1880", op.cit., pag. 3, nota n.2.

⁴ Il Correnti fu il primo ministro a proporre una legge organica di tutela con un progetto risalente al 1872. In tale progetto si dedicava il Titolo IV al funzionamento delle Commissioni Conservatrici. Il loro compito principale avrebbe dovuto essere quello di "compilare un primo catalogo descrittivo di tutti i monumenti architettonici della provincia, e di tutti gli oggetti d'arte esistenti nei pubblici edifici sacri o profani, escluse le gallerie, ponendo la spesa di questi inventari, per metà a carico dello Stato, per metà delle province". Il progetto Correnti fu riproposto dal ministro Bonghi nel 1875 e dal Coppino nel 1877. Lo stesso Coppino, dopo averne modificato il testo, lo ripresentò in parlamento nel 1883 dove rimase, passando dalla Camera al Senato fino al 1888. Il progetto Coppino fu il primo ad introdurre l'obbligo della formazione del Catalogo e su questo punto fu imitato da tutti i successivi progetti. Dopo di ciò, un nuovo progetto di legge si ebbe per iniziativa del Ministro Villari nel 1892. Questo introduceva l'obbligo di conservazione dei monumenti da parte dello Stato solo nel caso in cui questi fossero stati iscritti nel catalogo, dando, quindi, piena rilevanza giuridica allo strumento in argomento. Stesso obbligo era previsto dal disegno di legge proposto, nello stesso anno, il 1892, dal Ministro Martini. Sulla funzione del Catalogo e sua fattibilità il Martini fu attaccato dall'on. Gandolin che sosteneva: "La compilazione del catalogo sarà un'operazione delicata, lunga e difficile, soprattutto perché non si sa, per esempio, chi possa essere Padre Eterno, che sia capace d'imprimere, sopra un oggetto d'arte o di antichità, il suggello immortale del sommo interesse storico ed artistico....Le prevenzioni della moda che regna pure sull'antichità, del gusto, della scuola, le manie stesse inseparabili degli amatori

Belle Arti, istituita nel 1867 dal suo predecessore Coppino presso il Consiglio Superiore della Istruzione Pubblica, una sottocommissione di esperti, tra cui anche il Cavalcaselle. A questa si pensò di affidare l'incarico di *“procedere agli studi necessari per determinare quali tra i monumenti più ragguardevoli d'Italia debbano essere dichiarati nazionali, e conseguentemente provvedere alla classificazione e conservazione di essi...”*. L'atto istitutivo di questa sottocommissione fu probabilmente il primo dedicato al progetto di censimento del patrimonio monumentale nazionale. In esso spiccava quella tendenza alla selettività di cui è già stato detto e che contraddistingueva la cultura non solo giuridica di quell'epoca. Contemporaneamente, però, era presente la coscienza di dover avviare un processo conoscitivo organizzato sotto forma di *“studî”*, quindi presumibilmente fondato su un accurato lavoro di documentazione. Ne è conferma il fatto che a far parte della sottocommissione vennero chiamati, oltre ai citati esperti, anche professori universitari e vari studiosi di materie attinenti.

L'attività delle strutture centrali, negli anni che seguirono, fu dedicata alla definizione dei compiti degli uffici periferici, della cui presenza, nelle neonate province italiane, si avvertiva gran bisogno per dare risposte immediate ai problemi di tutela che quotidianamente erano evidenziati a livello locale. Dal modello della Commissione conservatrice fiorentina si fece derivare l'organizzazione di molte altre strutture affini in gran parte del territorio nazionale. Quelle istituite nel 1874 per volere del Ministro Cantelli andarono a sovrapporsi alle omologhe strutture localmente già esistenti, con un conseguente appesantimento dell'apparato burocratico nascente, avviato, così, ad inevitabili sovrapposizioni di ruoli e frequenti casi di disfunzioni. Tali circostanze furono ulteriormente favorite dall'entrata sulla scena istituzionale di nuove figure ovvero gli Ispettori agli Scavi e ai Monumenti⁵, voluti dal successore del Cantelli. Fu, infatti, uno dei primi atti della politica riformatrice del ministro Ruggero Bonghi, tesa a razionalizzare l'assetto organizzativo delle strutture periferiche del servizio di tutela nazionale. La generale riforma del Ministero si concluse con l'istituzione di nuove Commissioni Conservatrici dei Monumenti ed Oggetti d'arte ed Antichità⁶, che andarono a sostituire in toto tutte quelle precedentemente nate e che ebbero tra i loro principali compiti quello di *“compilare e trasmettere al Ministero un esatto inventario di tutti i Monumenti ed Oggetti d'arte esistenti nella rispettiva Provincia...”* (art. 11 del decreto istitutivo, vedi nota n.20).

di cose d'arte e d'archeologia, bastano per annebbiare i criteri e far dire degli spropositi anche alle persone che paiono le più competenti della materia. È ancora molto prossima l'epoca in cui anche i luminari della critica disprezzavano i quattrocentisti, ignoravano i maestri del trecento, concedevano qualche indulgenza a Giotto, e cominciavano addirittura la storia dell'arte grande da Raffaello. Ma lasciamo andare e supponiamo pure che il catalogo sia compilato come Dio comanda, resterà poi a vedere in qual modo sia possibile accertare se i proprietari abbiano cura o no dei capolavori che possiedono. Si procederà per visite domiciliari? Un agente del Ministero sarà dunque incaricato di fare il giro di questi proprietari?....”. Il tono del Gandolin lasciava intendere quanto disilluse fossero le aspettative circa gli esiti dell'applicazione di una legge di tutela tanto fortemente condizionata dalla presenza di uno strumento come il catalogo. Il ministro Gallo presentò un nuovo progetto di legge nel 1898 e nel 1900, che divenne legge solo nel 1902 grazie all'opera del Ministro Nasi.

⁵ Art.4 del Regio Decreto 28 marzo 1875 n. 2440.

⁶ Regio Decreto 5 marzo 1876 n.3028.

La figura del Ministro Bonghi va qui ricordata in quanto fu sotto il suo dicastero che si approvò il primo Elenco Ufficiale degli Edifici Monumentali⁷. Tale elenco costituiva il frutto del lavoro delle commissioni provinciali fino a quel momento esistite e comprendeva quasi esclusivamente monumenti architettonici medioevali e “modern”. Di questi ultimi facevano parte anche edifici che “non hanno di importanza se non qualche parte...”, cioè edifici che presentavano carattere di monumentalità solo in tratti circoscritti del loro sviluppo.

Diversi commentatori⁸ definirono l’elenco in questione lacunoso, non solo in quanto non coprente tutta la cronologia del patrimonio architettonico esistente, ma soprattutto perché fortemente influenzato dalla considerazione che si aveva al momento della sua redazione della cultura artistica che di quel patrimonio era stata artefice. In altre parole, la critica ancora una volta puntava ad evidenziare come fosse stato applicato il criterio della selezione estetica e categorizzante d’ispirazione romantico-risorgimentale, a scapito del valore storico, meglio apprezzato dalla successiva e più matura sensibilità storiografica, ma già allora riconoscibile.

Proprio per agevolare il processo d’inventariazione dei monumenti nazionali, nel 1877 fu emanata una circolare ministeriale⁹ nella quale, probabilmente per la prima volta nella storia dello Stato unitario, si suggeriva l’opportunità di una divisione dei suddetti beni per epoca di costruzione. Come riferimento temporale fu assunta la caduta dell’Impero Romano. Tutti i monumenti risalenti ad epoca anteriore sarebbero stati considerati monumenti archeologici e iscritti in una sezione dell’inventario dedicata; quelli posteriori sarebbero stati monumenti medioevali. Per entrambe le tipologie di monumenti si richiedeva, oltre alle indicazioni necessarie all’individuazione dell’oggetto e del relativo proprietario, una loro “descrizione esatta”. Nel caso dei monumenti medioevali si ritenne necessario aggiungere alle informazioni sullo stato di conservazione del bene, “qualche cenno storico intorno alla loro fondazione, alle mutazioni più importanti, che hanno subito, ed all’uso a cui hanno servito e servono oggi”. L’obiettivo della circolare era, dunque, quello di indirizzare l’azione di schedatura dei monumenti condotta dalle commissioni verso l’essenzialità e la semplicità delle informazioni riportate. L’inventario che ne sarebbe derivato sarebbe stato utile, infatti, soltanto come strumento per sbloccare l’avvio di quella politica di tutela tanto attesa dal paese e che solo da una legge organica avrebbe potuto prendere le mosse. La scarsa importanza attribuita ai dati sulle trasformazioni storiche subite dal monumento è forse imputabile alla percezione che si aveva del valore dell’opera, diversa rispetto a quella ispirata dai parametri di valutazione dei decenni successivi, più attenti al dato materiale della fabbrica.

Il riferimento alla scelta tipologica dei dati da rilevare induce ad una più ampia riflessione sul concetto di inventario che in quel periodo si andava delineando e sulla funzione che questo avrebbe svolto di lì in poi.

⁷ L’elenco fu trasmesso alle prefetture del Regno con circolare ministeriale n.436 dell’11 giugno 1875 e pubblicato nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione (B.M.P.I.) del 15 luglio, anno II. 1875, pag. 691. Il testo della circolare è riportato in M.Bencivenni, R.Dalla Negra, P.Grifoni, “*Monumenti e istituzioni: la nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1880*”, op.cit., pag. 320.

⁸ Si vedrà più avanti quali riflessioni abbiano prodotto in merito personaggi quali G.Boni, C.Boito, I.Beltrami, etc.

⁹ Circolare 1 febbraio 1877 n.511.

Da tale scelta metodologica, ovvero dalla variabilità del peso attribuito all'informazione raccolta, traspaiono, infatti, criteri e obiettivi dell'attività catalografica del tempo, i quali, seppur indirettamente dedotti, contribuiscono a chiarire lo sviluppo del processo di formazione del giudizio di valore e, quindi, l'iter attraverso cui si perveniva alla dichiarazione di monumentalità dell'opera.

Purtroppo molti degli sforzi compiuti sul piano dell'indirizzo metodologico da parte degli uffici centrali furono vanificati dall'inosservanza delle regole da parte degli organi periferici del Ministero. Ancora quattro anni dopo la citata circolare del 1877, ad esempio, il Ministro Baccelli lamentava il fatto che le indicazioni in essa fornite non fossero state mai pienamente rispettate. Questo lo obbligava a *“fondare le... informazioni al parlamento sugli Elenchi Ufficiali, approvati...colla circolare 11 giugno 1875”* ormai ritenuti unanimemente deficitari. Convincere l'assemblea parlamentare ad approvare lo stanziamento di fondi per la tutela era già operazione difficile; se poi si doveva fare basando le proprie considerazioni su dati poco attendibili, l'operazione diventava quasi impossibile. Per questo motivo la circolare n. 621 del 17 febbraio di quell'anno (1881) servì a sollecitare ancora una volta gli organi periferici dello Stato ad aggiornare gli elenchi e gli inventari del 1875. La novità, stavolta, sarebbe stata rappresentata dalla volontà del governo di pervenire ad una stima credibile della spesa da sostenere per la conservazione del patrimonio monumentale. Alle Commissioni conservatrici in particolare si richiedeva uno sforzo considerevole: quello di *“indicare sommariamente, tanto per riparazioni quanto per la manutenzione, i lavori che occorrono”*, ricorrendo ove necessario all'aiuto di tutte le professionalità presenti sul territorio, dai tecnici del Genio Civile a quelli municipali fino ai professionisti locali.

Dall'analisi del modulo base fornito per la compilazione dei registri cui affidare tutte le informazioni raccolte si evince il tentativo di realizzare un collegamento funzionale più stretto tra il tipo d'indagine in cui questo veniva utilizzato e quella preordinata alle operazioni di conservazione dei monumenti. Si trattava di schede dall'impostazione piuttosto semplice (cinque sole voci da considerare – si veda l'esempio della tabella di seguito riportata), ma di non facile compilazione per la complessità delle informazioni richieste. Questa è confermata già dalla richiesta di stima sintetica della spesa necessaria, da scindere, tra l'altro, in costi di riparazione e costi di manutenzione coerentemente con quanto riportato alla precedente voce (*“stato di conservazione e lavori di riparazione e di manutenzione”*) contenente in pratica le previsioni di un sommario progetto di restauro.

Le parole del Baccelli suonavano realmente come quelle di un accorato appello, di un richiamo all'impegno ed al senso di responsabilità, per non vanificare lo sforzo finanziario che il Governo nazionale avrebbe profuso. Si cominciavano probabilmente a percepire le reali proporzioni del lavoro necessario a riformare gli elenchi ed il Ministro non potette che confidare nella reattività delle Commissioni e degli Ispettori. Anche questa, però, si sarebbe rivelata non sufficiente.

N. d'ordine	Titolo del monumento	Proprietario o possessore del Monumento	Qualità del Monumento	Stato di conservazione e lavori di riparazione e di manutenzione	Spese occorrenti	
					Per riparazioni	Per manutenzioni

La questione della redazione dell'inventario dei monumenti nazionali, della sua funzione e dei limiti della sua validità ai fini amministrativi, si avviava ad essere quell'annoso problema fino ad oggi riconosciuto come uno dei principali ostacoli al positivo esito delle politiche di conservazione dei beni culturali. In particolare, proprio negli anni in questione (ultimo quarto del XIX secolo), si iniziarono a delineare posizioni contrastanti tra chi riteneva che l'inventario dovesse essere uno strumento agile, al servizio della macchina statale della Tutela, e chi, invece, riteneva che tempi più lunghi e riflessioni più profonde di quelle consentite dalla schedatura speditiva dei monumenti avrebbero costituito la base scientifica su cui fondare il giudizio e l'intervento sul patrimonio culturale della nazione.

Quando si esaurì, attorno agli anni novanta dell'Ottocento, la spinta accentratrice degli ideali risorgimentali, di fronte alla sempre più pressante necessità di una gestione delegata (altrimenti definita "locale" o "dal basso") anche del servizio di tutela, una gestione in ogni caso più vicina alle variegate realtà che componevano lo scenario nazionale da regione a regione, prima dell'inizio del nuovo secolo, nacquero e si evolsero in diverse forme gli organi periferici del Ministero, vere e proprie strutture organizzate e non più singoli funzionari: le Delegazioni Regionali (1884, Ministro Coppino), i Commissariati Regionali (1889, Ministro Boselli), gli Uffici Tecnici Regionali (1892, Ministro Martini), tutti organi la cui funzione, a meno di qualche competenza sottratta o aggiunta, fu quella di eseguire e controllare l'applicazione delle direttive ministeriali a livello territoriale.

A livello centrale, invece, va sottolineata la scomparsa, in questo stesso periodo, della Giunta di Archeologia e Belle Arti sostituita dalla Commissione Permanente di Belle Arti¹⁰[10](#) di cui furono chiamati a far parte studiosi ed esperti delle varie discipline afferenti al mondo dell'arte. Tra questi figurava anche Camillo Boito che, proprio in quegli anni, contribuiva con la propria opera professionale e pubblicitica alla diffusione delle prime organiche teorie italiane sul restauro dei monumenti. La sua partecipazione al dibattito istituzionale, così come quella del suo più giovane collega Luca Beltrami, è testimoniata, oltre che dai vari interventi sull'argomento,

¹⁰ Regio Decreto 24 novembre 1881 n.505.

anche dal personale e diretto coinvolgimento nella formulazione d'idee e proposte nuove. Risale al 1882, infatti, il cosiddetto "Progetto Boito"¹¹, ovvero uno schema di regolamento per il funzionamento degli organi periferici che gestivano la prassi conservativa rivolta ai monumenti - schema che lo studioso presentò all'attenzione della Commissione della quale era stato chiamato a far parte. Il documento prevedeva l'istituzione di otto ispettorati in tutta Italia, dei quali si precisavano composizione e compiti. Tra questi ultimi va ricordato, in particolare, l'incarico dello "studio artistico storico ed archeologico dei Monumenti per preparare copiosi e sicuri materiali alla Storia Nazionale delle Arti Belle", oltre che "la compilazione dell'elenco delle opere d'arte o di antichità su cui deve estendersi la tutela e la vigilanza del Governo". Colpisce soprattutto il carattere marcato di organo di studio che Boito intese infondere all'attività delle strutture prefigurate; uno studio capace di fornire riferimenti, come si è detto, non solo quantitativamente consistenti ma anche "sicuri", cioè attendibili sotto il profilo scientifico e pronti per essere acquisiti come supporto alle decisioni da prendere in sede di pianificazione degli interventi conservativi.

Il documento presentato alla Commissione permanente di Belle Arti nel 1882 sviluppava, con toni adeguati al contesto in cui fu discusso, le stesse argomentazioni contenute in un intervento che il Boito avrebbe pubblicato nel 1885 sulla rivista Nuova Antologia. L'articolo, dal titolo "I nostri vecchi monumenti", ebbe una considerevole risonanza per l'aver affrontato temi di particolare delicatezza attraverso la forma letteraria del dialogo, leggera ed efficace sul piano comunicativo, in quanto "torna comoda, quando le cose da dire sono intricate e delicate" perché "Si fa finta di lasciarsi andare alla voluttà delle ciarle, e intanto si spiffera quello che altrimenti non si troverebbe il verso di metter fuori".

Nell'ambito di una generale critica delle scelte politiche compiute dai diversi governi post-unitari, colpevoli fino a quel momento, non solo di non esser riusciti a far approvare in parlamento alcuna legge di tutela, ma anche di aver sistematicamente affossato le poche iniziative lodevoli che in quel senso si erano distinte (il tentativo dell'on. Ferdinando Martini nel 1883, le bozze del Ministro Coppino, aiutato "nientemeno che dal senatore Fiorelli", etc.), lasciando nel frattempo eccessivo potere e discrezionalità a strutture che per la loro incompetenza non avrebbero, a suo giudizio, dovuto affatto averne (il riferimento è, in particolare, al Genio Civile, contro il cui modo di restaurare la voce del Boito fu costantemente critica), all'interno di questo quadro, si diceva, si inserisce il commento tecnico agli articoli di quella proposta di legge sull'istituzione degli ispettorati regionali fatto per "quel gusto innocente ad impancarsi da legislatore..." che di tanto in tanto l'autore ammetteva di concedersi.

Nel discorrere con il suo interlocutore fittizio egli affermava:

"...Primo vantaggio di tali Uffici (gli Ispettorati regionali): la compilazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte, che "meritano" di essere custoditi o vigilati dallo Stato, o, per dire più giusto, che lo Stato "ha obbligo" di custodire e di vigilare. Il grande catalogo degli edifici monumentali è oggi peggio che difettoso e

¹¹ Il documento cui ci si riferisce è inedito ed è stato pubblicato in M.Bencivenni, R.Dalla Negra, P.Grifoni, "Monumenti e istituzioni: il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1880-1915", op.cit.

incompleto. Abborracciato in furia, con mezzi scarsissimi, con criteri diversi, spesso da uomini di poca dottrina e di breve intelligenza artistica, presenta delle contraddizioni, che sono brutte ingiustizie: dall'una parte vi si trovano scritti edifici di nessuna importanza o di importanza tutta locale, dall'altra vi si cercano invano edifici di rilevanza capitale nella storia e nell'arte. Non parlo dell'elenco generale delle opere di pittura e di statuaria, né di quello degli oggetti d'arte industriale: si può affermare che non esista affatto; e badi che intendo l'elenco delle opere preziose e dei preziosi oggetti posseduti dai comuni, dalle chiese, dai corpi morali, non di quelli posseduti dai privati cittadini, sapendo bene che intorno al diritto di registrare questi ultimi si può disputare, e disputeremo, in fatti s'ella vorrà, un'altra volta.

Ma il ministro dell'Istruzione, che deve tutelare il patrimonio antiquario e artistico del paese, non si dà briga di sapere almeno in che cosa tale patrimonio consista?

Anzi se ne dà moltissima, e anni addietro presentò sul catalogo e su altri provvedimenti un disegno di legge, che poi dovette ritirare, e anche nella discussione del bilancio, lo scorso anno il Coppino ragionò del catalogo da par suo, e, dopo innumerevoli eccitatorie e lettere circolari alle Commissioni provinciali gratuite e agli ispettori gratuiti (eccitatorie e lettere che non cavarono un ragno dal buco) vennero ultimamente incaricati a Genova ed a Bologna due architetti egregi di addossarsi questa fatica per il Piemonte, la Liguria, e l'Emilia.

E sono pagati?

Sì, mille lire.

Muoia l'avarizia. E perché a Bologna e a Genova, e non altrove?

E poi un architetto solo soletto per una intiera regione! E poi farli lavorare così sparpagliatamene, senza una norma comune, senza un accordo preventivo! Saremmo daccapo con le contraddizioni fra regione e regione, e avremo l'inventario nel ventunesimo secolo...".

Malgrado sia possibile immaginare che la previsione conclusiva fosse destinata ad essere soltanto una battuta ad effetto, va comunque sottolineato ciò che oggi si sta verificando e cioè che quell'inventario, auspicato più di un secolo fa, ancora non ha raggiunto la forma e la consistenza desiderate.

Ma, al di là della facile constatazione, il brano riportato suggerisce altre considerazioni che rimandano allo storico rapporto tra la catalogazione, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico. Bisogna, innanzitutto, ricordare che a dibattere sull'argomento, nella fattispecie, sia stato il principale teorico italiano del restauro di fine ottocento, a riprova della considerazione che si aveva dell'istituto del catalogo e della fiducia riposta nella sua capacità di favorire lo studio finalizzato alla conservazione dei monumenti. L'interessamento alla materia da parte di un uno studioso di tal grado, autorizza a pensare che i due livelli di sviluppo della disciplina, quello della ricerca e quello amministrativo, cui il personaggio contemporaneamente apparteneva, fossero effettivamente più vicini di quanto lo siano stati negli anni a venire. Nel caso specifico, probabilmente, questo avveniva in virtù della maggiore conoscenza che egli deteneva dei problemi del sistema di tutela nazionale, derivatagli dalla sua posizione privilegiata di osservatore interno all'amministrazione centrale (fu

commissario alle Belle Arti). C'è una frase dell'intervento riportato che meglio delle altre può sintetizzare la condizione ottocentesca del catalogo secondo Boito: "... *Abborracciato in furia, con mezzi scarsissimi, con criteri diversi, spesso da uomini di poca dottrina e di breve intelligenza artistica, presenta delle contraddizioni, che sono brutte ingiustizie...*". Questa descrizione, infatti, restituisce l'immagine di un catalogo che doveva la propria inadeguatezza a diversi fattori: al fatto che si dovesse ordinariamente redigere in tempi troppo brevi, che impedivano l'uso della meticolosità necessaria a compiere tutti gli studi del caso; all'annosa questione della scarsità di mezzi finanziari e strumentali; alle differenze metodologiche esistenti tra gli approcci operativi tenuti nelle diverse regioni italiane - al fatto cioè che a seconda del luogo in cui si operava si adoperassero criteri di valutazione e d'analisi differenti; non ultimo, al problema della disponibilità di personale qualificato, che sapesse svolgere con precisione e preparazione il proprio compito (problema, quest'ultimo, già allora riconducibile a quello più generale della formazione dei catalogatori).

Nelle parole del Boito, quindi, si ritrovava descritto un catalogo afflitto, a meno delle differenze tecnologiche ascrivibili alle conquiste del tempo, dagli stessi problemi che la moderna catalogazione ha incontrato lungo il suo più recente percorso evolutivo. Se, però, a parziale giustificazione della realtà ottocentesca si può riconoscere l'esistenza di alcune particolari condizioni - tra cui, ad esempio, la variabilità dell'assetto di una macchina burocratica non ancora stabilmente funzionante e la mancanza assoluta di riferimenti normativi precisi - a discolpa dell'attuale catalogo, invece, ancora oggetto di critiche mirate tanto alla sua condizione gestionale quanto all'organizzazione metodologica, non esistono argomentazioni di pari peso.

Lo stesso Boito, qualche anno più tardi, sarebbe tornato sull'argomento catalogo, parlandone, anche se in maniera meno diretta, dalla stessa tribuna letteraria che aveva ospitato il suo sarcastico dialogo sui monumenti italiani e sulla necessità di una legge per conservarli¹², ovvero la rivista Nuova Antologia¹³. Lo fece nell'articolo intitolato "*Sulle Antichità e le Belle Arti*", prendendo le mosse dall'emanazione del decreto istitutivo dei Commissariati Regionali per le antichità e le belle arti e del relativo regolamento¹⁴. Tale decreto realizzava quel "*benefico decentramento*"¹⁵, che lui stesso aveva auspicato con la proposta degli otto ispettorati quattro anni prima, prevedendo l'introduzione sul territorio nazionale di dodici organi periferici dislocati in altrettante regioni monumentali e andando a potenziare un sistema amministrativo periferico che fino a quel momento si era dimostrato deficitario in quanto da più punti di vista sottodimensionato¹⁶.

¹² Era questo il sottotitolo al citato articolo "*I nostri vecchi monumenti*".

¹³ Numero del 16 dicembre 1889 - volume XXIV, Serie III.

¹⁴ Regio decreto 20 giugno 1889 n. 6197 e relativo regolamento.

¹⁵ A proposito del centralismo che fino a quel momento aveva caratterizzato l'organizzazione strutturale del servizio di tutela, Boito ebbe a dire: "*pretendere che per tutta l'Italia ogni cosa si sappia e si ordini nel palazzo di via Ripetta (il palazzo detto "Ferro di cavallo", ove ha trasportato da poco la sua sede la Direzione generale delle antichità e belle arti) è troppa esigenza davvero*".

¹⁶ Un riferimento particolare viene fatto al ruolo dei delegati che "*dovrebbero attendere, senza fondi, senza aiuti, senza un indirizzo comune, alla compilazione definitiva dei mentovati cataloghi, e vengono spesso incaricati d'altre incombenze*". Solo qualche provincia si era avvantaggiata dell'operato di alcuni di essi distintisi per meriti particolari. Tra queste, la Liguria, più avanzata delle altre "*in grazia della tenacità e prontezza di Alfredo D'Andrade, il creatore del Villaggio medioevale in Torino,...*", e le isole: la Sardegna, in cui operava il commissario professore Vivanet, e la Sicilia, guidata dal Principe di Scalea, "*aiutato da un ottimo architetto, il Patricolo, e da un illustre archeologo, il Salinas...*".

Ognuno di questi decreti, istitutivi dei diversi organi amministrativi che nei decenni si sostituirono più volte gli uni agli altri, recava disposizioni di carattere non solo regolamentare, ma anche generale; norme che avrebbero potuto adeguatamente figurare in una legge organica di tutela (assumendo questi un carattere più estensivamente legislativo anziché tecnico). Quella legge generale che effettivamente non esisteva in una versione unica, quindi, esisteva potenzialmente in forma dispersa e si sarebbe potuta riconfigurare mettendo assieme brani desunti da ciascuno dei documenti tipologicamente affini a quelli appena citati.

Anche nel regolamento del decreto del 1889 si ritrovavano indicazioni riguardanti il catalogo dei monumenti nazionali. In esso, come Boito sottolineò, si invocava *“con viva impazienza un catalogo delle ricchezze nostre del passato, il quale corregga l’abborracciato elenco presente, così nelle ingiuste omissioni, come nelle molte immeritate iscrizioni; talchè ci riesca una buona volta di possedere quello che potrebbe chiamarsi il libro d’oro dei monumenti italiani”*¹⁷.

Queste parole si collocano nella stessa scia di quelle che avevano animato l’articolo di qualche anno prima. Per definire la qualità del catalogo che si andava realizzando, infatti, l’autore utilizzava addirittura lo stesso verbo, *“abborracciare”*, un termine dall’etimo incerto ma, in ogni caso, riferibile a qualcosa che fosse stato fatto o preparato male, con scarso impegno. L’auspicio finale sarebbe stato quello della promulgazione della legge, di quella legge che il Ministro Boselli aveva promesso *“di pochi articoli”* e che avrebbe dato *“anche maggiore efficacia all’ottimo articolo del regolamento sul Catalogo generale del patrimonio artistico ed archeologico della nazione: catalogo il quale rimarrebbe eternamente un desiderio insoddisfatto o troppo mal soddisfatto senza la istituzione dei commissariati regionali, e senza quella di un Consiglio centrale, capace veramente di stabilire i criterii comuni intorno al modo di compilar quell’elenco, capace di rivederlo nelle questioni gravi e singolarmente controverse, capace in fine di stabilire, per dirlo con una frase gonfia, il codice italiano delle restaurazioni e degli scavi”*¹⁸.

C’è, in questo passo, una serie di riferimenti che è utile chiarire. L’articolo di legge citato è, precisamente, l’articolo 20 del regolamento sul funzionamento dei commissariati regionali. Esso stabiliva che tra i compiti del commissario ci fosse quello di *“provvedere alla compilazione di quella parte del catalogo...che riflette la propria regione...”*. Quel catalogo sarebbe stato pubblicato dal Ministero e in esso avrebbero dovuto essere descritti:

- Gli edifici di proprietà dello Stato, delle province, dei comuni, degli enti morali e dei privati, che nell’interesse della storia e dell’arte debbano considerarsi come meritevoli di essere conservati;
- Gli avanzi ed i ruderi di antiche costruzioni che abbiano interesse storico ed artistico, da qualsiasi persona o ente posseduti;
- Gli oggetti di antichità e di arte esistenti nei musei e nelle gallerie dello Stato, completandone il catalogo generale in parte già edito dal ministero;

¹⁷ C.Boito, *“Sulle antichità...”*, op.cit.

¹⁸ Ibidem.

- Gli oggetti di grande pregio storico e artistico appartenenti a privati o ad enti morali.

Le prime due lettere dell'articolo riguardavano il catalogo dei beni immobili, le altre quello dei beni mobili. Resta da spiegare la ragione per cui definire "ottimo" questo articolo e da capire in cosa l'auspicata legge avrebbe potuto migliorarne l'efficacia.

È ipotizzabile che il Boito, nel formulare un giudizio tanto positivo, fosse rimasto soddisfatto, innanzitutto, dalla norma che imponeva che a far parte dell'elenco dovessero essere i soli beni meritevoli d'esser conservati. La questione del *cosa* conservare era d'importanza fondamentale per l'autore, che si era dimostrato a favore di uno scrupoloso equilibrio nella scelta dell'oggetto della tutela pubblica. Tale misura, fondata sul criterio del merito, sebbene rendesse ammissibile una certa discrezionalità nella formulazione del giudizio di valore, avrebbe dovuto comunque consentire di non cedere né al "*feticismo buddistico*", tutto italiano, "*di conservare ogni cosa*", per usare le parole dell'onorevole Martini, né alle "*furie di alcuni dei più autorevoli deputati*" convinti che nel nostro paese si sperperassero soldi "*in favore della conservazione di ruderi e di oggetti senza notevole pregio artistico, archeologico e storico...*". A questo sarebbe servito il catalogo, a sapere con precisione cosa tutelare e cosa meno.

L'altra disposizione accolta con favore dal Boito fu quella che prevedeva l'inserimento nell'elenco, non solo di beni pubblici, ma anche di quelli di proprietà privata. Probabilmente, proprio sulla questione del coordinamento tra le norme statali di tutela e il diritto dei privati, la tanto attesa legge organica avrebbe potuto accrescere l'efficacia di quello strumento, precisando i limiti delle prime - le norme statali - e le possibilità dell'altro - il diritto dei privati.

Per quanto riguarda quel Consiglio centrale cui l'autore faceva riferimento, va precisato che si trattava solo di una proposta; tale organo, infatti, non esisteva, ma se ne auspicava l'istituzione come naturale luogo di riunione dei commissari, in parziale sostituzione della Commissione permanente di belle arti che sarebbe rimasta ad occuparsi esclusivamente di arte contemporanea. Al Consiglio sarebbe stato affidato il compito di stabilire quei criteri comuni che avrebbero dovuto informare l'opera dei catalogatori su tutto il territorio nazionale. Ancora una volta – ed in questo caso per interessamento di un autorevole esperto di conservazione - si richiamava l'idea della necessità di affrontare i lavori di schedatura, necessari al completamento del catalogo, secondo il principio dell'omogeneità metodologica, mirando a quella standardizzazione che ancora oggi riesce difficilmente ad essere perseguita dagli operatori del settore catalogafico.

L'ultimo riferimento del Boito era circoscritto alla disciplina del restauro e consisteva in un richiamo ad una prassi operativa regolamentata da norme certe per impedire la ripetizione di interventi dei quali si sarebbe fatto volentieri a meno. Regole che, da un lato, avrebbero dovuto, attraverso la redazione del catalogo, stabilire il *cosa* restaurare, e, dall'altro, attraverso le direttive dei competenti organi centrali, avrebbero dovuto guidare l'azione del restauratore, definendo il *come* restaurare e andando a costituire un metodo italiano, un codice italiano.

Pochissimi anni più tardi, dalla stessa rivista¹⁹, tornava sul tema della conservazione dei monumenti Luca Beltrami, con un articolo nel quale si tentava di ricostruire le cause che avevano generato le evidenti difficoltà gestionali del servizio di tutela nazionale.

L'autore passava in rassegna l'operato dei diversi organi statali che erano stati preposti, nell'arco di tempo che lo separava dalla proclamazione di Roma capitale, all'amministrazione del servizio e contemporaneamente coglieva l'occasione per discutere il tema della formazione del catalogo dei monumenti nazionali.

In maniera piuttosto esplicita sembrò voler additare la questione finanziaria come una delle principali ragioni poste all'origine della negativa condizione del suddetto servizio. Tra i primi organi periferici del Ministero, le Commissioni conservatrici erano state anche le prime a denunciare tutte le difficoltà che si incontravano nel lavorare in regime di gratuità e a rilevare quanto le ristrettezze imposte dai magri bilanci ministeriali incidessero sulla loro capacità di assolvere il proprio mandato istituzionale, ovvero *“quello di stendere il catalogo dei monumenti e degli oggetti d'arte nelle rispettive Province”*.

Altro grande problema, che contribuiva alla lentezza del servizio ed alla perdita d'efficacia della sua azione, era rappresentato dalla sovrapposizione di competenze tra i diversi uffici statali interessati alla risoluzione di problemi sostanzialmente comuni: in particolare, dal conflitto nascente tra le Commissioni Conservatrici del Ministero della Pubblica Istruzione ed il Corpo reale del Genio Civile del Ministero dei Lavori Pubblici. Con gli anni *“la situazione generale si aggravò sempre più, senza che nel frattempo si raggiungesse almeno quel risultato che solo col tempo era conseguibile, e cioè la graduale ed ordinata formazione di tutto il materiale di documenti, disegni e studi, necessari a precisare il patrimonio artistico del paese. Infatti la compilazione dei cataloghi dei monumenti ed oggetti d'arte, che doveva essere l'intento principale delle Commissioni conservatrici, era rimasta affatto incompleta, sia per la deficienza dei mezzi, sia per la mancanza di norme ben determinate, le quali avessero a coordinare e dare unità al lavoro delle varie Commissioni: e mentre in alcune province dell'Italia centrale si ebbero esempi di inventari d'arte condotti con rara competenze e precisione – e basti citare a titolo d'onore l'opera del compianto Mariano Guardabassi di Perugia per le province dell'Umbria – in altre regioni si fiaccava completamente ogni iniziativa a questo riguardo”*²⁰.

Tale riflessione metteva in evidenza le difficoltà derivanti, sul piano operativo, dall'assenza di norme comuni d'indirizzo che impedissero il verificarsi di evidenti disparità nel giudizio che catalogatori operanti in luoghi diversi della penisola davano degli edifici indagati. Per rimarcare la sua posizione sulla questione catalogo l'autore volle richiamare le parole di quella che allora veniva unanimemente considerata una delle voci più autorevoli dello scenario istituzionale italiano e cioè Giuseppe Fiorelli. Lo stesso Direttore era stato chiamato in causa dal Boito nel primo dei due citati interventi. In quell'occasione, infatti, anch'egli trovò opportuno ricordare un brano della relazione inviata dal Fiorelli il 15 febbraio 1883 al Ministro della P.I. e relativa allo

¹⁹ L. Beltrami, *“La conservazione dei monumenti nell'ultimo ventennio”*, in *“Nuova Antologia”*, vol. XXXVIII, serie III, 1 aprile 1892.

²⁰ *Ibidem*.

stato del servizio archeologico, definendo in quella stessa occasione il dirigente napoletano uno che al Ministro *“le verità non gliele manda a dire”*.

Anche il Beltrami, dunque, dimostrò di comprendere a pieno le preoccupazioni del Fiorelli, trovandone le proposte, a quasi un decennio di distanza, ancora condivisibili e ben argomentate, soprattutto quando aveva parlato degli effetti prodotti dal mancato completamento del catalogo sul sistema di tutela nazionale. Quelle parole probabilmente inaugurarono uno storico filone di critica all'azione del Ministero competente in materia; una critica importante perché mossa dall'interno e contenutisticamente interessante perché ancora oggi attuale: quella di aver sempre sottovalutato la necessità di disporre di un catalogo correttamente redatto su cui basare le politiche di conservazione del patrimonio culturale nazionale. Il Fiorelli sosteneva che *“sarebbe stato mestieri innanzitutto che (il Ministero) conoscesse questo patrimonio e lo conoscesse in tutte le sue parti. E per conoscerlo non bastavano le notizie attinte dal Bedaeker, o da altre guide del viaggiatore in Italia²¹: non bastavano le informazioni sommarie e vaghe, ma occorreva intraprendere un lavoro dei più seri e dei più capitali, quello cioè della minuta ricognizione di tutto quanto il territorio, precisando gli avanzi che vi si conservano, e riunendo i documenti che valgano da un lato a determinare il valore storico degli avanzi stessi, dall'altro a facilitare al Governo il modo di preservarli”*.

Ma il direttore nel parlare di questo disservizio, allo stesso tempo prodotto e subito dallo Stato, parlava in prima persona, non sottraendo se stesso alla severità del suo giudizio e, continuando, avanzava un dubbio: *“forse è colpa nostra che fino dal principio non abbiamo misurata in tutta la sua estensione la importanza di quest'opera, a cui di preferenza conveniva attendere. Non intendiamo difenderci di ciò: né vogliamo per nostra scusa soggiungere aver noi creduto che a questo lavoro dovessero bastare le premure dei comuni e delle province, lo zelo degli ispettori e quello delle Commissioni conservatrici. Ma l'esperienza ci ha dimostrato che da persone, le quali gratuitamente si prestano, non si poteva pretendere un'opera di sommo rilievo, alla quale non sarebbero state sufficienti le forze dei più volenterosi, quante volte fossero stati negati altri aiuti. Ed il nostro bilancio non ci offrì neanche le somme necessarie al pagamento delle spese per le gite delle Commissioni nei vari luoghi delle province, ove conveniva di accedere per la compilazione degli elenchi dei monumenti. Che anzi questa esperienza stessa ci ha dimostrato che fu prodotto un danno maggiore col rivolgere le cure degli ispettori e delle Commissioni in altre opere, che ugualmente abbisognavano di altri aiuti”*.

Secondo il Fiorelli, quindi, il completamento del catalogo era una questione che andava affrontata prioritariamente, mentre l'errore fino ad allora commesso era consistito nell'aver giudicato più importanti altri

²¹ Colpisce il fatto che più di un secolo fa ci si rammaricasse della diffusa consuetudine, accettata come una necessità, di far ricorso alla consultazione di guide turistiche per avere informazioni sulla consistenza e sulla distribuzione dei monumenti sul territorio nazionale, e che tale consuetudine, oggi, sia stata ripresa da chi, volendo basare la propria ricerca sulla disponibilità di un catalogo completo, ha dovuto constatare l'arretratezza dell'esistente e adottare soluzioni alternative. È questo il caso, per certi versi sorprendente, dell'ICR, che per la realizzazione della progetto *“Carta del Rischio del patrimonio culturale nazionale”* si è avvalso, oltre che della rassegna dei decreti di vincolo, anche della consultazione delle Guide d'Italia del Touring Club Italiano e delle Guide Archeologiche Laterza (TCI / Laterza).

problemi verso la cui soluzione si erano stornate non solo le attenzioni degli organi che come compito originario avrebbero dovuto occuparsi di catalogazione, ma anche le esigue risorse che i bilanci della Minerva mettevano a sua disposizione.

L'analisi del Beltrami non si fermò alle parole del Direttore partenopeo, ma ritornò sulla questione "catalogo", ripartendo dall'operato dei Delegati istituiti nel 1884. Concordemente alle valutazioni del Boito, mosse la sua riflessione dall'incarico che costoro avevano ricevuto "di rivedere e condurre a termine l'elenco dei monumenti nelle rispettive regioni". Si partiva dalla considerazione che "l'elenco dei monumenti nazionali del medioevo e moderni, quale era stato compilato nel 1875, era ben lontano dal costituire un documento che potesse servire come base sicura e punto di partenza dell'azione governativa: redatto senza unità di criteri, non aveva mantenuto per le varie province una uniformità negli apprezzamenti del valore storico ed artistico degli edifici, segnalando in alcune province monumenti di interesse affatto locale, in altre invece dimenticando la maggior parte, o ben anche tutti i monumenti; enumerava senza una particolare ragione e in modo affatto casuale, monumenti del nostro secolo, si soffermava di preferenza ad edifici religiosi, trascurando le altre categorie di monumenti che si riferivano alla vita civile del medioevo: comprendeva edifici che ritraevano ogni loro interesse da un fatto storico, e non da pregi d'arte od archeologia. Era insomma quell'elenco una lunga nota di monumenti compilata in gran parte colla scorta delle guide italiane o straniere, senza alcuna distinzione o graduazione di merito fra i monumenti che dovevano essere considerati d'interesse veramente nazionale, e quelli di semplice interesse locale, e sprovvista affatto delle notizie relative alle condizioni statiche e giuridiche dei vari edifici, da cui si potesse ricavare qualche norma nel promuovere l'azione del ministero"²².

Ritorna in queste parole la preoccupazione, già manifestata da G. Boni (si veda la nota successiva) e dal Boito, per la situazione di stallo che il catalogo stava vivendo in quegli anni e che, se non fossero cambiate le cose, avrebbe lasciato in vigore gli elenchi del 1875, considerati, da un lato, lacunosi, per la mancata considerazione di monumenti che non sarebbero dovuti mai mancare, e, dall'altro, ricchi di voci che, invece, non avrebbero meritato di figurarvi²³. Ma ciò che di questo passaggio va evidenziato è il disappunto che il Beltrami manifestò

²² L. Beltrami, "La conservazione dei monumenti ...", op.cit.

²³ Giacomo Boni con un articolo intitolato "Il catasto dei monumenti", pubblicato nel 1891 sul sesto numero (novembre-dicembre) della rivista "Archivio Storico dell'arte", dimostra che la questione dell'inventario dei monumenti nazionali costituiva in quel periodo un argomento di grande rilevanza nell'ambito del dibattito istituzionale nato attorno all'organizzazione del servizio di tutela. Egli prende spunto, con ogni probabilità, anche se non lo dichiara apertamente, dalla diffusione di una circolare (circolare 7 agosto 1891 n.1009) da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, Pasquale Villari, riguardante la formazione di un catasto degli edifici e dei ruderi monumentali separato da quello in cui venivano rappresentate le particelle corrispondenti ad immobili di valore comune.

Lo scritto del Boni, noto archeologo, prestatato per l'occasione al dibattito circa la conservazione dell'architettura monumentale, mirava a sottolineare come questa nuova iniziativa del Ministro, sebbene ufficialmente volta a risolvere un problema di natura catastale, riguardante più l'amministrazione del demanio che quella delle Belle Arti, potesse essere sfruttata come occasione per la raccolta delle informazioni utili alla redazione di un catalogo degli edifici monumentali finalmente corretto. Questo perché, come Boito e Fiorelli avevano fatto notare e come qualche mese più tardi di lui avrebbe fatto notare il Beltrami, l'elenco di cui già si disponeva, risalente al 1875, per le ampie lacune e per le evidenti irregolarità presentate, non poteva essere utilizzato come strumento d'indirizzo nella programmazione delle politiche di conservazione volute dal Governo. Il Boni, per l'esattezza, non faceva riferimento all'elenco del 1875, ma citava l'anno 1879 ed è probabile che si riferisse al secondo elenco, quello redatto a seguito dell'emanazione della circolare del 1 febbraio 1877 n.511, che aveva previsto la redazione di due elenchi, uno per gli edifici anteriori alla caduta

per l'applicazione, nell'ambito dei lavori per i citati elenchi, di quel criterio che si potrebbe dire tutto storico e non pure artistico o archeologico. L'autore, infatti, aveva sostenuto, che i monumenti indebitamente inseriti negli elenchi del '75 *"ritraevano il loro interesse da un fatto storico"*, dispiegavano cioè un valore dipendente unicamente dal loro carattere testimoniale - dall'esser prova tangibile del fenomeno continuo del divenire storico o di qualche particolare e puntuale evento del passato - e non anche, come evidentemente si riteneva più opportuno, da un giudizio artistico. Questa considerazione era frutto di un'impostazione della critica

dell'Impero Romano e l'altro per gli edifici medioevali e moderni. Quest'ultimo era l'elenco di cui l'autore parlava e l'anno 1879 è, con ogni probabilità, l'anno del suo presunto completamento.

L'autore ricordava, comunque, che quel documento si era limitato ad accogliere *"i soli monumenti medioevali e del risorgimento"* e che, oltre a questa limitazione *dimensionale* o quantitativa ne possedeva anche una di carattere qualitativo. A suo giudizio, infatti, vi erano stati iscritti edifici dal discutibile valore storico ed artistico, mentre si era ommesso di annoverarvi altri manufatti architettonici di sicuro interesse (era scritto, ad esempio, sotto la rubrica di Potenza: *"nessun monumento medioevale che meriti di essere ricordato"*, avendo dimenticato del tutto *"il nome... dei mausolei, dei castelli, delle cattedrali, dei monasteri normanni e svevi della Basilicata"*).

L'articolo del Boni è di grande utilità per comprendere anche il legame che esisteva tra questo elenco, assimilabile ad un prototipo di catalogo e la presunta *monumentalità* degli edifici in esso citati. La dichiarazione di monumentalità comportava, infatti, la conseguente iscrizione nell'elenco, ma ciò che non risultava chiaro era soprattutto il metodo con cui tale dichiarazione, corrispondente ad un giudizio di valore, veniva formulata. Il Boni volle mettere in discussione i criteri assunti come riferimento nella scelta degli edifici da far confluire negli elenchi, sottolineando che spesso *"l'interesse nazionale"* di un manufatto veniva dichiarato più che per la reale sussistenza delle condizioni necessarie, per il tentativo di ricondurre la responsabilità e gli oneri della sua pratica conservazione in capo all'amministrazione centrale del servizio di tutela, con conseguente sgravio delle amministrazioni locali fino a quel momento competenti. Spesso, cioè, l'importanza nazionale di un monumento veniva utilizzata per deresponsabilizzare gli enti locali rispetto alla sua conservazione ed assoggettarlo all'azione di tutela dello Stato. Altre volte, invece, se conveniente, tale dichiarazione non veniva effettuata pur esistendo le condizioni per farlo, per evitare ingerenze da parte dello Stato nella amministrazione del bene. Distinguere i monumenti in *"monumenti di interesse nazionale o locale"* era un'operazione che mal serviva l'obiettivo della loro conservazione. Il ricorso a *"categorie di giudizio"* era sì auspicabile, secondo l'autore, ma in senso diverso. Le categorie attraverso cui filtrare il giudizio di valore erano quelle della storia e non dell'appartenenza geografica o amministrativa.

Per iscrivere un monumento negli elenchi bisognava che questo avesse un valore indiscutibilmente elevato ed unanimemente rilevabile, e non esclusivamente legato alle vicissitudini locali.

Il Boni aveva apprezzato le proposte sui metodi di schedatura avanzati dal Beltrami e dal Sacconi in seno alla Commissione permanente delle belle arti (adunanza del 2 novembre 1890) e avallati dal ministro Villari, in quanto riteneva che attraverso tale strumento si sarebbe potuta fondere la positività del giudizio storico a quella del giudizio artistico. Ed, infatti, materiale *"positivo"* chiamava tutta la documentazione da allegare agli elenchi e dalla quale si dovevano poter desumere gli elementi che avevano informato quel giudizio. Del monumento, quindi, si doveva ricercare, nell'indagine storico-artistica, un' *"importanza relativa"*, derivante dalla capacità che questo poteva avere di disvelare fatti, consuetudini, usi e conoscenze dell'epoca in cui erano stati realizzati (*"i monumenti architettonici dicono quello che molti storici non sanno dirci..."*). Così che l'abbazia della SS.Trinità di Venosa rivestiva, per la ricchezza d'informazioni che conteneva, l'importanza di un Pantheon. La posizione dello scrittore, in definitiva, esprimeva fiducia nella tendenza alla categorizzazione della monumentalità. Gli edifici avrebbero potuto essere divisi per periodo storico e addirittura si sarebbe potuta stilare *"una graduatoria del loro valore e della loro importanza storica ed artistica"*.

Gli spunti d'interesse, da quanto si legge, sono diversi. Il Boni parlò, precorrendo i tempi, di *"statistiche grafiche o topografiche"* desumibili da tali categorie, che tanto ricordano le elaborazioni relative alla distribuzione territoriale e al legame monumento-territorio evidenziato dagli attuali sistemi informativi, e dimostrò certamente grande senso critico nell'anticipare, pur senza dichiararlo espressamente, l'importanza del valore documentale del monumento; ma più di ogni altra cosa, sembra aver ben compreso l'utilità rivestita da un *"moderno catalogo"* come testimoniano le parole conclusive del suo contributo:

"Ciascuno di noi si reputerà più che compensato pel suo individuale contributo nella compilazione dell'elenco o catasto dei monumenti, perché, tenendo conto dei criteri svolti nelle disposizioni generali tracciate dal ministro Villari, esso diventerà utile allo studio, alla conservazione degli edifici che vi sono compresi, e questi, alla lor volta, saranno effettivamente i più degni di essere riconosciuti, studiati e conservati".

Catasto o Catalogo che fosse, ogni iniziativa sembrava utile a perseguire l'obiettivo dello studio approfondito e generale del patrimonio monumentale della nazione.

Si cominciavano ad avviare progetti con finalità specifiche, apparentemente diverse, ma effettivamente basati su logiche comuni. In tale iniziativa forse si può ricercare l'origine di quella divisione del lavoro, a livello centrale, che col tempo ha dato luogo ad una sovrapposizione di funzioni e ad una frammentazione di sforzi poco benefica. L'intento, allora come oggi, era quello di acquisire e sistematizzare le conoscenze circa la consistenza dei beni da tutelare, ma, già a partire da allora, si cominciarono a costruire precorsi alternativi, che disperdevano risorse, mentre era necessaria una loro grande convergenza su un unico obiettivo.

architettonica ancora in prevalenza basata su criteri estetici. Si cominciava a riconoscere al valore documentale dell'opera un'importanza che, sebbene parziale, era comunque tale da suggerire l'opportunità di garantire la sua trasmissione al futuro come espressione di una cultura o di una civiltà passata.

Secondo il Beltrami si era finalmente compresa, quindi, l'esigenza di destinare l'incarico del completamento del catalogo ad un corpo di funzionari scelti ad hoc e provvisti di tutti gli strumenti necessari. Egli sosteneva, infatti, che *“era evidente...come il concetto di affidare direttamente a persone di particolare fiducia il compito di redigere un inventario completo, esatto, razionale dei monumenti di una determinata regione, implicasse la necessità di dare a questi delegati delle speciali attribuzioni ed una corrispondente latitudine di mezzi. Infatti i delegati, convenuti in Roma nel 1886 allo scopo di concordare le norme, perché l'azione individuale potesse fondersi in una opera collettiva omogenea, dopo avere discussi e concretati i criteri coi quali si dovevano studiare i monumenti, e determinare i procedimenti da seguirsi a seconda dei casi svariati di restauro che si potevano presentare, dopo avere concordato le modalità per la compilazione di un esatto inventario dei monumenti, e per l'assicurazione dell'integrità di questi, presentavano al Ministero proposte concrete per la costituzione di altrettanti uffici regionali, pel disimpegno di queste mansioni, preventivando per il lavoro della compilazione del catalogo, un periodo di tre anni, e la spesa media di 15.000 lire annue per ogni ufficio”*²⁴.

Dunque, l'amministrazione delle Belle Arti aveva dimostrato un interesse fattivo al completamento del catalogo, attraverso la nomina dei delegati e questi avevano anche tentato di infondere unità di metodo alla loro azione riunendosi e discutendone nella capitale. Ma le previsioni si erano sbilanciate verso un nocivo ottimismo. Continuando, il Beltrami, affermava: *“Apparirà facilmente quanto fossero modeste queste previsioni, quando si rifletta alla quantità di dati e di notizie che si dovevano raccogliere per arrivare ad una vera descrizione dei monumenti. E infatti di ognuno di questi era necessario accennare, oltre al nome, e alla destinazione attuale, la denominazione e l'uso originario; precisare l'ubicazione dell'edificio colle opportune indicazioni censuarie, stradali ed anagrafiche, colla nota delle particelle catastali; ricercare l'epoca della costruzione, l'autore di essa; trascrivere le iscrizioni ed epigrafi; indicare i materiali predominanti; tener conto delle alterazioni subite, distinguendo quelle che ne alteravano l'autenticità, e la integrità; descrivere le condizioni statiche, le cause dei deterioramenti, accennando ai rimedi; indicare i mezzi per la manutenzione, le norme per la custodia, aggiungendo a tutto questo complesso di notizie, tutti i possibili riferimenti di disegni, illustrazioni fotografiche, carte e appunti bibliografici”*²⁵.

Tanto più irrealistica risultava la stima effettuata dai delegati, quanto più si considerava che al compito di redigere l'inventario si era aggiunto quello di fare proposte in merito alla necessità di intervento e di restauro riscontrata sui monumenti analizzati. Tale incombenza era stata sommata alla precedente da una circolare,

²⁴ L. Beltrami, *“La conservazione dei monumenti ...”*, op.cit.

²⁵ Ibidem.

firmata proprio dal Fiorelli²⁶ e citata dal Beltrami, che fa capire come i delegati, inizialmente destinati ad un'unica funzione, fossero stati, poi, caricati di ulteriori responsabilità che spesso non consentirono loro di assolvere al meglio, né l'uno né gli altri compiti.

Sebbene complessivamente positivo il quadro delineato dall'autore, al termine del suo intervento sul funzionamento del servizio di tutela nazionale, il realismo delle osservazioni precedentemente fatte gettava qualche ombra sull'auspicio finale di miglioramento della condizione generale. Aperto apprezzamento era stato dichiarato, ad esempio, per l'opera del ministro Pasquale Villari, del quale aveva sottolineato intraprendenza e attivismo, dimostrati anche con l'emanazione di "varie circolari riguardanti la formazione dei cataloghi per i monumenti ed oggetti d'arte di patrimonio dello Stato,...". Ma tutte le norme prodotte non tenevano conto della distanza che esisteva tra l'amministrazione centrale e quegli organi che sul territorio le avrebbero dovute recepire ed applicare: quelle amministrazioni periferiche già più volte rivelatesi scoordinate e particolarmente sofferenti la mancanza di riferimenti normativi esecutivi cui improntare la propria azione e i reciproci rapporti.

Le circolari cui il Beltrami fece riferimento erano quelle emanate dal ministro Villari nella seconda metà del 1891: la prima²⁷, in ordine temporale, fu di particolare rilievo, in quanto si proponeva di chiarire quali dovessero essere le modalità di raccolta dei dati sugli edifici monumentali indicando nella scheda tipo (di seguito riportata) lo schema-guida da utilizzare nei lavori di rilevamento:

Ministero dell'Istruzione Pubblica

Elenco degli antichi manufatti, delle costruzioni architettoniche e delle parti monumentali di edifici o ruderi esistenti in provincia di.....

Comune di.....

Scheda n.

Edificio

Ubicazione e indicazioni catastali

Parte monumentale

Materiali predominanti

Alterazioni subite

Condizioni statiche

Manutenzione

Custodia

Riferimenti

²⁶ Circolare 6 giugno 1885 n.775 sulle norme per la esecuzione del D.M. 27.XI.1884 che istituisce i Delegati Regionali. Da notare che il Beltrami cita la circolare facendola risalire al 6 luglio dell'anno 1885, mentre l'indicazione qui riportata fa riferimento alla data del 6 giugno dello stesso anno, come desunta dal testo "Monumenti e istituzioni", op.cit.

²⁷ Circolare 11 settembre 1891 n. 1028 pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 16 settembre.

A tale schema erano state premesse vere e proprie norme di compilazione. Di particolare interesse appare il punto relativo alle “*alterazioni subite*” dal monumento, sezione in cui si descrivevano gli interventi che, del manufatto, avevano danneggiato “*l’integrità, l’autenticità e il suo aspetto pittoresco...*”. Il compilatore avrebbe dovuto discernere nel corpo del monumento le parti “*non originarie*”, come “*superfetazioni, dilapidazioni e imbratti*”, ma l’elemento che più colpisce è che, tra queste possibili alterazioni, potevano essere annoverati anche i restauri che il monumento aveva subito. Questo particolare è espressione della considerazione che la cultura istituzionale del tempo aveva del suddetto tipo d’intervento, valutato come azione potenzialmente corruttiva e non migliorativa per l’architettura. Nonostante la semplicità d’impianto di tale “*modulo*”, provata dal contenimento del numero di voci e dalla esiguità delle loro note esplicative, è facilmente ipotizzabile che, all’atto pratico, la loro compilazione avrebbe comportato non poche difficoltà, potendo essere dedotti i dati richiesti soltanto da uno studio attento della realtà. In altre parole, se da un lato il tipo di informazioni richieste era stato sufficientemente chiarito, dall’altro, come accaduto anche con modelli a questo precedenti, il risultato atteso - notizie corrette dal punto di vista sia storico che scientifico - presupponeva comunque un particolare approfondimento dell’indagine sull’edificio.

Altro dato rilevante è che questa circolare nelle intenzioni del Ministro avrebbe dovuto recare le linee guida per quell’azione di catalogazione dei beni pubblici che era stata frammentata in più iniziative, non sempre congruenti perché spesso curate da amministrazioni diverse, sebbene concorrenti alla definizione dello stesso quadro conoscitivo sul patrimonio architettonico pubblico.

In particolare, esistevano due categorie di beni pubblici che, in base a specifiche disposizioni, avrebbero dovuto già essere catalogate, ma che fino a quel momento non lo erano state e che avevano sollecitato l’intervento diretto del ministro in direzione di una maggiore organicità degli interventi conoscitivi loro rivolti. Le categorie in questione erano rappresentate dai beni di proprietà di Comuni e province (da catalogare ai sensi della cosiddetta “*legge comunale e provinciale*”, ovvero il Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921) e dai beni di proprietà dello Stato (da catalogare ai sensi del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - art. 12). L’encomiabile sforzo del Villari, che, con due circolari dell’ottobre 1891²⁸, affrontò il problema relativo sia all’una, sia all’altra categoria di beni, fu quello di affermare un principio irrinunciabile sul piano concettuale: quello secondo cui anche i beni che non dispiegassero direttamente un’utilità materiale viva dovevano essere oggetto di tutela da parte dello Stato e, quindi, inseriti negli elenchi. Le norme allora vigenti che prescrivevano l’inventariazione dei beni pubblici appartenenti ad enti sia locali che statali, prevedevano che il relativo impegno fosse profuso solo per gli edifici che in qualche modo costituissero una rendita positiva per l’erario. Il Villari, invece, rifacendosi anche ad alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato, volle evidenziare il valore che tali beni possedevano al di là della loro resa finanziaria, un valore che, sebbene immateriale, “*concorre all’istruzione e all’utile morale delle popolazioni*”. La speranza era che da

²⁸ Circolare 5 ottobre 1891 n. 1043 e circolare 19 ottobre 1891 n. 1047.

allora in poi non si avessero più dubbi sulla legittimità della catalogazione di beni il cui valore fosse soltanto di natura culturale ed il processo di documentazione che li avrebbe investiti fosse reso uniforme attraverso l'impiego da parte di qualsiasi amministrazione pubblica di un unico modello di scheda su tutto il territorio nazionale. Il Villari aveva intrapreso percorsi diversi per realizzare un unico scopo. Le norme, i suggerimenti, le indicazioni di cui fu promotore sebbene andassero ad interessare soggetti differenti, miravano a sollecitare l'iniziativa generale a favore del completamento del catalogo. Ed era evidente che tale iniziativa, a suo giudizio, dovesse partire dal basso, in particolare dai Comuni, ai quali, attraverso la circolare 26 giugno 1891, fu data facoltà di recepire all'interno dei propri regolamenti edilizi norme che favorissero la conservazione dei rispettivi monumenti. Tra queste anche quella che prevedeva il contributo comunale alla formazione del catalogo degli edifici monumentali presenti sui rispettivi territori. Le disposizioni diffuse a mezzo di questa circolare furono ribadite anche un anno dopo - quando il Villari aveva ormai lasciato la Minerva. Ma nel 1895 ancora solo 2600 Comuni italiani avevano recepito tali norme all'interno dei propri regolamenti edilizi. Il passaggio riveste un'importanza particolare perché segna l'acquisizione, da parte dell'amministrazione centrale della tutela, della coscienza del ruolo degli enti locali nel processo catalografico che si andava programmando con metodo sempre più rigoroso.

Il breve dicastero del successore del Villari - l'on. Martini - segnò, poi, un'altra tappa importante nella storia della catalogazione: per la prima volta veniva istituito a livello centrale un Ufficio per la compilazione del catalogo (Regio Decreto 15 gennaio 1893, n.45). Vista la necessità *"di dare unità di indirizzo e maggiore impulso agli studi e ai lavori"* utili al completamento del catalogo dei monumenti, sarebbe stato chiamato a far parte dell'organico di tale ufficio, anche dalla periferia, il personale ritenuto idoneo a questo particolare compito.

L'ufficio per la compilazione del catalogo ebbe vita breve. Poco più tardi di un anno dopo la sua istituzione, il nuovo Ministro, Baccelli, ne decretò (Regio decreto 4 marzo 1894, n.121) la soppressione, stabilendo che a realizzare materialmente i lavori di schedatura dei monumenti fossero gli Uffici Regionali e che la funzione di guida e di coordinamento delle operazioni spettasse alle strutture già esistenti in seno all'organizzazione delle Belle Arti²⁹. L'intenzione del Baccelli, dichiarata nella circolare 17 settembre 1894, n.110, era quella di riportare in capo agli Uffici Regionali la responsabilità dell'intero processo catalografico, demandando a queste strutture il compito di riallacciare i rapporti con tutte le amministrazioni che localmente, per effetto di una consistente varietà di disposizioni, erano state chiamate a fornire dati su beni architettonici di loro interesse. Era chiara la sua volontà di concentrare le poche risorse disponibili sul funzionamento degli organi periferici e non sul mantenimento di organi centrali di coordinamento, che ai primi difficilmente sarebbero rimasti collegati. La finalità principale di ogni sforzo organizzativo doveva essere, in definitiva, la produzione della scheda di catalogo. *"La scheda del catalogo della quale dovrebbe essere munita ogni serie di provvedimenti"*

²⁹ Si ricorda che la Direzione Generale delle Belle Arti, a lungo retta dal Fiorelli, istituita dal Baccelli nel 1881, fu soppressa dal Villari nel 1891 e ripristinata dallo stesso Baccelli nel 1895.

*proposti o adottati per un dato monumento, servirà di base al trattamento di tutte le questioni tecniche ed amministrative che si affacciassero nel voler raggiungere lo scopo che sia ben riparato, ben mantenuto e ben custodito*³⁰.

Si cominciava a far largo, quindi, la convinzione dell'imprescindibilità del catalogo come strumento di pianificazione dell'azione pubblica nel settore conservativo. In questo periodo si assiste, come evidenziato, ad un fermento istituzionale d'interesse particolare e dai risvolti decisivi per il successivo assetto delle strutture periferiche di tutela. Gli uffici regionali furono, poco dopo la loro istituzione, risalente al 1891, portati nel pieno di un processo di revisione o, meglio, d'ispezione, che ne avrebbe dovuto, nelle intenzioni di chi lo volle, ripristinare la trasparenza funzionale ed evidenziare le carenze organizzative pregresse. Il dibattito fu tanto più acceso in quanto al ruolo di controllori furono deputati gli ingegneri del Genio Civile, organo concorrente, soprattutto sul terreno, considerato di scontro, della definizione delle competenze in materia di restauri di edifici pubblici. Questi, in alcuni casi, come in quello dell'ufficio Piemontese, riscontrarono un'eccessiva propensione da parte dei direttori controllati ad occuparsi della parte artistica del proprio lavoro ed una contemporanea, diffusa negligenza per quella tecnico-amministrativa. Tali appunti mossero la protesta di personalità del calibro di Alfonso D'Andrade, direttore regionale per il Piemonte e la Liguria, che attribuì la responsabilità delle deficienze strutturali del servizio da lui e dai suoi omologhi offerto alla scarsa chiarezza degli indirizzi operativi forniti dal Ministero.

La stessa condizione d'insoddisfazione per l'operato degli uffici regionali altrove produsse effetti più visibili. In Emilia-Romagna portò nel 1897 alla nascita della prima Soprintendenza italiana: quella Speciale della Città di Ravenna, i cui monumenti, fino ad allora, erano stati oggetto di dispendiosi interventi di restauro, senza però che la loro condizione d'incendente degrado regredisse o si arrestasse. La scelta di creare di un nuovo ufficio, con competenze tecniche e scientifiche concentrate e superiori a quelle degli esistenti, fu del Ministro Codronchi, ma fu subordinata all'accettazione dell'incarico di direttore-soprintendente da parte di quel Corrado Ricci che, negli ultimi anni del secolo XIX e nei primi del XX, diede un grande contributo personale all'amministrazione centrale in qualità di direttore generale delle Antichità e delle Belle Arti.

In questo clima di tensione l'attività di tutela procedette sul binario indicato da indirizzi e procedure interne. Della frammentaria mole di regole tecniche emanate si devono ricordare quelle contenute in una delle prime circolari diffuse dal ministro Gianturco e indirizzata ai direttori degli Uffici Tecnici Regionali, riguardante la stesura dell'Elenco degli Edifici Monumentali (circolare 14 Agosto 1896 n.65).

Un documento breve, ma puntualmente descrittivo di molti di quelli che, poi, sarebbero stati i nodi cruciali per l'avanzamento della disciplina, da sciogliere necessariamente se a questa s'intendeva cominciare a riconoscere maggiore dignità scientifica.

³⁰ Circolare n. 110 del 17-9-1894.

Dalla circolare in questione si legge che l'elenco da destinare alle stampe e che doveva contenere solo monumenti medioevali e moderni andava epurato delle numerose inesattezze contenute, per fornire *"all'Amministrazione una guida sicura nei provvedimenti da adottare"*. Il ministro si lamentava del fatto che in uno strumento di simile importanza non ci si potesse limitare a dare, come fino a quel momento era stato fatto, una *"semplice indicazione dei monumenti"*, ma che relativamente a questi vi si dovessero ritrovare informazioni più dettagliate, riguardanti, ad esempio, la loro condizione di conservazione o ancora *"i gradi dell'importanza artistica...per poter, a seconda di essa, determinare con ponderato criterio la misura dei contributi alle opere di riparazione o restauro..."*. Quello del livello di artisticità del monumento costituisce un criterio di classificazione che, come si è capito, ad esempio, attraverso le parole di Giacomo Boni, era stato ampiamente dibattuto, diventando argomento di discussione e di approvazione presso il consesso dei Direttori regionali periodicamente riuniti. Nella stessa circolare si rammentava che gli edifici dovevano essere divisi in edifici di interesse nazionale, regionale o locale e che tutte queste indicazioni dovessero essere riportate nelle schede, per poter dare alle stampe, il prima possibile, un elenco sintetico ma preciso. L'indicazione del livello di artisticità, nello schema della scheda proposta dal Gianturco ed integrativo di quello presentato dal Villari cinque anni prima, si traduceva nella compilazione della voce *"categoria"*, che avrebbe fugato ogni dubbio sull'attribuzione della responsabilità conservativa detenuta nei confronti di ciascun monumento, contro *"l'erronea credenza che un edificio, una volta dichiarato monumentale, dovesse per dato e fatto di tale dichiarazione, esser conservato a sole spese del Governo..."*. Non deve meravigliare questa dichiarazione, né il fatto che sia contenuta in un documento ufficiale redatto da un Ministro del Regno. Bisogna tenere sempre a mente, infatti, che una legge organica che stabilisse che la tutela dei monumenti fosse competenza esclusiva dello Stato, non esisteva ancora.

Conoscere lo *"stato di ciascun edificio monumentale..."*, definire *"gli obblighi spettanti a ciascuno"* (cioè ai diversi enti coinvolti) e fare *"una equa distribuzione dei fondi"* erano gli obiettivi da perseguire.

In calce alla circolare si ritrovava il modello della scheda che il ministro propose di compilare per ogni edificio, regione per regione. In esso poche voci avrebbero fornito informazioni sulla proprietà dell'edificio, sui suoi caratteri costruttivi, sullo stato di conservazione, sulla storia e sulle opere d'arte eventualmente contenute. Informazioni che oggi sarebbero state il frutto di un livello di ricerca poco dettagliato (corrispondente a quello inventariale), ma già attento, come dimostra la presenza della voce *"opere d'arte"*, alla condizione relazionale bene osservato (nel caso specifico al rapporto contenuto-contenitore).

Sul piano strettamente metodologico, va registrata l'evoluzione rispetto al modulo proposto dal Villari, dal quale si differenzia, se possibile, per il tentativo di realizzare una maggiore oggettivazione delle informazioni riportate, lasciando meno discrezionalità all'opera del catalogatore e spostando l'attenzione preferenzialmente sul dato storico-costruttivo.

In definitiva, nonostante la questione legata alla selettività dell'elenco - criterio figlio dell'atteggiamento culturale assunto dalla critica dell'epoca tendenzialmente categorizzante nei confronti delle opere del passato - si cominciava ad avvertire da parte dello Stato il bisogno di uno strumento più flessibile per operare in maniera spedita nel campo della conservazione degli edifici monumentali.

La necessità di compilare un inventario dei monumenti nazionali, ovviamente non era percepita come impellente soltanto dalle autorità italiane. Una cultura molto vicina alla nostra, almeno per sensibilità legislativa, fu quella austriaca, che durante il XIX secolo aveva avuto un ruolo egemone nel Nord del nostro paese, anche in virtù del potere politico che deteneva. In seno a questa maturò il pensiero di uno dei principali teorici della moderna conservazione: Alois Riegl che fu tra i primi ad occuparsi, sotto il profilo teorico, di questioni inerenti l'inventario dei monumenti nazionali.

L'esigenza di un catalogo, nella teoria di Riegl, discende in maniera rigorosa dal costruito logico elaborato circa il culto dei monumenti e la dialettica tra i cosiddetti valori in quanto memoria e i valori contemporanei.

L'opera principale dell'autore, *"Il moderno culto dei monumenti"*, sebbene rappresenti un fondamentale contributo alla definizione di una teoria della conservazione, nella sua pratica diffusione era previsto che fungesse semplicemente da relazione introduttiva per una proposta di legge sulla tutela dei monumenti in Austria.

L'autore, scomparso nel 1905, poco dopo la pubblicazione del citato lavoro (1903), aveva ricoperto fino a quel momento il ruolo di responsabile della Commissione Centrale per la conservazione dei monumenti storico-artistici, provenendo da un percorso formativo lungo il quale si era potuto interessare di questioni di critica e di storia dell'arte, con un'attenzione sempre particolare allo studio diretto dell'opera nella sua consistenza materica.

Riegl nel suo progetto di riforma tentò di motivare ogni proposta organizzativa attraverso la puntuale applicazione della teoria elaborata. Così, ad esempio, la necessità stessa di disporre di una legge di tutela scaturiva dal livello di sensibilità, ormai elevato, che la coscienza comune del suo Paese aveva raggiunto nei confronti della questione della conservazione dei monumenti. In particolare, egli riteneva che quella legge andasse doverosamente emanata in quanto di improcrastinabile valore sociale.

La società austriaca, in altre parole, mostrava un grado di maturità culturale tale da poter puntare al superamento della fase in cui l'unico valore che si riusciva a riconoscere al monumento era un valore storico, nella sua duplice consistenza di interesse egoistico-nazionale o egoistico-statale, ed avviarsi al raggiungimento di uno stadio in cui del monumento si leggesse soprattutto il valore dell'antico, che per molti versi contrastava con il primo, ma che riguardava l'esperienza intima del singolo osservatore messo di fronte alla testimonianza di un passato da lui molto distante e, già soltanto per questo motivo, bisognoso di un rispetto assoluto. Tale acquisizione si inseriva naturalmente nel quadro dell'evoluzione storica dei valori che

Riegl aveva tracciato, secondo la quale il periodo in cui egli si trovava ad operare si poteva considerare di transizione dal valore storico a quello dell'antico.

Se il monumento, dunque, era tale in quanto dispiegava un valore dell'antico, più generale e onnicomprensivo rispetto a quello storico, e se questo valore era riconosciuto dalla coscienza collettiva o, meglio, dall'unione delle esperienze singole, diventava obbligatorio per lo Stato, massima istituzione rappresentativa dell'unità dei suoi cittadini, esercitare una rigorosa tutela di quel monumento perché *“ogni opera della mano dell'uomo, per il solo fatto di essere “monumento”, cioè di essere già esistita per un certo tempo, gode di diritto di tutela”*.

Si capisce, allora, che il fattore determinante per il riconoscimento del valore dell'antico nel monumento era il tempo che, con il suo trascorrere, avrebbe consentito l'evidenziazione di quelle caratteristiche o tracce che rendono leggibile il valore stesso.

Le parole del Riegl³¹ in proposito sono molto più chiare di qualsiasi possibile interpretazione: *“Per stabilire in quale misura i monumenti devono essere inclusi nella tutela è importante soprattutto accertare il limite di tempo entro il quale un'opera deve essere considerata appartenente ancora all'oggi. A stretto rigore il tempo presente non esiste. Quando però deve esserne determinato uno convenzionalmente, si consiglia sin da principio di individuarne la misura nel lasso di tempo necessario per procurare all'opera le caratteristiche del valore dell'antico, o meglio: le tracce dell'antico. Questa misura però sarebbe troppo variabile per poter servire da fondamento per rigide disposizioni legislative; così bisogna almeno scegliere uno spazio di tempo tanto ampio, che entro i suoi limiti la grande massa degli oggetti semplicemente d'uso si rinnovi e perciò non abbisogni di divenire soggetta a tutela. Per questo finora di solito sono stati proposti 50 anni; forse sarebbe meglio aumentarne il numero a 60. Questa informazione necessaria certo non significa altro che un rompere il principio fondamentale secondo il quale ogni opera della mano dell'uomo senza eccezione è degna di protezione. Un'applicazione pedissequa di questo principio però sarebbe in pratica assolutamente impossibile, poiché le operazioni indispensabili alla designazione precisa e al censimento delle opere soggette a tutela in tal modo aumenterebbero a tal punto da non poterla più espletare. Anche stabilendo un limite minimo d'età di 5 o 10 anni oltre il quale ogni opera cominci a diventare monumento, le difficoltà pratiche menzionate risulterebbero insuperabili”*.

Riegl coglie nel segno, mirando al nocciolo fondamentale della questione della formazione del catalogo o inventario. Una volta stabilito che *“monumenti”* sono quelle opere che dispiegano valore d'antico, bisogna, infatti, stabilire a partire da quale momento essi possano essere considerati tali. Secondo l'autore si poteva assumere come termine di riferimento un periodo pari a 60 anni, corrispondente all'incirca al ciclo di vita di oggetti d'uso comune, in maniera tale che questi perdessero il loro valore d'uso, che tra i valori contemporanei di un'opera era uno di quelli che maggiormente contrastavano con le esigenze del valore dell'antico.

³¹ Nella traduzione di S. Scarrocchia, curatore del testo *“Alois Riegl. Teoria e prassi della conservazione dei monumenti: antologia di scritti, discorsi, rapporti 1898-1905, con una scelta di saggi critici”*, Il edizione, Bologna 2003.

Se tutte le opere dell'uomo aventi più di 60 anni, dunque, si potevano considerare monumenti, compilare un inventario degli stessi diventava un'operazione agevole sotto più punti di vista. Innanzitutto si sottraeva l'attività di catalogazione alla discrezionalità del catalogatore che nell'identificazione dell'oggetto da inventariare avrebbe dovuto preoccuparsi di accertare un solo parametro ad esso relativo: la sua età. Per quanto il suo livello di difficoltà potesse dipendere dalle circostanze, poi, uno storico avrebbe potuto nella maggioranza dei casi svolgere tale compito senza particolari problemi d'attribuzione. Tra l'altro, se si parlava di beni pubblici o, meglio, non privati, il lavoro d'inventariazione era ancora più agevole, in quanto, per le norme vigenti in Austria, gli enti pubblici avrebbero dovuto già disporre di un inventario dei loro beni. Si sarebbe trattato unicamente di aggiornarlo e trasmetterne copia all'amministrazione autonoma della cultura. Sottoposti a differente disciplina erano invece i beni privati.

Secondo il Riegl la società austriaca non era ancora del tutto preparata a considerare il cosiddetto interesse pubblico superiore al diritto di ciascun libero cittadino di disporre liberamente dei propri beni; pertanto la loro iscrizione nell'inventario non avrebbe potuto essere che spontanea e facoltativa, in ogni caso, non obbligatoria. Un vantaggioso accordo avrebbe potuto essere basato su un'opportuna determinazione dei costi sostenibili dall'una e dall'altra parte per le opere necessarie alla loro conservazione.

Se tutto fosse rimasto in questi termini si potrebbe pensare che l'amministrazione austriaca, grazie alle idee di Riegl, avrebbe potuto risolvere in maniera definitiva il problema del cosa catalogare, lasciando insoluto solo qualche dubbio sulla sorte delle opere di proprietà privata.

C'era, però, un secondo livello di valutazione dei monumenti da sottoporre a tutela consistente nella cosiddetta classificazione. Tutti i monumenti inventariati, pertanto, sarebbero stati suddivisi in monumenti classificati e monumenti non classificati. I primi, a differenza degli altri, sarebbero stati rappresentati da quelle opere *"il cui illustre e più manifesto valore dell'antico ha bisogno di una protezione particolarmente rigorosa o ai quali spetta un significato storico straordinario e perciò un interesse statale o nazionale egoistico in nessun caso eludibile"*.

La creazione di questo nuovo istituto, la classificazione appunto, avrebbe comportato la necessità di scegliere, da un lato, i soggetti che avrebbero dovuto applicarlo e, dall'altro, i criteri in base a cui applicarlo. È evidente che questa scelta coincideva con una concessione al valore storico, visto che dal punto di vista del valore dell'antico tutti i monumenti avrebbero dovuto essere considerati ugualmente importanti. Ma la società austriaca, come in più punti l'autore tenne a precisare, da questo punto di vista non era ancora matura e non era pronta ad abbracciare in toto l'integralismo conservativo postulato dalla prevalenza del valore d'antico.

Quanto ai criteri di classificazione, fu scritto che le sarebbero stati sottoposti *"in generale i monumenti che: hanno un valore d'antico particolarmente "estensivo" per via della ricchezza straordinaria e della varietà insolita del loro aspetto;*

segnano nella storia dello sviluppo di uno speciale campo della attività umana (es. le arti figurative) uno stadio determinato, di cui non esistono altri esemplari di pari completezza in tutto il mondo o almeno in Austria; sono di notevole significato patriottico in relazione alla Monarchia in generale o alla casa regnante”.

La maggiore discrezionalità della classificazione rispetto all'inventariazione imponeva che ad eseguirla fosse non una sola persona, bensì una commissione di specialisti che comprendesse anche rappresentanze locali, cioè esperti provenienti dalla regione in cui il monumento si trovava, che garantissero un adeguato livello di partecipazione alla decisione. Ed era, questa, l'unica occasione di partecipazione, visto che la tutela dei monumenti classificati sarebbe spettata direttamente alla soprintendenza centrale e non a quella regionale. In definitiva il gruppo dei monumenti classificati sarebbe stato sottoposto ad un regime differenziato di tutela, più intensivo o più restrittivo e per la sua importanza andava ricondotto sotto la responsabilità diretta degli organi centrali.

Con l'introduzione del concetto di classificazione, nonostante l'eccezionalità del suo impiego, Riegl vanificava parzialmente l'oggettività di giudizio garantita dall'applicazione del criterio unicamente temporale adottato per l'inventariazione, ma gettava le basi teoriche per la realizzazione di una conservazione più estesa, quasi integrale dell'opera dell'uomo, realizzando una prima apertura all'interpretazione antropologica del concetto di bene culturale.

La tendenza a differenziare i monumenti nazionali in categorie di diversa importanza avrebbe caratterizzato nei decenni successivi la scelta politica e culturale anche di altri paesi europei, come l'Inghilterra o la Spagna. In Italia, invece, malgrado tutte le difficoltà incontrate dalla nuova legge di tutela lungo il suo percorso d'approvazione, nessuna distinzione di sorta sarebbe mai comparsa a dividere i monumenti in beni più importanti e beni meno importanti. Né tale si può considerare la distinzione in monumenti nazionali o locali, dato che questa differenza sostanzialmente serviva solo per l'attribuzione dell'onere finanziario della conservazione a ciascuno dei diversi livelli istituzionali coinvolti. Da questo punto di vista, probabilmente, l'integralismo conservativo del nostro paese fu ancora più spinto rispetto a quello delle altre nazioni, rimanendo a lungo tale il rapporto tra le rispettive legislazioni.

Come già accennato, il XX secolo si aprì con l'approvazione della nuova legge sulla tutela dei beni culturali: la legge n.185 del 12 giugno 1902. Il nuovo testo, per il cui varo si era atteso poco più di quaranta anni, rivelò subito, secondo l'opinione anche di commentatori ad esso contemporanei, i propri limiti applicativi, ma rappresentava un traguardo di grandissima rilevanza.

Da quel momento in poi si sarebbe discusso non più di quale legge promulgare, ma di quali cambiamenti apportare a quella esistente. Questo particolare di non poco conto, determinava l'esistenza di un riferimento costante con cui misurarsi senza che si precludesse, per altri versi, la strada al dibattito sulla sua possibile modifica.

Tra i limiti evidenziati, uno dei principali riguardava proprio la questione “*catalogo*”.

F.Negri Arnoldi chiarisce³² in modo convincente quali fossero stati i problemi che fino a quel momento avevano impedito una formazione in tempi ragionevoli del catalogo dei beni culturali. Volendo tralasciare l’annosa questione della lesione, prodotta dall’azione statale di tutela a danno del diritto di ogni cittadino alla libera fruizione della propria proprietà, rimaneva, comunque, aperto il problema del riconoscimento del valore dell’opera da tutelare. Perché un’opera fosse oggetto di tutela, infatti, doveva essere preventivamente individuata ed in essa doveva essere riconosciuto o accertato quel valore che le conferiva la dignità di bene da preservare attraverso l’iniziativa pubblica. Tale atto di riconoscimento doveva, quindi, essere fondato su un’*“indagine conoscitiva”*, il cui risultato doveva essere sintetizzato appunto in un documento di catalogo. Le prospettive, allora, potevano essere due: formare il catalogo per assumerlo come strumento di supporto conoscitivo all’esercizio dell’attività di tutela, attribuendogli un valore esclusivamente amministrativo (ed in definitiva non incidente sul reale diritto alla proprietà), oppure formare un catalogo al quale infondere rilevanza giuridica, utilizzandolo come strumento ufficiale per il novero delle opere che avrebbero dovuto essere oggetto di salvaguardia da parte dello Stato e, quindi, incidere sul citato diritto di proprietà, strenuamente difeso da una consistente e trasversale ala liberale del parlamento italiano.

Come ricorda Arduino Colasanti, successore di Corrado Ricci a capo della Direzione Generale, nell’*“Avvertenza”*³³ premessa alla ristampa aggiornata (cioè alla seconda serie) degli *“Elenchi degli edifici monumentali”* (1920-1930), nei vari disegni di legge che, attraverso successive maturazioni, avevano portato alla formulazione del testo della legge Nasi, il *“presupposto”* del catalogo era ormai un tema ricorrente. Per presupposto si doveva intendere la condizione, propria di ogni opera tutelata dallo Stato, di avvenuta iscrizione al Catalogo, senza la quale non era possibile che l’opera stessa fosse oggetto d’attenzione da parte dell’Amministrazione pubblica.

Solo dopo il 1902, anno di promulgazione della legge n.185, si cominciò a prendere coscienza delle conseguenze che il rispetto di quella condizione avrebbe potuto innescare. Lo stesso Colasanti ebbe a dire che l’istituto del catalogo, così come concepito da diversi disegni di legge, prima (Villari del 1892, Martini 1893 e Gallo 1898), e dalla legge vera e propria, poi, sarebbe stato *“rispetto al suo scopo, o eccessivo o insufficiente”*³⁴.

La legge Nasi, per quanto imperfetta e, a parer di molti, doverosamente modificabile, stabiliva che oggetto di tutela da parte dello Stato³⁵ dovessero essere i monumenti e gli oggetti d’arte e d’antichità che fossero stati iscritti al catalogo o che, in attesa di esserlo, fossero stati oggetto di notificazione.

³² F.Negri Arnoldi, *“Il catalogo dei beni culturali...”*, op.cit.

³³ Ibidem. Cfr l’appendice documentaria.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Nel presente scritto, viene utilizzata una terminologia non presente all’interno del testo della legge in questione. In essa, infatti, non si parla mai di *tutela*, essendo in suo luogo utilizzato spesso il termine *“conservazione”*.

Il catalogo dunque aveva rilevanza giuridica, il che significava che dallo Stato sarebbe stato tutelato soltanto ciò che in esso fosse stato inserito.

Alla funzione del catalogo, la nuova legge dedicò il testo dell'articolo 23 secondo questo sarebbe stato diviso in due parti: una dedicata agli *“oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali”*, cioè di proprietà sostanzialmente pubblica, e l'altra destinata ad accogliere *“i monumenti e gli oggetti d'arte di proprietà privata”*. Tra i primi sarebbero stati espressamente indicati i beni considerati come assolutamente *“non alienabili ai privati”*, visto che il precedente articolo 3 prevedeva che quelli di non particolare pregio potevano essere alienati. Tutti gli amministratori locali avrebbero dovuto produrre un elenco dei beni presenti sui loro territori o da loro detenuti, affinché confluissero nel catalogo generale. Inoltre, come disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo, tra i beni privati iscrivibili al catalogo sarebbero stati considerati solo quelli di *“sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia”*. Altre considerazioni interessanti a riguardo vengono suggerite dall'analisi dall'articolo 5, nel quale si faceva obbligo ai detentori di opere iscritte nei suddetti cataloghi di denunciare qualsiasi *“mutamento di possesso”* dell'opera stessa, ovvero qualsiasi atto comportasse un cambiamento di condizione della proprietà dell'opera. Questo anche nel caso in cui l'opera non fosse ancora iscritta nel catalogo, ma fosse stata oggetto di *“notificazione di pregio”*, che era uno strumento temporaneo utilizzato dal Ministero in casi di particolare urgenza fino alla normale iscrizione dell'opera al catalogo. La condizione d'iscrizione al catalogo era un attributo dell'opera, una caratteristica che ne menomava la libera fruizione e pertanto doveva essere comunicata all'eventuale acquirente in caso di contratto di compravendita³⁶. Da questo punto di vista, si capisce, quindi, in quali forme la citata rilevanza giuridica del catalogo potesse materialmente incidere sulla condizione della proprietà privata.

La legge Nasi sarebbe stata seguita, circa due anni dopo la sua emanazione, anche da un ricco regolamento d'attuazione, approvato con regio decreto n.431 del 17 luglio 1904³⁷. Anche in questo si ritrovano disposizioni di dettaglio riguardanti la formazione dei cataloghi.

Le conseguenze della rilevanza giuridica del catalogo furono presto evidenti. Tale strumento risultava, infatti, di difficile compilazione, una compilazione che richiedeva tempi lunghi e che lasciava scoperte tutte le opere che nel frattempo non riuscivano a rientrarvi.

La coscienza della consistenza del problema era stata pienamente acquisita dalle strutture che si ritrovarono a dover gestire la legge. Pertanto, nel 1907 fu emanato il Regio decreto n. 707 riguardante appunto il Catalogo

³⁶ Lo Stato si riservava, comunque, la possibilità di esercitare, entro tre mesi dall'obbligatoria comunicazione, da parte del proprietario, della decisione di alienare il bene, il diritto di prelazione alle stesse condizioni stabilite con l'acquirente privato.

³⁷ Il regolamento d'attuazione viene ricordato per la quantità rilevante di articoli che lo costituivano, ben 418. esso conteneva disposizioni circa l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli periferici del Ministero. Sebbene dalla letteratura storica emerga generalmente con maggiore evidenza l'anno 1907 come anno della nascita delle Soprintendenze, va ricordato che, dopo l'esperienza ravennate (1897), fu proprio tale decreto del 1904 ad istituire le soprintendenze su tutto il territorio nazionale e su base regionale. La legge n.386 del 1907 segnò il decollo dell'istituzione soprintendenza ed un primo avvicinamento alla base provinciale lì dove si erano accorpati territori troppo vasti sotto la responsabilità di un unico organo regionale.

delle cose d'interesse storico, archeologico e artistico. La prima considerazione che si deve fare è che dalla locuzione "*monumenti e oggetti d'arte e d'antichità*" si era passati a quella di "cose", che doveva concettualmente ricomprendere, rispetto alla prima, una quantità di beni maggiore, estendendone il significato anche a quelli che fino a quel momento non erano stati considerati tali (come ad esempio ad alcuni di quelli che oggi si definirebbero "*beni ambientali*"). Il citato decreto stabiliva che ad occuparsi di catalogazione fosse personale interno al Ministero o anche figure esterne, in ogni caso, di comprovata competenza ed adeguatamente ricompensati per il lavoro svolto. Uno sforzo economico per l'accelerazione dei tempi, che si rivelò poi vano. Questa situazione, infatti, portò alla convinzione che fosse necessaria un'inversione di tendenza nell'opera del legislatore. Con la nuova legge di riordino del servizio di tutela, la n.364 del 20 giugno 1909³⁸, fu abolita la vecchia funzione del catalogo e immesso nello scenario giuridico italiano l'istituto della notifica. Fautore di tali cambiamenti fu, tra gli altri, proprio Corrado Ricci, voluto alla Direzione Generale dal Ministro Rava, al cui nome è rimasta associata la nuova legge. Ricci si era impegnato per la pubblicazione dell'aggiornamento degli "*Elenchi degli edifici monumentali*" del 1902 ed aveva ispirato l'emanazione del R.D. 707/1907 con cui si stanziarono fondi e si destinò personale alla specifica funzione della compilazione di quel catalogo che dal 1909 in poi avrebbe assunto la veste di un inventario con funzioni solo amministrative e conoscitive.

Nella legislazione nazionale post-unitaria la più volte citata rilevanza giuridica del catalogo ebbe, in definitiva, vita assai breve: appena sette anni, dal 1902 al 1909, per rendersi conto che assoggettare a regime di tutela soltanto ciò che fosse stato iscritto in un elenco comportava tempi d'attesa troppo lunghi, lunghi per l'amministrazione che ne deteneva la responsabilità, ma lunghi soprattutto per i monumenti, che, come si è detto, nel frattempo avrebbero potuto subire qualsiasi forma di danneggiamento perché sprovvisti dell'opportuna protezione statale. Con la legge Rava si registra, quindi, un cambiamento importante sul piano concettuale. Fino a quel momento l'inventario, l'elenco, il catalogo erano stati considerati inscindibilmente legati alla politica di conservazione pubblica, strumenti incisivi, sebbene mai completi per poter dispiegare a pieno la loro utilità. Ora, invece, si delineava uno scenario giuridico nuovo che, sotto questo punto di vista, sarebbe stato modificato di poco dalle successive e longeve leggi del 1939. Per i beni appartenenti ad enti morali, beni sostanzialmente pubblici, infatti, si prescriveva l'obbligo, fatto per i rispettivi amministratori, di presentare un "*elenco descrittivo delle cose*" (art. 3), mentre per quanto concerne i beni appartenenti ai privati, il regime di tutela si doveva considerare vigente soltanto se il proprietario o detentore era stato avvisato con atto di "*notificazione dell'importante interesse*".

³⁸ La legge 364/1909 fu il risultato di un intenso lavoro di revisione delle norme emanate sette anni prima. Un lavoro svolto dalla Commissione "*Codronchi*", dal nome del senatore che la presiedeva. Di tale commissione, istituita, durante la sua brevissima permanenza alla Minerva, dal ministro Bianchi, facevano parte personaggi quali Ricci, Beltrami, Valenti. Essa presentò nel 1906 una proposta che fu fatta propria dal ministro Rava - relatore il Rosadi- e che pochi anni più tardi divenne legge con l'approvazione definitiva del Senato. Tra le maggiori novità l'abolizione del catalogo come strumento di individuazione delle "cose" da tutelare, in quanto veniva visto ormai come "...una pia illusione dei legislatori del '902 e dei preparatori della legge...".

L'istituto della notifica si era già intravisto nella legge Nasi, ma era stato utilizzato come strumento temporaneo di tamponamento, restando valido il mezzo "catalogo". Con la sua introduzione, l'intento del legislatore era quello di svincolare la propria azione dal livello di completamento dell'opera di catalogazione e di procedere all'attuazione della politica di tutela e di conservazione con interventi puntuali ogni qualvolta se ne fosse ritenuta necessaria l'utilizzazione.

Questa legge rimase in vigore fino all'emanazione delle successive leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 (leggi "Botta") che non ne stravolsero i contenuti, ma ne corressero alcuni difetti. Va ricordato che il regolamento attuativo della legge Rava, recato dal Regio Decreto n. 363 del 1913, avrebbe funto da regolamento anche per la prima legge del '39 ed è tuttora in vigore, non abrogato né dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs 490/99) né dal nuovo Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004).

Nella legge n.1089 non sarebbe rimasta traccia del catalogo, così come già era avvenuto per la legge Rava. Altrettanto sarebbe accaduto con la legge n. 1497 (per la protezione delle bellezze naturali) che, tutelando le cose immobili non interessate dalla prima legge, si allineava ad essa sul piano metodologico ed operativo. Sarebbe stato mantenuto un elenco dei beni mobili oggetto di notifica di interesse particolarmente importante e, per quanto riguarda i beni immobili pubblici o appartenenti ad istituti legalmente riconosciuti³⁹ sarebbero stati formati ed aggiornati, ad opera degli enti coinvolti, elenchi in cui iscrivere gli edifici riconosciuti di particolare valore, anche se la loro tutela, pur sussistendo le condizioni di merito, non sarebbe stata subordinata a tale atto di iscrizione negli elenchi. In effetti, il disposto dell'articolo 4 della legge n.1089/39 lasciò in una condizione di indeterminatezza i beni di proprietà pubblica, in quanto prevedeva che questi rimanessero assoggettati a regime di tutela anche quando non appartenenti agli elenchi che gli enti possessori erano tenuti a presentare al Ministero. Da ciò scaturiva un dubbio: se un bene pubblico aveva un certo valore sotto il profilo culturale, ma non figurava in quell'elenco e se nessun altro atto giuridico era intervenuto a riconoscerne il valore, si doveva considerare non tutelato o si dovevano considerare tutelati tutti i beni pubblici indipendentemente dall'inserimento nei suddetti elenchi? La prima risposta a tale interrogativo è stata fornita dal legislatore solo poco tempo fa, con l'introduzione dell'istituto della verifica dell'interesse culturale, previsto dall'art. 12 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Con legge n. 364 del 1909, dunque, si sanciva la funzione unicamente conoscitiva del catalogo o, perlomeno, questa era la conseguenza principale dell'applicazione della norma che prevedeva l'introduzione, in suo luogo, dell'istituto della notifica.

Ma le operazioni di schedatura non si arrestarono. Le soprintendenze, ormai pienamente operanti sul territorio nazionale, non avevano smesso, infatti, di raccogliere dati sul patrimonio monumentale nazionale attraverso l'impiego di tracciati appositamente predisposti, anche se tra tutti quelli adoperati potevano esistere alcune

³⁹ Oggi "persone giuridiche private senza fine di lucro".

differenze a seconda dell'amministrazione che ne disponeva l'uso. A testimonianza della continuazione di questo processo iniziato diversi decenni prima, va considerato il regio decreto 14 giugno 1923 n. 1889, "Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere di interesse storico archeologico ed artistico". Detto decreto affermava non solo, in via generale, l'importanza dell'attività di catalogazione in quanto rappresentante "una necessità per la conservazione del patrimonio artistico e storico nazionale ed un valido ausilio per gli studi...", ma stabiliva che al suo sostentamento fosse destinato uno specifico capitolo di bilancio del Ministero, che sarebbe servito a remunerare l'attività dei catalogatori esterni all'amministrazione, nel caso ne fossero stati temporaneamente assunti, e alla pubblicazione dei risultati dei lavori di schedatura. In particolare l'attività di catalogazione ebbe un notevole impulso negli anni compresi tra la legge del 1909 e quelle del 1939. durante l'epoca del Governo fascista, poi, la struttura del Ministero per la Pubblica Istruzione non subì particolari cambiamenti a meno della denominazione (Ministero per l'educazione nazionale) e, non essendo intervenute leggi di trasformazione per un periodo che durava già da molto e che durò circa tre decenni, si ebbe la possibilità di operare con certezza di riferimenti⁴⁰.

Poco prima dell'emanazione delle leggi di tutela del 1939, nel 1938, si era tenuto a Roma, uno storico Congresso dei Soprintendenti nel quale riscosse notevole attenzione la relazione di Roberto Longhi⁴¹ "sul servizio di catalogo delle cose d'arte e sulle pubblicazioni connesse"⁴². Riguardo al citato intervento la letteratura postuma ha sempre evidenziato l'originalità di pensiero dell'autore e l'innovazione delle proposte da lui formulate. Il Longhi, infatti, con grande acume, faceva notare che la schedatura degli oggetti d'arte stava vivendo, da quando avviata, una condizione di paradossale incompiutezza. Il paradosso risiedeva nel fatto che l'avvio del processo, in linea teorica, testimoniava che il bene schedato fosse già stato oggetto di un giudizio di valore e che in esso fossero state già riconosciute le caratteristiche proprie di un oggetto culturalmente interessante; stranamente, però, alle ragioni di tale giudizio non si dava evidenza nella scheda, che si limitava ad essere descrittiva di aspetti amministrativi più che artistici. Dal contenuto della scheda, in altre parole, non si ricavano informazioni utili a ricostruire il giudizio sull'opera e a comprenderne la qualità artistica. Tale problema andava affrontato e risolto, secondo l'autore, introducendo, all'interno dei tracciati utilizzati, nuovi elementi d'indagine. Innanzitutto andava modificata la rubrica (che oggi verrebbe definita "paragrafo") relativa all'individuazione dell'opera. Questa avrebbe dovuto essere non una "descrizione", termine che nella sua genericità lasciava ampia discrezionalità alla penna del catalogatore, ma una nota strettamente identificativa,

⁴⁰ L'idea che l'attività di catalogazione abbia subito battute d'arresto proprio in corrispondenza dell'emanazione o della discussione di leggi che ne avrebbero dovuto promuovere la diffusione e l'accelerazione è un'idea sviluppata da F.Negri Arnoldi in un suo articolo risalente agli inizi degli anni '70 ("La catalogazione del patrimonio artistico in Italia, storia e attualità" in "Musei e gallerie d'Italia", n. 43/1971). Egli sosteneva, infatti, che proprio l'imminenza della promulgazione di nuove leggi o l'avvenuta loro pubblicazione innescava meccanismi paralizzanti per il funzionamento del catalogo che, in attesa di stravolgimenti organizzativi e di sempre nuove migliorie sul piano gestionale, viveva una evidente condizione di stallo. Diversamente, quando il legislatore concedeva periodi di lunga durata ad una stessa legge, così come era avvenuto per quella del 1909, le strutture preposte alla gestione del servizio avevano la possibilità di approfondire il proprio lavoro portandolo avanti con maggiore serenità ed anche con notevole rigore.

⁴¹ Per il testo della relazione si veda F.Negri Arnoldi, "Il catalogo dei beni culturali...", op.cit., p.178, oppure V.Cazzato, a cura di, "Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta", Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio Studi, Roma, 2001.

⁴² A riguardo cfr. il paragrafo 3.2 e 3.3 di F.Negri Arnoldi, "Il catalogo dei beni culturali...", op.cit.

costituita da pochi dati oggettivi. Nella scheda, inoltre, si sarebbe dovuta trovare indicazione dei diversi fattori che determinavano l'interesse per l'opera: del suo valore intrinseco, quindi, e del suo valore di connessione ambientale (meno interessante il riferimento al valore estrinseco dell'opera, legato al pregio dei materiali di cui essa era costituita). Il valore di un'opera era stato espresso in termini monetari dal Cavalcaselle e dal Morelli, ma tale criterio veniva giudicato dal Longhi troppo legato alle variazioni monetarie e al "gusto" o alle "mode". Ora, invece, bisognava concentrare maggiore attenzione sulla qualità artistica dell'opera assegnandole gradi di pregio, classi di valore o, per utilizzare il lemma da lui impiegato, "temperature artistiche". Le opere schedate avrebbero potuto essere di valore: "eccezionale - importante - notevole - mediocre - scarso", secondo una vera e propria classificazione del loro interesse.

Questa, però, certamente non rappresenta la parte più innovativa dell'intervento, non solo perché simili criteri di classificazioni erano stati proposti anche in passato, in diversi documenti istituzionali, ma anche perché, rispetto alla successiva evoluzione del concetto di valore culturale del bene essa costituisce una battuta d'arresto, piuttosto che una spinta in avanti. La parte relativa all'indicazione del "valore di connessione ambientale", al contrario, risulta largamente anticipatrice di una sensibilità che verrà codificata solo diversi decenni più tardi nella prassi catalografica istituzionale. Sebbene formulate con riferimento particolare al settore degli oggetti d'arte, le considerazioni fatte dal Longhi possono facilmente estendersi anche alla componente architettonica del patrimonio culturale nazionale. Il valore di connessione ambientale consisteva in quella componente del valore globale dell'opera derivante dal rapporto inscindibile che questa intratteneva e nel tempo aveva consolidato con il contesto fisico-figurativo nel quale era inserita. Era stato letto su un dipinto conservato all'interno di una chiesa in una specifica collocazione scenografica, ma avrebbe potuto essere facilmente letto su un edificio inserito in un particolare ambiente naturale o antropizzato. Anche tale valore avrebbe avuto delle gradazioni ed avrebbe parimenti inciso sul giudizio complessivo dell'opera. Un'opera in sé mediocre, infatti, avrebbe potuto vedere accresciuta la sua importanza grazie all'eccezionalità delle sue modalità d'inserimento nel suo contesto ambientale.

Il Longhi, dunque, attribuiva un'importanza nuova, probabilmente inedita, a quello che più tardi sarebbe stato definito il "sistema di relazioni" di cui l'oggetto è parte, aprendo, per certi versi, la metodologia d'indagine catalografica allo studio dei rapporti tra le cose, oggi fondamentale nella cosiddetta analisi paesaggistica. In ogni caso, la sua intuizione ha riguardato un aspetto metodologico molto discusso, in quanto riguardante una tipologia di dati, quelli relazionali appunto, che ancora oggi difficilmente riesce a ricevere un adeguato trattamento, anche nelle più recenti versioni dei tracciati schedografici predisposti dal Ministero.

Quanto alla divulgazione dei risultati dell'attività di catalogazione, lo studioso formulava diverse proposte, tutte incentrate, però, sul nuovo concetto di criticità. Fossero cataloghi, inventari o guide, tutte queste pubblicazioni avrebbero dovuto essere informate da senso critico nel preordinare i testi alla lettura, guidando il fruitore

attraverso un percorso consapevole di conoscenza del territorio cui l'opera era idealmente e materialmente associata.

Purtroppo l'importanza rivestita dalla catalogazione non fu pienamente colta ed evidenziata dalla prima legge del '39, nella quale, anche secondo commenti autorevoli⁴³, le attività attraverso cui si prevedeva di espletare la tutela potevano diventare addirittura facoltative.

Nella stessa occasione di dibattito, sul "*censimento del patrimonio artistico nazionale*" si esprimeva anche Luigi Parpagliolo, che sottolineava, con toni più retoricamente politicizzati, come "*un antico sogno...si va realizzando in epoca fascista*". Il Problema delle divergenze metodologiche registrate tra schedatore e schedatore, veniva affrontato, cercando di rielaborare il lavoro pregresso, revisionandolo ed unificandolo con omogeneità di linguaggio e di criteri, da personale ed uffici dedicati.

Nel 1943 sulla questione dell'inventario, quando ormai le leggi di tutela del '39 avevano affermato pienamente la validità dello strumento della notifica quale veicolo di vincolo, in sostituzione dell'iscrizione al catalogo, ritornava uno dei massimi esponenti della cultura architettonica della prima metà del '900: Gustavo Giovannoni.

Il professore romano, tra le altre cose, fu direttore della sezione capitolina del Centro di Studi di Storia dell'Architettura che, da quell'anno, incominciò a pubblicare un Bollettino come appendice alla rivista "Roma", curata dal Real Istituto di Studi Romani.

Proprio nel primo numero⁴⁴ di tale bollettino, Giovannoni affrontò il tema della redazione dell'inventario dei monumenti architettonici della patria. Per comprendere la profondità del suo intervento, per quanto breve fosse, bisogna tenere in considerazione la situazione storica, politica, sociale e culturale in cui l'Italia del 1943 si trovava.

Era guerra piena e Giovannoni, dalla pagina di presentazione della rivista, denunciava aspramente l'inaccettabilità dei danni che il patrimonio monumentale nazionale stava subendo a causa dell'azione distruttrice di "*barbari*" che "*...osano distruggere queste testimonianze...con azioni notturne dall'alto... drappeggiandosi ad assertori e difensori della civiltà mondiale*"⁴⁵.

È ovvio che il riferimento fosse all'operato dei cosiddetti alleati che nella lotta di liberazione contro il nazifascismo non tennero in gran considerazione le conseguenze che i loro bombardamenti avrebbero potuto produrre sui nostri monumenti.

L'esigenza che l'autore volle sottolineare fu quella, quindi, di avviare un'opera della cui vastità si dimostrò cosciente ma che andava necessariamente intrapresa per evitare il rischio di perdere ulteriori informazioni sul

⁴³ Si veda, ad esempio, la posizione di M.S.Giannini, espressa in "*Più Severo di così*", in "Il giornale dell'Arte", n.93/1991, secondo cui attività come il restauro e la catalogazione possono "*divenire di fatto facoltative. Così che nell'amministrazione ci può essere indifferentemente chi si preoccupa di catalogare e chi no*". La citazione è riportata anche da B.Zanardi, in "*Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi*", Milano, 1999, pag. 41, nota n. 44.

⁴⁴ G.Giovannoni, "*Per un inventario ragionato dei monumenti italiani*", in "Bollettino del Centro nazionale di studi di storia dell'architettura, sezione di Roma", 1943-XXI, fasc. febbraio.

⁴⁵ Ibidem.

patrimonio culturale nazionale, in particolare di quello architettonico di cui, in quel periodo più che in ogni altro, si avvertiva la fragilità per l'esposizione alla furia della guerra.

“Un inventario grafico, che fosse come l'indice dimostrativo di quelle pubblicazioni che da tempo il Ministero dell'Educazione Nazionale persegue”. La proposta, come fece notare, era partita da Fausto Franco in un congresso di Storia dell'Architettura tenutosi qualche anno prima e, a suo giudizio, andava tenuta nella debita considerazione in quanto si prestava ad approfondimenti e a sviluppi di particolare interesse. La sezione lombarda del suo Centro Studi aveva già avviato un progetto simile, quello, cioè, di rilevare graficamente tutti i principali monumenti presenti sul territorio di competenza. A questa iniziativa si univano quelle isolate di alcune soprintendenze, di facoltà di architettura, della Real Accademia d'Italia e anche dello stesso Reale Istituto di Studi Romani. Tali iniziative però andavano coordinate, escludendo quei criteri particolaristici che non giovavano all'avanzamento degli studi. La prima questione da risolvere era capire cosa si dovesse intendere per monumento, se cioè nella sua definizione dovessero essere ricompresi anche gli esempi della cosiddetta *“architettura minore”*. Poi sarebbero intervenute questioni di carattere più tecnico, ma non per questo meno importanti, come, ad esempio, quelle relative alla decisione dell'uso di determinate convenzioni grafiche di rappresentazione. C'era bisogno di *“dare unità di forma e di programma a tale raccolta”* di rilievi e si era coscienti che l'espletamento delle relative procedure sarebbe stato possibile solo con un *“lavoro di molti decenni”*. Non ci si faceva illusioni sulla possibilità di arrivare a possedere un archivio grafico in tempi brevi, ma si dimostrava fermezza nell'assunzione di una responsabilità cui non si poteva né si doveva sfuggire. Le tecniche moderne di rilievo dei monumenti avrebbero sicuramente potuto accelerare il processo e le esperienze già compiute con l'ausilio di tali mezzi avrebbero certamente giovato agli obiettivi fissati, fornendo riferimenti certi all'azione intrapresa. La fotogrammetria, in particolare, appariva come un utilissimo espediente per assicurare speditezza e scientificità alle operazioni che si sarebbero dovute svolgere, sulla scia dell'esempio prestatato da personalità quali il prof. Petrucci a Roma e il sovrintendente Chierici a Pavia.

L'idea di Giovannoni di avviare un'opera tanto imponente, come quella del rilievo di tutti i monumenti nazionali, non è stata nel tempo mai tenuta nella debita considerazione proprio perché esigente una disponibilità di risorse che le amministrazioni pubbliche italiane non hanno mai posseduto. L'inventario che l'autore proponeva di realizzare avrebbe dovuto essere un inventario ragionato, cioè formato sulla base di criteri di selezione rigorosi e scientificamente accettati, che si avvallesse delle moderne evoluzioni della tecnica e che tenesse conto dell'estensione del concetto di monumento anche a quelle *“borgate italiane”* che assieme alle città costituivano la *“forma tangibile della Patria”*.

È evidente che la proposta, al tempo in cui veniva avanzata, risentiva dell'incombenza di un rischio di perdita che la guerra rendeva sempre più stringente. Allora come oggi, comunque, la disponibilità di disegni, che rappresentassero l'opera nelle diverse fasi della sua esistenza, avrebbe potuto - e potrebbero tuttora -

contribuire a limitare la discrezionalità dell'intervento di restauro, limitandone al massimo gli slanci ricostruttivisti.

Di tutto questo si sarebbe parlato ancora, di fronte al triste scenario offerto dai paesaggi urbani post-bellici.

1.3 - La moderna catalogazione

All'indomani della guerra, molti degli equilibri raggiunti nel campo della tutela e della conservazione dalla cultura giuridica e professionale del tempo furono destabilizzati dalla necessità di fornire una risposta urgente a problematiche di inattesa particolarità, derivanti dalla considerevole dimensione delle distruzioni perpetrate a danno del patrimonio monumentale nazionale e risolvibili solo attraverso un'impostazione non tradizionale dell'intervento conservativo¹. Nel 1931 la Carta di Atene aveva auspicato la formazione, da parte di ogni Stato nazionale, di un inventario dei rispettivi monumenti "accompagnato da fotografie e da notizie" ("dati architettonici, storici e tecnici", come chiarisce il quarto punto dell'articolo 8). Gli eventi bellici successivi non fecero che accrescere l'esigenza di disporre entro il più breve tempo possibile di un archivio di materiali informativi riguardanti i monumenti di ogni nazione.

In particolar modo, cominciava a radicarsi nella coscienza dei governi e degli operatori del settore della conservazione, che oggetto di tutela avrebbe dovuto essere non più soltanto il monumento nella sua individualità, ma anche il contesto nel quale questo era inserito e che, dopo molteplici stratificazioni, aveva raggiunto, presso qualsiasi comunità, la condizione di patrimonio materiale recante valori storici ed identitari. L'allargamento delle attenzioni conservative dall'episodio architettonico al *fatto urbano* è testimoniato dall'interesse crescente registrato negli anni del dopoguerra per la salvaguardia dei *centri storici*. Nel 1955, in Italia, nasceva l'associazione *Italianostra*, da allora e per gli anni a venire, costantemente impegnata sui temi della tutela del patrimonio architettonico nazionale. E proprio a favore della conservazione dei centri storici l'associazione avrebbe promosso una serie di iniziative culturali da far confluire nel già vivo dibattito sul tema, sostanziato dai contributi teorici di personaggi come Roberto Pane, Piero Gazzola ed altri, che seguitarono a servire la causa della conservazione lungo la loro attività di ricerca ancora per diversi anni.

Già dal secondo convegno nazionale di Italianostra, con l'intervento del prof. Detti, espressosi a favore di un *censimento* generale del patrimonio storico-artistico, il tema della catalogazione cominciò ad acquisire una certa rilevanza nell'ambito del dibattito culturale sulla conservazione dei beni culturali inserita nei programmi di ricostruzione urbana del periodo. Più legittimamente da questo momento si potette parlare di "*beni culturali*" e non più di *monumenti* o di *oggetti d'arte* visto che la locuzione da poco tempo era stata introdotta all'uso comune dalla *Convenzione Unesco per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* (L'Aja, 1954), in cui fu internazionalmente riconosciuta la necessità di sottrarre i beni culturali agli effetti distruttivi delle guerre, per evitare la dispersione di un patrimonio idealmente appartenente a tutta l'umanità attraverso misure di protezione particolari e accordi transnazionali che ne scongiurassero la condizione di potenziale bersaglio. Una forma di catalogazione *sui generis* fu ammessa anche da questo documento che istituì il *Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale*, uno strumento attraverso cui mantenere il controllo

¹ Sull'argomento cfr.....(chiedere a gioia).

di tutti i beni da salvaguardare e del quale gli Stati contraenti avrebbero dovuto servirsi in maniera preventiva, chiedendovi l'iscrizione dei propri beni prima che qualsiasi altro conflitto armato potesse verificarsi.

Gli anni Sessanta si aprirono con la discussione di temi che avrebbero rappresentato una costante del confronto culturale di almeno due dei decenni successivi. La legge urbanistica generale del 1942 e le leggi organiche per la tutela del patrimonio culturale di appena tre anni precedenti, dopo gli eventi bellici, avevano subito rivelato la loro inadeguatezza a preservare il costruito storico ed il territorio in generale dalle degenerazioni della politica di ricostruzione avviata negli anni Cinquanta e proseguita per tutto il decennio seguente. Lo sfruttamento intensivo delle aree inedificate e l'intervento indiscriminato sul patrimonio edilizio, da un lato, costituivano fattori determinanti della crescita economica del paese, ma ponevano, su un versante opposto, problemi d'ordine culturale che denunciavano il rischio di perdere irrimediabilmente un patrimonio informativo *materiale* di dimensioni rilevanti. Autorevoli voci si levarono contro il mantenimento di queste condizioni del fare professionale ed istituzionale. Roberto Pane oppose al deleterio fenomeno dell'incremento della densità abitativa nei centri urbani, la nota teoria del *diradamento verticale* - in continuità metodologica con quella del *diradamento orizzontale* proposta dal Giovannoni - per arrestare la continua aggiunta di superfetazioni agli edifici storici delle città italiane.

Questo scenario comportò l'accettazione dell'idea che la conservazione del patrimonio architettonico d'interesse storico dovesse essere oggetto di una riflessione più ampia rispetto a quella che l'aveva riguardata fino a quel momento e che al dibattito dovesse essere ammessa anche la non più trascurabile componente urbanistica. La politica di conservazione che si andava delineando a livello nazionale e aggiornando sia negli obiettivi sia nel metodo, palesava il bisogno di un nuovo apporto da parte della disciplina della pianificazione territoriale (Convegno di Gubbio, 1960). I limiti della ricerca sull'argomento furono ampliati dalla coscienza che la conservazione dovesse estendere il proprio interesse anche alla dimensione urbana del costruito e che l'urbanistica dovesse considerare il territorio un sistema integrato di componenti a valenza non soltanto economica.

Il complesso di studi avviati e finalizzati alla determinazione dei criteri per l'attuazione di politiche di trasformazione del territorio rispettose della sua configurazione storica, ebbe come costante metodologica il *fattore conoscenza*. Fu, infatti, inaugurato un filone di indagini, anche sperimentali, mirate alla messa a punto di strumenti operativi da impiegare per l'analisi fisica del territorio e l'individuazione dei suoi valori culturali; indagini che avevano lo scopo di avvicinare i metodi conoscitivi dell'urbanistica a quelli della conservazione dei beni culturali. In particolare, andava acquisendo un crescente credito la convinzione che l'inventario dei monumenti potesse e dovesse diventare parte integrante degli strumenti di programmazione e ancor più di pianificazione territoriale.

In questo settore fu molto attivo uno degli estensori della Carta di Venezia (1964), Piero Gazzola, che, nella duplice veste di studioso esperto di conservazione dei centri storici e di funzionario dello Stato (in quanto

soprintendente), diede un contributo pregevole all'avanzamento, soprattutto sul piano metodologico, degli studi riguardanti il settore delle indagini conoscitive sul patrimonio architettonico d'interesse storico.

"Io penso che "centro storico" sia tutta l'Italia...". Così aveva esordito l'autore in un suo articolo risalente alla seconda metà degli anni Sessanta sulla rivista Casabella². Fin da allora sostenne che nell'attività di catalogazione o documentazione sui beni culturali era necessaria *"unità di metodo e di criteri"*. Tali considerazioni erano suscitate dalla constatazione che quella direzione non era stata ancora intrapresa dai diversi soggetti istituzionali che cominciavano ad impegnarsi in questo campo. Le esperienze del Consiglio d'Europa, che aveva commissionato ad un gruppo di esperti, del quale lui stesso fece parte, l'elaborazione di una scheda per il censimento dei centri storici, dopo l'incontro dei competenti Ministri avutosi nel 1965, e quella del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che pure si era cimentato nella sperimentazione di strumenti schedografici finalizzati allo stesso scopo, avendo avuto esiti diversi, dimostravano che nel settore non esistevano spontanee convergenze strategiche ed, anzi, che si potevano molto più naturalmente accentuare le differenze esistenti e difficilmente costruire sinergie. Altri fattori contribuivano a determinare l'arretratezza degli studi in campo catalografico. Tra questi certamente figurava, ad esempio, quella *"scandalosa carenza culturale"* registrabile nell'ambito universitario, che aveva dimostrato una totale negligenza verso l'argomento, e che unita alle carenze sul piano legislativo, *"armavano gli speculatori"* responsabili della distruzione dei centri storici italiani. Censire i beni culturali avrebbe comportato oltre che un avanzamento culturale per la società, anche un beneficio sotto il profilo economico, in quanto essi rappresentavano la *"materia prima dell'industria turistica"*. La soluzione del problema risiedeva in uno sforzo collettivo delle istituzioni in generale, ma anche delle comunità che avrebbero dovuto accollarsi il peso finanziario dell'inventario proposto per poi coglierne gli effetti positivi solo sul lungo termine.

L'impegno presso il Consiglio d'Europa assieme ai colleghi³ Gabriel Alomar, spagnolo, e Francois Sorlin, francese, ebbe come frutto la scheda IPCE (Inventario di Protezione del Consiglio d'Europa), un tracciato schedografico che, sebbene dichiarato inutilizzabile nel 1977, è rimasto l'unico ad aver goduto dell'avallo ufficiale dell'ICCD e ad essere stato impiegato con l'ausilio di norme compilative.

Sull'iniziativa del Consiglio d'Europa a favore della realizzazione di un inventario del patrimonio culturale dei paesi membri, la critica dell'epoca si esprime dimostrando non sempre pieno favore. Fu, ad esempio, messo in risalto⁴ il fatto che l'organizzazione in questione non aveva proposto *"nulla di più di quanto non sia stato detto e scritto almeno da una quindicina d'anni..."* e che *"i principi esposti nella raccomandazione ai governi ribadiscono in gran parte criteri ed orientamenti già esposti..."*. Fu, comunque, sottolineata l'importanza della disponibilità di un inventario delle ricchezze culturali di ogni nazione, col quale il problema conoscitivo non

² P. Gazzola, *"Per un inventario globale"*, in *"Casabella"*, XXX, 1967.

³ Furono i tre principali fautori della cosiddetta Carta di Palma, stesa a Barcellona nel 1970, come primo effetto delle raccomandazioni promulgate dalla Conferenza dei Ministri responsabili della protezione del patrimonio culturale immobiliare nei paesi appartenenti al Consiglio d'Europa (riunione del 25-27 novembre 1969).

⁴ A. Vincenti, *"Inventario del patrimonio culturale europeo"*, in *"Dibattito urbanistico"*, n. 30-31, maggio-giugno e luglio-agosto, 1970.

poteva esaurirsi, ma che poteva costituire *“la base fondamentale...il reticolo entro le cui maglie si dovranno compiere i successivi approfondimenti e le successive analisi a livello di paesaggio ed a livello di ambiente urbano”*⁵. Sebbene non affermassero principi di assoluta originalità, le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa ribadirono la necessità di ricondurre le problematiche della tutela dei beni culturali all'interno del più generale dibattito urbanistico, riportando l'attenzione sullo strumento dell'inventario visto non come luogo della descrizione puntuale dei beni da salvaguardare, bensì come base omogenea *“per i piani per l'assetto del territorio”*.

La ricerca metodologica del Gazzola, coerentemente con le considerazioni emerse dai *confronti* europei, tendeva alla predisposizione di uno strumento conoscitivo che potesse essere d'ausilio nella pianificazione degli interventi sul costruito ed in particolare sulla sua componente di valore storico-ambientale. L'immobilismo prodotto dalla vincolistica delle leggi di tutela del '39 avrebbe avuto effetti deleteri sulla programmazione economica di tutti i soggetti privati interessati ad investire nella trasformazione del territorio urbano. Era necessario, pertanto, che si realizzassero piani dettagliati capaci di promuovere le iniziative indirizzate in tal senso, ma che allo stesso tempo non generassero danni a carico del patrimonio immobiliare di valore storico o monumentale. Per raggiungere questo obiettivo, i mezzi messi a disposizione dalla legge urbanistica risultavano inadeguati e dovevano essere necessariamente integrati da strumenti ausiliari quali appunto la schedatura dell'*Inventario di Protezione*. Tale inventario era stato denominato *“di protezione”* per distinguerlo da quello che l'autore definisce⁶ *“censimento scientifico”*, consistente, diversamente dal primo, in un'attività di catalogazione svolta per fini eminentemente conoscitivi e, quindi, condotta secondo criteri e tempi diversi. Questo inventario, invece, aveva finalità amministrative, proprio come l'anagrafe per una popolazione: *“una scheda tipo fornita dei dati essenziali al riconoscimento del bene, corredata di una planimetria sommaria e di almeno una fotografia. Un documento di immediata consultazione e indispensabile alla identificazione del monumento e alla esposizione del suo dato giuridico”*⁷. Una ricognizione del tessuto urbano attuata in siffatte forme, sebbene rigorosa ed esaustiva nei punti previsti, avrebbe costituito soltanto la base su cui impiantare il lavoro del pianificatore chiamato a progettare la trasformazione di quel tessuto, consentendogli di rimanere sempre attento alla questione del rispetto per le testimonianze della cultura passata della comunità locale.

L'opera del Gazzola in qualità di soprintendente a Verona si concentrò sulla sperimentazione delle schede elaborate per conto del Consiglio d'Europa su una porzione del territorio ricadente sotto la sua responsabilità (province di Verona, Mantova e Cremona⁸). In particolare, grazie alla creazione di un *Ufficio Studi per l'inventario* a Verona, furono portati avanti i lavori di schedatura del patrimonio architettonico locale attraverso

⁵ Ibidem.

⁶ P.Gazzola, *“L'inventario di protezione del patrimonio culturale- settore dei beni immobili -IPCE- scopo e norme di esecuzione”*, s.e., Verona, 1970.

⁷ Ibidem.

⁸ P.Gazzola, *“Catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse culturale. Esperienze del centro studi presso la Soprintendenza ai monumenti di Verona”*, in *“Bollettino d'arte”*, n.1, gennaio-marzo, 1973.

l'impiego di schede-*monumento* e schede-*sito*, entrambe riflettenti la teoria dell'individuazione dei centri storici urbani che sarebbe stata esposta in una sua pubblicazione del 1973⁹.

L'approccio allo studio o, per utilizzare un termine dello stesso autore, alla "*lettura*" del territorio, quale emerge dal citato contributo, è quello di un soggetto interessato alla conservazione dei *valori culturali* su di esso presenti e, perciò, alla loro preventiva individuazione ed alla pianificazione degli atti volti alla loro valorizzazione. Un metodo fondato sulla convinzione che tale processo, quello pianificatorio, non potesse essere contrastato da una politica di tutela che si caratterizzasse, come fino a quel momento era accaduto, per la staticità della propria azione, a sua volta dovuta alla natura della legislazione vigente, ma che potesse fondarsi su una programmazione *sistematica* e *dinamica* degli interventi necessari, in maniera tale che questi potessero investire organicamente l'assetto della città, mirando al miglioramento delle sue funzioni materiali, e quindi economiche, ma anche al perseguimento dello sviluppo della sua componente culturale.

Individuare il valore culturale, o quello che l'autore definisce "*contenuto culturale*", del territorio significava analizzare il carico di conoscenze, di fatti e di informazioni determinate dalle trasformazioni, più o meno riconoscibilmente intenzionali, storicamente succedutesi nel *corpo* del territorio antropizzato, evidenziando, se possibile, lo stretto rapporto di connessione esistente tra un determinato tipo di organizzazione sociale (contenuto sociale) ed il corrispondente assetto fisico-urbanistico (contenente) della città. Tale analisi poteva essere fondata, dal punto di vista metodologico, sull'elaborazione di alcuni concetti basilari impiegati come parametri di valutazione dell'evoluzione culturale dei "*siti*".

In particolare i Centri Storici Urbani furono considerati "*siti*" o "*entità territoriali*" che, per essere definiti tali, dovevano avere particolari caratteristiche, che ne connotassero la struttura evolutiva dal punto di vista spaziale oltre che *relazionale*, essendo tale aggettivo riferito alla componente non fisica ma vitale ed umana della loro esistenza. Caratteristiche che nel tempo avessero consentito lo sviluppo di una forma che esprimesse omogeneità, ordine, unitarietà non riscontrabili in altre aggregazioni di edifici, che, non possedendole, non potevano essere definite "*centri storici urbani*" ma solo, appunto, "*agglomerati urbani*".

Attraverso i concetti di "*forma urbis*", di "*tipologia urbana*", di "*matrice*", di "*determinanti urbani e naturali*", di "*tipologia di sviluppo*", Gazzola costruisce un sistema di lettura e di *classificazione* dei centri storici urbani che funge da substrato metodologico per l'operazione d'inventariazione delle realtà urbane prese in considerazione. La scheda *anagrafica* presentata in questo contributo era la sintesi grafico-testuale di un processo analitico che aveva alle spalle un metodo basato su regole abbastanza fisse.

Questa caratteristica ha rappresentato l'aspetto più contestato del modello d'indagine proposto dal Gazzola. Tale modello, infatti, fondava la propria *usabilità* sull'accettazione dell'idea di ricondurre o "*ridurre*" la casistica del fenomeno "*centro storico*" a pochi schemi tipologici di base ed alle loro eventuali combinazioni. C'è, però, chi ha sostenuto che "*le classificazioni hanno un valore esclusivamente pratico, nel senso che forniscono la*

⁹ P. Gazzola, L.A. Fontana, "*Analisi culturale del territorio. Il centro storico*", Padova, 1973.

*possibilità di reperire facilmente i legami intercorrenti tra i vari fenomeni urbanistici e architettonici, ma non possono rappresentare la base comune per un'analisi della forma urbana; forma che essendo "l'elemento primario capace di esprimere la molteplicità dei fenomeni urbani nella corale continuità dei loro mutamenti", non può essere classificata secondo una tipologia e non può in alcun caso assumere valore di costante*¹⁰. Questa posizione accomuna quanti hanno espresso dubbi sulla possibilità di applicare alla lettura della realtà urbana dei centri storici categorie di appartenenza predeterminate, ritenendo di *"non poter condividere classificazioni che includano la molteplicità dei fatti urbani, in quanto questi hanno ciascuno la propria individualità"*¹¹.

Il periodo storico in cui il Gazzola concentrò la propria ricerca sulle metodologie d'indagine finalizzate alla conoscenza del patrimonio architettonico d'interesse culturale è coinciso con una fervente attività parlamentare sull'argomento generale della tutela dei beni culturali. Delle leggi del '39 erano ormai evidenti i limiti, sottolineati oltre che dal mondo della ricerca, anche dalle condizioni pratiche di applicabilità delle norme a favore della conservazione dei beni culturali. Per queste ragioni nel 1964, con legge istitutiva del 26 aprile n.310, fu affidato ad una commissione parlamentare presieduta dall'on. Franceschini, l'incarico di produrre una relazione che facesse il punto sulla condizione del patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, e di formulare una proposta di revisione delle leggi di tutela esistenti che tenesse conto anche della necessità di riorganizzazione dell'apparato tecnico-burocratico del sistema nazionale di salvaguardia, anche sotto il profilo della gestione finanziaria.

Tra le nove Raccomandazioni finali che la Commissione Franceschini presentò al parlamento, quale sintesi principale dei provvedimenti ritenuti di più urgente adozione, figurava una, la terza, dedicata alla *catalogazione dei beni culturali*:

"La Commissione d'indagine raccomanda al Governo di promuovere senza indugio lo studio programmatico, il finanziamento e l'inizio di una catalogazione sistematica dei beni culturali, da effettuarsi a cura delle competenti Amministrazioni- e quindi da assumersi dalla proposta Amministrazione autonoma come compito prioritario ed urgentissimo- con criteri di rigore scientifico e di razionale rispondenza alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni e con l'ausilio degli strumenti tecnici più moderni. In coerenza con i fini di questa raccomandazione la Commissione ritiene suo dovere suggerire l'opportunità che ogni iniziativa di catalogazione in corso sia riesaminata e resa conforme alle esigenze prospettate, nel quadro di una valutazione di azione coordinata nei modi e nei tempi, sospendendone l'attuazione ove questa sia tale da compromettere, per imperfetta impostazione i risultati definitivi del lavoro".

L'importanza attribuita dalla Commissione alla catalogazione dei beni culturali oltre che emergere dall'enunciato della Raccomandazione appena riportata è riconoscibile anche dal fatto che questa attività era

¹⁰ S.Casiello, recensione a: *"Analisi culturale del territorio. Il centro storico"*, di P.Gazzola e L.A.Fontana, in *"Restauro"*, n. 9/1973 (p. 74 e seg.).

¹¹ Ibidem.

considerata uno dei principali *elementi critici* della legislazione vigente. La Commissione, in altre parole, considerava tra i principali difetti di tale legislazione “*la mancata previsione di adeguati sistemi di catalogazione, essendo quelli esistenti assolutamente irrisori rispetto allo scopo...*”¹² e proponeva il potenziamento delle strutture centrali che avrebbero dovuto seguire lo svolgimento dei lavori di schedatura in piena autonomia e con adeguate risorse.

Gli atti della Commissione furono pubblicati nel 1967 in tre volumi dal titolo “*Per la salvezza dei beni culturali in Italia*”. Tra le Dichiarazioni, commentate sulla citata pubblicazione per chiarirne i contenuti e diffonderne meglio il significato, si ritrovano indicazioni riguardanti in modo particolare anche la catalogazione dei beni archeologici (Dichiarazioni XXIII e XXVIII), a conferma della rilevanza attribuita alla materia.

I lavori della Commissione Franceschini furono seguiti da quelli della Commissione presieduta dal prof. Antonino Papaldo. Questa, insediatasi nell'aprile del 1968, presentò le conclusioni della propria attività nel marzo del 1970. Il compito assegnatole era stato quello di tradurre in uno schema di legge le proposte della precedente commissione, apportando modifiche o integrazioni ai passaggi giudicati più critici.

La commissione Papaldo propose un testo legislativo composto di 134 articoli, molto innovativo non solo rispetto alle leggi vigenti, che erano quelle del '39, già allora considerate obsolete, ma, in più punti, anche rispetto alle stesse proposte della commissione Franceschini.

Visto il loro valore nodale per la cultura nazionale, alcune delle questioni sollevate in sede di dibattito interno dalla commissione furono sottoposte contemporaneamente, o quasi, anche alla pubblica attenzione e discusse attraverso gli interventi aperti di sostenitori e detrattori.

Tra le possibili analisi retrospettive, può essere costruttivo non tanto esaminare il commento alla proposta di legge recato dalla relazione firmata dal presidente di commissione - testo che pure conserva un indiscutibile interesse in quanto esplicativo di molti concetti altrimenti liberamente interpretabili - quanto, piuttosto, rileggere quella relazione *di minoranza*¹³ che fu ufficialmente inviata al Ministro della Pubblica Istruzione, unitamente a quella formalmente condivisa dalla cosiddetta *maggioranza* dei voti della commissione e che testimoniò il livello di contrasto interno raggiunto dal gruppo sui provvedimenti discussi.

Questa lettura si carica di ulteriori elementi d'interesse se si considera che a firmare la citata relazione di minoranza furono diversi commissari, ma a promuoverla o, meglio, a redigerla, furono in particolare solo due dei suoi componenti: Claudio Pavone e Cesare Brandi, quest'ultimo, a quel tempo non più direttore dell'ICR, chiamato a far parte della componente *tecnica* della Commissione, prevista a supporto di quella *politica* dal suo stesso decreto istitutivo.

Attraverso le osservazioni del Brandi si riesce a comprendere quali fossero stati gli argomenti che, per la loro importanza, avevano maggiormente animato il dibattito all'interno della Commissione e quali avrebbero potuto

¹² Cfr. A.Anzon “*Il regime dei beni culturali nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di riforma*”, in “*Ricerca sui Beni Culturali-Quaderni di studi e legislazione pubblicati dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati*”, n.17, volume I, 1975 (pag.152).

¹³ I testi di entrambe le relazioni si trovano in AA.VV., “*Ricerca sui Beni Culturali-Quaderni di studi e legislazione pubblicati dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati*”, n.17, volume I, 1975.

essere gli scenari alternativi a quelli che invece si erano ufficialmente palesati a seguito della chiusura dei lavori e della espressione del voto di maggioranza sul testo di legge proposto.

I punti affrontati dal Brandi furono diversi. Tra questi vanno ricordati quelli che richiamavano l'attenzione sul tema degli scavi archeologici, che nella *proposta Papaldo* subivano un processo di *liberalizzazione*, arrivando ad essere soggetti ad un regime di conduzione che destava non poche perplessità.

Nel disegno di legge si disponeva, infatti, non solo che i beni rinvenuti, quando mobili, potessero essere *smembrati* e decurtati di un quarto della loro consistenza, che poteva essere ceduto al soggetto concessionario dello scavo, contravvenendo al principio dell'*indivisibilità* dei reperti archeologici, ma che ad effettuare detti scavi potessero essere anche concessionari stranieri, attirati, e questa era la preoccupazione di chi evidenziò i rischi sottesi all'applicazione di tale norma, più dal valore di quel ricco *premio archeologico* che da un reale interesse alla ricerca storica e scientifica. Questo fu probabilmente il passaggio che sollevò maggiori rimostranze da parte della critica interna.

La questione ritenuta più importante dai firmatari della relazione di minoranza fu, comunque, quella relativa all'introduzione, con un rinnovato peso, nello scenario legislativo prefigurato, dell'istituto della "*dichiarazione negativa*" (articolo 9 del disegno di legge), che già figurava tra le proposte del Franceschini, ma che prima di allora non aveva rivestito l'importanza ora attribuitale. Tale dichiarazione consisteva nell'assunzione, da parte del sovrintendente, della responsabilità di decretare la *non culturalità* del bene del quale il possessore avesse spontaneamente richiesto un esame. Un privato cittadino, in altre parole, in virtù della norma proposta, avrebbe potuto sollecitare l'amministrazione statale ad esprimersi sull'esistenza dell'interesse culturale di un bene da lui posseduto, ottenendone, eventualmente, l'accertamento dell'assenza.

Alla base del costrutto logico che aveva sostenuto l'introduzione di questo istituto nella legislazione di tutela, si doveva considerare il concetto di "*bene culturale presunto*". La Commissione, infatti, piuttosto che assoggettare alla disciplina vincolante, indistintamente ed *ope legis*, intere classi di beni, pensò di poter stabilire che tutti quelli che ne avessero fatto parte avrebbero dovuto essere considerati beni culturali fino a prova contraria, fino a quando, cioè, non fosse stata formulata una dichiarazione che ne attestasse il contrario. La maggiore preoccupazione espressa dal Brandi fu che questo artificio giuridico avrebbe potuto indurre numerosi possessori a sfruttare l'occasione come un'opportunità per eludere un potenziale vincolo, riuscendo ad ottenere la dichiarazione negativa anche per beni che al momento della loro analisi presentassero un interesse *soltanto* di studio, ma che in futuro, quando quegli studi fossero stati effettuati ed approfonditi, avrebbero potuto acquisirne uno maggiore. Infatti, "*mentre la dichiarazione positiva, nella sua pratica finalità di salvaguardia, non ha alcuna pretesa di arrestare o ipotecare il mutevole corso degli apprezzamenti culturali, la dichiarazione negativa si arroga proprio il compito di congelarlo non solo in modo palesemente rozzo ed arbitrario, ma con gravissime conseguenze pratiche*"¹⁴.

¹⁴ Cfr. la relazione di minoranza in AA.VV., "*Ricerca sui Beni Culturali...*", op.cit.

Inoltre, non si sarebbe riusciti a controllare, come pure era nelle intenzioni dei fautori della proposta, il mercato antiquario di oggetti d'arte, anzi si sarebbe favorita la dispersione potenziale di un'importante porzione del patrimonio culturale nazionale *“nelle more burocratiche d'una “catalogazione totale” che, nella migliore delle ipotesi, non richiederà meno di dieci anni. Infatti mancano le attrezzature e manca soprattutto il personale qualificato (né le università potranno sfornarlo su due piedi) per compiere una tale enorme ricognizione sotto l'urgenza dei proprietari che si affolleranno a chiedere di essere “liberati”*¹⁵.

La posizione assunta dal Brandi era apertamente in contrasto con chi riteneva che l'espedito escogitato potesse produrre effetti positivi. E questa convinzione era rafforzata dalla considerazione che la catalogazione statale, per quanto in evoluzione e sebbene ormai affidata alla responsabilità di un Ufficio Centrale con poteri di indirizzo e di coordinamento generale dell'attività, non si stava dimostrando capace di sopportare il peso del ruolo che, forse implicitamente, le si stava attribuendo. Sì, perché, malgrado dal disegno di legge non emergesse con molta chiarezza, si doveva tener presente che quella *catalogazione scientifica*, assicurata dall'articolo 34 del testo di legge proposto, avrebbe dovuto garantire, nelle intenzioni della maggioranza, la conoscenza, la documentazione e la possibilità di studiare i beni culturali, rappresentando così lo strumento preferenziale per la raccolta di materiale informativo sui beni da tutelare.

La sola catalogazione scientifica avrebbe dovuto realizzare, cioè, le condizioni per far emergere dal *limbo* della presunzione di culturalità, da un lato, tutti quei beni che, non meritandolo, non sarebbero stati assoggettati a regime di tutela per legge, dall'altro, invece, tutti quelli che avrebbero dovuto rimanervi assoggettati. I detentori di beni culturali *presunti* si sarebbero affrettati a farsi rilasciare una dichiarazione negativa per poter disporre liberamente della propria proprietà e l'autore, non escludeva che gli uffici ministeriali preposti alla gestione di questo processo fossero destinati a subire pressioni di ogni genere, pressioni anche corruttive, difficili da sopportare, vista la loro già delicata condizione.

I toni equilibrati che il Brandi adoperò nell'occasione ufficiale dell'invio della relazione di minoranza al Ministro non furono gli stessi che poco tempo dopo ebbe modo di usare in un articolo dal significativo titolo *“Commissione Franceschini - Commissione Papaldo: anno zero”*¹⁶. Le sue parole risuonano oggi come una triste profezia. Quelle commissioni non erano nate per dare una risposta agli interrogativi posti dalla condizione sempre peggiore del patrimonio culturale italiano e dall'opinione pubblica nazionale ed internazionale. Erano state *“nominate per gettare la polvere negli occhi e continuare nell'inazione e nella distruzione”*¹⁷. Nessuno aveva tenuto in sufficiente conto il fatto che gli argomenti trattati in seno a quei gruppi di lavoro sarebbero stati argomenti tecnici, afferenti a discipline come il restauro e la catalogazione, non affrontabili da inesperti politici provenienti dagli ambienti culturali e professionali più disparati. Eppure ai tavoli di discussione furono chiamati onorevoli e professionisti di ogni sorta, ad esempio, occupati presso l'Iri, l'Enel

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ L'articolo è pubblicato sulla rivista *“Futuribili”* del 1971.

¹⁷ Ibidem.

o la Cassa del Mezzogiorno. Erano, in altre parole, gli stessi che avrebbero occupato poltrone importanti in quell'amministrazione autonoma che ci si avviava a varare: il Ministero per i beni ambientali e culturali.

La presunzione di culturalità dei beni era un istituto perniciosissimo per i beni stessi e la sua creazione era aggravata dal fatto che ne avrebbero giovato le amministrazioni ecclesiastiche che fino alla dichiarazione di culturalità dei beni da loro gestiti avrebbero potuto favorirne il trafugamento e la vendita, come, in effetti, si poteva constatare nei mercati antiquari, ad esempio, di Porta Portese a Roma.

Lo sfogo anticlericale del Brandi, in questo articolo raggiunse toni molto accesi ma gettò luce su una situazione di *prepotenza* latente esercitata dalla Chiesa, che metteva a repentaglio le sorti di quasi tre quarti del patrimonio artistico nazionale. Ancora una volta la preoccupazione maggiore era che da questa presunzione di culturalità si sarebbe dovuti uscire grazie ai risultati raggiunti dalla catalogazione, ma *“Si sanno i termini della questione: la catalogazione delle opere e oggetti d'arte-i cosiddetti beni culturali- o non esiste, o esiste parzialmente e difettosamente, senza quella larga campagna di documentazione fotografica, che una tutela effettiva richiede. Poiché i catalogatori devono essere degli storici dell'arte, e poiché una legione, come ci vorrebbe, di storici dell'arte non c'è e non si può creare su due piedi, occorre in primo luogo stimolare le Università e crearla. Ma le Università versano in quella derelizione che si sa senza mezzi adeguati, senza leggi che non siano interventi parziali ed eversivi In questo stato, e con la prospettiva che, nell'ipotesi migliore, ove i nuovi provvedimenti, non demagogici ma efficienti, venissero attuati, occorre prospettare non meno di dieci anni per l'impianto razionale di una catalogazione fatta da squadre di studiosi responsabili e con i mezzi adatti; in questa attesa inevitabile, cosa fare? Ecco la possibilità di prospettare un istituto giuridico che dia la possibilità di presumere beni culturali tutti i beni culturali di proprietà di enti e parrocchie fino ad avvenuta catalogazione...”*¹⁸.

“fino ad avvenuta catalogazione”. Facile, purtroppo, soltanto a dirsi, dal momento che la previsione del Brandi, che, a giudicare dai toni, doveva essere una previsione *minima*, è stata disattesa da lungaggini tali da inficiarne qualsiasi altra, seppur *massima*. I dieci anni pronosticati, infatti, sono passati ormai più di tre volte e quel traguardo, ammettendo che esista, non è stato ancora raggiunto.

Poco prima, nel 1969 era nato l'Ufficio Centrale del Catalogo, un organo che avrebbe dovuto risolvere i problemi specifici del settore. Ma, come è noto, anche dopo la sua trasformazione, quattro anni più tardi, in ICCD quei problemi persistevano ancora.

Le parole del Brandi recavano contenuti che erano già stati sviluppati in più occasioni, oltre che dall'autore stesso, anche da altre personalità del mondo della cultura, quali G.C. Argan, che nella relazione al convegno dell'associazione Italianostrà, tenuto nel 1966, proprio assieme al citato teorico del restauro, aveva palesato serie preoccupazioni circa la condizione del patrimonio culturale italiano e i rimedi che si andavano

¹⁸ Ibidem.

proponendo a livello legislativo. Altri autori quali R.Bianchi Bandinelli¹⁹ si erano espressi sull'operato della Commissione Franceschini come ricorda A.Paolucci²⁰ che nel 1967, anno della pubblicazione degli atti della Commissione, aveva ribadito molti dei concetti salienti discussi dal Brandi sia l'anno prima sia qualche anno dopo sulla rivista "Futuribili".

Le osservazioni del Paolucci sulle proposte della Commissione Franceschini erano nella sostanza le stesse mosse anche dalle altre parti espresse sull'argomento. La lettura delle criticità del testo delle dichiarazioni fu fatta però alla luce di considerazioni di respiro europeo ed internazionale.

Si sottolineava, ad esempio, la presenza nella proposta Franceschini di una discrasia evidente tra *tutela conoscitiva* e *tutela conservativa*, con una netta e pericolosa predilezione per la prima piuttosto che per la seconda. L'istanza conoscitiva, tradotta nel termine "*conoscibilità*", posta dal patrimonio culturale nazionale si faceva percepire, in altre parole, come più importante di quella conservativa. Si dichiarava, quindi, la necessità di avviare campagne d'indagini, di studi, di catalogazione, di una completezza e di un rigore scientifico utopistici, ma nello stesso tempo si proponevano regole che in molti casi avrebbero favorito la dispersione di quello stesso patrimonio che si voleva tutelare.

Era il caso, ad esempio, dei beni archeologici, sul quale già si è detto a proposito della posizione del Brandi. Ma altri punti accomunavano gli interventi dei due studiosi. Anche il Paolucci manifestava preoccupazione per l'introduzione dell'istituto della dichiarazione negativa, seppur riferendosi alla proposta Franceschini, mentre il Brandi l'aveva criticata in relazione alla sua riproposizione nella proposta Papaldo. Anche il Paolucci aveva sottolineato l'importanza di rivedere la norma che regolava i rapporti con la Chiesa in quanto troppo *lassista* e, pertanto, minacciosa nei confronti di un patrimonio artistico che costituiva la maggior parte di quello totale. E ad evidenziare l'accordo esistente con il collega romano, il Paolucci lo citò, apprezzando la proposta di sottoporre a vincolo "*tutto quello che rientra nel patrimonio di enti pubblici, morali e religiosi o di edifici adibiti comunque al culto, anche privato...*". Non sarebbe bastato prevedere "*elenchi dei beni culturali a chiunque appartenenti*" presso ogni soprintendenza. Questo, in sintesi, serviva ad affermare, ancora una volta, che la catalogazione, concepita come unico strumento conoscitivo del patrimonio culturale, non avrebbe mai potuto avere i tempi d'attuazione necessari ad arginare la dispersione di quel patrimonio, tanto meno nei luoghi di culto dove i poteri dei funzionari delle soprintendenze risultavano fortemente limitati.

In accordo col Brandi, prima si sarebbe dovuto estendere un vincolo generale sui beni pubblici, "*poi sarebbe venuto il catalogo, naturalmente la ricognizione metodica e scrupolosa di tutto il patrimonio culturale affidato agli enti pubblici e religiosi, giacchè senza uno strumento del genere, l'azione stessa della tutela finirebbe alla lunga col vanificarsi, ma intanto lo Stato, in una situazione precaria come quella attuale, avrebbe avuto subito*

¹⁹ R.Bianchi Bandinelli, in "Rinascita", dicembre 1966.

²⁰ A.Paolucci, "*Le proposte della Commissione parlamentare per la nuova amministrazione autonoma dei beni culturali*", in "Paragone", n.203/1967.

a disposizione un'arma giuridica semplice ed efficace per reprimere esemplarmente almeno i reati più vistosi²¹.

La posizione di Argan riguardo all'importanza del completamento del catalogo, espressa nella relazione introduttiva²² ai lavori del convegno dell'associazione *Italianostra* del 1966, era chiara e concorde con quella del Franceschini che aveva definito il catalogo "esigenza prima e fondamentale di qualsiasi attività di tutela". C'erano, però, diversi fattori che potevano contribuire a differire il raggiungimento di quello scopo, ovvero quello di disporre di un catalogo *completo* su cui fondare la successiva azione di tutela dello Stato. Allora nelle soprintendenze non esistevano uffici catalogo e le amministrazioni periferiche del Ministero continuavano a pensare alla catalogazione come ad una "incombenza secondaria....Vi sono soprintendenti che considerano la catalogazione come un'attività scientifica a cui ci si dedica, con calma, nei ritagli di tempo lasciati dalle altre incombenze del servizio...". Il primo passo, dunque, era quello di dotare le soprintendenze, innanzitutto, della mentalità giusta, quella secondo la quale la catalogazione avrebbe dovuto rappresentare un impegno costante e primario, poi delle risorse finanziarie e del personale adeguato all'ambizione del progetto. Si dovevano necessariamente coinvolgere le università nel reperimento di figure preparate a svolgere un compito tanto delicato. E si sarebbe potuto attingere tra i laureati, i laureandi e gli specializzandi. La questione più importante, comunque, era quella di dotarsi di un piano di lavoro rigoroso e chiaro.

Fatto questo, però non ci si poteva illudere di disporre subito di un catalogo scientifico completo, esauriente dal punto di vista informativo e, soprattutto, attendibile sotto il profilo scientifico in tempi brevi. La proposta dell'Argan si spinse, pertanto, oltre, suggerendo di organizzare il lavoro in tre fasi o "stadî", come ebbe a specificare.

Il primo sarebbe stato quello del *censimento*, "primo tempo della compilazione del catalogo", come fu definito nella mozione finale del convegno. Un'operazione rapida, condotta simultaneamente su tutto il territorio nazionale dopo avere revisionato ed acquisito tutte le informazioni utili desumibili da quello che oggi si definirebbe "catalogato o pregresso", ovvero da tutte le schede già prodotte ma con criteri metodologici differenti a seconda dell'epoca di stesura. Tale censimento avrebbe dovuto costituire il nucleo di partenza di tante successive valutazioni. L'importante era che ogni gruppo di lavoro formato scandagliasse a tappeto la porzione di territorio affidatagli e lo abbandonasse solo con "l'assoluta certezza che nulla è stato tralasciato".

Il *secondo stadio* sarebbe stato rappresentato dalla formazione dell'*inventario*, utile ai fini amministrativi di tutela, selezionando dal materiale del *censimento* i beni considerati come assoggettabili a regime di tutela.

Il terzo stadio sarebbe stato il *catalogo scientifico* vero e proprio, fondato su un approfondimento della ricerca relativa agli oggetti di maggior pregio ed arricchito dalla registrazione di quei dati *conservativi* che avrebbero potuto indirizzare eventuali interventi di restauro. Un lavoro così organizzato sarebbe stato certamente

²¹ Dalla relazione di C.Brandi al Convegno di Italianostra del 1966.

²² Il titolo dell'intervento negli atti pubblicati fu "Tutela dei beni singoli artistici e storici". Il testo della relazione è riportato anche in F.Negri Arnoldi, "Il catalogo dei beni culturali e ambientali - principi e tecniche di indagine", Roma, 1988.

dispendioso sotto il profilo finanziario e anche temporale. Le stime dell'autore si fermavano alla previsione relativa alla fase di censimento che sarebbe durata non più di cinque o sei anni.

Nel suo intervento, tra le iniziative positivamente valutate e avviate dalle amministrazioni competenti in vista della risoluzione dei problemi organizzativi legati al catalogo, Argan citava i lavori di *"un gruppo di studio, a cura del Consiglio nazionale delle ricerche"* impegnato nella predisposizione e nella sperimentazione di metodologie catalografiche da poter rendere d'uso comune presso le soprintendenze di tutta la nazione.

Tale citazione si riferiva ad una commissione che dalla Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti era stata incaricata, assieme al CNR, dello studio di nuovi strumenti catalografici. Essa presentò i risultati della propria ricerca in una relazione del 1967²³. Dopo aver esaminato la condizione del servizio catalografico nazionale, arrivò alla conclusione che l'efficienza di quest'ultimo poteva dipendere dall'istituzione di un organo centrale che ne governasse in maniera specifica ed autonoma lo sviluppo oltre che la programmazione.

La struttura di questo organo venne delineata in uno schema allegato alla relazione e può essere considerata come antesignana di quella poi assunta dall'ICCD. Il nuovo organo si sarebbe chiamato *"Istituto per la catalogazione del patrimonio artistico italiano"*. In sostanza l'organizzazione del lavoro di schedatura che questo avrebbe dovuto curare rispecchiava *in toto* le idee dell'Argan, in particolare nell'impostazione *trifasica* dell'attività conoscitiva svolta, con una separazione rigorosa tra il momento identificativo, finalizzato alla tutela amministrativa e quello, invece, speculativo, finalizzato all'attività di ricerca scientifica pura. Le schede per questi due ordini di finalità sarebbero state diverse, anche se si può immaginare che la seconda avrebbe certamente potuto contenere la prima, dovendo rappresentare un approfondimento dei dati anagrafici raccolti. Tra le particolarità di questo istituto, risalta, tra le sue dotazioni organiche e tecniche, la previsione di un ufficio cui era demandato in maniera esclusiva il compito di rilevare lo stato di conservazione del bene schedato in base all'osservazione delle immagini raccolte durante le campagne fotografiche effettuate.

Una modalità di rilevamento dei cosiddetti *dati conservativi* che, sebbene, da un lato, escludesse l'importante rapporto diretto con l'oggetto dell'indagine, probabilmente, dall'altro, avrebbe consentito valutazioni a freddo più omogenee e più veloci, eventualmente suscettibili di ulteriori riscontri in situ. Una possibilità di studio che metteva in risalto l'importanza di uno strumento come la fotografia che, nonostante il suo crescente impiego, costituiva ancora una voce di bilancio gravosa per l'amministrazione pubblica, ma che troppo spesso, come anche oggi accade, veniva o sottovalutata o mal utilizzata. Lo aveva evidenziato, come si può ricordare, anche Roberto Longhi nella sua relazione al convegno dei Soprintendenti del 1938.

È evidente che la questione emergente con maggiore impellenza in quegli anni fosse quella della definizione di un metodo operativo che potesse avere validità su tutto il territorio nazionale e, quindi, di fronte alla varietà dei casi proposti dalle differenti realtà culturali che in esso si potevano realizzare.

²³ Il testo della relazione è riportato in F.Negri Arnoldi, *"Il catalogo dei beni culturali e ambientali..."*, op.cit.

Antonio Paolucci, che a partire da questi anni comincerà a consolidare la propria esperienza nel settore della tutela pubblica dei beni storico-artistici in Toscana, osservò²⁴, nel 1971, che un modello organizzativo da seguire esisteva già ed aveva già dimostrato buona adattabilità o possibilità di esportazione sul resto del territorio nazionale.

Il modello descritto era quello applicato da Andrea Emiliani durante le campagne di rilevamento dei beni culturali organizzate dalla Soprintendenza alle gallerie di Bologna.

I principi, che il Paolucci evidenziò come esemplari, sottesi all'attività di catalogazione svolta da tale soprintendenza, coordinata da colui che sarebbe stato uno dei maggiori esperti nazionali della materia fino all'attualità, erano tre:

- *interdisciplinarietà dell'intervento*: ovvero la compresenza, all'interno di ognuno dei gruppi di lavoro formati, di diverse figure professionali.

Questi gruppi erano formati oltre che da studenti universitari, anche da storici, geologi, architetti, archeologi, addirittura glottologi etc. Tale variegata composizione del gruppo di lavoro consentiva una lettura su più livelli dei valori rilevabili in seno alla struttura fisica e all'organizzazione comunitaria dei siti studiati, ampliando le potenzialità dell'indagine, che riusciva a cogliere aspetti anche insoliti delle culture locali, permettendo di riconoscere beni che andavano oltre le *tradizionali* categorie fino a quel momento rilevate (esempi di architettura spontanea e rurale, manifestazioni folkloristiche, oggi rientranti tra i beni *etno-antropologici* o immateriali, etc.).

- *omogeneità e capillarità dell'intervento*: tale criterio consisteva nella scelta oculata della porzione di territorio da studiare, una scelta che sarebbe ricaduta su tutti i luoghi che avessero presentato caratteri di *omogeneità culturale*, cioè luoghi "con caratteristiche omogenee di storia e di cultura", investiti "da analoghi fenomeni di degradazione ambientale e di trasformazione socio-economica".

- *Collegamento con le forze locali*. Il terzo criterio era quello che prevedeva l'instaurazione di un legame forte con le comunità locali che dovevano essere coinvolte nella misura più larga possibile nel processo d'indagine che avrebbe interessato i luoghi della loro vita. Per "*forze locali*" si doveva intendere, oltre alle amministrazioni locali, che avrebbero potuto sostenere anche sotto il profilo finanziario la sperimentazione di questa metodologia catalografica, anche le diocesi, che nella maggior parte dei casi costituivano, invece, un ostacolo al normale svolgimento di questo tipo di operazioni²⁵. Più di ogni altra componente sociale, era necessario, però, coinvolgere direttamente le comunità di cittadini che, attraverso la partecipazione, avrebbero potuto

²⁴ Cfr. A.Paolucci, "Una proposta per il catalogo dei beni culturali", in "Paragone", n.261/1971.

²⁵ Ancora una volta, nelle parole del Paolucci, si registrano gli stessi toni anticlericali che avevano permeato le idee del Brandi, nella fattispecie suscitati dalla troppo frequente tendenza degli amministratori ecclesiastici locali a sottrarre il patrimonio di oggetti d'arte da loro custoditi alle analisi ed agli studi promossi dalle amministrazioni civili. Pochi mesi più tardi, lo stesso autore avrebbe avuto modo di tornare sul tema dei rapporti tra Stato e Chiesa in un altro contributo ("Il convegno di arte sacra di Pisa e il problema dei musei diocesani", in "Bollettino d'Arte", n.1, gennaio-marzo, 1973), nel quale, anche se l'argomento fu trattato in maniera marginale, si dovette constatare che tra le due parti ("persone abituate a misurarsi con cautela ed a parlarsi con difficoltà") esistessero ancora "incomprensioni, malintesi, contrasti anche gravi, divergenze di opinioni anche sostanziali...".

acquisire una coscienza piena del valore delle proprie radici, della propria cultura e delle sue manifestazioni materiali ed immateriali.

La proposta finale del Paolucci, fu quella che le iniziative catalografiche attivate dall'amministrazione centrale dei beni culturali, sulla scorta di tali positive esperienze, potessero essere investite dallo stesso spirito d'iniziativa, prestando attenzione a non perderne la feconda tendenza all'instaurazione di un rapporto di (inter) dipendenza con "*le strutture democratiche e culturali di base*".

L'autore avrebbe ripreso l'argomento dell'impostazione metodologica delle attività catalografiche in numerose altre occasioni, rimarcando l'utilità dei criteri sopra descritti ed aggiungendo una nuova riflessione sulla necessità di programmare i lavori di schedatura dando priorità d'indagine alle porzioni di territorio che presentavano maggiori rischi di dispersione del loro patrimonio culturale²⁶. I rischi da controllare erano quelli connessi sia a fenomeni naturali ed ambientali sia a fenomeni di degrado sociale. Sotto questo ultimo aspetto, in particolare, egli sottolineò l'incidenza negativa sugli equilibri culturali delle realtà locali avuta dall'abbandono progressivo delle periferie e delle campagne. Tale fenomeno, con un termine di grande pregnanza, fu definito di "*deculturalizzazione*" del territorio, locuzione più volte impiegata per dare un'idea immediata degli effetti prodotti sul piano socio-culturale dall'impoverimento generale che la nazione stava subendo nella maggior parte delle sue realtà extra-urbane.

Altro problema di fondamentale rilevanza affrontato dal Paolucci fu quello della formazione e della selezione dei catalogatori, evidenziato dalla carenza di personale qualificato e adatto a svolgere l'attività catalografica col necessario grado di scientificità. La soluzione, se dal punto di vista finanziario poteva facilmente consistere nella scelta di studenti universitari, laureandi o neolaureati in discipline umanistiche e non, i quali potevano assicurare prestazioni soddisfacenti e contemporaneamente favorire il contenimento della spesa per la loro remunerazione, dal punto di vista tecnico ed operativo, doveva essere ricercata in una scelta più oculata degli operatori di campo. Il dubbio sul ricorso agli allievi dei corsi accademici nasceva soprattutto dalla loro preparazione *cattedratica*, dal fatto che questi dimostravano di essere bravissimi sotto il profilo teorico e filosofico ma incapaci, in alcuni casi di "*distinguere un mobile antico da un'imitazione moderna*". Problema, quest'ultimo, che chiamava direttamente in causa le responsabilità degli orientamenti didattici delle Università e che è restato fino ad oggi di scottante attualità.

Ancora nel 1977, dalla rivista di cui fu redattore²⁷, il Paolucci, quando ormai il Ministero dei beni culturali ed ambientali aveva già assunto la fisionomia definita di organo politico-esecutivo autonomo che le varie commissioni degli anni precedenti ne avevano prospettato, intervenne sulla questione del catalogo dei beni culturali. Il fatto che la struttura del nuovo Ministero, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, avesse ormai acquisito carattere di stabilità, consentiva, nell'ambito del dibattito relativo al completamento del catalogo, di

²⁶ Cfr. A.Paolucci "*Il catalogo dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica nelle province di Firenze e Pistoia*", in "Bollettino d'Arte", II-III, 1973.

²⁷ Cfr. A.Paolucci "*Editoriale: per la catalogazione del patrimonio culturale*", in "Paragone", n.325/1977.

spostare l'attenzione dai problemi di carattere organizzativo e gestionale a quelli di natura contenutistica e metodologico-operativa. Le considerazioni del Paolucci si stagliavano, in ogni caso, su uno scenario politico, sociale e culturale complesso, all'interno del quale l'argomento "catalogo" aveva guadagnato una centralità crescente. L'autore aveva maturato la convinzione che il catalogo stesse godendo da tempo di una particolare forma di "fortuna", una fortuna confermata proprio dall'interesse che esso era riuscito a catalizzare presso intellettuali, amministratori e comuni cittadini, ma non provò a darne una spiegazione, lasciando anzi deliberatamente "allo storico di domani il compito di indicare le cause profonde che hanno fatto del catalogo, in questi anni, un obiettivo primario nella strategia della tutela e una attività tra le più popolari delle soprintendenze"²⁸. Tale era l'attenzione suscitata dal catalogo che "si potrebbe dire, paradossalmente, che...rischia di soffrire per un eccesso di salute, per una crescita forse troppo improvvisa e tumultuosa dell'interesse e del consenso"²⁹.

Entravano in gioco, in quel periodo, nuovi soggetti istituzionali con cui l'amministrazione statale dovette cominciare a confrontarsi. In particolare, le regioni, i cui primi anni di vita e d'attività amministrativa furono caratterizzati da una formale incertezza operativa dovuta alla mancata definizione delle loro competenze e responsabilità, finirono per appropriarsi sostanzialmente di funzioni che, in effetti, avrebbero dovuto spettare ancora allo Stato, dando origine ad un'ambigua situazione di concorrenza decisionale tuttora non affatto risolta. L'idea del Paolucci era che tali nuovi soggetti avrebbero potuto essere utilizzati come una risorsa e non come un ostacolo al regolare sviluppo del processo catalografico, avviato con omogeneità di mezzi e di intenti su tutto il territorio nazionale solo da poco tempo. In particolare, avrebbero potuto giocare un ruolo fondamentale nella gestione di un vero e proprio servizio di divulgazione dei risultati del catalogo. Uno dei principali problemi per il catalogo era, infatti, quello di dimostrare la propria utilità attraverso un'adeguata opera di diffusione delle informazioni raccolte. La visibilità del catalogo era, in altre parole, legata alla capacità che esso aveva di rendere pubblica quella sua utilità, ma non esistevano le strutture necessarie a realizzare tale condizione. Ad esempio, presso le soprintendenze, che tra gli uffici statali erano quelli che avrebbero dovuto svolgere a più diretto contatto col territorio la propria azione di tutela e di promozione della cultura locale, non esistevano archivi aperti al pubblico, liberamente consultabili dalle diverse tipologie di fruitori. Non esisteva la possibilità di avvantaggiarsi degli studi compiuti né per i tecnici, tra cui certamente si potevano annoverare tutti i funzionari comunali alla ricerca di materiale documentario su cui fondare e con cui confrontare la pianificazione degli interventi urbanistici ed il controllo di quelli edilizi, o anche i ricercatori e gli studiosi universitari bisognosi di riferimenti e di spunti sicuri per l'avvio delle loro ricerche, né per il pubblico meno esperto, come quello formato dalle scolaresche di un certo grado d'istruzione che avrebbero potuto essere introdotte allo studio del territorio ed educate al suo rispetto attraverso la partecipazione a momenti espositivi in cui presentare in forma adeguata il frutto delle indagini catalografiche.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

Le regioni avrebbero potuto assolvere questo compito, preoccupandosi dell'organizzazione della *pubblicizzazione* del catalogo. Lo Stato, invece, avrebbe continuato ad avere la responsabilità amministrativa, scientifica ed operativa, con l'aiuto delle università, che storicamente, avevano sempre fornito il personale da impiegare nel ruolo di catalogatori, contribuendo a monitorare la qualità del prodotto da esso *confezionato*: la scheda di catalogo.

La problematicità dei rapporti tra uffici appartenenti a livelli istituzionali differenti aveva rappresentato un tema costantemente affrontato in svariati altri interventi anche degli anni precedenti. Se ne era occupato, ad esempio, Oreste Ferrari che, dall'inizio degli anni Settanta, in qualità di direttore dell'Ufficio Centrale per il Catalogo, prima, e dell'ICCD, dopo, fu protagonista del dibattito sul tema³⁰. A lui si deve la prassi, ormai consolidata, di valutare i progressi dell'attività di catalogazione in base alla stima *quantitativa* dei risultati raggiunti. Tale prassi potrebbe apparire di ovvia utilità, ma in effetti da quando negli anni Trenta era stata interrotta la pubblicazione dei volumi della raccolta "*Elenchi degli edifici monumentali e Cataloghi delle cose d'arte e d'antichità*", nessuna altra adeguata forma di pubblicizzazione era stata prevista per gli esiti delle campagne catalografiche avviate sul territorio nazionale. Il Ferrari attraverso le sue pubblicazioni fornì quasi costantemente dati utili alla comprensione dello stato di avanzamento dei lavori di schedatura svolti dalle soprintendenze³¹. La loro importanza sta nel fatto che hanno consentito di capire, ad esempio, quale peso fosse attribuito all'attività di catalogazione nell'ambito delle politiche decisionali ministeriali. I riepiloghi degli stanziamenti a favore del catalogo permettevano, in altre parole, di misurare l'interesse riposto nel tema tanto dal governo quanto dal parlamento, evidenziandone le variazioni e gli eventuali cali, cui più spesso doveva corrispondere una programmazione più attenta delle campagne territoriali. Gli anni in questione, inoltre, pur essendosi distinti per il sensibile incremento dei finanziamenti all'attività, furono paradossalmente quelli in cui più pragmaticamente si capì che per raggiungere gli obiettivi fissati l'ordine di tali risorse avrebbe dovuto essere nettamente maggiore e che, anzi, la loro disponibilità avrebbe dovuto assumere carattere di *continuità*. Quello che il Ferrari, da profondo conoscitore della materia, si sforzava di ribadire era che il catalogo dovesse abbandonare la *facies*, storicamente sempre appartenutagli, di attività estemporanea, non accuratamente programmata o sommariamente organizzata, per trasformarsi, sostanzialmente oltre che formalmente, in un servizio permanente di dignità pari a quella riconoscibile a tutti gli altri servizi esistenti all'interno della struttura organizzativa di ciascuna soprintendenza³²; un servizio capace di garantire continuità alla propria azione, non limitandola alla fase di rilevamento dei dati, ma prolungandola oltre la chiusura della campagna catalografica,

³⁰ Mentre si scrive si apprende dell'imminente uscita (dicembre 2006) di una pubblicazione a cura dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, in cui si vedranno raccolti tutti gli interventi del direttore romano sulla catalogazione dei beni culturali. Per ovvi limiti cronologici il presente contributo non può tener conto dei contenuti del testo citato, anche se le ricerche fin qui effettuate sono valse ad evidenziare la centralità che il personaggio in questione ha avuto all'interno del dibattito in argomento ed a comprendere le ragioni del riconoscimento che ci si appresta a tributargli.

³¹ In proposito si veda, ad esempio, O.Ferrari, "*La catalogazione dei beni culturali*", in "Bollettino d'arte", luglio - dicembre 1972.

³² L'istituzione degli uffici catalogo all'interno della struttura delle soprintendenze è fatto recente, benché queste siano nate a partire dai primi anni del Novecento.

attraverso il costante aggiornamento delle informazioni raccolte reso necessario dall'incessante evoluzione delle condizioni di ciascun bene: *“Già in rapporto al continuo progredire degli studi storico-critici nonché alla dinamica delle varie altre azioni inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, le attività di catalogazione comportano pure continui aggiornamenti, verifiche ed integrazioni di dati conoscitivi, quali soltanto un servizio permanente può garantire”*³³. La posizione dello studioso sulla questione poneva, in definitiva, una nuova esigenza, quella della revisione periodica delle schede, fino ad oggi praticata solo in conseguenza dell'introduzione di nuovi tracciati, sostitutivi rispetto a quelli precedentemente impiegati, ma mai come atto rispondente ad una prassi metodologicamente fissata.

L'universo catalografico con cui il Ferrari si confrontava era a meno di poche differenze lo stesso universo oggi osservabile. Era il catalogo moderno *in nuce*, avente, cioè, già tutti i tratti dell'attuale concetto di catalogo, anche se le problematiche ad esso connesse allora risultavano meno accentuate. Lo studioso, nei suoi scritti, ne affrontò le principali, toccando, ad esempio, anche l'argomento della creazione di un *Archivio Generale del Catalogo*, prefigurando la realizzazione di un sistema, *“neanche troppo complicato e costoso”*, di raccolta e di consultazione dei dati, basato sul funzionamento di una *memoria centrale* a disposizione di *“ogni ufficio periferico e anche per le ricerche di più raffinata selettività”*³⁴; un sistema da strutturare in maniera tale da favorire l'impiego di un linguaggio rigorosamente comune da parte di tutti i catalogatori, che avrebbe richiesto un approfondimento degli studi finalizzati alla stesura di norme compilative esaustive.

Altra intuizione del Ferrari fu quella relativa ai conflitti di competenze che il coinvolgimento di diverse istituzioni nel processo avrebbe potuto generare, con ricadute certamente negative sul funzionamento del servizio. I rapporti dello Stato con le autorità ecclesiastiche, nonostante tutte le difficoltà e le reticenze dimostrate dall'una e dall'altra parte, si avviavano ad una serena composizione nell'ambito di un clima collaborativo non ancora fattivo, ma in prospettiva possibile. La restante preoccupazione era che gli enti locali e le Regioni avviassero iniziative autonome senza curarsi a sufficienza della qualità scientifica dei risultati. *“Si manifesta..., in misura anche crescente, la proliferazione di iniziative di censimento, inventario e catalogazione che vengono prese tanto da amministrazioni civiche e provinciali e da governi regionali, quanto da enti, associazioni e istituti di cultura d'ambito locale, del tutto indipendentemente dall'azione svolta nel medesimo settore dalle Soprintendenze, e talvolta mosse da intenzioni concorrenziali se non addirittura sostitutive...senza tener conto infine, delle dispersioni di mezzi e di forze che senza scampo comporta ogni duplicazione di iniziative, e delle pure possibili interferenze che certo non gioveranno all'azione delle Soprintendenze”*³⁵. Il Ferrari riconosceva che tali soggetti si trovavano di fronte alla nuova esigenza *“sempre più frequentemente reclamata...di disporre pur essi di quello strumento conoscitivo particolareggiato...che è per l'appunto il catalogo”*, ma riteneva che l'impegno profuso per il soddisfacimento della stessa andava

³³ O.Ferrari, *“La catalogazione ...”*, op.cit.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem.

canalizzato all'interno di percorsi istituzionali ben definiti, evitando la citata dispersione di risorse attraverso un chiaro "*sistema di accordi e di cooperazione*".

Molte delle riflessioni da lui prodotte su questi diversi argomenti rappresentano ancora oggi tematiche di grande attualità, non esaurientemente affrontate o solo in parte sviluppate. Queste furono, probabilmente, il frutto di un intenso e diretto confronto con altri esperti della materia, attuato attraverso l'organizzazione di seminari, convegni ed ogni altra simile forma di dibattito di richiamo non solo nazionale. Tra quegli esperti non si può non ricordare il nome di Andrea Emiliani, da annoverare tra i massimi conoscitori contemporanei del sistema catalogo e certamente tra i pochi a non essersi sottratto al confronto con le spigolose implicazioni teoriche della materia.

Il dato anagrafico lo accomuna ad altri citati protagonisti del dibattito, quali il Paolucci, lo stesso Ferrari o, come si vedrà, F.N. Arnoldi, anche se la sua *produzione pubblicitica* associata ad una esemplare opera istituzionale è forse quella che ha maggiormente inciso sui più recenti sviluppi della metodologia catalografica contemporanea.

L'esperienza di sovrintendente ai beni storico-artistici a Bologna gli consentì di sviluppare tesi profondamente innovative nell'ambito degli studi sul catalogo, tali da proporre una visione dello stesso quale strumento fondamentale nel processo di crescita culturale delle comunità locali, potenzialmente atto a favorire il radicamento, nelle coscienze civiche delle realtà in cui era applicato, di quel senso d'appartenenza al territorio e di quel sentimento identitario che è alla base del riconoscimento del valore *democratico* del patrimonio collettivo.

Le campagne catalografiche condotte in quell'area geografica, nei primi anni Settanta, sebbene finalizzate all'inventariazione di beni mobili, hanno costituito un modello d'impostazione metodologica per qualsiasi altro tipo di operazioni simile. La presentazione dei loro risultati, coincidenti con il completamento del catalogo dei beni mobili della provincia di Bologna, al di là del pur significativo obiettivo strumentale, fu accettata come proposta metodologica per la costruzione di un nuovo servizio pubblico di catalogazione, dai ricchi contenuti scientifici, ma contemporaneamente vicino alla sensibilità del sapere popolare, non selettivo, quindi, anzi tendenzialmente attento anche alle manifestazioni di cultura cosiddette *minori*.

Il successo dell'operazione, conclusasi nel 1972, dipese dal concorso di diverse favorevoli condizioni al contorno; fattori non casuali ma fortemente ricercati. La creazione dell'Ufficio Centrale per il Catalogo aveva, da un lato, garantito la presenza di un valido interlocutore centrale e, dall'altro, richiamato maggiori investimenti pubblici nel settore. I rapporti con la Chiesa, almeno in sede centrale, andavano intensificandosi e distendendosi, anche se il problema persistente era quello dei rapporti a livello locale ed in special modo con le parrocchie che, soprattutto dopo la riforma liturgica, tesero a disfarsi con eccessiva facilità di tutti i corredi ecclesiastici custoditi. Si avviavano ad un funzionamento ordinario, nel rispetto del dettato costituzionale, le Regioni, che avrebbero rappresentato un ulteriore *centro di potere istituzionale* con cui le soprintendenze

avrebbero dovuto confrontarsi. L'ufficio bolognese, pertanto, prima di passare alla fase esecutiva del progetto, impostato secondo i criteri che già il Paolucci aveva giudicato potenzialmente forieri di una più corretta metodologia operativa, volle promuovere e diffondere il significato del proprio impegno presso gli enti locali, sforzandosi di divulgarne il valore culturale, stringendo rapporti saldi con quelli che venivano considerati i *possessori* privilegiati dei beni culturali territoriali³⁶; presso le diocesi e le parrocchie, coinvolte nel processo attraverso la somministrazione preventiva di questionari informativi; presso l'Ufficio Centrale, che diede pieno appoggio al progetto avviato e, infine, presso le università, cui si *attingeva* per reclutare laureandi e specializzandi da impegnare nel field-working svolto sul territorio.

Una delle principali acquisizioni teoriche derivate da questo lavoro fu rappresentata dal riconoscimento dell'importanza che lo studio del territorio aveva anche nella comprensione del valore del singolo bene. Non si poteva continuare a considerare l'oggetto della storiografia artistica come entità avulsa dal proprio contesto, né la storiografia stessa come disciplina distante dall'ambiente culturale in cui quello era inserito: *"l'oggetto mobile, perfino il più piccolo, appartiene ad un assetto globale del territorio entro il quale esso si trova, e ne diviene parte integrante"*. Tale approccio comportava la necessità di sottoporre ordinatamente ad indagine tutte le porzioni di territorio caratterizzate da *omogeneità culturale* - concetto teorizzato per contrastare l'astrazione dell'unico criterio fino ad allora utilizzato nell'individuazione delle aree d'intervento: quello socio-economico - e consentiva di predisporre piani di lavoro mirati, in grado di garantire l'assunzione, area per area, di linguaggi tecnico-descrittivo omogenei. Quest'ultimo fattore avrebbe consentito la meccanizzazione o la memorizzazione elettronica dei dati ed avrebbe evitato *"problemi di disordine terminologico e lessicale"* che rischiavano di *"mettere in crisi l'opera determinante del memorizzatore"*.

Il futuro del catalogo sarebbe dipeso dallo sviluppo dell'*information retrieval*, ovvero l'insieme delle tecniche, allora in via di sperimentazione, di reperimento o d'estrazione delle informazioni dagli archivi predisposti. Queste avrebbero favorito la divulgazione dei dati prodotti dal catalogo nel rispetto di una delle sue principali finalità istituzionali. Tale obiettivo avrebbe potuto essere massimizzato se si fosse accettata l'idea che *"...un fatto costituisce informazione nel momento in cui diviene comunicazione..."*.

L'esigenza di pubblicizzazione dei risultati di volta in volta conseguiti dal catalogo era avvertita come prioritaria dall'amministrazione delle antichità e delle belle arti.

L'anno 1972 era stato un anno di traguardi importanti, anche sotto il profilo politico. In generale il quadriennio 1968-1972 aveva fatto registrare una crescita del settore sotto più punti di vista. La fortuna delle campagne catalografiche condotte nella provincia bolognese dall'Emiliani, quelle completate con successi altrettanto

³⁶ L'autore aveva detto: *"si capisce bene che il catalogo non è altro che l'operazione pregiudiziale, indispensabile e non procrastinabile di un cammino che riconduce il patrimonio più vicino alle sue origini e alle sue funzioni sociali. Senza l'azione conoscitiva che il catalogo soltanto è in grado di sviluppare, ognuna di queste considerazioni - che non rispecchiano un velleitarismo demagogico, ma una avvertibile esigenza democratica - resterebbe lettera morta"*. Cfr. A.Emiliani, *"Relazione sulla catalogazione nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna"*, in *"Bollettino d'Arte"*, luglio-dicembre, 1972.

discreti nella provincia di Latina, in Lazio, e nella provincia di Pistoia, in Toscana, avevano creato un clima di ottimismo diffuso e un'aspettativa di ulteriore miglioramento per gli anni a venire.

Anche il mondo politico fu indotto ad esprimersi positivamente sull'argomento con l'intervento diretto di esponenti del governo. Le occasioni di confronto non erano mancate e si era avuta la possibilità di mettere a nudo tutte le criticità che impedivano al catalogo di svilupparsi in maniera adeguata. La disponibilità di mezzi, la preparazione degli addetti ai lavori, la collaborazione tra i soggetti pubblici coinvolti nel processo, erano tutti problemi concorrenti e ormai chiaramente individuati. Restavano da elaborare strategie organizzative e misure pratiche per arrivare alla loro soluzione. Tanto emerse, ad esempio, dalla relazione dell'on. Salvatore Valitutti, senatore e sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione, tenuta in una conferenza stampa organizzata per dare pubblicamente ragione del cosiddetto "*problema della catalogazione*" dei beni storico-artistici in Italia. Tale documento, in parte pubblicato nella rivista dell'associazione Italianostra³⁷, presentava la posizione di un governo consapevole dei buoni risultati fino a quel momento conseguiti: in quattro anni erano state prodotte più schede ex-novo di quante ne fossero mai state prodotte dall'inizio del secolo. Ma lasciava trasparire anche l'amara consapevolezza, come aveva già fatto notare l'Emiliani, che il livello raggiunto dalla pubblica amministrazione in quel settore rappresentava un "*tetto di rendimento*" difficilmente superabile. Da un lato, quindi, si registrava la piena soddisfazione per i progressi fatti, dall'altro, si doveva pensare che quel *tenore produttivo*, per essere mantenuto, avrebbe richiesto uno sforzo ulteriore, soprattutto in termini finanziari, uno sforzo di continuità che non si sapeva bene se lo Stato sarebbe stato capace di sopportare: "*un tetto di rendimento oltre il quale gli uomini e le strutture organizzative attuali non potranno più andare; mentre ciò che rimane da fare è di immane entità*".

Due sono gli elementi che si possono considerare degni di maggiore attenzione nella relazione dell'on. Valitutti.

Lo sforzo pubblico fino a quel momento profuso aveva creato le condizioni per un cambiamento radicale del sistema catalogo. Paradossalmente, anche se un grande cambiamento era stato già realizzato con la creazione, all'interno di una divisione della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, dell'Ufficio Centrale per il Catalogo (1969), quegli anni d'intensa attività (1967-1972) erano serviti a capire, perché lo si era sperimentato, che il sistema catalografico nazionale necessitava di una nuova organizzazione. L'on. Valitutti, ricordando l'investimento di risorse realizzato tanto sul piano operativo quanto su quello della ricerca metodologica, sottolineò quanto importante fosse stata l'emanazione di standards catalografici unici (grazie anche al supporto scientifico offerto da personaggi del calibro di Gazzola, Ceschi, etc.), ma proprio tutte queste conquiste richiedevano una svolta gestionale per non restare vanificate. L'ufficio Centrale avrebbe dovuto trasformarsi in un Istituto Centrale che, alla stregua di quelli già esistenti (leggi ICR), avesse "*un ordinamento autonomo, in rapporto alla sua natura spiccatamente tecnica...*". Era chiaro che ci si avviava alla

³⁷ "*Inchiesta di Italianostra sulla catalogazione del patrimonio storico-artistico in Italia*", in Italianostra, n.104-105, 1973.

nascita dell'ICCD. Resta spiegata, quindi, la ragione di una trasformazione, a così breve distanza di tempo dalla sua nascita, dell' Ufficio Centrale in Istituto Centrale per il Catalogo.

L'altro elemento da evidenziare è il riferimento ad un disegno di legge, che sarebbe stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre del 1972, e che avrebbe dovuto riguardare “*Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico-artistico e librario*”. Di questo progetto si sa che conteneva indicazioni circa la possibilità di istituire borse di studio per giovani studiosi impegnati in ricerche sulla catalogazione, oltre che di stipulare convenzioni con istituti universitari per favorire l'incontro interdisciplinare tra diverse competenze specialistiche. Non fu difficile, già da subito, capire quali sorti lo avrebbero atteso.

Dopo le leggi di tutela del '39 ed il periodo di stasi conosciuto a causa dei conflitti mondiali, il dibattito sulla conservazione del patrimonio culturale nazionale, era stato ripreso con toni molto più accesi dei precedenti, soprattutto per quel che concerneva i beni architettonici singoli o *territoriali*, visto il pericolo di distruzione cui la ricostruzione e l'evoluzione della nuova struttura urbana li esponevano. Per questo motivo la discussione relativa alla possibile funzione del catalogo ebbe ripercussioni sia in ambiente politico che tecnico e culturale. Negli stessi anni ad esprimersi sull'argomento, in maniera spesso provocatoria, fu Francesco Negri Arnoldi, attestatosi ad oggi fra i maggiori esperti della materia, avendole dedicato diversi contributi monografici, oltre che numerosi interventi in riviste specializzate.

Un riferimento per quanti in quello stesso periodo, ma anche per gli anni a venire, seguivano gli sviluppi della materia, fu il primo di due suoi fortunati articoli pubblicati dalla rivista “Musei e gallerie d'Italia”. Questo contributo³⁸ prendeva in considerazione tutte le occasioni in cui, dall'unità d'Italia in poi, il parlamento nazionale aveva emanato o, meglio, tentato di emanare norme per la redazione del catalogo. Ripercorrendo i vari progetti e disegni di legge portati da altrettanti ministri all'attenzione di commissioni varie e delle camere parlamentari, l'autore individuò quella che egli ritenne la prima svolta positiva nell'evoluzione del catalogo al servizio della tutela: la legge n.364 del 1909. Fu questa, infatti, che *correggendo* le imperfezioni della legge del 1902 privò il catalogo di quel valore giuridico che subordinava la *tutelabilità* del bene culturale alla preventiva iscrizione in apposito elenco. Secondo l'autore la vecchia norma aveva seriamente rischiato di pregiudicare la conservazione di tutti i beni che sarebbero rimasti in attesa dell'iscrizione al catalogo ed esposti a qualsiasi forma di *dispersione* (vendita, furto, distruzione). Per tale ragione la legge del 1909 intervenne provvidenzialmente con l'introduzione dell'istituto della *notificazione*. L'idea dell'Arnoldi, come si è già avuto modo di dire, era che la catalogazione avesse sempre goduto degli effetti benefici derivanti dal disinteresse della politica, mentre ogni qual volta vi si erano concentrate le attenzioni del legislatore essa aveva subito battute d'arresto. Tali rallentamenti erano dovuti al clima di incertezza che le norme *in arrivo* generalmente creavano immediatamente prima della loro emanazione e fino a quando questa non fosse avvenuta (e spesso

³⁸ F.Negri Arnoldi, “*La catalogazione del patrimonio artistico in Italia: Storia e attualità*”, in “Musei e Gallerie d'Italia”, n.43/1971.

i periodi di *gestazione* erano piuttosto lunghi), risultando deleterie anche subito dopo la loro approvazione, in quanto richiedevano lunghi periodi di *rodaggio* per consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte di un sistema consolidatosi su regole fino ad allora diverse. A testimonianza di ciò si poteva osservare come nei primi anni del Novecento, soprattutto nel primo decennio, il catalogo aveva fatto registrare acquisizioni documentali modeste, mentre negli anni successivi e fino all'emanazione delle leggi "Bottai" era stato dato notevole impulso all'attività con apprezzabili risultati quantitativi, che erano quelli che maggiormente preoccupavano l'amministrazione delle Belle Arti. L'aver svincolato il catalogo dalle sue funzioni amministrative avrebbe comportato un innegabile vantaggio: avere a disposizione tempi più ragionevoli per sviluppare un lavoro del quale ci si era ostinati a conservare il valore giuridico, senza comprendere che le principali ricadute positive della compilazione del catalogo avrebbero dovuto ricercarsi in campo culturale e non amministrativo. La funzione giuridica del catalogo dall'autore era considerata *pericolosa*, in quanto proprio le esigenze amministrative di tutela presupponevano tempi di esecuzione rapidi e questo aspetto mal si conciliava con la necessità di ponderazione dei meccanismi d'indagine posti alla base del processo catalografico e che avrebbero dovuto essere improntati, invece, al rigore ed alla scientificità di un metodo opportunamente sperimentato. Sul piano logico e metodologico, perciò, il dettato di qualsiasi norma che intendesse subordinare a regime di tutela solo i beni culturali preventivamente iscritti nel catalogo, costituiva una contraddizione in termini. Prima si imponeva la formazione di un catalogo completo attraverso cui riconoscere l'artisticità del bene, poi, però, quell'artisticità non si riusciva a documentarla opportunamente per la ristrettezza dei tempi imposti e per la lunghezza di quelli necessari.

È questo un concetto molto affine a quello espresso dal Longhi nella relazione al congresso dei sovrintendenti del 1938, nella quale si sosteneva di non poter giudicare del valore artistico di un oggetto e assoggettarlo a regime di tutela, non facendo emergere, poi, quel valore dalla lettura dei documenti che erano serviti proprio a registrarlo. Un paradosso che, secondo il Longhi, andava risolto attraverso la predisposizione di schede più attente all'evidenza del bene e attraverso la programmazione di percorsi d'indagine meglio ponderati, che lasciassero al dato il tempo necessario a quella *sedimentazione* che sola gli avrebbe conferito piena attendibilità sotto il profilo scientifico.

Ma l'interrogativo posto dall'Arnoldi che più tendeva a scardinare il fondamento del valore giuridico del catalogo, mirava al cuore della questione, cercando di dimostrare l'assoluta discutibilità di ciò che invece si voleva dare già per affermato: "*è poi veramente indispensabile tale accertamento della consistenza e valore del patrimonio ai fini della conservazione e difesa?*". E, continuando, "*Forse che le leggi che regolano la caccia e i guardiacaccia che quelle leggi devono far rispettare, tengono conto del numero e della natura dei capi di selvaggina circolanti sul territorio? O le guardie forestali il numero degli alberi?*"³⁹.

È il caso, probabilmente di soffermarsi sulla criticità del dubbio posto.

³⁹ Ibidem.

Chi poneva tali interrogativi, certamente, lo faceva per far emergere l'ovvietà della risposta negativa. L'Arnoldi nella metafora venatoria, infatti, cercava di far passare un messaggio chiaro: che il patrimonio culturale nazionale per essere considerato tale non necessariamente doveva essere sottoposto ad una verifica puntuale del valore di ogni sua singola componente. Se ne deve dedurre che la sua posizione era quella di sottoporre a tutela *ope legis* qualsiasi bene presentasse un interesse culturale, indipendentemente dal suo riconoscimento caso per caso.

Purtroppo, se, da un lato, tale posizione risultava *garantista*, nel senso che avrebbe assicurato protezione ad intere categorie di beni, dall'altro, si scontrava sempre con lo stesso diritto: quello del privato cittadino di disporre liberamente dei propri beni. Una simile tesi avrebbe potuto essere sostenibile se, a supportare quella sorta di *vincolo generale* prefigurato, ci fosse stata, almeno nel settore dei beni immobili, una disciplina urbanistica integrata da principi di tutela, se cioè la tutela avesse potuto essere applicata anche attraverso l'urbanistica. Ma l'anelato coordinamento tra norme di tutela e norme di pianificazione non era mai avvenuto. Non rimaneva, quindi, che tenere necessariamente in considerazione la possibilità di conoscere la consistenza ed il numero della *selvaggina in circolazione*, la cui protezione era legittimata, allora come oggi, proprio dalla constatazione del pericolo di diminuzione del loro numero.

La questione era di difficile soluzione, ma il fattore maggiormente incidente su tale condizione era la variabile "*tempo*". Se, da un lato, l'Arnoldi proponeva di lasciare al catalogo il tempo necessario al suo completamento, secondo principi rigorosamente scientifici, svincolandolo dalla funzione amministrativa, dall'altro, lasciava irrisolto il problema del riconoscimento del bene culturale, del quale aveva dichiarato la *pretestuosità*, l'esser *un luogo comune* non a tutti i costi necessario. Eppure non si capiva, dal punto di vista giuridico, come farne a meno. L'obbligo costituzionale della tutela del patrimonio culturale costituiva per lo Stato una grande responsabilità che imponeva una scelta oculata dell'oggetto di quella stessa attività. Tale scelta, affidata ad un giudizio di valore, non poteva in definitiva essere compiuta se non sulla base delle indagini proposte da un catalogo moderno di livello non certamente inventariale. Con l'Arnoldi, quindi, si poteva concordare sulla necessità di concedere tempo al servizio, ma, andando oltre, si sarebbe dovuto ammettere che tale servizio avrebbe dovuto essere necessariamente potenziato per non doversi arrendere alla pericolosa attesa dei suoi risultati.

A questo studioso, in ogni caso, va riconosciuto il merito di aver riportato l'attenzione sul valore scientifico e culturale del catalogo. Anche negli anni immediatamente precedenti, l'esigenza di conoscere la consistenza del patrimonio culturale nazionale aveva convinto sull'utilità di un inventario sintetico. Raffaele Delogu aveva parlato⁴⁰ di catalogo come di "*anagrafe*", instaurando una proporzione apparentemente felice per la quale il catalogo stava ai beni culturali come l'anagrafe ai cittadini di una nazione. A questa possibilità d'interpretazione l'Arnoldi si oppose sostenendo che la catalogazione equivaleva ad "*un'operazione*

⁴⁰ R. Delogu, "*Il problema della catalogazione delle opere d'arte*", in "Musei e Gallerie d'Italia", n. 32, 1967.

d'intervento scientifico di accertamento dell'esistenza storica del valore culturale dell'opera d'arte per una progressiva, approfondita conoscenza del patrimonio artistico". In quanto accertamento, quindi, sotto il profilo strettamente terminologico la parola "anagrafe" non sembrava calzante perchè rimandava ad un'operazione che si svolgeva contestualmente alla nascita dell'individuo, mentre il bene culturale veniva generalmente iscritto al catalogo non all'inizio della propria esistenza, ma dopo un lungo processo di trasformazioni e di cambiamenti. Ancora una volta una questione di tempi, quindi, di cui si avvertiva l'importanza anche nella definizione appena citata, dalla quale si desume l'idea di un catalogo come fenomeno in continua evoluzione, tendente ad una conoscenza, mai paga e sempre più approfondita, dell'oggetto della propria ricerca.

Altra posizione non pienamente condivisibile per l'Arnoldi fu quella dell'Argan, che come si è visto, nel 1966, aveva proposto un catalogo articolato in diversi livelli di approfondimento corrispondenti a diverse figure di utenza. Da un lato l'inventario per l'amministrazione dei beni culturali, dall'altro il catalogo per lo studio e la conoscenza scientifica degli stessi. Ma anche tale separazione, soprattutto in campo amministrativo, a suo giudizio non avrebbe consentito lo svolgimento di un'operazione, pienamente valida sotto il profilo metodologico, di accertamento del valore dell'opera.

Questa posizione sarebbe stata da lui meglio chiarita poco tempo più tardi⁴¹.

"Perché dunque si è optato per un "catalogo" anziché per uno "schedario"...? Perché si è scelta la scheda scientifica anziché quella inventariale?". Lo studioso rispose a questi interrogativi sostenendo che tutto quanto fosse censimento, inventario o anagrafe e non catalogo non servisse a nulla. *"Non servirebbe certo agli interventi di tutela sul territorio, che hanno bisogno di ben altro che di pochi e incerti dati statistici...Meno ancora servirebbe alla ricerca scientifica, che esige completezza e precisione nel rilevamento dei dati a garanzia della validità dei risultati. E di conseguenza non potrebbe trovare utilizzazione alcuna l'opera di diffusione della conoscenza del nostro patrimonio di beni culturali, che pure rientra negli scopi di tale lavoro...non servirebbe neppure ai fini puramente amministrativi, poiché non sarebbe in grado di fornire quegli elementi non "oggettivi", ma fondamentali e indispensabili sia all'accertamento sotto il profilo giuridico (es. vincoli e notifiche), sia alla successiva azione di tutela (es. restauro). Né ci si illuda ancora che una tale forma di inventario possa almeno servire efficacemente ad evitare furti ed alienazioni abusive... Resta una pia illusione l'idea del catalogo-antifurto"*⁴².

La necessità di una scheda scientifica era una condizione minima da soddisfare. Per "scheda", infatti, non si intendeva uno strumento di *analisi esauriente*, ma un documento *attendibile e completo*. Anche in Francia si era scelta la via del catalogo all'interno del quale per ogni opera si produceva un *dossier* che nel caso di beni complessi come quelli architettonici arrivava ad essere costituito da *"50-60 pagine più decine e decine di foto e disegni"*. Le conquiste di tali forme di catalogo si cominciavano ad intravedere ed erano tanto interessanti da

⁴¹ Cfr. F.Negri Arnoldi, "La catalogazione del patrimonio artistico in Italia: sviluppi e prospettive", in "Musei e Gallerie d'Italia", n.57/1975.

⁴² Ibidem.

non consentire nessun cambio di rotta che potesse rimettere in discussione il metodo intrapreso per portarlo ad una più rapida ma infeconda *“raccolta di dati statistici”*. Si doveva diffondere, e si poteva appena sperare nella possibilità di realizzarla, una coscienza comune dell'*utilità sociale* di un catalogo concepito così come avevano fatto gli organi centrali dello Stato. Si doveva cominciare a parlare di *servizio sociale* per evitare che si guardasse al catalogo come ad una perdita di tempo. *“Nessuno infatti, che io sappia, si augura la conclusione a breve termine dell'assistenza sanitaria o della scuola d'obbligo. Se mai se ne auspicherà il miglioramento, la maggiore funzionalità, ma non la fine...scopo e finalità del catalogo sono quelli di creare un servizio “permanente”...”*⁴³. L'autore insiste sul chiarimento di un equivoco, un falso problema, ovvero quello *“che non ci si debba chiedere...quando finirà il catalogo, come non ci si chiede quando finiranno gli interventi di restauro o quando finirà la tutela”*.

Bisognava, dunque, evitare tutti i problemi, anche quelli di nuova insorgenza, che ostacolavano il nuovo progetto di catalogo messo appunto dall'amministrazione dei beni culturali appena nata.

Anche nelle parole del Negri Arnoldi è facile percepire toni contrari alla proliferazione di iniziative catalografiche mosse dagli enti locali e dalle Regioni, perché tali iniziative venivano considerate *“prive di uniformità negli strumenti legislativi, vaghe nella definizione dei compiti e nella predisposizione di organismi operativi, incerte anche nei rapporti con gli organi interni (province, comuni) ed esterni (Stato), con indirizzi operativi difformi e diverse disponibilità di mezzi e di strutture”*. Sorgeva, dunque, un dubbio: *“che cosa può venir fuori se non costose duplicazioni di lavoro e dispersione di energie, oltrechè ostacoli e interferenze con il lavoro condotto dalle soprintendenze?”*, che sono gli unici soggetti capaci di svolgere tale delicato compito con sufficiente cognizione di causa.

Il dato più interessante emerge dal confronto di questa posizione, critica nei confronti di regioni ed enti locali, con la situazione attuale. Poco più di trent'anni dopo la proposizione di quei dubbi ci si trova in una condizione in cui non solo quelli passati non sono stati fugati, ma anzi ad essi se ne sono aggiunti di nuovi. Le Regioni, infatti, oggi, per legge e non per prassi, non solo partecipano all'esecuzione dei lavori di schedatura, ma collaborano con lo Stato nella scelta dei criteri e della metodologia catalografica. L'idea dell'Arnoldi, come anche del Paolucci, era che le regioni potessero contribuire all'opera di divulgazione dei risultati del catalogo, occupandosi della gestione dei relativi archivi in appositi centri, ma la responsabilità scientifica dell'impostazione del lavoro sarebbe dovuta rimanere saldamente tra le prerogative degli uffici statali, che erano i soli a disporre di un'adeguata preparazione per svolgere tale compito, in virtù della quasi centenaria esperienza maturata sul campo.

Lo scenario attualmente delineatosi, almeno dal punto di vista degli equilibri istituzionali, sembra aver subito un'evoluzione diversa da quella auspicata dall'autore qualche decennio fa. La fiducia riposta nell'elaborazione della metodologia operativa, oggi viene *tradita* da un ritorno a quella *“corsa al catalogo”* che non giova ai suoi

⁴³ Ibidem.

scopi strutturali e che ammette sul suo carro ogni forma di collaborazione, compresa quella di enti pubblici e non.

L'analisi storica del *fenomeno catalogo* e dei suoi rapporti con il mondo della conservazione, in ogni caso, non poteva esimersi dal registrare i toni di un dibattito tanto intenso, seppur riferiti ad aspetti generali della materia. Volendo, invece, restringere il suo obiettivo, si deve far notare che nonostante il grande interesse catalizzato, fatta eccezione per il contributo specifico del Gazzola, nessun contributo specifico di quel dibattito è stato dedicato al settore dei beni architettonici.

Probabilmente, ciò si spiega con la considerazione del fatto che fin qui sono stati i *protagonisti* di quel dibattito hanno sempre avuto una preparazione prevalentemente storico-artistica, concernente, cioè, i cosiddetti *beni mobili*, mentre si è dovuto attendere molto per veder convergere sull'architettura un interesse più vivo, anche se quella carenza d'attenzione ancora si ripropone sul piano della ricerca metodologica.

La tendenza alla lettura del territorio come *contenitore* di beni culturali, come supporto per quel sistema di relazioni in cui ogni singola opera è inserita e dalla cui conoscenza può derivare un suo più profondo apprezzamento, è stata una conquista della moderna catalogazione. All'interno di questa lettura unica ed onnicomprensiva del territorio, però, si dovrebbero non solo conservare la peculiarità dell'indagine su ciascuna tipologia di beni, ma anche provare ad implementarle e a svilupparle ulteriormente. Per la componente architettonica del paesaggio culturale nazionale negli ultimi venti anni si è fatto poco dal punto di vista metodologico.

Esistono ancora problematiche aperte che la storia della catalogazione può contribuire ad illuminare facendone emergere le ragioni originarie. Su alcuni temi, come quello del rapporto tra catalogazione e conservazione, può risultare indispensabile la conoscenza di sistemi politici e sistemi di tutela del passato che hanno intravisto in quel rapporto un'occasione feconda per l'attuazione di programmi di tutela. È il caso, ad esempio, delle scelte compiute, nel loro breve periodo di dominazione dello Stato Pontificio, dai Francesi della repubblica Giacobina, oltre che dai successivi sostenitori del potere napoleonico.

In qualsiasi successiva epoca si è intuita la *necessarietà* del legame potenzialmente instaurabile tra catalogazione e conservazione e si è andata affermando la convinzione che se, per ragioni culturali, la conservazione deve essere garantita dall'impegno pubblico, tale impegno non può essere assolto se non sia stato preventivamente avviato un sistematico processo conoscitivo dei beni su cui concentrare quell'impegno, finalizzato al rilevamento dei dati su cui fondare il giudizio che ne giustificerebbe la conservazione.

Si è discusso a lungo, e si continua a farlo, sulla possibilità che quel processo possa avere eventualmente una fine. C'è chi si è impegnato a dimostrare non che quella fine non esista ma che non debba esistere, perché sarebbe come pretendere di confezionare un *prodotto finito* fatto di una materia in continua evoluzione: la storia. La storia della catalogazione è la storia del giudizio di valore sui beni culturali e se è vero che questo continuamente varia in base all'evoluzione della società, è vero allora che quella storia non potrà mai finire.

Se la catalogazione non deve finire, è allora legittimo attendersi che produca, di volta in volta, almeno risultati su cui discutere e da cui ripartire per non arrestarne mai il processo?

CAPITOLO 2 - INDIRIZZI, NORME E PROCESSI GESTIONALI

2.1 - Indirizzi e quadro normativo in Italia

Prima di affrontare la questione dei rapporti che intercorrono tra i diversi soggetti preposti alla gestione del processo catalografico, è opportuno fornire alcune indicazioni sulla caratteristica condizione che il servizio di tutela del patrimonio culturale vive nel nostro paese. Il quadro che si intende tracciare, relativo alle attuali competenze legislative e amministrative nel settore della catalogazione, deve ovviamente potersi fondare sulla preventiva individuazione dei soggetti istituzionali coinvolti, sulla comprensione dei rapporti che li legano ed, infine, sull'analisi delle disposizioni legislative generali da cui tali particolari equilibri originano.

Il fatto che la tutela dei beni culturali sia stata una funzione storicamente d'*esclusivo* interesse statale, non risolve i dubbi sulla collocazione che l'attività di catalogazione all'interno del generale assetto dei poteri istituzionali deve avere. Definire la *distribuzione* delle competenze in questo settore è, quindi, un'operazione ancora necessaria e non del tutto agevole. Le ragioni di tale difficoltà d'attribuzione si possono spiegare, a nostro avviso, solo risalendo alle radici del sistema legislativo di riferimento.

Quando in sede di definizione del testo della Costituzione repubblicana si dovette vagliare la composizione dell'articolo riguardante le responsabilità istituzionali in materia di tutela del patrimonio culturale nazionale, emersero alcuni seri dubbi di natura innanzitutto terminologica e giustificate preoccupazioni sulle conseguenze che l'uso di taluni vocaboli o la particolare strutturazione dei periodi avrebbero potuto avere sui successivi sviluppi gestionali della materia.

Il dibattito¹ sul tema, sviluppatosi in seno alle attività della Costituente, vedeva schierati, da un lato, parlamentari a favore di un'impostazione *regionalistica* dell'articolo in questione, dall'altro, i sostenitori di una piena e *centralistica* attribuzione di poteri allo Stato. La Repubblica era, secondo il provvisorio articolo 114, amministrativamente ripartita in Regioni, Province e Comuni².

Già prima, però, l'articolo 5 del testo in preparazione aveva sancito il principio dell'importanza del decentramento amministrativo e dell'autonomia dei governi locali. Si trattava, quindi, di stabilire se anche la tutela dovesse essere oggetto di decentramento oppure rimanere tra le esclusive competenze dello Stato.

L'articolo in questione, che prima del cosiddetto *coordinamento* era il numero 29, partiva dalla seguente versione testuale: "*I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano, ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio*". Diverse correzioni di dettaglio e la citata revisione generale della bozza costituzionale trasformarono l'articolo 29 nell'ormai noto articolo 9. La sua forma definitiva sarebbe stata la seguente: "*La Repubblica promuove lo*

¹ Cfr. sull'argomento A.Emiliani, "*Una politica dei Beni Culturali*", Torino, 1974

² La recente riforma del titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) ha modificato il fondamentale articolo relativo alla struttura amministrativa della nazione con l'aggiunta di un nuovo soggetto istituzionale: le Città Metropolitane.

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". La modifica più evidente rispetto al testo di partenza consisteva nella scomparsa definitiva della parola "Stato" ed è, probabilmente, questo l'inizio di una serie di interpretazioni, fraintendimenti e chiarificazioni non ancora terminata.

La legge n. 3 del 18 ottobre 2001 ha apportato diverse modifiche alla Carta costituzionale tra le quali figura anche quella al testo dell'articolo 117. In esso si specifica che lo Stato ha *potestà legislativa esclusiva* in materia di "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*" (lettera "s"), mentre ha *potestà legislativa concorrente* in materia di "*valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*". Poco più avanti si precisa, inoltre, che "*nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*".

Sulla differenza tra potestà legislativa esclusiva e potestà legislativa concorrente è incentrata la struttura della riforma attuata. Purtroppo, però, proprio su tale differenza è possibile registrare un'evidente mancanza di chiarezza.

In questa sede, in ogni caso, il problema principale è di natura amministrativa, il che significa che anche quando fossero fugati tutti i dubbi di derivazione legislativa sul chi debba *legiferare*, resterebbero ancora insoluti quelli relativi al chi debba *amministrare*.

Negli anni Settanta, come è noto, lo Stato operò, attraverso diversi atti (nel 1972, nel 1975 e nel 1977), un consistente trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni ed agli altri enti locali. In particolar modo il D.P.R. n. 3/72 ("*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici*") ed il D.P.R. 616/77 ("*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382*") sancirono il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative anche in materia di "*urbanistica, musei locali e di interesse locale e bellezze naturali*".

Nonostante tale trasferimento di funzioni avesse rappresentato una chiara occasione di ri-definizione del problema, anche nei decreti attraverso cui esso fu disposto non si ritrovava alcun riferimento all'attività di catalogazione, nemmeno in quegli articoli in cui si parlava della gestione di biblioteche e musei.

Nel settore specifico dei beni culturali, intanto, con ordinanza ministeriale (Ministero della Pubblica Istruzione) del 19 maggio del 1969 era stato istituito l'Ufficio Centrale per Il Catalogo, all'interno della Direzione generale delle Antichità e delle Belle Arti, il cui lavoro, intervenendo su una materia fino ad allora oggetto di scarse attenzioni, sarebbe stato finalizzato ad un "*incremento quantitativo e qualitativo del lavoro di catalogazione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e paesistico della nazione*".

Poco tempo dopo, nel 1975, nell'ambito del decreto di organizzazione del neonato Ministero per i Beni

Culturali e Ambientali³ (cfr. D.P.R. 805/75), fu istituito l'I.C.C.D., l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che sostituiva l'Ufficio Centrale del Catalogo, aggiungendosi agli Istituti Centrali già esistenti tra cui anche l'I.C.R. diretto da Cesare Brandi.

L'I.C.C.D. avrebbe dovuto, per mandato, assolvere i seguenti compiti:

- a) *elaborare programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia;*
- b) *promuovere e coordinare l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e curarne l'unificazione dei metodi;*
- c) *costituire e gestire il catalogo generale dei beni di cui sopra;*
- d) *curare le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;*
- e) *curare i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.*

Con tale disposto, lo Stato dimostrava di voler perseguire una politica accentratrice nell'organizzazione di quello che si cominciava a profilare come un vero e proprio servizio culturale, anche se tale tendenza sembrava contrastare proprio con quella espressa attraverso l'emanazione dei primi decreti di decentramento amministrativo del 1972.

In ogni caso, la nascita dell'I.C.C.D. segnò l'inizio di un periodo in cui le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, presero ad occuparsi di catalogazione del patrimonio culturale seguendo percorsi autonomi e soprattutto prefiggendosi scopi diversi⁴. Le Regioni, in particolare, forti di una crescita costante delle proprie competenze nella gestione del territorio e nella valorizzazione delle sue risorse (anche culturali), si mostrarono pronte ad intraprendere un percorso di conoscenza capillare del loro patrimonio, attraverso campagne catalografiche finalizzate alla raccolta di dati da utilizzare in fase programmatica, servendosi di strutture proprie e formalmente indipendenti dall'omologa struttura centrale⁵.

Investite di nuovi poteri, caricate di nuove responsabilità e ritrovatesi di fronte alla necessità di amministrare nuovi settori della vita pubblica, anche se di questi non erano stati precisamente definiti i confini, le regioni avviarono un'azione serrata⁶, decidendo di comporre lo scenario delle proprie prerogative in materia di pianificazione con un'autonoma attività d'indagine culturale sul territorio.

Se ordinariamente intesa come attività imprescindibilmente funzionale alla tutela del patrimonio storico nazionale, infatti, la catalogazione, poteva essere vista come di esclusiva competenza dello Stato; se, invece,

³ Si ricorda che il Ministero era stato istituito dal D.L. 14 Dicembre 1974 n. 657.

⁴ Sull'argomento restano utili le considerazioni fatte da F.Negri Arnoldi nel testo *"Il catalogo dei beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine"*, Roma, 1988. Precisamente si veda il paragrafo 1.4 *"La nuova funzione del Catalogo"*.

⁵ Il primo istituto regionale nato sotto la spinta di tale esigenza fu il Centro Regionale per la Catalogazione del Friuli-Venezia-Giulia, nel 1971, che assieme all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, fu l'unico a precedere la nascita dello stesso ICCD.

⁶ In proposito va ricordato lo spirito d'iniziativa che animò l'azione di alcuni enti, come l'Emilia-Romagna, che proprio a partire dagli anni Settanta promosse una serie di campagne catalografiche organizzate secondo modelli assunti, poi, come riferimento anche da altre amministrazioni regionali, sebbene l'attività delle soprintendenze nello stesso campo si fosse fino a quel momento distinta per la stessa qualità d'impegno.

alla luce delle nuove condizioni, favorite dal citato trasferimento di poteri, veniva vista come attività propedeutica alla conoscenza⁷ ed, in definitiva, al buon governo del territorio, allora, malgrado l'assenza di espliciti riferimenti legislativi, poteva essere interpretata come ricadente sotto la competenza anche delle Regioni.

Questo, probabilmente, rappresenta l'aspetto più problematico della questione. Amministrare la tutela, nell'ambito del Ministero per i Beni Culturali, ha sempre significato coordinare attività anche molto diverse le une dalle altre, per ciascuna delle quali, generalmente, è esistito un referente a livello centrale ed uno a livello periferico, secondo uno schema organizzativo di lunghissima tradizione. Quando, però, tra quelle attività si prende in considerazione la catalogazione, lo scenario si carica di una complessità insolita. I livelli di gestione in questo caso, infatti, si moltiplicano con l'entrata in scena di altri *soggetti catalogatori* (Regioni, enti locali, amministrazioni ecclesiastiche e, in ultima analisi, strutture universitarie), tutti legittimamente aspiranti a possedere un catalogo dei beni di loro interesse. Se poi si passa a considerare le finalità per cui detti soggetti nutrono tale aspirazione, i dubbi sorgono anche sul collocamento dell'attività nell'ambito esclusivo della tutela. Di fatto tale situazione ha avuto un'evoluzione spontanea già all'indomani della nascita delle Regioni, con un loro primo interessamento alla materia per finalità pianificatorie in ambito urbanistico.

Come doveva essere considerata, allora, l'attività di catalogazione? Attività funzionale al governo del territorio, più vicina all'urbanistica e, quindi, preferibilmente gestibile dalle Regioni, o processo a scopo esclusivamente *culturale*, più vicina alla tutela e, quindi, preferibilmente gestibile dallo Stato (leggi Ministero beni culturali)? Ancora oggi, se interpretata anche come uno strumento di *valorizzazione* del patrimonio culturale nazionale, a quali dei due soggetti spetterebbero maggiori responsabilità? In quale dei numerosi termini che si associano ai beni culturali il suo significato più si ritrova: tutela, valorizzazione, promozione, gestione?

La risposta a tutti questi interrogativi da parte delle istituzioni parrebbe essere stata quella di un agnostico, ovvero di un soggetto al quale non interessa sapere, interessato, semmai, a seguire un proprio percorso d'azione per impegnarsi solo dopo a capire come affrontare le conseguenze di quest'atteggiamento.

Bisogna riconoscere che spesso l'esigenza di svolgere attività di catalogazione è nata dall'opportunità di contenere la perdita d'informazioni sul patrimonio culturale causata da eventi imprevedibili (eventi sismici, calamità naturali varie, furti, etc.). Tale opportunità si è tradotta, quindi, nella promozione di campagne catalografiche *d'urgenza* nell'ambito delle quali si è registrata una certa propensione alla collaborazione tra

⁷ La tanto rinomata "*politica di piano*" doveva necessariamente essere fondata su una base di conoscenze dettagliate del territorio che avrebbe dovuto essere oggetto di trasformazione e il catalogo venne visto come lo strumento più idoneo alla realizzazione di questo quadro conoscitivo di partenza, perché garantiva, in tempi potenzialmente ragionevoli, risultati di una certa attendibilità, se applicato con rigore scientifico da soggetti opportunamente istruiti, e soprattutto perché avrebbe offerto il vantaggio di costituire esso stesso un patrimonio, utilizzabile eventualmente anche per fini culturali, divulgativi e didascalici, diversi da quelli per cui in prima istanza se n'era sentito il bisogno.

Gli anni Settanta sono stati gli anni in cui si è assistito alla nascita di diversi istituti regionali deputati alla catalogazione e alla documentazione. Il primato temporale, come detto, spetta al Friuli-Venezia-Giulia (1971), ma probabilmente è la vicenda dell'Istituto per i Beni Culturali e Ambientali dell'Emilia-Romagna ad aver fomentato un più cosciente spirito d'iniziativa negli altri enti territoriali italiani nell'assunzione di responsabilità per la causa della catalogazione.

livelli istituzionali differenti. Ma la sporadicità dei citati episodi accentua, per contrasto, la tendenza opposta all'instabilità gestionale che i sistemi di catalogazione territoriali oggi esprimono.

In definitiva, sin dagli anni passati, le competenze in materia di catalogazione si sono semplicemente divise ed in modo non complementare bensì alternativo. In particolare, questa situazione d'incertezza si è protratta attraverso il corso degli anni Ottanta e della maggior parte degli anni Novanta. L'I.C.C.D. ha continuato a svolgere l'attività quasi esclusivamente attraverso i propri ordinari canali d'azione e cioè le soprintendenze territoriali. Le Regioni, dal canto loro, hanno continuato a vedere nella creazione di centri di documentazione la possibilità di esercitare una propria forma di controllo sull'attività e di propulsione d'iniziativa autonome, portando avanti progetti più specificamente funzionali alle politiche di pianificazione territoriale proprie e degli Enti subordinati. Si è registrata, pertanto, non una totale divergenza programmatica, ma una sostanziale indifferenza reciproca. Ciò non vuol dire che dall'uno o dall'altro lato non siano arrivati contributi utili all'avanzamento scientifico della disciplina, ma molti degli sforzi compiuti avrebbero potuto raccogliere frutti migliori se si fosse cercata più stabilmente quella collaborazione che solo in pochi casi era riuscita a mostrare la propria efficacia. Si tratta pur sempre, infatti, di soggetti con problemi diversi ma interessati alla ricerca della stessa soluzione.

Negli ultimi anni, presa coscienza di tale situazione, il legislatore nazionale ha inteso produrre un'inversione di tendenza nei rapporti tra i diversi operatori del settore.

Nel 1997 la legge n.59, nota come *prima legge Bassanini* escludeva la competenza sulla "*tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico*" da quelle potenzialmente conferibili alle Regioni.

Nel 1998, però, in attuazione di questa stessa legge fu emanato un importante decreto legislativo (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali ...*") con il quale, a distanza di circa venti anni dalle ultime leggi di decentramento, si riprese a conferire alle Regioni e agli altri enti locali compiti amministrativi fino ad allora appartenenti allo Stato, elencando stavolta, materia per materia, quelli conferiti alle Regioni e quelli trattenuti dallo Stato.

Il suddetto decreto, tuttora vigente, parla - ed è per la prima volta che avviene in un documento legislativo - chiaramente di competenze in materia di catalogazione. L'articolo 149, "*Funzioni riservate allo Stato*", comma 4, lettera "e", del d.lgs (al capo V- Beni e attività culturali- del titolo IV) infatti recita: "*Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:... e) la definizione, **anche con la cooperazione delle Regioni**, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;*".

Vista l'importanza che quest'articolo ha rivestito, soprattutto in considerazione delle conseguenze che ha innescato, è utile soffermarvisi ed approfondirne la lettura.

Non a caso del suo testo è stata riportata anche l'introduzione, nella quale si precisa che il mantenimento di tale funzione in capo allo Stato è un atto dovuto per il rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della citata legge Bassanini (n.59/97). Quel riferimento è fondamentale per capire la perentorietà della disposizione ad esso collegata. In quell'articolo della Bassanini, infatti, si ritrova precisato che " *Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono ... individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali...*". L'avverbio "tassativamente" non lascia dubbi sul fatto che s'intendesse individuare univocamente le materie in cui lo Stato avrebbe dovuto mantenere competenza esclusiva. La catalogazione, dunque, restava in maniera chiara un'attività a gestione centrale e non ci sarebbe stato alcun altro dubbio se, nell'articolo 149 del d.lgs 112/98, non fosse esistito l'inciso "con la cooperazione delle Regioni". Lo spirito della norma sembra essere chiaro: lo Stato in materia di catalogazione dei beni culturali deve essere considerato l'unico soggetto legittimato a fornire indirizzi metodologici e a stabilire criteri d'azione. Deve, in altre parole, essere considerato l'unica fonte decisionale, deputata alla definizione del *modus operandi* adottabile da tutti gli altri soggetti preposti alla pratica attuazione delle regole da lui stabilite, riservandosi la potestà d'intervenire sul "come", piuttosto che sul "cosa" o sul "quanto" catalogare.

La lettera della norma, invece, dà adito ad interpretazioni differenti, estendendo alle regioni la possibilità di contribuire anche alla predisposizione delle metodologie catalografiche e sprecando l'occasione di rimanere perfettamente coerente con le premesse dell'articolo ("*funzioni riservate allo Stato*"). E non è un caso nemmeno il fatto che per descrivere il ruolo delle Regioni in questa circostanza si sia utilizzato il termine "cooperazione" che rimanda ad uno dei principi fondamentali, secondo la Bassanini, da osservare nel conferimento di funzioni amministrative. Detta cooperazione sembra, inoltre, dover essere canalizzata verso il conseguimento di un ulteriore obiettivo e cioè "*l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale*". Il legislatore nazionale, quindi, dimostra di avere coscienza dell'avanzamento dell'attività catalografica regionale ed auspica che i risultati da essa ottenuti possano non solo essere cumulati con quelli derivanti dall'azione statale, ma possano essere anche portati in rete per una libera fruizione pubblica da qualsiasi punto della nazione⁸.

Alla luce di quanto detto, si può capire che, nella definizione del quadro delle prerogative statali e regionali, il decreto legislativo 112/98 ha rivestito un'importanza particolare. Tale ruolo è stato confermato dalla previsione in esso contenuto dell'emanazione di un successivo documento, fondamentale nella regolamentazione di questo aspetto della materia. Si tratta dell' "Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art.149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", stipulato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano l'1 febbraio 2001. L'accordo definisce una serie di principi, sintetizzandoli in undici punti.

⁸ Si vedrà più avanti quali strumenti si stiano adottando per la costituzione di tale rete informativa.

Il primo articolo sancisce il ruolo del Ministero e, quindi, dell'I.C.C.D di organo deputato all'emanazione di norme d'indirizzo metodologico per l'espletamento di attività catalografiche. Si precisa, inoltre, che tale compito è assolto con la collaborazione delle Regioni. L'articolo 2 riporta quella che, probabilmente, è la prima definizione ufficiale di "catalogazione". Questa viene riconosciuta quale "... strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca". Ne emerge l'idea di una catalogazione intesa, innanzitutto, come strumento per la realizzazione di un servizio pubblico, finalizzato alla conoscenza integrale del patrimonio culturale nazionale ed al supporto delle conseguenti politiche di tutela. Di particolare rilievo appare il passaggio in cui si sottolinea l'utilità dell'attività anche ai fini della *gestione territoriale*, verosimilmente interpretabile come una prima apertura ad una pianificazione urbanistica in cui i beni culturali siano portati con pari dignità al "tavolo delle importanti decisioni politiche"⁹.

Negli articoli successivi si riafferma l'autonomia organizzativa delle Regioni nella realizzazione e gestione dei propri sistemi informativi territoriali, con l'obbligo, però, di rispettare gli standards emanati dall'I.C.C.D., cui si riserva, comunque, la possibilità di verificare la qualità dei dati ricevuti prima che siano immessi nel sistema informativo generale del catalogo.

All'articolo 3 si fa un'importante puntualizzazione: tutte le Regioni presso le quali si sia provveduto alla creazione di un sistema informativo *locale* hanno facoltà di mantenerlo, purché ne adeguino l'architettura a quella del sistema centrale, in maniera tale da agevolare lo scambio di dati in entrambi i versi.

L'I.C.C.D. mostra, in questo modo, la sua disponibilità al confronto con le istanze provenienti *dalla periferia*. Lo sforzo tecnologico e informativo concentrato sulla costruzione dei data-base regionali rappresenta un valore di cui l'amministrazione centrale dovrebbe avvantaggiarsi, considerandolo una risorsa piuttosto che un ostacolo, a patto, però che i sistemi già esistenti si adeguino all'uso di quel linguaggio comune dettato dal centro che favorisce l'interscambio di dati ad ogni livello.

L'articolo 6 dell'accordo tratta della catalogazione dei beni ecclesiastici, argomento cui è dedicato nell'ambito del presente studio un approfondimento specifico (cfr. paragrafo 2.3).

L'articolo 7 prevede un'importante novità: l'istituzione di una "Commissione tecnica paritetica nazionale" con compiti di consulenza, di promozione e di controllo su tutte le attività finalizzate alla compilazione del catalogo generale e dei cataloghi regionali. Restano ferme, secondo il successivo articolo, le disposizioni dell'articolo 154 del d.lgs 112/98 che aveva previsto in ogni Regione a statuto ordinario l'istituzione di una *Commissione per i Beni e le Attività Culturali* avente sede nel capoluogo di ogni Regione. La differenza tra i due organi sta nella specificità delle rispettive funzioni. Mentre il primo si preoccupa di questioni che rivestono un interesse

⁹ Ancora una volta sorprende l'efficacia di un'espressione utilizzata trent'anni fa in A. Emiliani, op.cit. (vedi nota n.1).

nazionale, fornendo, ad esempio, idee per l'ottimizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni o verificando il livello d'attuazione dei programmi approvati, il secondo è "sede per il coordinamento dei programmi di catalogazione Stato, Regioni, enti locali ed enti ecclesiastici in ambito regionale". Si interessa, cioè, di rendere operative sul territorio di ciascuna Regione le disposizioni concordate con l'amministrazione centrale¹⁰.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un "coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema informativo regionale". Si fa riferimento alla possibilità che nel processo di formazione degli archivi regionali e delle applicazioni per la loro consultazione vengano coinvolti enti subordinati, come, ad esempio, le province, che in alcuni casi svolgono funzioni di supporto alle attività regionali anche con propri centri di ricerca. L'articolo, quindi, sottolinea la necessità di coordinamento e di controllo reciproco tra le macro-realtà territoriali coinvolte (Stato-Regioni), ma anche tra quelle di livello inferiore (enti locali, diocesi, soprintendenze di settore e università).

Oltre ad aver ispirato tale accordo, il d.lgs 112/98, ed in particolare l'articolo 149, è risultato di notevole importanza, anche perché, quando successivamente fu emanato il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs 490/99), furono parimenti riprese le sue parole nell'articolo 16 della nuova legge dedicato alla catalogazione.

In quell'occasione si affermò ancora una volta che la responsabilità dell'espletamento delle attività di catalogazione sul territorio nazionale apparteneva al Ministero. Le Regioni e gli enti locali ebbero il compito di curare la catalogazione dei beni di loro interesse in piena autonomia. Quando questi, però, pur presenti sul loro territorio, fossero stati non di loro proprietà, fu previsto l'obbligo d'informare il ministero, prima di procedere alla catalogazione.

Il comma terzo dell'articolo in questione riprendeva quasi integralmente il testo dell'articolo 149, comma 4, lettera "e" del d.lgs 112/98, mentre l'ultimo comma stabiliva che le informazioni desumibili dagli atti di

¹⁰ Sembra utile ricordare che il citato d.p.r. 805/75 di organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali aveva previsto la nascita di due organi di collegamento tra l'attività regionale e quella centrale. In particolare l'articolo 32 disponeva che "i capi degli uffici preposti agli organi del ministero aventi sede nella Regione si riuniscono presso la sede del capo ufficio più anziano, in **Conferenze** periodiche non inferiori a quattro nel corso dell'anno, allo scopo di fornirsi reciproche informazioni e proposte sull'attività di rispettiva competenza e per il coordinamento intersettoriale delle attività stesse.... Le risultanze e le proposte della conferenza costituiscono la base dei programmi operativi predisposti dai singoli organi e sono sottoposti all'esame dei Comitati di settore competenti per materia....". Secondo l'articolo 35, invece, "In ogni capoluogo di Regione è istituito un **Comitato regionale per i beni culturali** composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo i propri provvedimenti. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e un vice Presidente. Il Comitato ha funzioni:

a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la Regione;

b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della Regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della Regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investono problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;"

I due organi, in quella sede voluti per svolgere le funzioni descritte, avrebbero dovuto avere natura complementare. La Conferenza Regionale dei Capi d'Istituto avrebbe dovuto essere composta, infatti, come si deduce dal testo dell'articolo, unicamente da membri esponenti delle amministrazioni periferiche dello Stato e la rappresentanza regionale era limitata alla possibilità di partecipazione di un solo delegato che doveva essere necessariamente invitato ma non necessariamente presente. I *Comitati Regionali*, invece, riunivano tutti i componenti della Conferenza e, in più, un numero di rappresentanti della Regione pari a quello dei primi. Una struttura, questa, basata su un principio di partecipazione sicuramente più largo e con compiti molto vicini a quelli che oggi assolvono le Commissioni per i Beni e le Attività Culturali previste dagli articoli 154 e 155 del d.lgs 112/98.

“dichiarazione di particolare interesse” relativi a beni privati e quelle desumibili dagli elenchi descrittivi redatti dagli enti pubblici proprietari di beni di interesse culturale affluissero al catalogo, ma subissero un trattamento separato. Questo per precisare che quei dati, benché non inquadrati negli standards catalografici comuni, dovessero, senza alcuna perdita, in ogni caso, contribuire ad alimentare i flussi informativi in atto.

Sebbene sia stato utile ricordarlo, per comprendere meglio l'evoluzione del sistema legislativo italiano, va comunque ricordato che il Testo Unico è stato abrogato e sostituito dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, d.lgs n.42/2004. La scelta governativa di ritornare su una materia che era stata già oggetto, pochi anni prima, di una generale revisione, è stata dettata da un primo importante obiettivo: predisporre uno strumento aggiornato alle nuove esigenze poste dalle ultime modifiche apportate all'organizzazione dell'amministrazione statale non solo in questo settore.

La genesi del Codice ha seguito un percorso travagliato. Prima di essere definitivamente adottato, infatti, l'anticipazione di certe disposizioni in esso contenute ha suscitato l'interesse degli addetti ai lavori arrivando a ricoprire spazi importanti anche sulle pagine della stampa ordinaria¹¹. Sul versante più strettamente tecnico, invece, problematica è stata la partecipazione delle Regioni e degli enti locali¹² al suo processo di formazione. Gli obiettivi che il governo avrebbe dovuto conseguire con l'emanazione del Codice sono sintetizzati nella legge delega che ne ha previsto l'emanazione.

Uno dei suoi scopi principali consiste nell'adeguare la disciplina della tutela dei beni culturali alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione ed, in particolare, agli articoli 117 e 118. E' sicuramente questo il punto più interessante per capire quali meccanismi da esso innescati possono incidere, seppur indirettamente, sull'attuale condizione di riparto delle competenze in materia di catalogazione.

L'articolo 117 della Carta costituzionale stabilisce che Stato e Regioni possono esercitare i loro rispettivi poteri in forma “esclusiva” o “concorrente”. Tra i poteri esclusivi dello Stato, come già detto, c'è quello di legiferare in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (lettera “s”), mentre concorrente è il potere delle Regioni nella legiferare in tema di “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali e ambientali

¹¹ Numerosi sono stati gli interventi dell'opinione pubblica sulle prospettive di cambiamento paventate dai primi commenti sulla materia. Anche esperti del settore hanno fatto sentire la propria voce, manifestando preoccupazione per alcune soluzioni legislative presentate. È il caso del Prof. Salvatore Settis, ad esempio, intervenuto su diversi numeri de “La Repubblica” del 2004 (23 gennaio, cioè il giorno successivo all'emanazione del decreto, 16 marzo e 22 aprile)

¹² Prima ancora che il Codice fosse emanato nel gennaio del 2004, sono state numerose le occasioni in cui associazioni come la Conferenza dei presidenti delle Regioni Italiane, l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l'UPI (Unione Province Italiane), hanno sottolineato la necessità di un loro maggiore coinvolgimento nella discussione al tavolo tecnico che era stato creato per la predisposizione del testo provvisorio. La posizione congiuntamente espressa, ad esempio, da ANCI e UPI, nell'ottobre del 2003, attraverso un documento pubblicato sul sito dell'ANCI-Piemonte, era quella di un soggetto istituzionale preoccupato per il fatto che, a pochi mesi dalla prevista chiusura dei lavori della commissione tecnica incaricata di formulare una proposta di legge, le voci e le istanze di Comuni e Province italiane fossero rimaste praticamente ancora inascoltate.

Questa preoccupazione è stata condivisa da numerosi commentatori, tra i quali qualcuno ha rilevato un sostanziale scollamento tra le richieste della *periferia* e le prime risposte del *centro*. A proposito del dibattito nato sulla esigenza di coordinamento decisionale tra Stato e Regioni, chiarificatoria è risultata la lettura di un documento prodotto dalla “Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome”, approvato l'8 maggio 2003 dal titolo emblematico “Più tutela, più valorizzazione del patrimonio culturale”. In esso si chiedeva al Ministero una legge impostata secondo un modello collaborativo che non separasse troppo rigidamente le funzioni di tutela e valorizzazione, in quanto entrambe finalizzate al raggiungimento di un obiettivo unitario: conservare il bene per consentirne la massima fruizione possibile.

e promozione e organizzazione di attività culturali". Schematizzando, con una grossolana semplificazione, la nuova costituzione assegna la tutela allo Stato e la valorizzazione alle Regioni, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio sembra aver accolto in pieno questo disposto e all'articolo 4 ("Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale"¹³) coglie l'occasione per adeguarsi al nuovo dettato costituzionale come previsto dalla delega parlamentare (legge n. 137/2002). Si sancisce, infatti, che "Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, ..., che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle Regioni, tramite forme d'intesa e coordinamento...". Una chiara condivisione e riaffermazione del principio espresso dall'articolo 117 della Costituzione¹⁴, secondo cui la tutela è competenza esclusiva dello Stato, ed un'altrettanto chiara attestazione dei principi contenuti nell'articolo 118. Questo, infatti, prescrive che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni, ma che di fronte alla necessità di assicurare unitarietà all'esercizio di una determinata funzione, questa debba essere conferita ad istituzioni sovraordinate nel rispetto del principio di sussidiarietà¹⁵.

Per quanto concerne la questione riguardante l'attribuzione delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, il primo utile riferimento è rinvenibile nell'articolo 7 del Codice ("Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale") che recita: "1. Il presente codice fissa i principi

¹³ Va precisato che la prima parte del Codice (cioè i primi nove articoli) contiene le cosiddette "disposizioni generali". Da questa emerge lo sforzo definitorio di questo testo, che già nel nome, "codice" (derivante dal "codex", storicamente contrapposto al "volumen"), manifesta la volontà dei propri estensori di predisporre uno strumento legislativo appunto di "codificazione" e d'indirizzo alla comprensione ed all'interpretazione dei concetti fondamentali riguardanti la disciplina del settore dei beni culturali. In questi primi articoli tale propensione può essere rilevata più facilmente che altrove. In particolare, nell'articolo 2 si fa chiarezza su cosa si debba intendere per "patrimonio culturale" e quale sia la differenza che esiste tra questa dizione e la nozione di "beni culturali". Il primo comma del citato articolo stabilisce, infatti, che "Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici" e che quindi i beni culturali sono una parte del patrimonio culturale, che contiene al proprio interno, oltre ai primi (oggetto della parte seconda del Codice) anche i beni paesaggistici (trattati, invece nella parte terza del testo). Pertanto, quando si parla, con riferimento a questi primi articoli, di tutela o di valorizzazione, i vari concetti debbono considerarsi riferiti al patrimonio culturale in generale e non all'una o all'altra delle sue componenti.

¹⁴ C'è chi, comunque, nella frase "...o ne può conferire l'esercizio alle Regioni..." ha ravvisato una pericolosa apertura sulla competenza in materia di tutela nei confronti delle Regioni, che secondo la lettera dell'articolo (comma 1, art.4), potrebbero essere considerate destinatarie di un trasferimento di poteri anche in quello che era stato sempre considerato campo esclusivo di competenza dello Stato. Altri commentatori, invece, hanno fatto rilevare come il presunto trasferimento di competenza sulla tutela fosse stato subordinato dallo stesso articolo alla sottoscrizione tra le due parti (Stato e Regioni, o altri enti pubblici territoriali) di particolari forme di accordi o intese e, in alcuni casi, solo sotto espressa richiesta delle Regioni. Questa precisazione lascerebbe intendere che il trasferimento di funzioni di tutela alle Regioni potesse avvenire solo in modo sporadico e puntuale. Ma ancora peggiore sarebbe fare il contrario e cioè prevedesse un sovraccarico di funzioni per lo Stato che non dispone dei mezzi e delle strutture atte a sostenerlo.

¹⁵ Il principio della sussidiarietà, definito anche nel trattato di Maasricht, che ne consigliava il rispetto alle amministrazioni dei paesi europei, è un principio secondo il quale soggetto centrale della società deve essere considerato il cittadino, cui devono essere destinate le maggiori attenzioni, ancor prima che alle istituzioni. Sono queste per prime, infatti, a dover considerare proprio compito prioritario l'assistenza al singolo per il soddisfacimento delle sue esigenze di libertà e democrazia, e non viceversa. Tale forma di assistenza deve essere garantita dall'istituzione più vicina al cittadino e l'intervento di livelli istituzionali superiori deve essere consentito solo nel caso in cui quello immediatamente subordinato non riesca a farne a meno ed, in ogni caso, solo limitatamente al periodo necessario a che esso recuperi la propria capacità d'intervento.

Il servizio di tutela è, per sua definizione, un servizio che necessita di misure applicative omogenee, almeno su tutto il territorio nazionale; da ciò discende che, non essendo le singole Regioni predisposte alla garanzia di quella necessaria unitarietà di intenti e di metodi, qualora chiamate a legiferare autonomamente sulla materia, lo Stato sarebbe il primo livello istituzionale, nella scala della sussidiarietà, capace di assicurare ai propri cittadini, primi beneficiari della tutela del patrimonio culturale, un servizio adeguato.

fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le Regioni esercitano la propria potestà legislativa. 2. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici".

Ancora una volta vengono rispettati i principi stabiliti dal titolo V della Costituzione, ma è chiara, anche perché ribadita in altri passaggi del testo in esame, l'impostazione che vuole l'attività di tutela sovraordinata¹⁶ a quella di valorizzazione. C'è chi ha fatto notare¹⁷, comunque, che la valorizzazione, così come definita dal testo dell'articolo 6 del Codice, è sostanzialmente diversa da quella di cui si parla all'articolo 111. Il contrasto evidenziato nascerebbe dal contenuto del primo articolo, che definisce la valorizzazione finalizzata alla "fruizione"¹⁸ e comprendente anche la "promozione", e quello del secondo, dal quale emergerebbe sminuito il potere delle Regioni in fatto di fruizione, quasi completamente affidata all'azione dello Stato.

Nonostante tali incertezze, il riparto dei poteri tra Stato e Regioni nel settore dei beni culturali sembra essere stato avviato ad una più chiara definizione.

Quanto, invece, alla questione "catalogazione" dei beni culturali, lo scenario non appare incisivamente modificato rispetto alle disposizioni precedentemente vigenti.

L'articolo dedicato dal Codice alla catalogazione è l'articolo 17. Da una prima lettura, in esso sembra delinearsi, rispetto all'omologo del Testo Unico, una maggiore propensione alla collaborazione da parte dello Stato nei confronti delle Regioni e di quelli che vengono definiti "altri Enti Pubblici territoriali". Come in quello dell'articolo 16 del T.U., nel primo comma dell'articolo 17 del Codice si ribadisce la funzione dello Stato di soggetto garante dell'espletamento delle attività di catalogazione, ma si coinvolgono, già in questo caso, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, il cui concorso al perseguimento dell'obiettivo viene in questo modo istituzionalizzato. Al comma secondo si conferma l'impegno di Ministero e Regioni nella definizione di strumenti d'azione comuni e si preannuncia un decreto ministeriale attraverso il quale dovrebbero essere stabilite "procedure e modalità di catalogazione". Emerge, quindi, la volontà di rafforzare la specificità del ruolo dello Stato in questo settore, con un Ministero forte che "coordina le attività" e "individua e definisce metodologie comuni"; mentre alle Regioni si lascia la funzione collaborativa espressa da un laconico "concorso" decisionale. Al comma terzo s'introduce un'affermazione di principio di notevole importanza, corrispondente alla necessità di promuovere studi e attività di ricerca finalizzati al continuo miglioramento, sotto il profilo scientifico ed applicativo, degli strumenti di cui si dispone, anche con il contributo dell'Università, finalmente chiamata a svolgere il ruolo, che più dovrebbe competerle, di supporto scientifico nell'ambito di questa tipologia di lavori. È importante che sia stata una disposizione legislativa e non una consuetudine o un indirizzo procedurale a prevedere il coinvolgimento del mondo accademico. La speranza è che presto si

¹⁶ Cfr. A.Ferretti, "Il Codice dei beni culturali", intervento pubblicato su diverse riviste on line ("diritto e diritti", "altalex", "patrimoniosos", etc.). A cura dello stesso autore si veda "La riforma dei beni culturali", Napoli 2004.

¹⁷ Come ci fa notare il prof.Marco Cammelli in suo intervento su una rivista specializzata (M.Cammelli, "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione", in "Aedon-Rivista di arti e diritto on line" n.2/2004).

¹⁸ Come ribadito anche dalle pronunce della Corte Costituzionale sull'argomento attraverso le sentenze nn. 9 e 26 del 2004.

possano cogliere i frutti di tale collaborazione, ad oggi ancora solo attesa, ma già avviati su alcuni fronti di ricerca. Un'ultima precisazione è dovuta a proposito della fruizione dei dati che affluiscono al Catalogo Generale. La legge prevede che questa sia consentita al pubblico ma subordinata alle esigenze di "sicurezza dei beni e di tutela della riservatezza".

Oltre all'articolo 17, all'interno del Codice esistono diverse altre disposizioni che, seppur marginalmente, interessano la catalogazione, ma non contribuiscono efficacemente a chiarire l'esatta collocazione dell'attività nel quadro istituzionale attuale. Volendo sintetizzare, si può affermare che rispetto agli anni passati, sono stati fatti importanti passi in avanti nella definizione dell'articolazione del processo catalografico. Di catalogazione, infatti, si è espressamente occupato il d.lgs 112/98. Il conseguente accordo Stato-Regioni sulla catalogazione dei beni culturali, poi ha fornito, per la prima volta attraverso un documento ufficiale, una definizione dell'attività, non contrastata, tra l'altro, da nessuna successiva norma. Il T.U. non si è misurato, infatti, con l'aspetto *definitorio* della questione e lo stesso Codice, pur permeato da un evidente sforzo di generale ridefinizione concettuale della materia, pur avendo proposto una propria *versione* di termini già definiti nel d.lgs 112/98 (ora abrogati¹⁹), non ha fornito una definizione di "catalogazione" diversa da quella data in sede d'accordo Stato-Regioni. Si deve ritenere, pertanto, che possa essere considerata ancora valida quella già ricordata, secondo cui la catalogazione, è contemporaneamente un mezzo utile per integrare la prassi della gestione territoriale con l'obiettivo della *tutela*, un supporto per la valorizzazione dei beni presenti sul territorio, oltre che uno strumento di promozione culturale.

In quest'ottica la catalogazione può essere assimilata ad un'attività autonoma e trasversale a tutte le altre ripartite tra i vari soggetti istituzionali operanti. Il Codice in qualche misura conferma la validità di tale interpretazione. L'articolo nel quale si dà la definizione di "tutela", infatti, recita: "La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione". L'inciso "sulla base di un'adeguata attività conoscitiva" afferma proprio il valore imprescindibile delle azioni mirate alla costituzione di un ricco patrimonio informativo²⁰ su cui *fondare* l'intera prassi della tutela. E, non v'è dubbio che sia la catalogazione l'attività più funzionale al raggiungimento di tale obiettivo.

Anche se sotto diversa dizione, quindi, nell'articolo 3 del Codice si potrebbe rintracciare un riferimento alla catalogazione, vista nella sua più generale forma di "attività conoscitiva"; ma se vale questo riferimento vale anche quello alle attività previste dall'articolo 12 del Codice, preordinate alla *verifica* – a sua volta base della *dichiarazione* - dell'interesse culturale prevista per i beni immobili *pubblici*.

¹⁹ L'articolo 184 del Codice sancisce l'abrogazione degli articoli 148, 150, 152 e 153 del d.lgs 112/98. Questi articoli recavano diverse definizioni ed il loro contenuto era stato letto anche dalla Corte Costituzionale (espressasi in due occasioni tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004) come rispondente agli indirizzi in materia forniti dal nuovo testo della costituzione.

²⁰ A tal proposito si veda l'intervento di P.Pietraroia relativo all'articolo 17 del Codice presente in M.Cammelli, a cura di, "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio", Bologna, 2004

Dal punto di vista tecnico, tra le considerazioni che depongono a favore dell'introduzione di questo nuovo istituto, vanno sottolineate quelle che concentrano l'attenzione sulle innovazioni da esso prodotte. Si deve ricordare, innanzitutto, la chiarezza fatta sulla sorte di una categoria di beni, quelli di proprietà dello Stato, che dalla legislazione precedente (legge del '39 e T.U.) non era stata mai adeguatamente trattata; poi, la conseguente modifica del sistema della formazione degli *elenchi descrittivi* qui estesi anche ai beni immobili di proprietà dello Stato; ed, infine, l'estensione del regime di tutela e di inalienabilità del bene²¹ (cfr. anche gli articoli 54 e 55 del Codice) fino alla verifica della sussistenza del suo interesse culturale.

Tutto il procedimento di verifica, come è stato anticipato in premessa, si può considerare retto dalla compilazione di *schede descrittive* dei beni da verificare, destinate parzialmente a confluire in un "archivio informatico"²² accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali". Sembra a questo punto inevitabile interrogarsi sull'opportunità che questo tipo di schede e dei relativi dati siano integrati, viste anche le evidenti affinità, con quelli predisposti dal Catalogo nazionale curato, all'interno dello stesso ministero, dall'ICCD. Nonostante i margini di miglioramento che a questi ultimi modelli si riconoscono, infatti, sarà difficile ottenere tipi di schede più adatti per dar ragione della *culturalità* degli oggetti interessati. Ma, probabilmente, tale integrazione potrebbe significare restituire, seppur parzialmente, un certo valore giuridico al catalogo, costringendo il sistema ad un ampio salto in dietro nel tempo. Vista la complessità del tema, rimangono pertinenti le parole pronunciate da E. Bellezza²³ in un recente dibattito tenutosi sul tema della dismissione degli immobili pubblici: "... il problema è che non esiste in Italia un catalogo ... dei beni culturali; non dico di quelli mobili ma neanche degli immobili. Questo fatto che la legge 1 giugno 1939, n. 1089 non abbia previsto il vincolo - quando i beni immobili sono di proprietà degli enti pubblici -, non ha messo in grado neanche la soprintendenza di sapere quali sono esattamente i beni culturali di interesse storico-artistico di proprietà degli enti locali". Questa condizione di *impasse* è stata registrata dal Codice che ha tentato di risolverla proprio con l'introduzione dello strumento della verifica dell'interesse, esteso per la prima volta anche ai beni pubblici di proprietà dello Stato.

²¹ Per comprendere il modello di cambiamento del regime d'appartenenza voluto dal Codice bisogna coordinare la lettura dell'articolo 12 con quella degli articoli 54 e 55 aventi ad oggetto l'inalienabilità di certe categorie di beni e l'autorizzazione all'alienazione di quelli dichiarati alienabili.

²² Questa disposizione se confrontata con l'attuale realtà concernente l'avviamento e la realizzazione di sistemi informativi informatizzati contenenti banche dati sui beni di interesse culturale, suggerisce uno scenario di *sovrapposizione* tra archivi *realizzandi* ed archivi *realizzati*. Il citato archivio prospettato dal comma VIII dell'articolo 12, di fronte al catalogo informatizzato dei beni culturali curato dall'ICCD, diventerebbe un omologo probabilmente superfluo e produrrebbe una frammentazione e una dispersione di risorse e di energie. Si potrebbe pensare, al contrario, ad un'integrazione della tipologia di dati necessari ai fini dell'osservanza dell'articolo 12 con quelli contenuti nel catalogo nazionale generale del patrimonio culturale gestito dall'ICCD.

Sulle possibilità d'integrazione tra banche dati pubbliche, esistenti o in progetto, si veda V. Marangi, "Alienazione e utilizzazione del demanio storico-artistico nel d.p.r. 283/2000: una prima lettura (Lecce, 2 dicembre 2000)- Il sistema informativo degli elenchi degli enti pubblici", in "Aedon-Rivista di arti e diritto on line" n.1/2001.

²³ E. Bellezza, "Dalla tutela alla valorizzazione del bene: il "programma" del d.p.r. 283/2000", in "Aedon-Rivista di arti e diritto on line" n.1/2001.

Prima dell'approfondimento sulla norma dell'articolo 12, si era evidenziata la *trasversalità* del concetto di catalogazione rispetto agli altri concetti associati alle diverse attività istituzionali legate all'amministrazione dei beni culturali. Si era ipotizzata una possibile *allusione* da parte dell'articolo 3, nella definizione di "*tutela*", alla catalogazione, facendola rientrare, per transitività, tra le competenze esclusive dello Stato.

Non in questa direzione va il testo dell'articolo 118 del Codice (*Promozione di attività di studio e ricerca*). La promozione di studi e di ricerche aventi ad oggetto i beni culturali è considerata un'importante parte della *valorizzazione*. La titolarità o la competenza in merito a quest'attività di promozione è propria *non solo* del Ministero, ma anche delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, i quali, come si legge nel primo comma dell'articolo in questione, possono avviare iniziative autonome o farsi promotori di azioni congiunte, ricorrendo all'ausilio offerto dalle università e da altri enti pubblici o privati. Al comma secondo si precisa che tra le "*attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale*" deve essere ricompresa anche la catalogazione e che i risultati conseguiti attraverso l'espletamento di tali funzioni possono essere raccolti e diffusi attraverso l'istituzione di centri, di carattere regionale o interregionale, anche permanenti, che si occupino appunto della gestione dei processi connessi. Anche in questo caso non si esclude il concorso delle università. Questa, in effetti, può essere considerata una delle novità salienti nel trattamento della materia. Il ricorso alle università, infatti, esprime la volontà di garantire, nell'ambito di qualsiasi attività di ricerca o di studio, la presenza di una *fonte istituzionale* di competenze e di professionalità, altrimenti rinvenibili solo presso operatori privati. Un disposto in linea, quindi, con il testo dell'articolo 17 che non fa che evidenziare maggiormente il tendenziale contrasto appena rilevato tra l'impostazione dei due articoli (17 e 118). Mentre nel primo, infatti, si riesce a leggere una generale propensione all'attribuzione al Ministero della maggior parte delle responsabilità in fatto di catalogazione, nel secondo si prospetta una collaborazione più stretta con Regioni ed enti locali, una collaborazione che, addirittura in questa circostanza sembra superare il *verticalismo* dei poteri altrove ravvisabile, per affidarsi ad un'*orizzontale* integrazione di competenze, tutta finalizzata alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale e alla diffusione dei suoi risultati.

Non si aggiunge molto al dibattito sulla competenza in materia di catalogazione, quando si parla della possibilità di istituire centri di documentazione regionali, soprattutto se si considera che sono poche le Regioni che ancora non ne posseggono uno e che ce ne sono alcuni addirittura creati prima della nascita dell'ICCD. A proposito di questo argomento, va detto che, nel coinvolgimento delle Regioni, è stato ravvisata una lontana possibilità di mettere in discussione l'attuale collocazione amministrativa dell'ICCD, lasciando supporre che sia verosimile lo scenario di un *istituto superiore* per la catalogazione, autonomo, posto al di fuori del Ministero e governato in *partenariato* dagli enti rappresentati nella Conferenza Stato-Regioni²⁴.

²⁴ L'idea è ancora una volta di P.Petraroia ed è esposta nel suo commento all'articolo 17 del Codice sul testo "*Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*", Bologna, 2004, a cura di M.Cammelli.

Di contro, però, si può esprimere un cauto accordo con chi²⁵ sostiene che tra le critiche di cui questo testo è passibile, una delle prime è quella che evidenzia la sua attenzione - o predilezione - per il dato *normativo* a scapito di quello *amministrativo* e pratico-gestionale. In altre parole si è preferito, in molti casi, compreso quello della catalogazione, ridefinire le norme vigenti, piuttosto che impegnarsi nel fornire riferimenti regolamentari ai progetti, alle azioni, in una parola, ai mezzi attraverso cui conseguire le finalità su esposte. Che l'accordo sia *cauto* e non pieno è dovuto solo alla considerazione che bisognerebbe sempre tener presente che il Codice rappresenta una legge dello Stato su materie di non esclusiva competenza dello Stato e che strumenti di dettaglio, da utilizzare nell'ambito di una minuta attività di programmazione, probabilmente a ragione non se ne potevano individuare, ma che, anzi, l'Amministrazione centrale abbia operato correttamente nel lasciare tali risoluzioni all'iniziativa delle Regioni, limitandosi all'enunciazione di principi generali di inquadramento ed a rendere disponibile un suo organo (l'I.C.C.D.) per la necessaria attività di indirizzo su questo terreno.

²⁵ M.Cammelli, "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione", in "Aedon-Rivista di arti e diritto on line" n.2/2004.

2.2 - Il processo catalogafico e i livelli di collaborazione interistituzionale

"...un osservatore esterno che giudichi la situazione italiana...non può non rilevare una contraddizione vistosa e apparentemente inspiegabile fra il livello intellettuale e l'impegno professionale generalmente ammirevoli degli uomini impegnati nell'opera di tutela e i vuoti paurosi, le deficienze enormi della tutela stessa. Come se quella cultura, così nobile e così degna a livello teorico, fosse poi costituzionalmente incapace di scendere nella mischia, di misurarsi con la realtà brutale delle grandi trasformazioni che hanno sconvolto il paese, di farsi cioè, in concreto, politica culturale...Prendiamo, per esempio, il problema grave e delicato del catalogo...non credo di esagerare affermando che l'impegno degli organismi di stato in questo settore è stato, fino ad oggi, quanto mai modesto..."

Antonio Paolucci, 1971

La struttura del Ministero per i Beni e le Attività culturali ha subito, negli ultimi anni, un processo continuo di cambiamento, la cui ultima tappa è stata rappresentata dall'adeguamento alla Legge di modifica costituzionale n. 3 del 2001. Tra i principali cambiamenti da questa apportati figura anche la ridefinizione delle potestà legislative di Stato e Regioni in tutti i settori della vita pubblica, ivi compreso quello dei beni culturali.

Dopo il nuovo *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio* (d.lgs 42/2004), diverse leggi sono intervenute a trasformare il suddetto Ministero in un organismo meglio aderente al dettato della nuova Costituzione.

Di queste fa parte il D.P.R. n.173/2004 (*"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"*) che ha sviluppato in maniera più dettagliata le disposizioni già recate dal D.lgs 8 gennaio 2004 n.3 (*"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*)¹, apportando alla struttura ministeriale alcune significative novità rispetto al precedente assetto, stabilito dal D.P.R. n. 441/2000².

Anche in questo caso, prima di procedere al vaglio delle norme che più incisivamente hanno innovato la materia, si rendono necessarie alcune premesse di carattere generale indispensabili per comprendere lo scenario nel quale oggi si colloca l'attività degli uffici preposti alla gestione del catalogo.

Autorevoli voci della critica specialistica³ hanno tentato di spiegare la complessità della riforma in argomento col fatto che questa abbia seguito, rispettivamente prima e dopo la legge costituzione del 2001, due diverse *"filieri legislative"*.

La prima, in ordine cronologico, è rappresentata dalla seguente terna di documenti legislativi: L. n. 59/1997 (art.13, comma I) - D.lgs n. 300/1999 (art.4) – D.P.R. n. 441/2000.

La seconda, invece, è rappresentata dalla terna L. n. 137/2002 (artt. 1 e 10) – D.lgs n. 3/2004 - D.P.R. n. 173/2004.

¹ Il citato decreto, come ci fa notare anche M.Cammelli (in *"Aedon-Rivista di Arti e Diritto On line"* n. 2/2004), si inserisce all'interno di *"un'intensa stagione di riforme legislative nel settore dei beni culturali"* nella quale si è assistito all'emanazione di una legge di modifica alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali (decreto legislativo del 22 gennaio 2004), oltre che all'emanazione del *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (D.lgs 42/2004) di cui si è discusso nel capitolo precedente (cfr.paragrafo 2.1).

² Ora abrogato e, a sua volta, voluto dalla prima legge istitutiva del MiBac (D.lgs n. 368/1998).

³ Tra gli altri, si consideri il contributo del prof. L.Elia, già Presidente della Corte Costituzionale, intervenuto sull'argomento con una lettera aperta all'associazione *Italia Nostra* dedicata questione della legittimità costituzionale del D.lgs n. 3/2004.

All'interno della prima filiera, la legge n.59/97 è la nota "*Bassanini*" che, riprendendo le disposizioni della legge n. 400/1988 (art.17), prevede l'emanazione di testi regolamentari che avessero ad oggetto la riorganizzazione dei ministeri. La seconda legge, il D.lgs 300/99, è quella che, modificando il D.lgs 368/98, d'istituzione del Mi.b.a.c., aveva espressamente previsto l'emanazione di un regolamento per il funzionamento di quel Ministero, successivamente recato dal D.P.R. 441/2000.

Nella seconda filiera, invece, la legge n. 137/2000 è quella che, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, ha delegato il Governo ad emanare un decreto di riforma del Ministero, coinciso, poi, con il D.lgs n.3/2004, a sua volta *completato* dal regolamento pubblicato con D.P.R. n.173/2004.

Nelle disposizioni introdotte dalla seconda terna è stata ravvisata⁴ una concentrazione di poteri favorevole alle strutture centrali del Ministero, ma a scapito dei suoi organi periferici. In particolare, il ruolo dei soprintendenti territoriali sarebbe rimasto sminuito da tale azione che, tra le altre cose, contraddirebbe il fondamentale principio del "*decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato*" sancito dall'art. 5 della Costituzione⁵.

Come chiarito da L.Elia⁶, il D.lgs n.3/2004 e il derivato D.P.R. n.173/2004 sarebbero incostituzionali in quanto non rispettosi dell'equilibrio di poteri - previsto dalla Costituzione agli artt. 76 e 77 - vigente tra Governo e Parlamento. Il Governo, in altre parole, si sarebbe illegittimamente arrogato il diritto di emanare disposizioni regolamentari, fondandole non su una delega parlamentare, ma su una propria spontanea iniziativa, con un atto, quindi, di autoattribuzione di poteri. Dunque, l'irregolarità sarebbe evidenziabile in una questione di metodo più che di merito. Questo aspetto, però, riveste un interesse secondario nell'economia generale del presente scritto, dato che il suo obiettivo principale resta capire come le disposizioni in argomento possono incidere sul funzionamento del sistema catalografico e, più in particolare, sul funzionamento dell'I.C.C.D.

Nel regolamento ex D.P.R. n.441/2000 si chiarivano compiti e funzioni delle *direzioni generali*⁷ in cui era stata divisa la struttura del Ministero per ogni settore di competenza e si confermavano le *soprintendenze regionali* nel ruolo di organi di collegamento tra il ministero e le soprintendenze territoriali. Con il nuovo decreto (n.173/2004) le otto direzioni generali esistenti hanno conservato la loro fisionomia, ma sono state, a gruppi, ricomprese all'interno di strutture sovraordinate denominate "*dipartimenti*", in numero di quattro⁸. Di questi, il

⁴ Sulla questione della riduzione dei poteri dei soprintendenti di settore e del loro rapporto con la figura del *soprintendente regionale* (introdotta dal D.lgs 300/99), oggi *direttore regionale*, si veda l'articolo pubblicato sulla rivista "Italia Nostra" di giugno 2004, intitolato "*Il soprintendente dimezzato*".

⁵ La suddetta azione è stata ritenuta gravemente lesiva del citato principio costituzionale, al punto che l'associazione *Italia Nostra* ha avvertito il dovere di ricorrere al T.A.R. delle Marche (Ancona), ottenendo nella sentenza del 15 ottobre del 2004 che la questione fosse rimandata al giudizio della Corte Costituzionale. Attualmente, quindi, la *costituzionalità* del D.lgs. 3/2004 e delle norme contenute nel D.P.R. 173/2004, che da esso deriva, sono sottoposte al pendente giudizio della Consulta.

⁶ L'intervento del prof. Elia, citato alla nota n.3, è stato pubblicato su diversi portali web specializzati come: "*patrimoniosos.it*" o il sito dell'associazione Italia Nostra "*italianostra.org*".

⁷ Per l'elenco dei nomi delle direzioni generali si veda il comma I dell'articolo 1 del Decreto.

⁸ I quattro dipartimenti dovrebbero potersi considerare soppressi per effetto dell'entrata in vigore dell'art.15 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e tributaria*", provvedimento che accompagna il disegno di legge Finanziaria 2007. Il citato D.L., però, al momento (novembre 2006) non è stato ancora convertito in legge. Esso prevedrebbe, comunque, la sostituzione dei citati uffici con un *segretariato generale*.

primo e più importante è il “*Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici*”, di cui sono articolazione, a livello centrale, quattro direzioni generali, mentre a livello periferico lo sono le “*Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici*” (che sostituiscono le soprintendenze regionali istituite dal D.lgs 368/98) e, in definitiva, tutte le soprintendenze territoriali che da queste dipendono.

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.) condivide, secondo l'articolo 5, comma IV, del D.P.R. 173/2004, assieme agli altri istituti centrali, la funzione di “*alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione*”, divenendo un'emanazione del *Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione* che, secondo il testo dello stesso articolo, “*promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione*”⁹.

Nello schema di seguito riportato si fornisce un quadro sinottico dell'assetto stabilito per gli istituti centrali del MiBAC dai due regolamenti.

	D.P.R. 441/2000 (art.11, comma I)	D.P.R. 173/2004 (art.5, comma IV)
FUNZIONI		
	Ricerca	Ricerca
	Indirizzo	Alta formazione
	Coordinamento tecnico	
SETTORE DI COMPETENZA		
	Catalogazione	Catalogazione
	Inventariazione	
	Conservazione	
	Restauro	Restauro

Ciò che dalla sua lettura maggiormente risalta è che, tra le funzioni assegnate agli Istituti dai due regolamenti, quella di ricerca sia comune ad entrambi i decreti, ma che mentre nel primo si tendeva ad enfatizzare il loro ruolo di guida tecnica per le amministrazioni pubbliche competenti in materia di tutela, nel secondo s'introduce un'importante svolta, rimanendo pressoché invariati i settori di competenza, ma assegnando loro il ruolo di enti preposti anche alla *formazione*.

Per l'ICCD, in particolare, si può dire che il fatto costituisca una novità di portata ancora maggiore rispetto agli altri istituti (quali ad esempio l' ICR o l'Opificio delle pietre dure che, sin dalla loro istituzione, avevano comunque svolto attività didattiche) visto che le funzioni cui era stato preposto dal decreto istitutivo n. 805/75 non contemplavano questo suo nuovo ruolo¹⁰.

⁹ Ricordiamo che di recente (febbraio 2006) si è assistito al tentativo di collocare l'Istituto sotto la responsabilità del *Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici*, poi fallito.

¹⁰ Si vedrà più avanti quali conseguenze hanno avuto queste recenti disposizioni sulla promozione d'iniziative a scopo formativo da parte dell'Istituto.

Il decreto del '75, infatti, recante il primo regolamento organizzativo dell'allora Ministero per i beni ambientali e culturali, costituisce tuttora un riferimento valido per la comprensione della struttura gestionale del Ministero e per il funzionamento degli organi che ad esso fanno capo. L'articolo che stabilisce i compiti istituzionali dell'I.C.C.D. è l'articolo 13, che recita:

“L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le altre, in particolare:

- 1. elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia;*
- 2. promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;*
- 3. costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra;*
- 4. cura le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;*
- 5. cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.”*

L'attuale struttura organizzativa dell'Istituto è basata sull'esistenza di *servizi tecnici* specifici, ciascuno dedicato ad un'area tematica, e di *laboratori*, preposti allo svolgimento di attività di ricerca e di diffusione dei dati. Gli uffici sono i seguenti:

- Segreteria tecnica
- Servizi tecnici, divisi in:
 - Beni archeologici
 - Beni architettonici
 - Beni storico, artistici e demo-etno-antropologici
- Servizi informatici
- Pubblicazioni
- Laboratorio per la fotografia
- Aerofototeca/Laboratorio per la fotointerpretazione e la aerofotogrammetria
- Laboratorio per la fotogrammetria e il rilievo
- Fototeca Nazionale
- Museo della Fotografia
- Archivio catalogo
- Ufficio tecnico
- Servizio amministrativo

La segreteria tecnica è l'organo di collegamento tra la direzione e tutti gli altri uffici dell'Istituto. In particolare, si occupa di alcuni aspetti della programmazione finanziaria delle attività dell'Istituto, indirizzando la spesa per i progetti elaborati e verificandone la fattibilità attraverso gli studi e le indagini del caso; contribuisce alla divulgazione dei dati catalografici ottenuti dall'Istituto e cura, in questa stessa ottica, i contenuti del suo sito web, oggi primo importantissimo *contenitore* di informazioni e aggiornamenti sulla materia. All'interno della

segreteria tecnica, recentemente, è stato creato l'Osservatorio nazionale per la catalogazione¹¹, un servizio nato con l'intento di perseguire obiettivi d'importanza strategica. Con l'incremento progressivo dell'attività catalografica sul territorio nazionale e con il coinvolgimento di nuovi soggetti istituzionali nel suo processo attuativo, infatti, si è avvertita la necessità di disporre di dati costantemente aggiornati. L'osservatorio, in collaborazione con uffici periferici del Ministero e con gli enti locali, raccoglie dati di natura *quantitativa*, che servono a livello centrale a mantenere il controllo del cosiddetto "catalogato", a rilevare eventuali disfunzioni e, conseguentemente, a suggerire indirizzi correttivi; valuta, inoltre, il *rendimento* dei soggetti catalogatori in qualità di *centri di spesa*, analizzandone l'operato e ottimizzando l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili. Per effetto dell'accordo stipulato nel 2001 tra Ministero e Regioni, l'osservatorio opera anche a supporto della Commissione tecnica paritetica nazionale (articolo 7), sede istituzionale di confronto tra le parti. La tipologia di dati che l'organo riesce a produrre è di particolare utilità¹², tanto per l'amministrazione interna quanto per i potenziali fruitori *esterni*, rivelandosi base indispensabile alla formazione di studi di supporto alla pianificazione territoriale.

I Servizi tecnici sono ripartiti per settore disciplinare: Beni Archeologici, Beni Architettonici e Ambientali e Beni storici, artistici ed etnoantropologici. L'insieme di questi uffici costituisce il *cuore* dell'apparato funzionale dell'Istituto. È dalla loro attività, infatti, che nascono gli standards catalografici che l'ICCD diffonde sul territorio nazionale. Essi si occupano dello sviluppo dei *nuovi* tracciati schedografici, attraverso la loro progettazione e sperimentazione su aree campione, e dell'aggiornamento metodologico dei *vecchi*, avvalendosi anche della collaborazione di istituti di ricerca, universitari e non. Fungono, inoltre, da referenti per le soprintendenze di settore, che localmente svolgono attività catalografiche nel rispetto del *piano nazionale delle attività* da loro predisposto. In definitiva la loro è un'azione di coordinamento della programmazione dei lavori da svolgere su tutto il territorio nazionale, che gli consente di mantenere una visione globale del funzionamento del sistema, mettendoli in condizione di ravvisare i suoi eventuali punti di debolezza. Il monitoraggio costante delle attività catalografiche nazionali è operazione necessaria affinché il livello d'aggiornamento delle procedure previste possa rimanere al passo con le crescenti e diversificate istanze provenienti dalle realtà locali. L'impegno dei Servizi tecnici è volto, quindi, a garantire la *produttività* degli uffici ministeriali periferici, attraverso una verifica ex-post del loro operato, ma anche grazie ad una valutazione ex-ante della qualità dei progetti da ammettere a finanziamento.

Nella fondamentale funzione di predisposizione delle *normative* redazionali, va compreso anche lo studio di tutti gli strumenti di supporto alla compilazione delle schede quali i vocabolari o dizionari terminologici, i thesauri, gli elenchi di codici, gli archivi degli autori, etc. L'elaborazione di questi strumenti, atti a garantire quella imprescindibile *regolarità grammaticale* che l'attuale architettura del sistema richiede, agevola non solo

¹¹ In proposito si veda E.Plances, A.Leon, a cura di, "Rapporti.2-La catalogazione statale-censimento ed elementi di analisi", Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma, 2004

¹² <http://www.iccd.beniculturali.it/servizi/osservatorio.html>

il compito degli operatori sul campo, ma anche quello del personale preposto alla *validazione* del materiale prodotto in sedi lontane dal centro. Quella della *validazione formale*¹³ delle schede pervenute all'Istituto è un'operazione fondamentale, oggi svolta anche con l'ausilio d'applicazioni informatiche, soprattutto in vista della successiva immissione dei dati all'interno del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC), che, per quanto improntato alla massima *flessibilità*, non può consentire la registrazione di dati *non allineati* alla normativa vigente.

Si capisce, dunque, quanto stretto debba essere, all'interno della struttura generale dell'Istituto, il rapporto tra servizi tecnici e servizi Informatici. Proprio la validazione delle schede, infatti, è un'attività resa possibile solo dalla costante collaborazione con il SED (Servizio Elaborazione Dati) e, all'interno di questo, con il CED (Centro Elaborazione Dati). Il SED si preoccupa di controllare tutte le schede immesse all'interno del SIGEC e di correggerne eventuali imperfezioni formali. Esso, inoltre, è impegnato nel mantenimento a regime del SIGEC e, quindi, nella creazione di quella base di dati che rappresenta il patrimonio più importante dell'Istituto; un patrimonio *informatico* che si aggiunge a quello *cartaceo* conservato presso un apposito archivio accresciuto dal costante gettito di materiali provenienti dalla *periferia*. Altri compiti del SED sono: fornire assistenza alle soprintendenze nell'uso delle strumentazioni informatiche in loro possesso, progettare e sperimentare software per la catalogazione da diffondere presso gli enti che ne fanno richiesta. All'interno dei Servizi informatici, va ricordato che esiste anche una sezione¹⁴ dedicata alla manutenzione delle reti informatiche dell'Istituto. Il suo operato non è rivolto soltanto al trattamento di problematiche interne all'Istituto, ma è indirizzato anche all'agevolazione delle connessioni tra sistema centrale e sistemi esterni; possibilità che un numero crescente di enti, sempre più frequentemente, tende a sfruttare per fini differenziati, che vanno dalla richiesta puntuale di consulenze, al sistematico aggiornamento tecnico del proprio personale.

L'articolo 12 del D.P.R. n.805/75 ha previsto che tutti gli Istituti Centrali comprendessero "*uno o più laboratori di ricerca e un ufficio amministrativo...*". Oltre ai menzionati Servizi, l'ICCD comprende, quindi, anche laboratori che svolgono attività di ricerca su temi strettamente connessi a quello della documentazione dei beni culturali. Il Laboratorio per la fotografia svolge attività di documentazione per l'immagini. Esso ha raccolto l'eredità del *Gabinetto Fotografico Nazionale*¹⁵, istituito nel 1892 e passato, con tutto il suo patrimonio di beni e

¹³ Va sottolineato che l'impegno che l'ICCD profonde nelle operazioni di validazione delle schede pervenutegli dalla *periferia* non può riguardare, se non per casi particolari, la loro correttezza *contenutistica*, ma solo quella *formale*, atta a verificarne la rispondenza alle regole sintattiche stabilite dalla normativa catalogografica. La correttezza *scientifica* dei contenuti delle schede è verificata dalle soprintendenze di settore, le quali, in virtù della conoscenza capillare che dovrebbero avere del territorio su cui operano, rappresentano l'unica articolazione del sistema capace di adempiere questo compito.

¹⁴ Per un quadro complessivo delle dotazioni organiche dell'Istituto cfr. "*Rapporti.1-Analisi e proposta di un sistema per la catalogazione in Italia*", a cura di CLES, Centro di Ricerche e Studi sui problemi del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo, per MiBAC-ICCD, Roma, 2001 (in particolare par.1.3.1, pp. 29 e ss.).

¹⁵ A proposito del Gabinetto fotografico nazionale e dell'utilità del suo lavoro, si devono ricordare le parole di T.Gregory, professore di filosofia all'Università "La Sapienza" di Roma, che in un articolo pubblicato su "Il Giornale dell'Arte", risalente al 1992 (poi riportato in B.Zanardi, "*Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi*", Milano, 1999, pp. 431 e ss.) affermava: "*Se qualcuno farà mai una storia della catalogazione del patrimonio artistico, la prima cosa da spiegare sarà l'improvvisa sospensione di fatto dell'attività del Gabinetto fotografico nazionale. Un'istituzione prestigiosissima e utilissima anche dal punto di vista della tutela. Basti pensare di*

attrezzature, all'ICCD nel 1975. L'ICCD ha poi continuato ad acquisire fondi fotografici andando a costituire un patrimonio d'immagini di notevoli dimensioni, al punto da suggerirne la conservazione e l'esposizione attraverso la costituzione di altre due strutture, *complementari* al laboratorio stesso: la *Fototeca nazionale* e l'annesso *Museo/Archivio di fotografia storica*¹⁶. L'impegno di questo laboratorio si sta concentrando anche sulla digitalizzazione del materiale posseduto. In proposito, va evidenziato che quella della conservazione dei documenti d'archivio è una delle problematiche più attuali nel settore della documentazione dei beni culturali, soprattutto perché riferita ad una tipologia d'oggetti dal duplice valore: quello di fonte informativa, in virtù dei loro contenuti, e quello di *bene culturale* vero e proprio, in qualità di oggetto testimone di particolari vicende storiche. La delicatezza di questi materiali e i problemi legati alla loro protezione dagli effetti del tempo hanno richiesto un approfondimento specifico degli studi sulla materia probabilmente destinato ad avere seguito anche nei prossimi anni¹⁷.

Il laboratorio fotografico, inoltre, è quello che ha prodotto la normativa ufficiale di riferimento per la produzione della documentazione fotografica allegata alle schede di catalogo¹⁸.

Restano da citare altre due strutture: il *Laboratorio per l'aerofotogrammetria e la fotointerpretazione*, preposto alla realizzazione ed allo studio di vedute aeree del territorio nazionale attraverso campagne di rilevamento periodiche, con annessa *aerofototeca*¹⁹, creata nel 1958 come organo di supporto allo studio archeologico degli insediamenti presenti sul territorio e rivelatasi, poi, utile anche per indagini in ambiti disciplinari differenti, quali quello della geologia, dell'urbanistica, etc; il *Laboratorio di rilievo e fotogrammetria*, la più *giovane* struttura tra quelle attualmente operanti all'interno dell'ICCD, nata nel 2001 con l'obiettivo di sviluppare, attraverso attività di ricerca mirate, nuove tecniche di *documentazione rappresentativa* dei beni culturali ed, in particolare, di quei beni per il cui studio e per la cui comprensione sia necessario avere a disposizione particolari elaborati di rilievo.

molti monumenti e opere d'arte distrutti dalla guerra, da terremoti, da altre calamità naturali o più semplicemente dalla speculazione edilizia restano solo le immagini del Gabinetto fotografico nazionale..."

Questa è forse l'occasione giusta per ricordare che dall'istituzione dell'ICCD, avvenuta nel 1975, il laboratorio di fotografia in esso creato ha ereditato le funzioni del Gabinetto fotografico ed è tuttora impegnato nella realizzazione di campagne fotografiche per la documentazione dei beni culturali. Il valore dei materiali raccolti è elevato e, generalmente, messo a disposizione della ricerca e dell'attività editoriale fiorenti attorno al tema della tutela. Il fatto che nelle schede di catalogo oggi comunemente si possano allegare fotografie anche in formato digitale, ha probabilmente spostato l'attenzione di questo ufficio verso una *forma* di fotografia *più scientifica* (utile ad uno studio di dettaglio del soggetto rappresentato), non finalizzata ad un uso puramente *documentale*.

¹⁶ Del patrimonio fotografico posseduto dalla fototeca, che solo parzialmente è esposto nel museo, ricordiamo fanno parte immagini di fondi una volta privati o immagini prodotte a seguito di campagne fotografiche a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino ai giorni nostri. Molte di queste costituiscono, con riferimento al patrimonio architettonico, rare testimonianze delle trasformazioni fisiche subite da numerosi monumenti italiani.

¹⁷ Tra i contributi più recenti sull'argomento cfr. G. Beltramini, M. Gaiani, a cura di, *Una metodologia per l'acquisizione e la restituzione dei giacimenti documentali dell'architettura. I materiali per lo studio di Andrea Palladio*, Milano, 2003.

¹⁸ R. Galasso, E. Giffi, a cura di, *La documentazione fotografica delle schede di catalogo Metodologie e tecniche di ripresa*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma, 1998.

¹⁹ Sull'attività dell'Aerofototeca si veda, tra i contributi più recenti, M. Guaitoli, a cura di, *Lo sguardo di Icaro*, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Aerofototeca Nazionale, Roma, 2003.

Da evidenziare è, in ogni caso, il ruolo che la fotografia aerea ha rivestito nelle operazioni di confronto tra stadi successivi dell'evoluzione fisica del territorio, con positive ricadute soprattutto sulle tecniche di documentazione dei beni architettonici e territoriali.

La realizzazione di rilievi scientificamente attendibili e allo stesso tempo non eccessivamente costosi è lo scopo delle numerose applicazioni sperimentali che il laboratorio va compiendo, confortato anche dallo sviluppo a scala industriale di tecnologie innovative, come la fotogrammetria, il laser scanning e tutte le tecniche di modellazione tridimensionale. Anche se per il momento è difficile immaginare di estendere l'uso di strumenti tanto sofisticati nell'ambito di ordinarie campagne catalografiche, la progressiva riduzione sia della difficoltà d'uso che dei costi lascia intravedere possibilità sempre più concrete di pervenire ad un loro diffuso utilizzo anche in sede d'indagine catalografica.

Lo schema organizzativo dell'ICCD conferma che l'attività di catalogazione è totalmente incentrata sull'operazione di "produzione"²⁰ delle schede di catalogo. Nell'uso di questo termine è evidente la considerazione che si ha della scheda di catalogo come del frutto di un processo lavorativo che implica l'esistenza di una *catena di produzione*, di un'attività articolata per cicli o per fasi e condotta da soggetti che rispettano una più o meno rigida *divisione* del lavoro.

Il processo catalografico tradizionale, in effetti, si presta agevolmente a questa *contaminazione linguistica* proprio per il fatto che la sua organizzazione discende da una pluridecennale impostazione *centralistica* del lavoro, da una complessa articolazione oggi al centro di una fase d'intense trasformazioni, dovute tanto a fattori endogeni, quali la sua ormai avviata informatizzazione, quanto a fattori esogeni, come, ad esempio, la modifica da parte del legislatore, delle regole di funzionamento dell'Istituto.

Storicamente, soggetto catalogatore per antonomasia è stata sempre considerata la soprintendenza, che per decenni ha rappresentato l'*avanposto* territoriale del Ministero e, nell'ambito del processo catalografico, ha funto da centro propulsore di tutte le attività che concorrono alla realizzazione del suo principale obiettivo, ovvero conoscere per tutelare. Da quando, nel 1975, l'Istituto è stato strutturato secondo i principi appena illustrati, il processo catalografico ha acquisito una forma organizzativa più precisa.

Questo processo parte dalla *programmazione locale*, fase in cui le soprintendenze di settore elaborano i progetti di catalogazione che intendono svolgere sul territorio di propria competenza in un intervallo generalmente triennale, scandito da piani annuali di maggior dettaglio recanti l'indicazione dei beni da catalogare e della spesa da sostenere.

La seconda fase consiste nella *valutazione dei progetti* da parte dell'ICCD. Una delle funzioni principali dei servizi tecnici dell'Istituto è, come si è detto, proprio quella di assolvere il seguente compito: verificare che la programmazione delle attività catalografiche delle soprintendenze sia in linea con i criteri di progressione stabiliti dall'Istituto stesso e diffusi per mezzo di circolari esplicative²¹. L'operazione è di cruciale importanza

²⁰ Il termine è desunto dal testo "*Rapporti.1...*", op.cit.

²¹ Quale rapporto formalmente debba esistere tra l'Istituto e le soprintendenze di settore non è precisato esplicitamente in nessun documento con valore normativo. È noto, in ogni caso, e si evince anche dai documenti a circolazione interna, che le disposizioni dell'ICCD non possano avere valore cogente nei confronti dei loro destinatari, ma che debbano essere considerate come *norme d'indirizzo*. Questa deficienza di potere comporta il rischio di un dannoso scollamento tra le strategie approntate dall'Istituto e l'azione delle soprintendenze che, non dovendo rispettare alcun obbligo formale imposto dall'alto, potrebbe svilupparsi in direzioni diverse da quelle indicate. Lo stesso problema si registra sulla questione dell'allocazione delle risorse finanziarie a favore della

nell'economia dell'intero processo, in quanto rappresenta il momento *politico* del suo sviluppo, cioè il momento nel quale si mira ad integrare l'operato degli uffici periferici alle scelte compiute in sede centrale, non esclusivamente dipendenti da fattori tecnici.

Potrebbe sembrare superfluo sottolineare che la comunicazione tra Ministero e Istituto, così come quella tra Istituto e uffici periferici è garantita dal mezzo delle circolari, ma è utile capire, invece, che tale dispositivo è rimasto, dopo svariati decenni di amministrazione, ancora l'unico a disposizione, il che dà l'idea di quanto farraginoso possa diventare qualsiasi scambio d'informazioni all'interno dell'ufficio pubblico e di quanto incida tale condizione sullo snellimento di tutte le procedure²².

Vista la loro lunga tradizione, comunque, le circolari costituiscono una buona fonte informativa. Lo studio del carteggio avvenuto tra i diversi uffici, ad esempio negli anni che hanno seguito l'istituzione dell'Ufficio Centrale per il Catalogo (1969), può servire a comprendere la visione che *dall'interno* si aveva di questioni specificamente tecniche (compilazione delle schede, trasmissione delle stesse all'ICCD, redazione degli allegati documentali, etc.). Alcuni dei documenti consultabili²³ risultano utili soprattutto per la capacità che hanno di descrivere l'azione di coordinamento e di indirizzo politico svolta dall'Amministrazione centrale nei confronti della *periferia*. Esistono, infatti, lettere circolari riguardanti proprio la programmazione delle campagne catalografiche da svolgere di triennio in triennio²⁴ nelle quali si chiariva come dovevano essere investite le risorse disponibili, quali priorità dovevano essere perseguite e quali adempimenti dovevano essere rispettati per agevolare i controlli e mantenere trasparente l'attività delle soprintendenze.

Al generale processo decisionale le soprintendenze partecipano attraverso i propri uffici catalogo, che si preoccupano di stilare il programma delle attività da svolgere. L'ICCD, attraverso l'Osservatorio, ha già avuto modo di vagliare l'operato di questi uffici, analizzandone i rapporti con i referenti centrali. È emerso che il criterio guida nell'azione dei soggetti catalogatori è il cosiddetto *criterio del completamento*, vale a dire quel principio in base al quale, fatta salva l'importanza primaria dei beni che si trovino esposti a particolari condizioni di rischio, viene data priorità alla catalogazione di beni presenti su aree che siano già state oggetto d'indagine oppure di beni appartenenti ad una tipologia già sottoposta a catalogazione, per *completarne*, appunto, la schedatura. I risultati delle indagini condotte²⁵ fanno emergere una condizione degli uffici catalogo non propriamente incoraggiante, carente soprattutto sotto il profilo delle dotazioni organiche e strumentali,

periferia. L'Istituto, in fatto di finanziamenti, detiene solo la facoltà di giudicare della fattibilità dei progetti elaborati a livello territoriale, ma non può ufficialmente disporre lo stanziamento di somme e questo contribuisce a sminuire la sua autorità nel rapporto con le soprintendenze.

²² L'introduzione del *protocollo elettronico* ha modificato le procedure di ricezione e di invio delle comunicazioni istituzionali ma non ha annullato la distanza tra gli interlocutori.

²³ Cfr. V.Cazzato, T.Ceccarini, A.Maresca Compagna, P.Petraroia, a cura di, *"Beni culturali e prassi della tutela, circolari ministeriali 1975-1990"*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992; e ancora V.Cazzato, a cura di, *"Beni culturali e prassi della tutela, circolari ministeriali 1991-1998"*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2002

²⁴ Il fatto che la programmazione delle attività catalografiche dovesse essere svolta su base temporale triennale, fu stabilito dalla circolare n.60/77, prot. 2607/I del 29 luglio 1977.

²⁵ In proposito si veda E.Plances, A.Leon, a cura di, *"Rapporti.2-La catalogazione statale-censimento ed elementi di analisi"*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma, 2004

riuscendo ad indicare, in ogni caso, i due obiettivi fondamentali che le soprintendenze devono perseguire: l'informatizzazione del materiale schedografico raccolto su base cartacea secondo le nuove procedure e l'aggiornamento e la revisione del pregresso *storico*, da un lato, la catalogazione dei beni vincolati e demaniali, dall'altro. Due *target* verso cui si sta indirizzando l'attività della maggioranza degli uffici catalogo territoriali e che sembrano, non senza difficoltà, allineabili a quelli che si prefigge l'ICCD a livello centrale.

Il Ministero è, in ultima analisi, l'unica struttura con pieni poteri decisionali sulla ripartizione dei fondi, una volta che i progetti siano stati giudicati ammissibili dall'ICCD.

Il nodo della disponibilità di risorse per la catalogazione costituisce una problematica tristemente attuale. Negli ultimi anni, diverse proposte hanno evidenziato l'esigenza di garantire almeno regolarità agli stanziamenti, piuttosto che ricorrere a misure straordinarie, non sempre facilmente gestibili e non sempre garanti di risultati apprezzabili sotto il profilo scientifico²⁶. Le somme stanziare vengono *gestite* dall'Istituto che, nella proposta di ripartizione territoriale, decide in base al criterio della *capacità di spesa* delle soprintendenze, secondo cui a ciascuna di esse spetta almeno la somma che ha dimostrato di saper spendere negli anni precedenti. Sulla capacità delle soprintendenze di impiegare in maniera fruttuosa le risorse disponibili sede è stata condotta un'analisi dettagliata, aggiornata al 1998²⁷, dalla quale emerge una generale tendenza degli uffici periferici a spendere la quasi totalità delle somme destinategli²⁸. Ma questo dato, visto il crescente contenimento della spesa ministeriale, non può essere considerato sempre positivo. Non vengono presi in considerazione, infatti, altri criteri nell'allocazione delle risorse, più aderenti ad esigenze di carattere qualitativo; nessun riferimento viene fatto all'efficacia della spesa, cioè alla capacità di soddisfacimento degli obiettivi programmati.

La funzione di valutazione dei progetti delle soprintendenze è stata ufficialmente assunta dall'Istituto nel 1995²⁹, anno dal quale si sono avute le prime precise indicazioni sui contenuti dei documenti di programmazione. La qualità di tali documenti incide, poi, sull'ammissione dei progetti a finanziamento.

L'assegnazione dei fondi da parte del Mibac alle soprintendenze avviene, quindi, a seguito di una *proposta di assegnazione* formulata dall'ICCD. Con questa operazione si chiude la fase *amministrativa* del ciclo di produzione delle schede e se ne apre una di carattere *tecnico*.

Per essa si parte dalla richiesta, da parte delle soprintendenze all'ICCD, del numero di catalogo generale, identificativo del bene cui è associato. Una volta in possesso della reale misura del lavoro da svolgere, le soprintendenze si possono preoccupare della selezione dei tecnici per le attività di *fieldworking*.

La questione della selezione dei catalogatori merita un approfondimento specifico, in questa sede, pertanto, si può solo rilevare la delicatezza del passaggio, che aumenta se si considera che sull'argomento non esistono ancora criteri di riferimento unici a livello nazionale. Anche su questo aspetto del processo risulta utile la

²⁶ Il riferimento è alle leggi speciali che a cavallo degli anni Ottanta e Novanta convogliarono ingenti somme sul settore, concentrando attenzioni e risorse attorno a pochi suoi obiettivi straordinari e marginalizzando i suoi più comuni problemi.

²⁷ Cfr. "Rapporti. 1-Analisi e proposta ...", a cura di CLES, op.cit. ed in particolare il paragrafo 1.4 "Le risorse finanziarie", pp. 38 e ss.

²⁸ Nessuna delle soprintendenze analizzate risultava aver speso meno del 50% dei fondi assegnatigli.

²⁹ Si veda in proposito la lettera circolare del 9 novembre 1991, n.147.

lettura di alcune circolari. Una delle prime, risalente al 1977³⁰ ed indirizzata a tutte le soprintendenze, riguardò proprio l'accertamento delle competenze professionali che i catalogatori avrebbero dovuto dimostrare di possedere attraverso la descrizione del proprio percorso formativo e servì a ricordare come quella tanto ricercata "*massima specializzazione possibile*" fosse un requisito indispensabile, in quanto incidente non soltanto sull'attendibilità dei dati raccolti, ma anche, indirettamente, sul *rendimento* degli investimenti compiuti. La Corte dei Conti, infatti, già negli anni Settanta aveva rilevato l'esistenza di uno stretto legame di dipendenza tra l'efficacia degli interventi programmati e la preparazione del personale dedicato alla loro esecuzione, raccomandando che la questione non fosse sottovalutata nemmeno in fase di stima delle spese. La stessa Corte anche di recente è intervenuta sulla materia³¹ a testimonianza della sua perdurante attualità e dell'ancora viva necessità d'intervento posta dalla situazione.

Selezionati i tecnici, si passa all'*assegnazione dei progetti*, con la distribuzione dei compiti in funzione della specializzazione di ciascuno. Solo dopo, ha inizio la *campagna catalografica* vera e propria, durante la quale si attende alla redazione delle schede in formato cartaceo e, ove possibile, anche elettronico.

Su questo punto la metodologia operativa impiegata dalle soprintendenze è alquanto variabile. Esistono uffici che richiedono la stesura delle schede in forma esclusivamente cartacea ed altre che, invece, ne richiedono una copia in formato elettronico. Per unificare i metodi l'ICCD ha cominciato a sperimentare l'uso di un *modulo catalogatore* del SIGEC (Sistema Informativo Generale del Catalogo), un applicativo informatico utilizzabile per la realizzazione di schede in una versione informatizzata già perfettamente *allineata* agli standards ministeriali, sfruttabile, in prospettiva, anche su computer portatili e palmari.

Una volta compilate, le schede subiscono un articolato processo di revisione. Il controllo, in effetti, inizia *in itinere* ad opera dei funzionari di soprintendenza. Le schede, *firmate* dai rispettivi proprietari, vengono poi inviate all'ICCD. L'Istituto opera una seconda revisione, di natura formale, per verificare il rispetto delle regole emanate. Se il controllo ha esito positivo, la scheda viene inserita nel *Sistema Generale del Catalogo*, altrimenti viene corretta in sede o, nel caso che i problemi riscontrati siano di natura contenutistica, rispedita al mittente.

Questo, per punti salienti, è il tradizionale *flusso produttivo* della scheda di catalogo. Dagli anni Settanta ad oggi, i cambiamenti verificatisi in seno all'amministrazione dei beni culturali sono stati veloci e radicali ed questi determinano una continua ridefinizione anche del processo in questione.

Al settore della catalogazione si sono affacciati nuovi enti: in primo luogo le Regioni e gli enti locali, poi le Diocesi ed, infine, anche se in misura più marginale, le Università. Ma i primi importanti cambiamenti si sono registrati proprio nell'amministrazione statale del settore. La riforma del Ministero ha introdotto un nuovo livello di amministrazione periferica nel campo dei beni culturali: quello rappresentato dalle Soprintendenze Regionali, oggi Direzioni Regionali. Il direttore regionale, secondo il regolamento ministeriale (D.P.R.

³⁰ Lettera circolare 19 marzo 1977, n. 1094.

³¹ Il riferimento è all'indagine della Corte dei Conti, n. 7.1, "*Catalogazione dei beni culturali di interesse archeologico, architettonico, artistico storico e demotnoantropologico*", Roma, 13/01/2001. in proposito si veda la nota n.11 pag.80 del testo E.Plances, A.Leon, a cura di, "*Rapporti.2-...*", op. cit.

173/2004³², art. 20 comma IV, lett. "t"), "propone al direttore generale competente³³ i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le Regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica".

Non si ha ancora una misura reale delle innovazioni procedurali che tali disposizioni produrranno sull'attuale assetto organizzativo del settore, ma è certo che la presenza di una simile figura potrà esercitare una certa influenza sull'impostazione programmatica dei lavori progettati, almeno in ambito regionale. E va sottolineato che il suo intervento è prefigurabile proprio nell'ambito di quella fase *politica* del processo, in cui si pianificano gli interventi e si rendono gli obiettivi coerenti con le scelte del Ministero, rafforzando, ancora una volta, malgrado non manchi un riferimento alla collaborazione con le Regioni, il ruolo e la presenza dello Stato nelle questioni decisionali che riguardano la catalogazione dei beni culturali.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di nuovi enti nella definizione degli obiettivi delle campagne catalografiche e nella loro prassi esecutiva, va ribadita la rinnovata funzione delle regioni. La crescita della loro autonomia e dei loro poteri amministrativi ha portato alla nascita di organismi che, seppur con denominazioni diverse, hanno promosso iniziative finalizzate all'individuazione, allo studio e alla conoscenza del patrimonio culturale, dalle realtà locali a quelle territoriali.

Essi hanno costituito, nel tempo, una risorsa aggiuntiva per il sistema della catalogazione, ma non sempre hanno espresso tale potenziale canalizzandolo all'interno degli indirizzi metodologici proposti dall'Istituto Centrale. Ciò è confermato dal fatto che, allo stato attuale, solo poche Regioni, attraverso i propri centri di documentazione, hanno stipulato accordi ufficiali con l'ICCD. La struttura organizzativa di questi enti è ovviamente diversa da quella ministeriale, caratterizzata dalla dualistica articolazione centro-periferia. Essa è impostata su criteri flessibili che possono prevedere non solo la coesistenza all'interno di un unico ufficio di professionalità diverse, a differenza degli uffici centrali che invece hanno una rigida separazione per settori disciplinari, ma anche che i componenti del proprio organico, di natura prevalentemente tecnico-scientifica, svolgano mansioni non esclusivamente legate alla catalogazione, seppur ricadenti nell'ambito della tutela dei beni culturali³⁴. L'attività degli uffici regionali che si occupano di catalogo, inoltre, generalmente non è

³² Si citano entrambi perché si ricorda che la legittimità costituzionale del secondo ad oggi (novembre 2006) deve essere ancora verificata dal giudizio della Corte Costituzionale, chiamata da esprimersi sulla questione dal TAR delle Marche.

³³ Il riferimento è al dirigente di una delle dieci direzioni generali (ovvero centrali) in cui si articolano i quattro dipartimenti del Ministero.

³⁴ È stato stimato (cfr. "Rapporti.1-Analisi e proposta ...", op.cit) che anche negli uffici catalogo della maggioranza delle soprintendenze italiane il personale incaricato si occupi di catalogazione destinandovi non più del 30% del tempo a propria disposizione. Ma questa realtà, a differenza di quanto accade nelle strutture regionali, non deriva, come il riferimento parallelo creato potrebbe indurre a credere, dallo scenario positivo di un'organizzazione del lavoro flessibile ed efficiente. Piuttosto è il frutto della

appesantita dalla necessità di gestire il cosiddetto *pregresso*, a differenza del lavoro delle soprintendenze, che è condizionato, nel suo ordinario avanzamento, da incombenze ed impegni *pendenti*, frutto del ritardo cronico accumulato da un apparato burocratico storicamente non puntuale rispetto agli obiettivi fissati. Questa condizione, abbastanza diffusa sul territorio nazionale, determina uno squilibrio evidente tra i tempi della programmazione e quelli dell'esecuzione degli interventi, e rappresenta ancora oggi uno dei fattori più negativamente incidenti sulla determinazione della quantità di lavoro e dei costi necessari.

Un punto d'incontro tra la qualità scientifica del risultato, perseguita dal Ministero, e la consistenza quantitativa, ricercata dalle Regioni, è individuabile nel potenziamento della fase progettuale del processo.

Progettare *bene* la catalogazione, infatti, è un'esigenza avvertita come imprescindibile non solo dalle Regioni ma anche dallo Stato che, attraverso l'ICCD, si è preoccupato di fornire indirizzi ed indicazioni sulle procedure da adottare in sede di programmazione. Nella prima metà degli anni Ottanta, l'Istituto ha prodotto una serie di *Norme*³⁵ per la compilazione di tutti i tracciati schedografici fin lì emanati, che hanno costituito, poi, la base di partenza per l'elaborazione di tutti gli altri documenti di supporto alla schedatura, in particolare di quelli predisposti all'uso informatico, che, da un lato, hanno aperto la strada a nuove forme d'archiviazione, elaborazione e fruizione dati, dall'altro, però, hanno obbligato alla totale revisione delle normative pregresse.

Tra le norme emanate in quegli anni, oltre alle indicazioni esplicative di maggior dettaglio, si ritrovava anche una sezione generale dedicata della strutturazione del progetto di catalogo; quella stessa strutturazione che è stata di lì in poi adoperata dalle soprintendenze per la programmazione delle proprie attività.

La schedatura dei beni culturali è stata indirizzata verso una nuova³⁶ impostazione del lavoro, tendente alla lettura del patrimonio culturale nella sua interezza e non secondo un approccio puntiforme. Secondo tale visione, l'organizzazione delle schede ha seguito un principio gerarchico basato sulla *relazione d'inclusione*, nel rispetto della quale ogni oggetto/bene culturale doveva essere considerato come parte di un *bene contenitore* ad esso sovraordinato e culturalmente relazionato. Sono stati predisposti, quindi, tracciati per ogni categoria di beni a diversi livelli d'approfondimento, tali, comunque, che, indipendentemente dalla natura degli oggetti (mobili o immobili), fossero tutti riconducibili all'interno di quel bene, generale ed onnicomprensivo, che è il territorio. Si sono avute, pertanto, ad esempio per i beni architettonici, urbanistici e territoriali, schede "A" per singoli edifici, individuati all'interno di schede "SU", per settori urbani, a loro volta ricompresi nelle schede "CS", per i centri storici urbani, o "TP" per zone extra-urbane, tutte contenute all'interno della scheda-madre

concorrenza di diversi fattori negativi: della considerazione non assolutamente prioritaria che si ha dell'attività catalografica all'interno delle stesse soprintendenze e della mole di impegni che qualsiasi funzionario di soprintendenza è costretto a fronteggiare per ovviare alle carenze organiche tipicamente riscontrate in tutte le strutture esaminate.

³⁵ Cfr. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, "*Norme per la redazione delle schede di catalogo dei beni culturali*", Roma, 1977-1985 ed, in particolare, "*Norme generali*", a cura di L.Cavagnaro Pontuale, 1983.

³⁶ Nuova rispetto alla prassi catalografica dei decenni passati, in cui le Direzioni alle Antichità e Belle Arti avevano concentrato la propria attenzione quasi esclusivamente sull'oggetto singolo o sulla cosiddetta emergenza architettonica, trascurando il valore del suo contesto ambientale.

“T”, predisposta per l'intero territorio comunale. Tale organizzazione gerarchica dovrebbe tener conto delle relazioni esistenti tra le diverse componenti fisiche del territorio, a più scale di riferimento.

I continui tentativi che i diversi soggetti catalogatori hanno compiuto per unificare le loro procedure d'azione, hanno creato una sostanziale convergenza almeno sul metodo progettuale, oggi più o meno condiviso tanto dalle soprintendenze, quanto dagli altri enti pubblici territoriali.

La condivisione di un unico metodo progettuale non deve essere considerata obiettivo di modesta portata. Avvicinarsi ad esso è stato reso possibile solo dal difficile imbocco di un percorso non ancora completato. La spinta operativa delle Regioni ha, in tal senso, avuto come positivo effetto la concentrazione di maggiori attenzioni sulla fase programmatica, proprio perché attraverso le esperienze regionali si è potuto constatare che, senza questo rigore, la fase esecutiva non avrebbe mai potuto raggiungere risultati soddisfacenti.

Il metodo, quindi, suggerito dall'ICCD ed *arricchito* dalle Regioni, è stato definito secondo un'articolazione abbastanza netta. La prima fase è quella di *ricognizione generale*, che prevede l'individuazione, all'interno dell'area geografica analizzata, di parti del suo territorio corrispondenti ad aree culturalmente omogenee, al fine di acquisire una preliminare coscienza delle stratificazioni storiche materialmente accumulate sul territorio, utile ad indirizzare le indagini successive. Si procede, poi, affrontando la *ricerca delle fonti documentarie*, includendovi, da un lato, la *cartografia di base* necessaria alla rappresentazione della *distribuzione spaziale* delle schede sul territorio e, dall'altro, il *materiale bibliografico, archivistico, iconografico* utile allo studio della storia del luogo.

Le norme dell'ICCD consigliavano l'uso della cartografia IGM, in scala 1:25000, utile all'inquadramento dei territori comunali ma non altrettanto valide quando, aumentando la scala, si aveva bisogno di rappresentazioni più dettagliate che non fossero quelle catastali. La prolungata sperimentazione delle citate norme ha permesso di rilevare l'inadeguatezza di quello strumento cartografico, anche in relazione al suo livello d'aggiornamento. Per questo motivo, spesso, il *catalogatore regionale* ha scelto di assumere come riferimento carte tecniche regionali, realizzate, regione per regione, con strumenti e regole non omogenei, ma in grado di restituire una rappresentazione più dettagliata ed aggiornata, dell'assetto del territorio³⁷.

L'organizzazione del lavoro deve all'occorrenza poter essere divisa e dipendere dall'opera di più gruppi, dei quali alcuni impegnati nel reperimento e nella consultazione delle fonti informative, altri, invece dediti all'analisi diretta dell'oggetto catalografico.

Raccolta la documentazione necessaria alle successive operazioni, si dà inizio ad una delle operazioni più importanti del progetto: la suddivisione del territorio in *aree catalogabili*. All'intero territorio comunale è associata la scheda “T”. Questo viene, poi, suddiviso in aree progressivamente meno estese cui si associano schede di dettaglio sempre maggiore.

³⁷ In proposito si vedano i risultati del progetto di catalogo della Regione Lombardia, curati dall'Ente stesso e dal Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura) e pubblicati in: *“Territorio, beni culturali, piano: il censimento dei beni architettonici: un esperimento in Lombardia”* a cura di A.Bellini, A.Canevari, L.Marescotti, Firenze 1995. Si veda inoltre F.Negri Arnoldi, *“Il catalogo dei beni culturali”*, Roma 1998.

Le aree corrispondenti ai centri storici sono analizzate attraverso le schede "CS"; i nuclei abitati situati in zone extra-urbane, con le schede "TP". Si procede, poi, all'individuazione dei settori urbani (schede SU) ed, entro i confini di questi, delle singole architetture (schede "A") o parchi e giardini (schede "PG"). L'ICCD nelle norme dei primi anni Ottanta prescriveva di seguire un ordine di compilazione delle schede che imponeva di procedere *dal particolare al generale*; quindi, per i beni architettonico-urbanistici, dalla scheda "A" alla scheda madre "T". Sull'opportunità di tale scelta sono stati sollevati dubbi che hanno suggerito di rispettare un ordine inverso, partendo da uno studio generale del territorio e dalla compilazione della relativa scheda "T", per arrivare fino all'*episodio architettonico*, in maniera tale da poter sempre più approfonditamente vagliare la correttezza delle informazioni raccolte per prime³⁸.

"Il progetto di catalogo è un documento definitivo con valore di progetto esecutivo". Questa considerazione³⁹, proietta la progettazione catalografica in una dimensione scientifica, culturale, professionale ed amministrativa che la assimila ad un ordinario servizio di progettazione, aprendo nuove possibilità interpretative sulle sue modalità di gestione.

Considerare la progettazione catalografica sullo stesso livello di tutti gli altri tipi di progettazione di cui un'amministrazione pubblica può avvantaggiarsi, comporterebbe consistenti innovazioni nel suo attuale sistema di gestione; implicherebbe, infatti, la necessità di formare professionisti *ad hoc* in grado di svolgerlo, la disponibilità di un apparato tecnico pubblico capace di predisporre l'erogazione, come nell'*esternalizzazione* di qualsiasi altro servizio pubblico, con l'aggiunta del fatto che, nella fattispecie, si tratterebbe di un servizio a scopo principalmente culturale. Sarebbe necessario trasformare il processo catalografico in qualcosa di molto simile a quello che A.Emiliani, circa trent'anni fa, aveva già immaginato, parlando di catalogazione come di *"servizio pubblico"*.

L'evoluzione della catalogazione in senso *regionalistico*, se di questa si può parlare, ha avvicinato le sue finalità a quelle delle altre discipline - tra cui l'urbanistica - tendenti alla crescita del benessere sociale e comincia, non senza difficoltà, a rientrare tra le attività tipiche anche delle amministrazioni di livello più basso, vale a dire i Comuni.

Proprio questi ultimi, in quelle Regioni in cui la legge lo ha previsto, si sono caricati della responsabilità di gestire l'attuazione d'interventi anche in contesti molto complessi. Da più parti questi vengono indicati come i soggetti istituzionali più adeguati alla cura dei progetti catalografici, in quanto più profondi conoscitori della realtà territoriale che governano, prefigurandosi come potenziali interlocutori soprattutto per gli uffici periferici del Ministero.

Ma la prospettiva di collaborazione *paritaria* che vedrebbe il loro lavoro affiancato a quello dello Stato e delle Regioni pone una serie inevitabile di interrogativi circa la capacità che essi hanno di assolvere tale compito. Si tratterebbe, in molti casi, di garantire un alto tasso di competenza in assenza d'esperienza pregressa,

³⁸ Cfr. L.Marescotti, *"Il progetto di catalogo"*, in *"Territorio, beni culturali, piano..."*, op.cit..

³⁹ *Ibidem*.

rischiando anche di incidere negativamente sulla qualità del servizio e sull'attendibilità dei suoi risultati. È pertanto indispensabile che le dichiarazioni d'intenti, che scommettono, per il successo di ogni operazione catalografica, proprio sul citato collaborazionismo, non rimangano vane, ma si traducano in uno scambio fattivo di conoscenze⁴⁰.

Spesso, seppur marginalmente, vengono coinvolte anche le Province, che, sia per le funzioni delegate in materia di tutela ambientale, sia per la loro generale funzione di coordinamento nel rapporto con gli enti *subordinati*, hanno potuto contribuire al completamento del quadro istituzionale operante. La loro partecipazione al processo si è rivelata utile nella formazione e nell'aggiornamento delle liste di professionisti a disposizione delle amministrazioni. Questa responsabilità è stata accettata probabilmente in ragione del rapporto che tali istituzioni hanno con gli ordini professionali, che proprio nel livello provinciale hanno la loro più minuta articolazione gerarchica. La loro attuale posizione, in effetti, potrebbe predisporle, in futuro, ad un maggior coinvolgimento soprattutto nelle attività di formazione dei citati professionisti, piuttosto che limitarle, come oggi accade⁴¹, alla gestione degli elenchi. Anche in questo caso, però, si renderebbe necessaria la collaborazione con i livelli istituzionali sovraordinati cui attingere competenze e strumenti appropriati.

In definitiva, con il coinvolgimento anche degli enti locali nella progettazione catalografica si è assistito alla nascita di un modello organizzativo potenzialmente alternativo a quello passato. Mentre fino a pochi anni fa, infatti, esisteva un'unica *filiere di produzione* schedografica, articolata nelle sue due sole componenti statali: ICCD-Soprintendenze, con i recenti accordi tra Stato e Regioni si è legittimata l'instaurazione di un equilibrio operativo nella pratica già da anni vigente, aprendo alla creazione di una seconda filiera incentrata sull'asse territoriale Regioni-enti locali. Non va dimenticato che le stesse disposizioni di legge che hanno determinato questa apertura ufficiale alla collaborazione con gli enti pubblici territoriali hanno anche rafforzato, però, il ruolo *guida* attribuito all'ICCD, ora, di conseguenza, ancor più impegnato nel difficile compito di omogeneizzare, attraverso un'opera continua di sostegno e consulenza, il lavoro di soprintendenze e Regioni, concordi, per grandi linee, sulla metodologia da rispettare, ma tendenti ad obiettivi purtroppo ancora visti come separati: la pianificazione urbanistica, da un lato, e la *pura* tutela dall'altro.

⁴⁰ In Regioni come la Campania, dove la catalogazione del patrimonio culturale è stata resa obbligatoria, si sono avuti diversi momenti di confronto interistituzionale. Sono stati prodotti documenti d'indirizzo (come quello redatto dalla Direzione Regionale nel febbraio 2004 dal titolo "*Linee guida per la catalogazione - Legge Regionale 26/02 e successivo regolamento*") mirati a fornire un riferimento operativo a tutti quei Comuni che si sono ritrovati, per obbligo di legge, a dover affrontare un'attività di progettazione molto complessa sebbene mai in precedenza esperita, con conseguenti difficoltà dovute all'inevitabile impreparazione.

⁴¹ La provincia di Napoli, dimostrando grande sensibilità alle difficoltà incontrate nell'atto progettuale ed esecutivo dalle amministrazioni comunali che ad essa fanno riferimento, ha organizzato, nel periodo immediatamente successivo all'emanazione della legge regionale in materia, seminari, dibattiti e corsi per l'aggiornamento scientifico dei professionisti selezionati dai Comuni, chiamando, nel ruolo di *formatori*, esperti dell'ICCD e della Soprintendenza Regionale campana. A proposito della selezione dei catalogatori inseriti negli elenchi provinciali, si sottolinea che l'inserimento nei detti elenchi avviene superando una selezione per titoli, ma, pur se inserito nell'elenco, il catalogatore può essere chiamato all'esecuzione di lavori di catalogazione solo su decisione dell'amministrazione comunale interessata. La scelta dall'elenco, quindi, da parte di queste ultime può essere assolutamente discrezionale.

2.3 - La catalogazione dei beni ecclesiastici: rapporti tra Stato e Chiesa

Come rilevato nel capitolo dedicato alla trattazione degli aspetti storici della disciplina, a gettare le basi concettuali e, soprattutto, giuridiche del moderno catalogo ha pesantemente contribuito l'opera dello Stato Pontificio che, attraverso disposizioni normative emanate nel periodo a cavallo tra il XVIII e XIX secolo, fu tra i primi Stati pre-unitari (secondo alla sola alla Repubblica di Venezia) a dotarsi di una legislazione di tutela, recante prescrizioni molto precise circa la redazione di elenchi delle opere d'arte presenti entro i confini del proprio territorio.

Nello stesso capitolo è stata già evidenziata l'influenza che l'atteggiamento culturale della Francia rivoluzionaria, prima, e napoleonica, poi, esercitò sulle politiche di tutela romane, rivolte a favore degli oggetti d'arte presi a mira dal movimento iconoclasta.

Il processo di laicizzazione che la Francia aveva avviato a seguito della rivoluzione influenzò la cultura europea del tempo, facendo poi registrare le proprie ripercussioni anche sulle scelte dello Stato italiano, sin dalla sua nascita avvenuta nel 1861. Già dal primo periodo di formazione dell'unità nazionale, infatti, il parlamento del Regno s'impegnò nell'emanazione di una serie di provvedimenti legislativi finalizzati all'acquisizione al patrimonio statale di tutti i beni materiali posseduti dalla Chiesa e distribuiti sui territori dei cessati stati pre-unitari.

Si era cominciato dall'Umbria, dalle Marche e dalle Province Napoletane che nel periodo compreso tra la fine del 1860 e l'inizio del 1861 avevano visto il varo, da parte delle strutture commissariali che le avrebbero rette fino all'annessione definitiva al Regno italiano, dei decreti di soppressione delle cosiddette *corporazioni ecclesiastiche*. Prima di allora, prima ancora che il Regno si costituisse, la Sardegna con una propria legge (Legge 29 maggio 1855, n. 878) aveva stabilito che dovessero “*cessare di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od alla assistenza degli infermi*” (art.1). La stessa legge stabiliva che i beni sottratti agli enti religiosi confluissero nel patrimonio della cosiddetta *Cassa Ecclesiastica*, organo statale creato ad hoc e preposto appunto alla gestione dell'ingente mole di oggetti che sarebbero stati trasferiti, poi, in proprietà allo Stato.

Così stabilirono pure i decreti delle citate regioni centrali e delle province meridionali. Anche in questi ci si preoccupò di stabilire quale dovesse essere la destinazione dei beni incamerati dallo Stato. Le corporazioni sopresse possedevano sul territorio nazionale un patrimonio vastissimo, costituito sia dagli immobili che le ospitavano, ivi compresi gli edifici per il culto, sia da tutti quegli oggetti mobili in essi conservati, tra cui un ingente quantitativo di beni archivistici e librari.

Il governo del Regno si riservò la possibilità di occupare temporaneamente¹ le strutture claustrali soppresse, precisando che i loro occupanti, cioè i membri delle corporazioni soppresse, sarebbero stati ospitati in parti riservate di quelle stesse strutture oppure in altri edifici appartenuti ai loro ordini.

Nel 1862 con due successive disposizioni (le leggi n.763 e 764) fu stabilito il passaggio al Demanio dei beni che la legge sarda aveva previsto di assegnare alla Cassa Ecclesiastica e fu sancita la possibilità da parte dello Stato di alienare i beni demaniali ai quali non fosse stata riconosciuta un'utilità pubblica.

Dalla Cassa Ecclesiastica, dunque, sarebbero state devolute due categorie di beni immobili²: da un lato, gli edifici che, non rivestendo alcun interesse per lo Stato, venivano avviati all'assegnazione ai Comuni di appartenenza che ne avessero fatto richiesta per allocarvi funzioni di pubblica utilità (istruzione, accoglienza, etc.), dall'altro, gli edifici che, giudicati utili per funzioni governative, passavano all'amministrazione del demanio dello Stato.

Nel 1866 fu varato il decreto n. 3036 che estendeva i provvedimenti di soppressione a tutto il territorio nazionale e l'anno seguente, con il decreto n. 3852, si sarebbe dato inizio alle operazioni di cosiddetta *liquidazione dell'asse ecclesiastico*, concludendo il ciclo funzionale di quelle leggi che sono passate alla storia col nome di "*leggi eversive*".

La rassegna di tali disposizioni normative, seppur sintetica, serve a chiarire la complessità dei problemi che la volontà politica del tempo innescò. Per la comprensione dell'argomento oggi ci si può avvalere di alcuni studi interessanti, tra cui spicca quello di A.Gioli, cui si è fatto riferimento per un primo generale approccio alla materia³.

Quello che in questa sede va evidenziato è lo scenario globale all'interno del quale vanno ricollocate determinate scelte amministrative, perché è solo attraverso il rimando alla particolarità della condizione storica del momento che si può capire l'importanza assunta dai processi conoscitivi attuati dallo Stato come primo momento d'applicazione dei criteri di selezione adottati nel campo della tutela pubblica.

In poche altre occasioni storiche, probabilmente, lo strumento del catalogo ebbe un ruolo tanto determinante, soprattutto se si considera che, in quel frangente, si rivelò come l'unico capace di garantire il controllo dei beni che venivano man mano trasferiti alla proprietà dello Stato italiano.

Al momento del rilevamento degli immobili incamerati, non esistendo ancora una legge cui far riferimento nelle procedure d'individuazione dei beni da tutelare, lo strumento particolare che consentì la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione dei singoli immobili fu quello della *presa di possesso*.

L'atto consisteva nella formale e dettagliata verbalizzazione della consistenza dei beni visionati dai rappresentanti del Ministero delle Finanze, ovvero del Demanio, il cui ulteriore compito era quello di trovare

¹ La relativa legge, n. 384/1861, fissava in tre anni (quindi fino al 1864) il termine massimo di occupazione per ragioni di carattere sia militare che civile, ma tale termine fu poi prorogato al 1866 con una disposizione del 1864 (legge n.2077).

² Come fu precisato nel regolamento attuativo della legge 764/1862, recato dal Regio Decreto n.855 dello stesso anno.

³ A.Gioli, "*Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione*", Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali/ Ufficio centrale Beni librari, 1997.

riscontri alle comunicazioni fatte dai Superiori dei diversi enti religiosi soppressi, dei quali era nota la tendenza, per altro non sporadica, ad omettere dalla rendicontazione dei beni conservati il possesso di pezzi di particolare pregio.

Alla procedura della presa di possesso potevano partecipare anche delegati del cosiddetto Fondo per il Culto, ovvero di quell'istituto che avrebbe dovuto col tempo sostituire, nelle intenzioni del legislatore, la Cassa Ecclesiastica e che dipendeva dal Ministero per la Grazia e Giustizia e per i Culti. Inizialmente, invece, non era stata prevista la presenza di alcun rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione che era il solo tra gli altri dicasteri ad avere competenze in materia di cultura e di tutela degli oggetti d'arte.

A riguardo va detto che la compresenza di delegati istituzionali di così vario genere non sortì effetti positivi sui tempi delle procedure attuate, tanto meno se confrontati con l'aspirazione governativa a procedere ad una rapida inventariazione dei beni interessati dal passaggio di proprietà. Il fatto che all'interno delle commissioni che presiedevano alla redazione degli elenchi dei beni incamerati non figurassero rappresentanti del Ministero dell'Istruzione fu rilevato, in ogni caso, come dato negativo anche dal Fiorelli, che in quegli anni era sovrintendente del Museo nazionale di Napoli e che in quelli successivi avrebbe ricoperto cariche di gran rilievo a livello centrale. Egli evidenziò come la mancanza di univocità e uniformità nella redazione degli inventari su tutto il territorio nazionale avrebbe potuto produrre dubbi interpretativi sul valore dei beni individuati e propose che la Commissione consultiva di Belle Arti napoletana, che egli presiedeva, supportasse i lavori di completamento degli elenchi. Tra le sue proposte vi fu anche quella di far partecipare ai suddetti lavori alcuni "singoli consultori", esperti di settore o, come li definì, esperti *per classe*: pittura, scultura, architettura ed erudizione storico-artistica.

La voce del Fiorelli non rimase inascoltata, visto che si dispose che, di lì in poi, ai lavori d'inventariazione partecipassero anche delegati dell'Istruzione, anche se tale partecipazione rimaneva facoltativa. Le commissioni, inoltre, cominciarono ad essere sfruttate soprattutto nella catalogazione dei beni mobili, per i quali si redassero registri molto dettagliati contenenti informazioni relative al loro pregio ed indicazioni sulle loro modalità di conservazione.

Non v'è dubbio, in ogni caso, che *"anche se in maniera assai eterogenea, le prese di possesso, costituirono la prima ricognizione a livello nazionale del patrimonio artistico e culturale appartenuto al clero regolare, censito nel momento del passaggio all'autorità civile"*⁴.

Il patrimonio architettonico delle corporazioni religiose fu effettivamente oggetto di un tentativo di schedatura di dimensione nazionale. A quanti impegnati nei lavori di redazione degli elenchi il Ministero dell'Istruzione chiese di *"render nota degli edifici delle sopresse corporazioni che meritino di essere conservati per la loro*

⁴ Idem.

*monumentale importanza e pel complesso di tesori artistici e letterari; e si prega di aggiungere, capo a capo, e sotto brevità, i pregi principali di questi edifici*⁵.

L'occasione della redazione dell'inventario degli edifici religiosi presenti sul territorio nazionale fu una delle prime in cui emerse con chiarezza il peso e l'importanza che lo strumento "catalogo" avrebbe potuto avere. L'inclusione negli elenchi di un edificio, piuttosto che di un altro, oggi dà idea del significato che allora si attribuiva al concetto di *monumentalità* e del grado d'evoluzione raggiunto dalle amministrazioni competenti sul piano della sensibilità storica e culturale.

Lo Stato italiano stava apprestandosi ad affrontare un lungo periodo di costruzione della propria identità, sotto ogni profilo: non ultimo, quello finanziario. Il Regno si accingeva ad avviare la gestione unitaria delle finanze nazionali e questo ridusse notevolmente la libertà di spesa. Quella spesa, da più parti sollecitata per la conservazione di questo ricchissimo patrimonio culturale accumulato anche attraverso le *sottrazioni* a danno della Chiesa, nei primi anni d'unità, sarebbe stata gestita con l'istituzione di un capitolo controllato dal già citato Fondo per il Culto, che era, in fin dei conti, l'organo deputato a decidere della monumentalità degli edifici e dello stanziamento delle risorse necessarie al loro mantenimento. La decisione circa la monumentalità di un edificio (regolamentata dall'articolo 33 del Regio decreto n.3036 del 1866) era già allora, come oggi, una decisione importante, perché direttamente incidente sull'equilibrio delle finanze pubbliche. Per tale ragione l'inclusione negli elenchi degli edifici monumentali avrebbe potuto essere ammessa solo per quelli che avessero *"veramente nell'opinione universale il merito e la qualità di monumento"*.

Spesso, però, quello cui in sede locale si attribuiva grande importanza, dal centro amministrativo nazionale, invece, era percepito come fenomeno culturale di minore intensità. Fu probabilmente questa consapevolezza, quella relativa al rischio di sottostimare determinati oggetti non opportunamente studiati, che spinse l'amministrazione centrale ad accogliere molte delle indicazioni provenienti dalla periferia. Tra queste, particolare peso ebbe quella formulata dalla Commissione Emiliana che portò alla suddivisione degli edifici in *"monumentali"* e *"ragguardevoli"*, con un decrescente impegno conservativo dello Stato dal primo al secondo grado di valutazione. Nel 1869, in tutta l'Italia, furono riconosciute monumentali soltanto 15 strutture religiose, oltre a quelle già dichiarate tali dal citato articolo 33 della legge. La dichiarazione di monumentalità implicava che l'edificio conservasse la sua destinazione originaria e che vi si lasciassero i religiosi in numero necessario a completare il lavoro di catalogazione dei beni in essi presenti, ragion per cui, tale dichiarazione fu sempre più insistentemente caldeggiata dagli esponenti del clero, che intendevano sottrarre le proprie dimore agli interventi soppressivi.

In contrasto con la tendenza ad estendere a nuovi complessi la suddetta dichiarazione, c'era la necessità di porre un limite alle conseguenti spese statali per la loro conservazione. Il patrimonio culturale era in questo

⁵ ibidem, si veda nota n.1 pag 68.

periodo percepibile non come una risorsa ma come *“aggravio per le esangui casse dello Stato, sia economicamente sia come perdita di spazi disponibili”*⁶.

Dal punto di vista strettamente logistico, il nuovo Governo ebbe necessità di reperire spazi liberi con una certa urgenza per allocarvi tutte le funzioni utili alla gestione di uno Stato dalle dimensioni notevolmente accresciute. Perciò risultò forte la tendenza ad assegnare quelle strutture al Demanio, che avrebbe potuto liberamente disporne, scegliendo se alienarle o destinarle a particolari usi di pubblica utilità. Tali usi avrebbero sconvolto gli assetti originari degli immobili in questione, anzi avrebbero contribuito a peggiorare la loro già difficile condizione, visto che, seppure a titolo provvisorio, una loro occupazione si era già resa necessaria quando in essi si era riconosciuto il luogo ideale per realizzarvi temporanei ricoveri per gli eserciti, ospedali militari e carceri per i prigionieri di guerra.

La difficoltà del Ministero dell'Istruzione era, quindi, prevalentemente di natura economica ed il problema del riuso degli edifici claustrali rappresentò per tale dicastero una questione non facilmente risolvibile. Non aiutava la confusione che cominciò ad originarsi dalla formazione di elenchi di natura diversa, come rilevava anche il parlamentare Luca Beltrami in uno suo intervento sul tema nel 1891. Di positivo ci fu il fatto che molti edifici furono devoluti o acquistati dai Comuni e dalle Province e i beni mobili che in essi si trovavano contribuirono alla formazione dei musei civici.

Non si può non concordare, tuttavia, con chi ha scritto che *“Nonostante non avesse avuto sviluppo il suo carattere iniziale di censimento a largo raggio, l'individuazione degli edifici claustrali monumentali fu il primo di quei rilevamenti che, pur eterogenei e scaturiti da provvedimenti estrinseci, inaugurarono attenzioni conoscitive e conservative nel campo dei beni immobili”*⁷.

La questione delle soppressioni delle corporazioni religiose s'inserisce nella più generale *questione romana*, che avrebbe avuto lunghe ripercussioni sui rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, ricomposti soltanto a seguito della stipula dei Patti Lateranensi del 1929 voluti da Mussolini.

La funzione del catalogo all'interno dello scenario di metà Ottocento è emersa in tutta la sua utilità, più che per fini conservativi, per scopi conoscitivi e censitori. Già dalle esperienze ottocentesche si era capito che tale utilità sarebbe stata anomalmente sfruttata a favore dei beni immobili che, allora come oggi, per le intrinseche difficoltà con cui si prestano all'analisi ed alla lettura storico-artistica, erano oggetto d'attenzioni diverse, forse più superficiali, rispetto al patrimonio di beni mobili.

La Chiesa, in ogni modo, in quell'occasione, nonostante fosse stato ufficialmente affidato il compito di formare gli inventari a propri rappresentanti, ebbe, sostanzialmente, un ruolo passivo, subordinato al potere decisionale del mondo laico e civile.

Malgrado questo passaggio storico, la tradizione della produzione legislativa della Chiesa nel settore della catalogazione affonda le proprie radici in uno scenario storico di notevole interesse.

⁶ Idem.

⁷ Idem.

Nella nostra nazione, i beni ecclesiastici costituiscono ancora oggi una parte consistente, se non la maggiore, del totale. Dopo il citato concordato che, alla fine degli anni Venti del Novecento, ha consentito la *distensione* dei rapporti tra Santa Sede e Stato italiano, col tempo tra le due parti si è instaurato un clima sempre più collaborativo che ha spinto, in definitiva, le istituzioni ecclesiastiche ad accettare l'unificazione dei metodi catalografici e la comunione dei mezzi e delle risorse destinate dallo Stato Italiano alla catalogazione del suo patrimonio culturale. Le ragioni di questa scelta sono di diversa natura.

Fondamentalmente la propensione della Chiesa, che ha accettato quella che, solo qualche decennio prima, sarebbe stata considerata un'ingerenza della nostra Amministrazione dei beni culturali nella programmazione e nella ricerca svolta per le attività interne di catalogazione, si può ricondurre ad una strutturale mancanza di risorse finanziarie.

La diffusione su tutto il territorio nazionale di quella parte del patrimonio culturale rappresentato dai beni ecclesiastici è di tipo capillare. Da ciò deriva che tale patrimonio, fatto non solo d'immobili ma anche di tutti i corredi artistici che al loro interno sono conservati, sia esposto ad un pericolo di dispersione molto maggiore di quello che potrebbe correre qualsiasi altro genere di bene, privato o pubblico che sia. Oltre alla scarsa sorveglianza che generalmente caratterizza i luoghi di conservazione di questi beni soprattutto nei momenti di loro chiusura, a pregiudicarne la sicurezza contribuisce il fatto che tali luoghi di culto, per soddisfare le esigenze dei fedeli, spesso rimangono aperti ed incontrollatamente esposti al rischio di furti e atti di vandalismo. Inoltre, la condizione d'uso continuo che li differenzia da altri beni, invece musealizzati, se, da un lato, ne garantisce la manutenzione, dall'altro, inevitabilmente ne produce una forte usura, con conseguente rischio per la loro integrità materiale.

Lo Stato italiano, oggi, ha la responsabilità della tutela *anche* dei beni cosiddetti d'interesse religioso, sebbene, questa responsabilità venga condivisa con le istituzioni ecclesiastiche, con le quali, a partire dagli accordi intercorsi tra le due parti in occasione dei Patti Lateranensi, si è avviato un processo di collaborazione che mira ad un coinvolgimento sempre maggiore della Chiesa nelle questioni riguardanti le sorti di un patrimonio *sociale* la cui salvaguardia va anteposta ad ogni distinzione di competenza.

Nel concordato voluto dal Governo fascista si era compiuto il primo grande passo verso la risoluzione della questione romana sviluppatasi a partire dall'annessione di Roma al Regno d'Italia e dalla sua trasformazione in capitale del Regno. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, fino a quel momento costantemente tesi, raggiunsero un equilibrio soddisfacente per entrambe le parti, anche perché l'Italia, attraverso la firma di una convenzione finanziaria allegata al concordato, risarcì la Santa Sede di una parte delle risorse che avrebbe dovuto versarle in base alla cosiddetta legge delle Guarentigie del maggio 1871 e che non le aveva ancora tributato.

La legge italiana si occupò di beni di interesse religioso per la prima volta con la promulgazione del testo della n.1089 del 1939. All'articolo 8 si stabiliva che in materia di individuazione di tali beni "*Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri,*

procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica". Sebbene *unilaterale*, tale disposizione si inseriva nella scia delle iniziative a scopo collaborativo che erano state inaugurate come positivo effetto dei Patti del '29.

Per trovare, invece, un primo riferimento ai beni ecclesiastici nella *legislazione pattizia*, cioè frutto di scrittura *bilaterale*, bisognerà attendere diverse decine di anni arrivando ad un'epoca quasi contemporanea.

L'intervenuta Costituzione della Repubblica aveva accettato il principio che i rapporti con la Santa Sede fossero regolati dai Patti Lateranensi, ma la considerazione del "*processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II*"⁸ obbligò ad una revisione generale degli accordi del '29, producendo, attraverso un lento processo evolutivo, le condizioni dell'attuale assetto di competenze nel settore della tutela dei beni culturali di interesse religioso.

Il 18 febbraio 1984 fu firmato il nuovo Accordo tra l'Italia e la Santa Sede che abrogava e sostituiva quello del 1929 e che fu ratificato dal parlamento italiano con la legge 25 marzo 1985, n.121. In esso di fondamentale importanza fu l'articolo 12, in particolare il suo primo comma, che prevede la collaborazione delle parti nella salvaguardia del patrimonio storico e artistico di interesse religioso. La norma stabiliva che l'applicazione della legge italiana sarebbe restata subordinata al rispetto delle esigenze di carattere religioso. Importante è anche il successivo articolo che prevedeva la possibilità d'eventuali modifiche agli accordi, in caso di necessità ravvisata da entrambe le parti, oltre che d'intese su materie specifiche raggiungibili anche direttamente dalle competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana⁹.

È questa, in effetti, la norma che ha legittimato i successivi interventi legislativi in materia di beni culturali concordati dalle due parti.

I documenti fondamentali su cui oggi si fonda la concertazione dei programmi di catalogazione tra lo Stato italiano e la Chiesa sono: l'Intesa fra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche; la Convenzione tra l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti e istituzioni.

L'Intesa del 1996, resa esecutiva in Italia dal D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, può essere considerata un *accordo-quadro*. È costituita da 8 articoli che definiscono i ruoli degli attori coinvolti e stabilisce le modalità

⁸ Testo desunto dalla *premessa* all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984.

⁹ La CEI, anche in materia di beni culturali ecclesiastici, è un'istituzione con potere legislativo. Nel 1974, acquisita la coscienza della necessità di provvedimenti efficaci per limitare la dispersione del patrimonio culturale della Chiesa, essa emanò un insieme di norme conosciute col titolo di "*Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa. Norme dell'Episcopato italiano*". Tali disposizioni sono state poi aggiornate da "*I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*"; un documento con carattere non ufficialmente legislativo, al cui rispetto, però, fu stabilito ci si potesse sottrarre solo per ragioni particolari.

La tutela dei beni culturali ecclesiastici, comunque, oggi è disciplinata dal *Codice di diritto canonico* emanato dal papa Giovanni Paolo II nel 1983 ed è amministrata attraverso le funzioni di diversi organi tra i quali va ricordato l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici. Sull'argomento si vedano: M.Vismara Missiroli, a cura di, "*Codice dei beni culturali di interesse religioso, I, Normativa canonica*", Milano, 1993 e G.Feliciani, a cura di, "*Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*", Bologna, 1995.

d'incontro tra le richieste e le risposte provenienti da entrambe le parti. Da rilevare l'importanza attribuita, a livello locale, alla figura del vescovo, il quale, come rappresentante della CEI, diventa omologo del sovrintendente e, quindi, suo diretto interlocutore e referente per tutte le questioni sollevabili in merito alla tutela dei beni comuni¹⁰. In essa si sancisce la legittimità dell'iniziativa bilaterale e la piena collaborazione e reciproca informazione nella programmazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione di detti beni¹¹. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un *Osservatorio centrale per i beni culturali d'interesse religioso di proprietà ecclesiastica*¹², ovvero un organo, composto e presieduto da rappresentanti dell'una e dell'altra parte, che verifichi "con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti".

Prima della Convenzione del 2002, riguardante in maniera specifica la catalogazione, sulla tutela dei beni culturali era intervenuto il Testo Unico recato dal D.lgs 490/99, che all'art.19 aveva recepito ed ampliato il testo dell'articolo 8 della L.1089 del 1939.

L'articolo, come è stato osservato¹³, precisava l'obbligo del rispetto degli accordi del 1984 lasciando inalterati gli equilibri normativi già consolidati e fondati sulla vigenza della separazione degli ordini, cioè dell'indipendenza delle norme della Chiesa da quelle dello Stato italiano, nonostante la loro convergenza verso il fine comune di una tutela applicata non più al ristretto campo delle *cose destinate al culto* ma al ben più vasto ambito dei *beni di interesse religioso*. La norma concordataria, cioè, non produceva una legislazione

¹⁰ Va ricordato che il territorio nazionale italiano è suddiviso, secondo le norme della Chiesa, in 16 Regioni ecclesiastiche i cui confini, come testimoniato dal loro numero, non sempre coincidono con quelli delle Regioni civili. Le Regioni ecclesiastiche sono rette dalle conferenze episcopali regionali e un membro di tale conferenza, secondo le disposizioni del D.lgs 112/98 (artt.154-155) è chiamato a far parte della *Commissione per i beni e le attività culturali*, che è istituita in ogni regione civile a statuto ordinario. La rappresentanza locale del mondo ecclesiastico è quindi garantita dalla legge del nostro Stato che, attraverso queste forme di coinvolgimento dell'interlocutore ecclesiastico, ha arricchito il senso della collaborazione promossa attraverso l'Intesa del 1996. Nella circolare esplicativa diffusa dalla Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici dopo la firma del documento, è stato precisato che il vescovo, investito di nuove e rilevanti responsabilità, avrebbe dovuto nominare un suo rappresentante per il mantenimento dei rapporti con le soprintendenze: auspicabilmente un esperto, non soltanto, in materia amministrativa, ma anche di beni culturali. Allo scopo, inoltre, di poter fornire pareri preventivi, cioè precedenti la trasmissione ai sovrintendenti dei progetti relativi alle richieste di intervento pervenute dai territori della diocesi, la stessa circolare sollecitava la formazione di organi consultivi quali una *Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali* e l'istituzione, ove non esistesse, di un *Ufficio diocesano per l'arte sacra e i beni culturali*, sottolineando la necessità di una maggiore comunicazione non solo esterna, quindi con le soprintendenze, ma anche interna, tra i diversi delegati vescovili, ad esempio, all'interno della *Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici*, organo consultivo della Conferenza Episcopale Regionale.

Sull'argomento cfr. anche G.Feliciani, "Autorità ecclesiastiche competenti in materia di beni culturali di interesse religioso", in "Aedon - Rivista di Arti e diritto on line", n.1/1998.

¹¹ La lettera circolare n.139 del 24 giugno 1997, prot. 8372, inviata dal Gabinetto del Ministro per i beni culturali e ambientali a tutti i Soprintendenti, colloca tra le *innovazioni procedurali* la previsione dell'art.5 dell'Intesa, secondo la quale, *perno* dei flussi informativi tra autorità statali ed ecclesiastiche sarebbe stata la figura del vescovo diocesano territorialmente competente. A questi, infatti, si sarebbero dovuti rivolgere non solo i rappresentanti del clero che avessero richieste d'intervento da avanzare e da sottoporre al suo preventivo esame, ma anche, nonostante la lettera della norma non lo specificasse, le soprintendenze, in caso di comunicazioni alla controparte.

Si deve inoltre ricordare che l'Intesa ha lasciato aperta la possibilità che i vescovi e le loro diocesi realizzino accordi, non solo, con lo Stato, ma anche con enti pubblici territoriali, quali ad esempio le regioni.

¹² L'Osservatorio si è insediato in data 28 maggio 1997.

¹³ Sull'argomento cfr. F.Margiotta Broglio, "I beni culturali di interesse religioso (art. 19 d.lgs 490/1999)", in "Aedon - Rivista di Arti e diritto on line", n.1/2000

mista, né un regime differenziato di tutela, ma riaffermava la piena sovranità dello Stato in materia, pur nella più fattiva collaborazione possibile con la Chiesa.

All'indomani dell'Intesa, la Cei diede inizio ad un progetto d'inventariazione delle chiese di proprietà ecclesiastica, che rese necessario il confronto con l'ICCD. Agli inizi del 1998 dal Ministero, che di lì a poco sarebbe divenuto "per i beni e le attività culturali", fu emanata una circolare¹⁴ che può essere considerata il documento preparatorio alla *Convenzione tra l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*.

La Convenzione, infatti, risale all'aprile 2002, ma recupera, nei contenuti, gran parte delle disposizioni fissate dalla citata circolare del 1998. In essa si stabilisce che l'iniziativa nella programmazione e nell'attuazione di campagne catalografiche può essere appannaggio di entrambe le istituzioni, ma che sia nell'uno sia nell'altro caso ogni soggetto deve dare comunicazione al proprio interlocutore istituzionale dell'intenzione a procedere, precisando le modalità di svolgimento delle campagne stesse¹⁵. È importante sottolineare che con questo documento si afferma il principio (art.1 e art. 3) dell'adeguamento dei progetti CEI alle norme ministeriali (art.1 - "Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. si uniformano alle direttive di merito e di metodo stabilite dall'I.C.C.D. in osservanza del proprio mandato istituzionale"), rendendo possibile, anche sotto il profilo informatico, l'integrazione delle banche dati prodotte da ambo le parti.

In ogni caso, recentemente i rapporti tra Stato e Chiesa in materia di tutela dei beni culturali di comune interesse si sono dovuti ri-adequare ai recenti cambiamenti che questo settore ha subito a seguito dell'emanazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della legge di modifica della Costituzione repubblicana n. 3 del 2001. Nel Codice l'articolo dedicato ai beni ecclesiastici è il n. 9 che riprende *in toto* l'articolo 19 del D.lgs 490/99. Questa scelta aveva lasciato supporre che nulla dovesse cambiare nelle norme che regolavano i rapporti tra le parti, mentre, a ben vedere, i cambiamenti sono stati tali da richiedere un ulteriore intervento di adeguamento legislativo, che si è tradotto nella nuova *Intesa tra il ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, stipulata a Roma in data 26 gennaio 2005.

¹⁴ Lettera circolare 14 gennaio 1998, n.286/A14, "Circolare ministeriale in materia di catalogazione: rapporti degli Enti Ecclesiastici in base all'intesa concordataria con l'ICCD, l'Ufficio Centrale e le Soprintendenze".

¹⁵ C'è da rilevare il fatto che, ogni qual volta si parla di iniziative promosse dalla Chiesa nel settore, si parla di *inventariazione* o di *censimento* e non di *catalogazione*. A tal proposito, bisogna considerare che il citato *Codice di diritto canonico*, al canone n.1283 (Libro V, "I beni temporali della Chiesa", Titolo II, "L'amministrazione dei beni"), stabilisce che "... sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, ..., dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione; 3) una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie". In questo, che è uno dei riferimenti di legge fondamentali per lo Stato pontificio, si parla d'inventario in una forma non molto dissimile da quella che caratterizzava l'impostazione terminologica delle norme appartenenti alla tradizione giuridica delle Belle Arti statali. La conformità alle previsioni di legge, quindi, impone la redazione di un *semplice* inventario, vale a dire il più *superficiale* tra i livelli di ricerca previsti dalla normativa ICCD. La ragione di questa condizione probabilmente risiede nella mancanza delle risorse finanziarie necessarie a retribuire progetti catalografici di dettaglio maggiore.

La nuova Intesa registra l'introduzione di diverse innovazioni rispetto a quella del 1996, oggi abrogata. La prima novità consiste nell'introduzione, all'art.1, di un terzo livello decisionale. Quando s'individuano gli organi competenti in materia di tutela dei beni ecclesiastici, infatti, tra il livello centrale e quello locale - gli unici previsti dall'Intesa del 1996 - viene interposto il livello regionale. Sono chiamati in causa, da una parte, i direttori regionali, già soprintendenti regionali, dall'altra, i presidenti delle conferenze episcopali regionali. Tale cambiamento allinea la norma in questione alla *ristrutturazione* del Ministero per i beni e le attività culturali attuata nel 2004. Ma è probabilmente l'articolo 2 a segnare in maniera più marcata il suddetto cambiamento. Dopo i primi due commi introduttivi, il terzo recita: *"L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili...costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi"*

All'interno di quest'articolo si possono leggere alcuni passaggi importanti.

Innanzitutto, sul piano formale, va sottolineato che, mentre, in passato, tutte le disposizioni concernenti la materia *"catalogazione"* erano state date solo attraverso la stipula di un accordo specifico tra ICCD e CEI (2002), così come previsto dall'Intesa del 1996, ora, tali particolari norme si ritrovano in un documento di livello superiore: in un'intesa e non in un *accordo*, che è documento, generalmente, dalla prima derivante. In quest'atto si coglie l'intenzione dei contraenti di conferire al tema una priorità maggiore rispetto a quella che le era stata riconosciuta nelle occasioni precedenti. Ciò non preclude certo la strada al rinnovo degli accordi specifici tra gli organi del Ministero competenti e gli omologhi della struttura CEI, rinnovo che anzi col tempo si renderà necessario, ma testimonia della rilevanza strategica che si attribuisce all'attività, cui viene riconfermato il ruolo di *fondamento conoscitivo d'ogni successivo intervento*. A riprova della rinnovata ed accresciuta attenzione posta alla materia, c'è il fatto che le più importanti disposizioni contenute nel precedente documento sono state confermate all'interno del più recente. Dal testo del 2002, infatti, sono state tratte le indicazioni riguardanti le modalità operative che le due istituzioni devono rispettare in caso di progetti applicati ai beni ecclesiastici: norme riguardanti l'obbligo di sostegno da parte del Mibac a favore della CEI in caso di iniziative inventariali promosse da quest'ultima e quello di collaborazione, da parte della Chiesa, in caso di campagne catalografiche pianificate dal Ministero; norme *migrate* dall'articolo 4 dell'Accordo 2002 all'articolo 2 dell'Intesa 2005.

Sempre nel testo dell'articolo 2 della nuova Intesa, si registrano altre importanti novità tra cui l'estensione, agli interventi materiali sui beni ecclesiastici, delle norme statali di qualificazione professionale degli operatori del restauro (D.M. 3 agosto 2000, n.294 così come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n.420). Si riporta alla debita considerazione, inoltre, il problema della sicurezza dei beni culturali ecclesiastici, in particolare di quelli

aperti al culto (comma VI: beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono) le cui problematiche gestionali, legate alla necessità di fruizione, diventano materia di potenziale accordo tra gli organi territorialmente competenti. Da evidenziare che, in più occasioni, il testo della nuova Intesa tende a far chiarezza sulle modalità di risoluzione dei contrasti eventualmente sorti in sede locale. Detti contrasti, secondo il principio della *sussidiarietà verticale*, devono essere di volta in volta sanati dall'intervento del potere sostitutivo degli organi sovraordinati. Oltre che nell'articolo 2, tale criterio è ribadito, nell'articolo 5, che disciplina la programmazione concordata degli interventi conservativi sui beni, e nell'articolo 6. In quest'ultimo si ripropone il concetto già espresso dal comma VI dell'art.2 e cioè che la sicurezza dei beni ecclesiastici è questione di primaria importanza e che tale obiettivo va perseguito anche quando si rendesse necessario lo spostamento di beni mobili da edifici chiusi al culto ad altri luoghi di conservazione, preferenzialmente scelti tra gli altri edifici rimasti aperti e, solo in ultima analisi, tra i luoghi espositivi, come musei ecclesiastici o civici, anche in questo caso, però, solo se dotati di opportuni sistemi di sicurezza. Si torna a concentrare grandi attenzioni, quindi, su quella *falla sistemica* rappresentata dal rischio di dispersione dei beni d'interesse religioso, in risposta al quale il catalogo ha rivestito un ruolo organizzativo storicamente positivo.

La CEI, già a seguito della prima Intesa del 1996, si è resa promotrice di un progetto d'inventariazione dei beni ecclesiastici *mobili*, sviluppato secondo principi non difformi da quelli contenuti nella convenzione successivamente (2002) stipulata tra Conferenza ed l'ICCD, che, come si è detto, ha riguardato in maniera specifica proprio la catalogazione dei beni mobili. Gli accordi stessi prevedevano che l'estensione delle norme ad altre tipologie di beni, come quelli immobili, o ad altre tipologie d'indagine, come quelle associate a livelli di ricerca più approfonditi (di *pre-catalogo* e *catalogo*), avrebbe potuto essere sancita da un'ufficiale ripresa del testo.

L'evoluzione dell'assetto organizzativo delle strutture ecclesiastiche preposte all'amministrazione della tutela, oggi, ha raggiunto, soprattutto in sede centrale, livelli ragguardevoli a dispetto della limitata disponibilità di risorse. Quando si parla d'evoluzione, ci si riferisce, in particolar modo, al progresso segnato in campo informatico. La CEI, attraverso l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, infatti, con l'ausilio del Servizio Informatico della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha creato in ambiente web un *forum didattico-divulgativo*, come luogo di scambio di informazioni e di pubblicizzazione delle iniziative intraprese, messo a disposizione di tutti i propri organi territoriali, che oggi costituisce la maggiore fonte di aggiornamento sulle questioni riguardanti l'inventariazione del patrimonio immobile di interesse religioso. Tutte le diocesi hanno avuto la possibilità di avviare progetti d'inventariazione dei beni mobili, assistite, anche attraverso la rete, dal supporto scientifico e dalla competenza di esperti, interni e non alla struttura centrale ecclesiastica, dando inizio ad un percorso di lavoro non ancora terminato. La convenzione firmata con l'ICCD aveva posto le basi per il completo adeguamento agli standards metodologici ministeriali da parte dei catalogatori scelti dalla CEI per lavori di schedatura dei beni mobili: il tracciato utilizzato, quindi, è stato quello

del modello "OA", limitatamente ai dati di livello inventariale. Alla fine del 2003, in ogni caso, questo progetto d'inventariazione, inizialmente ristretto alle sole opere d'arte mobili, è stato esteso anche ai beni immobili, restando invariato il livello di ricerca (inventariale), ed anche in questa sua nuova parte ha previsto l'omologazione delle proprie procedure alla normativa emanata dall'ICCD. In continuità con le intenzioni di collaborazione espresse fino a questo momento, dagli organi ecclesiastici è stato predisposto un tracciato schedografico denominato "Scheda A-CEI", ovvero un modello derivato dal tracciato della Scheda "A", nella sua più recente versione normativa, la 3.00, con l'aggiunta di paragrafi specifici in cui annotare dati che possono riguardare soltanto strutture di carattere religioso. Il set minimo d'informazioni di livello *inventariale* è quindi garantito ed è certamente esportabile all'interno del Sistema Informativo Generale del Catalogo, perché si è avuto cura di rendere compatibili i files di scambio, indipendentemente dagli strumenti di Data Entry adoperati. Le informazioni aggiuntive riscontrabili nella scheda A-CEI sono quelle relative, ad esempio, al paragrafo dei Dati Amministrativi Ecclesiastici, vale a dire i dati che individuano l'immobile nell'ambito dei riferimenti geografico-amministrativi ecclesiastici (Diocesi e Parrocchia), oppure, ai paragrafi "*Adeguamento Liturgico*", in cui si registrano e si descrivono le trasformazioni che l'immobile ha subito per assecondare le evoluzioni della liturgia nel tempo, e "*Impianto e Funzionalità*", in cui si riportano dati relativi all'inserimento di dispositivi tecnologici ed impiantistici destinati al miglioramento delle condizioni di fruizione del bene. Le modifiche o, meglio, le aggiunte al tracciato ICCD originario, anche se poche, sono, dunque, evidenti ma, in ogni caso, necessarie per gli scopi gestionali fissati dall'amministrazione ecclesiastica. Ed è importante rilevare che sono state apportate nel pieno rispetto delle procedure previste dalla Convenzione del 2002.

Quando si è parlato di adeguamento agli standards metodologici ministeriali si è inteso che l'omologazione da parte della CEI, proprio come stabilito nell'articolo 3 del citato documento, riguardasse anche aspetti più profondi di quello del semplice tracciato di rilevamento; aspetti legati, in pratica, alle normative di compilazione, all'uso di vocabolari, di dizionari terminologici e di thesauri, alle procedure di verifica e controllo automatico, agli standards di ripresa fotografica o di acquisizione e trasferimento di immagini digitali.

C'è da ricordare che la CEI ha previsto che ad avviare questo progetto d'inventariazione dei beni immobili (ufficialmente denominato "*Censimento delle chiese di proprietà ecclesiastica*") fossero solo le diocesi che si trovassero in fase avanzata d'inventariazione dei beni mobili. Esisteva la preoccupazione che tale iniziativa potesse condizionare il regolare svolgimento di quella precedentemente avviata, avente ad oggetto i beni mobili. Ma questa stessa occasione è stata poi ritenuta utile per conseguire, in un'ottica di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse, consistenti economie, derivabili, ad esempio, dall'effettuazione di un'unica campagna fotografica o di un'unica indagine bibliografica ed archivistica. Se, in un primo momento, quindi, si era teso a mantenere i due progetti sostanzialmente distinti, in un secondo momento si è individuata, nella loro integrazione, la possibilità di portare a termine uno studio più organico e contemporaneamente meno dispendioso, del patrimonio nella sua globalità, più *rispettoso*, in definitiva, se così si può dire, di quell'unico

canale di finanziamento al progetto che è rappresentato dal prelievo CEI ai contributi del cosiddetto "otto per mille".

Nell'ambito del progetto, nel settembre 2004, la componente tecnologica cui all'inizio si è fatto riferimento, ha subito un utile aggiornamento: è stato, infatti, presentato il programma di Data Entry (fig.1) che la Chiesa ha voluto mettere a disposizione delle Diocesi per agevolare il lavoro di raccolta e di gestione dei dati. All'interno del software esiste la possibilità di controllare anche la presenza, nel bene-contenitore, di beni mobili registrati dal relativo progetto di censimento.



Fig. 1
In

conclusione di questo approfondimento relativo alla catalogazione dei beni culturali d'interesse religioso, sembra opportuno evidenziare, come è stato fatto per i beni appartenenti ad enti pubblici civili, gli effetti prodotti dalla recente normativa relativa alla verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro (della categoria, per definizione, fanno parte tutti gli enti ecclesiastici¹⁶).

L'articolo 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, nonché il D.M. 25 gennaio 2005, hanno fatto avvertire, infatti, i propri effetti anche sull'organizzazione delle strutture amministrative degli enti ecclesiastici, portando alla stipula dell' "Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana

¹⁶ Cfr. sull'argomento M.Rivella, "Procedura per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici" in "Ex lege", n.4/2004.

relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale degli immobili", dell'8 marzo 2005.

Anche la Chiesa, in definitiva, si è dovuta preoccupare di avviare questo processo di verifica della *culturalità* dei propri immobili, per consentire allo Stato l'applicazione delle normali misure di salvaguardia a favore di questa cospicua parte del patrimonio culturale nazionale. L'accordo è stato stipulato, come precisato dalla circolare CEI del 14 marzo 2005 al punto n.4, per "...rendere possibile lo scrupoloso rispetto dei termini del procedimento, anche al fine di evitare che l'eccessivo protrarsi dei tempi della verifica costituisca un indebito gravame per gli enti, limitando di fatto la libera disponibilità del patrimonio immobiliare" e per rispettare, in definitiva, i tempi di verifica stabiliti dal D.M. 25 gennaio 2005. Per questo motivo, l'accordo, come precisato all'art.8, "...si applica ad experimentum per un anno dalla data della sottoscrizione"; era da considerare un accordo sperimentale che è servito a capire le reali possibilità di funzionamento del sistema, anche se al momento non si è dato alcun riscontro ufficiale dei risultati attesi.

In ogni caso, il sistema creato, se possibile, è probabilmente ancora più articolato di quello costruito per la verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti ad enti pubblici civili. Esso, infatti, si regge, innanzitutto, sulla presunta capacità della CEI di rappresentare, sul piano amministrativo, tutto l'universo religioso nazionale, ricomprendendo in questo anche tutti quegli altri enti ecclesiastici, quali istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, che rientrano nella definizione; seconda condizione per il funzionamento del sistema, poi, è che i direttori regionali ministeriali stipulino accordi con i presidenti delle conferenze episcopali regionali sui tempi di trasmissione delle documentazioni necessarie alla verifica, sui criteri di priorità nella scelta degli immobili da verificare e sulle quantità di tale scelta.

La CEI, inoltre, attraverso il proprio competente Ufficio nazionale, si è impegnata a predisporre un software nel quale far confluire, dalle curie diocesane verso le conferenze episcopali regionali, i dati relativi agli immobili da verificare. I dati prima di essere immessi nel sistema informatico dal responsabile diocesano per essere inviati al delegato della conferenza episcopale regionale, vengono raccolti, in forma di relazione, secondo lo schema fornito dalla citata circolare CEI, dal rappresentante legale dell'ente proprietario del bene.

Dalla conferenza episcopale regionale i dati, con la richiesta di verifica, vengono trasmessi, in forma elettronica, al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero ed, in forma cartacea, alle direzioni regionali che devono esprimersi sul merito dell'interesse ed ancora, in copia, anche alle soprintendenze territorialmente competenti.

Il complesso di operazioni è molto articolato e, da quanto emerge, costringe le istituzioni ecclesiastiche ad un grande sforzo organizzativo.

C'è chi ha visto¹⁷ in questo confronto istituzionale la possibilità di sottoporre l'*impianto normativo* dell'articolo 12 del Codice ad una vera e propria "*prova del fuoco*". Dal punto di vista del controllo delle attività conoscitive

¹⁷ Ibidem.

finalizzate alla tutela del patrimonio architettonico, in questa sede, va evidenziato l'ulteriore impegno richiesto dallo Stato alla Chiesa nella gestione di un complesso progetto di censimento dei suoi beni; una richiesta aggiuntiva rispetto a quella nella quale si è stabilita piena collaborazione con le altre strutture ministeriali competenti in materia di catalogazione. Anche qui, probabilmente si potevano compiere scelte improntate ad una maggiore oculatezza nell'allocazione delle risorse esistenti, già esigue, sia da un lato che dall'altro.

2.4 Le iniziative legislative regionali

Il ruolo delle regioni, nell'articolato processo di gestione delle attività catalografiche svolte sul territorio nazionale, è andato progressivamente crescendo negli ultimi tempi, a partire dal periodo immediatamente successivo alla loro istituzione. Oggi, dopo la prima importante *apertura ufficiale* da parte dello Stato al loro ingresso nel sistema (realizzata attraverso il disposto degli articoli 148 e 149 del D.lgs n.112/98), il *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio* (D.lgs n.42/2004) ha previsto, all'art. 17, un rapporto di *collaborazione paritaria* tra Stato e Regioni. Più precisamente, si è previsto un *concorso* delle regioni sia nello svolgimento delle operazioni di catalogazione (assieme anche agli altri enti pubblici territoriali), sia nello sviluppo delle metodologie catalografiche. Questo dovrebbe comportare una sostanziale equiparazione di poteri anche in materia definizione delle norme compilative, fino ad oggi di esclusiva competenza dell'ICCD.

Tale indicazione dovrebbe essere funzionale all'*unificazione dei metodi catalografici*, oggi considerabile obiettivo prioritario nella gestione centrale del catalogo. Va detto, però, che quella stessa unificazione metodologica è avvertita come un bisogno tanto impellente proprio perché sono sempre più frequenti i tentativi da parte delle Regioni di avviare programmi di catalogazione autonomi, con regole, risorse e tempi propri, a scapito dell'obiettivo fissato.

Negli ultimi trent'anni, l'attività di catalogazione pur sotto la responsabilità ufficiale delle amministrazioni statali, è stata da queste ultime compiuta sul territorio nazionale in maniera molto disomogenea, al punto che qualcuno l'ha definita un'attività di tutela potenzialmente *facoltativa*¹. Le regioni, pertanto, hanno potuto impegnarsi in progetti sempre più stabili da affiancare, ed in qualche caso da sostituire, alle attività programmate dalle soprintendenze, dotandosi di strutture specificamente dedicate alla loro gestione e concorrendo, in definitiva, alla formazione del catalogo nazionale, con l'inconveniente, però, di aver spesso scelto *linguaggi* non reciprocamente compatibili e pertanto lesivi, già in partenza, dell'interesse generale.

Attualmente, quindi, il rapporto tra lo Stato e le regioni si presenta caratterizzato da un persistente clima di incertezza, principalmente dovuto alla scarsa chiarezza fatta - ma che si sarebbe potuta fare - sulla natura di quel "*concorso*" operativo che avrebbe dovuto legare i due livelli di governo in una missione istituzionale *combinata*, di valore strategico.

Il presente paragrafo, complementare rispetto agli altri scritti riguardanti gli aspetti legislativi della materia, mira ad analizzare l'operato delle regioni nel settore catalografico ed a misurare, se possibile, la qualità della loro produzione normativa, valutandone la propensione all'omologazione agli standard nazionali o, eventualmente, la tendenza a distaccarsene.

Considerato che tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le regioni, nel febbraio del 2001, è stato stipulato un *accordo sulla catalogazione* essenzialmente finalizzato a favorire una più stretta collaborazione

¹ M.S.Giannini, in "*Più Severo di così*", in "Il Giornale dell'Arte", n.93/1991.

reciproca, si potrà provare a capire quanto realistica sia la prospettiva, già contenuta in quel documento, di un futuro sistema catalografico retto da un unico indirizzo metodologico, condiviso da tutti i soggetti coinvolti; quanto lavoro sia necessario per modificare l'assetto organizzativo di due istituzioni, il ministero, da un lato, e l'ente Regione, dall'altro, che in diversi anni di operatività hanno consolidato, in qualche caso anche con risultati particolarmente apprezzabili, le proprie strutture gestionali secondo programmi non facilmente accomunabili.

Per raggiungere lo scopo dichiarato, l'attività legislativa di ciascuna delle regioni sarà analizzata secondo uno schema che asseconderà la ricerca delle seguenti variabili:

- emanazione di leggi specifiche sulla catalogazione;
- categorie particolari di beni culturali interessati dalla legislazione;
- emanazione di norme sul tema generale "*beni culturali*", con ricadute sul settore catalografico;
- allineamento della normativa catalografica con quella prodotta in sede ministeriale;
- stipulazione di accordi diretti con amministrazioni statali sul tema della catalogazione;
- presenza e impegno di centri specialistici dediti alla catalogazione/documentazione dei beni culturali;
- aggiornamento tecnologico delle banche dati create;
- possibilità di condivisione del patrimonio informativo posseduto con sistemi omologhi e con le diverse categorie di utenza pubblica.

Tali punti rappresenterebbero, in effetti, i criteri di strutturazione² dello scritto relativo a ciascuna delle regioni considerate, fissati per un trattamento omogeneo delle tematiche affrontate e, soprattutto, per la finale confrontabilità dei risultati attesi.

La Regione **Abruzzo** per la prima volta nella sua storia ha emanato norme riguardanti la catalogazione con la legge n. 44/92 ("*Norme in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale*"), che mirava all'organizzazione di un sistema museale territoriale cui affidare i compiti che la Costituzione Repubblicana e le altre norme statali in materia (D.P.R. 616/77) riservavano alle regioni. Detta legge viene qui ricordata non tanto perché contenente disposizioni direttamente incidenti sull'attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale, ma perché istitutiva del *Centro Regionale per i Beni Museali*, poi trasformato in *Centro Regionale per i Beni Culturali* (CRBC) dalla L.R. n. 61/99, parzialmente abrogativa della prima. Tale organismo, responsabile della catalogazione del patrimonio culturale regionale, ha scelto di uniformare la propria attività alle norme emanate dall'ICCD, con il quale ha stabilito un intenso rapporto di collaborazione. All'interno del Centro è stato istituito

² Il primo riferimento assunto nella scelta di una simile struttura per la scrittura del presente paragrafo è rappresentato dal contributo di R.Tucci, "*Catalogazione-Analisi comparata delle legislazioni di regioni e province autonome*", presente sul web come risorsa elettronica disponibile al seguente indirizzo:

www.regionibeniculturali.it/leggi/altro/dwd/legislazione/catalogazione/Scheda+Leggi.doc.

Il sito in questione è stato creato per dare pubblicamente conto dell'attività della Regione Piemonte nella sua veste di Regione-guida del cosiddetto *coordinamento in materia di beni culturali*, ossia una delle articolazioni settoriali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

un gruppo di lavoro permanente dedito alla raccolta del materiale informativo che confluisce nel catalogo regionale. Anche l'informatizzazione delle schede rispetta gli standard nazionali³ aumentando le possibilità di interscambio soprattutto con le soprintendenze territoriali che condividono le stesse procedure d'indagine. Il patrimonio schedografico costituito, frutto dell'attività del Centro, ad oggi supera le 70.000 unità e, mentre le operazioni di schedatura avviate sulle *tradizionali* categorie di beni proseguono, si comincia a dedicare attenzione anche ad altre categorie di beni culturali, come quelli paesaggistici.

In tema di catalogazione dei beni storico-artistici, la Regione Abruzzo ha firmato con la CEA (Conferenza Episcopale Abruzzese), in data 13 Novembre 2002, un *protocollo d'intesa* nel quale si è impegnata a sostenere la campagna d'inventariazione che la Chiesa ha localmente promosso e che, senza il supporto finanziario dell'ente civile, non avrebbe mai potuto portare a termine.

Infine, bisogna sottolineare l'impegno che la regione da qualche anno ha profuso nella realizzazione della *Carta del Rischio* del patrimonio architettonico regionale, completando nella prima metà del 2006 il primo lotto di lavori di schedatura⁴, estesi al territorio di circa 62 comuni e ad un numero di edifici pari a circa 350 unità.

La Regione **Basilicata** non possiede una legislazione specifica sulla catalogazione dei beni culturali, ma soltanto una legge generale sulla promozione delle attività culturali e sull'integrazione tra questo tipo di attività e quelle di tipo educativo, risalente al 1988 (L.R. n. 22/1988). Il compito di svolgere attività catalografiche, pertanto, è quasi interamente assolto dalle soprintendenze, tra le quali è piuttosto attiva quella archeologica⁵. Questo, malgrado la Regione, con la L.R. 7/99, attuativa del D.lgs 112/98, abbia dichiarato di "*esercitare le funzioni amministrative concernenti ... il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni...*". Con tale passaggio l'ente ha dimostrato la volontà di contribuire all'attività svolta dalle amministrazioni statali, coinvolgendo le province e i comuni e soprattutto rispettando la metodologia nazionale ministeriale. Al momento, però, è fermo su questa dichiarazione d'intenti. Non deve sorprendere, dunque, che sia tra i pochi a non avere un centro regionale che si occupi della materia e che promuova l'integrazione delle attività catalografiche con quelle di pianificazione urbanistica attraverso l'uso delle moderne tecnologie di analisi e rappresentazione del territorio.

Nella legislazione della Regione **Calabria** per la prima volta si parla di catalogazione nel testo della L.R. n. 17 del 1985 ("*Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale*"), anche se con riferimento esclusivo ai cosiddetti *beni librari*. Nella L.R. 31/95, invece, che modifica consistentemente la prima, la

³ Il Centro Regionale dichiara di procedere all'informatizzazione delle schede per mezzo di un software denominato *Selmo*, fornito dalla società IBM-SELFİN, compatibile con i software SAXA e DESK utilizzati dalle soprintendenze, ma ormai superati dal SIGEC.

⁴ La Regione ha rispettato la metodologia operativa messa a punto dall'ICR, commissionando l'esecuzione del progetto a società private specializzate, tra cui anche l'EDS Informatica s.r.l. già coinvolta in operazioni del genere in altre regioni, tra cui la Sicilia.

⁵ Sull'attività della soprintendenza archeologica della Basilicata si veda il contributo di M.L.Nava, "*Catalogazione e sistemi territoriali in Basilicata*", in C.Morelli, E.Plances, F.Sattalini, a cura di, "*Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione*", Roma, 2000, pp. 235 e ss.

costituenda *rete museale regionale* viene aperta alla creazione di un *sistema beni culturali* all'interno del quale la catalogazione viene assunta come strumento attuativo fondamentale (art.1).

Per quanto concerne in particolare i beni architettonici, con la L.R. 3/87 (*"Interventi finanziari per la realizzazione del progetto 'Apprestamenti difensivi calabresi'"*), l'attenzione del legislatore regionale si è concentrata sul finanziamento di un progetto speciale di *rivitalizzazione* di una porzione del patrimonio locale, rappresentata dal sistema difensivo delle città costiere. L'ente si è posto l'obiettivo *"del restauro della riscoperta e del riutilizzo della rete di torri costiere e castelli presenti sul territorio regionale nonché della conservazione della cinta muraria..."*. Per questa finalità è stato istituito *"presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione il Servizio regionale per la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali"*, un organo che si dovrebbe avvalere della collaborazione di consulenti ed esperti di varie materie (architettura, archeologia, storia dell'arte, tradizioni popolari, etc.), assunti con contratto al massimo biennale, non rinnovabile.

Anche la Calabria, dopo il 1998, ha riorganizzato la propria struttura amministrativa allineandosi alle disposizioni statali emanate a tale scopo. Tra le funzioni condivise con lo Stato secondo la L.R. n. 34/02 figura *"la cooperazione ... per la definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali"* (art.143), espressione della volontà dell'ente di uniformare il proprio operato ai dettami degli uffici ministeriali. Da ricordare, per la sua particolarità, è l'impegno della Regione a favore della conservazione di alcune *rare* forme di tradizioni popolari locali, che, pur non essendo state definite tali, si possono considerare come veri e propri *beni etnoantropologici*; conservazione attuata anche attraverso la loro catalogazione e disposta dalla L.R. 15/03 (*"Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria"*). Nell'ambito delle iniziative sostenute dalla suddetta legge è stata prevista l'istituzione del *Centro della musica e del canto popolare Arberesh*, che si occupa della catalogazione di questa singolare tipologia di beni che vanno dai canti popolari alle parlate dialettali degli antichi insediamenti locali.

La Regione **Campania** negli anni Settanta è stata tra le prime a dotarsi di una normativa specifica riguardante la catalogazione. Con la L.R. 32/74 l'ente si impegnava alla formazione di un catalogo regionale dei beni culturali e naturali. Uno dei primi elementi emergenti dall'analisi di quel testo è rappresentato dall'impiego di una precisa dizione - memore probabilmente del dibattito che sull'argomento si era sviluppato per tutto il decennio precedente - secondo la quale l'indagine conoscitiva condotta sul patrimonio regionale sarebbe stata articolabile in due momenti: uno di carattere sintetico, denominato *censimento*, l'altro di approfondimento, corrispondente al *catalogo* vero e proprio. Mentre l'*inventario* sarebbe stato il risultato di queste operazioni, il prodotto finale consultabile dall'utenza, che sarebbe stata da lì rimandata alle diverse schede di dettaglio relative ai singoli beni. Vale la pena sottolineare questo aspetto definitorio della questione in quanto se ne deduce il tipo di approccio metodologico alla materia, nella fattispecie caratterizzato da un particolare rigore,

del quale in quegli stessi anni erano alla ricerca anche gli uffici ministeriali che cominciavano ad utilizzare ed a diffondere gli stessi termini.

L'intenzione di realizzare un progetto organico, di creare un sistema ben strutturato e deputato alla cura esclusiva di questo servizio, utile sia per scopi puramente culturali che alla pianificazione ed alla gestione territoriale, fu testimoniata, tra l'altro, anche dall'assunzione di un impegno preciso: formare⁶ personale qualificato da impiegare nelle operazioni territoriali di catalogazione. Detto sistema avrebbe avuto il suo cuore organizzativo in un *centro regionale per il catalogo* cui avrebbero fatto capo tutte le iniziative avviate su questo terreno.

La legge del '74 è stata ripresa ed aggiornata dalla L.R. 26/02 (*"Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3"*) che ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di adeguamento della struttura organizzativa regionale alle nuove esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio architettonico messe in luce dalle evoluzioni della legislazione nazionale. La catalogazione all'interno del documento è riconosciuta come attività propedeutica all'avviamento di programmi d'intervento finalizzati alla valorizzazione delle aree territoriali giudicate di interesse storico-culturale⁷.

L'art.4 è specificamente dedicato all'attività, per il cui svolgimento si prevede l'allineamento con le norme ministeriali ed il costante riferimento all'organismo centrale che se ne occupa, in qualche passaggio individuato con l'anacronistica denominazione di *"Ufficio Centrale di Catalogo"*.

Le operazioni di schedatura assumono carattere di obbligatorietà. La catalogazione, o almeno quella finalizzata all'individuazione dei centri storici e degli altri beni urbanistico-territoriali, è un atto dal cui espletamento i Comuni non possono esimersi. Purtroppo la previsione del termine massimo di un anno per il completamento delle suddette operazioni ha negativamente inciso sulla fattibilità del progetto che, così come strutturato, ha assunto, già in partenza, i caratteri di un'*impresa* difficilmente realizzabile. La perentorietà di quel limite temporale è, tra l'altro, ribadita dalla possibilità che l'ente eserciti il proprio potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Altro elemento degno d'essere evidenziato è l'istituzione, all'art.13, di un *Catalogo dei beni paesistici ed ambientali*, inteso come strumento di ricognizione dei vincoli ambientali già esistenti, *graficizzati* con un

⁶ Su l'argomento, all'interno della presente tesi, cfr. paragrafo 3.5. Si veda, inoltre, P.Romanelli, "Il corso di formazione professionale per la catalogazione dei beni culturali", in "Restauro", n. 23/1976.

⁷ A proposito dei criteri assunti come guida per la valutazione dell'interesse culturale riscontrabile nelle diverse entità territoriali considerate (centri storici, nuclei antichi, etc.) la legge precisa (all'art.2, comma II, lett. "a") che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente ed a mezzo di deliberazione, *"definisce, d'intesa con la Soprintendenza regionale, le specifiche peculiarità storiche, artistiche ed ambientali, necessarie per il riconoscimento di centro storico di particolare pregio e le modalità relative al riconoscimento stesso"*. Da tale rilievo si capisce che *regole* per stabilire se una determinata porzione di territorio urbano possa essere considerata di valore storico non esistono, salvo quelle indicate al successivo art.3, che non sciolgono il nodo concettuale del riconoscimento, accettando per buono il giudizio espresso in altre sedi di pianificazione. Sembra apprezzabile, pertanto, la dichiarazione di volersi affidare alla collaborazione con uffici ministeriali, certamente più sensibili alla questione, per la soluzione del problema. Non è chiaro, però, se tale soluzione possa essere garantita attraverso la predisposizione di norme generali o attraverso l'analisi, caso per caso, delle proposte provenienti dai Comuni.

dettaglio cartografico che non supera la scala di rappresentazione 1:25000. Anche in questo caso gli enti locali (Comuni, province e comunità montane) hanno a disposizione, però, un arco di tempo troppo ristretto per l'espletamento di operazioni che generalmente hanno sempre richiesto tempi più lunghi: soltanto 60 giorni per l'individuazione dei suddetti beni ambientali.

Col Decreto della Giunta Regionale n. 376 dell'11 giugno 2003 la regione ha emanato il *regolamento di attuazione* della legge 26/02. In esso all'art.9 si forniscono ulteriori disposizioni in merito all'organizzazione delle attività di catalogazione. Si conferma la volontà di creare una banca dati che possa realmente interagire con gli omologhi strumenti messi a punto dall'amministrazione centrale dei beni culturali e da altre amministrazioni regionali.

Per quanto riguarda il *lavoro sul campo*, cioè la schedatura vera e propria, è prevista la selezione di personale qualificato attraverso lo strumento degli *elenchi provinciali*. Per ogni tipologia di beni si stabilisce il titolo di studio richiesto all'aspirante catalogatore. Per i beni architettonici si precisa che è necessario il possesso della *laurea in architettura* o in *ingegneria civile con indirizzo edile*. Tra i criteri di selezione è previsto il possesso di un curriculum formativo che attesti l'attitudine del candidato allo svolgimento delle operazioni richieste: questo dovrebbe giustificare la scelta di aprire gli elenchi anche agli ingegneri, che, pur non avendo acquisito, lungo il corso degli studi universitari, competenze storico-umanistiche, possono così dimostrare di aver maturato attraverso altri canali d'apprendimento il tipo di preparazione richiesta. Diversamente, infatti, mancherebbe proprio una delle principali componenti formative tra quelle necessarie all'espletamento delle attività di catalogazione in generale ed, in special modo, di ricerca bibliografica, archivistica, di analisi storica dell'architettura e di lettura stratigrafica della fabbrica.

Resta ancora da sottolineare, per questo regolamento, il ritorno del legislatore regionale sulla questione dell'esercizio del potere sostitutivo. L'art. 14, infatti, specifica che questo intervento è svolto dalle Province cui appartengono i Comuni inadempienti, cioè quelli che entro un anno dall'emanazione della legge non avessero completato o avviato le operazioni di catalogazione. Le Province stipulano con la Regione una convenzione nella quale si precisano anche le modalità di risarcimento da parte dei Comuni stessi per la loro inadempienza che in definitiva si traduce in costi a carico della Regione stessa. A tal proposito si deve ricordare che gli art. 15-18 del regolamento disciplinano l'accesso dei Comuni ai finanziamenti per la catalogazione che possono arrivare ad un massimo del 70% del loro costo. Le somme necessarie vengono anticipate dai Comuni e poi rimborsate dalla Regione che eroga il finanziamento in conto capitale solo dopo aver verificato la regolarità formale di tutta la documentazione prodotta dai comuni stessi.

In definitiva, nonostante le perplessità sollevate in sede di formulazione teorica e terminologica, della legge si può apprezzare la tendenza a considerare la catalogazione come un'attività conoscitiva propedeutica all'avvio di ogni forma di intervento valorizzativo o conservativo all'interno dei tessuti storici individuati. È evidente, infatti, lo sforzo di approntare un metodo d'intervento nel quale l'attività assume pari dignità rispetto a tutte le

altre azioni che concorrono ad evidenziare la ricchezza del patrimonio locale, esposto a forme di degrado, anche sociale, particolarmente nocive.

Sul piano operativo, poi, a seguito dell'emanazione di questa legge, si può dire che la Regione abbia cercato, attraverso varie iniziative, di dare impulso all'attività. In proposito va menzionata l'azione del *Consorzio Glossa*, un consorzio di imprese⁸ di cui fa parte anche l'Università di Napoli "Federico II". Tra le priorità del Consorzio v'è il progetto denominato "*Centro Regionale per i Beni Culturali - CRBC*", finanziato con i fondi del P.O.R. 2000-2006. Questo è finalizzato, come dichiarato dalla struttura stessa, alla sperimentazione di "*un modello di servizio integrato per la ricerca, la consultazione e l'accesso a dati relativi al patrimonio dei Beni Culturali delle Regioni, e la comunicazione tra archivi distribuiti finalizzata a mettere in collegamento le diverse basi dati presenti sul territorio regionale, differenti nella struttura dei tracciati e nelle piattaforme informatiche, attraverso l'elaborazione di comuni modalità di interrogazione che ne permettano la consultazione simultanea*". Al di là della complessità della dichiarazione, sembra chiaro che l'intento sia quello di creare una piattaforma informatica, condivisibile da tutte le amministrazioni pubbliche della Regione, per la gestione completa del processo catalografico applicato ai beni storico-artistici ed architettonico-urbanistici. Nell'ambito della stessa, a disposizione degli operatori selezionati è stato messo un sistema informatico denominato *COVO*⁹, con cui è possibile gestire una banca dati costituita da schede strutturate secondo gli standards dell'ICCD. Il particolare più interessante è che tra le schede in formato elettronico gestibili da COVO ci sono anche quelle relative all'intero territorio comunale (T), ai centri storici (CS), ai settori extra-urbani (TP) ed a quelli urbani (SU). Ciò significa che la Regione Campania è praticamente la prima ad aver fornito ai propri catalogatori tutte le schede informatiche previste dal modello operativo dell'ICCD, prima ancora che questo sia riuscito a proporre una versione ufficiale¹⁰. La prospettiva d'uso è certamente positiva, in quanto consente la sperimentazione di tracciati fino ad oggi mai utilizzati in versione informatizzata, resta solo da verificare la piena compatibilità tra con il SIGEC, non ancora in grado di gestire tracciati per i quali non esistano normative di compilazione ufficiali.

L'Emilia-Romagna è tra le regioni oggi più attive sul piano catalografico ed, al pari di poche altre regioni italiane, vanta una lunga tradizione operativa in questo settore. Già nel 1973 con la legge n.4, l'ente si preoccupò di prevedere l'istituzione di corsi di formazione per il personale che sarebbe stato inquadrato negli organici degli uffici dell'area dei beni culturali.

⁸ Le restanti parti sono la Selfin S.p.A. (già citata a proposito della Regione Abruzzo), l'IPM Group, società di telecomunicazioni, e la OSG S.p.A, società informatica.

⁹ Acronimo di "*Castel dell'Ovo*", sede ufficiale del gruppo di lavoro assegnato al progetto.

¹⁰ Analizzando i tracciati in questione si capisce subito che sono il frutto della rielaborazione di tracciati sperimentali che lo stesso ICCD aveva in passato utilizzato, senza arrivare mai a pubblicarne una versione completa con allegata normativa compilativa. Il consorzio GLOSSA ha fornito ai catalogatori le schede, ma non le norme di compilazione. Resta necessario, dunque, il riferimento alle norme elaborate dall'Istituto centrale per la scheda "A" e per la scheda "PG", mentre non esistono ancora, nemmeno in sede regionale, quelle per i restanti tracciati.

Le leggi n. 46/74 e n. 44/84, rispettivamente, istituirono e riorganizzarono l'*Istituto per i beni artistici, culturali e naturali*, prevedendo la sua articolazione in "due servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza:

1. *attività di ricerca, documentazione, tutela dei beni artistici e culturali e dei beni naturali e relative iniziative di formazione;*

2. *soprintendenza bibliografica, attività di catalogazione, informazione e conservazione e attività di tutela*".

La responsabilità delle operazioni di catalogazione dei beni mobili esposti nei musei è stata affidata alle stesse strutture museali dalla L.R. n.20/90. Ma le funzioni della regione in questo settore sono state riviste con la L.R. n.18/00 ("*Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali*") che ha trasferito ai Comuni le competenze sulla "*inventariazione e catalogazione dei beni di loro titolarità*" (art.5 "*Funzioni dei Comuni*"). È nel tempo rimasto invariato il ruolo di guida, nell'ambito di tali operazioni, assegnato all' IBC o IBACN (Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali), sulla cui struttura si è nuovamente intervenuti, dopo la seconda riforma dovuta alla legge n.29 del 1995, conferendogli piena autonomia nell'organizzazione tecnico-scientifica e nel coordinamento delle attività di ricerca sui beni culturali della Regione, ma anche alla formazione del personale addetto all'attuazione dei programmi di settore.

La Regione, in occasione della riorganizzazione (post d.lgs 112/98) della propria struttura di funzionamento (precedentemente definita dalla L.R. n. 3/99 "*Riforma del sistema regionale e locale*"), ha colto l'opportunità di dichiarare la propria posizione rispetto all'operato degli organi centrali che si occupano di catalogazione, stabilendo all'art. 209 che "...*concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine: coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro*".

Le tipologie di beni cui l'ente ha inteso riservare attenzioni catalografiche sono varie. Tra queste va ricordata la singolare categoria dei beni afferenti il mondo dello spettacolo, dei beni cinematografici, teatrali, etc., che si è cercato di valorizzare attraverso la L.R. n.13/99 ("*Norme in materia di spettacolo*"). Particolare importanza assumono, inoltre, i beni architettonici secondo la legge n.16/02 ("*Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio*") ed ancor più specificamente l'*architettura contemporanea* che è stata sistematicamente studiata per individuarne gli esempi più rappresentativi e per promuovere nella pratica professionale odierna una cultura della qualità architettonica più aderente alle moderne acquisizioni di metodo progettuale.

Per quanto riguarda l'impegno nella costruzione di banche-dati digitali, va ricordato il lavoro svolto nell'ambito di progetti che hanno riguardato in maniera specifica i beni architettonici ed ambientali, tutti in via di chiusura o recentemente completati. Tra questi figurano:

- il Progetto C.A.R.T.¹¹ (Carta Archeologica del Rischio Territoriale) nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica per l'Emilia Romagna, il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena e, a partire dal 1999, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
- Il progetto PAPHE¹² (acronimo del titolo "*Presente e passato del patrimonio ospedaliero europeo*"), realizzato nell'ambito del programma europeo "*Cultura 2000*".
- Il progetto VILLAS, sempre derivante da programmi di ambito europeo, facente parte del progetto "*VILLAS, STATELY HOMES AND CASTLES*", finalizzato alla conoscenza, alla valutazione delle condizioni di conservazione ed alla successiva valorizzazione del patrimonio architettonico monumentale degli enti coinvolti (per l'Italia, l'Emilia-Romagna attraverso l'IBC).
- Il progetto CASTELLI (Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna), anch'esso derivante dal progetto europeo CASTRUM e finalizzato alla catalogazione di questa particolare tipologia di beni architettonici con la previsione della costituzione di una banca dati georeferenziata.

Tutti progetti che confermano lo spirito d'iniziativa di questo ente e che, per il livello qualitativo del contributo scientifico offerto, consentono di identificare nell'IBC e nel suo personale una risorsa utile a tutta la nazione.

Una delle regioni più *precoci* nell'emanazione di disposizioni in materia di catalogazione è stata il **Friuli-Venezia Giulia**, che già nel 1971, con la fondamentale legge n. 27 ("*Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario*"), dimostrava una particolare sensibilità verso questa disciplina, anticipando l'iniziativa di molte altre regioni italiane che pure negli anni successivi avrebbero raggiunto risultati apprezzabili sullo stesso campo. La legge si poneva come obiettivo quello di "*integrare*" l'attività di tutela del patrimonio culturale regionale svolta, per mandato costituzionale, dallo Stato attraverso i suoi uffici periferici. Ed è stata proprio la collaborazione con questi ultimi che ha favorito il buon esito di molti dei progetti catalografici dell'ente, che ha scelto fin da subito di adeguare la propria metodologia d'indagine scientifica ai criteri stabiliti dal Ministero e di avviare con esso un rapporto di scambio permanente dei materiali informativi prodotti.

Da notare che nell'elencazione che la legge faceva delle categorie di beni che avrebbero dovuto essere oggetto di catalogazione, all'interno dell'istituendo Inventario Regionale, non si faceva esplicito riferimento ai beni architettonici, probabilmente compresi tra quelli definiti "*beni ambientali e urbanistici*". L'art. 5 istituiva il *Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia*, dotandolo di personale qualificato e di adeguato sostegno finanziario ed affiancandovi, nella funzione di coordinamento delle attività di catalogazione territoriali, un *Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario* che avrebbe avuto compiti di consulenza e che diventava tra l'altro la sede *istituzionalizzata* dell'incontro tra i rappresentanti degli uffici statali (i soprintendenti) e gli esperti regionali del settore, chiamati a concordare programmi e a definire strumenti e risorse per lo svolgimento delle attività di pertinenza. Secondo

¹¹ Per approfondimenti si veda il sito:<http://www.ibr.regione.emilia-romagna.it/approf/cart/index.htm>

¹² Riferimento web: http://europaphe.aphp.org/en/b2_emi.html

l'art.12, il Centro avrebbe dovuto completare le operazioni al cui svolgimento era stato demandato entro il 31 dicembre del 1975, termine oltre il quale sarebbe stato soppresso.

La L.R. n.27/71 è stata più volte modificata negli anni successivi da una lunga serie di provvedimenti. La prima fu la L.R. n. 30/74 che estese inequivocabilmente l'interesse della norma anche ai beni architettonici, che sarebbero stati, tra l'altro, oggetto di interventi di recupero una volta che la catalogazione ne avesse favorito la puntuale individuazione sul territorio. Questa stessa legge conferì al Centro regionale per la catalogazione la facoltà di organizzare attività formative per personale esterno all'amministrazione. La L.R. n.72/75, poi, prorogò di dieci anni il termine dell'attività del centro, differendolo alla data del 31 dicembre 1985, mentre la L.R. n.43/76 rafforzò il ruolo della Regione nelle funzioni di gestione delle operazioni di restauro del patrimonio catalogato, da condurre in collaborazione con gli istituti statali preposti allo svolgimento delle stesse attività (ICR, OPD). Le L.R. n. 60/76 e 21/77 riguardarono, in generale, il finanziamento di attività di tutela e valorizzazione di beni museali e archivistici, sebbene la prima delle due recasse disposizioni riguardanti anche i beni immobili di valore storico-artistico e lo stanziamento di risorse destinate al loro acquisto ed al loro restauro.

Dopo il tragico evento sismico che in quegli anni (1976) colpì la Regione, furono avviati programmi di schedatura finalizzati all'individuazione dei casi di "*architettura spontanea locale*" (art.8) di valore etnico-ambientale, da sottoporre ad interventi di "*recupero statico e funzionale*". I Comuni avrebbero provveduto alla realizzazione di un elenco degli edifici catalogati per i quali sarebbero stati finanziati i lavori di restauro.

La L.R. n.57/79 tornò a modificare la legge del 1971, introducendo una particolare norma riguardante il restauro degli edifici catalogati: la Regione si accollava le spese per i lavori di restauro ed in cambio avrebbe maturato il diritto di prelazione in caso di compravendita degli immobili o, almeno, il divieto di alienarli per il decennio successivo ai lavori di restauro e la loro disponibilità per l'organizzazione di attività didattiche da parte del Centro regionale per la catalogazione. Il 1981 e la L.R. n.77/81 segnano la *ristrutturazione* del suddetto Centro al quale viene assegnata la prestigiosa e storica sede di Villa Manin di Passariano, oltre che la nuova denominazione di *Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli - Venezia Giulia*. Le funzioni di questo organismo vengono ridefinite dalla L.R. n.30/86, che è la stessa con la quale si stabilisce che oggetto di catalogazione da parte dell'ente sono tutti i beni culturali "*riconosciuti come tali dalla legislazione statale*", norma, quest'ultima, che allinea l'orientamento della Regione, in fatto di *categorizzazione* del patrimonio culturale, alle disposizioni stabilite dalle leggi nazionali del '39 e dalla legge Galasso del 1985. La L.R. n.47/93 ha prolungato l'esistenza del Centro di Villa Manin fino alla fine del 2005¹³. Per quanto riguarda, poi, la catalogazione di particolari categorie di beni, va ricordata l'iniziativa promossa dalla Regione per la conoscenza degli esempi di *archeologia industriale* presenti sul proprio territorio, attraverso l'emanazione della L.R. n.24/97 recante un programma straordinario di finanziamento degli

¹³ In proposito si ricorda che la legge finanziaria del 2006 (L.R. n.2/2006) considerava ancora attivo il Centro.

di schedatura si prevedeva la realizzazione di un piano di censimento e catalogazione che sarebbe stato curato dal *Centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali* da istituire entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Anche se in ritardo rispetto alla previsione, detto Centro fu istituito con L.R. n.18/81 e strutturato in maniera da poter seguire l'attuazione del piano di censimento che sarebbe stato materialmente realizzato dagli enti locali (province, comunità montane, comuni). L'organismo avrebbe avuto anche il compito di organizzare i corsi di formazione professionale per i catalogatori da impiegare nella realizzazione del piano, potendosi avvalere per le proprie esigenze anche della collaborazione di unità di personale scelte tra giovani disoccupati in favore dei quali sarebbero state erogate borse di studio della durata massima di due anni. Un comitato tecnico-scientifico, del quale avrebbero fatto parte esperti interni all'organico regionale, esperti esterni scelti per le loro competenze in materia, nonché un rappresentante dell'ICCD e di altre amministrazioni statali (archivi, ICCU, etc.), avrebbe svolto attività di consulenza e di indirizzo delle attività del centro. La L.R. n.47/87 intervenne a parziale modifica della legge istitutiva del Centro di Documentazione, prolungando la durata del periodo di erogazione delle borse di studio per i giovani assunti e demandando al Consiglio Regionale il compito di definire in maniera chiara il rapporto di lavoro da instaurare con la suddetta tipologia di dipendenti che, di fatto, svolgevano un ruolo di ordinaria collaborazione con l'istituzione, ma che formalmente non erano stati mai inquadrati in tale ruolo. La situazione fu stabilizzata con l'emanazione della L.R. n. 31/91 che divenne la nuova legge di riferimento generale per il settore catalografico regionale, avendo abrogato, tra le altre, anche la legge fondamentale del '79. Il Centro di Documentazione sarebbe stato dotato di personale da assumere mediante concorso pubblico (gli architetti previsti erano in numero di 47), mentre lo strumento delle borse di studio fu abolito, anzi fu addirittura revocato il bando che in quello stesso periodo era stato emanato per l'assegnazione delle nuove. Con la L.R. n.42/97 la Regione ha rivisto la propria organizzazione e ridefinito le proprie competenze in materia di *servizi culturali* (biblioteche, musei e archivi).

La L.R. n.35/98 è la prima legge con la quale si promuovono progetti di valorizzazione di particolari categorie di beni. Nella fattispecie, oggetto di tali interventi sono le *fontane artistiche* del Lazio, per le quali si stanziavano fondi da investire nel loro restauro eseguito secondo un ordine di priorità che tiene conto del loro valore artistico e del loro stato di conservazione. Il programma d'intervento si prevedeva coordinato da una commissione tra i cui componenti avrebbe figurato un rappresentante della soprintendenza ai beni architettonici esperto di catalogazione.

Il primo documento normativo regionale nel quale si esprime ufficialmente la volontà di collaborare con le istituzioni statali operanti nel settore catalografico è la L.R. 14/99 (successiva al d.lgs 112/98) che, nel sistematizzare il quadro delle competenze da attribuire agli enti locali, stabilisce, all'art. 165, che "*La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per:*

a) *il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonché per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato;*

b) *l'attività tecnico-scientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi*".

Nel 2001 con la L.R. n.27 la Regione Lazio ha promosso una serie di attività conoscitive volte alla valorizzazione delle cosiddette "città di fondazione" ovvero "i centri urbani realizzati con un progetto unitario negli anni trenta" (Comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia e Pontinia, situati nell'Agro Pontino, di Guidonia, nell'Agro Romano e di Colferro), attraverso programmi di catalogazione, di ricerca e di studio delle modalità di recupero del loro patrimonio architettonico.

Tra le singolari iniziative dell'ente vanno ricordate: quella promossa dalla L.R. n.25/2002 ("*Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale*") che assimila la toponomastica ad "*espressione del patrimonio storico - culturale del Lazio*", nonché ad un "*...elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione...*"; e quella promossa dalla L.R. n.12/2005 per la tutela e la valorizzazione dei dialetti locali, funzione per la quale viene addirittura istituito un *Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio*.

La produzione normativa della Regione Lazio risulta tra le più prolifiche d'Italia. A tale considerazione di carattere esclusivamente quantitativo bisogna aggiungere la constatazione dei risultati positivi conseguiti sul piano della qualità del servizio. Nel 1996 l'ente con D.G.R. n. 3901 avviò un programma di selezione di catalogatori. Da allora, come si evince anche dai documenti programmatici che ogni tre anni il del Centro Regionale per la documentazione stila¹⁴, sono stati stipulati centinaia di contratti per le diverse categorie di beni da catalogare. Nel 2001 la Regione ha aggiornato ulteriormente le proprie graduatorie, impegnandosi nella predisposizione di un nuovo bando di selezione, poi pubblicato nel 2002. Tale bando ha previsto la selezione di *catalogatori esperti* e di *giovani laureati* da coinvolgere in operazioni di responsabilità variabile, maggiore per i primi ovviamente¹⁵. Ma l'elemento che va più apprezzato è il fatto che l'ente, primo in Italia, abbia definito con questo documento, una *tariffario per catalogatori*¹⁶ che prevede un tipo di remunerazione del lavoro svolto in base alla categoria di scheda, al livello di ricerca (inventario, precatalogo, catalogo) ed in base al tipo di attività che la riguarda (compilazione *ex novo*, destrutturazione, trascrizione, informatizzazione, etc.).

Nonostante con questa iniziativa abbia reso un servizio alla nazione e alle altre regioni che trovano in tale documento un utilissimo riferimento operativo, su altri fronti il Lazio non ha raggiunto lo stesso livello di

¹⁴ Si veda in proposito il Piano Triennale 2002-2004.

¹⁵ Per ciascuna categoria di beni da catalogare è stata creata una graduatoria "A", per esperti, ed una graduatoria "B", per giovani laureati. Le suddette categorie sono le seguenti: beni architettonici, beni storico-artistici, beni archeologici, beni demotnoantropologici, beni musicali, beni geologici, beni botanici e beni zoologici.

¹⁶ Le citate informazioni sono contenute nell'avviso di selezione pubblicato sul supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Parte III) n. 11 del 20 aprile 2002.

sviluppo degli omologhi nazionali. Il processo di completamento del sistema informativo dedicato ai beni culturali, ad esempio, è ancora in fase di messa a punto, sebbene la questione sia stata dichiarata di assoluta priorità nella programmazione del CRD.

La prima legge della Regione **Liguria** in materia di catalogazione è la n. 21/80 (*“Norme per la catalogazione e l’uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei di enti locali o di interesse locale”*), con la quale l’ente istituiva il proprio catalogo in cui far confluire i dati relativi a tutte le categorie di beni esistenti¹⁷. La legge dichiarava l’allineamento metodologico della Regione alle direttive degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali, facendo riferimento non solo all’ICCD, ma anche agli altri istituti quali l’ICR, l’ICCU, etc. Il compito di inventariare, prima, e catalogare, poi, i beni culturali era affidato agli enti locali e, più in particolare, ai cosiddetti *sistemi museali*, ovvero reti di musei che configuravano veri e propri centri di iniziativa locale, agenti in base alle comuni direttive emanate dalla Regione. Le attività di catalogazione sono state nel tempo sostenute attraverso l’alimentazione di un capitolo di spesa specifico, il cui mantenimento ha testimoniato un’attenzione costantemente viva da parte dell’ente nei confronti del proprio patrimonio culturale e dei problemi connessi alla divulgazione dei relativi valori. La Regione si è impegnata, inoltre, nella salvaguardia di particolari categorie di beni culturali, ad esempio attraverso l’emanazione della L.R. n.32/90 (*“Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria”*) diretta alla tutela di beni etnoantropologici¹⁸ ed al loro studio attraverso l’azione di un Centro creato ad hoc (*Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico, etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri*), operante sempre secondo le norme previste dalla legge del 1980.

Va ricordato che la Regione, in vista del Giubileo del 2000, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo religioso si impegnò con la L.R. n.39/97 a sostenere qualsiasi iniziativa tesa alla conoscenza ed alla valorizzazione di beni d’interesse religioso, tra cui anche le *antiche vie* e gli *itinerari storici* che i pellegrini seguivano in direzione dei principali luoghi di culto presenti sul territorio.

¹⁷ L’art. 3 della legge recita: *“I beni oggetto della catalogazione regionale sono tutti i beni mobili o immobili, singoli, di insieme o in raccolta, in quanto patrimonio culturale e testimonianza della vita, della storia e delle tradizioni delle popolazioni liguri. Tali beni possono essere così raggruppati:*

- naturali e naturalistici;
- paesistici, architettonici e urbanistici;
- archeologici;
- etnografici, antropologici, linguistici e musicali;
- storici, artistici e iconografici;
- bibliografici;
- archivistici”.

¹⁸ a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale, in quanto legati alle tradizioni storico - sociali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;

b) rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi e ritornelli, ricordi e memorie riguardanti anche l’alimentazione e la medicina popolare, il tutto espresso in lingua o in dialetto, in forma orale o scritta ma inedita;

c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;

d) feste, riti e credenze, giochi e passatempi popolari.

Come azione collaterale ai programmi di catalogazione che la Regione ordinariamente attua, va segnalata, inoltre, la formazione di un *elenco di edifici di rilevante interesse storico-artistico* da sottoporre ad interventi conservativi finanziati dall'erario pubblico per una loro migliore fruizione turistica; elenco voluto dall'art.2 della L.R. n.30/93 (*"Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria"*) e periodicamente aggiornato. Infine, bisogna ricordare che da poco tempo la Regione ha istituito il proprio ICBC¹⁹ (Inventario-Catalogo dei Beni Culturali) sotto forma di sistema informatico, consultabile anche in rete. Le schede raccolte all'interno di tale strumento "*di divulgazione*" sono generalmente strutturate secondo le normative dell'ICCD, anche se, per particolari categorie di beni, per cui l'Istituto non ha ancora provveduto a fornire riferimenti operativi, la Regione ha deciso di muoversi autonomamente.

Di recente la normativa ligure in materia di beni culturali è stata aggiornata dalla L.R. n.33 del 31 ottobre 2006. Questa ha abrogato²⁰ la legge fondamentale del 1980 sulla catalogazione, conservandone invariato lo spirito. La Regione, infatti, continua a *promuovere e coordinare* "il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza" (art. 2, comma II, lett. "d"). A svolgere tali funzioni continuano ad essere preposti i Comuni (art. 4, comma II, lett. "d"). All'art. 14 si specifica che istituendo sistema informativo in materia di beni culturali è alimentato dalle attività di catalogazione, mentre l'articolo 19 è dedicato al chiarimento dei rapporti con lo Stato, con cui si precisa che la Regione "...coopera...per l'esercizio delle funzioni di tutela..." e per "...definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione..."²¹.

La Regione **Lombardia** è tra le regioni italiane più attive sul piano dell'iniziativa catalogografica, sebbene la propria legislazione in materia non sia stata particolarmente prolifica sul piano quantitativo. Come molte altre regioni italiane, anche la Lombardia ha inaugurato la propria produzione normativa nel settore dei beni culturali partendo da una legge di organizzazione dei musei d'interesse locale (con due leggi risalenti al biennio 1973-1974). Con alcuni provvedimenti emanati alla fine degli anni '70, l'ente avvia progetti promozionali nel campo musicale, cinematografico ed audiovisivo, prevedendo, all'interno di questi, studi di natura catalogografica. Nel 1989, con la L.R. n.79/89 (*"Programma straordinario di interventi in campo culturale"*) promuove una serie d'iniziative volte all'incremento della propria incisività nel settore culturale: tra queste era previsto lo "*sviluppo di sistemi di inventariazione e catalogazione dei beni culturali*" (art.1). Prende

¹⁹ Quello dell'ICBC è solo uno dei progetti avviati nel settore della documentazione dei beni culturali dalla Regione, che resta impegnata nella realizzazione anche di altri progetti come, ad esempio, il *Progetto Castrum* avente per sottotitolo il seguente "*Torri, castelli e cinte murarie: un progetto di valorizzazione dei beni culturali e delle città minori del Mediterraneo Occidentale per la promozione di un turismo sostenibile*". Il progetto, di iniziativa comunitaria, è lo stesso a cui partecipano altre regioni italiane e straniere (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria. Per la Spagna: Murcia. Per il Portogallo: Algarve. Per il Marocco: Tanger-Tétouan, Meknès).

²⁰ Tra le altre leggi citate, sono state abrogate anche la L.R. 32/90 e la LR. 30/93.

²¹ Da sottolineare la fermezza dell'ente nel considerare, tra le proprie funzioni, la tutela dei beni culturali, che secondo quest'ultimo articolo è svolta *in cooperazione* con lo Stato. Più perentoriamente *autonomistico* sembra, invece, il disposto dell'art.2, comma II, lett. "i", secondo cui, semplicemente, la Regione "*esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'art.5 del d.lgs 42/2004*".

probabilmente vita da qui l'interesse per i sistemi informatizzati che caratterizzerà l'attività del settore nell'ente negli anni successivi.

Va ancora citata la L.R. n. 10/98 (*"disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994"*) che ha previsto che la giunta regionale realizzasse *"il catalogo dei beni storico-culturali della montagna lombarda, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione."*

2. Il catalogo comprende le seguenti sezioni:

a) beni ambientali e naturalistici;

b) centri storici;

c) beni archeologici e storici;

d) altri beni culturali, legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo."

Con la L.R. n. 1/2000 la Regione recepisce le disposizioni contenute nel d.lgs 112/98 definendo il proprio ruolo in materia di catalogazione ed i termini della collaborazione con l'Istituto centrale competente.



Fig. 2

Attualmente la Lombardia ha già messo a regime il proprio S.I.R.Be.C. (Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali), avviato nel 1992, nel quale vengono raccolti e messi in rete i dati concernenti i beni catalogati, solo a partire dal 1998, secondo la metodologia dell'ICCD (fig. 2). La positività del risultato raggiunto dall'amministrazione in questione sta soprattutto nell'aver creato una rete armonicamente operante di soggetti catalogatori (Comuni, province, diocesi, università, soprintendenze) tutti concorrenti alla realizzazione di un unico obiettivo.

All'interno di tale sistema si raccolgono anche le schede realizzate secondo la metodologia della *Carta del Rischio*. Come si vedrà nei paragrafi successivi, l'impegno della Regione nel settore della *catalogazione conservativa* ha, poi, dato vita ad un nuovo filone d'iniziative sfociato nella creazione del SIRCOP (Sistema

Informativo Regionale per la COservazione Programmata), per la gestione dei dati relativi allo stato di conservazione degli edifici schedati e per la determinazione di priorità di intervento sul costruito storico. Le suddette iniziative sono state tutte sviluppate in assenza di un vero e proprio centro di documentazione sui beni culturali. All'interno della struttura organizzativa della Regione, a svolgere un ruolo di coordinamento di questo tipo di attività, infatti, è la *Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie*, che ha fatto della collaborazione con le altre istituzioni territoriali interessate alla salvaguardia del patrimonio culturale un punto di forza della propria azione. Molto intensi, ad esempio, sono i rapporti con l'Università, con le cui strutture di ricerca si è realizzato un fecondo interscambio di competenze.

La prima legge in materia di catalogazione emanata dalla Regione **Marche** risale al 1974 ed è la L.R. n.53/74 dal significativo titolo "*Tutela e valorizzazione dei beni culturali*". Con essa l'ente stabiliva che qualsiasi sforzo organizzativo o finanziario nel settore sarebbe stato indirizzato verso la realizzazione di diverse attività/obiettivi, tra cui la catalogazione. Nella stessa occasione si istituiva il *Centro regionale per i beni culturali* che avrebbe avuto il compito di curare l'attuazione dei programmi di catalogazione, coordinando le attività che si andavano in tal senso svolgendo sul territorio e mantenendo i rapporti con gli omologhi uffici statali²². Più dettagliatamente l'organizzazione e le funzioni del Centro regionale furono stabilite dalla L.R. n.6/83 ("*Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali*") che prevedeva l'istituzione, tra gli altri, di un apposito ufficio destinato alla cura anche dei beni architettonici e dei centri storici, oltre che alla formazione del personale da impiegare nelle attività di studio promosse²³. Dopo la L.R. n.39/87, che ha disciplinato lo svolgimento delle attività di catalogazione aventi come oggetto beni librari ed archivistici, si è avuta un'altra importante legge, la L.R. n.45/92 ("*Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali*"), che ha istituito i *programmi annuali di catalogazione* quale strumento attuativo delle scelte gestionali compiute nel settore catalogafico. Tali programmi, in analogia con quanto si prevedeva di fare attraverso la redazione del cosiddetto *progetto di catalogo* in ambito ministeriale, sarebbero stati utili a definire "...le tipologie dei beni da catalogare, il territorio interessato, i tempi di esecuzione, i soggetti concorrenti e le iniziative interregionali, nazionali e comunitarie ai quali concorrono". La redazione del programma era affidata al Centro regionale per i beni culturali che si sarebbe avvalso della collaborazione di un comitato tecnico-scientifico, creato per dare adeguata rappresentanza in un'unica sede a tutte le istituzioni - statali, territoriali e locali - che avrebbero potuto contribuire all'attuazione dei programmi stessi, per il cui espletamento si

²² All'art. 3 della legge si stabilisce che "...Al censimento si procede con il sistema dei gruppi di lavoro distribuiti per zone, coordinati e controllati dal centro. Le operazioni di catalogazione sono curate dal centro in collegamento con gli organi statali preposti...".

²³ Secondo l'art. 6, tale ufficio "...collabora al censimento e all'inventariazione dei centri storici, degli insediamenti sparsi, delle unità e dei complessi edilizi di emergente valore storico e culturale e alla consulenza in ordine al restauro e agli interventi di risanamento conservativo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali previo accordo con i competenti organi periferici dell'amministrazione regionale;

promuove e coordina corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali in collaborazione con il servizio formazione professionale...".

potevano stipulare convenzioni anche con le università. La norma finanziaria prevedeva l'erogazione annuale di contributi per la loro realizzazione.

Tra i provvedimenti legislativi più singolari della Regione, ma probabilmente anche di tutta la nazione, va ricordata la L.R. n.16/03 finalizzata alla tutela del *tartufo*, prodotto tipico del territorio marchigiano. Tale norma viene in questa sede citata non per la curiosità suscitata dal suo oggetto, quanto per il fatto che ha consentito di avviare un programma di catalogazione di quei particolari *beni ambientali* rappresentati dalle foreste in cui i suddetti prodotti si possono trovare, sottoponendoli ad un particolare regime di controllo per mantenere inalterati nel tempo i delicati equilibri ecosistemici grazie ad essi vigenti.

Per quanto riguarda l'aggiornamento tecnologico degli strumenti catalografici in uso, va detto che attualmente la Regione dispone di un proprio *Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale* (S.I.R.Pa.C.). Tale sistema è consultabile in rete, è articolato in una banca dati centrale cui si possono connettere più utenti, da diverse postazioni dislocate sul territorio regionale (poli catalografici provinciali, Soprintendenze) ed è predisposto al *dialogo* con il sistema informativo dell'ICCD di cui utilizza gli stessi standards, compresi ovviamente quelli di interscambio. Sull'uso del sistema è stato recentemente firmato tra uffici statali, Regione e Conferenza episcopale regionale un "*Protocollo d'intesa sulla definizione dei livelli di utenza della banca dati regionale sui beni culturali*", nel quale si stabiliscono i limiti e le possibilità dell'azione e della fruizione dei soggetti firmatari. La materia è stata anche oggetto di un accordo specifico tra Regione e MiBAC.

A completare il positivo quadro bisogna ricordare anche l'attività di divulgazione che la Regione svolge circa il proprio operato, ad esempio, attraverso pubblicazioni periodiche²⁴ in cui si dà conto dei progetti svolti nell'arco di ogni anno di attività del Centro regionale per i beni culturali.

La legge di riferimento in materia di *servizi culturali* emanata dalla Regione **Molise** è la L.R. n.37/80 ("*Norme in materia di Musei, Archivi storici e Biblioteche di Enti locali*"), che, però, fornisce indicazioni unicamente in merito alla gestione ed all'organizzazione di servizi aventi ad oggetto beni museali, bibliografici e archivistici. Per ritrovare riferimenti alla catalogazione di beni architettonici bisogna cercarli all'interno di leggi particolari emanate per scopi non prettamente culturali, quali ad esempio la L.R. n. 19/95, finalizzata alla promozione del turismo rurale in ambiti territoriali particolari ("*...aree montane a bassa densità abitativa...borghi ed aggregati urbani con caratteristiche storiche e antropiche rurali, ... aree interne e contigue ai Parchi e alle riserve...*"). Questa, all'art. 24, attribuisce all'ente la responsabilità della "*catalogazione delle tipologie architettoniche rurali ed individuazione delle aree a vocazione di turismo rurale*". Altra occasione per fornire riferimenti in merito all'attività di catalogazione dei beni culturali è stata rappresentata dalla legge con cui l'ente ha recepito i contenuti del d.lgs 112/98, la L.R. n. 34/99 con la quale, all'art. 106 l'ente si impegna nella "*...cooperazione con lo Stato nella determinazione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali...*".

²⁴ Cfr. la risorsa "*Quaderni del catalogo*", disponibile al sito www.marche.cultura.it.

Le disposizioni più recenti in materia sono state prodotte attraverso la L.R. n. 15/03 (*“Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano”*), una legge di fondamentale importanza per una realtà quale quella molisana che vede la maggior parte della propria estensione superficiale ricadere nei limiti del territorio classificato come *montano* e, quindi, appartenente alla *giurisdizione* delle rispettive Comunità montane. Per la crescita sociale ed economica di tale territorio, da perseguire attraverso un fruttuoso impiego delle risorse che esso mette a disposizione, la Regione promuove una serie di iniziative tendenti a diffondere e a diversificare le fonti di reddito legate appunto alla valorizzazione del territorio. Tra le varie azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Regione, come stabilito dall'art.27, *“in collaborazione con le Province, le Comunità montane, i Comuni, il CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise, istituisce e realizza il catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica. Il catalogo dovrà inoltre contenere i riferimenti agli itinerari enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e delle produzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il regolamento per il catalogo, indicando i livelli di protezione e di valorizzazione dei beni storico-culturali montani, oltre alle modalità per l'aggiornamento dei dati e la tipologia di segnaletica da apporre lungo i sentieri e gli itinerari enogastronomici”*. Lo scopo, dunque, è quello di formare un catalogo *integrato*, che contenga non solo la tradizionale tipologia di dati prevista dalle norme ministeriali (alle quali secondo la legge del'99 la Regione sembra intenzionata ad adeguarsi), ma anche altre categorie di informazioni, utili soprattutto allo sviluppo del turismo enogastronomico e naturalistico.

Sul piano dell'*aggiornamento tecnologico*, la Regione Molise è impegnata nell'implementazione di due strumenti di rilevamento e gestione dati: il S.I.R.A. (Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente) e il S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) all'interno dei quali la tecnologia GIS e la metodologia delle carte tematiche hanno fatto sì che le risorse culturali della Regione venissero individuate e georiferite come componenti fisiche del patrimonio regionale. Il processo è ancora in atto.

Anche il **Piemonte**, come quasi tutte le altre regioni, ha inaugurato la propria attività legislativa in materia di beni culturali con una legge, la L.R. n.78/78, che dettava *“Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale”*, in cui per la prima volta si parlava di catalogazione, anche se esclusivamente riferita a materiale di natura bibliografica. Nel 1980 l'ente deve giustificare con atto normativo ufficiale, la L.R. n.43/80, l'erogazione di un contributo alla *Fondazione arch. Enrico Monti* per la realizzazione di un *“Programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari”*. La locuzione *“beni culturali minori”* si riferiva agli oggetti costituenti il *“patrimonio storico, artistico, archivistico, iconografico e bibliografico attinente la storia locale, l'etnologia, le tradizioni popolari, il ... patrimonio fotografico locale ...”*, dove l'aggettivo *“locale”* si doveva considerare riferito al territorio dell'Alto-novarese. Si trattava, in definitiva, sempre di beni mobili.

Risalgono, invece, alla metà degli anni Novanta due leggi consecutive, le L.R. n. 34/1995 e 35/1995, riguardanti alcune particolari classi di beni architettonici. La prima, "*Tutela e valorizzazione dei locali storici*", ha come scopo l'individuazione per fini conservativi e valorizzativi di tutti gli esercizi commerciali presenti nei Comuni piemontesi ed aventi "*valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale*" (art.1)²⁵. La legge prevedeva che l'individuazione dei suddetti locali avvenisse di concerto con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, anche se spettava alla Regione definire il tracciato della scheda di censimento che i Comuni avrebbero utilizzato nell'espletamento delle operazioni di rilevamento. I locali individuati sarebbero stati oggetto di una sorta di *vincolo regionale*, nel rispetto del quale i proprietari avrebbero apportato modifiche concordate all'immobile e i Comuni, col contributo della Regione, avrebbero parzialmente sovvenzionato eventuali interventi conservativi.

La seconda, più generale, è finalizzata alla "*Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale*". L'art.1 recita: "*La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze*".

I beni sarebbero stati individuati all'interno dei Comuni provvisti di piano regolatore approvato, secondo un modello di scheda tecnica predisposto dalla giunta regionale e costituito da una relazione tecnica, da elaborati grafici e da un rilievo fotografico. Tutto il materiale raccolto sarebbe confluito nel *Catalogo dei beni culturali architettonici* che diventava strumento fondamentale anche per la pianificazione urbanistica, essendo ufficialmente un *Allegato al Regolamento igienico edilizio comunale*. Anche se in alcuni passaggi la legge utilizza una terminologia ambigua, lasciando intendere che oggetto d'indagine dovessero essere pochi selezionati elementi architettonici dell'edificio e non l'edificio nella sua interezza²⁶, essa rappresenta, comunque, un riferimento fondamentale per la salvaguardia del patrimonio architettonico locale. Tanto più importante se si considera che l'individuazione degli immobili sarebbe stata seguita dal finanziamento di un programma d'interventi conservativi, cui avrebbe partecipato in misura considerevole anche la Regione, sostenendo le spese affrontate dai Comuni per la redazione del catalogo.

la Regione, nella ricerca di riferimenti operativi, ha sempre mostrato una certa propensione all'autonomia soprattutto, sul piano tecnico e metodologico. Con la L.R. n.5/01, legge di recepimento del d.lgs. 112/98, anch'essa, in ogni caso, si allinea alle scelte delle altre regioni, stabilendo che tra le proprie funzioni c'è quella di "*promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro*

²⁵ I risultati della prima parte del censimento dei locali storici sono stati pubblicati nel volume a cura di C.Ronchetta, "*Le botteghe a Torino: esterni e interni tra 1750 e 1930*", Torino, 2001.

²⁶ L'art.1 recita: "*I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come «Beni Culturali Architettonici» nell'ambito del Comune*", mentre più avanti, all'art.4, si trova scritto: "*Costituiscono caratteri tipologici costruttivi e decorativi le tipologie costruttive e compositive, gli elementi di finitura, gli apparati decorativi ed ogni altro elemento architettonico che costituisca caratteristica storica dell'edificio*".

regionale di documentazione dei beni culturali...". L'ente, dunque, opta per il rispetto dei criteri operativi stabiliti, in sede centrale, dall'ICCD e stabilisce la creazione di un organismo dedito alla catalogazione sul modello di quelli esistenti in altre regioni italiane. Più avanti nella stessa legge, si precisano anche le funzioni di Province e Comuni, prevedendo un loro ruolo di coordinamento e di sostegno alle attività di catalogazione, ciascuno per il proprio territorio di competenza, in vista del completamento del catalogo regionale.

Dalle leggi del '95 è nato il sistema informativo denominato *Guarini*, dedicato alla catalogazione dei beni culturali (fig. 3) ed articolato in tre componenti: la componente "*patrimonio culturale*", che raccoglie i risultati delle citate leggi, e le più recenti componenti "*beni librari*" e "*archivi*". Il sistema è stato sviluppato dal CSI-Piemonte²⁷ ed è in via di definizione anche la versione utilizzabile su internet. Da notare che le schede utilizzate all'interno del sistema sono state realizzate assumendo come riferimento gli standard ICCD, ma non sono del tutto affini alle schede predisposte dall'Istituto, il che si traduce in un rispetto solo parziale dei principi dell'unificazione metodologica e dell'interscambio dati tra sistemi informativi locali e centrali, sancito da diversi documenti normativi.

Fig.3

Il 1979 è stato un anno di intensa attività legislativa per la Regione **Puglia** che è più volte intervenuta a disciplinare l'organizzazione del settore dei beni culturali. La L.R. n. 21/79 ("*Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale*") ha inaugurato tale periodo, seguita dalla L.R. n.48/79, che

²⁷ Consorzio per il Sistema Informativo, una società mista di cui fanno parte diversi enti pubblici piemontesi, fondata dalla Regione e dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino nel 1977.

istituiva la *consulta per i beni culturali e ambientali*. Tale organo avrebbe svolto “attività di consulenza e di proposte per i competenti organi della Regione” ed, in particolare, anche “...sulla redazione di cataloghi generali dei beni culturali ed ambientali nell’area regionale tenendo conto dei necessari collegamenti con gli organi centrali e periferici dello Stato, con le Università e con le altre Istituzioni Culturali pubbliche...” (art.1). Già in quest’occasione, quindi, l’ente dimostrò la propria volontà di collaborare con le soprintendenze e, verosimilmente, con l’ICCD, oltre che con le università e con gli altri enti che avrebbero potuto concorrere alla formazione del catalogo. Più avanti, nell’ultimo dei quattro articoli della legge, sarebbe stato specificato che la Consulta avrebbe potuto anche suggerire iniziative catalografiche, innescando i vari meccanismi autorizzativi necessari alla realizzazione dei progetti proposti. Nello stesso periodo la L.R. n.54/79 istituiva la *Commissione per il patrimonio d’arte*, un ulteriore organo consultivo che sembrava, però, più specificamente rivolto a svolgere tale mansione in relazione ai problemi che riguardavano i beni mobili d’interesse storico-artistico. Detta Commissione avrebbe avuto il compito di “formulare i criteri per la catalogazione delle opere d’arte di proprietà della Regione” (art.3), apparentemente scostandosi con tale disposto dal principio di adeguamento alla già vigente metodologia ministeriale, che sembrava essere stato accolto tra le righe della legge precedente.

Con la scomparsa della Cassa per il Mezzogiorno, alcune sue strutture passarono alle regioni. Tra queste bisogna ricordare i cosiddetti *Centri di Servizi Sociali e Culturali* che avrebbero assunto la denominazione di *Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale* (CSPCR). Tali centri avrebbero svolto sul territorio funzioni di promozione della cultura regionale, collaborando alla realizzazione di progetti di “catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali” (art.2). Quando la denominazione dei centri mutò, per effetto della L.R. n. 42/80, in *Centri regionali dei Servizi Educativi e Culturali*, le loro funzioni rimasero invariate.

Si è dovuto attendere circa un decennio per l’emanazione di una legge di riordino di tutti i provvedimenti emanati in quella stagione. La L.R. n. 28/90 ha istituito uno strumento di programmazione delle attività culturali: il *piano triennale* che, anche se immaginato principalmente per soddisfare le esigenze organizzative del mondo dello spettacolo (musica, danza, cinema, teatro), costituiva, comunque, un riferimento metodologico valido per l’organizzazione anche della restante parte di attività culturali.

Con la L.R. n.24/00 la Regione si allinea al dettato del d.lgs 112/98, perseguendo, secondo quanto affermato all’art.19, “la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale, e la realizzazione di sistemi informativi di livello regionale, utili all’esercizio delle funzioni e delle attività esercitate”.

Va infine citata la L.R. n. 6/04 (*“Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”*), con la quale viene dedicata attenzione catalografica anche ai beni etnontropologici ed alle testimonianze del folklore locale in generale.

Sul piano dell'aggiornamento tecnologico, si può solo ricordare che la Puglia sta predisponendo il proprio S.I.T., all'interno del quale troveranno collocazione, tra gli altri *tematismi*, le informazioni riguardanti la presenza di beni culturali (archeologici e architettonici) sul territorio regionale. L'iniziativa fa capo al settore urbanistica, non esistendo un settore prettamente dedicato all'area dei beni culturali²⁸.

Nella legislazione della Regione **Sardegna** il primo riferimento all'attività di catalogazione si è avuto in epoca relativamente recente. Si ritrova, infatti, all'interno della legge finanziaria regionale del 1988 (L.R. n.11/88) che autorizzava la spesa di diversi miliardi di lire per progetti speciali, finalizzati al sostegno dell'occupazione. Detti progetti, non indicati dalla legge in quanto all'epoca ancora da formulare, avrebbero potuto riguardare anche attività quali *“censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari...”* (art.92). Un primo intervento legislativo più specifico si è avuto, poi, con la L.R. n.28/93 (*“Interventi in materia urbanistica”*), che nell'ambito delle operazioni di studio e di ricerca preliminari alla redazione dei piani urbanistici comunali, autorizzava la creazione di *Laboratori per il recupero dei centri storici* e la spesa per la catalogazione dei suddetti centri.

La L.R. n.29/94 (*“Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna”*) ha rappresentato uno strumento di conoscenza di una particolare tipologia di beni architettonici: quella degli edifici di archeologia industriale. L'assessorato regionale competente ha avuto il compito di svolgere, nell'arco di un anno, un'indagine tesa alla verifica della consistenza del suddetto patrimonio, *“anche avvalendosi delle Sovrintendenze ai beni ambientali, architettonici, storici e artistici”* (art.4), oltre che della collaborazione dell'Università con cui avrebbero dovuto essere stipulate apposite convenzioni. Frutto dell'attività di catalogazione sarebbe stato un inventario periodicamente aggiornabile che, come precisato all'art.5, non avrebbe rappresentato un elenco di beni da sottoporre a tutela, in quanto formato indipendentemente dalle leggi statali.

La legge fino ad oggi più incisiva in materia di beni culturali è la L.R. n. 26/97 (*“Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”*) nella quale si afferma che la catalogazione, assieme alla conservazione, è strumento basilare per garantire la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Secondo l'art.9 l'assessorato competente *“provvede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico - culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata”*.

²⁸ Attualmente l'assessorato competente in materia è quello per il *diritto allo studio* che si occupa anche di *università e ricerca*, di *pubblica istruzione*, etc.

La legge rimanda all'emanazione di una serie ulteriore di disposizioni per la creazione di una rete di servizi culturali territoriali attraverso la quale raccogliere materiale documentario relativo alla storia ed alla cultura della terra e della popolazione sarda.

Nel 2001²⁹ è stato avviato il *Centro Catalogo Beni Culturali*, con sedi operative in Sassari e Cagliari, che funziona secondo i contenuti stabiliti nel *piano triennale* di volta in volta approvato dalla giunta regionale (secondo quanto previsto dalla L.R. 26/97).

Nel settembre 2006 è stata emanata la legge n.32 (*"Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura"*), la prima legge organica in materia di beni culturali posseduta da questa regione autonoma. L'intero testo di legge sembra caratterizzato da una grande attenzione lessicale. L'art. 4 stabilisce, ad esempio, che è funzione della regione quella di promuovere l'attività di catalogazione *"d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti"*, come a voler sottolineare la propensione all'accordo, ma anche la consapevolezza di partecipare al processo con pari dignità decisionale. Il coordinamento con tutti gli enti coinvolti nelle operazioni è dichiaratamente finalizzato anche allo sviluppo di banche dati informatizzate *interoperabili*. Sempre nello stesso articolo si stabilisce che oggetto della catalogazione promossa dall'ente sarà anche l'arte contemporanea. Nell'ambito dell'organizzazione dei Parchi archeologici, a tali enti si affida il compito di catalogare i beni presenti entro i confini delle aree di loro competenza, comprese le strutture architettoniche. Stesso compito è affidato ai cosiddetti eco-musei (art. 11). Alla creazione del sistema informativo del patrimonio culturale della regione è dedicato l'articolo 18 che chiarisce le articolazioni del suddetto sistema (catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici, demotnoantropologici e catalogo regionale dei beni librari e documentali) e stabilisce anche la creazione di un *portale del patrimonio culturale della Sardegna*. L'intervento finanziario a sostegno di tali iniziative è fissato con cadenza annuale.

Attualmente è in corso un lavoro di schedatura che contribuirà alla formazione del catalogo generale del patrimonio culturale sardo. Secondo i dati forniti dall'ente³⁰ sarebbero già disponibili e pronte per l'informatizzazione circa 14.000 schede su beni archeologici, architettonici, storico-artistici.

In **Sicilia** la prima legge di riferimento sui beni culturali fu emanata nel 1977 e corrisponde alla L.R. n.80/77. Essa definiva i poteri dell'ente che, godendo di autonomia statutaria anche in materia di beni culturali, si apprestava ad esercitare funzioni del tutto assimilabili a quelle che lo Stato svolgeva sul resto del territorio nazionale, con ovvia esclusione delle altre regioni a statuto speciale. Ne è conferma la creazione di due organismi, un Centro regionale per la Progettazione e il Restauro ed un Centro regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione che, all'interno dell'assessorato ai Beni culturali ed ambientali, avrebbero avuto compiti istituzionali analoghi a quelli svolti dall'I.C.R. e dall'I.C.C.D³¹ all'interno del Ministero per i beni

²⁹ Cfr. Deliberazione n. 21/12 del 17-5-2005.

³⁰ Ibidem.

³¹ All'art.9 della legge è riportata la seguente disposizione: *"I Centri regionali sono organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi*

culturali ed ambientali. La legge fondamentale prevedeva l'istituzione anche di un Consiglio regionale per i BB.CC.AA. che avrebbe dovuto fornire anche "...*indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione...*" (art.6). Le attività di catalogazione sarebbero state, così come nel modello statale, coordinate e supervisionate dal centro regionale e praticamente svolte dalle soprintendenze³² (istituite dall'art.12) ed, in particolare, da ciascuno dei settori tecnico-scientifici in cui furono organizzate, potendosi avvalere questi ultimi anche della collaborazione di personale esterno secondo i programmi regionali redatti per la promozione dell'occupazione giovanile (art.22). I giovani impiegati, come ribadito dalla L.R. n.37/78 sarebbero stati coinvolti³³ nella redazione di quella *carta generale dei beni culturali* che la Regione si era posta come obiettivo da realizzare attraverso una ripartizione territoriale dei compiti ed un'organizzazione piramidale del lavoro, con la funzione di coordinamento generale svolta del Centro di catalogazione. Quest'ultimo avrebbe ricevuto, tre anni dopo la sua costituzione, una più rigorosa strutturazione per effetto della L.R. n.116/80 ("*Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia*"). Tale legge stabiliva anche quali sarebbero stati i rapporti tra l'Istituto regionale e l'omologo statale (l'ICCD)³⁴, che fin da allora sembrarono improntati ad uno spirito di fattiva collaborazione ed aperti al dialogo con strutture anche sovranazionali.

A partire dagli anni Novanta, la Regione dà inizio al processo di ammodernamento tecnologico del settore, destinando fondi alla creazione di un centro di elaborazione dati all'interno del Centro per la catalogazione (art.111, L.R. n.25/93, poi modificato dall'art.13 L.R. n.34/94). Dopo il tentativo della L.R. n.7/97 di ridefinire la posizione del personale impiegato in lavori di catalogazione, fallito a causa dell'incostituzionalità di 3 dei suoi 4 articoli, dichiarata da un intervento della Corte Costituzionale, la regione con la L.R. n.8/99 ("*Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatica dei beni culturali*") ritorna sul problema della condizione dei lavoratori del settore, adeguando nuovamente le proprie dotazioni alle mutate esigenze³⁵ e cogliendo l'occasione per ribadire la sua

determinati dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni".

³² La L.R. n.26/85 sarebbe intervenuta a modificare il numero delle soprintendenze territoriali, istituendone una per ogni provincia siciliana.

³³ Più tardi, nel 1991, la L.R. n.18/91 prevede che il personale esterno all'amministrazione che avesse avuto contratti di collaborazione con la stessa per l'espletamento di attività catalografiche, avrebbe avuto qualche vantaggio nel concorso pubblico per l'accesso ai ruoli tecnici del centro di catalogazione. Malgrado l'incremento delle risorse umane interne disponibili, bisogna ricordare che la regione avrebbe comunque negli anni a seguire fatto ricorso a società private cui sarebbero stati appaltati lavori di censimento e di catalogazione di beni culturali (sull'argomento cfr. l'art.67 della L.R. n.15/93).

³⁴ All'art. 9 la legge stabiliva che il Centro "*coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione...cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali...*".

³⁵ Esigenze che già nello stesso anno si rivelarono non soddisfatte anche con i cambiamenti recati dalla legge, al punto che ne furono necessarie subito altre che hanno prorogato fino all'attualità i contratti a termine dei tecnici esterni al momento impiegati (la L.R. n.9/99, "*Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche*", la L.R. n. 22/00, "*Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento,*

propensione ad un'azione catalografica rispettosa *“della normativa comunitaria e nazionale...e...da realizzare anche con sistemi informatici”* (art.2).

È noto che la Regione Siciliana con i suoi due centri di restauro e di catalogazione istituiti nel 1977 abbia svolto un'attività di conoscenza e di tutela dei beni culturali molto intensa negli ultimi trent'anni. Tali organismi hanno soprattutto ricevuto adeguato sostegno finanziario dalla politica locale, sostegno al quale, negli ultimi anni, col P.O.R. 2000-2006, si è aggiunto quello della Comunità Europea, finanziatrice di diversi progetti settoriali.

Per quanto riguarda l'attività catalografica, in particolare, c'è da sottolineare l'impegno costante non solo sul piano operativo, ma anche su quello metodologico. Il Centro di catalogazione, infatti, proprio negli ultimi mesi ha promosso la pubblicazione di una serie di testi normativi per fornire ai propri catalogatori una guida completa alla compilazione delle schede di catalogo relative ai beni architettonici ed urbanistici. Tra gli spunti di maggiore interesse va ricordato sicuramente l'impegno per la progettazione e la stampa del volume relativo alla scheda “CS”, che per l'ICCD rappresenta, invece, un'opera ancora in itinere. Quasi totale è il rispetto degli standards catalografici nazionali, anche se non mancano alcuni interventi innovativi da cui gli stessi uffici ministeriali potrebbero trarre utili spunti di revisione.

La regione, inoltre, è tra quelle maggiormente coinvolte, a livello nazionale, nello sviluppo locale del progetto Carta del Rischio³⁶, curato dal Centro per il Restauro, nell'ambito del quale l'ente si è fatto promotore di un processo di intensificazione dei rapporti istituzionali non solo con il principale referente nazionale dell'iniziativa (l'ICR), ma anche con le amministrazioni dei beni culturali di altri paesi, come quelli dell'area mediterranea con i quali è stato avviato il progetto HERIMED, per la realizzazione di una Carta del Rischio dei beni culturali del citato bacino³⁷.

Nel 1974 la regione **Toscana**, nell'intervenire sul bilancio relativo all'anno finanziario 1973, stanziava 339.800 lire per *“spese per l'inventario e la catalogazione di opere di interesse artistico e culturale per la formazione del Catalogo collettivo regionale”*. L'ente non possedeva ancora una normativa di riferimento in materia di catalogazione e faceva riferimento, per l'espletamento dell'attività, ai documenti legislativi nazionali d'epoca pre-repubblicana.

La prima legge nella quale si parla di catalogazione è la L.R. n.33/76, dedicata, però, esclusivamente all'organizzazione dell'attività in ambito bibliotecario. In occasione dell'emanazione del D.P.R. 616/77, che delegò alle regioni le funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente e del territorio fino ad allora

inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani”, la L.R. n. 19/02, *“Proroga di contratti per l'attività di catalogazione dei beni culturali”* e la L.R. n.5/05, art.19, *“Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa”*).

³⁶ Si veda in proposito AA.VV. *“Carta del Rischio del patrimonio culturale e ambientale. Taormina: Progetto pilota”*, Palermo, 2003.

³⁷ Herimed è il risultato del progetto *“Unimed cultural heritage”*, finanziato dalla Commissione Europea e realizzato da 21 partner coordinati dall'Unimed, cioè l'Unione delle università del Mediterraneo. Per il momento fanno parte del progetto i seguenti 10 paesi: Algeria, Tunisia, Egitto, Libano, Palestina, Turchia, Spagna, Portogallo, Francia, Italia. Tra gli obiettivi principali spicca quello della redazione di una *Carta del rischio del Mediterraneo*, previa analisi ed omogeneizzazione dei sistemi catalografici presenti nei paesi aderenti all'iniziativa.

detenute dallo Stato, la Toscana, con L.R. n. 52/79, stabilì di sub-delegare tali funzioni ai Comuni. Nello stesso provvedimento creava un *servizio regionale dei beni ambientali* tra i cui compiti era previsto anche quello di catalogare i suddetti beni. Un anno dopo, invece, nell'istituire il parco delle Alpi Apuane, dava alle comunità montane territorialmente competenti l'incarico di redigere uno studio preliminare comprensivo della catalogazione delle risorse naturali, dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e artistici del luogo, finalizzato alla predisposizione di una *"classificazione tipologica delle aree in base alla presenza e prevalenza dei beni...individuati"* (L.R. n.65/80, art.4).

La L.R. n.89/80 (*"Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni amministrative agli enti locali"*) fu la prima importante fonte normativa ad interessarsi non solo di beni mobili, ma anche delle altre categorie di beni. All'art.5 stabiliva, infatti, che *"Gli Enti locali sono tenuti ad inventariare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i beni di loro proprietà ed a concorrere alla catalogazione, secondo le vigenti norme e previo accordo con i proprietari, dei beni culturali ed ambientali comunque esistenti nel proprio ambito territoriale"*, lasciando, comunque, alla regione la funzione di coordinamento, soprattutto in merito alle decisioni riguardanti gli aspetti metodologici della catalogazione.

La stessa legge, all'art.17, istituiva un servizio per il Catalogo Unico Regionale che *"in collaborazione con gli uffici statali, raccoglie ed ordina le schede dei beni culturali ed ambientali del territorio regionale; promuove il censimento e la catalogazione di beni eventualmente non ancora schedati; cura la documentazione sistematica e scientifica dell'attività stessa di schedatura e censimento; nonché promuove la formazione e l'incremento della documentazione scritta e audiovisiva relativa ai beni culturali ed ambientali"*.

Le due leggi sull'istituzione del sistema di aree protette regionali, la L.R. n.52/82 e la n.25/87 di modifica della prima, confermarono quanto già affermato nella legge istitutiva del Parco della Alpi Apuane e cioè che l'attività di catalogazione fosse preliminarmente indispensabile all'organizzazione ed alla gestione di questi sistemi territoriali.

Per quanto riguarda particolari categorie di beni culturali, la L.R. n.15/97 è intervenuta sulla *"Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione"*, ovvero a protezione di attività, processi e strutture connesse con un'economia tipicamente rurale o montane esposta ad alto rischio d'estinzione. La regione ha previsto l'istituzione di un elenco in cui iscrivere questi beni, sia materiali che immateriali, periodicamente aggiornabile anche attraverso il contributo di strutture di ricerca universitarie o di altri enti in grado di assicurare le competenze necessarie alla predisposizione degli strumenti di rilevamento (censimento e catalogazione) delle componenti del suddetto patrimonio.

Con la L.R. n.12/98 l'ente si è dichiarato disponibile a finanziare progetti di catalogazione redatti da qualsiasi istituzione culturale di rilievo regionale, mentre con la L.R. n.85/98, di recepimento del d.lgs 112/98, afferma la propria volontà di collaborare *"con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di*

catalogazione e di restauro dei beni culturali”, andando nella stessa direzione scelta da altre regioni italiane: quella dell’unificazione metodologica.

La Toscana non possiede un proprio sistema informativo dei beni culturali, ma l’assessorato competente ha dimostrato di essere particolarmente attivo sul fronte catalografico attraverso la promozione di diversi progetti conoscitivi, tra i quali alcuni dedicati all’architettura del ‘900 e ai parchi e giardini toscani. Il dinamismo della struttura esecutiva è testimoniato anche dall’intensa attività divulgativa con cui si dà risonanza alle iniziative intraprese.

Con una certa lungimiranza la regione **Umbria** nel 1975 si preoccupava di dotarsi di un ufficio che potesse occuparsi di *conservazione attiva*, curando *“il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, ...il censimento, la classificazione e la catalogazione di tutti i beni culturali, mobili e immobili, del materiale librario e archivistico, dei beni naturali e paesaggistici, dei beni archeologici ed etnologici”* (L.R. 34/75, art.8). Solo dieci giorni più tardi, con l’art.1 della L.R. n.39/75 (*“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni”*), si stabiliva che *“...La Regione provvede..., in collaborazione con gli organi dello Stato, al censimento e catalogazione dei beni artistici, culturali e naturali ed alla costituzione dell’inventario di detti beni; alla formazione di specialisti qualificati nei settori di cui sopra e svolge attività di diffusione dei risultati correlata con le finalità anzidette”*. Nell’anno della nascita dell’ICCD, quindi, l’ente già dimostrava una spiccata propensione al rispetto dell’organizzazione che gli uffici statali (soprintendenze e uffici centrali) fino a quel momento avevano dato all’attività di catalogazione.

La L.R. n.41/84, intervenuta sulla stessa materia trattata dalla n.34/75, ovvero l’organizzazione degli uffici regionali, stabiliva che ad occuparsi di catalogazione, di lì in poi, sarebbe stato l’*Ufficio per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici, e per gli istituti e i servizi culturali connessi*. Lo stesso avrebbe curato la *“progettazione e organizzazione del centro servizi regionale per il catalogo e la documentazione dei beni culturali, coordinato nel SIRP”*. A parte la volontà di creare un organismo dedicato esclusivamente alla catalogazione, comunque apprezzabile, va sottolineato il riferimento al Sistema Informativo Regionale per la Programmazione, che era stato istituito dalla L.R. n.21 del 1980. La particolarità del passaggio sta nel fatto che esso si sia verificato in un momento in cui diverse regioni italiane avevano già un centro di documentazione, ma quando nessuna di esse aveva ancora pensato alla possibilità di dotarsi di uno strumento del genere per la gestione del proprio patrimonio informativo.

Con la L.R. n.35/90 (*“Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale”*), abrogativa dell’omologa del ‘75, si puntò a creare le condizioni per la nascita di un sistema museale che fungesse da supporto anche alle attività catalografiche ed anche a quelle rivolte a beni non propriamente musealizzabili. La scelta compiuta fu confermata, ed in un certo senso *completata*, dall’emanazione della L.R. n.37/90, promulgata nello stesso giorno della prima e recante *“Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale”*.

Con la L.R. n.3/99 la regione, nell'allinearsi al dettato del d.lgs 112/98, dichiara la propria volontà di cooperare con lo Stato per la definizione di metodologie catalografiche comuni e per l'integrazione delle banche dati elettroniche possedute, principio, quest'ultimo, ribadito attraverso la L.R. n.24/03, con la quale si stabilisce di perseguire il criterio dell'unificazione metodologica non solo attraverso la collaborazione con gli uffici centrali, ma anche attraverso il dialogo con le altre regioni.

L'Umbria possiede un S.I.T. nel quale è stata cartograficamente rappresentata la distribuzione della varie categorie di beni culturali presenti sul territorio (fig. 4). Tale sistema, pur non essendo esclusivamente dedicato ai beni culturali, ma concepito per servire anche l'azione del settore urbanistico, costituisce uno strumento già funzionante e con positive prospettive di arricchimento. Da sottolineare è la possibilità, che nell'uso dello stesso è stata prevista, di accedere liberamente a tutti i materiali informativi raccolti ed elaborati. Tra questi insolitamente figurano anche le ortofoto dell'intero territorio regionale, generalmente difficilmente accessibili presso omologhi servizi tecnici regionali.




Fig.4

Dopo la legge in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale (L.R. n.30/76), la **Valle d'Aosta**, regione a statuto speciale, dunque, titolare della funzione di tutela dei beni culturali presenti sul proprio territorio, ha dovuto attendere circa quindici anni prima di avere una legge di riferimento in materia di catalogazione, la L.R. n. 28/90 ("*Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale*"). Tale legge prevedeva che a svolgere le attività fosse il Servizio Documentazione e Catalogo di quell'unica soprintendenza regionale ai beni culturali ed ambientali che operava sul territorio e che si sarebbe preoccupata di verificare la correttezza metodologica dei dati raccolti e la loro congruenza con le indicazioni normative fornite dall'ICCD.

Le competenze necessarie al funzionamento del sistema, ovvero all'esecuzione dei lavori di schedatura, sarebbero state ricercate anche nei liberi professionisti o in società qualificate, dovendo, in questo ultimo caso, l'amministrazione assolvere l'obbligo di monitorare il perseguimento dell'interesse pubblico da parte delle stesse. Tutti i materiali raccolti sarebbero confluiti nel catalogo generale della regione, alla cui costituzione avrebbero potuto partecipare anche istituti o enti pubblici che, nel rispetto delle indicazioni metodologiche della soprintendenza, avrebbero potuto godere anche di specifici finanziamenti. Un impulso notevole alla catalogazione dei beni archeologici regionali è stato dato dalla creazione del museo archeologico regionale all'inizio degli anni Novanta (L.R. n. 53/91), mentre per quanto riguarda i beni librari nello stesso periodo si è registrata un'altra legge (la L.R. n.28/92) che ha abrogato la precedente (del 1976) istituendo il sistema bibliotecario regionale.

Con la L.R. n.1/02, la regione recepisce il contenuto del d.lgs 112/98, leggermente in ritardo rispetto alla media delle altre regioni italiane. In essa si precisa che la catalogazione è attività di competenza dell'ente, ma non si fa alcun riferimento a possibili scenari di collaborazione con le strutture centrali dello Stato.

Il principale strumento di tutela, nonché fonte informativa in materia di beni culturali a livello regionale, è il Piano Territoriale Paesistico (approvato con L.R. n.11/93), nei cui allegati vengono elencati i beni di interesse culturale, architettonico ed urbanistico (borghi storici). Va, infine ricordato che in questi ultimi anni la regione ha dato vita a diversi progetti, partecipando anche ad iniziative di ordine sopranazionale. Tra queste, di particolare interesse è apparso il progetto CulturALP: un progetto di cooperazione transnazionale per la conoscenza e la valorizzazione dei centri storici e dei paesaggi culturali compresi nello spazio alpino.

La regione **Veneto** ha inaugurato la propria legislazione in materia di catalogazione con la L.R. n.45/74 (*"Catalogazione dei beni culturali conservati nei Musei di enti locali o di interesse locale"*), in cui si stabilivano alcune regole per la schedatura dei beni appartenenti alle strutture museali. Unitamente a questa, rifinanziata nel 1977 dalla L.R. n.35/77, fu emanata la L.R. n.46/74, riguardante le biblioteche locali o di interesse locale, con cui si adottavano in ambito bibliotecario gli standards nazionali utilizzati all'interno delle biblioteche statali. La seconda legge del '75 fu abrogata dalla L.R. n.82/79, a sua volta abrogata dalla L.R. n.50/84. In entrambe i passaggi fu ribadita la scelta dell'allineamento alle norme emanate dal Ministero per i beni culturali e ambientali. La legge n. 50 fu la prima di una terna, completata dalle leggi n. 51 e 52 del 1984, con cui la regione volle promuovere *"lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale"*.

Con la L.R. n.2/86 nasce il *Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto*, come effetto del protocollo d'intesa firmato dalle regioni con il Ministero per i beni ambientali e culturali nel 1983 (noto come protocollo Vernola-Meyer). Il Centro avrebbe funzionato attenendosi alle norme dell'ICCD. Norme regolamentari circa la sua organizzazione stabilivano quali potevano essere i profili dei collaboratori esterni, quali attività avrebbero dovuto svolgere e di quali attrezzature il Centro avrebbe dovuto essere dotato.

Fu esplicitamente previsto il ricorso a strumenti informatici per l'espletamento delle operazioni di conservazione e gestione dei dati.

Per quanto riguarda la catalogazione di particolari categorie di beni, va ricordato che la regione con la legge 41/93 (*"Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione"*) prevedeva l'istituzione di un centro regionale di documentazione che avrebbe dovuto schedare tutte le soluzioni tecniche adottate ed adottabili per affrontare i problemi di deambulazione delle persone portatrici di handicap; mentre con la L.R. n.45/94 (*"Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"*) si stanziavano fondi per lo studio e per il recupero del patrimonio architettonico veneto situato in Istria e Dalmazia. Altra legge che ha portato allo studio ed alla catalogazione di particolari categorie di beni è stata la L.R. n.43/97 (*"Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra"*) con cui *"la Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza naturalistica"* (art.1). Nonostante la *specialità* del progetto e la singolarità degli oggetti considerati, la legge stabiliva che le operazioni di schedatura fossero svolte comunque nel rispetto delle norme statali³⁸.

Il criterio dell'*unità di metodo* è stato sostanzialmente confermato come prioritario dalla legge di recepimento del d.lgs 112/98, la L.R. n. 11/01, in cui si precisava che l'ente *"...definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le metodologie di catalogazione dei beni culturali; realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi..."*.

Continuando nella disamina delle leggi dedicate a particolari categorie di beni, al pari solo dell'Emilia-Romagna, il Veneto ne possiede una per la tutela degli *alberi monumentali*, la L.R. n.20/02, mentre una norma finanziaria, emanata nel 2001, ha sostenuto la catalogazione di tutta la documentazione relativa all'opera di Carlo Scarpa.

L'ente possiede una sezione del proprio sito istituzionale³⁹ dedicata ai beni culturali e caratterizzata da particolare ricchezza di contenuti. Sulle sue pagine, infatti, si trovano le informazioni relative, non solo, all'andamento delle operazioni di schedatura dal 1986 (anno della fondazione del centro di documentazione)

³⁸ Sul sito veneto della cultura (vedi nota successiva) si legge che:

"La schedatura è articolata su tre livelli:

1) scheda descrittiva della porzione di territorio interessata, con posizionamento codificato dei singoli beni individuati sulla Carta Tecnica Regionale

2) scheda di bene esteso...riferita ad un complesso unitario e funzionale di beni (strada, trincea, acquartieramento) con riferimento codificato ai beni componenti

3) scheda di bene singolo...riferita sia a componenti individuati all'interno di bene esteso sia ad elementi isolati".

³⁹ <http://www.regione.veneto.it/cultura/bbcc/catalogo/index.htm>

ad oggi, ma anche a tutte le iniziative promosse per coinvolgere altri soggetti nel processo di completamento del catalogo⁴⁰. La banca-dati regionale, in ogni caso, è disponibile in rete, strutturata secondo i più comuni standards di ricerca, e mette a disposizione dell'utenza anche buone immagini di tutti i beni schedati (fig.5)

Fig. 5

Piuttosto limitata la produzione normativa della provincia di **Bolzano** in materia di catalogazione. È possibile rinvenire qualche riferimento all'attività soltanto in alcuni documenti legislativi riguardanti l'organizzazione del sistema bibliotecario provinciale (L.P. n. 41/83 e ss.mm.). Per quanto riguarda l'attivazione di iniziative particolari in questo settore si può ricordare che solo di recente il Comune di Bolzano ha avviato progetti di catalogazione riguardanti i beni culturali presenti sul proprio territorio. Nel marzo del 2005 è stata stipulata una convenzione tra il Comune stesso e l'ICCD nella quale si è stabilito che le metodologie catalografiche adottate sarebbero state quelle emanate dall'Istituto ministeriale, anche con riferimento alla costruzione del sistema informativo comunale. La città di Bolzano, in ogni caso ha tenuto a precisare in più occasioni che la propria attività di catalogazione ha avuto inizio non prima del 2004. Intensa si può definire l'attività *pubblicistica* della Soprintendenza ai beni culturali della Provincia, che, a partire dagli anni Ottanta, ha annualmente reso noti i risultati della propria azione di tutela sul territorio attraverso sistematiche pubblicazioni. Altrettanto attivo si può considerare l'ufficio beni archeologici dell'amministrazione provinciale, che si è impegnato negli ultimi anni nella creazione del sistema *Archaeobrowser* (fig. 6), un sistema informativo che consente di visualizzare tutti i

⁴⁰ Con la Chiesa, ad esempio, sono state stipulate convenzioni relative ai territori di alcune province ecclesiastiche. Le province seguono i lavori di schedatura svolgendo un ruolo fondamentale nell'alimentazione del catalogo. Le università (Università di Padova, Università Cà Foscari, IUAV) contribuiscono alla ricerca per l'aggiornamento metodologico del processo e, all'occorrenza, forniscono personale qualificato. Con le altre regioni (Lombardia, Friuli e Trento) si è stipulata un'intesa interregionale in materia di *archivi della tradizione della lingua orale*, nell'ottobre 2000.

siti archeologici della provincia, rappresentati attraverso vari tematismi a sfondo anche urbanistico e paesistico.




Fig. 6

Più avanzata e quantitativamente più consistente è la legislazione prodotta dall'altra provincia del Trentino-Alto Adige: **Trento**. Nella L.P. n. 54/73 (*"Provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare"*), all'art. 9, si trovava un primo riferimento ad un *Centro per la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino*. Mentre nella legge immediatamente successiva, la n.55/73 (*"Catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino ed istituzione del relativo inventario"*), espressamente dedicata all'attività, si parlava dell'istituendo Centro di catalogazione, amministrativamente facente capo all'assessorato alle attività culturali, come luogo di propulsione dell'iniziativa catalografica provinciale, di conservazione del materiale documentario raccolto e di diffusione dei suoi contenuti. Bisogna far rilevare che, secondo quanto stabilito dalla norma finanziaria della legge in argomento, l'impegno economico della provincia a favore del funzionamento del suddetto centro e, quindi, a favore delle attività catalografiche fu subito consistente e destinato a rimanere tale, alla pari anche di enti regionali territorialmente molto più estesi della sola provincia trentina.

Poco tempo più tardi, la L.P. n.55/75 stabilì che le funzioni del Centro di catalogazione fossero attribuite agli uffici dell'assessorato competente in materia di tutela dei beni culturali. Tale previsione fu confermata dalla L.P. n.2/80 (*"Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario, istituzione del dizionario toponomastico trentino"*) che sostituì la L.P. n.55/73, accettando l'abolizione del Centro per il catalogo, ma non modificandone gli indirizzi fondamentali. Nella

stessa, all'art.2, si faceva l'elenco dei beni che sarebbero stati schedati e le cui schede avrebbero formato l'inventario provinciale⁴¹.

La L.P. n.16/81 intervenne a disciplina delle attività di catalogazione del patrimonio bibliografico della regione, contrastando la scelta compiuta rispetto al resto del patrimonio ed istituendo il catalogo bibliografico provinciale (tali disposizioni furono riprese e ulteriormente regolamentate dalla L.P. n. 12/87, "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino"). La L.P. n.16/87 fu emanata per regolamentare l'istituto del *dizionario toponomastico trentino*, introdotto dalla citata L.P. n.2/80 come strumento di conoscenza e di tutela di una particolare categoria di beni: i toponimi del territorio trentino, oltre a tutti gli studi ad essi inerenti. Un'iniziativa, quest'ultima, che nell'ambito strettamente catalografico oggi si apprezza ancor più che in passato, essendo quello dei toponimi un'utile fonte informativa per indagini storiografiche aventi ad oggetto le trasformazioni del territorio antropizzato, con riferimento particolare a quello extra-urbano. La L.P. n. 11/92 ha risolto l'incertezza determinata dalla soppressione del centro di catalogazione, stabilendo che a curare l'attività fosse il Servizio Beni Culturali (oggi Servizio Attività Culturali) della Provincia.

Resta da citare la L.P. n.1/03 che ha promosso la catalogazione di particolari categorie di beni culturali come quelli "correlati all'evento della prima guerra mondiale"⁴² (art.8). Con essa si è colta l'occasione per inserire espressamente nell'elenco dei beni catalogabili il termine "architettura", non previsto dall'art.2 della L.P. n.2/80. Un vago riferimento, infine, è stato fatto alle metodologie catalografiche da utilizzare, stabilite dalla giunta provinciale, mentre si è solo accennato al rapporto di collaborazione con le soprintendenze competenti per l'attuazione degli interventi di catalogazione (art.37).

Proprio a proposito dell'allineamento metodologico agli standards dell'ICCD, qualche informazione ulteriore si desume dal sito *trentinocultura.net* attraverso cui si ha accesso al catalogo dei beni culturali provinciali on line (fig. 7).

⁴¹ L'articolo della legge recita: "L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata: a) beni che costituiscono testimonianza di epoche, di culture, di insediamenti e centri abitati dalla preistoria alla fine dell'epoca romana; b) beni aventi relazione con la storia, l'arte e le arti minori o applicate, l'etnografia, la numismatica, l'epigrafia, il costume, il lavoro, la storia della scienza e della tecnica, comprese le grandi fortificazioni militari fino alla prima guerra mondiale; c) fonti documentarie isolate o raccolte che presentino notevole importanza per la storia politica, civile ed ecclesiastica; d) manoscritti di particolare interesse per antichità valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano importanza dal punto di vista paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico; e) documenti grafici, fotografie, diapositive, films di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subito radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti".

⁴² In proposito la Provincia aveva già emanato la L.P. n.78/01, "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".




Fig. 7

La presente analisi della legislazione regionale in materia di catalogazione dei beni culturali restituisce uno scenario solo a tratti omogeneo. Le regioni italiane hanno trovato una sostanziale convergenza solo su alcuni aspetti particolari del loro *fare catalogazione*, mentre rivelano ancora differenze sostanziali su altri piani operativi correlati alla materia.

La maggior parte, ad esempio, ha sfruttato il recepimento del d.lgs 112/98 per dichiarare il proprio allineamento alla normativa metodologica dell'ICCD, anche se questa in diversi casi è rimasta più una dichiarazione d'intenti che un proposito realmente attuato, come dimostrato da provvedimenti precedenti e successivi tendenti a contrastare tale intenzione.

La tendenza prevalente, nell'atteggiamento e nelle scelte politiche di settore, sembra essere quella della valorizzazione della specificità culturale di ciascun territorio, attuata attraverso l'avvio di progetti catalografici mirati a categorie di beni particolari, molte delle quali non ancora considerate dalla normativa statale.

Da questo punto di vista, quindi, le regioni sembrano manifestare una propensione chiara all'autonomia della propria iniziativa, all'impegno in una catalogazione interpretata come attività conoscitiva volta ad evidenziare le caratteristiche peculiari del proprio territorio, rappresentate all'interno di una trama di relazioni molto estesa ed utile alla costruzione di un *sistema di conoscenze* diversificate, ma tutte legate dalla comune valenza culturale; un sistema da mettere a disposizione, da un lato, delle pubbliche amministrazioni che ne hanno bisogno per pianificare e programmare, in maniera consapevole, interventi di trasformazione e di conservazione del territorio, dall'altro, di altre categorie di fruitori, quali ad esempio gli studiosi o, in ultima analisi, i turisti che spesso incidono considerevolmente sulle economie regionali e locali. Il tutto nell'apparente convinzione che la propensione all'evidenziazione delle differenze esistenti sia una ricchezza e non un disvalore.

La maggiore differenza tra la catalogazione come concepita in sede ministeriale e quella proposta dal modello regionale sta nella sua finalizzazione. Quella regionale è una conoscenza che va oltre l'aspetto *patrimoniale*, ponendosi al servizio di altre attività umane, anche *extraculturali*, anche come strumento di promozione dello sviluppo economico. In quest'ottica, però, si deve dire che si è potuto assistere alla proliferazione di progetti catalografici non sempre rigorosamente controllati sotto il profilo scientifico e in qualche caso *dispersivi* in quanto rispondenti ad un sistema *alterato* di priorità. E' il caso delle iniziative che hanno avuto ad oggetto beni come gli alberi monumentali, i dialetti locali o i nomi di luoghi, che pur rappresentando dignitosamente e legittimamente la generale categoria dei *beni non tradizionali*, finiscono per sottrarre risorse agli altri, quelli che da secoli si sta faticosamente tentando di conoscere e conservare e che ancora sono lontani dall'esser stati sottoposti ad una ricognizione completa.

Questa sorta di *fuga in avanti* delle regioni, in ogni caso, si può considerare, almeno sul piano teorico, come dato positivo, come un'azione di cui si potranno apprezzare gli effetti soprattutto in futuro, quando le diverse banche-dati create a livello territoriale raggiungeranno l'auspicato livello di integrazione proposto dai documenti d'accordo ufficiali tra Stato e regioni.

L'omologazione metodologica, in definitiva, resta un obiettivo da conseguire, non ancora raggiunto, ma, almeno apparentemente, in corso di realizzazione. Sicuramente i passi in avanti compiuti in tale direzione a partire dalla fine degli anni Novanta sono stati notevoli, soprattutto se si considera la ben diversa condizione di chiusura che i sistemi regionali degli anni Settanta vivevano. L'evoluzione delle legislazioni esaminate dimostra l'evoluzione delle comunità che le hanno partorite e, sebbene in alcune regioni si sia manifestata in tempi più rapidi, mentre in altre sia stata caratterizzata da contingenti ritardi, sul lungo periodo ha sempre innescato un *effetto traino* che è quello che potrà condurre al tanto agognato obiettivo dell'unificazione dei metodi catalografici su tutto il territorio nazionale senza distinzioni amministrative.

2.5 Organismi culturali internazionali e comunitari: l'attività dei servizi catalografici

Nel presente paragrafo si esaminerà sinteticamente l'operato degli enti o delle organizzazioni, pubbliche e non, che all'estero si interessano di catalogazione dei beni culturali ed, in particolare, di catalogazione dei beni architettonici. Posto in questi termini, il lavoro potrebbe apparire animato da un'ambizione eccessiva: quella di riuscire a coprire in un unico scritto un aspetto della materia che di per sé potrebbe avere la dignità di una trattazione monografica. È per prevenire tale ragionevole appunto che si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere metodologico, finalizzate a chiarire come s'intende restringere il campo d'interesse, adeguandolo alle esigenze ed alle potenzialità di un singolo paragrafo.

Innanzitutto, va precisato che nel parlare di soggetti operanti all'estero si fa principalmente riferimento a pochi organismi internazionali e ad enti europei, escludendo, in prima approssimazione, i paesi extraeuropei e quelli che, pur facendo parte dell'Europa, non hanno ancora preso attivamente parte al dibattito sulla materia.

Un necessario riferimento, invece, dovrà farsi all'operato di quelle organizzazioni internazionali, governative o non, che operano nel generale settore della cultura e che per l'ampiezza dei rispettivi programmi arrivano ad interessarsi anche di questioni catalografiche.

Questo per quanto riguarda gli aspetti *quantitativi* della trattazione.

Per ciò che concerne, invece, quelli *qualitativi*, bisogna premettere che l'analisi del funzionamento dei sistemi catalografici stranieri qui proposta mira ad assumere il carattere di un'analisi *comparata* e, pertanto, compiuta secondo criteri invariabili per ciascuno dei paesi presi in considerazione. Così facendo si potranno individuare tratti comuni nelle loro azioni, ma soprattutto scoprirne le differenze, per capire quanto sia verosimile, e quanto auspicabile, la prospettiva di uno scenario di omologazione metodologica almeno a livello europeo.

Le informazioni che si forniranno sono il frutto della consultazione di diverse fonti specialistiche. In particolare, si sono assunti come riferimento bibliografico alcuni testi di legislazione comparata dei beni culturali ed incrociati i dati da essi desunti con i risultati di una personale ricerca condotta attraverso vari canali informativi. Una parte consistente di tali informazioni, inoltre, è stata tratta dalle pubblicazioni del servizio editoriale del Consiglio d'Europa, organo che ha sempre dimostrato particolare sensibilità alla materia, già a partire dall'inizio degli anni Sessanta.

A livello internazionale, tra gli organismi che hanno dimostrato maggior interesse al tema della catalogazione dei beni culturali, va certamente annoverato l'**ICCROM** - *Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali*, organizzazione intergovernativa istituita nel 1959 che si occupa, su mandato internazionale, dello studio e della conservazione del patrimonio culturale sia mobile che immobile in tutto il mondo. Attualmente esso comprende 100 Stati Membri e 101 Membri Associati in rappresentanza delle più importanti istituzioni internazionali operanti in campo conservativo. Le sue principali funzioni sono di formazione, informazione, ricerca, cooperazione e sensibilizzazione.

L'attività svolta nel settore della catalogazione dei beni architettonici consiste essenzialmente in un impegno *per progetti*. Fino ad oggi sono state intraprese diverse iniziative rispondenti alla necessità di compiere campagne conoscitive (di *inventorying*) in territori in cui non esistevano enti preposti all'assolvimento di questo compito. Come nel caso del progetto *Africa 2009*, partito nel 2000, l'ICCROM è intervenuto in realtà in cui esisteva un forte rischio di perdita del patrimonio culturale locale, oltre che del patrimonio informativo ad esso relativo; rischio dovuto principalmente all'impossibilità economica delle istituzioni locali di attuare un'efficace politica conoscitiva e conservativa.

In occasioni simili sono stati svolti direttamente sul campo, attraverso l'impegno di esperti internazionali, rilievi circa la consistenza e lo stato di conservazione di particolari categorie di beni, con l'uso di tracciati schedografici essenziali (assimilabili a quelli di livello inventariale).

Su ciascuna delle esperienze compiute, generalmente, l'organizzazione promuove seminari, giornate di studio ed ogni altra forma di confronto utile a diffonderne i risultati, coerentemente con l'obiettivo della *sensibilizzazione* pubblica che è alla base del suo mandato istituzionale.

L'impostazione metodologica dei diversi progetti è generalmente omogenea e deriva dal lungo esercizio di quelle *buone pratiche* che oggi, a livello europeo ed internazionale, sono indicate come guide preferenziali per le azioni pianificate in qualsiasi settore della vita pubblica e sociale.

I criteri adottati per la realizzazione dei progetti vanno dalla scelta oculata degli *oggetti* da catalogare all'attenta selezione delle competenze e delle professionalità da impegnarvi, dalla scrupolosa cura degli strumenti e delle modalità di reperimento dati, allo studio delle migliori procedure di *immagazzinamento* dei dati ed alla programmatica definizione del livello di dettaglio delle informazioni ricercate.

Ogni iniziativa potrebbe essere assunta come esemplificatrice di una prassi catalogografica fondata su un metodo collaudato che tende sempre ad individuare:

- *obiettivi specifici*, per facilitare il lavoro sul campo;
- *strumenti operativi*, intesi in termini di risorse umane, finanziarie e materiali, dalla cui disponibilità dipende la riproducibilità dell'azione o la sua estensibilità nello spazio e nel tempo;
- *finalità generali* del progetto e *criteri di gestione* della fase post-progetto (assoggettamento dei beni schedati a politiche di tutela ufficiali e giuridicamente riconosciute, formazione di strumenti per la pianificazione degli interventi di conservazione, etc.).

L'ICCROM, in definitiva, pur non avendo all'interno della propria struttura un servizio dedicato alla progettazione dell'attività catalogografica, ha sempre mostrato di attribuirle una notevole importanza nella programmazione delle proprie azioni. L'*Unità per l'Architettura e i Siti Archeologici*, a conferma di ciò, si è preoccupata di organizzare in passato corsi internazionali per la formazione di professionalità altamente specializzate nella realizzazione e nella gestione di sistemi informativi per l'inventariazione di beni architettonici. Lo scopo è stato quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari ad affrontare la pratica

dell'inventario, mettendo a frutto le conoscenze acquisite sulle più moderne tecniche di documentazione, di registrazione dati e di gestione dell'informazione, con particolari approfondimenti riguardanti l'uso delle tecnologie informatiche applicate al settore.

Altra organizzazione internazionale attiva nel campo della catalogazione è l'**ICOMOS** - *International Council on Monuments and Sites* - organizzazione *non governativa* impegnata in numerosi processi di salvaguardia, di promozione e di valorizzazione del patrimonio storico monumentale mondiale, con particolare interesse per quello architettonico ed ambientale¹.

Attualmente rappresenta il più importante organo consultivo dell'UNESCO in materia di conservazione dei monumenti e dei siti monumentali e, proprio in qualità di *advisory body*, sta portando avanti una fondamentale azione nel progetto di incremento della "*World Heritage List*"², ovvero l'elenco dei beni appartenenti al patrimonio culturale mondiale³.

All'interno della sua struttura organizzativa esistono ventuno commissioni scientifiche internazionali, ognuna dedicata allo studio e all'approfondimento di una tematica particolare, ovviamente sempre concernente il tema generale della difesa del patrimonio culturale internazionale.

Nell'ambito di queste commissioni, una è dedicata alla *documentazione* del patrimonio culturale. Essa è nota come CIPA-International Committee for Architectural Photogrammetry (Commissione Internazionale per la Fotogrammetria Architettonica) e nata con lo scopo di raccogliere documenti di diversa natura relativi ai beni architettonici per formare la conoscenza necessaria all'azione conservativa, fondandola sullo studio dettagliato della loro consistenza materiale e sul costante monitoraggio delle loro condizioni fisiche.

All'interno del CIPA operano in maniera stabile gruppi di lavoro coinvolti in vari progetti di ricerca. In particolare, esiste, dei tre fino ad oggi costituiti, un *primo gruppo* di lavoro che s'interessa di *Data Acquisition and Recording Techniques for Cultural Heritage Documentation*, ovvero "*acquisizione dati e tecniche di registrazione per la documentazione relativa al patrimonio culturale*". Esso si occupa principalmente della raccolta delle informazioni sul campo e della sperimentazione di tecniche e metodi di rilievo dei dati, in particolar modo di quelli dimensionali, attraverso l'uso di tecnologie digitali quali appunto la fotogrammetria, l'aerofotogrammetria, la scansione laser e sonar, la fotografia digitale, l'acquisizione satellitare di immagine, etc.

¹ Fondato nel 1965, un anno dopo la pubblicazione della Carta di Venezia, tuttora l'ente si sforza di diffondere i principi di quel documento attraverso la creazione di occasioni di confronto tra esperti del settore in vista di un generale avanzamento della disciplina del restauro architettonico.

² La commissione per il Patrimonio Mondiale (World Heritage Committee) nel 2000 invitò l'Icomos a realizzare uno studio sull'avanzamento della redazione di questo elenco; studio i cui risultati sono stati pubblicati nel febbraio del 2004. Attraverso l'analisi effettuata l'organizzazione ha provato a categorizzare tutti i beni iscritti nell'elenco secondo la triplice struttura dettata dalla sovrapposizione dei criteri: tipologico, cronologico-territoriale e tematico. Lo stesso studio avrebbe dovuto contribuire ad evidenziare le ragioni che hanno determinato la totale ed apparentemente ingiustificabile assenza di diverse decine di paesi dal citato elenco e a fornire, per quelli che invece già vi figuravano, un quadro chiaro della condizione dei rispettivi patrimoni iscritti, in maniera tale da poter verificare la possibilità che fossero sfuggite quelle categorie di beni culturali che assumono rilevanza non assoluta, ma solo in relazione alla storia culturale e sociale del paese d'appartenenza.

³ Per un approfondimento sul ruolo dell'Unesco nell'ambito delle politiche internazionali di tutela del patrimonio culturale si veda A.Aveta, "*Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Indirizzi e norme per il restauro architettonico*", Napoli, 2005.

Il *secondo gruppo* di lavoro s'interessa di "*Documentation and Information Management*", vale a dire di tutto quanto riguarda l'approntamento di standards descrittivi per l'ordinamento dei dati che confluiscono nelle diverse banche, contribuendo anche a definire i criteri per il raggiungimento di un determinato livello di attendibilità scientifica delle informazioni disponibili e del processo di trattamento ed immagazzinamento dei dati attraverso l'uso di tecnologie informatiche (sistemi informativi).

L'*ultimo gruppo* di lavoro è dedito all'attività di "*Training, Technology Interchange and Communication*", cioè di formazione e di scambio di conoscenze scientifiche con altri organismi internazionali coinvolti nei progetti di salvaguardia del patrimonio culturale mondiale, di diffusione e comunicazione dei risultati ottenuti dai filoni di ricerca precedentemente descritti.

L'attenzione che l'ICOMOS ha voluto riservare all'attività di *monument recording*⁴, è testimoniata anche da altre iniziative. Il termine stesso "*recording*" è stato oggetto di discussione e di chiarificazione in un documento ufficiale approvato dall'organizzazione durante i lavori della sua undicesima assemblea generale tenutasi a Sofia, in Bulgaria, nell'ottobre del 1996, intitolato "*Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites*" ("*Principi per il Censimento dei Monumenti, dei Complessi edilizi e dei Siti*"). Esso contiene dichiarazioni circa l'utilità di questa attività, circa gli scopi che questa dovrebbe perseguire e le modalità generali secondo le quali deve essere pianificata. Interessante, inoltre, è che si stabiliscano, sotto forma di *raccomandazioni*, i contenuti minimi di un documento inventariale, lasciando alla discrezionalità dei decisori del caso l'opportunità di approfondire, poi, il dettaglio delle informazioni raccolte e le possibilità di miglioramento della gestione delle informazioni, anche attraverso il ricorso all'information technology, che ne favorisce la consultazione e la pubblicizzazione.

Tra gli altri soggetti operanti in questo campo, va ricordato il **CIDOC**, una commissione internazionale operante all'interno dell'**ICOM** (*International COuncil of Museums*) articolata in diversi gruppi di lavoro, che si occupa prettamente dello studio di standards catalografici, anche se la sua attività è principalmente orientata verso i beni museali ed archeologici.

Tra gli organi più autorevoli sul piano internazionale e con un ruolo incisivamente propositivo nel settore della documentazione e della produzione di standard catalografici va annoverato anche il **Getty Research Institute** di Los Angeles noto per aver realizzato l'AAT (*Art & Architecture Thesaurus*), il *Getty Thesaurus of Geographic Names* e l'ULAN (*Union List of Artist Names*), strumenti utilizzati in tutto il mondo come *standards di contenuto (data value standards)* nella compilazione di schede catalografiche.

L'idea di definire un indirizzo comune nella catalogazione dei beni culturali e, più in particolare, dei beni architettonici è un'idea non nuova, anzi presente nelle intenzioni di molti paesi europei già da diversi anni.

⁴ Già all'inizio degli anni Novanta dall'organizzazione erano stati pubblicati contribute specifici sulla materia. In proposito si veda N.Cooper, "*Guide to recording historic buildings*", ICOMOS, London, 1990.

Il primo riferimento *normativo* in tale senso, anche se si tratta di norme ovviamente non cogenti, è rappresentato dal testo della Convenzione di Granada del 1985 (*Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa*), in particolare dagli artt. 2 e 17. Nel primo dei due si stabiliva che “Allo scopo di identificare con precisione i monumenti, i complessi architettonici e i siti considerati degni di protezione, ogni Parte contraente s’impegna a realizzare l’inventario...”, mentre in base al secondo “Le Parti contraenti s’impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione per quel che concerne: 1. i metodi da adottare in materia d’inventario, ...3. le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, concernenti in particolare l’identificazione e la registrazione del patrimonio, ...”.

Sotto l’egida del Consiglio d’Europa, nel 1989, si tenne a Londra una Tavola Rotonda, cui parteciparono diversi paesi europei che, chiamati ad un confronto sull’argomento “*Nuove tecnologie nella documentazione sul patrimonio culturale*”, sottoscrissero un documento d’indirizzo comune all’azione dei partecipanti. In esso si precisavano alcune delle priorità che andavano rispettate per la formazione di un fronte omogeneo nell’approccio alla materia. Tra queste: la promozione della cooperazione, da basare sull’individuazione dei centri europei specializzati; la definizione di un *set minimo comune* di dati, attraverso cui identificare in ogni paese europeo i beni architettonici di interesse storico-culturale; la definizione di progetti-pilota, attraverso cui sperimentare la fattibilità dell’iniziativa anche sotto il profilo tecnologico; la designazione di centri specializzati al coordinamento delle attività e la creazione di strutture del genere nei paesi in cui non esistessero ancora; la sensibilizzazione delle istituzioni nazionali alla cura degli inventari ed alla ricerca metodologica sul tema dell’*information management*.

Nel 1992 si è, poi, avuto un altro importante incontro a Nantes, organizzato sempre dal Consiglio d’Europa e dal Ministero della Cultura francese, nel quale si sono ascoltate le voci dei rappresentanti di molte delle organizzazioni nazionali europee impegnate in progetti di catalogazione⁵. L’obiettivo del convegno era quello di proporre un documento contenente indicazioni concrete per la stesura di un *Core Data Index*, vale a dire di una scheda standard per la raccolta dei dati essenziali riguardanti i beni architettonici.

La scelta di puntare alla definizione di un “*minimo comune denominatore*” all’azione di tutti gli enti schedatori fu supportata dalla convinzione che non fosse né possibile né utile sforzarsi di realizzare un sistema capace di comprendere in sé la risposta a tutte le domande potenzialmente proponibili per la conoscenza di un bene, sconfessando, per la prima volta con decisione, l’*irragionevole fede* nel raggiungimento di una scheda *totale*.

L’incontro di Nantes servì a capire quale fosse l’atteggiamento dei paesi europei nei confronti della questione “*catalogo*”, grazie alla lettura delle risposte al questionario informativo che nel 1991 il Consiglio d’Europa aveva inoltrato ai suoi membri. Si capì che la maggior parte degli enti preposti alla catalogazione individuava i

⁵ Cfr. AA.VV., “*Architectural heritage: inventory and documentation methods in Europe: proceedings european colloquy organized by the Council of Europe and the French Ministry for education and culture, Direction du patrimoine, Nantes, 28-31 october 1992*”, Strasbourg, Council of Europe press, 1993

beni da inventariare in base al criterio dell'*importanza storico-architettonica* e che i deboli segnali di propensione alla collaborazione tra Stati, allora già esistenti, andavano incoraggiati e supportati.

Di seguito si propone una sintesi della condizione in cui attualmente versano i servizi catalografici nazionali di alcuni dei paesi che parteciparono a quegli incontri.

In **Belgio** la legge fondamentale in materia di tutela dei beni architettonici è la Legge 7 agosto 1931 "*Sulla conservazione dei Monumenti e dei Siti*", più volte integrata e modificata nei decenni successivi. Tale legge ha istituito un *Registro del patrimonio culturale* nel quale sono iscritti i beni aventi "*valore storico artistico, archeologico, archeologico-industriale, scientifico, sociologico o folkloristico*", individuati dal Ministero, sentito il Servizio di Stato per la tutela dei monumenti e del paesaggio e la Commissione Reale per i Monumenti e i siti. La nota compresenza di comunità che, pur condividendo da secoli lo stesso territorio, sono caratterizzate da profonde differenze o specificità culturali, ha influito anche sull'organizzazione delle attività di tutela nelle diverse regioni⁶. L'assetto federale dato allo Stato negli anni Ottanta ha previsto, infatti, l'attribuzione dei poteri legislativi in materia di tutela dei monumenti alle tre regioni Fiamminga, Vallone e di Bruxelles, che, forti della nuova autonomia, hanno separatamente modificato la legge nazionale del 1931.

È stato, in ogni caso, salvato l'obbligo dell'iscrizione in un apposito registro dei beni da tutelare, iscrizione che, una volta notificata ai proprietari e al relativo Comune e Provincia, viene accompagnata da una relazione che ne giustifichi l'atto.

L'*Architectural Inventory Programme*, iniziato nel 1965, quando esisteva ancora un unico ministero dedicato all'istruzione ed alla cultura, superata la fase sperimentale dei primi sette anni, oggi è nel pieno del suo svolgimento.

La pubblicazione dell'inventario che copre l'intero territorio è portata avanti dai seguenti enti:

- Divisione per i Monumenti, Siti e Scavi del Direttorato Generale per lo Sviluppo Territoriale (Ministero della Regione Vallone);
- Ufficio per i Monumenti e i Siti (Bestuur Monumenten en Landschappen-BML) dell'Amministrazione per lo Sviluppo Territoriale (Ministero delle Comunità Fiamminga), con uffici in ogni provincia;
- Regione Bruxelles-Capitale.

Oggetto d'indagine sono le forme espressive più varie dell'architettura storica locale, sia in contesto urbano che rurale o industriale, ma vengono presi in considerazione anche gli insediamenti nel loro insieme, ovvero complessi o entità a scala urbana.

⁶ Nel presente paragrafo non si potrà fare a meno di *contestualizzare* le informazioni riguardanti le attività di catalogazione all'interno dell'ambito più generale delle attività di tutela svolte da ciascun paese. Tali riferimenti, in ogni caso, saranno limitati nella massima misura possibile, non costituendo oggetto specifico dello scritto presentato.

Per un quadro sinottico sulle politiche di tutela dei paesi europei si veda il contributo di P. Aveta, "*L'organizzazione della tutela nelle nazioni europee*", in A. Aveta, "*Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Indirizzi e norme per il restauro architettonico*", Napoli, 2005. Un testo sulla stessa materia, utile per un confronto storico, è quello di L. Bobbio, a cura di, "*Le politiche dei beni culturali in Europa*", Bologna, 1992.




Fig.1 - Nelle Fiandre l'inventario dei monumenti architettonici è quasi completo. In verde scuro sono riportati i territori dei Comuni già inventariati. In grigio quelli mai studiati. In verde chiaro quelli quasi completati e in bianco quelli appena iniziati.

Dal punto di vista metodologico ed operativo i lavori di schedatura muovono da un primo sopralluogo nei vari distretti e nelle sotto-divisioni (*"arrondissement"*) che compongono le nove province del paese. L'approfondimento dello studio catalografico è, poi, affidato all'analisi dello sviluppo del costruito, mediante la comparazione di cartografie storiche.

Particolarmente avvertita è la questione dei *criteri di selezione* delle architetture da studiare, in relazione alla quale si può affermare che in Belgio si è optato per adottare sia il criterio dell'*unicità* e della *singolarità artistica* dell'opera sia quello del valore puramente *storico-testimoniale*.

Le descrizioni degli edifici vengono effettuate sulla scorta dei contenuti dei cosiddetti *"fogli d'ispezione"*, che sono quelli sui quali i catalogatori annotano il loro rilievi. Le schede opportunamente ordinate, dopo la loro compilazione, confluiscono nella serie di volumi ancora oggi in corso di pubblicazione che, data la particolarità della condizione sociale del paese, oltre al problema puramente quantitativo del *completamento* del lavoro, sono soggetti anche al problema della traduzione in più lingue, essendo destinati alla consultazione da parte di comunità dotate di idiomi differenti.

Un registro dei nomi degli architetti e dei restauratori di volta in volta rinvenuti lungo il corso degli studi effettuati ed un registro delle fonti bibliografiche e archivistiche accompagnano e completano formalmente l'inventario generale.

I volumi, articolati per provincia, sono a disposizione di ogni potenziale fruitore, specializzato o meno, mentre sul piano dell'informatizzazione dei dati, cui pure si è dato inizio, si registra un ritardo dovuto al difficile coordinamento tra le parti coinvolte.

Tra i tratti più caratterizzanti dell'iniziativa intrapresa bisogna ricordare l'attenzione che il Paese sta ponendo alla catalogazione dell'*architettura rurale* e dei beni immobili di interesse archeologico. In quest'ultimo caso

esiste uno specifico progetto portato avanti dal Ministero della Regione Vallone denominato “*Carta dei siti archeologici della Regione Vallone*” che prevede una classificazione degli oggetti e fornisce indicazioni sui siti da espropriare per motivi di pubblica utilità.

La **Germania**, nell’ambito della propria organizzazione federale dello Stato, ha attribuito piena competenza in materia di tutela dei beni culturali agli Stati federati, i cosiddetti *Laender*, mentre solo alcuni aspetti legati alla tutela del paesaggio e alla pianificazione territoriale sono di competenza dell’amministrazione centrale.

Ad occuparsi della tutela e dello studio dei beni culturali in ciascuno Stato sono stati preposti i *Landesdenkmalamt*, responsabili anche della loro catalogazione e della conservazione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela dei Beni Culturali (*Deutsches Nationalkomitee fuer Denkmalschutz*) è l’organo ai cui indirizzi generali gli stati federati si adeguano nella promulgazione delle singole leggi di tutela.

Lo strumento giuridico di protezione è quello del *listing*, ovvero dell’iscrizione del bene culturale in un elenco o inventario che comporta vincoli per i proprietari, obbligati al rispetto di un regime autorizzatorio per qualsiasi intervento trasformativo diretto sul bene.

I *Laender* detengono anche la responsabilità della gestione del patrimonio ambientale e, nel rispetto delle leggi-quadro federali, emanano norme specificamente aderenti alle esigenze dei rispettivi territori. La Legge federale definisce le caratteristiche delle aree e degli elementi paesaggistici che possono essere oggetto di tutela, mentre i singoli *Laender* individuano queste aree sempre con lo strumento del *listing*, eseguendo la catalogazione degli oggetti ritenuti passibili di vincolo.

L’individuazione delle aree d’interesse ambientale è azione propedeutica alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale. L’urbanistica, così, risulta adeguatamente integrata alle azioni di tutela attraverso la redazione dei piani paesaggistici che esistono a diverse scale dimensionali (interregionali, territoriali e locali) e che, per ciascuna di queste, sono sempre accompagnati da piani urbanistici.

Il legislatore tedesco ha sempre mostrato un’attenzione particolare per il paesaggio e, più in particolare, per i cosiddetti “*paesaggi culturali storici*”, comprendenti anche quelle porzioni di territorio, urbano e non, che rappresentano le aree di pertinenza dei monumenti protetti, su cui ogni alterazione incontrollata pregiudicherebbe la piena fruibilità dei monumenti stessi.

Da tali premesse in Bassa-Sassonia è stato avviato un *Catasto dei paesaggi culturali storici* (*Kataster Historischer Kulturlandschaftten*), che sarà esteso a tutto il territorio federale e che si propone di censire tutti gli elementi del paesaggio di riconosciuto valore storico e culturale. Il *Kataster* è continuamente aggiornato con il lavoro di raccolta dei dati coordinato da organizzazioni locali per lo più dedite alla protezione della natura.

È noto che progetti speciali di catalogo siano stati avviati in aree particolari della Germania, quale quella della Niedersachsen (Nord-Ovest della Repubblica). I contributi⁷ più interessanti sull'argomento parlano di un *catalogo aperto*, di uno strumento di conoscenza che fonda la sua efficacia sulla dinamicità del lavoro di schedatura, consapevolmente affrontato come un'opera costantemente rinnovabile e tendente ad uno studio sempre più profondo, ma mai definitivamente completabile.

Il metodo d'indagine è organizzato secondo uno schema che prevede una prima fase di *analisi visiva* dei siti, una fase di confronto diretto con gli storici o gli esperti locali, una di consultazione degli archivi documentali e fotografici del posto ed un'ultima fase di sistematizzazione dei materiali raccolti su modelli di rilevamento predefiniti e strutturati secondo regole formali condivise a livello nazionale. Per quanto concerne i contenuti di tali tracciati, è previsto l'uso di Thesauri ed, in ogni caso, il linguaggio adoperato nella compilazione delle schede è obbligato ad avere carattere *telegrafico*. Un istituto per ogni regione raccoglie le schede in una banca dati progressivamente crescente e pubblica volumi in cui si danno informazioni sui singoli edifici e sul loro contesto ambientale e paesaggistico.

Nella **Repubblica Slovacca** è in atto l'implementazione dell'inventario generale dei monumenti curato dal *Monuments Board* (Istituto per i Monumenti), fondato nel 1951. La legge fondamentale in materia, fino a circa due decenni fa, era la n. 7 del 1958 che prevedeva la salvaguardia di due categorie di monumenti, sull'esempio della legge francese espressamente assunta come riferimento dall'amministrazione in questione: i monumenti iscritti nella *Lista dei Monumenti* e i monumenti contenuti nell'*Inventario Statale*. Questi ultimi godevano di un regime di protezione più intenso rispetto ai primi. Ma una nuova legge del 1987, modificata nel 2001, ha creato l'istituto della *dichiarazione di valore culturale* per i beni tutelabili dallo Stato. Le procedure per l'iscrizione del monumento nel Registro Centrale è chiaramente definita. In tale registro sono confluiti tutti i monumenti che facevano parte del vecchio inventario statale redatto su base regionale (4 regioni: Bratislava, Slovacchia centrale, orientale e occidentale) oltre ai monumenti, iscritti nella vecchia Lista, che avessero superato la procedura d'approvazione stabilita dalla legge del 1987.

Detta procedura prevedeva la *proposta* d'iscrizione da parte di cittadini o di associazioni di cittadini, nel qual caso doveva essere firmata, però, da un professionista o da un'organizzazione di professionisti che garantisse della scientificità dei suoi contenuti, oppure poteva essere formulata dall'amministrazione regionale competente che, assieme alle citate rimanenti *parti sociali*, costituiva la *base decisionale* del processo, opposta alla sua *testa* rappresentata dal Ministro della Cultura che aveva facoltà di accettare o respingere la proposta stessa.

Nell'attuale sistema i monumenti possono essere monumenti singolarmente individuati o appartenere alle cosiddette *riserve storiche protette* o alle *zone storiche protette*, le prime molto vicine al nostro concetto di

⁷ Il riferimento è al contributo di W.Wulf, "Monuments file (Record) and monuments topography. A method to investigate rural architecture in Northern Germany", in AA.VV., "Architectural heritage...", op.cit.

centri storici, le seconde, a dispetto della fuorviante denominazione, consistenti in aree d'interesse prettamente paesaggistico. Per ciascuna categoria di beni esiste un registro specifico.

Il nucleo più consistente di dati fino ad oggi raccolti è il frutto delle campagne condotte negli anni '60, i cui risultati sono, poi, confluiti nella pubblicazione *ufficiale* di quattro volumi illustrativi, l'ultimo dei quali risalente al 1978.

Le schede di catalogo relative a questo *corpus* di dati sono articolate in 55 campi a loro volta raggruppati in 7 paragrafi. Tale organizzazione standard, che per la compilazione delle singole voci prevede l'ausilio di vocabolari strutturati, è alla base della costruzione del Registro Automatico, *cuore tecnologico* dell'inventario slovacco, avviato tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Tale Registro, cui è associato un indice delle schede in esso contenute, coincide con lo strumento generale di gestione delle informazioni sui beni culturali slovacchi ed è diviso in due sottosistemi, uno contenente i dati catalografici e alfanumerici, l'altro, progettato ma non ancora completato, contenente le diverse tipologie di documenti descrittivi raccolti nell'ambito delle ricerche bibliografiche o archivistiche come necessario complemento documentale della scheda stessa.

Il servizio di tutela dei beni culturali in **Norvegia** è organizzato secondo un sistema alquanto originale che si discosta non poco dalle pratiche più o meno omogenee in vigore negli altri paesi europei. La prima grande differenza col resto dell'Europa risiede nel fatto che la materia in questione sia di competenza non di un ministero della cultura, bensì del Ministero dell'Ambiente. Questo a riprova del fatto che nel paese la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici espressi dal territorio e quella dei valori culturali propri del patrimonio antropico su di esso presente sono considerate azioni non separabili, anzi strettamente interrelate e pertanto non governabili da istituzioni distinte.

Altra particolarità del sistema di tutela norvegese sta nel fatto che l'obbligo di tutela dei beni deriva da una netta *periodizzazione* del patrimonio culturale. La data assunta come principale riferimento organizzativo è il 1537⁸. Questa segna la fine del medio-evo⁹ e l'avvio dell'era moderna. Tutti i beni ad essa antecedenti sono automaticamente assoggettati a regime di tutela.

Anche per quanto riguarda, però, il patrimonio architettonico databile a periodi successivi, la scelta è stata di continuare ad adottare in maniera esclusiva il criterio temporale.

L'inventario dei beni architettonici è stato definito¹⁰, infatti, un inventario *non selettivo* proprio perché comprendente indistintamente tutti gli edifici realizzati dopo il 1537 e prima del 1900. Intenzionalmente, cioè, si è stabilito di non far ricorso ad alcun criterio fondato sul giudizio di valore, evitando il rischio di errori di

⁸ Altra data fondamentale è il 1030, anno in cui fu introdotta la religione cristiana in Norvegia con la fine della dominazione vichinga e l'inizio dell'era medievale. Distinto dall'inventario dei beni architettonici, esiste un inventario dei siti e dei monumenti archeologici (1030-1537), avviato nel 1963 e curato dai 5 musei regionali norvegesi. Oltre a questo esiste, inoltre, un inventario delle chiese medioevali norvegesi.

⁹ Il medioevo inizia nel 1030 con la fine dell'era pre-medievale (era vichinga) segnata dall'introduzione della cristianità nel paese.

¹⁰ Cfr. il contributo di G.Wester, "*Inventory of the Norwegian architectural heritage. SEFRAK, the non selective approach*", in AA.VV., "*Architectural heritage...*", op.cit.

valutazione (sottostimandoli o sovrastimandoli) e riuscendo, contemporaneamente, ad includere tra i beni assoggettabili a tutela pubblica sia i monumenti più rappresentativi sia le manifestazioni meno note della cultura popolare norvegese.

Il sistema di catalogazione dei beni architettonici nazionale è denominato SEFRAK e comprende beni per i quali non si fa alcuna distinzione di forma, di funzione o di valore storico-architettonico. La schedatura è effettuata per mezzo di tracciati standard utilizzati da personale insolitamente selezionato: la maggior parte degli schedatori è costituita da soggetti non professionisti, formati *ad hoc* attraverso la frequenza di corsi organizzati dalle istituzioni centrali e di durata generalmente non superiore alle due settimane. Solo a valle del lavoro di queste figure è previsto l'intervento di personale più qualificato in rappresentanza delle autorità pubbliche competenti. Le schede sono accompagnate da reportage fotografici e la loro compilazione è principalmente effettuata in base ai risultati dell'osservazione diretta del bene, essendo il lavoro d'archivio limitato al minimo indispensabile. Questo è uno dei motivi per cui i lavori di schedatura si effettuano solo d'estate, quando cioè le condizioni meteorologiche consentono l'osservazione attenta del bene. Il progetto catalografico sotteso al SEFRAK prevedeva la catalogazione di più di 500.000 edifici ed è in via di chiusura. Oggi, però, comincia ad essere particolarmente sentito il problema dell'aggiornamento dei materiali schedografici raccolti che, essendo, da un lato, necessario e, dall'altro, possibile solo con l'uso delle moderne tecnologie informatiche, si sta tentando di attuare sfruttando l'esperienza e gli strumenti acquisiti nel corso della realizzazione di un altro progetto, denominato GAB e consistito in un inventario degli edifici, delle proprietà e degli indirizzi norvegesi contemporanei (successivi al 1983).

Tale iniziativa è l'esempio del forte spirito di collaborazione che anima l'attività dei diversi livelli istituzionali di questa nazione, la quale ha fatto della sua atipica prassi operativa nel settore un evidente punto di forza, portando in ambito europeo l'istanza, oltre che di una più consistente integrazione delle politiche di tutela dei beni culturali con quelle rivolte all'ambiente costruito e naturale, anche di una più consistente integrazione tra l'opera di amministrazioni di livello nazionale e amministrazioni di livello locale.

La **Romania** pur avendo avuto istituzioni dedite alla tutela del patrimonio culturale nazionale di lunga tradizione, sconta ancora oggi il ritardo operativo causato dalla disattenta gestione politica dell'epoca dittatoriale, terminata all'inizio degli anni Novanta. Nel 1892 lo Stato rumeno, nato dalla fusione di tre regioni che, fino al terzo quarto del secolo XIX, erano state sottoposte al potere ottomano, si era dotato di una *Commissione dei Monumenti storici* la cui azione aveva segnato l'inizio dell'interessamento istituzionale al problema della salvaguardia dei beni di valore storico-architettonico.

Nel 1915 un decreto reale stabiliva che tutti gli edifici religiosi costruiti prima del 1834 dovevano essere indistintamente considerati monumenti e quindi assoggettati ad un particolare regime gestionale fino a quando non fosse stato completato un loro rigoroso inventario. Dopo la seconda guerra mondiale, la citata

Commissione, pur se tra numerose difficoltà, riuscì ad avviare alcuni interventi conservativi sul patrimonio che faticosamente si continuava a catalogare attraverso lo strumento dei questionari somministrati a studiosi e specialisti sparsi su tutto il territorio nazionale. Nel 1977, però, il dittatore Ceausescu decideva di cancellare la Commissione dalla lista delle istituzioni funzionanti, con la conseguenza che tutti i progetti che questa aveva intrapreso subirono un'improvvisa battuta d'arresto. Fino alla caduta del potere dittatoriale, l'unico interesse per gli edifici storici è stato quello dimostrato ai fini della loro confisca. In questo periodo, diversi studiosi hanno tentato senza successo di far approvare una nuova lista dei monumenti nazionali che aggiornasse quelle precedentemente redatte.

Il lavoro delle pubbliche istituzioni sulla conservazione dei monumenti riprende negli anni novanta dall'attività della neonata Commissione Nazionale dei Monumenti, dei Complessi e dei Siti Storici al cui interno opera un servizio di documentazione, responsabile della progettazione metodologica delle operazioni catalografiche e della organizzazione degli aspetti operativi dell'indagine sui beni architettonici. I modelli tra cui l'amministrazione rumena doveva scegliere il proprio riferimento erano quello francese e quello tedesco. La decisione finale è caduta sul modello operativo utilizzato nella Transilvania tedesca, più snello rispetto a quello transalpino e molto più adeguato ai mezzi ed alle risorse che lo Stato rumeno possedeva. I lavori di schedatura oggi procedono attraverso l'impegno sul campo di squadre di rilevatori che utilizzano semplici fogli di registrazione (*record sheets*). Un impulso ulteriore a tali lavori è dato, poi, dalle richieste di autorizzazioni edilizie presentate alle autorità dai singoli cittadini che, nel proporre la propria situazione all'esame delle istituzioni, ne stimolano l'iniziativa catalografica.

Nonostante la lunga tradizione di cui si diceva, gli anni difficili della dittatura hanno determinato una condizione tale per cui si potrebbe far conto che l'attività catalografica rumena sia iniziata solo da poco. Bisogna comunque riconoscere che i risultati fin qui raggiunti sono apprezzabili, visto che il Governo, ed in particolare il Ministero della Cultura, è stato già in grado di fornire una lista dei monumenti storici nazionali in cui si riporta, per ciascun bene, il nome, la tipologia la localizzazione e pochi altri dati utili alla sua identificazione.

La Costituzione federale della **Svizzera** attribuisce ai cantoni in cui la nazione è divisa ampia autonomia in materia di tutela dei monumenti (la legge federale di riferimento risale al 1958), ma stabilisce anche, secondo le modifiche più recenti, la possibilità per l'amministrazione centrale di intervenire sulla legislazione di livello subordinato.

Responsabile della materia è l'Ufficio Federale della Cultura (UFC) assieme alla Commissione Federale per i Monumenti Storici (CFMS) che cura, tra le altre cose, la redazione degli inventari d'interesse nazionale. I principali sono tre:

- l'Inventario federale degli insediamenti meritevoli di protezione (ISOS),
- l'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP),

- l'Inventario delle vie di comunicazione storiche esistenti (IVS).

Il *primo*, iniziato nel 1973, comprende più di 1000 siti d'importanza nazionale. Esso studia *oggetti* ad ampia scala, indipendentemente dal fatto che coincidano con tipologie insediative rurali o urbane. I risultati vengono messi a disposizione degli operatori pubblici del settore della pianificazione. Essendo, infatti, un inventario di beni vincolati, rappresenta uno strumento di lavoro irrinunciabile per i responsabili della pianificazione che si devono necessariamente confrontare con i suoi contenuti.

Il *secondo*, istituito dall'articolo 5 della legge federale per la protezione della natura del 1966 in sostituzione di quello redatto da alcune organizzazioni non governative negli anni 1959-1967, comprende tre tipi di oggetti:

- *oggetti unici* per bellezza, particolarità, importanza scientifica, ecologica o geografica e culturale;
- *paesaggi tipici* che a livello regionale risultino particolarmente caratteristici per gli aspetti floristici e faunistici ad essi associati;
- *monumenti naturali*, oggetti quali massi erratici, strati rocciosi o forme tipiche del paesaggio.

L'iscrizione di un oggetto nell'IFP comporta la massima attenzione nella sua conservazione. Ne deriva che tutti gli organi dediti alla progettazione di azioni di trasformazione del paesaggio devono obbligatoriamente tenerne conto.

Le schede utilizzate per la catalogazione dei suddetti oggetti sono schede sintetiche (contenenti pochi dati: denominazione, localizzazione geografica, appartenenza giurisdizionale, etc.) all'interno delle quali grande cura è posta nell'individuazione cartografica del bene e nella sua perimetrazione che avviene sempre assumendo come riferimento segni topograficamente tangibili, facilmente riconoscibili nella realtà locale (corsi d'acqua, strade, ecc.). L'elenco dei beni iscritti nell'inventario è ordinato oltre che per numero di inventario anche per cantone.

Il *terzo* inventario, avviato nel 1984, è quello delle *vie di comunicazione storiche* in Svizzera (IVS). Esso rappresenta un'impresa singolare nello scenario europeo. Basato su uno studio dettagliato delle caratteristiche dei terreni (studio da cui discende la redazione di un *Libro del Terreno* e di una *Carta del Terreno*) contiene un elenco cartografico descrittivo di tutte le strade e di tutti i sentieri di importanza nazionale, presi in esame per la loro funzione storica di collegamento oltre che per i materiali e le tecniche con cui sono stati costruiti. Vi si studiano, inoltre, anche tutti i beni rinvenibili lungo lo sviluppo dei tracciati considerati, beni di varia natura quali locande, cappelle, ponti e altre opere di ingegneria civile, aree naturali e paesistiche notevoli, punti panoramici. Ciascun tracciato è valutato per la propria *sostanza storica*, che può essere *grande*, *minore* o *nulla*. Da tale classificazione discende il livello di protezione del tracciato affidato ad un vincolo speciale.

Terminato nel 2003, oggi viene utilizzato come strumento di protezione e conservazione di questi importanti elementi del paesaggio culturale, ma fornisce anche utili informazioni alla ricerca storica e all'industria del turismo.

Bisogna aggiungere a tali riferimenti quello relativo ad un altro inventario, noto con l'acronimo di INSA - Swiss Inventory of Architecture 1850-1920. Comprendente tutti gli edifici realizzati nel periodo indicato, è stato realizzato, secondo una prassi non inusuale in questa nazione, da una società privata: la SAHS - Swiss Art History Society - che dal 1975 si è impegnata nella realizzazione di questo progetto quale approfondimento di uno ad esso precedente e relativo al più ampio ed omnicomprensivo inventario noto come *Swiss Artistic and Historic Monuments*, risalente al XIX secolo (con più di 85 volumi già pubblicati) e paragonabile, come importanza e tradizione all'*Inventaire* francese¹¹.

L'INSA è organizzato per volumi, ciascuno dei quali copre la descrizione di un numero di Comuni variabile da tre a cinque. Ogni località è studiata secondo una metodologia ricorrente, caratterizzata da una struttura standard dell'indice dei volumi stessi. Quattro capitoli sintetizzano la storia del luogo, lo sviluppo della sua architettura, la distribuzione topografica di quest'ultima; il tutto arricchito da un'appendice documentaria. Pur essendo realizzato da una società privata e pur non avendo formalmente un valore legale, l'INSA rappresenta, comunque, un utile riferimento per le amministrazioni, soprattutto locali, impegnate nella programmazione degli interventi di trasformazione del territorio. Esso ha raggiunto una larghissima diffusione editoriale ed è stato tradotto nelle tre lingue parlate sul territorio della nazione (tedesco, francese e italiano).

L'organizzazione standard dei dati raccolti ha favorito la creazione di una banca dati associata che si sta pensando di ampliare rispetto alle iniziali previsioni degli anni Ottanta. Purtroppo i costi dell'operazione editoriale stanno lentamente ed inesorabilmente crescendo e la base imprenditoriale del progetto comincia a rilevarne la difficile fattibilità per gli anni a venire, il che pone la necessità d'avviare una nuova collaborazione con le istituzioni pubbliche disposte a supportare l'iniziativa, nella prospettiva d'integrare questo inventario a quelli di *matrice pubblica* di cui si è già detto.

In **Olanda** il Ministero per l'Istruzione, la Cultura e la Scienza è l'organismo centrale che ha la responsabilità delle politiche di tutela del patrimonio artistico e storico nazionale.

La legge di tutela vigente è sostanzialmente ancora quella emanata nel 1961 e modificata nel 1988. Questa stabiliva che ogni municipio avrebbe dovuto stilare un registro degli edifici da tutelare¹² e rispettare l'obbligo di intervenire a favore della loro conservazione ogni qualvolta si fosse reso necessario.

Da circa un ventennio (dal 1987) è in atto un progetto di catalogazione del patrimonio architettonico nazionale del periodo successivo alla rivoluzione industriale (1850-1940). Tale progetto, noto con l'acronimo MIP (Monuments Inventory Project), fu voluto dal Dipartimento di Conservazione dell'amministrazione centrale olandese per sopperire alla strutturale mancanza di conoscenze sugli edifici risalenti al citato arco temporale

¹¹ Sull'argomento si veda N.Caviezel, "Swiss Inventory of Architecture 1850-1920 (INSA). Twenty years of experience and the year 2000", in AA.VV., "Architectural heritage...", op.cit.

¹² Tutti i registri furono completati entro il 1970.

dovuta al fatto che fino ad allora la maggior parte degli sforzi compiuti dall'amministrazione competente era stata concentrata sullo studio dell'architettura del periodo antecedente.

La metodologia catalografica adottata ricorda, per certi versi, quella in uso presso l'amministrazione italiana. Essa discende da un'impostazione *centralistica* del lavoro, che trova, cioè, negli organi statali di tutela un costante riferimento per il suo sviluppo e che si basa sul rispetto del complesso di norme fornite attraverso la diffusione di una sorta di *manuale d'istruzioni operative* cui tutti gli enti e gli organi coinvolti nelle operazioni di rilevamento dei dati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente.

Alle suddette operazioni partecipano sia le amministrazioni regionali che quelle locali. Il territorio nazionale, secondo un criterio puramente funzionalistico, è stato suddiviso in circa sessanta aree, dando modesto rilievo alla questione della loro *omogeneità culturale*. Tali aree sono studiate attraverso successivi livelli di approfondimento dell'indagine territoriale. Il primo livello di conoscenza corrisponde a quello delle *regional descriptions*, inquadramenti generali degli ambiti geografici presi in considerazione, cui seguono le *municipality descriptions*, ovvero descrizioni relative ai singoli Comuni. I rilievi di maggior dettaglio possono riguardare, invece, le cosiddette *aree di valore speciale* o singoli edifici. Le *special value areas* sono zone urbane o extraurbane che si caratterizzano non per la presenza entro il loro definito perimetro di espressioni architettoniche particolarmente singolari sotto il profilo artistico, ma soprattutto per il loro valore ambientale, per le relazioni che intrattengono col contesto paesaggistico o per la significativa evoluzione storica che hanno subito e che ancora riescono ad esprimere¹³. Questo atteggiamento culturale rimanda, ovviamente, al discorso dei criteri di selezione degli oggetti catalografici su cui si focalizza l'attenzione delle indagini. Tra questi criteri, dunque, emerge positivamente, da un lato, il rifiuto della *monumentalità* del singolo episodio architettonico quale unico parametro di valutazione del costruito e, dall'altro, la tendenza ad individuare ed a valorizzare i tratti specifici del paesaggio culturale locale, aumentando la sensibilità nei loro confronti da parte soprattutto delle popolazioni del luogo, educate e responsabilizzate anche attraverso il confronto col lavoro che gli schedatori effettuano direttamente sul campo.

I rilevatori operano in team e raccolgono i dati necessari alla compilazione dei tracciati che sono strutturati in maniera tale da poter essere gestiti all'interno dei sistemi informativi centralmente predisposti a tale funzione. Inizialmente i sistemi di cui l'amministrazione disponeva (denominati CAIRS) riuscivano a gestire solo dati alfanumerici e non pure le riproduzioni digitali dei documenti allegati o altri tipi di immagini, con la conseguenza che si tendeva a limitare al massimo il numero delle fotografie scattate durante le operazioni. Tale tendenza è stata poi modificata, in particolare a partire da quando la tecnologia dei sistemi informatici si è diffusa su più ampia scala e, anche grazie all'avvio di nuovi progetti, si è avuto modo di colmare il gap funzionale iniziale sperimentando le nuove possibilità d'impiego offerte dai moderni strumenti.

¹³ Le *aree di speciale valore* sono non esclusivamente residenziali, infatti, tra esse si ritrovano: villaggi-giardino, parchi, canali e opere connesse, villaggi industriali o complessi residenziali di edilizia sociale. Nell'intero paese sono stati inventariati circa 165.000 tra edifici o complessi, circa 650 aree di speciale valore, le quattro città principali (Amsterdam, Rotterdam, L'Aia, Utrecht) comprendono il 5% e il 10%, rispettivamente, di queste voci (in totale contano circa 9.000 edifici o complessi e 66 aree speciali).

La **Polonia**, come tutti i paesi dell'Europa orientale che, nel secolo scorso, hanno vissuto la dipendenza dal potere sovietico, fin dall'inizio degli anni Novanta ha saputo dare un notevole impulso al processo di recupero della propria identità nazionale, fino a quel momento repressa in ogni sua manifestazione dal regime comunista. La dirigenza del nuovo Stato polacco ha dovuto affrontare problemi di natura culturale dipendenti proprio dalla prolungata soggezione ai principi imposti da quel regime lungo un arco di tempo che ha coperto diversi decenni. La specificità della cultura polacca era stata, in altre parole, livellata, conformata o omogeneizzata a quella degli altri paesi dell'area d'influenza sovietica, ma non cancellata del tutto. La nazione è tra le poche a conservare un paesaggio culturale ancora fortemente dominato dai tratti dell'architettura e dell'urbanistica medioevale.

I vari progetti catalografici avviati sono stati indirizzati all'evidenziazione di questa caratteristica del paesaggio locale, attraverso l'individuazione di *regioni culturali*, ovvero di macro-aree geografiche caratterizzate da caratteristiche comuni sia sul piano fisico che su quello antropologico, quelle che nel nostro paese, anche se a scala generalmente più ridotta, sono definite *aree culturalmente omogenee*.

La metodologia catalografica utilizzata aderisce totalmente allo spirito *olistico* fatto proprio dalle istituzioni pubbliche nell'approccio alla conservazione del patrimonio. Questo si fonda sulla convinzione, radicata nell'impostazione del loro lavoro già a partire dai primi anni di post-comunismo, che l'ambiente costruito esprima valori culturali d'insieme, non come contenitore di emergenze monumentali, o non soltanto, ma anche come sede naturale dell'integrazione tra valori materiali e valori immateriali, tra storia e tradizione.

Per la realizzazione di un obiettivo tanto ambizioso quale quello di studiare il territorio non solo nelle sue componenti fisiche, naturali ed antropiche, ma anche in relazione al suo patrimonio culturale intellettuale e spirituale, il Ministero della Cultura polacco, erede delle funzioni del Servizio di Stato per la protezione dei monumenti, ha voluto predisporre un progetto, attuato da centri regionali, nell'ambito del quale si è stabilito di studiare lo spazio urbano a diverse scale dimensionali, osservandolo prima da quella territoriale per passare, poi, ad un maggior dettaglio sulla struttura interna degli insediamenti umani che definiscono la città o il villaggio, a seconda che si prenda in considerazione la conformazione di particolari settori extraurbani o sub-urbani.

Per quanto riguarda l'organizzazione tecnologica del servizio di catalogazione, bisogna riconoscere che la cultura informatica delle istituzioni pubbliche, essendo tradizionalmente evoluta quella del paese in generale, da circa due decenni è impegnata nell'uso di GIS, alla pari di altri paesi europei economicamente più avanzati. Tutti i sistemi informativi utilizzati si basano su infrastrutture informatiche improntate alla massima apertura (cioè alla massima ricettività possibile, a fronte della grande eterogeneità dei dati rinvenibili, con una speciale predilezione per la gestione di quelli cartografici e iconografici) oltre che al massimo grado di aggiornabilità.

Le basi di dati costituite nelle varie regioni, generalmente sono del seguente tipo:

- una riguardante i monumenti e i gruppi di edifici (Monument Record);
- una riguardante i siti e gli insediamenti più ampi (Card of a Place);
- una riguardante i dati cartografici;
- una riguardante i dati iconografici.

Tutte, ovviamente, sono ancora in fase di prima *alimentazione*.

In ambito europeo il **Regno Unito** si distingue per la singolare organizzazione del proprio servizio di tutela, non strutturato, non fondato sull'esistenza di un sistema gestionale omogeneo, anzi caratterizzato dalla presenza di *attori* diversi, come, ad esempio, le note *quangos* (*organizzazioni non governative quasi autonome*), oltre che di una folta schiera di enti privati che prestano, però, un'opera sostanzialmente pubblica¹⁴.

La legge di tutela fondamentale per l'Inghilterra ed il Galles risale all'anno 1882 (*Ancient Monuments Protection Act*), a partire dal quale i due Stati hanno cominciato a censire i monumenti presenti sul loro territorio annotandone il nome all'interno di un registro allegato alla legge e denominato "*schedule*", da cui la locuzione "*scheduled monuments*", che indica i monumenti d'interesse nazionale direttamente tutelati per effetto della legge stessa. Col progresso delle attività si è passati dalle poche decine di monumenti schedati alla fine dell'Ottocento alle migliaia di unità del periodo precedente al secondo conflitto mondiale. Dopo la guerra si avvertì la necessità di estendere il regime di tutela anche a quegli edifici che, sebbene non ammessi alla condizione di *scheduled monuments*, erano comunque riconosciuti come portatori di valori storici, unitamente alle aree in cui erano inseriti. Si creò, pertanto, un grado differenziato di tutela, corrispondente a quello dei *listed buildings* che avrebbero compreso gli edifici che andavano dal 1700¹⁵ al 1939.

I problemi della ricostruzione post-bellica, in particolare, avevano posto l'esigenza di estendere la conoscenza acquisita ad una scala più ampia: quella territoriale. Fu partendo da questa considerazione che l'evoluzione della legislazione di settore fu indirizzata verso una piena integrazione tra tutela dei beni culturali immobili e pianificazione urbanistica e che si cominciò ad avvertire la necessità di approfondire l'indagine sul valore storico complessivo dell'ambiente costruito, spostando l'attenzione degli studi dal singolo edificio ad intere aree d'interesse culturale.

All'interno della seconda lista creata, agli edifici si associa un valore *eccezionale* (grado I, il più alto), *speciale* (grado II), importante (grado III). Un'altra suddivisione che gli edifici registrati possono subire è, come si è detto, quella fatta in base al periodo di appartenenza. Generalmente gli edifici realizzati prima del 1700 sono *scheduled*, mentre sono *listed* quelli successivi¹⁶, con probabilità decrescente di trovare edifici di una certa

¹⁴ Sono più di ottanta i cosiddetti *Building Conservation Trusts*, cioè gli istituti per la conservazione degli edifici. Tra questi, quello di maggiore tradizione è sicuramente il National Trust che, da proprietario, si occupa della conservazione e della valorizzazione, attraverso l'apertura controllata al pubblico, di centinaia di edifici, oltre che di aree di particolare interesse storico e paesaggistico.

¹⁵ Quelli antecedenti a tale data erano *scheduled*, dei quali facevano parte anche i monumenti e i siti archeologici.

¹⁶ Anche se non mancano i casi di edifici che siano sia *scheduled* che *listed*.

rilevanza a seconda che questi appartengano ai periodi 1700-1840, 1840-1914, 1914-1939 e 1939 ad oggi. Da ciò si desume che oltre al valore intrinseco dell'opera architettonica, quale ulteriore determinante criterio di selezione per la sua ammissione alla lista, si considera la sua età.

La più importante istituzione pubblica che oggi si occupa di catalogazione in Inghilterra è l'*English Heritage* che dal 1999 ha inglobato la *Royal Commission on Historic Monuments of England* (RCHME), uno degli enti che fino a quel momento aveva prodotto i principali riferimenti metodologici in campo catalografico, assurgendo al ruolo di istituto-guida sul terreno nazionale e di autorevole interlocutore dei suoi omologhi sul terreno di confronto internazionale.

Le ultime vicende politiche lo hanno trasformato in un ente governativo con funzione ufficialmente consultiva, dipendente dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport.

L'English Heritage oltre ad essere naturalmente coinvolto nei processi decisionali che riguardano la conservazione dei beni culturali immobili dell'Inghilterra, è responsabile del National Monuments Record (NMR) ovvero la più grande banca dati inglese accessibile al pubblico della quale attualmente fanno parte diverse migliaia di oggetti.

Dal punto di vista metodologico, la sua azione è indirizzata dal cosiddetto *Heritage Data*, l'organo interno che si occupa della gestione dei dati sui beni inventariati. Questo a sua volta si serve dei risultati del *Forum on Information Standards in Heritage* (FISH) che ha prodotto due standard per l'inventariazione dei beni, rispettivamente denominati MIDAS¹⁷ (Monuments Inventory Data Standard) e INSCRIPTION. Il primo consiste in pratica in un *manuale concordato di buone pratiche* per lo studio sistematico e proceduralmente standardizzato dei monumenti ed è il frutto del lavoro di una commissione che ha lavorato sull'argomento tra il 1996 ed il 1998, anno in cui è stata pubblicata la sua prima versione. Si prevede per il 2007 l'uscita di una seconda edizione nella quale saranno presenti tracciati per ogni tipo di bene immobile, dalle aree d'interesse paesaggistico a quelle archeologiche.

Da notare che nel suddetto manuale non si forniscono indicazioni circa i possibili contenuti di un generico inventario, ma si stabilisce soltanto quale tipo di informazioni in esso devono essere contenute¹⁸. Vengono definiti i cosiddetti *information schemes*, ovvero schemi informativi che potrebbero corrispondere a macro-paragrafi delle schede italiane, a cui sono associati delle *information units*, ovvero gruppi di *campi catalografici*, insiemi di singole domande cui il catalogatore deve rispondere.

L'altro progetto cui l'Heritage Data lavora costantemente è l'Inscription che consiste in una raccolta di *wordlists*, letteralmente *liste terminologiche*, che possono riguardare diverse tematiche (condizioni di conservazione,

¹⁷ Sull'argomento si veda English Heritage, *"MIDAS – A Manual and Data Standard for Monument Inventories"*, Swindon: English Heritage, National Monuments Record, 1998

¹⁸ Si tratta cioè di uno standard *di struttura e di descrizione* (data structure e data content standard) e non *di contenuto* (data value standard). Per quest'ultimo tipo di standard la RCHME aveva prodotto prima ancora un thesaurus sulle tipologie di monumenti esistenti. In proposito cfr. Royal Commission on the Historical Monuments of England and English Heritage, *"Thesaurus of monument types: a standard for use in archaeological and architectural records"*, Swindon: RCHME, 1995

materiali costruttivi, località geografiche, tipologie di monumenti). Le wordlists possono essere di diverso tipo, liste semplici, gerarchiche, complesse oppure thesauri. All'interno di INSCRIPTION si raccolgono le liste curate da diversi enti; a curare i thesauri è impegnato direttamente l'NMR (National Monument Record) che, oltre ad essere un registro, è anche un Istituto che si occupa della produzione e dell'aggiornamento di questi particolari *standard di contenuto*. Di recente al MIDAS è stata aggiunta una sezione specifica che riguarda la registrazione dei dati geografici di un bene e quindi anche la georeferenziazione dei dati.

A livello locale le indicazioni fornite dall'English Heritage vengono tradotte in pratica dagli Historic Environment Record (HER), Registri dell'Ambiente Storico, organi che operano nel rispetto delle regole fornite dal FISH e portano il loro contributo attivo allo sviluppo del Forum stesso. Tra gli HER più importanti ovviamente figura quello di Londra.

Con questo tipo di organizzazione la catalogazione in Inghilterra (ispirata dagli stessi principi anche negli altri stati del Regno) sembrerebbe affidata ad un complicato intreccio di competenze, ma, nonostante le apparenze, riesce ad attivare una quantità notevole di progetti, anche di natura sperimentale, al punto da costituire un riferimento utile per tutta la comunità internazionale che guarda con interesse al suo originale modello di funzionamento.

Un'intensa attività è stata svolta anche sul piano della diffusione *on line* dei dati raccolti. Molti cataloghi sono stati pubblicati in rete e dalla rete sono accessibili a tutti. In particolare si deve ricordare che i risultati quantitativamente più consistenti sono quelli relativi al settore archeologico, i cui studi hanno raggiunto un notevole livello di diffusione attraverso progetti quali PASTSCAPE e ADS (Archeology Data Service). Il dato più interessante, in definitiva, è rappresentato proprio dall'attenzione puntualmente dimostrata dalle istituzioni nella diffusione dei risultati ottenuti attraverso i vari progetti avviati, che è poi l'anello mancante nella catena metodologica di alcuni apparentemente più raffinati sistemi europei.

L'**Austria** è uno dei paesi europei di maggiore tradizione nello sviluppo di politiche di tutela dei beni culturali in generale e dei monumenti architettonici in particolare.

All'inizio del XX secolo l'amministrazione statale austriaca, anche grazie all'impegno diretto di personalità del calibro di Alois Riegl, ha dato vita al progetto di un catalogo generale dei monumenti nazionali (1907), riordinando la struttura di un ufficio, quello che attualmente corrisponde all'Ufficio per il catalogo e la ricerca sui beni culturali, che aveva funzionato a fasi alterne già dalla metà del XIX secolo.

Il lavoro svolto nell'ambito dell'*Österreichische Kunsttopographie* (letteralmente "topografia artistica austriaca") ha portato alla pubblicazione di oltre 50 volumi in cui è raccolto il frutto delle operazioni di catalogazione svolte su una superficie territoriale inferiore al 20% di quella totale della nazione.

Questa precisazione suggerisce due considerazioni. Innanzitutto il riferimento diretto alle pubblicazioni denota il carattere eminentemente didascalico del modello di inventario tradizionale adottato dall'amministrazione

austriaca. Pur essendo, infatti, i lavori di catalogazione sotto la responsabilità dello stesso ufficio (il *Bundesdenkmalamt* - Ufficio federale per la tutela dei monumenti) che gestisce le altre attività di tutela, l'inventario che ne deriva non è in alcun modo preordinato all'apposizione di vincoli. Solo una limitatissima parte del catalogato finisce per essere vincolato.

Inoltre, pur essendo state avviate all'inizio del secolo scorso, le operazioni di schedatura sono risultate piuttosto lente, da un lato, per la ricchezza del patrimonio monumentale austriaco, dall'altro, per la scrupolosità del metodo d'indagine utilizzato, che prevedeva la consultazione di documenti d'archivio e della letteratura specialistica esistente, la realizzazione di campagne fotografiche, la raccolta di planimetrie storiche e di disegni. È per questa sostanziale ragione, per non attendere la conclusione di un'iniziativa tanto laboriosa che all'inizio degli anni Settanta del Novecento, l'amministrazione austriaca si è decisa ad adottare un nuovo modello di inventario basato sul modello del "*Dehio, Handbuch der Kunstdenkmale*", ovvero il *manuale dei monumenti* ideato da Georg Dehio in Germania nel 1901 ed adottato attualmente dalla maggior parte dei paesi di lingua tedesca.

In Austria il DEHIO è stato adattato alla particolare situazione del patrimonio nazionale ed è stato utilizzato come un veloce strumento di censimento dei beni architettonici presenti sul territorio. Esso è finalizzato alla registrazione dell'esistenza di qualsiasi tipologia di bene architettonico (chiese, edifici signorili, ville ma anche blocchi residenziali e case rurali d'interesse storico-culturale). Anche questo tipo di inventario viene periodicamente pubblicato.

Ovviamente, fortemente discriminante è l'epoca di costruzione degli oggetti che quanto più recenti sono, tanto meno numerosi risultano nelle liste del catalogato. L'atteggiamento catalogafico differisce, inoltre, a seconda che ci si trovi di fronte ad un monumento di particolare importanza o ad una costruzione di importanza minore. I primi vengono descritti in maniera più dettagliata con informazioni circa il loro contesto ambientale, la proprietà e la storia evolutiva, mentre i secondi vengono solamente elencati con l'associazione di un indirizzo ad una denominazione.

Un buon terreno di messa a punto della metodologia DEHIO è stato rappresentato dalla città di Vienna che, con la sua caratteristica conformazione ad anelli, determinata da una particolare storia urbanistica, ha costituito un'occasione di applicazione del modello ad un ventaglio di tipologie architettoniche molto ampio, con casi che vanno dalle chiese medioevali agli insediamenti residenziali della prima metà del Novecento. Le descrizioni dei monumenti della città seguono la sua suddivisione in distretti e sono divise in sezioni specifiche per l'architettura religiosa, da un lato, e secolare, dall'altro. Ma la caratteristica più interessante di tali descrizioni è il linguaggio utilizzato, definito dagli addetti ai lavori "*dehiotico*": un linguaggio caratterizzato dall'assenza di verbi, dalla presenza di molti nomi composti e di singolari abbreviazioni, così strutturato al fine di ottenere sul campo la massima velocità di registrazione dei dati.

Dal 1987, a conclusione e per effetto di uno studio di fattibilità commissionato ad un'agenzia esterna all'amministrazione, i dati immessi nei vari inventari austriaci vengono gestiti attraverso procedure informatizzate.

Il Ministero della Cultura in **Francia** è notoriamente un'istituzione di lunga tradizione, impegnata nella gestione di un patrimonio particolarmente consistente. La struttura di tale ministero, come quella dell'omologo italiano, è caratterizzata dall'esistenza di organi centrali ed organi periferici (regionali). Il DAPA, Dipartimento dell'Architettura e del Patrimonio, che opera a livello centrale, ha competenza in materia di tutela dei monumenti, dei beni archeologici, delle aree di rispetto (*abords*) e dei *secteurs sauvegardés*. Ma il lavoro più importante è svolto localmente dalle DRAC (Direzioni Regionali per gli Affari Culturali), dai conservatori regionali e dagli Architetti per la Francia (ABF) a livello dipartimentale.

Tutti i beni presenti sul territorio nazionale, in base alla legge di tutela fondamentale del 1913, più volte modificata nel tempo, si dividono in *beni classificati* (sottoposti ad un regime di protezione più restrittivo) e *beni iscritti nell'inventario supplementare* (sottoposti ad un regime di protezione più lieve).

Nel settore catalografico, la Francia ha storicamente rappresentato un positivo termine di confronto per quella parte dell'amministrazione statale italiana impegnata nel difficile compito di inventariare beni architettonici e non solo.

Deputato alla gestione di questo servizio nell'amministrazione transalpina è l'*Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France*, creato nel 1964 dall'allora ministro della cultura André Malraux ed ispirato dal pensiero di André Chastel che ne determinò la forte impostazione regionalistica, improntandone l'azione a quel grande rigore scientifico che ancora oggi gli viene riconosciuto. Tale istituto governa il sistema di studio dei monumenti ed elabora le procedure metodologiche utili alla loro ricognizione, svolgendo nell'ambito dei compiti propri del Ministero della Cultura francese, a meno delle dovute differenze che tra le due nazioni esistono sul piano legislativo, lo stesso ruolo che l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione svolge nell'ambito del Ministero italiano per i Beni e le Attività culturali.

L'evoluzione del metodo di ricerca adottato dall'*Inventaire* ha portato alla definizione di un protocollo d'indagine basato sul criterio dell'eshaustività dell'analisi catalografica unita al criterio delle *aree culturalmente omogenee* teorizzato all'inizio degli anni Ottanta anche all'interno delle norme redazionali pubblicate dall'ICCD ed assunte come riferimento dall'omologo istituto francese.

In linea con i criteri operativi stabiliti dal Ministero italiano, anche quello francese ha scelto di stabilire una precisa prassi cui informare l'attività da svolgere sul territorio. Questa, infatti, parte da un'analisi delle diverse fonti informative disponibili (bibliografiche, iconografiche e cartografiche) e la integra eventualmente con una più puntuale ed approfondita indagine archivistica.

Il prodotto finale dello studio sviluppato secondo tale metodo consiste nell'elaborazione dei noti *dossiers*, una raccolta sistematica di documenti e informazioni eterogenee alle varie scale necessarie: esiste un dossier generale relativo all'intero Comune indagato, uno relativo ad entità urbane o parti di città, uno relativo a raggruppamenti di edifici, dove per "raggruppamenti" si deve intendere un insieme unitario di volumi e di vuoti, sotto molti aspetti assimilabile ad un *bene architettonico complesso*, ed, infine, un dossier individuale, relativo al singolo edificio isolato o a quello più rappresentativo del complesso precedentemente analizzato.

Il sistema dei dossiers si è sempre più raffinato sviluppandosi anche in direzione conservativa, prevedendo, cioè, strumenti per la valutazione dei problemi conservativi degli edifici e per la predisposizione di misure di protezione.

La scelta di responsabilizzare il più possibile le forze locali attraverso l'opera delle DRAC (*Directions Régionales des Affaires Culturelles*), impegnandole nella ricerca sul campo oltre che in quella documentaria, si è rivelata felice ed ha contribuito a sviluppare una forte spinta *dal basso* verso il raggiungimento di obiettivi sempre più articolati. Non manca, comunque, il momento della sintesi centrale garantita dalla guida della *sotto-direzione per l'inventario*, facente parte della *Direction de l'architecture et du patrimoine*.

I dati attuali dell'Inventaire si possono sintetizzare nelle seguenti cifre:

300.000 dossiers di edifici;

3.000.000 di fotografie;

60.000 disegni;

700 opere pubblicate sul tema in una dozzina di raccolte;

300 persone stabilmente impegnate nella conduzione dell'inventario.

Le informazioni raccolte e sistemate all'interno dei dossiers con dati alfanumerici, disegni e foto di ciascun edificio o bene in generale, sono parzialmente consultabili in rete attraverso le basi di dati *on line* create dall'Inventaire stesso. La base di dati dedicata ai beni immobili è stata simbolicamente denominata MÉRIMÉE, mentre quella che raccoglie le informazioni sui beni mobili è stata denominata PALISSY. Sul piano metodologico-operativo le istruzioni necessarie alla compilazione *normalizzata* dei dossiers vengono fornite da pubblicazioni periodicamente aggiornate, che obbligano i catalogatori ad un particolare rigore sull'aspetto lessicale o terminologico e forniscono la primaria strutturazione dei dati. Per ciascuna categoria di beni (mobili o immobili), il riferimento principale è rappresentato dal corrispondente *sistema descrittivo*, ovvero l'insieme delle norme da rispettare nelle operazioni di schedatura¹⁹.

¹⁹ Tra i principali testi normativi si ricordano i seguenti:

- *Principes, méthodes et conduite de l'Inventaire Général*, sous la dir. de Michel Melot et Hélène Verdier, par Xavier de Massary et Georges Coste (et al.). Paris: Monum, Editions du Patrimoine, 2001 (Documents et Méthodes, n°9);

- *Thésaurus des Objets Mobiliers*, sous la dir. d'Hélène Verdier, par Aline Magnien (et al.). Paris: Monum, Editions du Patrimoine, 2001 (Documents et Méthodes, n°8);

- *Système Descriptif de l'Architecture*, sous la dir. de Monique Chatenet et Hélène Verdier, par Jeannette Ivain et Xavier de Massary (et al.). Paris: Editions du Patrimoine, 1999 (Documents et Méthodes, n°5);

In particolare, il sistema descrittivo dell'architettura più aggiornato, pubblicato nel 1999 dopo che il primo era uscito nel 1977, consiste, al pari delle pubblicazioni dell'ICCD, in un libretto contenente la spiegazione relativa al contenuto di ciascuno dei campi delle schede utilizzate, divisi per paragrafi, la cui lettura è facilitata dalla presenza di esempi di dossiers-tipo già compilati. Per i campi *valorizzabili* attraverso l'uso di termini desumibili da un lessico strutturato sono presenti anche riferimenti a liste terminologiche o thesauri esistenti²⁰.

Molto è stato fatto dalla DAPA assieme agli organi periferici del ministero nell'inventariazione dei beni paesaggistici, avviata all'inizio degli anni Ottanta e finalizzata alla conoscenza, da un lato, di opere civili incidenti sull'assetto del paesaggio (ponti, viadotti, ferrovie, canali, etc.) e dall'altro, di parchi e giardini storici.


Nella figura sotto è riportato un grafico sullo stato d'attuazione dell'inventario in Francia, con indicazione dei dipartimenti completati, di quelli in via di completamento e di quelli non ancora esplorati.

-
- *Système Descriptif des objets mobiliers*, sous la dir. d'Hélène Verdier, par Aline Magnien (et al.). Paris: Editions du Patrimoine, 1999 (Documents et Méthodes, n°6);
 - *Système Descriptif de l'illustration*, sous la dir. de Christophe Dessaux, par Annie Rémy et Anne-Claire Viron-Rochet (et al.). Paris: Editions du Patrimoine, 1999 (Documents et Méthodes, Hors-série);
 - *L'Inventaire Général des monuments et des richesses artistiques de la France*, brochure du Ministère de la Culture et de la Francophonie, Direction du Patrimoine, Sous-Direction de l'Inventaire Général et de la documentation du patrimoine, 1994;
 - *L'Inventaire topographique: guide*, par Claudine Cartier, Catherine Chaplain, Monique Chatenet (et al.). Paris: Inventaire général, 1991. Brochure de la sous-direction de l'Inventaire général.

²⁰ Risale al 2000 la pubblicazione del *Thesaurus de L'architecture*, Sous la direction de Monique Chatenet et Hélène Verdier (Documents & Méthodes, n° 7), realizzato, con la collaborazione della RCHM inglese e dell'AAT (Art and Architectural Thesaurus) del Getty Institute di Los Angeles, come corrispondente in lingua francese dei lavori in già compiuti lingua inglese dai due citati organi.

Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France Etat de la documentation sur l'architecture

Source : Services régionaux de l'Inventaire - Directions régionales des affaires culturelles



L'inventaire général constitue une documentation sur le patrimoine architectural et mobilier pour l'ensemble du territoire national.

Pour chaque aire d'étude (ville, communauté de communes, canton, parc naturel régional, ...),

le travail comprend différentes phases :

- Recherche documentaire : bibliographie, sources d'archives, ...
- Enquête et étude sur le terrain, relevés graphiques, photographies,
- Traitement des données, analyses statistiques et cartographiques,
- Mise en forme normalisée d'une documentation pérenne pour chaque objet patrimonial analysé dans son environnement.

Les données validées sont en ligne sur la base de données Mérimée, point d'accès national à l'information réunie sur l'architecture.

L'ensemble de la documentation est consultable dans les centres de documentation des Directions régionales des affaires culturelles.

Direction de l'architecture et du patrimoine
Sous-direction des études, de la documentation & de l'inventaire.

In **Finlandia** l'ente competente in materia di beni culturali è il Ministero dell'Istruzione di cui fa parte il Dipartimento per la Politica Culturale che detiene la responsabilità della protezione del patrimonio culturale nazionale.

L'Ente Nazionale per le Antichità e i Monumenti storici, creato nel 1972, è a livello centrale l'organo tecnico adibito alla gestione dei processi di tutela, che opera nel rispetto della legge del 2000 sull'uso del territorio e sui monumenti storici. Al suo interno sono attivi il Dipartimento per l'Archeologia, con competenza sui siti preistorici, il Dipartimento per i Monumenti e i Siti, responsabile dei siti storici, il Museo Marittimo della Finlandia che si occupa dei reperti marittimi e delle imbarcazioni storiche.

Il compito di catalogare, studiare e preservare i siti storici è affidato al secondo degli organi citati, ovvero il Dipartimento per i Monumenti e i Siti, cui spetta anche la funzione di gestire la spesa relativa alla manutenzione di castelli e di fortificazioni di proprietà pubblica e di controllare ed indirizzare lo sviluppo delle metodologie di conservazione e restauro da applicare.

A partire dal 1996, confermata dalla citata norma del 2000, parte della responsabilità in materia di tutela del patrimonio storico è stata trasferita alle amministrazioni locali, di livello provinciale e municipale con il coinvolgimento delle province e dei musei provinciali. A questo processo di decentramento è corrisposto, per dichiarata scelta politica, un innalzamento della qualità generale degli obiettivi da conseguire.

L'inventariazione del patrimonio architettonico nazionale in Finlandia è iniziata in modo sistematico negli anni '60. A partire da questo periodo, tra le priorità degli organi competenti è stato assunto l'obiettivo dell'unificazione metodologica. Il problema principale riscontrato nell'avvio dei primi inventari era rappresentato, infatti, dalla diversità dei criteri selettivi, dalla mancanza di uniformità sia nella scelta degli oggetti catalografici, sia nell'adozione di standard descrittivi. Nel 1980 il *National Board of Antiquities and Historical Monuments*, allo scopo di risolvere il problema dell'unificazione metodologica, ha adottato le raccomandazioni che l'UNESCO ha in più occasioni fornito per indirizzare i lavori di registrazione del patrimonio architettonico, generali ma sufficienti a garantire una base di partenza metodologicamente omogenea.

Il metodo prevede la compilazione di schede di registrazione, da un lato, per i monumenti singoli e, dall'altro, per gli insiemi o le aree di interesse storico-culturale. Il frutto dei lavori di schedatura realizzati secondo tale metodologia, velocizzati e raffinati dall'informatizzazione dei processi, rappresenta attualmente il cuore del data-base nazionale centrale.

L'organizzazione dell'inventario nazionale, oltre che a seguire un'impostazione generale di carattere metodologico, rispetta anche un particolare ordine di progressione geografica del lavoro.

La selezione dei monumenti, degli insiemi e dei siti da catalogare avviene nel rispetto di alcuni criteri generali quali il riscontro di un particolare interesse architettonico, etnologico, storico o ambientale. A tali criteri però si sovrappone un processo di diversificazione che tiene conto del livello o della scala geografica alla quale si

opera. Possono pertanto essere catalogati beni d'*importanza nazionale*, appartenenti al primo livello di studio, beni di *interesse provinciale* e beni di *interesse locale*. Più che un riferimento alla loro importanza assoluta, quello geografico rappresenta un riferimento all'ambiente culturale in cui è maturato quell'interesse, alle ragioni che lo sostengono, anche se questo non implica trattamenti disomogenei tra i beni appartenenti a livelli diversi. A questi ultimi, in definitiva, non corrispondono regimi conservativi differenziati.

Una simile organizzazione del lavoro rispecchia il sistema di valori che le istituzioni hanno voluto dare a se stesse per procedere allo studio del proprio patrimonio culturale ed emerge in maniera chiara anche in alcuni progetti catalografici speciali che hanno riguardato particolari categorie di beni, come, ad esempio, quelli appartenenti al patrimonio storico industriale, che rappresenta una consistente fetta del patrimonio immobile generale, essendo, con le proprie trasformazioni, testimonianza viva delle vicende politiche, culturali e materiali che il paese ha attraversato sin dal periodo d'unione alla Svezia e di successiva annessione alla Russia.

In **Russia** la catalogazione del patrimonio architettonico ha avuto inizio nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento, ma per molti anni ha risentito dell'influenza, di alcuni indirizzi operativi imposti dall'ideologia comunista che impediva, ad esempio, di riconoscere qualsiasi forma di valore a particolari categorie di opere come quelle realizzate in stile eclettico o appartenenti alla corrente dell'Art Nouveau, considerata reazionaria. Abolite queste restrizioni, si è potuto procedere ad un'organizzazione più rigorosa del *General Inventory of Architectural Monuments of Russia*.

Lo sviluppo dei principi teorici e metodologici cui il lavoro dell'inventario è stato improntato ha condotto, rispetto al passato, all'adozione di alcuni principi base di riferimento: si è innanzitutto accettata l'idea che il valore di un monumento non debba essere riferito esclusivamente alla sua età e si è ridotta, di fatto, l'età degli edifici considerabili degni di attenzioni, ricomprendendo tra questi anche quelli realizzati durante tutta la prima metà del Novecento. Si sono ampliate le tipologie di edifici catalogabili, con grande attenzione, ad esempio, alle testimonianze dell'archeologia industriale che ha favorito l'abbandono di qualsiasi *restrizione* o *selezione stilistica*. L'estensione dell'interesse pubblico dalla singola opera monumentale ai *gruppi* o *complessi* monumentali nel rispetto di quel nuovo approccio, cosiddetto *contestuale* ed *ambientale*, che anima lo studio del patrimonio.

In **Spagna** la legge fondamentale sui beni culturali del 1913 è stata riformulata nell'agosto 1985, comprendendo norme sul patrimonio storico spagnolo inteso come "*testimonianza della cultura e delle tradizioni storiche della nazione*".

La Costituzione repubblicana del 1978, che segnò il definitivo passaggio dal regime dittatoriale franchista a quello attuale, si attestò su posizioni profondamente diverse anche rispetto alla carta costituzionale della prima

repubblica, quella degli anni Trenta; nuove posizioni riconoscibili soprattutto nel consistente trasferimento di competenze alle regioni. Il centralismo della prima repubblica è stato, dunque, sostituito da un regionalismo *spinto*, anche se sofferto, con un evidente rafforzamento dei cosiddetti altri “*poteri pubblici*” a scapito dello Stato.

Tale impostazione dell’assetto politico della nazione si riflette anche nell’organizzazione della tutela giuridica dei beni culturali. Questa si articola su due livelli di intensità: il primo, che prevede un grado di protezione massimo, è previsto per i beni inclusi nel “*Registro dei Beni di Interesse Culturale*” (BIC); il secondo si applica solo ai beni mobili di cui si prevede l’iscrizione nell’*Inventario Generale dei Beni Mobili di Interesse Culturale*.

Come detto, oggi, le leggi di tutela e regolamentazione in materia di beni culturali sono applicate secondo un ampio programma di decentramento politico e amministrativo a favore delle regioni e delle aree *nazionalmente omogenee* (Catalogna, Province Basche, ecc). Le competenze delle comunità autonome sono definite da statuti approvati con leggi dello Stato. Le *Generalidad*, o Giunte, hanno competenza in materia di beni e attività culturali, archivi e biblioteche, conservatori, pianificazione territoriale e urbanistica. Su tutte queste materie le *Generalidad* legiferano, regolamentano e applicano la normativa, esercitando anche funzioni di controllo sull’esecuzione e applicazione della legislazione. Le Giunte regionali si avvalgono dei *Consejos del Patrimonio Historico*, organi consultivi, e delle Commissioni provinciali.

In Spagna i primi inventari con carattere di regolarità e sistematicità per la classificazione del patrimonio culturale sono stati avviati verso la fine degli anni ‘70. Prima dell’abolizione della Legge sul Patrimonio Culturale nel 1933, il Ministero della Cultura, attraverso il Dipartimento delle Arti, fu incaricato di iniziare un inventario dei beni, di reperire la documentazione e di coordinare il lavoro.

L’Inventario Generale è incluso nella Legge sulle Proprietà Storiche di Spagna del 1985. Della conduzione dell’Inventario sono incaricate le Comunità Autonome, mentre il Ministero della Cultura è incaricato del coordinamento.

Per quanto concerne i beni immobili registrati all’interno del citato *registro* si deve ricordare che questi possono appartenere a diverse categorie: sono, infatti, raggruppati in monumenti, giardini storici, complessi storici (“*raggruppamenti di beni immobili che formano un’unità spaziale, caratterizzata da una struttura fisica rappresentativa dell’evoluzione di una comunità umana*”), siti storici (“*luoghi naturali legati a fatti o ricordi del passato, a tradizioni popolari, a creazioni culturali e della natura e all’opera dell’uomo*”) e zone archeologiche²¹. Per le ultime tre categorie di beni le autorità competenti sono tenute a stilare un *piano di protezione* che dovrebbe colmare lo strutturale gap esistito fino all’emanazione della nuova legge tra legislazione di tutela e legislazione urbanistica.

²¹ Sull’argomento si veda L. Bobbio, T. Romeo Garre, “*La politica dei beni culturali in Spagna*”, in L. Bobbio, a cura di, “*Le politiche dei beni culturali in Europa*”, Bologna, 1992

Proprio in vista del raggiungimento di tale obiettivo di armonizzazione delle due tipologie di norme, negli ultimi decenni la catalogazione dei beni architettonici ha ricevuto un notevole impulso, riflesso anche nell'evidente incremento dei procedimenti di vincolo avviati (attraverso la *dichiarazione di interesse culturale*).

A livello comunitario ed internazionale, lo scenario dell'avanzamento nella costruzione di cataloghi utili alla conoscenza ed alla promozione del patrimonio culturale è caratterizzato dall'evoluzione in atto di diversi ampi temi di discussione che si possono così sintetizzare.

1. In ciascun paese europeo, un nuovo impulso alla costruzione di sistemi catalografici nazionali è stato dato dall'acquisizione di una crescente consapevolezza: quella che la *globalizzazione* dei costumi lentamente si stia avviando ad attecchire anche in campo architettonico e che a livello mondiale si stia cominciando a verificare quella condizione per la quale "*everywhere begins to look like everywhere else*"²², letteralmente "*qualsiasi posto comincia a sembrare uguale ad ogni altro*", che, detto in altre parole, significa che sul piano della produzione architettonica internazionale si comincia a registrare una certa *omologazione formale*, che caratterizza lo sviluppo recente di qualsiasi contesto territoriale nel mondo.

2. Già da tempo, com'è emerso dai diversi significativi confronti interistituzionali sul tema, le autorità responsabili della gestione dei processi catalografici nei vari paesi europei hanno dimostrato una convinta propensione al raggiungimento di alcuni obiettivi comuni. Una prima evoluzione si è avuta proprio in relazione alle finalità generali dell'*inventoring*. Posto che catalogare significhi *produrre conoscenza*, si è inteso considerare tale conoscenza non più fine a se stessa, come avevano pensato di poter fare i sostenitori della cosiddetta *conoscenza pura*, ma preordinata alla conservazione ed alla protezione dei beni conosciuti. Anzi l'obiettivo della conoscenza pura, dal dibattito ormai più che decennale creatosi intorno all'argomento, emerge come obiettivo quasi non più sostenibile, perché foriero di un'utilità pubblica e sociale certa, ma limitata rispetto a quella che potrebbe produrre se diversamente configurato.

Si è dovuto constatare, comunque, che tra le possibili tipologie di inventari, selettivi o esaustivi, topografici o tematici, l'attenzione al dato conservativo è finanziariamente onerosa e perciò necessita di essere ancora studiata dal punto di vista metodologico per poter risultare più semplice ed efficace²³.

Un inventario fine a se stesso riuscirebbe difficilmente a mantenere la capacità di auto-rigenerazione. L'aggiornamento dei dati, attività imprescindibile per garantire l'attendibilità e la consistenza scientifica degli archivi formati, ben si sposa, tra l'altro, con la necessità di preordinare la catalogazione dei beni culturali alla loro successiva conservazione.

²² Cfr. Council of Europe, "*Guidance on inventory and documentation of the cultural heritage*", Strsbourg, 2001, pag. 19.

²³ A livello europeo ed internazionale l'Italia è la sola nazione a svolgere, attraverso l'ICR, attività di catalogazione conservativa. L'Inghilterra attraverso l'organo dell'*English Heritage* ha stilato un elenco di Buildings at Risk, cioè di edifici a rischio, scelti tra i *Listed Buildings*, ovvero tra i momenti protetti col secondo grado di protezione disponibile e valutati in base all'attribuzione di un *grado di rischio* stimato *de visu* da un esperto (si veda in proposito English Heritage, *Buildings at risk* (9 Volumes), London, 1998).

Anche se a livello europeo sono pochi i paesi in cui il catalogo ha valore giuridico (cioè quelli in cui si tutela solo ciò che in esso è inserito) è ormai acquisito alla sensibilità comune il dato dell'utilità del catalogo ai fini della tutela. Ogni catalogo, infatti, anche se dal punto di vista formale non è associato ad alcun obbligo conservativo, rappresenta dal punto di vista sostanziale lo strumento per l'individuazione di quei beni verso la cui protezione tutta la società deve sentirsi responsabile.

3. Altro nodo critico che negli ultimi anni è arrivato al pettine della revisione metodologica nel settore catalografico è quello della *quantità ideale* di informazioni che un inventario deve poter fornire. Sebbene sia da più parti accettata la considerazione che un catalogo non può mai considerarsi finito e, come tale, deve essere costantemente aggiornato, sia nella sua componente *dati*, sia nella sua componente "*documenti allegati*", non è altrettanto omogeneo il quadro delle posizioni relative al livello di approfondimento della ricerca di quei dati e di quei documenti.

È stato detto che "*It is better to know something about everything than to know everything about something*", che equivale a dire "*è meglio sapere poco di tutto che tutto di poche cose*". Il principio secondo cui gli sforzi dell'attività catalografica debbano essere concentrati verso la copertura *totale* dei territori indagati sotto il profilo culturale è, infatti, un principio adottato da numerose amministrazioni operanti in questo campo. Quello che qui va sottolineato è che questa impostazione del lavoro non è tanto alternativa rispetto alla soluzione prospettata del "*sapere tutto di poche cose*", piuttosto rispetto a quella del "*sapere tutto di tutto*", che in alcune realtà tende ad affermarsi a scapito delle prime due.

Tale atteggiamento è stato più volte oggetto di critica, ad esempio, in ambito italiano, dove è stato possibile riscontrarlo nelle dichiarazioni e nell'azione dell'ICCD. Sulla struttura delle sue schede, infatti, si sono spesi molti commenti negativi finalizzati ad evidenziarne il carattere, ritenuto velleitario e pretenzioso, di esaustività qualitativa e quantitativa.

Il modello italiano, in effetti, è stato, fin dalle sue moderne origini, improntato al principio dell'esaustività che si traduce, poi, nella copertura totale di tutto il territorio nazionale attraverso l'indagine catalografica. Bisogna, in ogni caso, considerare che tale criterio è stato suggerito dalla volontà, non trascurabile sotto il profilo metodologico, di inquadrare ogni bene all'interno di un preciso contesto geografico di riferimento, senza il quale si sottovaluterebbe colpevolmente un irrinunciabile *patrimonio di relazioni*. Tra l'altro in ambito europeo si sta solo da poco evidenziando (attraverso lo sviluppo dei concetti di "*cultural landscape*" e di "*territorial ensembles*") l'importanza di un legame, quale quello tra bene e territorio, che in Italia è stato già da diversi decenni *codificato*.

4. Un'attenzione particolare andrà posta in futuro ai mezzi attraverso cui le informazioni raccolte dalla catalogazione vengono messe a disposizione dei potenziali fruitori. Una consuetudine piuttosto diffusa²⁴ tra gli

²⁴ Ancora negli anni Novanta circa un terzo dei paesi europei operanti attivamente nel settore catalografico non avevano avviato progetti di informatizzazione delle proprie strutture. L'Italia, anche a livello europeo, ha sempre sostenuto l'opportunità di concentrare gli sforzi degli interessati sullo sviluppo delle tecnologie GIS per legare i beni al proprio territorio.

organismi che si occupano di catalogazione in ciascuna delle nazioni prese in considerazione è quella di pubblicare a stampa i cataloghi realizzati. Alcuni di loro preferiscono ancora il libro come principale strumento di comunicazione, anche se da altre parti provengono insistenti inviti a sviluppare la tecnologia del trasferimento in rete delle basi di dati costruite, allo scopo di garantire un accesso più *democratico* a questo tipo di informazioni.

Inevitabilmente i problemi di diffusione dei dati dovranno essere analizzati in relazione a quelli complementari di proprietà e di sicurezza o riservatezza degli stessi.

5. Piuttosto omogenei a livello europeo sono i cosiddetti *criteri di selezione* degli oggetti catalografici, cioè dei beni da sottoporre ad indagine. Nel nostro paese, però, dalle pubblicazioni specialistiche questo argomento non è mai affrontato e sviluppato in maniera diretta, essendo prevalente nel metodo catalografico nazionale la citata tendenza ad un'analisi *totale* del costruito per non rischiare che questa possa risultare *selettiva*.

Il primo importante risultato sul terreno dell'unificazione metodologica a livello europeo ed internazionale è stato raggiunto nel 1992 a conclusione dell'incontro di Nantes voluto dal Consiglio d'Europa e consistito nella proposta, accettata da tutti i paesi partecipanti, compresa l'Italia, di un set minimo di dati da raccogliere durante le operazioni catalografiche e comune a tutti i paesi aderenti: il *core data index to historic buildings and monuments of the architectural heritage*.

Un risultato che ha riguardato dunque il livello dello standard cosiddetto *tecnico*²⁵.

Tale *scheda minima* avrebbe contenuto i seguenti dati:

- Nome dell'opera
- Codice univoco di riconoscimento
- Localizzazione
- Tipologia funzionale
- Datazione
- Persone e organizzazioni associate (autori, proprietari)
- Materiali e tecniche costruttive
- Condizioni di conservazione
- Tipo o livello tutela.

Il Consiglio d'Europa, che ha mostrato un particolare interesse alle questioni di metodologia catalografica rivolta ai beni architettonici sin dagli anni Sessanta del Novecento²⁶, anni in cui promosse alcuni studi su un

²⁵ Standard di *rappresentazione* e di *struttura* e di *interscambio*, a cui si unisce il lavoro ancora in corso sull'unificazione *terminologica*, vale a dire sullo standard che in italiano è definito "*di contenuto*" e in inglese "*di valore*" (*data value standard*).

²⁶ Di seguito si elencano le principali pubblicazioni sul tema realizzate con il supporto di quest'organizzazione:

- Council of Europe, "*Criteria and development of groups and areas of buildings of historical or artistic interest*", Symposium A report and Palma Recommendation, Barcelona, 17-19 May 1965 (CCC/CDS/A(65) 10 def.).

possibile inventario del patrimonio culturale europeo curati da Piero Gazzola, ha continuato ad aggiornare sistematicamente il quadro degli avanzamenti teorici registrati nel settore a livello europeo. A partire dal 2000 il ruolo di organo di riferimento per l'omogeneizzazione degli strumenti catalografici utilizzati in Europa è stato assolto attraverso l'inaugurazione di un filone di pubblicazioni in cui raccogliere il frutto delle esperienze fatte negli ultimi anni, in particolare attraverso l'attività di una commissione tecnica e, all'interno di questa, di un gruppo di studio *ad hoc* concentrato sull'analisi dei sistemi catalografici europei.

Le suddette pubblicazioni sono state organizzate nella forma di "*linee guida*" inaugurate da un contributo relativo alla legislazione ed ai sistemi amministrativi nel settore dei beni culturali²⁷. La seconda pubblicazione della serie ha riguardato i sistemi di documentazione del patrimonio culturale²⁸. In quest'ultima sono stati presentati tre possibili standard internazionali di descrizione del patrimonio culturale: uno relativo agli edifici storici, ai monumenti ed al patrimonio architettonico in generale; uno relativo ai siti ed ai monumenti archeologici ed uno, infine, relativo all'identificazione di beni mobili (il noto *Object ID*). Tali standards erano stati già presentati nel 1998 nel contributo²⁹ di alcuni degli attuali maggiori esperti internazionali in materia, anche se per l'occasione sono stati riletti ed aggiornati alle più recenti evoluzioni teorico-metodologiche nel campo della documentazione dei beni culturali.

All'approvazione del *core data index to historic buildings and monuments of the architectural heritage* nel 1992 a Nantes seguì l'adozione della Raccomandazione n. 3 del 1995 da parte della Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa³⁰.

Il suddetto documento, dopo la premessa nella quale si dichiaravano i riferimenti culturali cui il testo sarebbe stato ispirato (tra cui la Convenzione di Granada del 1985), raccomandava ai Governi dei paesi aderenti di continuare a cooperare nello sviluppo di metodologie catalografiche comuni ed, in particolare, nel continuo aggiornamento dei dati circa i cataloghi posseduti e le organizzazioni che vi lavoravano; di favorire la diffusione di standard comuni, con particolare riferimento al Core Data Index, per agevolare l'interscambio

- Council of Europe, "*Preservation and rehabilitation of groups and areas of buildings of historical or artistic interest: Protective Inventory of the European Cultural Heritage (I.E.C.H.) based on the Palma Recommendation: Criteria and methods for the use of the index card I.E.C.H.*", Council for Cultural Co-operation, 1968

- A. Knoepfli, "*Inventories of artistic architectural and cultural heritage in European countries: present state and the need for their promotion*", Council of Europe, Strasbourg, 1985 (Architectural Heritage n.2)

- Council of Europe, "*Architectural Heritage: new technologies in documentation: report of the London round table (1989)*", Strasbourg, 1990 (Architectural Heritage n.19)

- J. Bold, "*Technical assistance for a computerised heritage documentation centre in Malta*", Council of Europe, Strasbourg, 1992 (Architectural Heritage n.19)

- Council of Europe, "*Architectural heritage documentation centres in Europe: directory*", Strasbourg, 1993

- Council of Europe, "*inventories*" in "Report on cultural heritage policies in Europe", 1996 (CC-PAT (96) 71 Inf. rev. 98 inf)

- Council of Europe, "*The Council of Europe and cultural heritage 1954-2001: intergovernmental work*", Basic texts, (revised edition) 2001

²⁷ Council of Europe, "*Guidance on the development of legislation and administration systems in the field of cultural heritage*", Strasbourg, 2000

²⁸ Council of Europe, "*Guidance on inventory and documentation of the cultural heritage*", Strasbourg, 2001

²⁹ R.Thornes, J.Bold, a cura di, "*Documenting the cultural heritage*" Los Angeles (California), 1998

³⁰ Cfr. *Recommendation R (95) 3 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States on co-ordinating documentation methods and systems related to historic buildings and monuments of the architectural heritage*, adopted by the Committee of Ministers on 11 January 1995 at the 525th meeting of the Ministers' Deputies.

elettronico di dati tra paesi ed organizzazioni diverse ed, infine, di continuare a considerare tutt'uno il patrimonio culturale europeo costituito dalle sue varie componenti architettoniche, archeologiche, artistiche, paesaggistiche ed ambientali.

La versione del Core Data Index relativo ai beni architettonici presentata alla fine degli anni Novanta ha rappresentato un ampliamento del primo ed è stato ulteriormente rivisitato nel 2000, quando, a seguito delle campagne di catalogazione svolte nel Kosovo funestato dalla guerra, si decise di approfondire la sezione della scheda relativa allo stato di conservazione degli edifici su proposta della RCHME. Si decise di proporre una scala di valori attraverso cui fornire la misura del livello di rischio di perdita cui gli edifici erano esposti ed un'altra scala per la valutazione del livello di conservazione delle strutture e di gravità dei danni subiti.

L'attualità, da questo scenario, emerge come tendenzialmente indirizzata verso la condivisione di un unico comune *linguaggio catalografico* e verso il rafforzamento della coscienza di un unico patrimonio culturale europeo.

CAPITOLO 3 - LA METODOLOGIA CATALOGRAFICA: STRUMENTI LOGICI E TECNOLOGICI

3.1 - Il trattamento catalografico dei beni architettonici

“Questa tendenza indirizzata a superare nei fatti la riflessione sul significato di bene culturale e di catalogazione, nel loro valore individuale ed associato, ha ricevuto negli ultimi tempi una progressiva accelerazione sulla spinta, altrettanto forte, dell’innovazione tecnologica che, consentendo sempre più facilmente e rapidamente lo scambio delle informazioni, su molti versanti della ricerca ed in genere della cultura ha fatto recedere dall’aspirazione epistemologica a favore del più concreto ed attuale obiettivo della ‘comunicazione veloce’”. (S.Vasco Rocca, 2002).

Generalmente a qualsiasi disciplina di carattere progettuale è associabile una *teoria* da cui discende un *metodo* operativo. Se è vera quest’affermazione, si può sostenere che uno scritto finalizzato ad esplicitare i criteri *metodologici* sottesi alle operazioni attraverso cui una qualsiasi disciplina si attua, non può prescindere dalla preventiva acquisizione dei principi *teorici* che la reggono.

Ancora pochissimi anni fa, per la catalogazione dei beni culturali non si sarebbe potuto parlare di una *teoria associata*, in mancanza della quale, all’attività si continuava ad attribuire esclusivo valore di pratica amministrativa, utile alla gestione dei processi conoscitivi propri di ogni politica di tutela e, pertanto, concentrata unicamente sull’affinamento del suo meccanismo di applicazione allo studio del territorio.

Solo di recente si sono avute le prime pubblicazioni a carattere teorico sull’argomento e tra queste anche quella¹ da cui è stato desunto il brano posto in apertura. Tale citazione riflette su un’apparente *contraddizione storica*, che ha caratterizzato lo sviluppo dell’attività di catalogazione negli ultimi decenni. Questa, nata per ragioni di contingenza e, più precisamente, per necessità di carattere amministrativo, dopo l’unità politica della nostra nazione, rimane, per circa un secolo, oggetto di una considerazione *burocratizzante* che la relega alla funzione di mero strumento tecnico, costantemente sottostimato e, quindi, mai utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Di qui la corsa dei vari poteri politici alternatisi alla guida della Minerva verso il completamento di un catalogo in perenne attesa di una sua versione definitiva. Le evoluzioni della cultura della tutela e i conseguenti cambiamenti strutturali che hanno interessato la sfera decisionale nell’amministrazione dei beni culturali, registrati tra l’inizio degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta del Novecento, dimostrano la necessità della formazione di un catalogo scientifico, non perseguibile secondo le modalità di estrema sintesi o di superficialità censitoria che fino a quel momento avevano caratterizzato le scelte della prassi corrente. Si afferma, quindi, l’idea di un catalogo incentrato sullo studio analitico e dettagliato² dei beni, piuttosto che sul conseguimento di un risultato puramente numerico. Quasi contemporaneamente, però, si capisce che il rispetto dei tempi ristretti imposti dalla situazione di perdurante emergenza vissuta dal nostro patrimonio

¹ Cfr S.Vasco Rocca, *“Beni culturali e catalogazione - Principi teorici e percorsi di analisi”*, Roma 2002. La dott.ssa Vasco è funzionario dell’ICCD da più di trent’anni: storica dell’arte formatasi con Cesare Brandi, tiene attualmente il corso di *“Elementi di informatica e scienza della catalogazione”* presso l’Università degli Studi di Udine.

² Qualcuno sostiene fin troppo dettagliato, equiparando ognuna delle schede previste ad una *“piccola tesi di laurea”*. Cfr. B.Zanardi, *“Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi”*, Milano, 1999.

culturale, non possa essere garantito dalle tradizionali tecniche di rilevamento dei dati, se non con l'uso di strumenti di lavoro più *flessibili*. Una speranza di conciliare precisione di studio e velocità d'esecuzione è data dall'innovativa introduzione delle tecnologie informatiche all'interno del processo catalografico. Lo scenario che ottimisticamente si delinea prefigura un catalogo perfettamente corrispondente a quello che si voleva: *completabile* in tempi brevi, perché tali sarebbero stati con l'ausilio dell'informatica, e realizzato secondo i più moderni principi metodologici, rigorosi e scientifici come richiesto da quanti contestavano l'utilità di un inventario *veloce* del patrimonio culturale nazionale.

Purtroppo quello scenario non ha mai trovato concreta attuazione a causa proprio della persistenza di quella contraddizione storica cui all'inizio si è accennato. L'attenzione degli operatori del settore - escludendo da questi i sostenitori di un catalogo *di sostanza*, libero dalla tanto elaborata *forma* che gli informatici andavano promettendo - si è concentrata, infatti, sullo sviluppo di sistemi di gestione dei dati sempre più avanzati, facendo coincidere l'attività di definizione teorica dei principi strutturali della catalogazione con la semplice produzione di *norme compilative* che sempre più rigorosamente avrebbero dovuto rispettare l'architettura organizzativa dei nuovi *sistemi informativi*.

È sempre mancata, dunque, una riflessione teorica che potesse sistematizzare il frutto di tutte le esperienze fatte su questo terreno nell'arco di un periodo più che secolare.

Tale considerazione giustifica l'esplicito riferimento al contributo citato, al quale, in ogni caso, si dovrà riconoscere il merito di aver offerto una nuova possibilità d'interpretazione delle premesse culturali di questa attività, anche se con approccio metodologicamente anomalo, perchè apparentemente *a ritroso*.

Va, infatti, evidenziato che questa *teoria della catalogazione* cade in un momento storico particolare, collocato a valle di un intenso periodo di trasformazione. Essa scaturisce, quindi, dall'esigenza di mettere ordine nel variegato complesso di conoscenze rese disponibili dall'esperienza accumulata in tanti anni di sperimentazioni.

La riflessione fatta, dunque, rappresenta la risposta ad un'istanza di organicità che la materia ormai da tempo poneva e dal cui raggiungimento potrà trarre vantaggio anche lo stesso processo operativo.

L'obiettivo, in questa sede, è, pertanto, quello di andare oltre la sua illustrazione, verificando la possibilità di estenderne la validità anche al settore particolare dei beni architettonici, che sono stati consapevolmente recepiti come terreno di confronto ancora "*poco esplorato*", essendo stata riservata una più ampia applicazione dei concetti elaborati alla categoria dei cosiddetti *beni mobili*.

È la natura profondamente originale dei beni architettonici che pone la necessità di una sintetica verifica dell'estensibilità di quei principi teorici al loro specifico settore di studi e che suggerisce il tentativo di trarre, da tali concettualizzazioni, indicazioni utili al loro trattamento catalografico. Un approfondimento della riflessione sui beni architettonici potrebbe aprire l'analisi ad una più attenta considerazione della peculiare condizione in cui gli studi sull'argomento oggi versano.

Dal testo citato si desume la seguente definizione: “*Per catalogazione si intende generalmente qualsiasi intervento volto a classificare, sulla base di caratteristiche comparabili, prodotti che nel nostro caso si configurano come opere dell’attività umana*”³. Già da questa si coglie il debito culturale che l’autrice *paga* nei confronti della teoria del restauro brandiana. Anche qui, come nella nota definizione di restauro del Brandi, si precisa che l’attività in questione *può* avere come oggetto un prodotto qualsiasi dell’attività umana, ma che essa si arricchisce di significati più profondi quando a tale prodotto si riconosce lo status di bene culturale⁴. Il parallelismo col linguaggio brandiano, è confermato dal passaggio nel quale si afferma che: “*La catalogazione rappresenta...il momento del riconoscimento di siffatto bene nella sua consistenza fisica e nella sua duplice valenza storica - passata ed attuale – in funzione di un processo complesso e dinamico che va dalla conoscenza alla trasmissione al futuro mediante la conservazione del Bene sia nella sua materialità, sia per la memoria storica che esso rappresenta*”⁵.

Andando avanti si capisce che anche la catalogazione può configurarsi come *intervento* sul bene, caratterizzato, però, dall’esser *immateriale* ed, in ogni caso, non assimilabile alla generica prassi della *documentazione* sui beni culturali. La documentazione, infatti, non possiede lo stesso carattere di *sistematicità* della catalogazione che, in virtù di questa sua prerogativa, è messa a più diretto supporto della ricerca o più naturalmente pre-ordinata ad essa. Tale premessa conferma che l’atto della schedatura non è operazione tanto agevole da poter essere governata con superficialità. In esso risiede tutta la dignità di un’attività che contribuisce a disvelare il valore profondo di un bene, consentendo a quest’ultimo di essere acquisito dalla coscienza comune come oggetto *meritevole* di salvaguardia.

La mutata considerazione del bene culturale da entità di valore eccezionale (“*cosa di sommo pregio*”), a “*testimonianza di passate civiltà*”, può essere spiegata, sotto il profilo psico-sociale, con l’acquisizione di una nuova convinzione: quella che il suddetto bene corrisponda ad un *bisogno* per l’umanità, ovvero che serva a soddisfare una necessità non di natura *materiale*, bensì *spirituale*, giustificata dal desiderio di crescita e di affermazione personale che muove ogni comportamento umano e che produce una maggiore attenzione nei confronti degli oggetti che possono contribuire, con la loro sola esistenza, alla costruzione di un’identità sociale di cui sentirsi parte. Questo cambiamento, da un lato, ha giustamente spinto all’individuazione della base numerica di ciò che poteva essere considerato bene culturale, dall’altro, però, ha favorito un atteggiamento per il quale oggi si è portati a vedere *proiettivamente* un bene culturale in qualsiasi manufatto, arrivando a considerarlo tale addirittura in anticipo, per effetto di una sensibilità non ancora attuale ma solo prefigurabile. Ancora più preoccupante, poi, è che tale meccanismo sminuisce, di fatto, il ruolo del *giudizio*

³ S.Vasco Rocca “*Beni culturali e catalogazione*”, op.cit., pag.17.

⁴ A meno di evidenti evoluzioni terminologiche l’approccio alla definizione è sostanzialmente lo stesso. Nel caso della definizione brandiana (cfr. C.Brandi, *Teoria del restauro*, Roma 1963) si parlava di *opera d’arte* e non di *bene culturale*. In tal senso si può affermare che vale la proporzione per cui il restauro *stava* allora all’opera d’arte come la catalogazione *sta* oggi al bene culturale.

⁵ *Ibidem*, pag.22.

*critico*⁶, portato, così, a valutare come tutelabile qualsiasi cosa, non tanto e non solo per i valori in essa riconosciuti al momento del suo esercizio (*in atto*), ma anche per quelli che potrebbero esserle riconosciuti in futuro (*in potenza*).

È questo, a nostro avviso, il caso dell'arte e dell'architettura *contemporanea* o, meglio, delle opere che le rappresentano, le quali esprimono nel modo più evidente il bisogno sociale *cognitivo* di cui si parlava, ma che, non avendo avuto il tempo di confrontarsi col necessario passaggio attraverso la storia, lungo la quale avrebbero dovuto caricarsi di quei valori in cui la società stessa spera di potersi identificare, rischiano di restare oggetto di un giudizio *facile*, poco meditato o di un disorientante riconoscimento *per acclamazione*. Sotto questa luce, la catalogazione può presentarsi nella utilissima veste di registro attento non solo dell'esistente e di ciò che è esistito ed è andato perso, ma, forse si può aggiungere, anche di ciò che esisterà, a torto o a ragione, lo deciderà la sensibilità culturale delle generazioni future, con la certezza, però, di un approccio al giudizio metodologicamente più rigoroso.

La catalogazione, dunque, è inevitabilmente condizionata dalla natura dell'oggetto osservato e dal riconoscimento di quelle qualità che lo connotano come bene culturale. L'oggetto, una volta individuato, deve essere identificato; si devono, cioè, esplicitare le caratteristiche che hanno consentito il riconoscimento della sua *culturalità*, gli attributi attraverso cui si definisce l'identità che si vuol delineare. Tali attributi si riferiscono a tre dimensioni del bene: lo *spazio*, il *tempo* e il *contesto*. Qualunque sia il contenuto della descrizione di un bene, esso non può che appartenere a questi tre grandi ambiti di riferimento.

Gli *attributi spaziali* sono quelli che attengono alla natura fisica del bene (forma, dimensioni, etc.), descrivendone, da un lato, il carattere intrinseco, interno, autonomo, dall'altro, il rapporto, sempre solo fisico, con le entità affini che lo circondano e che con esso instaurano una relazione di tipo compositivo o figurativo.

Gli *attributi di tempo* sono quelli che riguardano la storia del bene, che definiscono il suo passaggio attraverso eventi che ne hanno modificato o, in qualsiasi modo, condizionato la trasmissione alla *posterità*.

Il contesto è l'ambiente in cui il bene è inserito e pertanto gli *attributi di contesto* sono quelli che descrivono quell'ambiente. Per ambiente, però, non deve intendersi solo il "dove" del bene, che, per quanto detto, dovrebbe parzialmente riguardare anche l'ambito spaziale, piuttosto, il "come". In altre parole l'ambiente è l'insieme delle *situazioni* o condizioni, delle vicende in cui il bene è ed è stato coinvolto a livello sociale e per le quali abbia potuto *impressionare* la memoria dell'uomo. Gli attributi di contesto si riferiscono molto spesso a situazioni d'uso, ad intrecci e vicissitudini per le quali è difficile talvolta stabilire un limite di demarcazione netto con gli attributi d'ambito spaziale e temporale. Generalmente, però, detti attributi si definiscono "*di contesto*" quando non bastano quelli di queste ultime due dimensioni a descrivere i caratteri che si vogliono evidenziare.

⁶ L'eccessiva propensione ad estendere il valore di bene culturale ad intere categorie di oggetti è stata considerata, in qualche occasione, come una possibile fonte di rischio; rischio di *appiattimento* di quei valori di cui tutte le opere umane dovrebbero essere "portatrici secondo una valenza diversa". Sull'argomento cfr. S.Boscarino, A.Cangelosi, "Per i beni architettonici: una proposta di catalogazione per la loro conservazione e gestione", in G.Biscontin, M.Dal Colle, S.Volpin, a cura di, "Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro: atti del convegno di studi, Bressanone, 27-30 giugno 1989".

Una quarta dimensione del bene è la sua *autorialità*, considerabile come trasversale alle prime tre; gli attributi ad essa riferibili sono quelli che riguardano il suo processo creativo, con attenzione particolare alla mente o alle menti che più o meno intenzionalmente e consapevolmente lo hanno voluto e seguito.

Gli attributi che descrivono un bene, devono, secondo la più recente concezione di *descrizione* dell'opera, cogliere soprattutto le relazioni *esterne* del bene. Quando si parla di spazialità del bene può essere facile cogliere l'evidenza della sua fisicità (quella ad esempio *letta* attraverso i vari tipi di rilievo), mentre non è altrettanto agevole individuare ed esplicitare i rapporti con le entità che lo circondano; rapporti che possono essere di natura varia e che presuppongono una capacità soggettiva dell'osservatore di carpire condizionamenti indotti dalla coesistenza di elementi circostanti che contribuiscono a particolarizzare ancora di più l'assetto *situazionale* del bene. Di relazioni si può parlare anche con riferimento agli ambiti temporale e contestuale, perché anche in essi il bene è al centro di una trama relazionale che arricchisce il suo carico di valori, attraverso rimandi a particolari momenti della sua storia o a particolari situazioni d'uso o anche a particolari *considerazioni* che nel tempo se ne sono avute (il bene potrebbe essere stato oggetto di giudizi e valutazioni alterni nel tempo che ne possono aver condizionato l'esistenza, la coesistenza con l'ambiente sociale in cui era inserito ed anche la fisicità).

Sarà opportuno che si acquisisca la piena coscienza di quanto si va dicendo: il bene culturale ormai non interessa più tanto in quanto "*unicum irripetibile che costituisce la cresta del livello produttivo culturale*" raggiunto in una determinata epoca; piuttosto interessa per la posizione che assume all'interno di un particolare sistema di relazioni, a sua volta *contenuto* in sistemi più ampi o *contenente* sistemi più piccoli di relazioni. Trovare un modo per esplicitare, per descrivere tali relazioni, che altro non sono se non collegamenti o riferimenti ad altre tipologie di beni, alla storia, alla cultura, alla civiltà del luogo e della società che lo accolgono, è il principale obiettivo culturale della moderna catalogazione.

Esistono tipologie di beni in cui addirittura il dato intrinseco, il valore *interno*, è sfuggente o inconsistente, perché l'interesse per essi è tutto condensato nella trama di relazioni che essi hanno tessuto nel tempo con altri elementi. È il caso dei beni territoriali o dei beni urbanistici, quale, ad esempio, può essere considerato un *centro storico*. Qui l'interesse per il sistema di relazioni supera quello per la manifestazione fisica del bene: "*è la stessa tessitura culturale e territoriale a diventare l'oggetto di una indagine per la quale il concetto di relazionalità si dimostra ancora più forte e saldato negli esiti*"⁷. È chiaro che più aumenta lo sforzo di cogliere l'aspetto relazionale dell'esistenza del bene e più aumentano i margini di discrezionalità dell'indagine catalogafica. Questo avviene perché ciò che si riesce a cogliere del rapporto che un bene instaura con la propria storia, col proprio contesto e con i suoi *simili* è materia assai variabilmente dipendente dal bagaglio culturale dell'osservatore e dall'aspettativa personale che, in relazione a quel bagaglio, egli manifesta. L'osservatore, infatti, nella sua indagine è condizionato dall'esperienza acquisita, dalle conoscenze pregresse

⁷ Ibidem, pag. 38

e può riportare nella descrizione di quelle relazioni gran parte delle considerazioni maturate su casi analoghi. Questa riflessione impone l'assunzione di un dovere cui la metodologia catalografica non si può sottrarre: quello di stabilire regole certe almeno sul *tipo* di informazioni da recepire all'interno del documento catalografico detto "*scheda*", non potendo predeterminare il loro *contenuto* in ogni sua componente⁸.

Entra a questo punto in gioco il ruolo della psicologia dell'osservatore. La conoscenza o l'*esperienza* del bene si articola in tre fasi, che per la sequenzialità in cui vengono descritte non devono essere considerate separate o distintamente *sussequenti*: sono piuttosto fasi quasi contemporanee o simultanee, ad eccezione parziale della terza che può far registrare tempi attuativi più dilatati. Tali fasi sono la percezione, la cognizione e la descrizione.

La *percezione* si attiva attraverso l'approccio visivo al bene e, più in generale, attraverso l'approccio *sensoriale* che fornisce alla coscienza umana materiale da riorganizzare in categorie attraverso l'attivazione della fase cognitiva. La *cognizione* è, dunque, il momento della rielaborazione del momento percettivo e sensoriale, in cui l'oggetto sensibile viene classificato in base all'esperienza pregressa. La ripetitività dell'esperienza incide sulla nitidezza della memoria e sulla possibilità di descrivere il bene anche in sua assenza. La *descrizione*, pertanto, è quella fase in cui all'idea di bene si restituisce una veste formale per la trasmissione del suo significato. I principi fondamentali su cui si regge l'attività percettivo-cognitiva sono quelli dell'*unificazione* e della *segmentazione*. L'*unificazione* è quel processo mentale per il quale l'osservatore è portato a percepire l'oggetto sensibile come un insieme, un unicum in senso quantitativo e non qualitativo, che per la sua forza espressiva globale riesce a manifestare un significato totalizzante in opposizione, si potrebbe dire, ma non necessariamente a scapito, del valore delle singole parti che lo possono costituire. La *segmentazione* è il processo inverso o, meglio, speculare, che si attiva quando si analizza il bene in ogni sua singola componente. Nel caso di un bene architettonico rappresentato, ad esempio, da un'antica fortezza militare, secondo il principio dell'unificazione si potrebbe percepire il complesso nella sua totalità, distinta solo dal contesto ambientale-naturale in cui è inserito; secondo il principio della segmentazione, invece, se ne colgono progressivamente le diverse parti: la cinta muraria, la torre, le porte, etc. Unificazione e segmentazione non sono processi volontariamente innescati, ma si attivano secondo la situazione in cui si trova l'osservatore. Ciò che si può affermare, e che probabilmente non è stato messo sufficientemente in evidenza, è che la segmentazione è generalmente atto che attiene alla fase cognitiva dell'esperienza, mentre l'unificazione è più vicina a quella percettiva. Segmentare l'oggetto esperito in parti autonomamente analizzabili è, infatti, un

⁸ A tal proposito la Vasco dice: "...nella metodologia catalografica, oltre alle regole formali del rilevamento finalizzate anche al recupero delle informazioni integrate, non [è] possibile predefinire il grado e il numero dei segmenti informativi adeguati per la descrizione del Bene, ma solo il meccanismo della scomposizione delle informazioni in relazione alle identificate varianti delle componenti...". E, più avanti: "...rientra nei compiti primari della catalogazione quello di stabilire regole di base comuni al processo catalografico, ovvero il modello di indagine e delle normative, valorizzando gli elementi di convergenza e unificando le modalità di approccio senza nulla togliere comunque alle specificità disciplinari storicizzate".

processo che implica l'investitura di meccanismi non intuitivi ma riflessivi, molto prossimi, cioè già preordinati nella loro sequenza, alla fase della *descrizione*.

Il processo conoscitivo che la mente umana segue nell'esperienza del bene, oltre che condizionato dalla struttura interna, *soggettiva*, categorizzante, propria del pensiero stesso è influenzato anche da condizioni *esterne*, *oggettive*, proprie del bene osservato, che può presentarsi in diverse "*situazioni-tipo*". Queste sono condizioni o particolari stadi d'esistenza e sono sintetizzabili in pochi casi, ma, in effetti, servono a descrivere una varietà molto ampia di modalità *fenomenologiche* del bene.

Le situazioni-tipo in cui il bene si può trovare sono sostanzialmente tre: la condizione di *semplicità*, quella di *complessità* e quella di *aggregazione*. Si potrebbe osservare che di questo argomento si era già parlato in occasione della pubblicazione delle norme compilative per i beni storico-artistici, risalenti all'inizio degli anni Novanta, e che, di conseguenza, l'argomento non rappresenta una novità; in quel caso, però, essendo stata fissata l'attenzione sull'aspetto quasi esclusivamente operativo della questione, non era stata sottolineata la valenza teorica di questa *variabilità situazionale* del bene e del rapporto che esiste tra la stessa e le modalità percettive proprie della mente umana.

La *semplicità* è quella condizione per la quale il bene viene immediatamente percepito come un tutt'uno *indivisibile*, come un insieme di parti che se smembrate non potrebbero mai avere una propria autonoma sussistenza, ma solo esistere sotto forma di *frammento*, lasciando l'opera originaria incompleta, mutila. Il bene semplice si presenta come il frutto di un processo creativo univoco ed il fatto che si definisca *semplice* non deve indurre a pensare che gli esiti di quel processo siano poco soddisfacenti sotto il profilo artistico o tecnico. La semplicità, infatti, attiene alla configurazione/composizione del bene, al suo aspetto, alle modalità attraverso cui si presta alla percezione dell'osservatore. Da ciò deriva che un bene semplice presuppone un processo conoscitivo semplice, ma del tutto indipendente dalla ricchezza artistica che lo connota.

La complessità, invece, è la condizione opposta. Si dice "*complesso*" un bene formato da parti alle quali si riesce a riconoscere dignità di *individualità*, di autosufficienza nel caso di scomposizione. Cosicché se il bene semplice era materia indivisibile, se non a costo della frammentarietà, la complessità si pone come sinonimo di *divisibilità*. Ciò che è complesso è quindi definibile anche come *composto*. Quest'ultima considerazione, però, non deve lasciar credere che la somma dei singoli oggetti che compongono il bene complesso possa corrispondere alla totalità dei valori da questo espressi quando colto nella sua completezza. Il bene complesso ha, infatti, un valore *sovrasommatorio* rispetto all'insieme delle sue parti e quel plusvalore esistente è rappresentato proprio dalla trama di relazioni spaziali, temporali e contestuali che tra gli oggetti *componenti* si possono riscontrare. Proprio in virtù dell'esistenza di tali relazioni, che costituiscono un patrimonio di valori da disvelare, da mettere in evidenza attraverso la fase cognitiva dell'esperienza, si può affermare che alla natura complessa del bene corrisponda, in analogia con quanto detto per il bene semplice, la natura complessa - o

altrimenti detta *complicata* - del processo di *appropriazione* mentale del bene. Sarà *complessa*, dunque, la conoscenza del bene complesso e altrettanto sarà la sua descrizione.

Mentre queste due prime situazioni-tipo in cui il bene si può trovare si riferiscono alle sue caratteristiche intrinseche, la terza situazione tipo descrive più che una condizione fenomenologica del bene, il suo stato relazionale, il modo, cioè, in cui si relaziona ad altri beni, non necessariamente vicini nello spazio, con i quali ha instaurato un rapporto di dipendenza reciproca che determina la necessità della conoscenza dell'uno se si vuole avere una conoscenza esaustiva anche dell'altro. Un bene *aggregato*, quindi, si presenta come un gruppo di beni nettamente distinti gli uni dagli altri. Questi possiedono caratteristiche tali da poter esser, essi stessi, letti come semplici o come complessi. Il fatto, però, che dalla loro creazione e col passare del tempo abbiano instaurato e vissuto un rapporto di reciprocità, dovuto a condizioni di contesto o anche semplicemente spaziali, induce a riconoscerne una certa *accorpabilità*, tale che, come si diceva, la cognizione dell'uno non possa prescindere dalla cognizione dell'altro, riflettendosi tale necessità anche nella fase descrittiva che rimarrebbe sostanzialmente incompleta se ci si limitasse a parlare solo di uno e non pure degli altri beni aggregati.

L'aggregazione è, inoltre, qualcosa di diverso dall'*accumulazione*. Quest'ultima, infatti, corrisponde al risultato dell'ammassamento di beni in un'unica condizione spaziale secondo criteri di assoluta casualità ed eterogeneità. Nessuna traccia di intenzionalità o di interdipendenza esiste o è rintracciabile nel processo di relazionamento che ha caratterizzato l'accumulo nel tempo.

Da quanto detto si dovrebbe capire che l'esistenza delle situazioni-tipo pongono problemi di natura interpretativa. Assai labile, ad esempio, appare il limite concettuale esistente tra *complessità* ed *aggregazione*. Quando un bene si può certamente definire "*complesso*" e quando "*aggregato*"? La risposta va cercata nell'analisi della *forza coesiva* che esiste tra i singoli oggetti che compongono il bene; forza coesiva che sarà più strenua nel caso del bene complesso e meno tenace nel caso del bene aggregato. L'instabilità del rapporto tra gli oggetti, che condiziona il giudizio sulla loro situazione, si acuisce quando quegli stessi oggetti sono fisicamente separati: in quel caso la forza coesiva deve essere realmente evidente affinché il bene possa definirsi *complesso* e non *aggregato*. Nonostante il processo percettivo-cognitivo tenda generalmente in prima battuta all'unificazione, il bene che ci si ritrova ad osservare o, meglio, le sue componenti potrebbero esprimere una tendenza allo scollamento, alla decoesione, tale che l'unica strada per avere una conoscenza adeguata del tutto sia la segmentazione. Il processo cognitivo resta, quindi, inevitabilmente condizionato dalla *situazione* del bene e un valido parametro per stabilire quale debba essere il risultato di quel processo, se cioè il bene osservato possa essere definito complesso o aggregato è fornito dalla successiva fase descrittiva. Non si deve, infatti, sottovalutare l'aspetto linguistico e terminologico. Se si riesce a definire un bene con un unico termine, con un'unica locuzione (es.: "*complesso ecclesiastico*", "*corredo liturgico*") evitando la separazione tra termini (es.: "*chiesa e canonica*", "*calice e coperchio*") si avrà la prova che la percezione e la cognizione del

bene sia stata *unificante*, riuscendo a ricomprendere concettualmente tutte le parti, tutti gli oggetti in un'unica idea. Questo dimostra quanto fondamentale sia l'uso di termini appropriati che possono dar luogo ad interpretazioni catalografiche diverse a secondo delle loro diverse variazioni e associazioni. Ma fa riflettere anche su un altro aspetto molto discusso della catalogazione e cioè il *conteggio* dei beni.

Come contare i beni alla luce delle considerazioni fatte sulla loro complessità, sulla loro aggregabilità o cumulabilità? È chiaro che l'unità *contabile* o *enumerabile* coincide con il bene semplice, in quanto si è detto che la condizione di semplicità presuppone l'indivisibilità e questa a sua volta l'impossibilità dell'insorgenza di dubbi sulla univocità del bene.

Il problema nasce, invece, qualora in questo si riconosca la coesistenza di più oggetti, che per le loro caratteristiche potrebbero costituire *oggetti catalografici* autonomi, ovvero entità descrivibili sul piano catalografico indipendentemente da quelle a cui sono in un modo o nell'altro relazionate. La tendenza unificante del nostro pensiero spinge verso il conteggio dell'insieme, del tutto, come *bene unico* anche dal punto di vista quantitativo, anche nel caso in cui di un bene esista un originale e diverse *copie* o *repliche*. Anche nel caso estremo, ma non raro, di bene *seriale* conviene contare un solo bene e conservare la memoria delle repliche. Questo atteggiamento culturale, infatti, garantisce la possibilità di cogliere proprio quel sistema di relazioni che rappresenta il surplus di valore altrimenti non apprezzabile dall'analisi del *bene individuo*, considerato nella sua singolarità.

L'individuazione e l'identificazione di un bene, nonché la sua successiva descrizione, dipendono, come si è detto, dall'equilibrio che si instaura tra le caratteristiche intrinseche del bene e la percezione che l'osservatore riesce ad averne, anche in virtù del bagaglio di esperienze da lui posseduto.

A sancire l'importanza del momento percettivo nell'ambito del processo cognitivo è stata la scuola di pensiero della Gestalt che si è sviluppata a partire dai primi anni del Novecento ed ha insistito su due assunti fondamentali: il primo è che "*l'attività del conoscere consiste in un'operatività unificante in cui la materia fornita dai sensi...viene organizzata secondo forme proprie dalla mente...*"⁹. Conoscenza, quindi, come attività che organizza, attraverso la funzione categorizzante e classificatoria del pensiero, il contenuto informativo proveniente dagli stimoli sensoriali (in particolari quelli visivi); l'altro è che "*il tutto sia più della somma delle singole parti e produca qualcosa di diverso per la sua proprietà soprasommativa, dando luogo a una struttura organizzata che acquista valore aggiunto in forza delle relazioni instaurate tra le parti e che viene recepita proprio con tale valore complessivo*"¹⁰. Tale teoria, applicata "*ad ogni campo delle attività mentali*", nel campo particolare delle arti visive, fornisce gli strumenti per spiegare il processo di estrapolazione dell'oggetto osservato dal contesto in cui è inserito, consentendo di coglierne i rapporti interni ed esterni, cioè quelli contesto/bene e quelli tra le parti del bene e il bene nella sua totalità. Chiarisce, inoltre, che l'attenzione di un osservatore messo di fronte ad un oggetto si concentra su quella porzione di spazio fisico, coincidente con la

⁹ In proposito cfr. S.Vasco Rocca, "*Beni culturali e catalogazione...*", op.cit., pag.114, nota n.8

¹⁰ Ibidem.

figura dell'oggetto stesso, nella quale vengono riconosciute caratteristiche tali da poterla considerare un oggetto unico, eventualmente scomponibile in una fase successiva di meditata riflessione, ma, all'impatto, percepibile come un tutt'uno. I principi che consentono all'osservatore di mettere a fuoco l'oggetto scorporandolo dal suo campo visivo, quelli che determinano la visione unitaria del bene stesso sono i seguenti: vicinanza, somiglianza, continuità di direzione, chisura e pregnanza¹¹. Tutti questi principi si sommano in quella che è stata definita "omogeneità massimale". È questa, in definitiva, la proprietà che permette all'osservatore di unificare le immagini memorizzate, riferendole ad un'unica entità. Anche se si intuisce che ciò che è visibile è costituito da più parti si riesce a coglierne, grazie ad essa, un legame interno che esprime appunto l'unicità riconoscibile.

Questo passaggio, l'acquisizione della coscienza di trovarsi di fronte ad un bene unico ed unitario, rappresenta il momento dell'*individuazione* del bene, mentre la fase successiva, quella della dialettica tra gli attributi spaziali, temporali e contestuali, coincide col momento dell'*identificazione/riconoscimento*. A queste due fasi segue quella della *descrizione*, che nel caso sia di tipo *catalografico*, deve consistere in una *formalizzazione* concettuale e linguistica delle informazioni desunte dall'esperienza, una sistematizzazione guidata dall'attitudine della mente umana alla categorizzazione convenzionale.

La fase descrittiva è quella in cui trovano applicazione gli orientamenti della moderna catalogazione, che se si fanno discendere dagli stessi principi che regolano le fasi precedenti alla descrizione (percezione e cognizione), devono rimanere coerenti al sistema di regole fino a questo momento analizzato.

Stabilito che ciò su cui si deve concentrare l'attenzione dell'osservatore non è più soltanto il singolo oggetto catalografico, ma il sistema di relazioni che lo lega al contesto, dilatato al punto che oggetto d'indagine diventa l'intero territorio inteso come "*sistema di spazi e volumi organizzati sul piano morfologico-funzionale e correlati a molteplici oggetti attraverso rapporti di contenimento-posizionamento spesso vulnerabili sul piano della conservazione e della tutela e particolarmente interessanti nel valore congiunto di contesto*", restano da definire le regole linguistiche attraverso cui descrivere tali oggetti.

Il tracciato schedografico diventa il luogo della sistematizzazione gerarchica delle informazioni, trascritte secondo l'ausilio di strumenti lessicali di supporto ed organizzate in maniera tale da poter rimandare, ogni qual volta necessario, allo studio di qualsiasi altro bene descritto da altra scheda.

"Il processo catalografico ruota su due operazioni concettuali di base: l'individuazione del bene e l'individuazione della sua struttura relazionale; con la prima si estrapola l'oggetto di catalogazione e si

¹¹ Tali principi, detti anche "*fattori*", sono stati trasformati in *leggi*. Per cui si è avuta la *legge della vicinanza*, la *legge della somiglianza*, etc. Queste sono state studiate e definite nel 1923 da Max Wertheimer, uno dei fondatori della psicologia gestaltica. Sull'argomento cfr. A. Caronna, "*L'eredità della Gestalt e la teoria di Cesare Brandi*", in "*Kermes*", n. 57/2005. La stessa autrice nel citato contributo, alla nota n.4, suggerisce una bibliografia essenziale sul tema della *Gestalt*, che può essere utile riproporre in questa occasione: W. Koehler, "*La psicologia della Gestalt*", Milano, 1989; K. Koffka, "*Principi di psicologia della forma*", Torino, 1970; M. Wertheimer, "*Il pensiero produttivo*", Firenze, 1976; G. Kanisza, "*Grammatica del vedere. Saggi su percezione e Gestalt*", Bologna, 1980.

*attribuisce ad esso valore di bene culturale...con la seconda si evidenziano, attraverso opportuni meccanismi, le relazioni che il bene può instaurare sia all'interno della propria struttura, sia all'esterno in rapporto ad entità analoghe o di riferimento..."*¹².

Una scienza della catalogazione fondata sui principi qui sinteticamente richiamati, a loro volta derivati da una particolare teoria della percezione, trova riscontro nell'attuale organizzazione del sistema catalografico nazionale in maniera solo apparentemente casuale. Come si è evidenziato all'inizio di questo paragrafo, infatti, la moderna catalogazione, basata sullo studio sistematico del territorio e sulla ricerca degli elementi di connessione che mantengono unite le sue componenti naturali ed antropiche, quella catalogazione fatta, per intendersi, di schede analitiche focalizzanti l'attenzione su *oggetti culturali* con dettaglio via via crescente (dal generale al particolare), sembra sia nata *prima* della teoria appena presentata. Ci si potrebbe chiedere, allora, come è possibile rinvenire una sostanziale rispondenza metodologica tra la *prassi* operativa costruita in base all'esperienza accumulata in tanti decenni di campagne catalografiche e la *teoria* scientifica ad essa cronologicamente sopravvenuta. Si ha la sensazione, in altre parole, che si sia andati alla ricerca di una giustificazione *a posteriori* di quella prassi consolidatasi nel tempo solo sotto il profilo tecnico amministrativo e gestionale e mai agganciata ad una base teorica predefinita.

A ben vedere, però, tale impressione è contrastata da alcune considerazioni.

C'è stato un lungo periodo storico nell'arco del quale la catalogazione è stata effettuata, si potrebbe dire, con *mezzi di fortuna*, cioè con l'ausilio di strumenti privi di alcuna preventiva sperimentazione, e, soprattutto, con *uomini di fortuna*, ovvero grazie all'impegno personale di pochi studiosi volontari, sacrificatisi per la causa dell'operazione. Tale periodo si è potuto considerare definitivamente terminato a partire dalla nascita, nel 1969, dell'Ufficio Centrale per il Catalogo che dalla sua *mutazione* in ICCD, ed in particolare con la direzione di Oreste Ferrari, si è impegnato nella modernizzazione del catalogo nazionale.

A. Emiliani fa notare che prima di questo intenso periodo di cambiamenti l'unica guida per la conoscenza catalografica era stata la "*nozione di tempo*"¹³ legata secondo il "*metodo storicistico...a quella sorta di pallottoliere che è il registro dei secoli...*". La moderna storia dell'arte, invece, avrebbe introdotto la rivoluzionaria nozione di *spazio* che obbliga l'indagine catalografica e la conoscenza storica in generale ad un percorso non più soltanto *verticale* ma anche *orizzontale*, nella dimensione, cioè, del *territorio* che, da questo momento in poi, verrà considerato come "*sedime patrimoniale...laboratorio sconfinato, disseminato in ogni vallata, alimentato da ogni strada, sito in ogni insediamento...*".

¹² Ibidem, pag. 146.

¹³ Cfr. A.Emiliani, "*Catalogo d'arte, conoscenza tra tempo e realtà*", in "*Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale*", a cura di A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Milano, 2001.

“...intorno al 1970, abbiamo raggiunto un'idea almeno metodologica e cioè sperimentale di quale fosse la struttura che poteva reggere una politica dei beni culturali: e l'abbiamo fortemente identificata nella più vasta e onnicomprensiva nozione di territorio...”¹⁴.

L'attuale *rielaborazione* teorica dei principi su cui il metodo catalografico si è fondato e che, da circa un trentennio, non ha subito evidenti variazioni, se non in alcuni risvolti tecnici, sembra potersi configurare come la naturale *continuazione* di un processo di acquisizione di coscienza. Il catalogo territoriale, sistematico, organizzato, normalizzato è nato sulla spinta di una mutata esigenza di studio: quella che non si poteva accontentare dell'estetismo e dell'interpretazione artistica, ma che, appoggiandosi alla mutata nozione di bene culturale, richiamava l'attenzione sul contesto, sull'ambiente, su un *intorno culturale* dell'opera d'arte che è progressivamente arrivato a coincidere con la *città storica*, non meno importante dell'opera stessa ai fini del potenziamento dell'autocoscienza civile. La teoria catalografica - o *scienza della catalogazione* che dir si voglia - di cui oggi si dispone, da questo punto di vista potrebbe essere considerata il punto di arrivo di un percorso che, alcuni decenni fa, partiva da un non ben definito bisogno di conoscenza, che si è dato un ordine per diventare operativo il prima possibile e che oggi, imboccata con sicurezza la strada dell'operatività, ha la possibilità di fermarsi a riflettere su se stesso per portare al livello della consapevolezza ciò che fino a questo momento era rimasto nella sfera dell'intuizione.

È servito il lavoro di uno storico dell'arte che si è posto come obiettivo dichiarato quello di “...riesaminare alcuni assunti concettuali della impostazione catalografica in quanto essi, pur costituendo implicitamente i cardini sui quali è stato in concreto effettuato il rilevamento dei Beni culturali, non sono stati enucleati e sistematizzati con il necessario approfondimento critico in relazione all'oggetto specifico del rilevamento medesimo, essendo stati assimilati anch'essi a fattori operativi pur qualificandosi piuttosto quali fondamenti teorici”¹⁵.

Nessuna novità assoluta, dunque, nessuna *nobilitazione teorica a posteriori* di questa “*cenerentola*” - come in qualche caso è stata definita - delle pratiche amministrative di tutela. Questa scienza della catalogazione è stata soltanto spinta fino all'attualità da una prassi operativa tanto preponderante rispetto alla riflessione teorica da averne offuscato i principi istitutivi. Oggi questi possono essere riscoperti, essendo stato tracciato il percorso che la conoscenza umana rivolta al bene culturale segue, dall'origine, coincidente col momento *percettivo* e proprio della *intuizione sensibile*, alla sua naturale conclusione, coincidente col momento *descrittivo*, proprio della *comunicazione intersoggettiva*.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Cfr. Vasco Rocca S., “*Beni culturali e catalogazione...*”, op.cit., pag.13.

Questo impalcato teorico è stato costruito con esplicito riferimento alla categoria dei beni mobili, anche se non sono mancate considerazioni sui beni immobili che lasciano intravedere l'estensibilità della sua validità anche a quest'ultima categoria di beni¹⁶.

Proprio il fatto che tale modello di conoscenza, però, sia stato presentato ed esplicitato prevalentemente attraverso applicazioni ai beni culturali mobili, obbliga ad una verifica della sua applicabilità anche alla realtà dei beni immobili ed in particolare alla classe dei beni architettonici.

Sembra opportuno evidenziare, infatti, le differenze che possono esistere tra il processo conoscitivo avente come oggetto l'entità catalografica mobile e quello incentrato sul *fatto architettonico*; differenze che derivano non solo dall'atteggiamento dell'osservatore, ma soprattutto dalla natura intrinseca del bene osservato, che influenza, attraverso la sua fenomenologia, il processo percettivo e cognitivo ad esso rivolto dalla mente umana.

La prima considerazione è suggerita dalla diversa *capacità* percettiva dell'osservatore quando sia posto alternativamente di fronte ad un oggetto mobile o di fronte ad un esempio d'architettura storica. Se, come si è detto, la *descrizione* dei valori che un bene esprime dipende strettamente e consequenzialmente dall'elaborazione cognitiva che la mente umana ha prodotto del *materiale sensibile* fornitogli dall'atto percettivo, è su questo primo momento di *contatto* o, meglio, di *rapporto* col bene che si dovranno concentrare le necessarie attenzioni. La *percezione* di un bene immobile è solitamente cosa diversa rispetto a quella rivolta ad un bene mobile. La prima ovvia ragione risiede nella differenza *dimensionale*. Sono, infatti, i cosiddetti *attributi di spazio*, i più *superficiali*, quelli che attengono alla consistenza fisica e misurabile del bene, a determinare tale differenza e a condizionare la percezione di chi lo osserva. Tali attributi provocano un allargamento della *visuale* dell'osservatore al punto che in molti casi cogliere il bene nella sua totalità figurativa è impossibile, a meno che non ci si trovi in una situazione di *distanza* tale da consentirne una lettura d'insieme istantanea; ma anche in quel caso si riuscirebbe a farlo solo attraverso il contrasto della figuratività del bene con uno sfondo, naturale o antropizzato, che ne lasci emergere i contorni e coglierne la forma. Il "*fattore distanza*"¹⁷ (dove per "*distanza*" si deve intendere quella che intercorre tra l'osservatore e il bene), nella percezione del bene architettonico, incide, quindi, non solo sulla *individuazione* del bene stesso, ma anche sulla lettura delle relazioni che esso è capace di instaurare col contesto. Che la visuale sia molto ampia, però, attesi i limiti fisici del campo visivo umano, implica che il bene sia lontano e che del bene si riescano a valutare non tutti gli attributi. La condizione di maggiore o minore prossimità, inoltre, consente di cogliere

¹⁶ A conferma di quanto detto l'autrice dichiara: "*I parametri di semplicità, complessità e aggregazione sono stati finora prevalentemente utilizzati nell'ambito dell'analisi dei cosiddetti Beni mobili – archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici -, ma sottendono anche alle linee d'indagine proprie dell'ambito, comunque meno esplorato in tale senso, dei Beni immobili.*". Poco più avanti si ripete che l'applicazione ai beni immobili di determinati concetti è stata "*meno sviluppata rispetto ai beni mobili*". Ibidem pp. 112-113.

¹⁷ Ibidem, pag. 126.

nell'immediato, prima cioè dell'intervento cognitivo, solo la relazione tra l'oggetto e il suo sfondo, di *fotografare*, in alte parole, una condizione di isolamento o di *compagnia/compresenza*.

L'inserimento del bene in uno spazio denso di altri *episodi*, con una loro più o meno omogenea fenomenologia, condiziona il processo di estrapolazione del bene dal suo contesto¹⁸, rendendolo più difficile e risolvibile con un suo progressivo avvicinamento, ma preannuncia una ricchezza di relazioni più marcata. Del bene isolato, invece, si dovrà porre attenzione ad evidenziare il rapporto con lo sfondo, con gli elementi circostanti, naturali o artificiali, ricercandone, ove possibile, l'intenzionalità, molto interessante sotto il profilo dello studio, o la casualità, normalmente più frequente. Ne deriva che il trattamento catalografico del bene architettonico è pesantemente influenzato dalla *libertà* della visuale dell'osservatore, a sua volta funzione della distanza che li separa.

Sempre dalla scala dell'oggetto architettonico, e quindi dalla tipicità dei suoi attributi di spazio, dipende un'altra peculiarità dell'approccio catalografico ad esso rivolto. Si è detto che l'attività percettiva umana è tendenzialmente votata all'unificazione, in particolare secondo quanto sostenuto dalla teoria della Gestalt. Unificazione percettiva significa tendenza a ricomprendere ciò che si osserva nella visione *unica* di un oggetto *unitario*, del quale pur intuendo la possibile scomposizione, si riesce a cogliere la forza coesiva interna che mantiene saldate le parti/componenti, alle quali non si attribuisce autonomia per non sminuirne il significato culturale. Si capisce, cioè, che quelle parti hanno *maggior* valore, solo se riconosciute come componenti di quel sistema unico che è l'opera *madre*.

Di fronte al manufatto architettonico, la tendenza all'unificazione è sempre molto forte, tanto che, a meno di particolari condizioni di *autorialità*, ogni suo elemento non è oggetto di attenzioni specifiche, se non come oggetto di uno studio di dettaglio dovuto a motivazioni di ordine superiore. È talmente forte la tendenza all'unificazione nella sua percezione che si arriva ad avvertire il bisogno di considerare l'episodio architettonico esso stesso come oggetto *componente* di un bene *complesso* sovraordinato, la città o il territorio, benché abbia tutte le caratteristiche per essere analizzato nella veste di bene *individuo*. Nell'ambito della terminologia catalografica specialistica, adottata non solo dall'ICCD, si può notare che per fare riferimento ai beni immobili (*“edifici e manufatti monumentali o architettonici”*¹⁹ e archeologici) si utilizza il termine *“individuo”*, intendendo

¹⁸ Questo concetto era già stato sinteticamente enunciato da S.Vasco Rocca in *“La catalogazione...”*, op.cit. a pag.117 dove si afferma con intento generalizzante che: *“...nel caso di manufatti immobili o immobilizzati l'organizzazione percettiva figura-sfondo avviene in maniera più articolata e dinamica sicché il Bene, a seconda della differente visuale..., viene selezionato mediante i limiti marginali ovvero attraverso il principio di chiusura, come oggetto catalografico o come parte di un oggetto catalografico di entità maggiore.”* Più avanti, implicitamente, si sottolinea come la distanza possa contribuire all'individuazione di un bene in maniera differente a seconda della sua variazione, inducendo a riconoscere un determinato oggetto come il *tutto* o come parte sempre più di dettaglio di un tutto via via rimpicciolitosi in base alla progressiva riduzione della distanza stessa. È chiara la finalità della didascalia alla figura n.66, a pag. 119, che ritrae un edificio religioso inquadrato da lontano in cui *“La distanza prospettica unifica in un solo blocco l'architettura, letta come figura emergente dallo sfondo panoramico, evidenziandone il rapporto con il territorio”*. Quell'intenzione è di chiarire che il dettaglio dell'analisi catalografica non può che crescere al crescere della vicinanza dell'osservatore e che, in funzione di tale variazione, devono necessariamente variare anche i tipi di relazioni evidenziabili tra contesto e oggetto, perché ciò che ad una certa distanza era *oggetto*, a quella successiva, ridotta rispetto alla precedente, può a sua volta diventare *contesto* e concentrare l'attenzione su un nuovo *oggetto*.

¹⁹ *Ibidem*, pag. 113.

rimandare con esso ad una delle prime *situazioni-tipo* del bene, quella che per i beni mobili era stata detta della “*semplicità*”. Nel caso in oggetto, che vede l’aggettivo “*semplice*” riferito ad un bene immobile, il suo uso non è sempre perfettamente appropriato. Fin quando si trattava di beni mobili, infatti, si riusciva a mantenere una certa corrispondenza tra la semplicità dell’oggetto catalografico e la semplicità del processo cognitivo che ne avrebbe consentito la successiva descrizione. Per i beni immobili, invece, data la multidirezionalità delle relazioni e delle trame di rapporti tessute con l’ambiente in cui sono inseriti, anche in caso di bene *situazionalmente* semplice non si può riscontrare sempre altrettanta semplicità nel suo processo cognitivo e descrittivo. La comprensione di un edificio, per quanto chiaramente intelligibile nella sua forma e nella sua struttura, passa comunque attraverso una fase analitica e riflessiva certamente più *complessa* di quella necessaria alla conoscenza di un altare o di un dipinto. In questo caso, dunque, non varrà la corrispondenza tra la semplicità del bene e quella del suo processo cognitivo-descrittivo. Pertanto, un bene immobile semplice è più opportuno che venga definito “*individuo*” se strutturalmente e spazialmente unitario, mentre sarà chiamato “*componente*” se, pur mantenendo autonomia figurativa e pur essendo facilmente estrapolabile dal contesto ed analizzabile come bene non ulteriormente divisibile, resta comunque associato ad altri beni da un legame di contiguità fisico-spaziale e storico-contestuale.

L’indagine condotta sul bene architettonico, sebbene prenda le mosse, come in ogni altro caso, dall’atto percettivo e sebbene tale atto tenda all’unificazione per l’estrapolazione del bene stesso dal contesto, indipendentemente dalla natura di quest’ultimo, che può essere a sua volta costruito o naturale, deve, necessariamente ed immediatamente dopo l’atto percettivo, appoggiarsi ad una decisa fase di *segmentazione* che possa far comprendere quella che una volta si definiva “*gerarchia*” del bene e che nei tracciati di ultima versione è stata riportata all’interno del campo “*relazioni*”. Dove per “*relazioni*” si intendono sia relazioni interne tra diverse parti di uno stesso bene, o tra diversi componenti di un unico complesso, sia relazioni esterne tra beni diversi come, ad esempio, il bene contenitore (l’immobile) e i beni contenuti (quelli “*mobili*”). Si potrebbe affermare con maggior certezza, relativamente ai beni architettonici, che, mentre la percezione *lavora* con l’unificazione, la cognizione, invece, lavora attraverso la segmentazione, in quanto questa predispone più efficacemente l’osservatore alla successiva e ordinata descrizione del bene.

Un ulteriore elemento caratterizzante dei beni architettonici, che emerge sempre dall’analisi *comparativa* con i beni mobili, condotta sul piano dell’approccio conoscitivo, è rappresentato dal rapporto *interno-esterno*. I beni mobili si distinguono per il fatto di non poter riservare *grandi sorprese* all’osservatore che ne indaghi l’interno, nei casi in cui ne possiedano uno. Detto in altre parole, generalmente ogni bene si presenta nella sua *esteriorità* e, se è un bene mobile, pur potendo nascondere un interno, questo non potrà essere mai molto diverso da come l’immaginazione umana può prefigurarlo. Non si parla di *interno* nel significato di *contenuto*: è ovvio, infatti, che questo può essere tanto eterogeneo da corrispondere anche a qualcosa di difficilmente immaginabile e pertanto sorprendente. Qui, piuttosto, si parla di *interno* del bene inteso come la sua *facies*

introversa. I beni architettonici sono probabilmente gli unici ad averne una che si possa propriamente definire tale e che, in quanto non a diretta portata della vista dell'osservatore, sfugge al primo atto percettivo. Essi “*per loro stessa natura, sviluppano tradizionalmente una spazialità esterna e una spazialità interna, coincidenti o meno nella loro proiezione geometrica, e che impongono piani di lettura spaziale distinti da trattare a livello catalografico ordinatamente per parti o elementi emergenti procedendo dall'esterno (facciata, atrio, navate, cappelle, ciborio, fonte battesimale, ecc.) e con un ordine di lettura dal basso verso l'alto.*”²⁰. Il bene architettonico, quindi, anche se osservato attraverso una vista sinottica che permette, con un sol colpo d'occhio, di catturarne l'immagine in tutta la sua estensione, non potrà mai dirsi in prima battuta pienamente percepito, perché manca alla sua rappresentazione mentale l'immagine della sua condizione interna. Immagine non necessariamente riferita a ciò che sta al *chiuso*, separato da ciò che sta *all'aperto*, ma anche semplicemente a quelle parti che non si vedono perché situate oltre i limiti dei suoi piani di delimitazione. In ogni caso, l'interno potrà nascondere realtà, situazioni e condizioni fortemente differenziate e difficilmente prefigurabili dall'esterno, soprattutto quando ci si trovi ad osservare un bene complesso che, rispetto ad un bene individuo, generalmente riesce a sviluppare una ricchezza di articolazioni esperibili solo dall'interno.

Questo distinguo tra la spazialità esterna e la spazialità interna di un bene architettonico offre la possibilità di approfondire una tematica ancora oggi molto discussa nell'ambito della ricerca metodologica catalografica: quella rappresentata dai beni cosiddetti urbanistici o territoriali.

Come si può controllare il processo *percettivo* e *cognitivo*, prima ancora che descrittivo, quando è rivolto ad un bene la cui estensione spaziale e superficiale risulta tale da costringere all'abbandono della scala *architettonica* e al passaggio a quella *urbana*?

La domanda è legittima in quanto l'attenzione catalografica, a partire dagli anni in cui importanti studiosi come Piero Gazzola, hanno cominciato ad interessarsi a questa forma d'indagine sul territorio ed, in particolare, di quelle porzioni dello stesso che furono denominate “*centri storici urbani*”, si è spostata dal singolo episodio architettonico al contesto naturale ed antropico in cui esso è inserito. La conoscenza del manufatto architettonico diventa, come si avrà modo di provare nella lettura dell'intero processo catalografico odierno, il punto di arrivo di un percorso partito dall'indagine sul territorio, convenzionalmente circoscritto ai confini amministrativi comunali, e progressivamente focalizzato su tutte le porzioni della superficie del territorio stesso, nel quale si addensano strutture urbane *fatte* dal rapporto tra pieni edificati, vuoti connettivi (strade e piazze) ed elementi naturali (verde, acqua, suolo), per arrivare all'ultimo livello di dettaglio analitico sul quale giace il singolo edificio d'interesse storico.

Se oggetto catalografico diventa il territorio o una porzione di territorio dall'estensione superficiale tale, in ogni caso, da giustificare la caratterizzazione del “*bene*” con la qualifica di “*urbanistico*”, bisognerà valutare la peculiarità del processo conoscitivo che lo assume come oggetto, per capire se può reggersi sulla stessa

²⁰ Ibidem, pag. 136.

struttura che regola l'approccio al bene singolo, individuo o complesso che sia. Spesso proprio per rilevare la natura profondamente diversa di questa atipica classe di beni si è utilizzato in sostituzione della locuzione "bene" quella di "sito", realizzando già a livello terminologico una prima grande selezione o raffinazione dell'oggetto, attraverso l'esclusione di tutti quelli che non hanno la caratteristica o l'attributo della *spazialità diffusa*, una fisicità non semplicemente, visivamente e tangibilmente ingombrante, ma addirittura indefinitamente e pluridirezionalmente percorribile, si vorrebbe dire vivibile. Nella fruizione o nell'esperienza del bene territoriale o urbanistico, quale un centro storico oppure un insediamento storico extraurbano, innanzitutto la percezione è dilatata al punto tale che essa passa dall'istantaneità della sua durata, tipica un bene singolo, ad una prolungata continuità temporale. Un *sito* d'interesse culturale, inoltre, se si vuole adottare una dizione *gazzoliana*²¹, in fase di prima conoscenza, è osservabile in una visione d'insieme (pan - oramica) solo attraverso ottiche non *ordinarie* o non *reali*. Il primo caso potrebbe essere proprio quello di una vista dall'alto che non è sempre possibile, l'altro è quello dell'esperienza indiretta, cioè attraverso l'osservazione non del bene in sé ma di una sua rappresentazione (fotografica, iconografica o cartografica). L'osservazione di un siffatto bene dal vivo è esperienza quasi sempre parziale e da prolungare nel tempo se ha la pretesa di mirare alla completezza. Altra peculiarità del processo cognitivo associato ad un bene urbanistico è quella rappresentata, come si diceva, dalla singolarità del *rapporto interno/esterno*. Mentre per il bene mobile si aveva nell'esperienza dell'osservatore una preminenza dell'impatto con la spazialità esteriore e nel bene architettonico si riusciva ad inquadrare una vera spazialità interna, anche molto differente o poco corrispondente alla geometria di quella esterna, nel bene urbanistico-territoriale definire un interno ed un esterno è operazione meno agevole. L'interno di un centro storico, ad esempio, potrebbe coincidere con l'esterno dei volumi costruiti che lo compongono, un *interno all'aperto*, quindi, mentre l'esterno dello stesso centro storico è un luogo convenzionale, anch'esso all'aperto, ma non sempre facilmente identificabile sul piano percettivo.

Questo perché la *riconoscibilità* del bene "centro storico", la sua identificazione, non è tanto scontata quanto quella di qualsiasi altro bene (immobile o mobile che sia). Entra in gioco, infatti, a tal proposito il problema della *situazionalità* del bene. Un bene del genere come può essere considerato? Vi si possono riscontrare le stesse *situazioni-tipo* descritte per le altre categorie di beni? Un centro storico, ad esempio, è un bene semplice, complesso o aggregato?

In un passaggio della *teoria* presentata, si è fornito qualche elemento di riflessione per avvicinarsi ad una possibile risposta, quando si è detto che "Nell'analisi...di una configurazione territoriale antropizzata come quella rappresentata da un sito archeologico, la struttura relazionale del bene, in base ai criteri più recenti, viene espressa in totale analogia con i parametri esposti in dettaglio per i Beni mobili e in base alle medesime

²¹ Cfr. Gazzola P., Fontana L.A., "Analisi culturale del territorio. Il centro storico", Padova, 1973, pag.30. In questo testo si sosteneva che i "Centri Storici Urbani sono dei particolari Siti Urbani..." che si distinguono per particolari caratteristiche.

*motivazioni. Una porzione territoriale archeologica può essere identificata pertanto come un sito semplice, cioè contrassegnato da una sola fase di vita in sé definita..., sito complesso, ovvero pluristratificato o comunque all'interno del quale sia possibile individuare fasi di sviluppo prive di soluzioni di continuità rispetto alla configurazione territoriale ma non altrettanto rispetto a quella funzionale o insediativa... e anche sito aggregato in quanto collegato a un altro sito non fisicamente, ma logicamente per svariate ragioni..."*²².

In analogia con quanto affermato per l'esempio archeologico, si è sicuri di poter dire lo stesso di un sito il cui interesse risieda nella continuità vitale dell'architettura e non solo nel valore documentale di strutture *antiche*?

Un centro storico, un insediamento storico extraurbano o anche una loro porzione, per il fatto di essere ancora *animati* o di conservare evidenti le tracce di una vitalità ancora possibile, per il non aver visto mai spezzato il filo della loro storia evolutiva, sia materiale che sociale, non possono che essere considerati beni complessi e le ragioni sono riconducibili a considerazioni di ordine vario.

Non può essere certamente considerato *semplice*, perché si è detto tale un bene "*il cui processo progettuale realizzativo risulti sostanzialmente univoco e venga recepito come tale sin dall'atto percettivo in modo che, nella fase cognitiva, risulti impossibile o inappropriata la suddivisione...in parti o elementi componenti che possano godere di una propria autonomia indipendentemente dall'insieme...*"²³. Un bene urbanistico-territoriale, nella configurazione in cui è a noi pervenuto, è difficile che sia stato il frutto di un progetto intenzionale, per quanto condizionante possa essere stato per la sua evoluzione il contributo dell'uomo e della sua opera. Margini d'intenzionalità si possono certamente riscontrare negli atti e nei provvedimenti pubblici che nel tempo hanno fissato le regole dello sviluppo urbano, ma questa forma di pianificazione è comunque una conquista storicamente *recente* e non basterebbe a spiegare la complessità del fenomeno. In ogni caso, l'argomentazione più forte a sfavore della semplicità di un bene territoriale è la sua assoluta *divisibilità*. Ogni insediamento è sicuramente divisibile in parti autonome, tanto più piccole quanto più si avvicinano alla sua componente elementare, ovvero la singola unità immobiliare (qualcuno parla di *unità catastale*²⁴). Un bene territoriale, così inteso, è il risultato di un lento processo di *sedimentazione* di relazioni sia fisiche sia immateriali, regolato da norme di sviluppo che appaiono dettate da meccanismi non ancora del tutto trasparenti. E questo probabilmente giustifica la gran mole di studi nati nel tentativo di fornire un'interpretazione che potesse ricondurre quello sviluppo ad un modello di riferimento generale.

Lo studio della città e l'individuazione, all'interno della sua struttura, dei centri storici non possono essere oggetto specifico della presente ricerca, ma il riferimento ad essi è tanto evidente che si rendono necessarie alcune considerazioni di carattere prettamente intuitivo.

²² Cfr. S. Vasco Rocca, "*La catalogazione...*", op.cit, pag.113.

²³ Ibidem pag. 67

²⁴ Cfr W.Bandler, S.Casiello, M.Coletta, M.Mancini, A.Ventre, "*Venafro e la problematica dei centri storici – Approccio interdisciplinare per una metodologia di lettura e di intervento*", Napoli, 1993. Il testo oltre a rappresentare un approfondimento su tematiche *locali* rappresenta una fonte ricca di spunti di riflessione e di riferimenti bibliografici al tema generale della *lettura* dei centri storici.

Se, per certi versi, il bene urbanistico-territoriale osservato, come, ad esempio un *centro storico*, appare *informato* a regole di sviluppo che sfuggono ad un'immediata cognizione, la loro esistenza almeno esclude che per esso si possa parlare di situazione di *accumulazione* che, invece rimanda ad una crescita quantitativa *casuale*.

L'incertezza, quindi, resta nell'oscillazione tra l'*aggregazione* e la *complessità*. Anche qui, la differenza sostanziale tra le due situazioni è data dalla resistenza opposta dal bene alla sua segmentazione durante il processo cognitivo. Il fatto che l'intreccio fisico, la sovrapposizione e l'accostamento di volumi e di vuoti interstiziali sia avvenuto per *addizione* nel tempo potrebbe far propendere per la situazione di aggregazione, di contro, però, bisogna riconoscere che quello che colpisce a livello percettivo l'osservatore di un centro storico è proprio la forza di coesione, anche solo apparente, che esiste tra gli elementi che lo costituiscono. L'organicità del rapporto tra ambiente antropizzato e ambiente naturale, il riscontro di tutti i principi che compongono la cosiddetta *omogeneità massimale* dell'oggetto, ovvero la vicinanza, la continuità, la somiglianza, etc., sono fattori che tendono a far percepire tale oggetto, se non come unico, almeno come un insieme unitario, tanto da richiedere, ad esempio, che la sua conservazione sia metodologicamente assicurata attraverso l'elaborazione di soluzioni che siano soluzioni ad un problema unico e non frammentabile (col *restauro urbano*). Sul piano *cognitivo*, e ancor più su quello *descrittivo*, invece, rispetto all'oggetto catalografico cui si è riconosciuto lo stato di bene urbanistico-territoriale, la tendenza prevalente della mente umana è quella alla *segmentazione*. La fase descrittiva, infatti, massimizza questa propensione, avvertita come un'esigenza comunicativa, per la quale non si riesce a descrivere il bene se non scomponendolo in alcuni suoi elementi tipologici e morfologici. Di contro, però, la ricorrenza di tali elementi, caratteristici del sito, la loro ripetizione/reiterazione, l'uniformità espressiva di certe soluzioni architettoniche ed urbane, ciascuna declinata con variazioni di sorta, ma tutte riferibili ad un tema omogeneo, tutti questi elementi sono i primi ad essere colti dall'attività percettiva unificante, ragion per cui nel bene si può riconoscere la *forza coesiva* della *complessità*, più che quella dell'aggregazione.

In più, a tener viva quella forza esistono non solo relazioni derivanti dalla comunione di attributi di spazio (caratteristiche fisiche e materiche), ma contribuiscono in misura determinante attributi di tempo (epoche costruttive, eventi storici) e di contesto (vicende sociali e collettive) che già da soli basterebbero ad esprimere la natura complessa ma unitaria di un simile *organismo*.

Il *dovere* catalografico, a questo punto, sarebbe proprio quello di mettere in evidenza questo sistema di relazioni che stranamente si riesce solo a percepire o ad intuire. Ma il motivo per il quale, ad esempio, a tutt'oggi non si sia ancora riusciti a produrre una versione convincente dello strumento descrittivo "*scheda CS*" ("*Centro Storico*"), e si sia ancora in attesa di un'alternativa alla scheda CSU-I.P.C.E.²⁵, è che non è stata

²⁵ A tal proposito va ricordato che fu la lettera circolare emanata dall'ICCD in data 9 novembre 1977, prot. n. 4230, e firmata dal direttore Oreste Ferrari a decretare la dismissione del modello I.P.C.E., che già allora, dopo alcuni anni di sperimentazione, considerata superata in quanto era ormai stata "*constatata l'inadeguatezza dei dati forniti...ai fini della conoscenza e quindi della*

trovata una formula descrittiva in grado di sintetizzare tutti i *valori relazionali* che un siffatto bene urbanistico esprime.

Ciò che si vuole rilevare è che in questa circostanza, ma in generale anche per tutta la categoria dei beni immobili, architettonici ed urbanistici, non sempre si realizza una naturale corrispondenza tra le acquisizioni derivanti dall'approccio conoscitivo al bene e la loro restituzione durante la successiva fase descrittiva, che dovrebbe coincidere col momento della catalogazione. Per i beni urbanistici, inoltre, è ancora in via di definizione un indirizzo univoco e sistematico alla loro conoscenza. Ed è quello che emerge dal confronto con i beni architettonici singoli cui più facilmente ci si avvicina grazie ai riferimenti metodologici forniti dalla storia del restauro e dalla storia dell'architettura in generale.

Si intuisce la difficoltà nella definizione del ruolo della *percezione*, si possono giustificare le incertezze, proprie della fase *cognitiva*, derivanti dall'azione disorientante della scala dimensionale del bene in questione e dalla ricchezza delle relazioni in esso materializzate, ricchezza che si moltiplica e si amplifica allo studio di ogni strada, di ogni piazza e di ogni singola unità edilizia. È condivisibile, quindi, la scelta dell'ICCD di rimettere la questione ad un team pluridisciplinare di ricercatori con l'obiettivo di realizzare finalmente questo cambiamento epocale per la catalogazione dei centri storici.

La prolungata attesa dei risultati su questo fronte, da un lato, e l'incompletezza di altri progetti affini, dall'altro, potrebbero addirittura suscitare un interrogativo: che sia realisticamente *possibile* catalogare i centri storici. Non possono esistere dubbi sul fatto che sia *doveroso* studiarli, ma non si può disconoscere che fino a questo momento si sia rivelato inefficace, a fronte di una materia tanto sfuggente, uno strumento tanto sintetico quanto quello rappresentato dalla scheda catalografica. In ogni caso, esaurita in una prima fase storica l'attenzione al dato materiale, colto attraverso l'osservazione diretta del "*manufatto urbano*"²⁶, non si potrà non ascoltare l'istanza di una conoscenza più profonda delle molteplici interconnessioni culturali e meta-materiche esistenti tra le varie componenti del bene/sito in questione, per assicurare alla memoria collettiva un patrimonio di informazioni che supera la percezione visiva e che si può recuperare solo attraverso l'analisi paziente dei documenti relativi anche alla componente *viva* dello stesso *manufatto*: quella umana, ricostruendo la storia della reciproca continua influenza tra l'uomo e l'ambiente da lui vissuto.

Sarebbe opportuno ricordare, a questo punto, che il discrimine per la realizzazione di un *buon catalogo* è la predisposizione di una *buona scheda*, buona nel senso che possa sinteticamente ma esaustivamente restituire l'importanza e la valenza culturale di ogni tipologia di bene. Questo partendo dalla considerazione che "*...la scheda dell'oggetto non è frutto subnormale, alieno, irsuto e un po' mostruoso...di un pò di logica, un pò d'informatica, un po' di neopositivismo e quant'altro, ma il prodotto legittimo e normale di una disciplina*

tutela dei valori culturali degli agglomerati edilizi, sia urbani che rurali...". Per il testo del documento originale cfr. V.Cazzato, T.Ceccarini, A.Maresca Compagna, P.Petraroia, a cura di, "*Beni culturali e prassi della tutela, circolari ministeriali 1975-1990*", Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pag.252.

²⁶ Cfr. la definizione di "*centro storico*" fornita da C. De Seta, in "AA.VV., "*Lessico dei Beni culturali. 28 concetti chiave nelle definizioni di 112 protagonisti*", Torino, 1999.

storica, la storia dell'arte appunto (oppure della storia della scienza, dell'antropologia, della cultura materiale, della storia della musica ecc.) e del suo braccio secolare, la conservazione. Ed ha due punti di partenza, due condizioni sine qua non: il territorio e, naturalmente, il bene culturale"²⁷. Nel caso dell'oggetto architettonico, aggiungerei, che la scheda è il prodotto della storia dell'architettura e, più in particolare, della sua storia conservativa ed il legame imprescindibile con il territorio, nella fattispecie, è più stretto che mai perché è innanzitutto fisico. Solo riconoscendo l'indissolubilità di tale legame si potrà ottenere un catalogo pienamente assolvente i suoi compiti, "...uno soprattutto, impegnativo, immenso che li riassume tutti: garantire la storia preservando la conoscenza dei documenti. Ed ecco che viene avanti il territorio, ambiente necessario al bene culturale, bene culturale esso stesso. Partiamo dall'oggetto, dalla sua struttura, dalle sue funzioni, dai suoi rapporti, ma ancor prima partiamo dal territorio nella organizzazione rigorosamente topografica del Catalogo, tassonomia di opere conservate in un luogo, in una chiesa, in un edificio, in un borgo, in un centro storico, in una diocesi. Così il Catalogo adempie, attraverso l'aderenza alla realtà oggettiva dell'esistenza e della fruizione dell'opera, intesa come fatto di cultura e di economia, al dovere della raffigurazione di un ambiente e di una società definite nello spazio e nel tempo"²⁸.

²⁷ La citazione è tratta da A.Stanzani, "L'oggetto, il territorio, la storia", in "Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale", a cura di A.Stanzani, O.Orsi, C.Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001.

²⁸ Ibidem, pag.41.

3.1.1 Schedatura “*ricognitiva*”: verso un modello di conoscenza *integrata* del territorio

“...E per realizzare questa immane enciclopedia di Babele si sono approntate schede di catalogo ideate come tante piccole tesi di laurea in storia dell'arte, suscettibili di aggiornamenti critici e ampliamenti bibliografici...”.

“...il vero fallimento dell'Iccd non è stato nel numero molto ridotto di manufatti che si è riusciti a catalogare in venticinque anni; ma nel non aver prodotto un modello di catalogazione convincente per tutti e perciò da tutti adottato...” (B.Zanardi, 1999).

Inquadrate le premesse teoriche alla catalogazione dei beni architettonici, bisogna ora comprendere quale trattamento catalografico è opportuno riservare in sede operativa a questa particolare *classe* di beni immobili, partendo dalla valutazione del trattamento che ha ricevuto in passato e fino a questo momento.

Per “*trattamento catalografico*” si deve intendere la *modalità descrittiva* dell'oggetto individuato, il modo di selezionare le informazioni raccolte e di metterle assieme in una sequenza logico-gerarchica, secondo principi convenzionalmente prestabiliti che mirano ad agevolarne l'accessibilità e la gestione attraverso processi automatici di reperimento.

Nell'analisi del metodo catalografico messo a punto dall'ICCD è utile partire dalla considerazione del suo principale obiettivo: la conoscenza del territorio e del relativo patrimonio culturale. Una delle più incisive evoluzioni del catalogo moderno è consistita nella previsione di più livelli d'analisi, attraverso cui focalizzare l'attenzione sul bene in maniera progressivamente più dettagliata. L'indagine catalografica, così strutturata a partire dagli anni Settanta, è stata definita catalogazione “*territoriale*” e si differenzia dall'attività precedente non solo da un punto di vista *formale*, per effetto di un semplice aggiornamento terminologico, ma anche da un punto di vista *sostanziale*, per il mutato approccio metodologico ed analitico che l'ha trasformata in un'attività conoscitiva diretta allo studio del territorio nella sua globalità.

La necessità di rivedere tale metodo analitico fu avvertita in sede istituzionale sin dagli anni del dopoguerra, caratterizzati da intense trasformazioni urbanistiche, ma anche da un prolungato dibattito civico e culturale sull'opportunità di razionalizzare la tipologia e, ancor prima, la metodologia dell'intervento sul costruito storico.

La *vela* della ricostruzione post-bellica gonfiata dal vento del *miracolo economico italiano* degli anni Cinquanta e Sessanta aveva collateralmente prodotto lo sfruttamento indiscriminato del territorio per scopi edilizi, senza particolari forme di cautela o di rispetto per il tessuto urbano preesistente. Il fatto cominciava a destare preoccupazione nelle coscienze comuni e in quelle degli addetti ai lavori per l'evidenza dell'irreversibilità dei danni provocati, anche a strutture urbane rappresentative della ricchezza culturale del paese. Non fu un caso, ad esempio, che la *Carta di Gubbio* del 1960 fu sottoscritta in questo Comune che, oltre ad averne ospitato i lavori, si accingeva a dotarsi di un piano regolatore particolarmente attento al problema della conservazione del proprio centro storico. Il documento conclusivo del convegno (“*Salvaguardia e risanamento dei centri*”

storico-artistici¹⁾) riconosceva la “necessità di un'urgente ricognizione e classificazione preliminare dei centri storici con la individuazione delle zone da salvaguardare e risanare”. Gli indirizzi forniti in quella sede, dunque, s'inserivano nel discorso più ampio dello studio e della conoscenza approfondita dei centri storici per una strategia d'intervento conseguentemente più consapevole. Ciò che si puntava ad impedire era proprio l'ignoranza dei valori che il tessuto urbano, storicizzato e stratificato, esprimeva, nonostante la condizione di degrado cui era pervenuto. Quel tipo di studio doveva essere guidato da regole comuni che garantissero l'efficacia della nuova politica di salvaguardia in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, impedendo l'insorgenza di ulteriori disparità tra Comuni nei quali meditati *esperimenti* urbanistici si erano conclusi con buoni risultati² e Comuni in cui, invece, l'assenza totale di pianificazione aveva generato danni consistenti ai rispettivi insediamenti storici. Si aveva bisogno, in altre parole, di una nuova legge che restituisse centralità, nella prassi pianificatoria, al tema della salvaguardia del tessuto urbano, realizzando una maggiore integrazione tra l'istanza trasformativa recata dall'urbanistica e quella conservativa che si levava dal settore della tutela.

Per assoggettare l'attività di catalogazione alle finalità della pianificazione urbanistica, si sarebbe studiato, a livello nazionale, un tracciato dal quale far emergere le caratteristiche del territorio che le trasformazioni urbane non avrebbero dovuto interessare e che, anzi, avrebbero dovuto valorizzare. In vista di tale obiettivo, si adottarono i modelli di schedatura proposti da P. Gazzola, che parlò del suo progetto d'inventario come di uno strumento strettamente indispensabile alla redazione dei piani regolatori ed, in generale, di supporto all'attività del progettista deciso ad orientare le proprie scelte attraverso la preventiva conoscenza dell'oggetto del suo lavoro. Le carenze legislative sulla necessità di conoscenza dei contesti in cui si interveniva avevano favorito la ricerca di soluzioni pratiche alternative. Il fatto, poi, che numerosi Comuni fossero sprovvisti di piano regolatore a vent'anni dall'emanazione della legge urbanistica generale che li aveva introdotti (L.1150/42), rappresentò un'ulteriore spinta verso l'adozione di nuove e più opportune metodologie di studio e d'intervento. In questo complesso scenario s'inserisce l'emanazione della “*Legge Ponte*” (L. 765/1967), così denominata proprio perché avrebbe dovuto “*traghetare*” il paese verso la successiva e definitiva legge urbanistica e di conservazione, mai promulgata ed ancora attesa. Le schede I.P.C.E. ideate dal Gazzola avrebbero dovuto essere d'aiuto proprio nella “*definizione delle perimetrazioni richieste*”³ dalla nuova legge.

“L'esperienza che aveva consentito di verificare quanto l'utilità delle schede dei beni culturali dipenda dalle informazioni che le schede stesse forniscono sulle componenti culturali dei beni catalogati, consigliò di

¹ Gli atti del Convegno ANCSA “*Salvaguardia e risanamento dei centri storico-artistici 17-19 settembre 1960, Gubbio*”, sono pubblicati in “*Urbanistica*”, n.33/1960.

² Sull'argomento cfr. A.Bellini, “*Il catalogo come possibile strumento nella gestione dei beni culturali*”, in A.Bellini, A.Canevari, L.Marescotti, “*Territorio, beni culturali, piano - Il censimento dei beni architettonici: un esperimento in Lombardia*”, a cura di M.Giambruno e M.Mascione, Firenze, 1995.

³ Sull'argomento cfr. L.Cavagnaro, “*Note sulla schedatura dei centri storici adottata dall'ICCD*”, in “*Ricerche di Storia dell'Arte*”, n.43-44/1991

abbandonare i modelli IPCE in quanto carenti proprio delle giustificazioni storico-culturali⁴. Il problema di quella che ancora oggi rimane l'unica scheda ufficialmente approvata dall'ICCD per la catalogazione dei centri storici era che non lasciava emergere con chiarezza i risultati dell'indagine storica ad essa sottesa; problema, dunque, di natura esclusivamente descrittiva.

La scheda elaborata per l'IPCE era stata dichiaratamente finalizzata ad un uso pianificatorio. Avrebbe, da un lato, contenuto la perimetrazione del centro storico, secondo il dettato delle nuove norme, che prevedevano la zonizzazione del territorio comunale ed, in particolare, l'individuazione del suo più antico nucleo (zona "A"); dall'altro, sintetizzato le restanti informazioni in una tabella grafica (fig. 1) pienamente comprensibile solo a condizione che si conoscessero le basi teoriche su cui l'autore ne aveva fondato l'uso, sviluppate all'intero di specifiche pubblicazioni sulla metodologia conoscitiva dei centri storici urbani.

		ABITANTI								SUPERFICIE								BIBLIOGRAFIA																											
CENS.	COMUNE	CENTRO AB.				CENTRO ST.				CENTRO AB.				CENTRO ST.				Segantini: "Garda" - Verona 1929 Silvestri: "Garda e il suo glofo" - MI 1930 Cavazzocca: "Antichità di Garda" - Verona 1929																											
1951	2538	1578																																											
1961	2544	1579								49 Ha				11Ha																															
1971	3306																																												
		REGIONE Veneto																PROVINCIA Verona																COMUNE Garda											
		CENTINAIA DI MIGLIAIA								DECINE DI MIGLIAIA								MIGLIAIA																											
		> 1.000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	< 30	30/60	60/90	> 90			
ANDAMENTO DEMOGRAFICO		X	+1/+5	+5	+10	+20	+30	+40	+40	+50	+60	+70	+80	+90	+100	<-1	-1/-5	-5	-10	-10	-20	-20	-30	-40	-40	-50	-60	-60	-70	-70	-80	-80	-90	-90	-100	-100	-100	-100	-100						
DESCRIZIONE GEOGRAFICA		PIANURA	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine	altitudine					
TIPOLOGIA URBANA		TIP. URB. SEMPLICE	TIP. URB. COMPOSTA	numero matrici	MATRICE SEMPLICE	lineare	a T	ad incrocio	MATRICE COMPOSTA	lineare	a T	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio	ad incrocio						
TIPOLOGIA DI SVILUPPO		ASSI COOR. DINAM. GEN. lineare	ASSI COOR. DINAM. GEN. paralleli	proporzional	radiali	spiralif.	spiralif.	spiralif.	ASSI COOR. DINAM. EL. lineare	ASSI COOR. DINAM. EL. paralleli	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.	spiralif.						
PERMANENZE URBANISTICHE E URBANE		TERRAPIENI E VALLI BONIFICHE	SISTEMAZ. TERRAZZ. FORTIFICATA	CASTELLO	CASA FORTIFICATA	TRACCIAIO	TRACCIAIO	TRACCIAIO	ALINEAM. FABBRICATI	GR. OPERE PUBBLICHE	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PUBBLICI						
CARATTERI AMBIENTALI		QUINTA URBANA	TERRESTRE	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA	AGGLOMERAZ. SOSTANZ. STAZIONE DI POSTA							
CONDIZIONI ORIGINARIE		ECONOMIA AGRICOLA	MERCATO LOCALE	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA	CENTRO URB. STAZIONE DI POSTA							
STATO DELLA POPOLAZIONE		CLASSI DI ETÀ	19,7	12,3	13,9	14,8	11,5	12,9	8,6	7,7	49	51	489	1074	273	733	10,7	13	19,7																										
		Incremento naturale																																											
		Incremento migratorio																																											
		Decremento naturale																																											
		Decremento migratorio																																											
		Popolazione attiva																																											
		Settore primario																																											
		Settore secondario																																											
		Settore terziario																																											

Fig.1- Tabella sintetica della CSU-IPCE

Per l'ICCD la scheda relativa ai centri storici - la "CS" - costituisce ancora oggi un'opera incompiuta. Dovrebbe essere ancora in corso un progetto di ricerca⁵ finalizzato alla formulazione di una nuova proposta d'aggiornamento del tracciato, che al momento ha almeno consentito una più ampia riflessione sulle caratteristiche che tale strumento dovrebbe poter avere.

N'è emerso, come prima ovvia considerazione, che la nuova scheda dovrebbe essere pensata come documento informatizzabile e pienamente integrabile nel sistema informativo già esistente, anche se la sola

⁴ Ibidem.

⁵ Cfr. A.Marino, "Impostazione metodologica per la revisione della scheda centro storico", in C.Morelli, E.Plances, F.Sattalini, a cura di, "Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione", Roma 2000.

esigenza di tradurre la descrizione discorsiva di un oggetto tanto complesso in un sintetico documento informatico è sufficiente a far comprendere il livello di difficoltà dell'operazione. Nel caso specifico, infatti, il contrasto tra *contenuto* e *rappresentazione* è acuito dall'eterogeneità del primo termine, che si pone a cavallo delle aree d'interesse dell'urbanistica, della storia dell'architettura e, forse, anche se in maniera meno consapevole, del restauro urbano. L'esame dell'architettura della città ha favorito un approccio *sistemico* alla materia, tendente, cioè, ad interpretare la sua configurazione visibile come il risultato finale della sovrapposizione di diversi sistemi urbani:

- il *sistema difensivo*, generalmente riconoscibile dalle tracce esistenti;
- la *morfologia urbana* che, in contrasto proprio con quanto registrato dalla precedente prassi analitica, vuole svincolarsi dalle "classificazioni per tipologie legate alla giacitura naturale, o a schematizzazioni geometriche"⁶ che, già al tempo della loro formulazione teorica, si erano scontrate con l'opposizione dei commentatori contemporanei⁷. Il nuovo concetto di morfologia urbana si affida all'evidenza dei vuoti urbani, ossia di quel sistema costituito da strade e piazze, considerate come elementi *generatori di forma urbana, determinanti* (ma anche determinati) nella disposizione e nella configurazione del costruito, letto più in dettaglio attraverso le schede "A" ed "SU". Oggetto dell'analisi morfologica sarebbero, quindi, elementi per i quali non è stata fino ad oggi pensata una modalità di descrizione catalografica o, meglio, che finora non sono stati considerati oggetto di studio specifico nell'ambito del trattamento catalografico tradizionale dei beni urbanistico-territoriali. Qualche riferimento esisteva, ed è stato recepito dallo studio qui citato, in relazione all'elemento "piazza". Si deve ricordare, ad esempio, il progetto "*Piazze storiche dell'Italia meridionale ed insulare*" (fig. 2), realizzato per l'ICCD, nell'ambito delle iniziative promosse dalla legge cosiddetta dei "*Giacimenti culturali*", dal consorzio Agorà⁸ e terminato con la schedatura, su tracciato informatizzato inedito, di circa 170 piazze; schedatura poi resa consultabile anche su web (2000) a diversi anni di distanza dal termine del progetto (1989).

Qualche altro riferimento è rintracciabile nello studio d'esperienze più recenti, come quella realizzata nell'ambito del progetto europeo "*Let's Care Method*" (2001), all'interno del quale uno dei moduli operativi creati si è occupato proprio della predisposizione di un tracciato per il rilevamento di spazi pubblici ed, in particolare, di piazze. Il risultato è stato un nuovo modello di rilevamento dai contenuti essenziali, sperimentato nelle piazze di alcune città venete⁹ e strutturato in maniera del tutto compatibile con la metodologia ICCD.

⁶ Il riferimento della Marino potrebbe essere facilmente associabile a forme di prassi descrittive come quelle introdotte dal Gazzola nel tracciato della scheda IPCE.

⁷ Cfr. S.Casiello, recensione a: "*Analisi culturale del territorio. Il centro storico*", di P.Gazzola e L.A.Fontana, in "Restauro", n. 9/1973 (p. 74 e seg.).

⁸ Sull'argomento cfr. C.Bianchi, E.Lorenzetti, P.Silvagni, "*Le Piazze storiche dell'Italia meridionale ed insulare*", CNR, 1999.

⁹ Per il tracciato della scheda in questione, nonché per un esempio della sua applicazione cfr. D.Calabi, "*Proposte di innovazione nel settore catalografico: spazi pubblici e aperti al pubblico nell'ambiente urbano*", in E.Concina, "*Estimi e catasticazioni descrittive, cartografia storica, innovazioni catalografiche: metodologie di rilevamento e di elaborazione in funzione della conoscenza e dell'intervento nell'ambiente urbano: risultati dell'attività di ricerca*", 2001, pp. 182 e ss.

SCHEDA DELLA PIAZZA REGIONE : Campania PROVINCIA: Napoli COMUNE: Napoli DENOMINAZIONE: Gesù Nuovo	<input type="button" value="BACK"/> <input type="button" value="cambio piazza"/>	
		<p>Elementi costitutivi</p> <p>Rilievo Tipologia Rapporti urbani Storia della città Storia della Piazza formazione iconografia storica schemi storici catasto storico fonti documentarie</p> <p>Storia degli elementi costitutivi Destinazione originaria Uso ordinario Dati socio-demografici Profilo socio-economico Uso straordinario feste religiose manifestazioni estinte spettacoli manifestazioni commerciali percorsi processionali</p> <p>Trasformabilita'</p>

Fig. 2 - Schermata del sistema di consultazione del progetto "Piazze d'Italia" (Fonte ICCD, 2000)

Molto meno consistente, invece, la produzione pregressa di riferimenti teorico-metodologici all'elemento "strada", per il quale si è voluto recuperare nella proposta in argomento un approccio *linchiano* all'analisi del percorso, fondato sulla rappresentazione fotografica delle quinte stradali ribaltate in piano, affinché guidi e faciliti la percezione diretta della struttura del sistema, anche attraverso l'indicazione in pianta dei punti di vista;

- il *verde urbano*, altro elemento sistemico della scheda proposta, inteso sia come verde *progettato* che come verde *non strutturato*;

- i *caratteri dell'architettura locale*, ovvero quelle peculiarità del costruito storico reiterate nella struttura tipologica, morfologica e materica del tessuto urbano ed esposte ad un rischio alto di trasformazione: per la loro diffusione, che ne riduce la singolarità e ne giustifica, nella coscienza comune, l'intervento sostitutivo, e per il fatto, speculari al primo, che siano proprie di un'architettura non monumentale o *altisonante* ma spesso definita "minore" e che, invece, costituisce il *corpo* caratteristico di ogni centro storico.

Purtroppo, della scheda in argomento non è stato presentato un *modello* su cui poter discutere in maniera più approfondita, probabilmente perché ancora in fase di sperimentazione, né si sono registrati in merito avanzamenti nell'ambito della ricerca interna all'ICCD, sviluppata attraverso la prassi dei *tavoli di lavoro*. Va sottolineato, in ogni caso, il positivo coinvolgimento dell'Università in questo tipo di studi. A questa si dovrebbe aggiungere l'apertura ad ogni altra istituzione interessata, per guadagnare il più ampio consenso possibile ed

ottenere, attraverso metodi di lettura omogenei su tutto il territorio nazionale, risultati sempre confrontabili sul piano della qualità progettuale.

Il problema, infatti, è quello di disporre di una fonte conoscitiva non fine a se stessa, ma sfruttabile come punto di partenza per le indagini storiche che dovrebbero precedere ogni intervento sul patrimonio architettonico¹⁰, specialmente quando questo raggiunge una dimensione urbana.

Qualsiasi realtà territoriale si caratterizza, ovviamente, per la specificità dei suoi luoghi, ma ciò non significa che lo studio di questa specificità non possa essere guidato da un approccio metodologico omogeneo, comune e condiviso dai professionisti che operano nel settore della conservazione e della progettazione urbana. Un'impostazione di questo tipo dello studio sui centri storici ovvierebbe, tra l'altro, alla disorientante variabilità dei criteri con cui la pianificazione urbanistica negli ultimi decenni ha, di volta in volta, individuato le porzioni di città ricadenti nel perimetro delle zone "A". Non sempre, infatti, i risultati delle poche schedature effettuate su centri storici sono stati recepiti all'interno degli strumenti di pianificazione e, ancor meno frequentemente, nell'uso di tali strumenti si è previsto il ricorso alle analisi catalografiche per la conoscenza del territorio da trasformare. È stata già evidenziata¹¹ l'utilità che una scheda "CS" potrebbe dispiegare a favore della pianificazione urbanistica comunale. Prima fra tutte proprio la possibilità di definire la *perimetrazione* della zona storica, evitando una scelta affidata a criteri puramente dimensionali e standardizzati (secondo il disposto del D.M. 1444/68, esplicativo ed integrativo della legge "Ponte") e garantendo una maggiore coerenza del segno planimetrico con i risultati dell'indagine culturale.

Per la serie complessa di ragioni fin qui evidenziate, un tracciato ufficiale della scheda "CS" prevista dall'ICCD non è mai esistito e quelli circolanti in via ufficiosa sono rimasti in fase di perenne sperimentazione, privi di una struttura convincente e di norme redazionali¹². Tra i rari modelli utilizzati sperimentalmente nelle operazioni di schedatura dei centri storici condotte dalle soprintendenze italiane figura quello di *precatalogazione* risalente alla fine degli anni Ottanta ed utilizzato nell'ambito delle operazioni finanziate dalla L. n.84/90. Esso ha

¹⁰ È perfettamente calzante la frase di C.De Seta, tratta da *"I casali di Napoli"*, Bari, 1984 e riportata da A. Canevari, in *"L'analisi del patrimonio culturale e il governo del territorio"*, in A.Bellini, A.Canevari, L.Marescotti, *"Territorio, beni culturali, piano"*, op.cit., pag. 47, che recita: "Sarebbe una amara esercitazione condurre un'indagine sugli studi posti a premessa della nostra corrente pianificazione urbanistica. Gli studi storici in particolare sono le classiche foglie di fico incapaci di coprire le vergogne della corrente pratica urbanistica". Tale considerazione getta luce su una questione metodologica troppo spesso sottovalutata: quella per cui le indagini storiche preliminari alla stesura di un piano urbanistico sono troppo spesso relegate alla funzione di produrre documentazione allegata di nessuna rilevanza, magari redatta ex-post a chiusura di un iter progettuale solo formalmente completo, ma in realtà fondato su analisi poco attendibili sul piano scientifico.

¹¹ Ibidem pag. 54

¹² Secondo L. Cavagnaro, in *"Note sulla schedatura..."*, op.cit., il tracciato della scheda "CS", dopo l'utilizzo del modello IPCE, era stato sottoposto ad un lungo processo di revisione o, meglio, di sostanziale riprogettazione, che lo aveva portato alla versione di *catalogo* messa a disposizione dei soggetti coinvolti nell'esecuzione della legge cosiddetta dei *"Giacimenti culturali"* (art. 15 L.41/1986). Dei consorzi partecipanti all'iniziativa risulta che solo un gruppo sfruttò il modello approntato: il Consorzio Perimetri difensivi Puglia, che tra le altre cose *"aveva provveduto anche a stendere proprie norme di compilazione e a fornirle all'ICCD assieme al programma di input..."* (ibidem, nota n.2). Il tracciato in questione sarebbe stato ritoccato in pochi punti e lasciato in quella che rimase la sua ultima versione di catalogo. Con l'operazione emergenza (L. 84/90), si puntò ad un tipo di schedatura sempre più *inventariale* e sempre meno *di catalogo*. Della scheda "CS" utilizzata per i *"Giacimenti"* fu fornita una rielaborazione, consistente nell'eliminazione di alcuni paragrafi, per giungere alla versione di *precatalogo* che avrebbe dovuto essere, poi, ordinariamente impiegata dalle soprintendenze.

rappresentato l'unico riferimento metodologico per progetti avviati in alcune regioni - come la Lombardia - dimostratesi sempre particolarmente attente ai temi in questione¹³.

Nonostante l'uso che se ne è fatto, il suddetto tracciato è comunque tra quelli meno utilizzati e non solo per il fatto che i *beni* cui è associato (i centri storici) sono numericamente meno consistenti di quelli appartenenti alle altre categorie. Altre ragioni, infatti, contribuiscono a rafforzare l'idea che esso presenti qualche anomalia. Fa riflettere, ad esempio, il fatto che sia rimasto fino ad oggi sprovvisto di norme compilative o anche il fatto che nei *repertori* pubblicati dall'ICCD esso non sia stato mai inserito. È possibile leggerne la struttura solo all'interno di pubblicazioni sporadiche, ma mai frutto dell'impegno ufficiale dell'Istituto.

Il problema principale di tale tracciato, pur volendone accettare la struttura generale, risiede nella *non totale chiarezza* del linguaggio utilizzato all'interno di alcuni paragrafi, cosa, quest'ultima, che, in assenza di norme compilative di riferimento, rende la scheda fin troppo *criptica*, sottoponendo al catalogatore domande cui è difficile fornire una risposta, se non a costo di un notevole allungamento dei tempi di compilazione. Ovviamente tale criticità generale innesca una serie numerosa di ulteriori conseguenze negative.

La conoscenza e, prima ancora, la percezione di un bene tanto complesso, difficilmente possono essere restituite da una *visione sinottica*, unica ed istantanea; piuttosto, esse si formano attraverso un contatto lento e progressivo con *l'oggetto*, che determina un'acquisizione di informazioni progressivamente più dettagliate, proporzionalmente crescenti al prolungamento nel tempo dell'osservazione diretta dell'oggetto stesso ed all'approfondimento dello studio delle fonti indirette messe a disposizione dalla ricerca documentaria (documentazione di varia natura, bibliografica ed archivistica, contenente comunque *rappresentazioni* fotografiche, cartografiche, iconografiche del bene). L'individuazione dei valori da conservare e da comunicare si basa, infatti, da un lato, sul riscontro *diretto* di particolari caratteristiche fisiche (*attributi di spazio*) e, dall'altro, sul loro confronto con altre forme di attributi, di *tempo* e di *contesto*, che possono essere conosciute solo attraverso l'analisi delle citate fonti *indirette*. L'integrazione di queste due tipologie di fonti informative dovrebbe consentire il riconoscimento e l'evidenziazione di quel sistema di valori che servono a giustificare l'obbligo *conservativo* verso il bene in questione.

Il tracciato della scheda "CS", quindi, dovrebbe garantire un'ordinata compenetrazione tra dati di provenienza diversa. Fino ad oggi, però, tale auspicata organicità non è stata mai raggiunta dalle versioni utilizzate, probabilmente perché lo sforzo richiesto a monte per la predisposizione di norme compilative dovrebbe essere supportato da un dibattito più ampio sui ciò che oggi si ritiene possa rappresentare il contenuto di una scheda descrittiva di un centro storico.

¹³ Il modello utilizzato oggi dalla Regione Campania nelle operazioni basate sull'utilizzo del sistema COVO (del quale si è parlato nel par. 2.4) è sostanzialmente lo stesso, a meno di una più ordinata strutturazione dei dati, rispettosa dell'organizzazione dei tracciati adottata dal 1992 in poi. I paragrafi contenuti dai due tracciati in questione sono gli stessi: variano solo pochi campi all'interno di ciascuno di questi.

Se la riflessione deve partire dall'analisi delle acquisizioni di metodo fino a questo punto maturate, si potrebbe fin da subito incoraggiare la realizzazione, all'interno della futura scheda "CS", di una più stretta correlazione tra dati *sensibili* e dati *cognitivi*, in un equilibrio che ne consenta la reciproca verifica. Tutte le informazioni desumibili dall'osservazione diretta del bene, in altre parole, dovrebbero poter trovare riscontro e supporto scientifico in una ricca serie di riferimenti documentali, immediatamente associabili all'informazione stessa: cosa che potrà essere resa possibile solo attraverso l'immissione del tracciato all'interno di un moderno sistema informatico.

Una delle scelte più condivisibili adottate dalla citata proposta di revisione della scheda in questione¹⁴ è stata quella di affidare la conoscenza del centro storico ad un'analisi *per sistemi*. Questo approccio è frutto di una metodologia già nota e già presente, seppur in una forma diversa, nell'*ufficioso* tracciato di precatalogazione degli anni Novanta, anche se ora è stato ripreso e sviluppato in maniera più rigorosa. L'oggetto catalogafico è assimilato al risultato di un processo di sovrapposizione *simultanea* di più elementi formali, ciascuno assimilabile ad un vero e proprio sistema, analizzabile mediante la creazione di corrispondenti *livelli* o *strati* informativi. Nelle sezioni descrittive dedicate ad ognuno di questi "*layers*", come in termini informatici potrebbero essere definiti i paragrafi relativi sistema *viario* o *connettivo/distributivo*, *difensivo*, *edilizio*, etc., sarebbe opportuno valutare la possibilità di far coesistere le informazioni relative alla consistenza attuale del singolo sistema e quelle relative alla sua evoluzione nel tempo, con la conseguente scomparsa del registro *storico* unico, sostituito dalla notizia storica associata a ciascuna delle componenti di volta in volta analizzate.

Un approccio del genere incoraggerebbe anche una documentazione più puntuale degli effetti che l'evoluzione di ciascun *sotto-sistema* ha prodotto sul *generale* sistema "centro storico", favorendo la costituzione di una rete di rimandi e di connessioni di sicuro interesse culturale. Una variazione o trasformazione del tracciato viario, ad esempio, sarebbe registrata come *notizia storica* riguardante il *sistema connettivo*, ma subito dopo andrebbe letta anche come causa della trasformazione del *sistema edilizio* ad esso fisicamente relazionato, tanto alla scala *architettonica* quanto a quella *urbana*. Un simile indirizzo operativo, inoltre, non contrasterebbe l'impostazione generale dei tracciati ICCD, rendendo necessari solo pochi cambiamenti nelle parti più specifiche del modello in questione, mentre tutti i paragrafi cosiddetti "*identificativi*" (ubicazione, suddivisioni amministrative, denominazione, etc.) non subirebbero stravolgimenti rispetto alla linea d'azione già scelta dall'Istituto.

Sul piano, poi, della *comunicazione*, che rappresenta un altro problematico fattore nell'economia generale della scheda "CS", si può fare una considerazione di carattere generale: il dato *richiesto* al catalogatore è lo stesso dato messo a disposizione del fruitore, il quale nella scheda deve poter rinvenire informazioni, oltre che attendibili, anche chiare. Se non immediatamente comprensibili, quindi, le voci riportate dovrebbero poter essere spiegate attraverso una sorta di guida sintetica sia alla consultazione che alla compilazione. La

¹⁴ Cfr. A. Marino, "*Impostazione metodologica ...*", op.cit.

tecnologia odierna consentirebbe tra l'altro di realizzare tale strumento in maniera tale che possa assistere l'opera del catalogatore o la ricerca del fruitore direttamente *in linea*, cioè contestualmente alla lettura del tracciato.

Nella stessa ottica dell'uso elettronico della scheda, è importante che il dato *alfanumerico* sia corredato da un dato *iconografico* capace di integrare la funzione informativa del testo, tendente ad una sempre più spinta sintesi dei suoi contenuti. L'eshaustività dell'informazione, poi, impone che il mezzo utilizzato per la trasmissione o comunicazione del dato, ovvero *il linguaggio*, sia il più chiaro possibile. Esso, infatti, dovrebbe aiutare il catalogatore a rispondere ad un'ideale domanda ed il fruitore a capirne la risposta; Il che è tanto più importante se si considera che i dubbi del catalogatore, quando non fugati dalle norme compilative perché mancanti, potrebbero accrescere quelli del fruitore, destinatario finale del processo di catalogazione, supportato nel suo processo di comprensione solo dalla trasparenza del dato e da nessun altro strumento interpretativo.

La chiarezza del dato, in definitiva, dipende anche dalla chiarezza del tracciato stesso.

Se si prova ad esaminarne uno *non compilato*, ad esempio, non sempre si riesce a comprendere con immediatezza quale possa essere la *risposta* attesa alla *domanda* implicitamente posta dai diversi campi in cui esso è articolato e solo il ricorso alle norme compilative o, più spesso, all'esempio in essa contenuto, chiarisce il dubbio sorto nel lettore. In linea teorica le norme compilative dovrebbero potersi ridurre allo stretto indispensabile e fornire soprattutto indicazioni per l'omogeneizzazione del linguaggio descrittivo, ma la realtà attuale non rispetta questo principio, anzi l'ambiguità che caratterizza alcuni passaggi rende indispensabile una loro puntuale chiarificazione.

Tali riflessioni, se valgono in generale per tutti i tipi di tracciato, possono risultare addirittura cogenti quando l'oggetto catalografico sia rappresentato da beni come i centri storici, che per la loro natura, per la ricchezza dei valori culturali che esprimono, vanno necessariamente sottoposti ad un'analisi sistematica, lucidamente definita negli obiettivi e negli strumenti. La difficoltà maggiore è sempre di carattere descrittivo.

Se fino ad oggi non si è saputo bene quale modello descrittivo applicare ad una realtà tanto complessa, la soluzione non può che essere sviluppata attraverso l'impegno di un consesso scientifico pluri-disciplinare. In questa sede, pertanto, si può solo ribadire che la conoscenza, prima, e la descrizione, poi, di una simile realtà non può che affidarsi ad un approccio *sistemico*, finalizzato a *valorizzare* i set informativi acquisiti per le diverse componenti del patrimonio attraverso la loro integrazione, per restituire al lettore finale un quadro complessivo più ricco di quello dato dalla semplice somma dei dati associati alle singole componenti (*valore sovrassommatorio*).

Nel discutere della corrispondenza che dovrebbe esistere tra teoria e prassi catalografica si è partiti dall'analisi degli strumenti - esistenti ed esistenti - applicati allo studio dei centri storici, in quanto questi presentavano

maggiori criticità. I centri storici, però, sebbene rappresentino un livello fondamentale del sistema d'indagine territoriale messo a punto dall'ICCD, non sono le uniche entità urbanistico-territoriali *schedabili*. Com'è noto esiste, innanzitutto, una scheda *sovraordinata* alla "CS" che è la scheda "T-Territorio", mentre ne esistono altre di livello *subordinato*, come la scheda "SU-Settore Urbano" e la scheda "TP-Settore extraurbano", di difficile collocazione gerarchica, in quanto finalizzata all'indagine su porzioni di territorio esterne al centro abitato, dimensionalmente fortemente variabili (vedi schema di flusso seguente).

In realtà le schede relative ad entità urbanistico-territoriali, più che a descrivere un bene vero e proprio, tendono, per impostazione, ad analizzare in maniera quantitativamente completa il territorio attraverso un'indagine che per esigenze pratiche e funzionali si concentra progressivamente su tutte le sue possibili componenti, avendo la sicurezza di non aver tralasciato alcuna porzione inesplorata.

Questo per rispettare i criteri di *esaustività* e di *territorialità* fissati in sede di prima formulazione teorica del metodo operativo. Un'indagine catalografica esaustiva si sarebbe dovuta distinguere da quelle condotte nei decenni precedenti per l'intenzione di *coprire* la superficie del territorio preso in considerazione in tutta la sua estensione, contrapponendosi alla prassi operativa, di matrice ottocentesca, guidata dal criterio cosiddetto della "*macchia di leopardo*", rimasta in uso fino alla *rivoluzione metodologica* degli anni Settanta. La *territorialità*, poi, non è un criterio solamente dimensionale, ma riflette anche la volontà di ancorare il valore del singolo bene a quello del suo contesto, allargatosi sempre di più in ragione della progressiva espansione della nozione di "*bene culturale*".


Se "*bene culturale*" non è più soltanto l'episodio architettonico, ma anche l'ambiente nel quale esso è inserito, l'insediamento al quale è *integrato*, la città con cui condivide la sua storicità, allora l'oggetto di quella che una volta era *catalogazione dei monumenti* muta e diventa il *territorio*¹⁵. La scelta di questo indirizzo metodologico da parte dell'ICCD fu motivata con la volontà di non incorrere più negli inconvenienti prodotti dalle *lacune* e dalle *sovrapposizioni* che negli anni precedenti erano state ordinariamente registrate nei lavori di schedatura. La copertura sistematica dell'intero territorio nazionale sarebbe stata garantita solo assumendo come riferimento un ambito territoriale convenzionalmente definito. Il punto di partenza concordato fu rappresentato dai confini amministrativi del territorio comunale.

La ricognizione progressiva del territorio di ciascuna città avrebbe garantito l'uniformità procedurale cui si mirava, oltre alla possibilità di controllare agevolmente l'avanzamento dei lavori dal punto di vista quantitativo. L'imperativo fu di abbandonare fisicamente il territorio comunale soltanto quando ci si fosse assicurati di averlo esaminato in tutta la sua estensione, passando, solo allora e non prima, ad un nuovo Comune. Si era consapevoli delle difficoltà che la voluta suddivisione geografica del territorio avrebbe potuto comportare, ma

¹⁵ "Considerato che tale tipo di catalogazione tende alla conoscenza esaustiva di tutti i beni esistenti in un ambito territoriale definito, è parso opportuno procedere per entità via via più ampie, focalizzando l'attenzione sui beni secondo scale diverse e con l'adozione di schede che mettano in evidenza tanto i rapporti esistenti tra i singoli beni, quanto la loro collocazione nel contesto in cui sono inseriti...". Cfr. L.Cavagnaro Pontuale, a cura di, "Norme per la redazione delle schede di catalogo dei beni culturali, 3 - Beni ambientali e architettonici, I - Norme generali", Icccd, Roma, 1983.

per ragioni di *correttezza formale* si scelse di accettare di volta in volta il rischio e di ridurne gli effetti tenendo sempre in considerazione studi di carattere più generale e relativi ad un territorio più ampio di quello comunale.

SCHEMA DI FLUSSO DELLE SCHEDE PER BENI ARCHITETTONICI E TERRITORIALI



Tale consapevolezza trasparve nell'esplicitazione dei vari punti del *progetto di catalogo*. Il rischio era quello che a determinati confini amministrativi non corrispondessero zone *culturalmente omogenee* o, viceversa, che tale omogeneità si potesse registrare in aree geografiche non coincidenti con delimitazioni ufficiali ma che si estendessero a cavallo dei territori di due o più comuni. Questa eventualità era stata ponderata¹⁶ al punto che, all'atto della spiegazione del cosiddetto "*criterio operativo*", si avvertì l'esigenza di una precisazione in merito. Detto *criterio* consisteva in una successione ordinata di operazioni che il team di catalogatori avrebbe dovuto rispettare nel corso del proprio lavoro. Il primo punto del *criterio* prevedeva "*l'individuazione preliminare dei "comprensori" (non necessariamente coincidenti con quelli amministrativi) aventi le caratteristiche di aree culturali omogenee...*" e continuando prescriveva di procedere alla "*scelta per ciascun comprensorio, o gruppo di comuni, di un comune dal quale iniziare la catalogazione territoriale. Alle informazioni di carattere generale che compariranno nelle schede di insieme ("T") del comune prescelto, potranno essere successivamente ricondotte le schedature degli altri comuni dello stesso "comprensorio";...*"¹⁷. Questo lavoro preparatorio avrebbe preceduto anche la redazione del progetto di catalogo, strettamente valido entro i confini territorio comunale. Il problema della definizione delle aree su cui operare, in effetti, era già stato evidenziato da altre esperienze¹⁸ condotte in periodi di poco antecedenti alla nascita dell'Istituto e per qualche anno avrebbe continuato ad essere oggetto di dibattito a livello nazionale, come testimoniato anche da successive ricerche che, seppur animate da obiettivi diversi, si erano confrontate con la stessa tematica¹⁹. L'adozione del criterio della suddivisione amministrativa del territorio indagato, in ogni caso, da allora si radicò in misura sempre maggiore, nella prassi catalografica. In sede centrale, addirittura, fu trasformata in una regola cui oggi difficilmente si potrebbe rinunciare, in quanto oltre ad essere *comunale* la base geografica su cui si organizza ciascun progetto di catalogo, è *comunale* anche la dimensione organizzativa nell'ambito della quale si attribuiscono responsabilità di pianificazione, ed è *comunale*, infine, la sede delle attività di programmazione dei lavori e di prima gestione informatica dei flussi informativi.

¹⁶ "Si è considerato...che la delimitazione di carattere amministrativo assicura, comune per comune, la copertura di tutto il territorio nazionale senza sovrapposizioni e senza lacune (come potrebbe avvenire nel caso di "zone omogenee") e consente di poter agevolmente affiancare l'operato degli enti locali...". Cfr. L.Cavagnaro Pontuale, op.cit., pag. 4.

¹⁷ Ibidem, pag.14

¹⁸ Un riferimento certo, in questo senso, è rappresentato dalle campagne catalografiche condotte, sul finire degli anni Sessanta, nell'area delle colline bolognesi, dal soprintendente Andrea Emiliani, anticipatrici, grazie alla loro organizzazione metodica, di quella sistematicità gestionale che, solo qualche anno più tardi, sarebbe stata fatta propria dall'amministrazione centrale dei beni culturali. Sull'argomento cfr. P.G.Castagnoli, A.Emiliani, S.A.Torelli, a cura di, "*La Valle del Santerno-4° campagna di rilevamento dei beni artistici e culturali dell'Appennino - diario di lavoro*", Rapporto n.9 Soprintendenza alle Gallerie di Bologna-Comune di Imola, Bologna, 1971 ed anche A.Emiliani, "*Relazione sulla catalogazione nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna*", in "*Bollettino d'arte*", luglio-dicembre, 1972.

¹⁹ Lo stesso argomento era stato affrontato dal gruppo di ricerca che, all'indomani del terremoto dell'Irpinia del 1980, aveva avviato un programma di catalogazione dei beni presenti nelle aree colpite dal sisma. La riflessione sul metodo adottato in fase di partenza per la definizione dei limiti delle porzioni di territorio su cui operare è affrontato nel contributo di G.Cantone, "*I beni architettonici ed ambientali: criteri di valutazione*" in "*Campania oltre il terremoto-Verso il recupero dei valori architettonici*", Regione Campania - Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali - Università di Napoli, Facoltà di Architettura, Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti, Napoli, 1982

In quest'ottica e da queste premesse nasce la scheda "T" il cui obiettivo, come si è detto, più che descrivere un bene vero e proprio, è quello di analizzare il territorio *"considerato nel suo insieme come realtà oggettiva, ... nella sua globalità senza indicazione di zone emergenti, ma tenuto conto di ciascuna sua parte per il carattere che esso ha assunto in determinati periodi storici e di cui occorre individuare le componenti culturali"*²⁰.

La scheda "T" non deve, quindi, individuare un bene e rappresentarne o comunicarne i *contenuti* culturali, ma deve fungere da inquadramento generale per il contesto all'interno del quale andranno, poi, individuate manifestazioni materiali (oggi anche immateriali) della cultura dell'uomo. Il tipo di approccio scelto avrebbe consentito di evidenziare i fattori naturali ed antropici determinanti l'assetto fisico del territorio così come configurato all'atto della schedatura. Gli *Inseriti* contenuti nella versione cartacea della scheda, infatti, erano finalizzati proprio all'analisi delle due *dimensioni*: *stato attuale* e *indagine storica*, quest'ultima articolata nei settori *"archeologico"*, *"medioevale"* e *"moderno"*. Già a questo livello, in particolare nel settore *"medioevale e moderno"*, si poteva riscontrare un'iniziale attenzione alla struttura dei luoghi e alla sua evoluzione storica, alle vie di comunicazione, agli insediamenti *esistenti* ed *esistiti*, ai caratteri dell'architettura locale e a tutti i possibili cambiamenti che, in ciascun periodo storico, potevano essere documentati. Attenzione particolare era riposta anche nella lettura delle trasformazioni dell'ambiente naturale, sia se indotte dall'azione della natura stessa, sia se innescate dall'opera dell'uomo.

La scheda "T", oggi soggetta a processo di *codificazione informatica* non ancora portato a termine, si presenta in un'articolazione piuttosto complessa, fatta di rimandi continui tra la descrizione dello stato attuale e la storia della città, tra la presentazione *unificante* delle caratteristiche generali del territorio e l'anticipazione *discretizzante* di fenomeni ed elementi particolari su di esso presenti. Ha, comunque, le caratteristiche di un documento *introduttivo*, utile nella funzione di *"strumento...per la pianificazione territoriale in quanto fornisce, sulla base di un approfondito metodo di indagine storico-scientifica, le esatte indicazioni necessarie per un'adeguata programmazione degli interventi e per un corretto assetto del territorio, che non può ovviamente prescindere dai valori culturali in esso contenuti"*²¹.

Fu diffusa, tramite circolare, alle soprintendenze territoriali a partire dall'anno 1977 e cioè lo stesso in cui cessò la validità della scheda IPCE-CSU, che fino a quel momento era stato l'unico tracciato impiegato per l'analisi di un'entità a scala urbana. Nella predisposizione del nuovo modello, riferito all'intero territorio comunale, permase l'intento di fornire alla progettazione urbanistica un riferimento *oggettivo* nella conoscenza preliminare dell'oggetto del proprio lavoro: materiale documentario raccolto secondo regole comuni in tutta Italia più funzionali all'obiettivo di redigere piani omogeneamente valutabili dal punto di vista formale e contenutistico, non più affidati alla variabile esperienza del singolo professionista.

²⁰ Cfr. L.Cavagnaro Pontuale, F.Badoni Parise, F.Boitani Vicentini, *"Norme per la redazione delle schede di catalogo dei beni culturali - 3. Beni ambientali e architettonici II - Norme per la redazione della scheda "T" e relativi inserti"*, Icccd-Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1983, pag. 3

²¹ Ibidem.

Dall'inizio degli anni Ottanta, la scheda in questione ufficialmente non ha subito più modifiche. Le prime avrebbero dovuto essere introdotte per l'adeguamento del tracciato all'uso informatizzato²².

Dalla sua analisi critica emerge, come prima indicazione positiva, la previsione di una stretta integrazione tra livelli informativi gestibili solo da esperti di settori disciplinari differenti. La scheda "T" richiede, infatti, soprattutto nella compilazione degli inserti relativi allo stato attuale, una disponibilità molto varia di competenze e di professionalità, non tipicamente associabili a quelle dell'architetto e dello storico dell'arte o dell'architettura. Imprescindibile sarebbe stata la presenza di biologi, naturalisti, di geologi, ma anche di archeologi e di altre figure tecniche che avrebbero accompagnato i lavori di schedatura fino ai livelli di dettaglio più avanzati.

Quello che appare in aperto contrasto proprio con il criterio della "territorialità" dell'indagine non è tanto ravvisabile negli aspetti contenutistici della scheda, quanto, invece, nella sua *collocazione* metodologica. Le norme generali di compilazione, infatti, spiegano che le fasi del *progetto di catalogo* sono diverse e consequenziali e la compilazione della scheda è prevista tra gli *ultimi* passaggi della procedura generale²³. Il *progetto di catalogo* consiste nella vera rivoluzione del sistema, in quanto risolve i problemi derivanti dalla frammentarietà delle programmazioni pregresse. Esso costituisce la base organizzativa a scala comunale di tutte le iniziative mirate allo studio esaustivo del territorio ed esprime, anche graficamente, questa nuova organizzazione del lavoro di schedatura, in una forma finalmente chiara e fortemente indicativa. Se ogni scheda descrive una porzione di territorio, la cui dimensione varia tra quella onnicomprensiva del Comune stesso e quella del singolo edificio, il progetto di catalogo allora consiste nella rappresentazione della *suddivisione in schede* del territorio (Fig.3, 4). Su base cartografica si individuano i confini:

- del territorio comunale, cui si riferisce la scheda "T",
- quelli dei *centri storici* in esso contenuti, associati alle schede "CS",
- quello degli insediamenti extraurbani e delle porzioni di territorio non urbanizzate, indagati attraverso i modelli "TP",
- quelli dei vari *settori urbani* in cui si suddivide ogni centro storico (schede "SU"), visionabili attraverso l'ingrandimento della scala di rappresentazione ed il restringimento del focus ai limiti del centro storico stesso,
- ed infine, con un ulteriore dettaglio di scala cartografica, tutti gli edifici considerati degni di un approfondimento specifico attraverso l'impiego della scheda "A".

²² Il passaggio dal supporto cartaceo a quello informatico si è reso necessario tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, quando, prima col software denominato SAXA poi con il DESC si cominciò a raccogliere le schede prodotte soprattutto dai progetti speciali di catalogazione ex lege 41/86 e 84/90 in archivi informatizzati. I contenuti delle versioni cartacee furono tradotti in informazioni codificate. Alcune possibilità informative perse nella trasposizione formale dei dati sarebbero state recuperate attraverso successive revisioni dei tracciati informatizzati. Oggi la regione Campania è il solo ente ad aver diffuso un modello di scheda "T" predisposto all'informatizzazione.

²³ Sull'argomento cfr. il "criterio operativo" descritto in L.Cavagnaro Pontuale, a cura di, "Norme per la redazione delle schede di catalogo ...Norme generali", op.cit., pag. 13

In un percorso metodologico così rigoroso colpisce il fatto che la compilazione della scheda "T" sia stata collocata dal "criterio operativo" alla fine del processo, affinché risultasse "somma e verifica di tutte le altre informazioni derivanti dalle altre schede di catalogo, rispetto alle quali si pone come elemento di sintesi e di collegamento..."²⁴. Questa impostazione del lavoro di schedatura ne avrebbe dovuto garantire la coerenza interna. La scheda "T", infatti, redatta *a posteriori*, rispetto alle altre schede di maggior dettaglio, avrebbe così contenuto solo informazioni concordi con quelle di tutte le altre. Una simile scelta, però, non avrebbe potuto garantire il necessario rigore scientifico nell'individuazione dei beni presenti sul territorio. Soltanto il percorso di ricerca inverso, *dal generale* (dal territorio) *al particolare* (al singolo bene), avrebbe assicurato, infatti, la conoscenza di tutte le componenti del patrimonio culturale, sia naturali che antropiche, consentendo d'individuare, in maniera ordinata e consapevole, le manifestazioni particolari che più efficacemente ne avrebbero espresso il valore. Il percorso scelto, invece, procedendo dal particolare al generale (dall'edificio al territorio), non avrebbe permesso il riconoscimento nel bene dei suoi valori di *connessione* o di *relazione* col contesto, perché quel contesto non sarebbe stato ancora studiato. Il percorso, in alte parole, sarebbe partito da un giudizio sul singolo bene predeterminato, fondato solo sull'esperienza percettiva e non pure sulla base di un'indagine storica.




Fig.3 - Suddivisione in schede del territorio del comune di S.Eusanio Forconense (L'Aquila). Da M.Magnani Cianetti, "Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, problemi legislativi e operativi. Esempio su una schedatura di rapida compilazione e relativa ai beni ambientali e architettonici", Ministero per i beni culturali e ambientali, Iccd, Roma, 1985



Fig.4 - Suddivisione in settori urbani del centro storico del comune di S.Eusanio Forconense (L'Aquila). Da M.Magnani Cianetti, "Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, problemi legislativi e operativi. Esempio su una schedatura di rapida compilazione e relativa ai beni ambientali e architettonici", Ministero per i beni culturali e ambientali,

Alcuni autori²⁵ hanno suggerito, e con loro non si può non concordare, d'invertire il processo, anticipando la redazione della scheda "T" e ponendola all'inizio del percorso per, poi, procedere ordinatamente alla

²⁴ Ibidem, pag. 4

²⁵ Cfr. L. Marescotti, "Il progetto di catalogo", in A.Bellini, A.Canevari, L.Marescotti, "Territorio...", op.cit., pag. 101-102.

redazione delle altre schede, di dettaglio sempre crescente. Un'altra proposta avanzabile, in riferimento agli aspetti metodologici inerenti la redazione della scheda "T", potrebbe, poi, riguardare il superamento, all'interno del cosiddetto "criterio operativo", della questione legata all'*omogeneità culturale* dei comprensori territoriali da cui far partire l'indagine catalografica. Già in sede di sua formulazione, l'intenzione di procedere *a tappeto* contrastava con la volontà di individuare tale omogeneità nei territori indagati, prima della conclusione delle operazioni. Oggi, ancor più, se l'indagine catalografica punta a confermare la propria scientificità ed esaustività, non esiste alcuna ragione per preoccuparsi di riconoscere preventivamente caratteri culturali omogenei nei territori analizzati. Ciascun Comune, pertanto, dovrebbe essere sistematicamente studiato attraverso la ripetizione dello stesso metodo e solo a valle di tale studio si potrebbe valutare l'opportunità di una riflessione più profonda sull'eventuale esistenza di tratti culturali in comune. Questo anche a costo di ripetere, per Comuni geograficamente vicini, l'interrogazione delle stesse fonti.

Le schede *intermedie*, comprese tra la "T-Territorio" e la "A-Architettura", sono le schede "SU-Settore Urbano" e "TP-Settore extraurbano" che costituiscono, nel caso del settore urbano, l'elemento di collegamento funzionale tra il bene urbanistico "*centro storico*" ed il bene architettonico "*edificio o complesso di interesse storico*"; mentre, nel caso del settore extraurbano, un'entità territoriale con un valore si potrebbe definire "*di completamento*", necessario, cioè, alla ricognizione anche di quelle aree che, non comprese nell'abitato storico, rischierebbero di rimanere *non coperte* dalla normale ricognizione ad esso rivolto, con conseguente menomazione dell'eshaustività dell'operazione.

La scheda "SU" non ha subito ancora quel processo di codificazione completo²⁶ che, dalla versione cartacea, avrebbe dovuto trasformarla, in uno strumento pienamente integrato all'interno di un sistema informativo di tipo informatico. Ad oggi, infatti, ufficialmente non esiste una versione più aggiornata della sua normativa di compilazione rispetto a quella pubblicata nel 1983²⁷.

²⁶ Nell'ambito delle operazioni di aggiornamento degli standard catalografici, l'ICCD ha concentrato i propri sforzi sull'aggiornamento delle schede "A" e "PG", di cui esiste la versione normativa più recente, contrassegnata dalle cifre "3.0.0". Per quanto riguarda gli altri tracciati, quelli relativi ai beni urbanistico-territoriali sono praticamente rimasti invariati rispetto alla versione cartacea definita agli inizi degli anni Ottanta (1983-1984), con il già citato caso limite rappresentato dalla scheda "CS" che ormai è in via di definizione da quasi trent'anni. Ancora nel 1998, quando fu pubblicato il fascicolo "*Strutturazione dei dati delle schede di catalogo - Normativa per la strutturazione e il trasferimento dei dati*" a cura di P. Auer, F. Cavallini, E. Giffi, M. Lattanzi, non figuravano tra le schede prese in considerazione tutte quelle appartenenti alla categoria dei beni urbanistico-territoriali. Anche in questo caso si ricorda che la Campania è il solo ente ad aver adottato questi modelli in formato elettronico. La scheda "SU", invece, è stata informatizzata anche dalla Regione Siciliana.

²⁷ A proposito del livello d'informatizzazione delle schede di catalogo bisogna ancora fare una precisazione. Sull'argomento esistono voci discordi che qui si possono solo riportare ma che non si è riusciti a conciliare. Secondo quanto affermato in alcune pubblicazioni (come, ad esempio, ha fatto S. Papaldo in M. Ruggeri, "*Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni archeologici - Reperti mobili - Schede RA - N*", ICCD, 1992, pag. 6), negli anni Novanta sarebbe stata completata la strutturazione informatica di tutte le schede *architettoniche* e pubblicate le relative norme compilative col seguente titolo: "*Strutturazione dei dati delle schede di precatalogo. Beni architettonici e ambientali. Territorio; Scheda T; Settori extraurbani; Schede TP; Parchi e giardini; Scheda PG; settori urbani; Scheda SU; Edifici e manufatti architettonici; Scheda A*", a cura di L. Cavagnaro, Roma 1992, 5 voll.. Di questi 5 volumi, però, solo i due dedicati alle schede "A" e "PG" sono stati rinvenuti, non essendo posseduti gli altri nemmeno dalla biblioteca dell'ICCD. A fornire la medesima ambigua indicazione è M.L. Polichetti che nell'introduzione a "*Strutturazione dei dati delle schede inventariali*", a cura di L. Cavagnaro, Roma, 1993, a pag. 4, ribadisce che l'Istituto avesse prima del 1993 approntato i tracciati catalografici e le norme relative a tutte le schede del settore architettonico (T, TP, SU, A, PG) tranne, ovviamente, la CS. L'esito della verifica bibliografica condotta in merito è che tracciati e norme relativi ai beni architettonici territoriali (T, TP, SU) non

Essa è finalizzata all'analisi delle diverse parti in cui è possibile suddividere il centro storico e, per questa ragione, la sua redazione è strettamente dipendente da quella della scheda "CS".

Per *settore urbano*²⁸ si deve intendere, dunque, un isolato, una porzione di centro storico delimitata da strade, da piazze, da spazi pubblici in generale o da elementi naturali, numerabile all'interno di un *quadro d'unione* che, ricomposto, restituisce l'immagine del centro storico nella sua totalità. La peculiarità di questo tracciato sta nel fatto che esso serve ad individuare le *cortine* prospicienti gli spazi pubblici del centro storico. Ogni cortina o quinta stradale è sottoposta, in analogia col criterio seguito nell'impostazione della scheda "T", ad un'analisi dello stato di fatto e della sua evoluzione storica, con l'individuazione, anche catastale, delle unità edilizie presenti oggetto dei successivi approfondimenti catalografici. Tale approfondimento è stato, poi, favorito anche dall'introduzione della scheda "SU/A", una sorta di inserto della "SU"²⁹.

esistono ed è confermato, inoltre, da quanto pubblicato sul sito ufficiale dell'ICCD nel quale le normative del 1992 relative alle schede di *precatalogo* per i beni architettonici e ambientali sono presenti solo limitatamente ai tracciati delle schede "A" e "PG". Da poco, inoltre, sempre solo per queste due schede, sono disponibili i tracciati della versione 3.0.0. Pertanto, se per la scheda "CS" è certa l'inesistenza di un tracciato ufficiale, di qualsiasi livello, strutturato per l'informatizzazione, per le schede "SU", "TP" e "T", si deve lasciare insoluto il dubbio. Sul dubbio che dette schede mancanti siano mai state date alle stampe si può aggiungere un'ulteriore considerazione. M.Lattanzi, funzionario ICCD, responsabile dei servizi informatici, che segue da molti anni l'evoluzione dei processi di informatizzazione delle schede di catalogo, in un suo intervento dal titolo "*Il sistema del catalogo. Il processo operativo di costituzione, validazione e diffusione del Catalogo Generale dei beni*", in C.Morelli, E.Plances, F.Sattalini, a cura di, "*Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione*", Roma 2000, a pag.199, parla della pubblicazione della versione informatizzabile per le sole schede OA, D, RA, A, S, MI, PG, AUT e BIB, risalente al triennio 1992-1995, da lui citato come uno dei tre periodi di maggiori evoluzioni metodologiche attraversati dall'Istituto. Ciò implica che lo stesso processo di informatizzazione non avrebbe interessato gli altri tracciati ICCD conosciuti. Lo stesso autore, però, parla dell'esistenza di un'ulteriore struttura che definisce "*ibrida*" e "*trasversale*", senza far riferimento ad un particolare tracciato, e che sarebbe stata messa a punto tra il 1990 ed il 1993, ma della quale dice: "*È di fatto una struttura ibrida, difficile da definire e governare che si pone come una specie di dialetto locale non gestibile razionalmente*". Non se ne ha la certezza, ma è probabile che i tracciati informatizzabili di alcune schede di beni urbanistico-territoriali, circolanti tra le soprintendenze e presenti su qualche pubblicazione consultata, appartengano proprio a questa produzione *ibrida* di cui parla il Lattanzi e che l'ICCD stia ancora lavorando alla loro definizione. È probabile anche che questi stessi tracciati siano quelli presenti nel fascicolo "*Norme di compilazione per i modelli di rilevamento dei dati di catalogazione e precatalogazione dei BAA. Specifiche tecniche per il trattamento informatico*", Roma, 1990, "*allegato al D.M. programmatico della L.84/90*" come dice L.Cavagnaro a pag. 5 di "*Strutturazione dei dati delle schede inventariali*", op.cit.. Nella pubblicazione del 1990, però, i tracciati veri e propri non sono riportati integralmente, ma sono presenti solo le norme di compilazione riferite ai campi obbligatori con poche considerazioni aggiuntive. Tali norme andavano ad aggiornare quelle redatte per la compilazione dei tracciati predisposti in occasione delle campagne catalografiche svolte coi finanziamenti dell'art.15 della legge 41/86 (L.Cavagnaro, D.R.Matteucci, G.Ramellini, O.Signore, "*Strutturazione dei dati delle schede di catalogo: beni architettonici e ambientali*", ICCD-CNUCE, 1988).

²⁸ Il concetto di *settore urbano*, così come quello di *settore extraurbano*, non trova riscontro nella terminologia utilizzata nell'ambito della legislazione nazionale di tutela. Se, da un lato, è vero che il suddetto concetto è accomunabile, almeno sotto il profilo catalografico, a quello di *centro storico* e che assieme a questo non è stato mai oggetto di salvaguardia per mezzo di una legge statale dedicata, è vero anche che per i centri storici è possibile individuare, da un certo periodo in poi, diversi interventi legislativi promossi dalle regioni, interventi forse frammentari perché non ispirati da una norma nazionale di indirizzo e coordinamento, ma comunque testimoni dell'attenzione suscitata in particolare presso quelle istituzioni che occupandosi di pianificazione territoriale avvertono la necessità di strumenti normativi adeguati all'approccio con questa tipologia di beni.

La locuzione "*settore urbano*" trova qualche riferimento comparativo solo nella legislazione francese che, come è noto, ha costantemente rappresentato un modello di riferimento sul piano organizzativo per il catalogo italiano, in particolare e per il sistema di tutela in generale; nell'ordinamento transalpino a partire dal 1962, con la cosiddetta legge "*Malraux*", viene introdotto il concetto di "*secteurs sauvegardés*" (settore di salvaguardia), che descrive contemporaneamente sia l'oggetto fisico da salvaguardare, cioè una parte *storica* della città, di cui preservare l'assetto urbano originario, sia lo strumento legislativo attraverso cui disciplinare l'intervento trasformativo all'interno della parte stessa.

²⁹ Oggi la Regione Siciliana ha informatizzato sia la "SU" che la "SU/A", a differenza della Campania che utilizza solo la prima delle due in formato elettronico. Per il modello della scheda "SU" e "SU/A" siciliana si veda REGIONE SICILIANA – CRICD, "*Norme per la catalogazione di settori urbani e unità minime edificate*", a cura di P.Misuraca, Palermo 2005.




Fig. 5 - Il cosiddetto "grafico della teoria della catalogazione territoriale", da M.Magnani Cianetti, "Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, problemi legislativi e operativi. Esempio su una schedatura di rapida compilazione e relativa ai beni ambientali e architettonici", Ministero per i beni culturali e ambientali, Iccd, Roma, 1985, pag.42

La scelta di anticipare a questo livello d'indagine, anche se limitatamente agli aspetti *oggettivi* degli immobili (dati identificativi), la descrizione del singolo edificio, attraverso un'analisi preliminare dell'*intorno costruito* cui esso appartiene, potrebbe sembrare *pleonastica*, dato il dettaglio dei rilievi consentiti dalla scheda "A". Tale impostazione, però, era coerente con le previsioni del *criterio operativo*, secondo cui la scheda "A" avrebbe dovuto essere considerata un *completamento* dei repertori della scheda "SU", da compilare, quindi, soltanto nei casi in cui si fossero ritenuti necessari approfondimenti sul singolo edificio, nonostante l'intenzione

dichiarata di destinare attenzioni non solo alle cosiddette *emergenze architettoniche*, ma a tutti gli edifici d'interesse storico.

Così come presentato, il suddetto passaggio analitico, dalla scheda "SU" alla scheda "A", all'interno del metodo catalografico proposto sembrerebbe poter indurre alla *ridondanza* del dato, fattispecie che pure si era dichiaratamente tentato di evitare. Probabilmente si sarebbe potuto scegliere, nella più generale delle due schede citate, di non concentrare l'attenzione catalografica ancora soltanto sul costruito, cioè sui *volumi pieni*, ma di cogliere l'occasione per estendere l'analisi anche ai cosiddetti *vuoti urbani*.

Il tracciato tradizionale della scheda "SU" è riferito, come già detto, ad una porzione di centro storico delimitata da strade, da piazze o da elementi naturali. La strada e la piazza diventano, in essa, elementi di confine, con esclusiva funzione di separazione di un settore dall'altro. Questa, a ben vedere, potrebbe contrastare l'indirizzo dalla moderna *teoria della catalogazione* che tende, invece, alla massima coerenza possibile tra oggetto della percezione ed oggetto della descrizione. La strada e gli spazi non edificati, luoghi *da cui* si osservano i pieni, nell'impostazione analitica della scheda, sono considerati sempre e solo punti di vista e mai oggetto d'osservazione (cioè punti *verso cui* guardare). Ciò comporta la perdita della potenziale ricchezza d'informazioni che, invece, si potrebbe recuperare se il vuoto urbano in generale, fosse riconosciuto non più come elemento *liminare* ma come elemento *centrale*: asse portante ed, in molti casi, storicamente *generatore* di un tessuto che ad esso nel tempo si è adeguato e che contemporaneamente ha potuto modificare. Analizzata in quest'ottica, la suddetta tipologia di spazi diverrebbe una componente fondante dell'insediamento urbano.

L'importanza del potenziale ruolo di questa componente della *forma urbana*, infatti, è stata già colta e confermata dai diversi tentativi di predisporre tracciati specifici dedicati all'approfondimento della sua conoscenza³⁰. Le proposte avanzate, però, piuttosto che profilarsi come l'aggiunta di un nuovo tracciato alla *famiglia* dei beni architettonici, potrebbero produrre maggiori vantaggi trasformandosi in integrazioni al tracciato già esistente (la "SU").

Concettualmente differente ma contenutisticamente affine alla scheda "SU" è la scheda "TP" che ha la particolarità di essere adoperata per la catalogazione delle parti non densamente urbanizzate del territorio comunale, occupate, cioè, da insediamenti sparsi, caratterizzati da un'evidente diffusione del costruito, opposta alla concentrazione che contraddistingue i centri storici. La delimitazione grafica dell'area da sottoporre al suddetto tracciato *si appoggia* alla presenza di elementi sia naturali (fiumi, scarpate, alture, etc.) che artificiali (strade o vie di comunicazione di altro genere). Una notevole importanza, inoltre, assumono, nella sua individuazione, i *toponimi* (da cui la sigla che la contraddistingue "TP"), contemporanei e storici, la

³⁰ Si veda a tal proposito D. Calabi, "Proposte di innovazione...", op.cit., pp. 182 e ss.

cui presenza spesso contribuisce alla ricostruzione della generale evoluzione urbanistica del sito, indirizzando o supportando l'indagine storica.

È stata già evidenziata³¹ la principale funzione di questa scheda, il cui valore è stato spesso sottostimato per l'esser dedicata ad entità territoriali d'interesse apparentemente meno rilevante di quello attribuito alle altre. Dalla sua analisi, invece, si apprezza l'utilità potenziale che potrebbe dispiegare e che fino ad oggi probabilmente è stata accettata in maniera non del tutto consapevole: quella di studiare parti del territorio comunale che, data la *saturazione* edilizia dei centri urbani, diventano più facilmente risorsa fondiaria a disposizione dell'espansione dell'edificato. La scheda, dunque, può rappresentare un mezzo di conoscenza indispensabile soprattutto nella memorizzazione di *valori ambientali* esposti ad un alto rischio di dispersione, propri di realtà insediative a carattere rurale o *sub-locale* che non si distinguono per il pregio artistico dei propri manufatti edilizi, ma per la ricchezza dei riferimenti ad una cultura popolare della quale, diversamente, potrebbe perdersi ogni traccia materiale.

L'impegno recente dal legislatore nazionale³² a favore della salvaguardia di beni finora poco tutelati, come quelli dell'*architettura rurale*, testimonia che si sta acquisendo piena coscienza dell'opportunità di conservare, come espressione delle culture popolari locali, gli insediamenti nati a supporto del lavoro campestre. Quell'impegno, inoltre, se rafforzato dal coordinamento con la legislazione regionale, potrebbe favorire l'innescare di un processo di revisione/rivalutazione di questo tracciato. La scheda "TP", infatti, anche se concentra la propria attenzione sui caratteri generali delle aree cui è associata, potrebbe, comunque, contribuire all'individuazione delle architetture rurali più significative sotto il profilo tipologico, funzionale e costruttivo e svolgere, in vista dell'eventuale successiva redazione della scheda "A", lo stesso lavoro preparatorio svolto, in ambito urbano, dalla scheda "SU".

A chiudere il *sottosistema catalografico* dei beni architettonici restano la scheda "A" e la scheda "PG", relative rispettivamente agli immobili singoli di interesse storico ed alle aree verdi realizzate dall'uomo, annesse o meno ai primi, d'interesse storico-naturalistico.

Per quanto riguarda la scheda "PG", si deve precisare che è stata il frutto di una lunga ricerca, sviluppatasi a partire dagli anni della prima normativa per i beni architettonici (1977-1984). Nell'arco di un ventennio, il tracciato ha raggiunto un livello di definizione che, da un lato, per il numero *relativamente* contenuto dei casi applicativi e, dall'altro, per la riuscita collaborazione tra architetti ed esperti di scienze naturali, ha prodotto buoni risultati presso gli uffici periferici del ministero che ne hanno gestito l'impiego. Bisogna, inoltre, ricordare che sull'argomento, negli ultimi anni, si è sviluppata una ricca bibliografia specialistica³³, spesso grazie anche

³¹ M. Bonini, "La scheda TP", in A. Bellini, A. Canevari, L. Marescotti, "Territorio, beni culturali, piano", op.cit., pag. 149.

³² Il riferimento è alla legge 24 dicembre 2003, n.378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", che attribuisce alle regioni la facoltà di individuare "insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali ... realizzati tra il XIII ed il XIX secolo ... che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale".

³³ Sull'argomento può costituire un utile riferimento la sintetica bibliografia di seguito riportata:

- V. Cazzato, a cura di, "Ville, parchi e giardini. Per un atlante del patrimonio vincolato", Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Studi d'intesa con il Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, Roma, 1992;

alla partecipazione diretta delle amministrazioni, centrali e periferiche, coinvolte nel loro di tutela di tale tipologia di beni.

Tra i beni architettonici, la scheda relativa ai singoli edifici è sicuramente quella metodologicamente più controllabile, perché associata ad una tipologia di oggetto chiaramente definibile sia sul piano percettivo che cognitivo. Essa è anche quella di più lunga tradizione. Risalendo la storia della catalogazione nazionale, infatti, schede per edifici monumentali si compilano, trascurando le esperienze pre-unitarie, a partire dai primi anni Settanta dell'Ottocento, durante i quali confluiscono nel primo e tanto criticato *Elenco degli edifici Monumentali* (1875). Se ne produrranno svariate migliaia, utilizzando modelli diversi, tra i quali l'ultimo, prima della scheda "A", fu il modello *N.50 bis*, del periodo a cavallo tra la prima e la seconda metà del Novecento. La moderna scheda "A" fu introdotta nel 1974, dall'allora *Ufficio Centrale per il Catalogo* e, nelle prime norme ufficiali del 1983, venne, poi, presentata come uno strumento di conoscenza dell'opera indipendente dal *pregio artistico* della stessa. Si sarebbe abbandonato il metodo *puntiforme* che aveva caratterizzato la schedatura degli edifici monumentali fino a quel momento, optando per uno studio del manufatto basato sulla consapevolezza della sua stretta connessione con il contesto³⁴ precedentemente analizzato e sulla considerazione dello stesso manufatto come di una componente di dettaglio dell'intero ambiente antropizzato. La necessità di redigere la scheda "A" sarebbe discesa, quindi, dalle indicazioni fornite nelle schede sovraordinate ("SU" e "TP").

Oggi la scheda "A", assieme alla "PG", è l'unico tracciato tra quelli dedicati ai beni architettonici, ad aver raggiunto il livello d'aggiornamento più alto nello standard ICCD (standard 3.00³⁵) ed, in questa versione, risulta *formalmente* molto diversa da quelle utilizzate agli inizi dell'attività dell'Istituto. Proprio nei suoi aspetti

- AA.VV., "Conoscenza, tutela e valorizzazione - Paesaggi e giardini del Mediterraneo - Atti del III Convegno Parchi e giardini storici, parchi letterari- Pompei, 4-6 giugno 1993" - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici - Soprintendenza Archeologica di Pompei, Salerno, 1993;

- M.Macera, a cura di, "I giardini del Principe - Atti del IV Convegno internazionale Parchi e giardini storici, parchi letterari-Racconigi, 22-24 settembre 1994", Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, Savigliano 1994;

- Lapi Ballerini, L. M. Medri, a cura di, "Artifici d'acque e giardini - La cultura delle grotte e dei ninfei in Italia e in Europa-Atti del V Convegno Internazionale sui Parchi e Giardini Storici", Ministero per i beni e le attività Culturali, Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, Soprintendenza BAP per le province di Firenze, Pistoia e Prato, Soprintendenza BAPPSAD per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, Firenze 1999;

- V. Cazzato, M. Fagiolo, M. A. Giusti, a cura di, "Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia. Toscana, Lazio, Italia meridionale e isole", Ministero per i Beni e le attività Culturali - Ufficio Studi, Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, Soprintendenza BAPPSAD per le province di Pisa, Livorno, Lucca, e Massa Carrara, Milano, 2001;

- F.Canestrini, F.Furia, M. R. Iacono, a cura di "Il Governo dei Giardini e dei Parchi Storici - restauro manutenzione gestione", Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, Soprintendenza BAP di Napoli e Provincia, Soprintendenza BAPPSAD di Caserta e Avellino, Napoli, 2001;

- V.Cazzato, M.Fagiolo, M.A.Giusti, a cura di "Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia. Italia Settentrionale, Umbria e Marche", Ministero per i Beni e le attività Culturali - Ufficio Studi, Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, Soprintendenza BAPPSAD per le province di Pisa, Livorno, Lucca, e Massa Carrara, Milano, 2002.

³⁴ A tal proposito nelle norme del 1983 ("Norme per la redazione della scheda A") era scritto: "...di un edificio situato in un centro abitato non si possono conoscere tutte le componenti storico-culturali se non si è indagato contemporaneamente il tessuto urbano in cui è inserito (e mai è inserito casualmente), né si può supporre che la storia, la tipologia, l'organicità di una casa rurale e dei suoi aggregati sia avulsa dal fondo di sua pertinenza e dalle vicende del fondo stesso...".

³⁵ A proposito della versione 3.0.0 dei tracciati catalografici prodotti dall'ICCD negli ultimi tre anni, si ricorda che la relativa normativa non è stata ancora del tutto completata. Esiste, infatti, solo un documento esplicativo contenente una bozza delle regole di compilazione dei paragrafi, tra quelli comuni a tutte le schede di catalogo, introdotti come *innovazione* o *aggiornamento* rispetto alla normativa pubblicata tra il 1992 ed il 1995.

formali, infatti, si rintracciano i segni della generale rivoluzione di metodo negli anni attuata. I cambiamenti più evidenti, registrabili, qui come in ogni altro tracciato informatizzato, sono dovuti alla *codificazione dei dati*, al fatto, cioè, che tutte le informazioni riportate siano state discretizzate in campi contenenti ciascuno una stringa di testo sintetica che limita significativamente la libertà espressiva del catalogatore. L'obiettivo di *raffinare* il linguaggio, per portarlo ad una forma tendenzialmente oggettiva, scaturisce dalla necessità di rendere l'informazione facilmente reperibile una volta immagazzinata. Discretizzarla significava formulare un implicito quesito per ciascuno degli attributi del bene che si intendeva descrivere, prevedendo una forma di risposta, appunto sintetica, che non desse luogo a dubbi interpretativi. Allo stesso tempo, l'associazione di un *codice* al quesito ne avrebbe consentito la reperibilità anche all'interno di un sistema *automatizzato*, dialogante con i suoi potenziali utenti attraverso cifre o lettere e non tramite linguaggio naturale.

La versione più aggiornata della scheda "A" presenta tra le sue principali innovazioni metodologiche il tentativo di realizzare finalmente un catalogo *relazionale*. Questa volontà si manifesta soprattutto attraverso l'introduzione di campi atti a descrivere tutte le possibili relazioni che l'oggetto architettonico intrattiene con qualsiasi altro oggetto catalografico ad esso correlabile. Si potrebbe trattare di una collezione di oggetti d'arte mobili in esso conservata oppure dell'appartenenza ad un complesso monumentale o ad un centro storico di cui si sia già effettuata la descrizione catalografica; ma l'elemento di più forte *relazionamento* al territorio consiste nell'indicazione della *posizione geografica* dell'oggetto³⁶, finalmente inquadrabile su base cartografica all'interno del suo contesto ambientale e assieme agli altri eventuali beni compresenti. Talvolta l'assoluto rigore necessario nelle fasi d'identificazione e d'individuazione del bene si riflette in scelte che comportano modalità descrittive apparentemente disarticolate, o, in ogni caso, più complesse del necessario. In effetti, dietro tale impostazione dello standard di rappresentazione esistono ragioni di natura *tassonomica* non evidenti ma indispensabili. Per spiegarla si potrebbe ricorrere all'esempio di un edificio per uso liturgico che, nel paragrafo "OG - oggetto", deve essere *identificato* prima come "chiesa" ("*definizione tipologica*") e, solo nel passaggio successivo, come "basilica", "cattedrale" o altro ("*qualificazione*"). Questo atteggiamento pervade l'intelaiatura generale di tutti i tracciati ed è il risultato della tendenza alla citata *discretizzazione* dell'informazione, che tende ad essere massimizzata ed a risultare funzionale al reperimento dei dati in fase di interrogazione. Quell'apparente incomprensibilità, quindi, all'atto pratico, si risolve a favore del fruitore che potrebbe aver bisogno, continuando a sfruttare l'esempio proposto, di conoscere, prima, tutte le chiese presenti su un dato territorio e, poi, più in dettaglio, solo quelle che facciano parte del *sottoinsieme* delle *cattedrali*. La suddetta impostazione si riscontra nel trattamento anche dei paragrafi più importanti del tracciato, come quello di regesto storico (RE-*Notizie storiche*). In questo caso, infatti, la notizia storica deve essere datata attraverso un riferimento temporale puntuale (una data o un anno esatto) o riferita ad un periodo di lunghezza variabile, definito da un *estremo remoto* ed uno *recente*. Così facendo, non solo si obbliga il

³⁶Per l'analisi degli aspetti normativi legati alle operazioni di *georeferenziazione*, così come per la descrizione generale della struttura informatizzabile del tracciato si rimanda all'approfondimento svolto nel paragrafo 3.2.

catalogatore ad una maggiore precisione, ma si lascia in generale al lettore la possibilità di analizzare il dato che gli interessa secondo percorsi di ricerca più liberi.

Il sistema per la descrizione della *storia* del bene è, in sostanza, lo stesso rispetto alle normative precedenti all'*era informatica*, ma varia considerevolmente per l'adozione di una soluzione alternativa a quella del testo libero, utilizzato fino a tutti gli anni Ottanta.

La descrizione dell'edificio nella sua configurazione attuale, invece, parte dallo studio dell'impianto planimetrico e dall'individuazione delle *parti* di cui esso è costituito. Lungo la redazione del documento si ha pertanto la possibilità di far riferimento tanto alla fabbrica nel suo complesso quanto a ciascuna delle suddette parti.

La *scomposizione tecnologica* del sistema edilizio parte dalle *fondazioni* e si interessa poi di *strutture verticali*, *strutture di orizzontamento*, *coperture* e *scale* ed arriva agli elementi di finitura: le *pavimentazioni*, gli *elementi decorativi*, *iscrizioni-lapidi-stemmi*. Ciascuna delle voci richiamate corrisponde ad un paragrafo strutturato secondo uno schema ripetuto, che indica in dettaglio la natura degli elementi costruttivi, specificandone tipologia, materiali e tecniche costruttive.

Non sarebbe particolarmente difficile far discendere tale processo di scomposizione da un approccio conoscitivo all'architettura ben più profondo di quanto superficialmente emerga: *“L'analisi semiologica, in particolare, nel corso della catalogazione, può servire ad una lettura critica della fabbrica, attraverso la sua riduzione in elementi discreti, secondo quello che costituisce il primo tempo dell'attività strutturalista - la scomposizione -, rimandando il secondo tempo - quello della ricomposizione -, da attuarsi secondo i modelli figurativo, distributivo, costruttivo, al momento dell'analisi finalizzata al progetto di restauro, o semplicemente ad un approccio puramente conoscitivo attuato da storici... Pertanto, per le voci descrizione della scheda, può essere condotta un'operazione di discretizzazione della fabbrica...Ciò a cui si perviene è la realizzazione di un «simulacro» dell'opera, in cui si estrinseca l'analisi critica condotta, in ogni momento leggibile in senso inverso, come oggetto di un'attività di ricomposizione in schemi o modelli, ma soprattutto utilizzabile immediatamente, nella scheda, come base di partenza, offerta dall'analisi sulla consistenza materiale dell'opera”³⁷.*

Questo brano prova, infatti, che dietro la *tecnica* della scomposizione esiste un meditato modo di conoscenza e che questa rappresenta un momento cruciale nella *lettura critica* dell'opera, imprescindibile, secondo la storiografia moderna³⁸, per l'evidenziazione dei valori culturali di cui essa è portatrice.

³⁷ Il brano è tratto dal contributo personale di A. Cangelosi contenuto in Boscarino S., Cangelosi A., *“Per i beni architettonici: una proposta di catalogazione per la loro conservazione e gestione”*, in Biscontin G., Dal Colle M., Volpin S., a cura di, *“Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro : atti del convegno di studi, Bressanone, 27-30 giugno 1989”*.

³⁸ Non a caso il principale riferimento culturale dell'autrice del brano citato è costituito dall'opera di R. De Fusco *“Segni, storia e progetto dell'architettura”*, Roma, 1978 (II edizione). Di quest'opera, nella nota n. 8 dell'intervento della Cangelosi, viene riportato un passo illuminante sull'importanza della *semiologia* nel processo di conoscenza della fabbrica, un passo tanto pregnante che si ritiene doveroso riportare: *“...per la conoscenza di una fabbrica è necessario accantonare o infrangere la sua continuità e scomporla in termini più discreti. Questi sono i segni, ...l'unità minima dotata di spazio interno; le modalità di percezione e rappresentazione del*

Il passaggio immediatamente successivo consiste nella descrizione dello *stato di conservazione* del bene, attraverso l'espressione di un sintetico giudizio qualitativo in merito. Subito dopo si registrano il numero e la natura degli interventi di restauro subiti dall'edificio nell'arco dei suoi ultimi trent'anni. La precisazione temporale è doverosa in quanto le norme specificano che per episodi antecedenti al suddetto termine si deve utilizzare il paragrafo di registro storico.

A proposito dell'opportunità di concentrare i dati conservativi in un unico paragrafo, non si può non rilevare un dubbio sull'immediatezza comunicativa della soluzione adottata. Qualche altro ente catalogatore ha già recepito tale implicita indicazione, proponendo in alternativa di collocare la valutazione conservativa in coda a ciascuno dei paragrafi in cui è articolata la scomposizione tecnologica della fabbrica. Tale scelta, sebbene contrastante col principio dell'unificazione metodologica, faticosamente perseguito dall'amministrazione centrale, fa riflettere sul ruolo che la ricerca di altri soggetti istituzionali può avere nell'aggiornamento metodologico degli strumenti catalografici disponibili. Nella fattispecie, la modifica è stata apportata dal *Centro regionale per l'Inventario la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, aerofotografia, fotogrammetrica ed audiovisiva dei beni culturali ed ambientali della Sicilia* (CRICD) alla struttura della scheda "A", pubblicata con relative norme compilative all'interno di una collana di studi specifica³⁹.

L'ente siciliano, nonostante la dichiarata volontà di rispettare la normativa ICCD, ha scelto, di diffondere un tracciato diverso, e non solo in questo, da quello ministeriale, basandolo sulla versione del 1992 e non facendo riferimento a quella più aggiornata (3.0.0). Se si tralascia, però, l'aspetto dell'accordo istituzionale e ci si concentra sul merito delle questioni, si dovrà riconoscere la potenziale validità anche di altre soluzioni. Tra queste, ad esempio, vi è quella di prevedere all'interno della stessa scheda un paragrafo interamente dedicato alla composizione *delle facciate*, con cui si è efficacemente recuperata una buona consuetudine che da diversi decenni era andata ormai persa.

Nelle schede di catalogo storiche o, in ogni caso, precedenti alla strutturazione informatica, essendo *più libera* la descrizione dell'opera, spesso il catalogatore si soffermava ad analizzare i prospetti degli edifici monumentali dal punto di vista meramente *compositivo*. Il risultato era in molti casi un brano di prosa altisonante sulla qualità formale delle scelte del progettista. L'intento di eliminare dai tracciati in uso ogni forma di giudizio di valore sulla più o meno evidente artisticità dell'opera, ha indirizzato il processo di revisione delle schede verso la massimizzazione dell'oggettività descrittiva, escludendo qualsiasi possibilità di *caduta retorica*. Come conseguenza positiva di questo atteggiamento si è registrato uno spostamento dell'attenzione

segno sono evidentemente meno complesse di quelle occorrenti per un'intera fabbrica; ma anche qui siamo in presenza di un organismo pluridimensionale, ...per cui si rende indispensabile un'ulteriore scomposizione in altri elementi discreti. Questi sono i sottosegni o «figure» (il pavimento, le pareti, il soffitto, la pianta, la sezione, i prospetti, ecc.), ancor più agevolmente percepibili perché riducono la tridimensionalità spaziale del segno ad una serie di piani... I sottosegni o «figure» possono ulteriormente essere scomposti in articolazioni ancora più minute (le porte, le finestre, i portali, la plastica minore, le decorazioni, ecc.) ausiliari alla significazione architettonica...". Il brano, secondo l'informazione della Cangelosi, è alle pp. 119 e 120 dell'opera del De Fusco.

³⁹ Cfr. P. Misuraca, a cura di, *"Norme per la catalogazione di edifici e manufatti architettonici- Scheda A- Beni paesaggistici architettonici e urbanistici"*, Regione Siciliana, CRICD, 2004

dal *valore artistico* al *valore documentale/testimoniale* dell'opera, ma si è perso ogni riferimento agli aspetti puramente progettuali dell'analisi.

La scelta siciliana non deve essere interpretata come un ritorno al passato, ma può rappresentare un positivo tentativo di ricondurre all'interno delle logiche comunicative della moderna catalogazione una componente descrittiva totalmente ignorata dai nuovi tracciati; componente che, una volta epurata della vecchia veste magniloquente e strutturata secondo i nuovi criteri di codificazione informativa, potrà contribuire alla conoscenza di un aspetto dell'architettura storica cui sarebbe innaturale scegliere di rinunciare: il progetto compositivo delle facciate⁴⁰.

È noto che proprio su queste ultime ricorrono gli interventi conservativi più frequenti, che vanno dalla manutenzione ordinaria al rifacimento totale dei rivestimenti o al generico ripristino di condizioni perdute. Interventi di cosiddetta *riqualificazione urbana*, oggi favoriti dall'evoluzione degli strumenti urbanistici a disposizione delle amministrazioni pubbliche (piani del colore, programmi integrati di intervento, etc.) dovrebbero potersi fondare sulla conoscenza dettagliata della consistenza storica di tali superfici, delle trasformazioni subite dal loro disegno e della vulnerabilità che le caratterizza per l'essere tra le principali portatrici dei segni lasciati dall'azione dell'ambiente e dell'uomo. In molti casi, recuperare l'attenzione per questi elementi significherebbe riconoscer loro la stessa importanza che i loro *autori* hanno tentato di conferirgli, nell'ambizione alla monumentalità.

⁴⁰ A tal proposito si deve far notare che nelle recenti versioni informatizzabili della scheda "A" dell'ICCD, oltre a non essere presente un paragrafo relativo allo studio delle facciate, non esistono campi per la descrizione degli infissi, che mancano all'appello dei sistemi di chiusura nella scomposizione tecnologica dell'edificio in essa effettuata.

Di seguito si riporta, rimandando per la relativa normativa al fascicolo citato in nota n. 39, lo schema del paragrafo in questione⁴¹.

PR	COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI			si	
PRU	Posizione		P		7
PRR	Riferimento/estensione		P		80
PRM	Andamento		P		30
PRB	BASAMENTO		P		
PRBD	Definizione		P		20
PRBQ	Qualificazione		P		25
PRBM	Materiali		P	si	30
PCP	COMPOSIZIONE PROSPETTO O PARETE		P		
PCPS	Schema		P		20
PCPA	Articolazione o ripartizione		P		20
PCPE	Elementi di ripartizione		P	si	30
PCPM	Materiali		P	si	30
PCPR	Rapporti di ripartizione		P		t.l.
PCPC	Caratteristiche cromatiche		P		50
PRN	ORDINI		P	si	
PRNR	Riferimento		P		20
PRND	Definizione dell'ordine		P		25
PRNP	Peculiarità		P		100
PRP	ELEMENTI PRIMARI NEGLI ORDINI		P	si	
PRPR	Riferimento		P		20
PRPD	Definizione		P		25
PRPQ	Qualificazione		P	si	20
PRPM	Materiali		P	si	30
PRPN	Quantificazione		P		2
PRPS	Ritmi e scansioni		P		t.l.
PRA	APERTURE		P	si	
PRAG	Genere		P		20
PRAD	Definizione		P	si	40
PRAI	Incorniciatura		P		80
PRAM	Materiali dell'incorniciatura		P	si	30
PRAN	Quantificazione		P		2
PRT	Coronamento		P	si	30
PRZ	DATAZIONE				
PRZG	Secolo				11
PRZS	Frazione di secolo				30
PRS	CONSERVAZIONE				

Per completare l'analisi del tracciato ICCD della scheda "A", va segnalato che, prima della sezione dedicata alla *documentazione allegata*, vi sono i paragrafi relativi rispettivamente alle *destinazioni d'uso* dell'edificio, presenti e passate, e alla sua *condizione giuridica*, con riferimento particolare a tutti i tipi di vincoli amministrativi che possono gravare su di esso. Ultimo importante passaggio, prima della chiusura con

⁴¹ A proposito dell'impegno della Regione Siciliana nel settore della catalogazione dei beni culturali ed in particolare nell'automazione dei dati del proprio catalogo, bisogna ricordare che l'Ente si è dotato negli ultimi anni di un Sistema Informativo in cui confluiscono i frutti delle operazioni svolte sul territorio regionale secondo la citata normativa, allineandosi alle scelte compiute in questo stesso settore da molte altre omologhe istituzioni italiane.

Sull'argomento si veda AA.VV., "Sistema informativo del Catalogo regionale dei Beni culturali e ambientali della Regione siciliana: Forum pubblica amministrazione, Roma 6-10- 2002", Roma, 2002

l'indicazione dei dati del catalogatore, è rappresentato dall'elenco delle *fonti consultate*. Questo dovrebbe risultare coerente con tutte le citazioni effettuate nei paragrafi precedenti ed, in particolare, in quello relativo alle *notizie storiche*, in cui ciascuna notizia deve essere corredata della fonte da cui è stata desunta, ed in quello relativo alla *definizione culturale* che specifica l'autore (o gli autori) dell'opera, richiedendo, pertanto, una prova documentale delle attribuzioni effettuate.

Dopo l'affermazione del catalogo come luogo di *produzione* e di *conservazione* della conoscenza scientifica sui beni culturali, negli anni Ottanta, riemerse l'esigenza, a più riprese manifestata lungo l'arco di circa un secolo dalle soprintendenze territoriali, di disporre di uno strumento più duttile, per arrivare a definire più velocemente la consistenza numerica del patrimonio culturale nazionale; consistenza che cominciava ad essere percepita come un *dato* imprescindibile per la riuscita delle politiche di tutela del neonato Ministero per i beni culturali. Dalle circolari⁴² emanate tra il 1980 ed il 1981, si desume che inizialmente, sul piano generale, non sussisteva alcuna suddivisione del catalogo per *livelli informativi*, non esistendo distinzione di sorta tra *inventario* e *pre-catalogo*. La scheda *inventariale* era uno strumento da utilizzare in una fase precedente alla catalogazione vera e propria, ma tanto sintetico da palesare la necessità di un livello intermedio che si cominciò a definire di "*pre-catalogazione*". Le soprintendenze che avevano richiesto l'autorizzazione a finanziare attività di pre-catalogazione, spesso per tali scopi utilizzavano traccianti difforni dallo standard unico adottato dall'Istituto, che, per ovviare a possibili problemi d'*incompatibilità sistemica*, acconsentì a che si effettuassero campagne di pre-catalogazione, imponendo, però, l'uso di modelli da esso stesso precedentemente approvati. Per l'occasione si pensò di compilare soltanto le facciate principali del modello esistente, per evitare la proliferazione di modelli non omogenei, già consistentemente incoraggiata dall'azione degli altri enti schedatori (regioni, province, comuni, enti ecclesiastici, ecc.), a scapito della formazione di un catalogo metodologicamente uniforme.

Oggi, nella versione informatizzata dei traccianti, tra le principali regole compilative, sono state definite quelle relative al *livello informativo* cui il dato deve appartenere. Il dato, infatti, è sempre contenuto in un campo di cui si è stabilito l'obbligo di compilazione, a sua volta variabile in base al *livello di ricerca* (LIR) scelto tra inventario, pre-catalogo e catalogo (I,P,C). I dati richiesti dal livello inventariale dovrebbero essere *per definizione* tutti quelli desumibili dalla sola osservazione diretta dell'oggetto, dovendo riempire i soli campi compilabili con questa tipologia d'informazione. Tra dati di pre-catalogo e di catalogo, poi, la differenza sul piano quantitativo è piuttosto esigua⁴³. Nella scheda "A", ad esempio, dette differenze riguardano un numero molto limitato di campi o sottocampi, compresi per lo più nel paragrafo concernente i dati documentari, (iconografici, grafici, bibliografici, archivistici, ecc.). Per le schede dei beni urbanistico-territoriali tale differenza

⁴² Il riferimento è alle due circolari prot. n. 1829, del 14 aprile 1980 e prot. n. 1802, del 29 aprile 1981, il cui testo è riportato in V.Cazzato, T.Ceccarini, A.Maresca Compagna, P.Petraroia, a cura di, , "*Beni culturali e prassi della tutela, circolari ministeriali 1975-1990*", Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992.

⁴³ Al punto che lo stesso Istituto ha manifestato l'intenzione di eliminare il livello di pre-catalogazione.

non può essere valutata in quanto esistono in versione codificata soltanto i tracciati di livello inventariale, normati da una ufficiale del 1993⁴⁴.

Quello che, in ogni caso, è interessante sottolineare è che, data la struttura di una scheda di catalogo, anche nella sua versione più dettagliata, non ci si è mai chiesti se tale struttura, utilizzata col massimo rispetto possibile delle norme di compilazione, possa essere considerata adeguata al raggiungimento dell'obiettivo generale della catalogazione, ovvero *produrre conoscenza* sui beni culturali da mettere a disposizione di una variegata comunità di utenti (dalle istituzioni deputate alla tutela, agli enti di ricerca, fino al singolo fruitore).

Ufficialmente, come è noto, il catalogo nel nostro paese ha, ormai da tempo, perso la sua *funzione amministrativa*, ma è difficile disconoscere che avere a disposizione una banca dati tanto raffinata dal punto di vista scientifico quanto quella che da qualche anno si tende ad avere, significherebbe poter soddisfare, non solo, la domanda di conoscenza posta dall'utenza privata, ma anche quella delle istituzioni che gestiscono l'attuazione delle politiche di salvaguardia del patrimonio culturale nazionale. Interrogarsi sull'adeguatezza dei tracciati finora elaborati alla variegata gamma di esigenze esistenti significa, dunque, capire se tali tracciati possono servire correttamente i meccanismi della tutela ed, in definitiva, della conservazione, che è l'attività posta alla base di ogni altra successiva azione rivolta sul bene culturale.

Quello che si può dire, con riferimento particolare al lavoro svolto per la predisposizione della scheda "A", facilmente estensibile, però, anche a tutte le altre, è che il sistema catalografico immaginato in sede centrale segue, nella sua configurazione attuale, ancor più che in quella passata, un percorso metodologico che, a bene vedere, è lo stesso che si affronta nella *comune* ricerca storica sull'architettura d'interesse culturale. I punti di convergenza tra il metodo storiografico architettonico e l'analisi catalografica sono diversi, ma quello più evidente risiede nel loro obiettivo generale: la propensione all'individuazione dei valori di cui il bene è portatore e che rendono necessaria la sua conservazione materiale a vantaggio delle generazioni presenti e future. Nella parte analitico-descrittiva e in quella di *registro*, inoltre, la moderna indagine catalografica rivela evidenti connessioni anche col tipo d'indagine propria della metodologia del progetto di conservazione, riprendendo da questo ambito disciplinare l'attitudine a ricostruire la storia del manufatto attraverso il duplice canale dell'osservazione diretta delle sue parti costitutive, da un lato, e dell'analisi documentale, dall'altro.

L'approccio *territoriale* al bene, inoltre, non contraddice questa sintonia, anzi la conferma, perché contribuisce, attraverso un progressivo passaggio dalla scala urbana a quella architettonica, all'evidenziazione delle relazioni che legano il singolo bene al suo contesto, andando ad arricchire la consistenza dei valori culturali di cui sopra si è detto e per il cui rispetto si rende necessario l'approfondimento dell'azione conoscitiva e l'attivazione di quella conservativa.

Alla domanda di partenza sulla possibilità che la catalogazione sia effettivamente utile alla conservazione del patrimonio architettonico, la risposta, ora ovvia, è certamente affermativa. Più difficile è stabilire *quanto* e

⁴⁴ L.Cavagnaro, a cura di, "Strutturazione dei dati delle schede inventariali: beni architettonici", ICCD, Roma, 1993.

come la catalogazione possa rendersi utile alla conservazione e su quali punti bisognerebbe intervenire per aumentare la solidità di questo rapporto.

In prima analisi, suscita, ad esempio, qualche perplessità la già citata *sezione conservativa* dei tracciati schedografici per beni architettonici, che non si limita alla scheda "A", ma che è presente anche nei modelli delle schede per beni urbanistico-territoriali come la "CS", la "SU" e la "TP". Sarebbe opportuna, probabilmente, una riflessione più ampia sulla possibilità di modificare questa sezione, aggiornandola ai risultati più recenti delle ricerche compiute sull'argomento⁴⁵.

Le statistiche fornite dall'ICCD e relative ai *riepiloghi* più aggiornati (2003), confermano un andamento già preannunciato dall'evidenza di dati meno recenti, i quali avevano definito tutte le schede appartenenti al settore dei beni urbanistico-territoriali "*schede rare*", utilizzate in non più di 30.000 casi in tutti i progetti catalografici portati al termine sul territorio della nazione. Ovviamente nel recepire questo dato si deve tener conto del fatto che la tipologia di schede menzionata si riferisce ad *oggetti catalografici* che esistono, per loro natura, in numero limitato; un numero che non potrà mai raggiungere, ad esempio, il livello di diffusione raggiunto da schede quali la "OA-Opere d'arte", che rientra nella classe delle "*molto numerose*" (cioè in quantità superiore a 1.000.000 di unità).

La scarsa affluenza al catalogo dei tracciati cosiddetti "*rari*" non può essere spiegata, però, con una loro ipotetica scarsa *diffusione*. Chi si occupa di catalogazione sa bene in cosa consistano quei tracciati e non è il loro grado di diffusione o circolazione che ne determina l'attuale uso limitato. Piuttosto, le motivazioni che ne scoraggiano l'impiego sono altre e vanno ricercate nella *complessità*, talvolta solo apparentemente eccessiva, dei tracciati e delle procedure sottese al loro adeguato *confezionamento*.

Detta complessità, infatti, ha una valenza duplice: all'accezione positiva di *completezza* o di *esaustività* si alterna quella negativa di *complicatazza*.

Si deve riconoscere, comunque, che per quanto articolato possa essere un tracciato schedografico e per quanto elevato sia lo sforzo necessario alla sua compilazione, nessun passaggio potrà mai essere considerato tanto arduo da poter determinare l'inadeguatezza del mezzo al raggiungimento del fine per cui è stato pensato.

Una scheda di catalogo è la sede della *soluzione* di pochi sintetici interrogativi posti in forma implicita ad un soggetto (il catalogatore) che li riceve e che, mettendo a frutto le capacità che dovrebbe avere, si assume la responsabilità di esplicitarne la risposta a favore di un altro soggetto (il potenziale fruitore della scheda).

Che si tratti di un oggetto mobile o di un edificio si dovrà, in ogni caso, aver cura di rispondere a domande che ricorrono lungo lo sviluppo di qualsiasi studio o indagine:

1. dov'è?
2. a chi appartiene?

⁴⁵ Si vedano in proposito i paragrafi 3.3 e 3.4 della presente ricerca.

3. che cos'è e come è fatto?
4. chi l'ha fatto, chi l'ha voluto e quando?
5. come si conserva e come si è conservato?
6. da quali fonti e documentazioni è descritto?

In realtà, nell'elenco da cui sono stati desunti questi interrogativi⁴⁶ era presente un altro, che non si addiceva alla natura di un bene architettonico e sarebbe stato il “*che cosa rappresenta*”, tipico dello studio di beni artistico-figurativi e poco aderente alla realtà dei beni architettonici. A questo sembra, però, si possa sostituire la domanda “*a chi si relaziona ed in che modo*”: acquisizione di una sensibilità catalografica più recente e di fondamentale importanza perché obbliga ad una risposta che è l'unica in grado di restituire il livello d'integrazione tra il bene, il suo territorio e gli altri beni su di esso presenti.

Con questo si vuol dire che l'atto della compilazione di una scheda è, in definitiva, di sostanziale semplicità se si legge come l'insieme delle attività preordinate al concepimento di una serie di risposte ad una serie di domande precostituite. Purtroppo se non sono chiare le domande sono ancor più difficilmente definibili le risposte. È sufficiente immaginare di dover rispondere alle domande che nell'elenco presentato sono contrassegnate dai numeri 2, 3 e 4 con riferimento ad un bene territoriale, per capire quanto importante sia la chiarezza della domanda per ottenere una chiara risposta.

Per comprendere la scarsa *fortuna* dei tracciati in questione, che attualmente attraversano una fase critica di revisione metodologica, bisognerebbe considerare che, in aggiunta ai dubbi di carattere *intrinseco* appena espressi, esistono diverse altre condizioni peggiorative al contorno, che non hanno attinenza con la ricerca dello standard migliore, ma che per il fatto che ne influenzano l'applicazione e lo sviluppo, forse tanto marginali non possono essere più definite.

Non è questa forse la sede più opportuna per dibatterne, ma quando si parla di ricerca ci si deve sempre necessariamente confrontare con le risorse di cui essa dispone. Il problema, evidenziato già a tutti i livelli d'interesse, più che noto anche a livello politico, è rappresentato dai bilanci dell'amministrazione dei beni culturali. Quelli della catalogazione, poi, non sfuggono a questa realtà e come quelli di qualsiasi altra attività afferente questo settore, non sono dimensionalmente proporzionali allo sforzo profuso per il suo svolgimento.

Il reperimento di dati attraverso la consultazione di fonti indirette (bibliografiche, archivistiche e simili) e dirette (rilievi di vario genere), nel caso dello studio di beni architettonici, inoltre, comporta un dispendio di energie materiali ed intellettuali certamente maggiore di quello richiesto da un'opera d'arte mobile, il cui processo di conoscenza è in ogni caso più facilmente *gestibile*. La remunerazione del lavoro svolto dovrebbe essere basata non tanto sul livello di dettaglio delle informazioni raccolte (inventariale, di precatalogo o di catalogo), ma principalmente sulla tipologia di scheda redatta e variare a seconda dell'impegno richiesto. In più, bisogna pensare che a favore dell'amministrazione pagante depone il fatto che il *prodotto scheda di catalogo* è il frutto

⁴⁶ Si veda in proposito il contributo di A. Stanzani dal titolo “*Cose e parole: mostrare la catalogazione del patrimonio culturale*”, in “*Lo spazio il tempo le opere...*”, op.cit., pp. 76 e ss.

di una prestazione intellettuale della quale, fissati gli standards d'esecuzione, oggi è possibile misurare il livello qualitativo raggiunto e pertanto adeguare ad esso il suddetto compenso.

La constatazione della complessità dell'operazione di schedatura non vale a giustificare alcuna forma d'imprecisione o di superficialità, ma resta utile a mettere in risalto una realtà che dovrebbe essere già sotto gli occhi di tutti: imboccata la strada del massimo perfezionamento metodologico, ciò che ormai si richiede al sistema è uno sforzo non più solamente *progettuale* ma principalmente *esecutivo*. La qualità del catalogo non dipenderà più in misura preponderante dalla qualità degli standards catalografici, che hanno raggiunto livelli soddisfacenti⁴⁷; piuttosto è legata, per gran parte del suo valore, alla qualità del lavoro degli schedatori, il che apre una serie d'interrogativi, ancora insoluti, sul piano formativo e professionale.

Il sistema catalografico messo a punto dall'ICCD per la conoscenza dei beni architettonici è un sistema fondato su premesse culturali di grande tradizione che trovano un positivo riscontro nell'opera di altri paesi in condizioni di vantare pari dignità d'avanzamento in questo settore. A parte le possibili migliorie perseguibili, evidenziate anche lungo lo sviluppo della presente ricerca, bisogna constatare che il livello di perfezionamento metodologico raggiunto dall'Istituto è, a regime, apprezzabile dal punto di vista scientifico ed apprezzato anche a livello internazionale. L'impegno principale per il futuro dovrà, quindi, riguardare:

- la razionalizzazione della fase esecutiva del processo catalografico,
- la regolarizzazione del supporto finanziario alle attività,
- la formazione delle necessarie competenze specialistiche, ancora non acquisibili attraverso percorsi didattici istituzionalizzati,
- e l'intensificazione del dialogo interistituzionale, che dovrà portare ad un coinvolgimento sempre maggiore e ad una collaborazione sempre più responsabile e consapevole, specialmente sul piano operativo, con gli enti locali e territoriali.

⁴⁷ Anche se su questo punto sono forti i dissensi e basta a dimostrarlo la voce di uno studioso quale B.Zanardi, più volte citato lungo il corso della presente tesi, il quale in uno dei suoi ripetuti attacchi all'operato dell'Iccd ha detto: "...prima ancora dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (Iccd), a non funzionare è il modello catalografico da esso adottato." (cfr. B.Zanardi, "Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi", Milano, 1999, pag. 355).

3.2 - L'apporto delle tecnologie informatiche alla gestione dei flussi informativi

“...nel nostro allegro Paese, ogni tanto qualcuno si inventa una nuova forma di catalogazione e, quel che è peggio, la attua...”.

Conte Niccolò Pasolini dall'Onda, presidente onorario ADSI, 1997

In cosa si può dire che l'informatica abbia *rivoluzionato* il processo catalografico?

Se nelle prime applicazioni delle nuove tecnologie informatiche allo studio dei beni culturali prevaleva la tendenza a sfruttare le loro potenzialità per una mera velocizzazione delle operazioni da compiere (registrazione e successiva estrazione/ricerca dei dati), con le successive evoluzioni, si è cominciato a capire che il computer avrebbe potuto incidere, potenziandola notevolmente, anche sulla fase progettuale di qualsiasi forma di catalogo, arricchendola tanto sotto l'aspetto quantitativo quanto sotto quello qualitativo, garantendo l'inserimento di un numero maggiore di dati all'interno di memorie più capaci, in tempi più ristretti rispetto al passato ed, infine, aprendo anche la prospettiva della raccolta di nuove tipologie di dati (immagini digitali, rilievi vettoriali, filmati, etc.). I primi dibattiti internazionali favorirono il confronto su problematiche comuni ai paesi allora (anni Sessanta e Settanta) più impegnati nella costruzione di cataloghi elettronici. Ne emerse la convinzione che tutte le funzioni di un catalogo avrebbero dovuto essere svolte nel rispetto di un protocollo procedurale controllabile e scientificamente condiviso, in maniera tale che la massa di dati disponibili potesse essere consultata con lo stesso procedimento, in paesi diversi e da più categorie d'utenza.

Il grande merito dell'ingresso delle nuove tecnologie all'interno del settore catalografico è stato quello di aver massimizzato le capacità comunicative degli strumenti descrittivi comunemente utilizzati, soprattutto sul piano della *contestualizzazione* del bene, cioè del suo inquadramento all'interno del sistema di relazioni istituite col suo *contesto* di collocazione, permettendo la costruzione di quello che è stato definito “*un teatro di memoria*”¹, cioè il luogo virtuale in cui *va in scena* la vita del bene e si può apprendere della sua storia, della sua fattura, delle sue trasformazioni e delle conseguenti condizioni di conservazione.

C'è da dire che non tutti i paesi possiedono, tra le strutture deputate ai rispettivi servizi di tutela, un organo che si occupi di catalogazione in maniera dedicata e questo ha fatto sì che non sempre i risultati conseguiti attraverso l'avanzamento tecnologico potessero avere la diffusione che avrebbero meritato.

L'Italia, ad esempio, vive una condizione favorevole da questo punto di vista, in quanto si è dotata dal 1975 di un organismo, l'ICCD, che in Europa trova un'istituzione di pari tradizione quasi soltanto nell'*Inventaire General des Monuments et des Richesses Artistiques de la France*², la cui nascita risale alla seconda metà del XIX secolo (1878) e che da allora, pur se profondamente rinnovato nella struttura nel secondo dopoguerra

¹ L'espressione è di L.Corti. Cfr. “*I beni culturali e la loro catalogazione*”, Milano, 2003

² Nel Regno Unito non esiste un organismo omologo a quello italiano o francese, ma in compenso esistono diversi istituti coinvolti in progetti di catalogazione dei beni culturali. In particolare, per quanto riguarda i beni architettonici, va sottolineata l'opera svolta dalla *Royal Commission on the Historical Monuments of England* che, in accordo con il Consiglio d'Europa, ha predisposto il *Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of the Architectural Heritage*.

(1964), si occupa della catalogazione del patrimonio culturale francese con costante impegno. La scelta dell'amministrazione transalpina è stata quella di predisporre solo due modelli di scheda, corrispondenti alle due grandi *macrocategorie* di beni esistenti: beni mobili e beni immobili. Nel nostro paese, invece, si è optato per la predisposizione di un modello di rilevamento per ogni categoria di beni, dove per "*categoria*" si deve intendere un insieme di oggetti aventi caratteristiche simili. Esistono pertanto diverse tipologie di tracciati schedografici, corredati da norme per la loro compilazione, più o meno aggiornate a seconda dei casi.

L'azione degli organismi nazionali dediti alla catalogazione si può confrontare anche con l'attività di organismi internazionali. Tra questi va annoverato sicuramente l'ICOM (International Council of Museums) del quale è noto l'impegno nella diffusione di uno standard catalografico unico denominato SPECTRUM, adottato anche dall'associazione inglese MDA (Museum Documentation Association).

Quanto all'attività dell'istituto italiano, i tracciati utilizzati sono stati "*finalizzati all'oggetto*", cioè strutturati in maniera tale che ciascuno aderisse ad una sola tipologia di beni. Nonostante il ricorso a simili categorizzazioni, queste non sono sufficienti ad eliminare le differenze *intraspecifiche* (cioè le differenze che esistono anche tra beni della stessa tipologia) e la progettazione di un tracciato schedografico resta un'operazione complessa, tanto più difficile quanto più ampio e generalistico vuole essere il suo impiego. La scelta francese di utilizzare solo due tipologie di tracciati, ad esempio, è retta dalla consapevolezza che la macroscopica semplificazione concettuale che è alla sua base (in beni *mobili* e *immobili*) deve essere necessariamente supportata da un sistema descrittivo tanto elaborato da restituire comunque la specificità di ogni bene, pur in assenza di un modello costruito *ad oggetto*. La posizione dell'MDA inglese che, come si è visto, con lo standard SPECTRUM, si è addirittura prefisso l'ambizioso obiettivo di utilizzare un modello unico, rappresenta forse la punta estrema di questa tendenza *semplificatrice*.

Quella adottata dall'ICCD, invece, è una strategia che tiene conto della grande varietà di elementi di cui il patrimonio italiano è composto e della loro forte caratterizzazione (univocità), all'interno di un sistema territoriale non comune ad altre situazioni nazionali e non dissociabile dai suddetti elementi-componenti, se non a costo di una menomazione del loro *valore reciproco*.

A fronte di oggetti catalografici di natura così varia, si è dovuto diversificare l'approccio alla loro analisi. In particolare, dal punto di vista *epistemologico*, i beni culturali possono presentarsi, come già detto, nella forma di oggetti *semplici*, *complessi* o *aggregati*; mentre

da un punto di vista essenzialmente *funzionale*, le due categorie generali restano quelle dei beni *mobili* e di quelli *immobili*. Per assecondare tale intrinseca variabilità del patrimonio culturale nazionale, oggi sono stati predisposti più tracciati, ciascuno contenente sezioni descrittive dette *paragrafi* (identificativi, storici, giuridici, amministrativi, conservativi, etc.), a loro volta divise in *campi* e *sottocampi*. La struttura dei paragrafi, in qualsiasi scheda, ha raggiunto, in ogni caso, un livello di ripetitività tale che non sarebbe irrealistico

immaginare un futuro caratterizzato dall'esistenza di due soli macro-tracciati, come proposto dal modello francese.

La storia dell'automazione dei processi catalografici, tornando all'argomento principale del presente scritto, è una storia recente che, però, ha seguito i ritmi incalzanti dell'evoluzione tecnologica del settore informatico ed è, per questa ragione, una storia densa di episodi che hanno segnato il progressivo avvicinamento delle esigenze della tutela a quelle della libera fruizione dei dati.

Le prime esperienze di automazione si sono registrate nell'area culturale anglo-americana nella seconda metà del Novecento, rimanendo inizialmente limitate al settore bibliotecario. Per un certo periodo si è creduto che *“il complesso informativo dei dati della catalogazione, in quanto accurato ed esaustivo, fosse sufficiente a garantire buoni risultati, sulla base dell'assunto che un buon catalogo lo è anche se trattato informaticamente”*, ma tale convinzione, in seguito, *“si è rivelata erronea ... per la disomogeneità dei testi e del lessico, e per la modesta strutturazione prevista per i dati”*³. Il fallimento di molti pionieristici progetti avviati nei decenni scorsi si spiega con la mancanza di una rigorosa organizzazione strutturale dei dati raccolti e con l'impossibilità di farli liberamente circolare: mancava, in altre parole, lo *standard*.

*“Ma cosa sono gli standards nel complesso delle applicazioni informatiche ai beni culturali? Sono l'insieme delle norme atte a strutturare l'informazione, a compilarla nel rispetto di una grammatica e sintassi interna ad ogni elemento, a selezionare i termini appropriati, e i protocolli di comunicazione. Tale insieme di regole, se dettate e riconosciute da una comunità di esperti, hanno il fine di uniformare il comportamento di coloro che creano rappresentazioni e coloro che invece cercano rappresentazioni. Lo scopo è quindi quello della comunicazione”*⁴.

In questa definizione è racchiuso il senso generale di un termine che, in ambito informatico, oggi è diventato una condizione imprescindibile per dare ampia diffusione ad informazioni ed idee.

La scelta dello standard equivale alla scelta della lingua da utilizzare in un paese in cui, quando si parla, si punta ad essere capiti: quindi una necessità. Ovviamente, nel settore informatico, esistono diversi tipi di standards, ciascuno concernente altrettanti aspetti della comunicazione informatica. Secondo L.Corti è stata proprio la mancanza di standards a determinare le maggiori difficoltà nello sviluppo delle applicazioni informatiche al trattamento dei dati sui beni culturali.

Negli anni Sessanta, negli Stati Uniti d'America furono compiuti diversi tentativi di realizzare cataloghi unici, condivisibili da più biblioteche ma consultabili *da remoto*, indipendentemente dalla collocazione fisica del catalogo stesso. Si ottennero risultati progressivamente più incoraggianti che fecero del settore specifico uno dei più avanzati sul piano tecnologico a livello internazionale (si pensi alla diffusione raggiunta dai sistemi OPAC). Diverso sarebbe stato, invece, l'approccio alla descrizione di materiali e documenti non bibliografici, come quelli, ad esempio, posseduti da istituzioni museali. I primi cataloghi informatizzati di opere d'arte

³ Cfr. L.Corti, *“I beni culturali e la loro catalogazione”*, Milano, 2003.

⁴ L.Corti, a cura di, *“Beni Culturali: standards di rappresentazione, descrizione e vocabolario”*, Modena, 1992, pag.8.

riguardarono beni mobili e solo successivamente si avviarono gli studi per la definizione di un metodo descrittivo anche per quelli immobili. A differenza di un libro, per l'identificazione di un'opera d'arte non sarebbe stato sufficiente fornirne la comune *denominazione*, il luogo di conservazione o quello di provenienza. Dato imprescindibile sarebbe stata la risposta non alle domande "dov'è", "da dove viene" o "a chi appartiene", ma a quelle, certamente più problematiche, circa il "cosa è", "di cosa si tratta", "com'è fatto". Si trattava di trovare un modo razionale di presentare un insieme di oggetti, ancora solo potenzialmente "catalografici" e che prima di diventarlo sarebbero rimaste semplici "entità"⁵, definite da "attributi" e "relazioni". La ricerca di uno standard comunicativo avrebbe dovuto riguardare diversi livelli di omogeneizzazione dei dati. Si concordò sul fatto che per la descrizione completa di un'entità si dovesse creare un documento unico, un *record*, che contenesse tutti i dati ad esso relativi.

Una prima distinzione si fece sulla natura degli archivi destinati a contenere tali dati, che ancora oggi può essere "ad oggetto", in cui il record è costruito ad hoc per ciascun oggetto, o "relazionale", in cui il record è il frutto dell'incrocio o dell'associazione di dati contenuti in diversi *files* sorgente (generalmente tabelle), precedentemente costituiti.

Lo standard che descrive quali e quante *categorie* di informazioni devono figurare all'interno di un documento descrittivo è il cosiddetto *standard di struttura* o *standard di rappresentazione* dei dati (*data structure standards*). Nello scenario internazionale nonostante la tendenza a adeguare di volta in volta lo strumento alle proprie esigenze particolaristiche, fa ben sperare l'attività *unificante* di alcuni organismi che ne sottopongono i risultati alla comunità scientifica consentendo a qualunque altro ente di valutare l'opportunità di adeguarvisi⁶.

In Italia gli standard di rappresentazione utilizzati dall'ICCD coincidono con le *schede di catalogo*. La scelta dell'Istituto italiano è stata quella di progettare tracciati con un elevato numero di *paragrafi*, molti dei quali presenti anche all'interno dei tracciati utilizzati da omologhi organismi stranieri (fig.1).

La possibilità di una compilazione *progressiva* della scheda, per livelli d'approfondimento progressivamente più dettagliati (inventario-precatalogo-catalogo), invece, è una scelta tipicamente italiana che compensa la *discretizzazione* dei dati, da un certo punto di vista interpretabile come proliferazione eccessiva e controproducente, soprattutto in fase di raccolta.

⁵ Secondo L.Corti l'introduzione di questa terminologia è da attribuire a P.Chen che per primo la utilizzò all'interno del testo: "The Entity Relationship Model: Towards a Unified View of Data", New York, 1976. Il testo spiega la struttura del modello *entità-relazioni* ancora oggi adottato nella costruzione di basi di dati informatizzate.

⁶ È il caso dell'ANSI (American National Standard Institute) che ha promosso la diffusione di quello che oggi è il più utilizzato *standard tecnico* nel settore della ricerca bibliografica, noto col codice di Z39.50. A livello internazionale si distingue, invece, l'ISO (International Standard Organization), che accoglie all'interno della propria struttura gruppi tecnici dedicati allo studio anche di queste questioni. L'ISO è il punto di riferimento dell'UNI italiano (Ente per L'Unificazione) che ne traduce e ne *ratifica*, se così si può dire, le normative nel nostro paese.

FN FONDAZIONI

FNA	Tipo di terreno a livello di appoggio
FNS	STRUTTURE
FNSU	Ubicazione
FNST	Tipo
FNSQ	Qualificazione del tipo
FNSC	Tecnica costruttiva
FNSM	Materiali

SV STRUTTURE VERTICALI

SVC	TECNICA COSTRUTTIVA
SVCU	Ubicazione
SVCT	Tipo di struttura
SVCC	Genere
SVCQ	Qualificazione del genere
SVCM	Materiali

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione
SOF	TIPO
SOFG	Genere
SOFF	Forma
SOFQ	Qualificazione della forma
SOFP	Caratteristiche
SOE	STRUTTURA
SOER	Riferimento
SOEC	Tecnica costruttiva
SOES	Specificazioni tecniche

Fig.1 - Esempio di paragrafi o *categorie di dati* tratto dalla scheda "A" dell'ICCD (normativa 3.0.0)

Il secondo livello di

standardizzazione di un documento riguarda l'emanazione di regole definite "*di grammatica e di sintassi*"⁷. Si tratta dei cosiddetti *standards di descrizione (data content standards)*, che stabiliscono l'uso di segni convenzionali, la punteggiatura, le abbreviazioni, etc.. Nel caso specifico dei tracciati ICCD sono, ad esempio, standard di descrizione le regole che stabiliscono se un campo è obbligatorio o meno, se è ripetitivo, se appartiene al livello di inventario, pre-catalogo o catalogo, quanti caratteri può contenere al massimo e se esiste un vocabolario strutturato cui poter far riferimento nella sua *valorizzazione* (fig.2).

⁷ Cfr L.Corti, a cura di, "*Beni Culturali: ...*", op.cit., pag.179

Schema della struttura dei dati

Normativa: A Versione: 3.00

CD	CODICI	Regole di descrizione			
		Rip	Lun	Obb	Voc
TSK	Tipo scheda		4	I,P,C	
LIR	Livello ricerca		5	I,P,C	
NCT	CODICE UNIVOCO			I,P,C	
NCTR	Codice regione		2	I,P,C	
NCTN	Numero catalogo generale		8	I,P,C	
NCTS	Suffisso numero catalogo generale		2		
ESC	Ente schedatore		25	I,P,C	
ECP	Ente competente	si	25	I,P,C	

Fig.2 - In rosso sono evidenziate le regole di descrizione per il paragrafo "Codici" della scheda "A"

L'ultimo livello di standardizzazione di un documento di catalogo è quello rappresentato dallo *standard di contenuto* (*data value⁸ standard*). L'esistenza dei campi all'interno della struttura di una scheda fu prerogativa già dei primi modelli utilizzati per la catalogazione degli oggetti d'arte. Prima della diffusione delle tecnologie informatiche di trattamento dei dati, non si era mai posto il problema di *come scrivere* il contenuto di un campo. Le schede storiche rispettavano un'unica norma compilativa: dovevano essere redatte in stile *calligrafico* per dare ufficialità al documento e ne facilitarne la lettura.

Fino a quando i documenti che costituivano i cataloghi erano dattiloscritti o scritti a mano, la forma delle descrizioni in essi contenute era *libera* e lasciava al catalogatore un'ampia discrezionalità espressiva. Questo, da un lato, rendeva più agevole l'acquisizione delle informazioni, essendo il linguaggio utilizzato più vicino alle esigenze sia del redattore che dell'utenza comune, dall'altro, però, poteva pregiudicare la scientificità dei dati, minando la loro attendibilità ed incoraggiando un esercizio incontrollato del *giudizio artistico* (figg. 4 e 5).

⁸ Nella terminologia anglosassone il sostantivo italiano "contenuto" è tradotto dal termine "value", che letteralmente significherebbe "valore". Da qui la consuetudine di indicare l'atto della compilazione di un campo, ovvero l'inserimento di un contenuto (il testo) al suo interno, col verbo "valorizzare".

Stato di conservazione Si conserva mediocrementemente poiché tutti gli antichi monumenti sono stati deturpati dal malanno della restaurazione barocca. Gioverebbe redimerli da quella ibrida mescolanza per quanto è compatibile con la conservazione della sontuosa opera del settecento.

Notizie storiche Fu fondato dal re Roberto nel 1310 e fu compiuto nel 1328. Nel Settecento due architetti napoletani la trasformarono in una sontuosa sala regale; e il contrasto tra la severità antica e la gaiezza dell'opera del settecento forma dell'edificio uno dei più caratteristici monumenti di Napoli.

Opere d'arte (Nello schizzo topografico a tergo si trovano i numeri corrispondenti all'ubicazione delle opere d'arte di cui si tratta nelle schede precedenti).

N.B. Per altre notizie sulla chiesa di Santa Chiara riportarsi ad una scheda compilata nel 1899, dall'Ufficio Regionale di Napoli, nella quale scheda però si accoglieranno con beneficio di inventario le notizie relative al Masuccio e agli altri artisti napoletani inventati da Bernardo de Dominici nelle sue memorie degli artefici di sfortunata imitazione vasariana. In un'altra scheda consimile si trova la descrizione del campanile condita però degli stessi grossolani strafalcioni.

ROMA-TIP. DITTA L. CECCHINI

Figg. 4 e 5 - Esempi di commenti e note esplicative a *testo libero* in cui si fanno notare le *licenze linguistiche* che il catalogatore si poteva concedere e che non pregiudicavano l'immissione della scheda nel catalogo in quanto era pressoché ignorata la possibilità di assoggettarle ad una fase di *validazione* scientifica. I brani messi in evidenza con riquadro rosso fanno parte di una scheda relativa alla Chiesa di Santa Chiara a Napoli, redatta per la prima volta all'inizio del XX secolo e qui presentata nella sua trascrizione dattilografica. La trascrizione spesso si rendeva necessaria, non solo, per assicurare precauzionalmente al futuro una copia ulteriore della scheda, che potesse essere messa a disposizione degli utenti senza le preoccupazioni derivanti dall'aver consegnato un documento manoscritto originale, ma anche per le difficoltà interpretative create dalla calligrafia utilizzata dai loro estensori ottocenteschi. Paradossalmente proprio quella grafia avrebbe dovuto consentire una maggiore leggibilità, ma spesso sortiva l'effetto contrario (Fonte: Archivio storico ICCD).

Per queste ragioni, nel tempo, si è inteso diffondere, sempre più capillarmente, riferimenti terminologici che fungessero da guida nella descrizione degli oggetti. Con l'avvento dell'informatica, inoltre, la standardizzazione del linguaggio ha favorito la creazione di meccanismi di ricerca *fissi* all'interno di basi di dati sempre più estese. Oggi, perciò, uno dei maggiori sforzi di chi *progetta* la catalogazione è quello di predisporre i cosiddetti *vocabolari controllati o strutturati*, vale a dire elenchi di termini cui attingere per la descrizione esatta di un oggetto; strumenti che fungono da tramite unificante tra chi deve descrivere il bene e chi deve ricercare informazioni sul suo conto, creando indispensabili condizioni di corrispondenza biunivoca tra il dato fornito e quello ricercato.

In passato non si mise mai in discussione la libertà espressiva del catalogatore, sebbene non fossero mancati richiami all'omogeneità di linguaggio nell'utilizzo di simili strumenti descrittivi. In epoca più recente, invece, ci si

è resi conto, specialmente in fase di *revisione* dei materiali schedografici *progressi*, che quella libertà d'espressione comportava un impegno eccessivo. La variabilità con cui si associava ad una stessa parola concetti diversi, ad esempio, pregiudicava la comprensione del testo, risultando tra i più disorientanti effetti che la discrezionalità del catalogatore potesse causare. Al cosiddetto "*testo libero*", pertanto, si è cercato di contrapporre il sistema dei *vocabolari controllati* o delle *liste terminologiche*, che avrebbero consentito, per ciascun campo, la scelta della parola giusta all'interno di una vasta gamma lessicale; la scelta di voci dal significato noto e condiviso perché convenzionalmente definito ed accettato. È questo *tacito* accordo tra chi li usa e chi li crea che mette i vocabolari controllati in condizione di favorire la comunicazione. Aumentare la comunicabilità dei contenuti di una scheda significa favorire l'incontro tra il modo di esprimersi dello schedatore e le possibilità di comprensione dell'utente.

Ma il dibattito tra i fautori del *testo libero* e quelli del *vocabolario controllato* è tutt'ora in atto, in quanto l'idealistica prospettiva di mettere a punto un sistema capace di descrivere un oggetto attraverso un linguaggio *naturale*, esercita ancora un certo *fascino* sugli addetti ai lavori e non è stata mai completamente sopraffatta dalla più realistica necessità di ricorrere a liste terminologiche predefinite.

Questa prassi, di associare vocabolari strutturati ai campi delle schede ICCD, deriva da un'esigenza avvertita fin dai primi esperimenti condotti negli anni Settanta sull'automazione del catalogo e si è rafforzata a partire dall'emanazione delle norme compilative degli anni Novanta (1992). I vocabolari oggi utilizzati dall'Istituto possono essere *aperti* o *chiusi*. I primi possono essere integrati da termini non contemplati prima di ogni nuova proposta; i secondi, invece, non ammettono all'interno dei campi cui sono associati l'uso di termini diversi da quelli che contengono.

Accanto ai vocabolari o dizionari terminologici esiste un altro strumento di supporto alla compilazione: il *thesaurus*, che consiste in un elenco di *parole chiave*, cui si associano sottoinsiemi di termini formati da tutte quelle parole che possono avere attinenza o essere concettualmente collegati ad esse. I thesauri, quindi, hanno una struttura *gerarchica*, che prevede la *derivazione a cascata* di gruppi di termini da quello immediatamente sovraordinato. Di seguito è riportato l'esempio relativo alla locuzione "*architettura religiosa*" contenuta nel *Thesaurus de l'architecture*⁹ francese: le parole in grassetto sono le parole chiave da cui si *diramano* tutti gli altri termini ad essa collegabili.

architecture religieuse


ensemble religieux

- |— ensemble canonial
- |— ensemble cultuel
 - |— mont calvaire
- |— ensemble cathédral


<édifice religieux>

- |— <édifice religieux chrétien>
 - |— baptistère


⁹ Cfr. "*Thesaurus de l'architecture*", Sous la direction de Monique Chatenet et Hélène Verdier, Editions du Patrimoine, 2000.




<édicule religieux>



<partie d'édifice religieux>





Un altro esempio di thesaurus internazionalmente utilizzato è rappresentato dall' AAT (Art and Architectural Thesaurus), il più ricco *contenitore* di termini concernenti l'arte e l'architettura¹⁰ oggi esistente, curato dall'istituto americano Paul Getty Trust. In Italia non esistono vocabolari o thesauri che riguardino l'architettura, ma solo *dizionari* concernenti i beni mobili¹¹.

La questione della standardizzazione delle informazioni catalografiche comprende, quindi, anche quella, più specifica, dell'omogeneizzazione del linguaggio descrittivo. Il dibattito nato intorno ad essa, oggi, divide i soggetti coinvolti tra i favorevoli a questa sorta di *globalizzazione linguistica* e quelli che, invece, propendono per una *diversificazione* degli strumenti in uso e premono per l'*adeguamento* di questi ultimi alle esigenze particolari di ciascun *progetto culturale*, considerando le differenze una ricchezza da preservare e non un ostacolo allo sviluppo delle comunicazioni.

Nonostante la condivisibilità di tale posizione, non si può non osservare che sotto la presunta originalità dei metodi catalografici che tendono a discostarsi dalle comuni regole internazionali - spesso giustificata con l'argomentazione secondo cui per un patrimonio culturale molto *particolare* è necessario un modello d'indagine altrettanto particolare - giace latente un equivoco di fondo: non si comprende, infatti, che la specificità o la particolarità di una nazione sta certamente nella singolarità e nell'irripetibilità dei suoi monumenti, ma non necessariamente nei modi in cui si studiano e si descrivono, che sono *solo* strumenti di *valorizzazione aggiunta*. Anzi, tale condizione di singolarità o di specificità del patrimonio di una nazione può

¹⁰ Sull'argomento cfr. L.Corti, a cura di, "*Beni Culturali: standards di rappresentazione...*", pag.226. La stessa autrice fa presente, in "*I beni culturali e la loro catalogazione*", op.cit, che una versione consultabile on.line di questo vocabolario è quella messa a disposizione sul sito del Getty Information Institute di Los Angeles. L'istituto si occupa da tempo di tutte le tematiche connesse all'informatizzazione della conoscenza sui beni culturali ed ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti d'importanza internazionale in questo settore. Tra quelli mirati alla diffusione di standards catalografici internazionali ricordiamo il progetto noto come "*Categories for the Description of Works of Art*" (CDWA), ovvero "*Categorie per la Descrizione delle Opere d'Arte*", progetto di sviluppo di standards di rappresentazione e descrizione.

¹¹ Il più recente dei due citati testi della Corti, presenta diversi esempi di vocabolari strutturati, d'interesse anche internazionale, ricordando che un vocabolario strutturato può consistere nella raccolta di termini appartenenti alle categorie più disparate. Possono esistere vocabolari recanti nomi d'artisti (come nel caso della ULAN=Union List of Artist Names, raccolta di nomi di artisti e architetti), vocabolari riguardanti oggetti d'arte, materiali costruttivi e tecniche costruttive (è il caso, questo, del vocabolario tematico MTC messo a punto dall'ICCD e avente come soggetto la terminologia del settore proprio dei *Materiali* e delle *Tecniche Costruttive* dei beni mobili storico-artistici), etc.

Altra cosa sono, invece, i sistemi di *classificazione e descrizione iconografica* di cui fanno parte il noto ICONCLASS, sistema di *soggettazione* iconografica, basato sulla classificazione dei contenuti di materiali visivi, siano essi opere vere e proprie (quadri, affreschi, etc.) o fotografie; ed il *Thesaurus Iconographique*, l'unico a raggiungere la diffusione di ICONCLASS. Il sistema è stato realizzato da F.Garnier nel 1984 per il Ministero della cultura francese. L'ICCD ha scelto di assumere come riferimento in questo settore ICONCLASS e ne ha curato una traduzione in Italiano. Sull'argomento si veda, Henri van de Waal, "*Iconclass. Edizione italiana*" a cura di M. Lattanzi, S. Ciofetta, E. Plances, Roma, 2000.

emergere, in tutta la sua pienezza, solo se il metodo di studio utilizzato è lo stesso in ogni nazione, perché solo in questo caso le analisi effettuate produrrebbero risultati confrontabili e conseguentemente significativi.

Il nodo della normalizzazione dei contenuti di un catalogo, in ogni caso, non è l'unico ancora irrisolto. Al di là, infatti, delle differenze tra i modelli descrittivi adottabili, in questi ultimi anni si è andata affermando una nuova tendenza, prima, presentata come *panacea tecnologica* per qualsiasi problema gestionale, poi, *ripensata* per arginare le contraddizioni derivanti dalla sua eccessiva diffusione: quella della corsa alla realizzazione del più moderno sistema di gestione dati.

All'interno di ogni catalogo, oggi, possono confluire dati di natura eterogenea (*alfanumerici e visuali*). Questa diversità ha determinato la necessità di predisporre strumenti per la loro gestione sempre più complessi, esplicitando chiaramente il contenuto di ciascuna componente informativa, opportunamente relazionata alle altre per potenziare il suo *messaggio culturale*. La comunicazione, secondo questa logica, non può essere affidata esclusivamente ad uno statico campo descrittivo di un tracciato schedografico di *memoria calligrafica*. Ad esso, già da molto, si associano altre fonti informative, come documenti d'archivio, fotografie, cartografie, disegni illustrativi, che contribuiscono ad avvalorare il significato del testo elaborato ed a trasmettere più efficacemente contenuti altrimenti non facilmente comunicabili. Non è sufficiente, però, possedere questa varietà di materiali informativi, bisogna saperli reciprocamente integrare, relazionare, rendere *parlanti*: "*il catalogo deve essere in primo luogo uno strumento operativo e quindi non deve essere concepito come un accumulo di informazioni o summa di ricerche ma come strumento di comunicazione che cresce su se stesso*"¹².

L'evoluzione di questo concetto di catalogo come *fonte comunicativa dinamica*, piuttosto che come deposito statico di conoscenze immutabili, ha portato all'elaborazione di strumenti di gestione dei dati capaci di contenerli, relazionarli, aggiornarli e diffonderli: i *sistemi informativi*.

Un sistema informativo è il complesso di procedure, di atti e di strumenti che rende possibile la gestione di tutte le informazioni necessarie al funzionamento di un'organizzazione. Il patrimonio di conoscenze che un'istituzione, un ente o un'impresa possiede, sia che riguardino i processi e le regole di funzionamento, sia che riguardino le componenti di quei meccanismi, tra cui quella umana, generalmente rappresenta una ricchezza di cui si ha scarsa coscienza, ma da cui, in realtà, dipende la funzionalità dell'organismo stesso.

La nozione di sistema informativo ha una duplice valenza semantica. Da un lato è la *rappresentazione* del funzionamento di un ente che lavora per un determinato scopo, descrivendo, dietro preciso progetto, le cose e gli uomini di cui l'ente è fatto, i rapporti esistenti tra cose e uomini, i processi che consentono tutte le forme di relazionamento e le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Dall'altro assume anche una veste materiale, essendo esso stesso strumento per il funzionamento pratico dell'organizzazione che lo adotta. Integrando i due punti di vista, dunque, il sistema informativo è un insieme di processi e di mezzi. Se si

¹² L.Corti, "*I beni culturali...*", op.cit

accetta questa sua identità di *rappresentatore* e di *motore* della realtà non si può non riconoscere che la materia principale che esso *lavora* è l'informazione e, prima ancora, il dato, che, opportunamente trattato, in essa si trasforma.

Da quanto detto si dovrebbe capire che un sistema informativo non necessariamente deve essere un *sistema informativo informatizzato*. Se informatizzato, il sistema descrive la realtà organizzativa cui si riferisce attraverso l'elaborazione di un modello di quella realtà, che non sta né sulla carta né nella mente umana, ma in una memoria informatica.

All'interno di un sistema informativo la descrizione degli oggetti è solo *una* delle funzioni cui esso è deputato, ma le sue potenzialità sono molteplici. A monte esiste la funzione di *raccolta* dei dati, poi quella di *elaborazione* o *associazione* che consente la loro presentazione nella forma di contenuto di un documento descrittivo. Per gli stessi dati si possono prevedere anche processi di trattamento più raffinati che permettano, oltre la semplice presentazione del loro primo contenuto informativo, anche quella di un contenuto più ricco derivato dall'esser stati *processati* secondo modalità più complesse.

I dati che confluiscono in un sistema possono fondamentalmente subire due tipi di operazione: una di *registrazione* e una di *manipolazione*, prima dell'eventuale restituzione ai vari tipi di utenza. A seconda dell'organizzazione che a questo tipo di operazioni si dà, si sceglie un diverso modello di dati. Tali modelli di organizzazione dei dati coincidono con quelli che vengono definiti DBMS, cioè Data Base Management Systems, e possono essere di diverso tipo: principalmente *relazionali* oppure orientati *ad oggetto* (*object oriented*), della cui differenza si è già detto. A questo punto, però, più del *come* sia progettato il funzionamento di un archivio elettronico, interessa capire, indipendentemente dai modelli esistenti, quali opportunità, in generale, un sistema informativo informatizzato offre quando i dati che esso raccoglie riguardano beni culturali.

L'occasione è offerta da quello che si può considerare il più ambizioso progetto intrapreso dall'amministrazione centrale dei beni culturali da quando questa ha cominciato ad occuparsi di catalogazione attraverso l'uso delle tecnologie informatiche: il S.I.GE.C. (**S**istema Informativo **G**enerale del **C**atalogo).

L'informatizzazione dei tracciati catalografici cartacei, le cui norme erano state pubblicate nella prima metà degli anni Ottanta, comincia a produrre risultati visibili nella seconda metà di quello stesso decennio, quando si sperimentano per la prima volta gli strumenti nati dalla collaborazione tra l'ICCD e l'Istituto CNUCE¹³ del CNR di Pisa, tra cui una prima versione di alcune schede di catalogo informatizzabili.

Prima di allora si erano compiute diverse esperienze preparatorie, anche fuori dall'ambito ministeriale¹⁴.

¹³ Sull'argomento si veda S.Papaldo, D.R.Matteucci, a cura di, "Studio di un programma di gestione automatizzata del catalogo dei Beni Culturali: prima, seconda e terza relazione di avanzamento dei lavori - 1980/1983" Roma, ICCD; Pisa, Istituto CNUCE, 1983.

A tal proposito si ricorda che il CNUCE non esiste più nella struttura del CNR, ma è confluito nell'ISTI (Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione), assieme all'IEI.

¹⁴ All'indomani della conferenza INFORAV del 1975 (vedi nota n.17), la Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti dell'Università "Federico II" di Napoli organizzò un corso di formazione per catalogatori a Ravello e provò a realizzare una banca dati

Erano gli anni della direzione di Oreste Ferrari che, in occasione del secondo convegno (1985) organizzato dall'Istituto sul tema dell'*automazione del catalogo*, parlando del processo di aggiornamento informatico del sistema catalografico nazionale, incoraggiato dagli impressionanti e, per certi versi, rivoluzionari risultati che si andavano conseguendo nel settore, ebbe entusiasticamente a dire: "*ci troviamo a mezzo del guado*"¹⁵. Il direttore intratteneva rapporti di collaborazione con diversi istituti stranieri, mantenendosi costantemente aggiornato sul livello di avanzamento della loro ricerca tecnologica. Scambi culturali frequenti lo legavano a Jean Paul Gardin, direttore dell'*Inventaire* francese, ed a Peter Homulos, direttore del CHIN (Canadian Heritage Information Network), ma strette erano anche le relazioni con l'MDA (Museum Documentation Association), in Inghilterra, e l'MCN (Museum Computer Network), negli Stati Uniti. Prima di quell'occasione, dal 1975 al 1985, vi erano state almeno altri tre importanti momenti di confronto internazionale sul tema¹⁶, di cui gli ultimi due organizzati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, ed il fatto che nell'arco temporale, così ristretto, di dieci anni si fossero susseguiti incontri di questo tipo sullo stesso argomento, testimonia il fervore nato attorno alla prospettiva di sviluppo del catalogo, tipico di un periodo storico in cui il *computer* cominciava "*...magari con la funzione di videogioco, ad essere presente in moltissime famiglie*"¹⁷.

I tracciati che si avviavano all'informatizzazione erano quelli nati dalla ricerca dell'ICCD e che, prima ancora, erano stati studiati dalla commissione nata nel 1967 dall'incontro tra la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, nella persona del suo capo, Bruno Molajoli, e il CNR, rappresentato da Giulio Carlo Argan. Dopo anni di sperimentazione della versione cartacea di detti tracciati, si avviò quel processo che oggi si definirebbe di *ingegnerizzazione* della loro struttura. Si analizzarono i punti di debolezza del sistema utilizzato, arrivando ad individuare le maggiori criticità in pochi sintetici punti: scarsa strutturazione delle informazioni, necessità di normalizzazione del linguaggio, necessità di strumenti ausiliari, necessità di maggiore integrazione con la documentazione integrativa (es.: immagini)¹⁸. Ovviare a tali problemi fu l'obiettivo, perseguito lungo tutto il

elettronica per soli beni mobili storico-artistici (cioè schedati con schede "OA"). In proposito si veda Fadini B., Lausi G.F., "*L'automazione del catalogo dei beni culturali, esperimenti preliminari*", in "Restauro", n.25/1976.

¹⁵ Cfr O.Ferrari, "*L'elaborazione dei dati del catalogo dei beni archeologici e storico-artistici*", in AA.VV. "*Automazione dei dati del catalogo dei beni culturali: atti del Convegno, Roma, San Michele, Sala dello Stenditoio, 18-19-20 giugno 1985*", Roma, 1986, pag.16.

Appena dieci anni prima lo stesso Ferrari, nel primo convegno sull'automazione del catalogo (1975 - vedi nota successiva), nel suo intervento di presentazione, "*Esperienze e prospettive dell'automazione in rapporto all'attuale situazione del Catalogo dei beni culturali*", utilizzava toni più prudenti ed allo stesso tempo più generici e meno circostanziati, riconducendo gli obiettivi dell'Istituto alla sostanziale costruzione di una provvidenziale "*banca di dati*" elettronica su cui convogliare gli sforzi progettuali per l'avvenire.

¹⁶ Il riferimento è, in ordine temporale alle conferenze i cui atti furono pubblicati con i seguenti titoli:

- AA.VV., "*L'automazione del catalogo del patrimonio storico-artistico: atti del Convegno organizzato dall'Inforav con il patrocinio dell'Assessorato alle antichità, belle arti e problemi della cultura del Comune di Roma*": Roma, Palazzo Braschi, 14 gennaio 1975", Roma, 1975
- Atti della "*First international conference on automatic processing of art history data and documents*": Pisa, Scuola normale superiore, 4-7 September 1978", Firenze, 1978
- AA.VV., "*Proceedings: second international conference on automatic processing of art history data and documents*": Pisa, Scuola normale superiore, 4-7 September 1984", Pisa, 1985

¹⁷ Cfr O.Signore, "*Architetture di sistemi per la gestione dei dati catalografici*", in AA.VV. "*Automazione dei dati del catalogo ...*", op.cit., pag.51

¹⁸ A meno dell'ultimo punto, i precedenti sono gli stessi indicati nella sua relazione al citato convegno del 1985, da S.Papaldo: "*L'automazione del catalogo: risultati e problematiche*".

decennio degli anni Ottanta, della *frammentazione* in campi dei vecchi tracciati cartacei, trasformati a poco a poco nei nuovi tracciati direttamente preordinati all'informatizzazione.

Predisporre un tracciato all'informatizzazione significava, come si è detto, scomporre le *sezioni descrittive* dei vecchi modelli cartacei in una serie di campi semplici contraddistinti da un codice alfanumerico. Ciascun campo rappresentava una domanda alla quale il compilatore avrebbe dovuto sinteticamente rispondere. L'operazione di *valorizzazione* del campo poteva essere effettuata su una versione cartacea della scheda, ma doveva potersi svolgere anche direttamente su supporto informatico per essere poi stampata. Per tale ragione furono sviluppati due software che avevano proprio lo scopo di automatizzare l'intero processo di produzione della scheda: il SAXA ed il DESC (Data Entry Stampa Consultazione). Avevano quasi le stesse funzionalità - con la differenza che il secondo completò la gamma di comandi disponibili - e sostanzialmente servivano a raccogliere dati e ad organizzarli in maniera tale da poter essere visualizzati (consultati) e stampati. Il DESC¹⁹, realizzato nella prima metà degli anni Novanta ed, in ogni caso, più recente del SAXA, non consentiva la compilazione di tutti i tracciati predisposti dall'ICCD, ma solo di quelli d'uso più comune, anche perché non tutti i tracciati esistenti erano stati predisposti all'informatizzazione²⁰. Sarebbe stato distribuito a tutte le soprintendenze che, però, non avendo sempre, all'interno dei propri organici, competenze adeguate alla gestione di programmi informatici di livello *medio-alto*²¹, in molti casi fecero ricorso all'uso di programmi di più semplice uso, la cui realizzazione fu commissionata a società private e che sarebbero stati poi *compatibili* col DESC.

A questo programma furono associati altri strumenti, utili a verificare la correttezza del processo di scrittura della scheda, ovvero la rispondenza dei contenuti della stessa alle norme di compilazione ed, ancor prima, alla struttura dei tracciati ICCD. Primo tra questi va citato il software denominato APOLLO, realizzato per l'ICCD dall'ENEA (*Dipartimento di Innovazione Tecnologica - Divisione Robotica e Informatica Avanzata*). Versione finale, 1.4, dei tre precedenti applicativi, noti col nome di REPORT, detto programma consentiva di stampare le schede ICCD²² in forma *sciolta* o discorsiva, priva, cioè, di codici e molto più vicina alle precedenti versioni cartacee, per una loro maggiore leggibilità o facilità di consultazione (fig.6 e 7).

¹⁹ Cfr. F. Lavecchia, Memar Sit s.r.l., F. Poggi, a cura di "DESC: Data Entry, Stampa e Consultazione dei dati delle schede di catalogo: manuale d'uso", Roma, ICCD, 1992

²⁰ A tal proposito si veda nella presente ricerca la nota n.51 del paragrafo 3.1.1.

²¹ Così è stato definito il livello di difficoltà posto dall'uso di tali strumenti informatici nella tesi di laurea di E. Guadalupi, "XML per i beni culturali: un metalinguaggio per la rappresentazione di informazioni catalografiche - Un'applicazione ad informazioni relative ad opere fotografiche", Relatore prof. Carlo Combi, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA, Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Indirizzo beni storici-artistici-architettonici, Anno Accademico 2002/2003.

²² "APOLLO permette di visualizzare e stampare, dal file di trasferimento ICCD, una scheda simile alla scheda cartacea tradizionale, chiara e leggibile, e quindi sostitutiva della scheda dattiloscritta, corredata anche dalla "formula di impegno" e dalle firme e dai timbri previsti dalla legge.". Cfr. F.Ferrante: "Introduzione", in ICCD, "Strutturazione dei dati delle schede - Guida all'uso di Apollo", ICCD, 1998.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione	
Tipo scheda/ livello: <div style="text-align: right; padding-right: 10px;">OA-C</div>	Spazio disponibile per foto
Codice univoco: <div style="text-align: right; padding-right: 10px;">12/00202819A</div>	
Ente Schedatore: <div style="text-align: right; padding-right: 10px;">SBAS RM</div>	
Ente Competente: <div style="text-align: right; padding-right: 10px;">SBAS RM</div>	
Ente Proponente: <div style="text-align: right; padding-right: 10px;"></div>	
----- GERARCHIA RIFERIMENTO VERTICALE ----- LOCALIZZAZIONE LOC. GEOGR-AMMINISTRATIVA COLLOCAZIONE SPECIFICA	----- Liv.: 0 ----- Provincia: FR, Comune: Anagni chiesa - cattedrale Chiesa di S. Maria p.zza Innocenzo III Tesoro
----- OGGETTO SOGGETTO	----- paramento liturgico, (paramento di Bonifacio VIII) Personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento e motivi decorativi zoomorfi e fitomorfi
----- CRONOLOGIA GENERICA SPECIFICA	----- sec. XIII 1200 - 1299 Motivazione cronologia: analisi stilistica Motivazione cronologia: bibliografia
----- DEFINIZIONE CULTURALE AMBITO CULTURALE	----- manifattura siciliana Motivazione dell' attribuzione: analisi stilist Motivazione dell' attribuzione: bibliografia
----- DATI TECNICI MATERIA E TECNICA MISURE	----- seta ricamata in oro a punto teso Varie: varie
----- CONSERVAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE RESTAURI	----- buono ----- 1964//1975
----- DATI ANALITICI NOTIZIE STORICO-CRITICHE	----- Indicazioni sull' oggetto: Paramento costituito da un piviale, una pianeta, due dalmatiche o tonacelle; decorazione a ricamo in oro in tessuto di seta rossa Nell' Inventario dei doni di Bonifacio VIII alla Cattedrale di Anagni, conservato negli Archivi della Cattedrale, viene citato il piviale e la pianeta: "una pianeta de samito laborato de suro cum acu..." e "unum pluviale de samito rubeo laborato ad acum de auro battuto...". Si tratta di un lavoro ad "opus ciprense" eseguito probabilmente in Sicilia, forse nelle fabbriche reali di Thiraz a Palermo ed influenzato da modelli più antichi orientali. Il Barbier (1858), che pubblica l' Inventario, dà una spiegazione terminologica e dice che il "samito" corrisponde al raso. Il tipo di lavorazione ad ago del paramento viene indicata generalmente come "opus ciprense" (a prescindere dalla provenienza).
N.Cat.Gen.: 12/00202819A pag. 1 di 2	


Fig. 6 - Esempio di scheda stampata con APOLLO in formato A4 (da ICCD, "Strutturazione dei dati delle schede - Guida all'uso di Apollo", ICCD, 1998).

N.Cat.Gen.: 12/00202819A		
--- CONDIZ. GIURIDICA/VINCOLI CONDIZIONE GIURIDICA	----- pertinenza edificio monumentale, Chiesa di S. Maria -----	
--- FONTI/DOC. DI RIFERIMENTO BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA MOSTRE MOSTRE MOSTRE ----- COMPILAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE TRASCRIZIONE MEMORIZZ.NE	----- bibliografia specifica: Barbier De Montault, 1858, pp. 22,26-27 n.18, Sigla per citazione: 00000001 bibliografia specifica: Kendrick F., 1904, p.102, Sigla per citazione: 00000002 bibliografia specifica: Venturi A., 1907, v.V pp.1051-1053, per citazione: 00000003 bibliografia specifica: Errera I., 1912, p.172, Sigla per citazione: 00000004 bibliografia specifica: Sibilis S., 1914, pp.157-160, Sigla per citazione: 00000005 bibliografia specifica: Mortari L., 1963, pp.9,14,19-22, Sigla per citazione: 00000006 bibliografia di confronto: Errera I., 1911, p.94 XIV, Sigla per citazione: 00000007 bibliografia di confronto: Ceccarelli C., 1952, pp. 326-328. Sigla per citazione: 00000008 bibliografia di confronto: Prospero A., 1983, pp. 52-53, Sigla per citazione: 00000009 Esposizione romana del 1870, Roma, 1870 Mostra di Bonifacio VIII e del I Giubileo, Roma 1950 Mostra degli arredi sacri in Santa Maria della Vallicella, Roma, 1950 ----- 1984, (Agostini N.) Firma: Pedrocchi A.M. Firma: 1996, Ferrante F.	
VISTO DEL SOPRINTENDENTE		
Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell' oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R.Decreto n.363 del 30 Gennaio 1913.		
data	FIRMA	
RISCONTRI DA ISPEZIONE		
data	FIRMA	FIRMA FUNZIONARIO
data	FIRMA	FIRMA FUNZIONARIO
data	FIRMA	FIRMA FUNZIONARIO
N.Cat.Gen.: 12/00202819A		pag. 2 di 2

Figura 7- Esempio di scheda stampata con APOLLO in formato A4 (da ICCD, "Strutturazione dei dati delle schede - Guida all'uso di Apollo", ICCD, 1998).

Esso, inoltre, consentiva il trattamento non solo delle schede realizzate nel *formato di scambio* del 1990, risalente ai progetti catalografici avviati grazie ai finanziamenti della legge 84/90, ma anche di quelle realizzate

nel formato del 1992-1994. Il suo uso, però, era limitato a pochi tracciati e nessuno tra questi era riferito a beni architettonici. APOLLO era stato creato esclusivamente per la stampa e la visualizzazione delle schede (fig. 8), ma le schede stampabili erano solo quelle precedentemente verificate nella forma e nel contenuto. Per questa specifica funzione si utilizzò il programma denominato MERCURIO²³.



MERCURIO serviva per verificare la rispondenza delle schede realizzate alla normativa di compilazione e di strutturazione (fig.9). Il controllo della qualità della scheda avveniva attraverso l'analisi della *sintassi* e l'analisi del *contenuto* della scheda. Il *controllo di sintassi* consisteva nella verifica che tutti i campi della scheda fossero stati messi nell'ordine previsto dalla normativa. Il *controllo del contenuto*, invece, non era un controllo della scientificità del dato²⁴, affidato ancora alla responsabilità dell'uomo e non della *macchina*, piuttosto consisteva nell'effettuazione di "alcuni controlli incrociati con informazioni relative ad altre schede (es. *esistenza dell'Autore, della scheda madre se esiste la figlia, esistenza delle località geografiche, ecc.*)"²⁵. La particolarità di MERCURIO stava nel fatto che era capace di fornire una visualizzazione chiara di tutti gli errori riscontrati durante la fase di controllo, consentendo l'intervento puntuale di correzione su ciascuna delle irregolarità riscontrate.

²³ Cfr.D. Maffei, F. Cavallini, a cura di, "Strutturazione dei dati delle schede - Guida all'uso di Mercurio", ENEA, 1998.

²⁴ Per questa ragione a coadiuvare MERCURIO nella funzione di controllo dei contenuti della scheda fu introdotto il programma MINERVA, poco diffuso.

²⁵ Cfr.D. Maffei, F. Cavallini, a cura di, "...Guida all'uso di Mercurio", op.cit., pag.13




Fig.9 - Fase di utilizzazione di mercurio all'interno del controllo di qualità della scheda (da ICCD, "Strutturazione dei dati delle schede – Guida all'uso di Mercurio", ENEA, 1998)

I software citati, in ogni caso, trattavano solo dati alfanumerici. Con il DESC, infatti, era possibile creare una scheda, con MERCURIO verificarne la qualità e con APOLLO stamparla. Le schede ottenute si potevano trasportare o trasmettere nel formato di scambio ICCD, ma al dato testuale non poteva essere associata un'altra fondamentale tipologia di dato, quello visuale o iconografico. Per questa ragione fu realizzato il programma TDF (Trasmissione Dati e Fotografie) che offriva la possibilità di associare immagini alle schede contenenti i dati alfanumerici, creando *files* unici trasferibili nel formato indicato dalle norme. Il software, infatti, era stato progettato perché funzionasse nel rispetto sia delle norme di trasferimento dei dati iconografici ed alfanumerici pubblicate dall'Istituto²⁶, sia di quelle emanate per la standardizzazione dei processi di acquisizione digitale delle immagini²⁷.

Con la predisposizione di tutti questi strumenti informatici²⁸, l'ICCD, nell'arco degli anni Novanta, ha tentato di soddisfare un'esigenza che, a fronte anche dei risultati conseguiti nello stesso settore da altre nazioni, è stata percepita come sempre più impellente. Era l'esigenza di razionalizzazione e, più in generale, di ammodernamento di un processo che fino ad allora era stato governato secondo una prassi caratterizzata da

²⁶ Il riferimento è al contributo di S. Papaldo, O. Signore, F. Cavallini, a cura di, "Strutturazione dei dati delle schede di catalogo: Trasferimento dei dati alfanumerici", Roma, ICCD, 1994, che è stato poi aggiornato e ricompreso all'interno di P. Auer, F. Cavallini, E. Giffi, M. Lattanzi, a cura di, "Strutturazione dei dati delle schede di catalogo: Normativa per la strutturazione e il trasferimento dei dati", Roma, ICCD, 1998.

²⁷ Cfr. P. Auer, F. Cavallini, E. Giffi, a cura di, "Normativa per l'acquisizione digitale delle immagini fotografiche", Roma, ICCD, 1998.

²⁸ Riferimenti generali ai softwares citati si trovano anche in M. Lattanzi, "Il Sistema del Catalogo. Il processo operativo di costituzione, validazione e diffusione del Catalogo Generale dei beni", in C. Morelli, E. Plances, F. Sattalini, a cura di, "Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione", Roma, 2000.

eccessiva variabilità di mezzi e di linguaggi, non più gestibile secondo quelle modalità, anche alla luce delle evoluzioni culturali del settore che tendevano a legare sempre più inscindibilmente l'oggetto al territorio, richiedendo strumenti più raffinati per indagini più complesse.

Il ricorso all'informatica avrebbe dovuto garantire un immediato soddisfacimento della suddetta esigenza; ma molte difficoltà lo impedirono. Tra queste non ultime la scarsa attitudine dei singoli operatori all'uso del computer ed il disagio derivante dall'impatto con i cambiamenti sistemici intercorsi. L'informatica avrebbe praticamente fatto irruzione nel settore, sostituendo alla *manualità del cartaceo* l'*immaterialità dell'elettronica* e portandosi dietro, come diretta conseguenza, l'immenso compito di adeguare il *pregresso* ai nuovi criteri, dove per "*pregresso*" si deve intendere vecchi documenti, vecchi metodi di trattamento, vecchi modi di parlare, vecchi modi di ragionare.

Quelle difficoltà in parte sono ancora oggi visibili, soprattutto quando si osserva il livello periferico di funzionamento del sistema, rappresentato dalle soprintendenze, che stentano a recepire in pieno il nuovo modello di catalogo. La ragione principale di questa condizione è una: il tempo necessario all'adeguamento di cui sopra non è stato sufficiente. Se si considera, poi, che l'informatica aggiorna se stessa a velocità tali che pochi mesi bastano a trasformare componenti hardware e software in oggetti *funzionalmente obsoleti*, si capisce anche che il tentativo di star dietro alle sue evoluzioni ha aggravato la condizione di disorientamento già insita nel processo di conversione del catalogo.

La risposta iniziale alla nuova vocazione tecnologica del catalogo era, dunque, consistita in una frammentazione degli strumenti informatici che avrebbero dovuto servirla; frammentazione che non ha affatto giovato all'attecchimento del nuovo metodo. Ogni esigenza, infatti, sebbene professionalmente soddisfatta, doveva essere affrontata separatamente dalle altre. Solo oggi si può constatare che sarebbe stato molto più utile, nonchè possibile, affrontare le diverse questioni in maniera unitaria.

Oggi esistono tutte le condizioni per comprendere che l'ammodernamento del catalogo non deve essere visto come una *corsa tecnologica*, ma come una necessaria operazione di *aggiornamento* metodologico. La tecnologia non è e non può rappresentare un *obiettivo*, ma solo uno *strumento* per realizzare un servizio che è bene ricordare essere un *servizio culturale*. Il lavoro sotteso ad una simile concezione del catalogo si scontrerà necessariamente con la realtà dell'amministrazione dei beni culturali nella quale, per ragioni varie, qualsiasi innovazione può incontrare una serie *sorprendente* di ostacoli.

Da qualche anno, più in particolare, dalla seconda metà degli anni Novanta, tutti gli sforzi dell'ICCD si sono concentrati sulla costruzione del nuovo Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC) che dovrebbe rappresentare la risposta sia all'esigenza di modernità posta dai tempi, sia allo scarso coordinamento registrato nell'ambito dei primi esperimenti informatici realizzati dall'Istituto. Uno strumento unico, capace di fornire soluzioni a molteplici problemi.

La realizzazione di un sistema informativo del tipo che si descriverà ha impegnato, su percorsi di ricerca *paralleli*, anche diverse regioni italiane, che nel volersi dotare di uno strumento per la gestione delle proprie risorse territoriali (urbanistiche, culturali, ambientali, infrastrutturali, commerciali, ecc.) hanno intrapreso strade autonome, facendo emergere, già nel corso della sua costruzione, il problema della compatibilità col sistema centrale.

Questo sistema informativo, come in generale tutti i sistemi informativi informatizzati, è né più né meno che un *software*²⁹, dalle potenzialità e dalle caratteristiche certamente singolari, ma è comunque un software, frutto del lavoro di un team di progettisti e programmatori e, come tale, probabilmente perfettibile in molte delle sue componenti. È chiaro che, se si tiene conto degli obiettivi assunti come input nella fase di progettazione, tutte le considerazioni sul *come* avrebbe potuto essere realizzata questa o quella sua componente perdono consistenza. Altro è dire, invece, che una sua determinata caratteristica non soddisfa a pieno le stesse esigenze per cui era stato creato.

La funzione principale del sistema in questione è quella di raccogliere tutte le informazioni riguardanti ogni singolo bene culturale analizzato nel suo luogo di conservazione.

I dati che si trovano all'interno delle schede possono essere di diversa tipologia e all'interno del sistema essi vengono separati in tre fondamentali categorie:

- dati alfanumerici,
- dati iconografici o multimediali,
- dati cartografici (fig.10).

Fig.10 – Esempificazione delle tipologie di dati (fonte ICCD)

²⁹ Sull'argomento sembrerebbe non essere d'accordo P.Mogorovich che nella "*Relazione conclusiva del gruppo di lavoro Sistemi informativi*" (in "*Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione*", op.cit., pag. 382), afferma proprio il contrario. Il contrasto si risolve chiarendo che il significato qui attribuito al termine "software" intende indicare soltanto la risorsa o l'applicazione strumentale utilizzata come interfaccia tra l'operatore e la macchina, senza per questo voler sminuire il valore concettuale del *sistema*.

A queste tre categorie di dati corrispondono tre sottosistemi, detti "operazionali", ognuno finalizzato al trattamento di ciascuna di esse:

- sottosistema alfanumerico,
- sottosistema iconografico o multimediale,
- sottosistema cartografico.

Questi, pur operando autonomamente sulle singole componenti informative di un'entità catalogata, risultano strettamente integrati. Il risultato della loro integrazione è proprio la scheda di catalogo completa, poi messa a disposizione dell'utente attraverso un quarto sottosistema detto "sottosistema utente" (fig.11), che consente ad ogni potenziale fruitore di interrogare la banca dati e di ricercare le informazioni desiderate attraverso percorsi di ricerca predefiniti.



Fig.11 – Schema concettuale dell'architettura generale del sistema (fonte ICCD)

All'interno del sistema si può ricercare un bene catalogato o gruppi di beni aventi determinati attributi. In questo caso bisogna specificare, attraverso l'interfaccia utente, gli attributi da riscontrare sull'insieme dei beni presenti in memoria, attraverso le cosiddette funzioni di filtro. Ogni campo di ciascuna scheda può

rappresentare un parametro di ricerca. Si potrebbe, ad esempio, aver bisogno di sapere quali siano le chiese presenti sul territorio di una determinata provincia, nel qual caso, nella funzione di filtro, si dovrebbe assegnare un valore al criterio di ricerca della provincia (nome della provincia) ed uno al criterio di ricerca della denominazione (termine “*chies*” all sottosistema alfanumerico non solo gestisce la componente testuale dei dati catalografici, ma contiene anche le normative. All’interno del sistema una delle maggiori innovazioni rispetto agli strumenti utilizzati in passato è rappresentata dall’aver previsto un modulo di gestione delle normative detto GENORMA. Esso consiste in un *programma nel programma*, grazie al quale si riesce non solo a contenere, all’interno del sistema, tutte le norme catalografiche prodotte per l’informatizzazione delle schede, ma anche a modificarle o ad aggiornarle. La sua complessità permette, ad esempio, il recepimento di una scheda compilata secondo una determinata normativa e la sua successiva *trasformazione* in una nuova, rispettosa della normativa al momento più aggiornata. Tale operazione viene detta di *migrazione* dei dati da una versione più arretrata ad una più recente ed è apprezzata come una delle principali *conquiste tecnologiche* realizzate dal sistema, in quanto rende completamente indipendente l’atto della schedatura dalla scelta della normativa di compilazione. Ogni catalogatore, in forza di questa nuova realtà, ha la libertà di utilizzare la versione normativa di cui dispone, non dovendosi preoccupare di procurarsi quella più recente, visto che è il sistema ad effettuare automaticamente il *passaggio* dalla versione originaria a quella più aggiornata. La migrazione automatica risolve problemi che una volta non avrebbero potuto essere risolti se non con una trascrizione *manuale*, seppur al computer, del contenuto di una scheda da una versione all’altra del suo tracciato.

Il sottosistema alfanumerico, oltre a consentire la gestione e la distribuzione della normativa, consente la gestione delle relazioni tra le schede e, quindi, tra le entità catalografiche e la gestione delle liste terminologiche e dei vocabolari che, potendo essere anche *aperti*, possono essere soggetti ad aggiornamento continuo indotto dalle variazioni suggerite dal *campo di lavoro*.

Il sottosistema *iconografico* o *multimediale*, invece, gestisce la componente *documentale* del flusso catalografico, costituita da elementi che trasmettono il proprio contenuto informativo attraverso immagini. Tradizionalmente, alla scheda di catalogo si riuscivano ad allegare immagini statiche, come rappresentazioni iconografiche storiche, fotografie o riproduzioni di rappresentazioni artistiche (dipinti, affreschi, ecc.). Oggi, invece, questa componente è stata *dinamizzata* con la possibilità di associare alla scheda descrittiva del bene anche files di *immagini in movimento*, ovvero filmati, o di suoni (files audio), che hanno, per qualche verso, rivoluzionato la maniera di documentare determinate categorie di beni³⁰.

Gli elementi che costituiscono la componente *documentale* (immagini raster o vettoriali, o video) sono entità a sé stanti che il sottosistema multimediale si preoccupa di associare all’entità *bene catalogato* dietro input del

³⁰ Si pensi all’utilità che questi possono avere quando il bene catalogato è un bene etnoantropologico (scheda BDM – beni immateriali) come feste popolari o cerimonie con particolari rituali il cui sviluppo nel tempo, visivo e sonoro, non è pienamente restituibile attraverso la fotografia.

gestore tecnico del processo (fig.12). Ciascuna di queste entità oltre ad avere la funzione di *completare* o ampliare la descrizione del bene catalogato, deve poter essere identificata dal punto di vista formale e contenutistico.




Fig. 12

È per questa ragione che il sottosistema multimediale prevede la gestione dei cosiddetti *metadati*³¹, ovvero dei *dati sui dati*, delle informazioni sull'entità multimediale (dimensione, tipo di file, caratteristiche di colore, etc.) che servono all'identificazione *formale* dell'entità.

³¹ I metadati, ovviamente, non si riferiscono solo ad entità multimediali, ma possono essere associati a qualsiasi altro tipo di dato (documento o file). Anche con riferimento a questa risorsa negli ultimi anni è andata crescendo la spinta all'unificazione delle scelte di metodo. Anche per i metadati, cioè, e più in particolare per la loro struttura si possono adottare soluzioni diverse che si sta tentando di omogenizzare per aumentare la comunicabilità tra soggetti che si occupano della stessa materia. Ciò che rende possibile lo scambio di dati tra istituzioni preposte all'erogazione di servizi simili, in paesi geograficamente anche molto distanti gli uni dagli altri, è, infatti, l'utilizzo di documenti a strutture "affini" o compatibili. Strutture, cioè, tali che, in virtù della loro totale *apertura* allo scambio, consentono di trasmettere il contenuto di un documento da un utente ad un altro, indipendentemente dalla piattaforma hardware e software che entrambi usano. In direzione della diffusione di questa cultura dell'apertura, lavora con assiduo impegno la già citata associazione inglese MDA (Museums Documentation Association), che svolge una continua opera di aggiornamento e divulgazione delle informazioni sui *metadati*. Altro organismo operante in questo campo è il CIMI (Consortium for the Computer Interchange of Museum Information) impegnato nella diffusione dello standard ANSI Z39.50, accettato anche dal SIGEC dell'ICCD. A proposito dell'ICCD, si ricorda che oltre al profilo CIMI, il SIGEC ha fatto proprie anche le risoluzioni del DUBLIN CORE METADATA WORKSHOP (1995), adottandone l'omonimo standard più noto semplicemente con l'abbreviazione *Dublin Core*. Lo scopo di queste attività *unificanti* è la creazione di un linguaggio comune che già da tempo si è cominciato a considerare premessa imprescindibile per qualsiasi tentativo di *internazionalizzazione* della ricerca catalografica. Sull'argomento si veda G.Cerica, "Metadati e risorse digitali", in "BOLLETTINO ICR", n.5/2002 ed, inoltre, cfr. A.Di Lorenzo, "Dai dati catalografici alle informazioni sui beni culturali: i metadati", in C.Morelli, E.Plances, F.Sattalini, a cura di, "Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione", Roma, 2000. Ed infine, cfr. M.Amaturo, "Procedure per la circolazione delle informazioni e l'interoperabilità. I metadati", in "Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale", a cura di A.Stanzani, O.Orsi, C.Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001.

La sintetica descrizione testuale dell'immagine, invece, serve alla sua identificazione contenutistica ed è indispensabile nella *ricerca per immagini*, basata sull'uso della cosiddetta tecnologia *VIR* (Visual Imaging Retrieval).

Il terzo sottosistema, quello *cartografico*, segna con la sua introduzione un considerevole passo in avanti nella ricerca di un *ancoraggio* sempre più stretto del bene catalogato al territorio d'appartenenza. Se prima dell'inizio del processo di informatizzazione la documentazione cartografica costituiva un *allegato* grafico alla scheda, non sempre presente e non sempre aggiornato, con la nascita del SIGEC ed, in particolare, di questo suo sottosistema operativo, si assiste ad una profonda revisione del trattamento del dato geografico. Esso non viene più espresso soltanto attraverso la descrizione discorsiva o attraverso l'evidenziazione del singolo bene su di una qualsiasi base cartografica, piuttosto si prevede la *localizzazione* precisa del bene attraverso la registrazione delle sue coordinate spaziali, prese in un sistema di riferimento convenzionale e rese note allo stesso sistema che visualizza automaticamente il bene sul territorio, dandone generalmente una rappresentazione *simbolica*. Si capisce, dunque, che il sottosistema in questione è finalizzato alla *georeferenziazione* del patrimonio culturale catalogato, ovvero all'espletamento della principale funzione di tutti i normali GIS (Geographic Information System)³².

Il problema della *georeferenziazione* merita, a questo punto, un approfondimento.

Nel 2001 l'I.C.C.D. ha promosso un tavolo nazionale di discussione sull'argomento "*georeferenziazione dei beni culturali*", recependo i molteplici stimoli indotti, in più occasioni di confronto, da quella parte del mondo della ricerca già da tempo impegnata nel settore dell'applicazione delle moderne tecnologie informatiche alla gestione dei beni culturali. La discussione è stata incentrata sulla possibilità di far confluire i risultati più aggiornati di questo dibattito all'interno della metodologia catalogografica adottata dall'Istituto.

La volontà di realizzare un efficace inquadramento territoriale del bene schedato ha sposato in pieno la logica d'impostazione del SIGeC, che mira ad una piena contestualizzazione del bene all'interno della sua realtà fisica di riferimento.

Da questo tavolo di discussione è stato *partorito* un documento finalizzato al chiarimento di alcuni dei concetti salienti riguardanti il tema, ma non ancora ufficialmente integrato nella normativa catalogografica esistente.

Georeferenziare un oggetto (o un'entità) significa instaurare tra esso e il luogo in cui fisicamente è posizionato un'*associazione visiva* che ne consenta, attraverso l'inquadramento all'interno di un sistema convenzionale di *riferimento*, la rintracciabilità nello spazio. Per la georeferenziazione di un oggetto, quindi, oltre che della *rappresentazione* dell'oggetto stesso, è necessario disporre di una *rappresentazione* del suo contesto fisico per operare la *sovrapposizione*³³ dell'uno all'altro. Questa rappresentazione del contesto fisico che accoglie (o contiene) l'oggetto non è altro che una rappresentazione del territorio su cui esso insiste: è, in altre parole, una

³² Nella fattispecie sono stati utilizzati, come *motori* GIS, software prodotti dalla ESRI (Arcinfo e Arcview) interrelati alle basi di dati gestite attraverso la tecnologia dei DBMS (Data Base Management System) dell'americana ORACLE.

³³ In gergo tecnico più che di "*sovrapposizione*" si parla di "*appoggio*" di un oggetto alla relativa base cartografica.

base cartografica, ovvero una *descrizione visiva* del luogo attraverso segni convenzionali, di volta in volta limitata alla porzione di territorio che più interessa, ma sempre e comunque ricollocabile all'interno di un globale disegno di riferimento, precedentemente determinato. Nel caso in cui l'oggetto possa essere individuato per mezzo di coordinate, cioè attraverso la lettura della sua distanza da un origine prefissata, si parla generalmente di *georeferenziazione diretta*. Quando, invece, queste non siano disponibili e per l'individuazione del bene sia necessario ricorrere ad ulteriori riferimenti, oltre a quello fornito da una base cartografica, si parla di *georeferenziazione indiretta*, più comunemente detta *localizzazione*. Esistono diversi tipi di localizzazione.

Una localizzazione può essere piuttosto precisa quando effettuata attraverso il riferimento ad una *base nota e condivisa* (BNC). È il caso di un bene del quale si può individuare la posizione conoscendone almeno la collocazione all'interno dei confini di un Comune, del quale siano note le coordinate lette su un sistema di riferimento altrettanto noto. In questa circostanza, anche se del bene non sia data la collocazione esatta sul territorio, non è difficile risalirvi, proprio perché si dispone del riferimento costituito dalla posizione del suo Comune di appartenenza.

Una localizzazione può essere, inoltre, effettuata in *assenza di una base nota e condivisa*. È questo il caso in cui dell'oggetto si conosce la collocazione all'interno di un'area geografica conosciuta ma non precisamente definibile. Si può pensare, ad esempio, ad un oggetto che si trovi sul territorio della cosiddetta "Padania", che è una regione di cui si conosce in via generale la collocazione geografica, ma che non è ufficialmente e precisamente definibile. In questo caso è impossibile risalire, disponendo di queste sole indicazioni, alla posizione esatta dell'oggetto, perché è impossibile anche la georeferenziazione dell'area e ci si deve accontentare di una localizzazione non molto significativa. Può essere utile, allora, l'ultima tipologia di localizzazione: la *localizzazione attraverso relazione*, che si effettua servendosi della conoscenza pregressa della posizione di un altro oggetto con il quale quello di cui si vuol conoscere la posizione *intrattiene* una qualsiasi forma di relazione fisica (es.: una relazione di vicinanza, una relazione di inclusione, una relazione di contenimento, etc). La *localizzazione per relazione* consiste, infatti, nel definire la posizione di un'entità attraverso la definizione della posizione di un'altra entità ad essa in qualche modo rapportabile³⁴ (pensiamo alla rintracciabilità di un dipinto attraverso la conoscenza della posizione del suo luogo di conservazione, oppure a quella di un sarcofago attraverso la posizione del luogo di culto in cui è collocato).

Una localizzazione indiretta può essere trasformata in una localizzazione diretta - e quindi in una georeferenziazione - solo quando i dati di cui si dispone consentano di risalire ad informazioni precise sulla sua posizione. Ciò è possibile se si riesce ad inquadrare l'entità all'interno di un qualsiasi sistema purché noto e già georiferito. La trasformazione è addirittura automatica, quando ci si può servire dei cosiddetti

³⁴ Nei nuovi tracciati schedografici (quelli della versione 3.0.0 del marzo 2004) è stato creato un paragrafo (il paragrafo "RV"= Relazioni) nel quale si registrano le relazioni del bene descritto con altri beni ai fini di una conoscenza puntuale e completa della realtà in cui l'oggetto è inserito.

geovocabolari, ovvero di liste di toponimi (nomi di strade, di località, indirizzi eventualmente comprensivi anche di numeri civici) cui siano stati associate delle coordinate geografiche su una base cartografica nota.

Quelli fin qui descritti sono conosciuti come *modi di localizzazione*. A monte di questa classificazione ne esiste una più ampia che chiarisce come il dato geografico associato ad altre tipologie di dati, come quelli *temporali*, possa dar luogo a *tipi di localizzazione* diversi, recanti informazioni più specifiche sulla *storia* della localizzazione del bene.

Per i beni immobili esiste un primo e più evidente *tipo di localizzazione* che è quella *fisica*, vale a dire quella che esprime il rapporto fisico, materiale, di contatto tra il bene stesso ed il territorio sul quale è collocato. In alcuni casi, questo tipo di localizzazione può aver avuto una certa variabilità nel tempo. È questa, in effetti, una caratteristica più tipicamente propria dei beni mobili, quella di aver avuto in passato una collocazione diversa da quella presente e significativa per l'aver generato particolari condizioni o conseguenze sullo stato attuale del bene. Ma anche nel caso di beni immobili, talvolta è possibile rinvenire una diversa collocazione fisica nel tempo. Quando oggi si parla, a proposito dei beni architettonici, di *localizzazione fisica passata*³⁵ è difficile che ci si possa riferire a variazioni *assolute* di posizione del bene, che pure si sono dimostrate possibili in casi eccezionali³⁶.

Meno interessanti per il settore dei beni architettonici possono essere altri tipi di localizzazione³⁷, come ad esempio quella *di fabbricazione*, dell'*area di ripresa*, che indica lo spazio ripreso da una foto aerea verticale o panoramica, utile allo studio dell'assetto del territorio in cui è inserito il bene architettonico, o del *luogo di ripresa*, ovvero la posizione dalla quale è effettuata la ripresa fotografica, che può essere indicativa di una condizione al contorno non più esistente per una sopravvenuta situazione di inaccessibilità del contesto.

Ammesso che da una qualsiasi forma di localizzazione indiretta si riesca a pervenire alla georeferenziazione di un bene, si dovrà tener presente che essa, all'interno di un modello schedografico preordinato all'informatizzazione, è espressa sempre da numeri, vale a dire da cifre che misurano la distanza del bene dal sistema di riferimento adottato. Negli altri casi, invece, quelli di localizzazione indiretta, il rapporto tra il bene ed il contesto territoriale nel quale esso è inserito deve essere espresso in modo discorsivo, attraverso una stringa di caratteri.

Quando, però, si ha la possibilità di descrivere la posizione del bene attraverso le sue coordinate è legittimo che ci si chieda a cosa queste coordinate debbano essere riferite. In altre parole è necessario capire che le

³⁵ L'eventualità di una localizzazione fisica passata diversa da quella presente è stata accolta all'interno dei tracciati proposti dalla nuova normativa catalografica, la citata 3.0.0, attraverso il paragrafo LCS, ovvero localizzazione storica, il cui obiettivo è quello di inquadrare il bene nei limiti di un contesto fisico che non esiste più: un contesto fisico avente quindi nomi diversi relativamente alla toponomastica, cioè nomi diversi per strade, aree amministrative oltre che per individuazioni catastali pregresse.

³⁶ Si pensi ad esempio ai templi egiziani di Abu Simbel o, ad una scala molto meno imponente, al portale del complesso di S. Chiara a Napoli.

³⁷ Quelli qui descritti sono alcuni dei tipi di localizzazione presenti in quel "vocabolario" chiuso messo a disposizione dei compilatori della schede contenente tutti i tipi di localizzazione possibili per beni soprattutto mobili. Il vocabolario in questione è quello che supporta la *valorizzazione*, cioè la compilazione del campo TCL- tipo di localizzazione- del paragrafo LA-*altra localizzazione*- propri delle schede di beni mobili, ma utilizzato come riferimento anche per le schede di beni immobili.

citare coordinate devono essere coordinate di un'entità agevolmente definibile. Uno dei nodi più critici sotto il profilo tecnico in fatto di georeferenziazione è quello della *precisione*. All'inizio si è detto che perché un bene possa essere georeferito è necessario che si disponga di una sua *rappresentazione* e di una rappresentazione del suo contesto territoriale. Quando si è parlato di rappresentazione del bene ci si riferiva ad un *simbolo* che potesse *descrivere* il bene nella maniera più calzante agli obiettivi dell'operazione. Generalmente un oggetto *appoggiato* su una base cartografica può essere graficamente rappresentato attraverso un *modello sintetico* della sua geometria, riconducibile a quelle che sono le tre *primitive* della geometria descrittiva: il punto, la linea e l'area.

Quando, perciò, si parla di coordinate dell'oggetto, in realtà ci si riferisce alle coordinate dei punti che si sono scelti per descriverne la geometria. Pertanto si avrà una coppia di coordinate nel caso in cui si sia scelto di descrivere l'oggetto condensandone la *forma* in un unico punto; si avranno almeno due coppie di coordinate se l'oggetto deve essere descritto attraverso una linea retta o una spezzata (nel qual caso si daranno le coordinate dei suoi vertici); mentre si avranno almeno tre coppie di coordinate se a descrivere il bene concorrerà un'area individuata da un poligono chiuso del quale siano stati individuati i vertici. La scelta di georeferenziare il bene ricorrendo ad una delle tre primitive note dipende, in primo luogo, dagli obiettivi dell'operazione, dalla necessità di restituirne la posizione con precisione più o meno dettagliata. Ci si potrà, infatti, trovare nella condizione in cui sia sufficiente descrivere il bene attraverso un unico punto significativo, dando ovviamente ragione della scelta di quel particolare punto tra gli infiniti che avrebbero potuto essere presi come riferimento, oppure ci si potrà trovare nella condizione di descrivere il bene attraverso la sua *perimetrazione*, attraverso l'individuazione di un'area che corrisponda, più o meno precisamente, al suo reale contorno. In seconda battuta, poi, stabilita l'*esigenza di precisione*, la scelta del metodo dipenderà dalla *capacità di precisione* propria dei mezzi tecnici di cui si dispone.

Queste considerazioni offrono la possibilità di riflettere su un altro importante aspetto dell'attività di georeferenziazione. Scelto il metodo di georeferenziazione, tra quelli fin qui illustrati (punto, linea o area), si dovrà ancora scegliere, infatti, la tecnica di georeferenziazione. Per quanto riguarda il *metodo tramite punto*, c'è da dire che la scelta del punto può assumere significati diversi a seconda dell'obiettivo dell'operazione. Un punto significativo può essere tale, infatti, sotto più profili, quali, ad esempio, quello *storico* (nel qual caso lo si farà coincidere con una parte storicamente importante del bene), oppure *architettonico* o, più semplicemente, sotto il profilo *geometrico*. Per *tecnica di georeferenziazione* di un punto si intende "la tecnica utilizzata per l'acquisizione delle coordinate del punto"³⁸, e tale concetto resta valido anche per gli altri due metodi (linea ed area). L'acquisizione delle coordinate è possibile attraverso una serie finita di operazioni:

- il rilievo tradizionale (cioè il rilievo topografico, se non addirittura metrico);

³⁸ La definizione è tratta dalla normativa 3.0.0 emanata dall'ICCD nel marzo del 2004, pag.26.

- il rilievo da cartografia con o senza sopralluogo (consistente nel riconoscimento dell'entità su una base cartografica e nella sua successiva acquisizione con o senza sopralluogo);
- il rilievo da foto aerea con o senza sopralluogo (consistente nel riconoscimento dell'entità su base fotografica e successiva acquisizione con sopralluogo o senza);
- il rilievo tramite GPS, consistente nell'individuazione dell'oggetto attraverso l'impiego del sistema di rilevamento satellitare americano Global Position System³⁹, utile per inquadramenti di grande precisione in cui sia richiesto un margine di errore particolarmente ridotto;
- il rilievo tramite la stereofotogrammetria aerea.

Qualunque sia la tecnica utilizzata nell'approfondire le specifiche del metodo, in una scheda di catalogo bisogna sempre chiarire se questo sia approssimato o preciso. In tutti e tre i casi si dovrà, infatti, indicare se della primitiva scelta (punto, linea, area) siano state individuate *caratteristiche esatte* o *approssimate*. Nel caso, ad esempio, di georeferenziazione tramite area è utile sapere se le coordinate dei punti indicate siano state associate a punti che descrivono un poligono sommariamente coincidente con l'oggetto schedato o se sia stata effettuata una perimetrazione esatta dello stesso, fedele, cioè, per quanto possibile, allo sviluppo lineare del suo contorno.

Tra le altre cose, è importante conoscere le caratteristiche che devono avere le *rappresentazioni del territorio* su cui i beni vengono informaticamente *appoggiati*. Le basi cartografiche possono essere di diverso *formato informatico* (vettoriale o raster), di diversa *provenienza* e *datazione* (I.G.M., C.T.R. etc., levate varie) e realizzate secondo diversi *sistemi di riferimento* (i più diffusi sono l'UTM 32 A⁴⁰, l'UTM 33, il GAUSS-BOAGA EST, GAUSS-BOAGA OVEST, etc.).

La scelta della base cartografica per la rappresentazione del bene nel suo contesto territoriale è di importanza primaria, soprattutto nella catalogazione dei beni architettonici, e specialmente per l'ICCD che, nel ruolo di ente preposto alla validazione formale dei dati, deve preoccuparsi della loro attendibilità, arrivando dalla periferia dati *appoggiati* alle basi cartografiche più disparate. Nonostante le funzioni di conversione che il SIGeC possiede, operare su un unico riferimento cartografico, a scale di rappresentazione prestabilite e con la certezza della sua disponibilità presso qualsiasi amministrazione periferica, potrebbe comportare innegabili vantaggi sul piano operativo. Le regioni, ad esempio, istituzionalmente competenti in materia di governo del territorio, potrebbero tentare di raggiungere un più ampio accordo sulle caratteristiche che le rispettive cartografie tecniche, periodicamente realizzate ed aggiornate, dovrebbero avere.

³⁹ Da poco tempo (fine 2005) anche l'agenzia spaziale europea (ESA) dispone di un proprio sistema satellitare denominato "Galileo", che possiede caratteristiche di precisione più elevate rispetto a quelle dell'omologo sistema americano.

⁴⁰ l'UTM 32 A, ovvero il fuso 32 *allargato*, è il sistema di riferimento internazionale assunto come base ufficiale all'interno del SIGeC, ma il sistema informativo prevede l'uso anche degli altri sistemi di riferimento citati, in quanto dotato di una *funzione di conversione* capace di trasformare le coordinate misurate all'interno dell'uno in coordinate espresse attraverso il *metro* degli altri. Inoltre i paragrafi di georeferenziazione, nei campi destinati alle specifiche riguardanti le basi di riferimento (i campi che vengono definiti di *metainformazione*) consentono anche una breve descrizione delle specifiche stesse.

Riprendendo l'analisi della struttura del SIGeC da dove era stata interrotta, bisogna ricordare che questo contiene in sé un quarto sottosistema: il cosiddetto *sottosistema utente*, che finalizza tutti gli sforzi compiuti nei precedenti, rendendo disponibile l'insieme dei dati raccolti ad una gamma di potenziali fruitori *controllatamente* diversificata. I dati ammessi alla diffusione sono esclusivamente quelli che hanno superato i diversi controlli effettuati lungo il processo di produzione della scheda. Tale processo è articolato in modo che i diversi soggetti in esso coinvolti abbiano le stesse facoltà, a meno di alcune prerogative, assegnate in base ad un principio di sovraordinazione istituzionale. Del SIGeC, infatti, esistono tre versioni differenti: una detta *SIGeC-catalogatore*, destinata all'utilizzo da parte degli schedatori che sul campo materialmente effettuano le operazioni di catalogazione e che ha funzionalità limitate, consentendo solo la *valorizzazione* dei campi di ciascun tracciato, dopo aver scelto la versione normativa cui fare riferimento, ed il trasferimento dei dati ai soggetti addetti alla loro verifica. Immediatamente al di sopra c'è il SIGEC per le soprintendenze, che hanno obbligo di verificare la consistenza scientifica dei dati raccolti e la loro rispondenza formale alle normative adottate. La soprintendenza, oltre al suo ruolo nevralgico di soggetto *controllore*, ha anche facoltà di raccogliere, una volta validate, le schede relative ai beni di propria competenza in un archivio autonomo, collegato con quello centrale, strutturato sulle sue stesse regole ed aperto alla pubblica consultazione, secondo le stesse specifiche di accesso ai dati vigenti presso l'archivio centrale. Il SIGEC dell'ICCD è quello che consente all'Istituto di svolgere il compito finale di validazione le schede ricevute al termine delle operazioni di trasferimento. La *validazione* consiste nell'ultima operazione di verifica della *regolarità formale* della scheda, rappresentando a tutti gli effetti un *sigillo di qualità* in mancanza del quale la scheda non può essere immessa nel sistema di consultazione. Nel caso, infatti, i controlli effettuati dall'ICCD diano esito negativo, la scheda deve essere corretta e l'Istituto ha la possibilità di modificare i dati, ma ha l'obbligo di trasmettere la scheda corretta alla soprintendenza di provenienza per garantire il riallineamento delle basi di dati da entrambi possedute.

Quando si ha la certezza della regolarità della scheda, i suoi contenuti sono messi a disposizione dell'utenza che si avvale delle diverse funzionalità del *sistema di consultazione* come anello di congiunzione tra il sottosistema utente e i tre sottosistemi operazionali già descritti.

Il sistema di consultazione è finalizzato ad agevolare la ricerca di qualsiasi dato all'interno dell'archivio, purché su di esso non vengano restrizioni di carattere normativo che ne vietino la pubblicazione per ragioni di sicurezza (privacy) o di rispetto dell'*autorialità* (diritti d'autore) del bene cui il dato stesso si riferisce. Il tipo di ricerca consentito è diverso innanzitutto in base al profilo dell'utente cui si ha accesso. I profili d'utenza sono quello libero, accessibile a qualsiasi fruitore, ma limitato; quello soggetto a *registrazione*, con accesso a categorie di dati *protette* (ma anche in questo caso non a tutte quelle esistenti); quello dell'operatore interno, del gestore che ha facoltà di accedere liberamente a qualsiasi livello di informazione (fig.13). All'interno di ciascun profilo, poi, la ricerca può essere orientata in base alle esigenze dell'utente, in maniera libera, guidata o dettagliata. I

dati sui beni possono essere ricercati secondo criteri differenti, specificando un attributo di *luogo* o di altra natura (criterio del “*dove*”, oppure del “*cosa*”, del “*chi*”, del “*come*”, del “*quando*” e del “*perché*”, vedi fig.14), nel qual caso vengono visualizzati tutti i beni presenti in archivio accomunati dal possesso dello stesso attributo e raffinando sempre di più la ricerca introducendo altri attributi che possono contribuire a restringere progressivamente il campo dei risultati.




Fig. 13 - Schermata di presentazione del sistema di consultazione del SIGEC (fonte ICCD).




Fig.14 – Schermata di ricerca libera (fonte ICCD).

La ricerca, oltre ad essere alfanumerica, può essere anche *multimediale*, nel caso in cui si cerchino immagini e si è pertanto messi in condizione di specificare parametri particolari dell'immagine (colore, dimensione, forma, ecc.) secondo il già citato procedimento VIR. Ma la modalità di ricerca sicuramente più innovativa ed interessante è quella cartografica secondo la quale si possono ricercare tutte le tipologie di beni esistenti ed appartenenti ad un'area geografica selezionata. I beni individuati nella suddetta area sono visualizzati assieme a molti altri *tematismi* (fig.15) e le schede ad essi relativi possono essere visualizzate secondo un collegamento diretto all'entità *scheda associata*.




Fig. 15 - Esempio di ricerca cartografica relativo ad una porzione del territorio dell'Isola d'Elba (fonte ICCD)

Così come strutturato, il SIGeC appare ben funzionante, ma, al di là dei risultati conseguiti sul piano dell'efficienza *locale* del sistema, bisogna ancora valutare i problemi legati all'interoperatività da esso consentita tra i diversi soggetti partecipanti al processo catalografico (ICCD, soprintendenze, catalogatori ed enti *esterni*).

In effetti, la *connettività* propria del sistema non è sfavorita dalle sue caratteristiche intrinseche, né da deficienze strutturali di ordine progettuale, ma può esserlo dall'uso che del sistema si fa nel suo *ambiente di funzionamento*. A livello periferico questo strumento è, infatti, ancora poco diffuso e la sua diffusione

dipenderà in misura consistente dalla capacità d'adeguamento che sapranno dimostrare le strutture interessate al suo impiego.

Il SIGeC è stato, già in fase progettuale, strutturato in maniera tale da poter essere utilizzato da enti diversi e fisicamente distanti gli uni dagli altri, ma all'inizio del suo sviluppo si era pensato di poterlo diffondere capillarmente sul territorio arrivando alla situazione in cui ciascuna soprintendenza disponesse di una sua copia. Problemi di varia natura hanno impedito la realizzazione di questo proposito: problemi di natura *finanziaria*, per gli aspetti legati alla commercializzazione di prodotti software sottoposti a rilascio di licenza d'uso, e *legislativo-organizzativa*, per il mutato assetto della struttura del Ministero ed, in particolare, per i cambiamenti registrati in seno alla sua struttura periferica, nella quale si è assistito al rafforzamento delle soprintendenze regionali, oggi direzioni regionali. Tale nuovo profilo organizzativo ha suggerito l'opportunità di diffondere il SIGeC presso ciascuna *direzione regionale*, in maniera tale che questa potrà assumere la funzione di soggetto coordinatore delle attività catalografiche svolte sul proprio territorio, preoccupandosi del mantenimento dei rapporti con l'ICCD. Quella individuata è una struttura *policentrica* che carica i nuovi *poli* di nuove responsabilità, ma garantisce la necessaria *territorialità* delle operazioni, intesa come capacità di controllo delle problematiche di ciascun territorio, e la giusta apertura anche ai cosiddetti enti *esterni*, (regioni, enti pubblici territoriali, amministrazioni ecclesiastiche).

Bisogna sottolineare, a tal proposito, che l'iniziativa che i suddetti enti dimostrano nella progettazione di sistemi informativi autonomi per la realizzazione di cataloghi *locali*, se non opportunamente *canalizzata*, nella direzione dell'*integrabilità* delle proprie risorse informatiche con quelle centrali, finirà per contrastare l'obiettivo dell'unificazione dei metodi catalografici. Ormai qualsiasi amministrazione pubblica coinvolta in progetti di conservazione e valorizzazione dei propri beni su scala territoriale può dotarsi di sistemi informativi propri, ogni volta partendo da zero, cioè dalla progettazione *ex novo* del sistema stesso, giustificandosi con la presunta esigenza di dover confezionare uno strumento adatto alle particolarità del proprio territorio. Forse si potrebbe porre maggiore attenzione al fatto che, al di là dell'aspetto formale che un sistema informativo informatizzato può localmente assumere, la struttura interna può rimanere la stessa, anzi è conveniente che lo sia.

Resta ancora da chiarire, quindi, per quale ragione un'amministrazione pubblica che decidesse di procedere alla catalogazione informatizzata del proprio patrimonio culturale, non valuti l'opportunità di acquisire il sistema informativo già predisposto in sede centrale dall'ICCD, ma scelga di *costruirsi* uno proprio, con notevole impegno di risorse materiali ed intellettuali sia in fase di progettazione che di utilizzo.

La dimensione nazionale, tra l'altro, non è l'unica con la quale il percorso di implementazione del SIGeC si deve confrontare. Anche a livello internazionale e soprattutto a livello europeo si registrano iniziative simili che richiedono uno sforzo di collaborazione, di allineamento metodologico, di condivisione di conoscenze e competenze, in una parola, di *dialogo*. Le possibilità offerte nel campo della comunicazione dalle tecnologie

informatiche che sfruttano internet per condividere esperienze di ogni genere, sono molteplici e quella organizzazione politica sopranazionale che coincide con l'Unione Europea ha inteso promuoverne lo sfruttamento attraverso diverse azioni.

In questo contesto sono nati progetti che hanno avuto positive ripercussioni sull'avanzamento delle ricerche nel settore delle applicazioni informatiche alla catalogazione del patrimonio culturale. Tra essi va ricordato il progetto *Aquarelle*⁴¹ svolto tra il 1996 ed il 1998 e finalizzato alla ricerca di un accordo tra diversi partner europei, pubblici e privati, sui criteri per lo scambio di dati catalografici sui beni culturali attraverso la costituzione di una rete comune in cui poter condividere i risultati dei diversi sistemi catalografici nazionali. Ma ancor più importante è stato il progetto *Aquarelle* per il sistema catalografico italiano, in quanto ha rappresentato un'occasione feconda di sviluppo e di crescita messa a frutto nel successivo progetto denominato *Information Network dei Beni Culturali* finalizzato all'istituzione di una rete di interscambio di dati tra i vari soggetti coinvolti in attività di catalogazione (Ministero, Regioni, comuni, CEI, etc.). Non tutti gli enti potenzialmente coinvolgibili hanno aderito all'iniziativa, ma i risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra quelli che hanno accettato di aderire hanno posto le basi per le scelte che subito dopo sarebbero state compiute in materia di *apertura e comunicabilità delle banche dati* all'interno del progetto SIGEC.

Sempre in ambito europeo di particolare rilevanza e con ricadute utili sulla e dalla progettazione del SIGeC è stato il progetto CHANCE⁴² (*Cultural Heritage Access through Networked serviCes for Edutainment*), finanziato dalla Commissione Europea (febbraio 2001-ottobre 2002) e diretto alla verifica della fattibilità di un sistema catalografico europeo accessibile via internet.

Il Sistema informativo generale del catalogo oggi racchiude in sé le funzioni che fino a poco tempo fa si tentava di affidare alla gestione separata di tanti software distinti. Diverse *anime* coesistono in questo strumento, quella del data-base *puro*, basata sulla tecnologia ORACLE, quella del sistema di *information retrieval* basato su linguaggio SQL, quella dell'analisi spaziale del dato, basata su motori gis della ESRI, nonché di altre applicazioni appositamente ed originalmente create (vedi il caso GENORMA). Per ciascuna di queste componenti, il mercato e la ricerca propongono percorsi di sviluppo e di aggiornamento tanto veloci da poter essere difficilmente seguiti contemporaneamente. Alcuni di questi solo da poco tempo cominciano ad essere individuati, tante sono le potenzialità inesplorate che le tecnologie moderne offrono. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla documentazione allegata alle schede di catalogo che, come si è visto, può essere molto eterogenea ed ogni tipologia in essa ricompresa riesce, comunque, ad essere gestita dai moderni

⁴¹ Sull'argomento ulteriori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo:

http://www.iccd.beniculturali.it/istituto/testo_aquarelle.html.

Informazioni in merito sono presenti anche in M.Lattanzi, "Il Sistema del Catalogo...", op.cit. oltre che in A.P. Briganti, "La catalogazione dei beni architettonici", in A.Stanzani, O.Orsi, C.Giudici, a cura di, "Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale", catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001

⁴² Sull'argomento cfr. la relazione di M.L. Polichetti alla giornata di studi "Beni culturali e Innovazione Tecnologica. Il Sistema informativo Generale del Catalogo: strumento per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale", Roma 14 febbraio 2002, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.iccd.beniculturali.it/download/polichetti.pdf>.

sistemi informativi. In questo settore non sono molto diffuse norme comuni che possono regolamentare l'acquisizione di documenti di varia natura. Si sono viste, ad esempio, le difficoltà che possono creare le differenze tra le basi cartografiche che pervengono al livello centrale come supporto geografico delle informazioni alfanumeriche. Ma volendo andare ancora più a fondo, si possono aprire numerosi altri scenari, che richiederebbero competenze sempre più raffinate e che contribuiscono ad avvalorare la tesi secondo cui molte componenti di un sistema informativo potrebbero da sole rappresentare l'oggetto di ricerche specifiche. Si può pensare ancora al problema della standardizzazione delle procedure di realizzazione della documentazione di corredo alle schede, quando non esistenti. Particolare è il caso della *documentazione grafica vettoriale* realizzata attraverso l'uso di tecnologie CAD⁴³, ancora oggi, almeno nel nostro paese, lasciata alla libera ed infruttuosa iniziativa dei singoli enti o operatori. Si può constatare la fermentazione di una *massa* di argomenti, tutti tra loro collegati da una fittissima trama di rimandi reciproci e tutti singolarmente al centro di discussioni tecniche che alla fine dovranno mirare a sintetizzarsi in un unico obiettivo: realizzare strumenti informatici sempre più potenti, per comunicare, secondo un linguaggio comune, un numero sempre maggiore di contenuti culturali ad un numero sempre maggiore di utenti. In questa proposizione sono condensati i tre *must* della futura tecnologia dell'informazione: flessibilità, standard e accessibilità.

Non è intempestivo, a questo punto, dopo aver parlato dei progetti che a livello sovranazionale si sviluppano per ampliare il dibattito sulle modalità di *diffusione* e *scambio* di cultura tra paesi, ricordare che da pochi anni è stata avviata un'iniziativa di ampio respiro tematico che testimonia la crescente attenzione della politica per l'argomento; iniziativa nota col nome di PROGETTO MINERVA.

Detto progetto coinvolge i *ministeri culturali* di molti paesi dell'Unione Europea e mira alla creazione di una rete comune all'interno della quale si studiano, si divulgano e si arricchiscono, attraverso il dibattito, tutti i possibili modi di digitalizzare le informazioni sul patrimonio culturale delle nazioni europee. I principi cui si ispirano i gruppi di lavoro operanti nell'ambito di tale progetto sono quelli definiti nel cosiddetto *Piano d'azione di Lund*⁴⁴ (dal nome della città svedese in cui è stato redatto e sottoscritto nell'aprile del 2001). Non è importante soffermarsi sulla descrizione dei contenuti di questo progetto⁴⁵, ma è necessario evidenziare che il Ministero per i beni e le attività culturali italiano ha assunto, all'interno della struttura che promuove l'iniziativa, un ruolo di primo piano, dandole un notevole impulso soprattutto nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea del 2003. A riprova di quanto si va affermando, si può consultare l'elenco degli atti

⁴³ Sull'argomento si veda G. Buzzanca, "Il ruolo degli standard nella documentazione grafica su base vettoriale", in "Arkos. Scienza e restauro dell'architettura", n.11/2005 ed ancora dello stesso autore un precedente contributo in cui era stato introdotto il dibattito sulla stessa materia "Esigenza di standard nella documentazione grafica digitalizzata", in "Materiali e strutture", n. 1/2003. Sulle possibilità offerte dal Computer Aided Design nel settore della documentazione dei beni culturali si veda, inoltre, il contributo di H. Eiteljorg II, "Documentation with CAD", in "BOLLETTINO ICR", n. 5/2005.

⁴⁴ Il testo del *Piano d'azione per il coordinamento dei programmi e delle politiche di digitalizzazione* (frutto della riunione di esperti tenutasi a Lund, Svezia, il 4 aprile 2001) è disponibile all'indirizzo di seguito riportato.
ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/digicult/lund_action_plan-it.pdf

⁴⁵ Per i quali si rimanda alla ricca serie di documenti messi a disposizione sul sito on line: <http://www.minervaeurope.org/>

pubblicati⁴⁶ a conclusione dei numerosi dibattiti promossi nell'ambito del progetto in questione: la maggior parte si riferisce ad eventi tenuti in Italia, nei quali esperti e studiosi del nostro Paese hanno sottoposto alla platea europea esperienze significative di riconosciuta originalità.

Il ruolo di coordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali italiano all'interno di iniziative comunitarie è stato, inoltre, confermato in occasione dell'avviamento del progetto MICHAEL PLUS, finalizzato alla creazione di un portale *multilingue* che darà accesso alle collezioni digitali di musei, archivi, biblioteche e altre organizzazioni culturali⁴⁷.

Molti dei problemi affrontati in sede internazionale e delle soluzioni proposte dalla comunità scientifica che opera nel settore sono stati recepiti ed, in qualche caso, anticipati dall'azione dell'ICCD nella costruzione del SIGeC. Questo strumento, dunque, rappresenta un'occasione qualificata di crescita generale per il *Sistema Italia*, che ha nella valorizzazione del suo patrimonio culturale una possibilità di sviluppo reale, ma prima ancora di crescita civica imperdibile, se opportunamente sfruttata col concorso di tutte le istituzioni interessate. Questa considerazione offre la possibilità di collegarsi alle riflessioni fatte da uno studioso italiano, S. Settis, che in diverse occasioni si è pronunciato sul tema della diffusione delle nuove tecnologie informatiche nel settore della conservazione dei beni culturali. In uno dei suoi interventi più noti⁴⁸, Settis aveva voluto sfatare il *mito* dell'arretratezza dell'Italia e dell'Europa in generale rispetto agli Stati Uniti d'America sul campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il coinvolgimento del nostro paese in iniziative di così alto profilo scientifico come quelle appena citate ne è la prova.

Lo stesso autore, però, in quella occasione fece notare la diffusione di altre due pericolose *illusioni*: la prima "è che si sappia benissimo perché e per chi utilizziamo le nuove tecnologie per l'informazione sui Beni Culturali...quale pubblico è il destinatario dei lavori che si compiono, delle informazioni che si raccolgono e che si trasmettono...".

La seconda è che "...mentre avanzano le tecnologie, a noi europei (o italiani) può restare un'ultima frontiera, quella dei contenuti...".

I due problemi sollevati sono di grande attualità e riconducibili ad un'unica sostanziale considerazione: il *modo* o lo strumento tecnico con cui si sceglie di trasmettere un messaggio culturale non è indipendente dal contenuto del messaggio stesso: "Distinguere informazione da struttura dell'informazione è del tutto

⁴⁶ Cfr. all'interno del sito citato la pagina: <http://www.minervaeurope.org/events.htm>. Tra i documenti pubblicati rientrano anche stralci degli atti dell'incontro napoletano del 2003 dal titolo: "Territorial information systems for the conservation, preservation and management of Cultural Heritage - Napoli, Italy, Palazzo Reale, 23-24 october 2003".

⁴⁷ La denominazione del progetto è un acronimo che sta per *Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe*, (www.michael-culture.org). Dal 1 giugno 2006 collaborano all'iniziativa 14 Stati dell'Unione europea.

Il progetto si è esteso infatti a undici Paesi ed è coordinato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Avrà come partner oltre agli iniziali Ministère de la Culture et de la Communication per la Francia e l'agenzia governativa Museums, Libraries and Archives Council del Regno Unito anche Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁴⁸ Efficacemente intitolato "L'illusione dei beni culturali" pubblicato per la prima volta sotto forma di articolo giornalistico su "Il Manifesto" del 21 gennaio 2000, poi su "Bollettino ICR", n.5/2002 ed infine come saggio riveduto ed ampliato nel testo "Italia spa-L'assalto al patrimonio culturale", Torino 2002.

artificiale...le infrastrutture tecnologiche determinano la trasmissibilità dei contenuti...". Se questo è vero, non si può non concordare con la posizione secondo cui lo sviluppo tecnologico deve essere favorito attraverso l'alimentazione della ricerca e finalizzato ad un progressivo innalzamento del livello di specializzazione dell'utenza. Inoltre, dal momento che l'obsolescenza funzionale degli strumenti informatici contemporanei è velocissima, "...l'investimento determinante deve essere nella conoscenza e nell'informazione..."⁴⁹ e, solo dopo, in tecnologia. Ma soprattutto sarà utile ricordare che raccogliere contenuti informativi e scegliere il modo per comunicarli non possono essere operazioni separate. Affidare pertanto la realizzazione di un sistema informativo a soggetti terzi, senza seguirne da vicino il lavoro è la premessa di un "inevitabile fallimento" dell'iniziativa.

Facile a questo punto è il riferimento all'attuale condizione del sistema catalografico nazionale. È sostanzialmente inutile la corsa alla realizzazione del software più *potente* che sembra essere stata ingaggiata dalle istituzioni pubbliche interessate al processo. In Italia manca ancora l'*investimento strutturale* sulla conoscenza di cui sopra. La base informatica proposta dall'ICCD è più che sufficiente ad avviare un percorso di continuo miglioramento del *mezzo tecnologico*, anche grazie al contributo di altre istituzioni e, soprattutto, in considerazione del fatto che detto mezzo è stato consapevolmente progettato in forma *aperta*, predisposto, cioè, ad un suo tanto inevitabile quanto auspicabile potenziamento futuro.

Quel che più preme sottolineare, comunque, è che in questo campo, al di là delle scelte di merito che si vanno compiendo, dal punto di vista metodologico, non si può lasciare l'iniziativa al tecnologo-informatico. Il ruolo dell'archeologo, dell'architetto o dello storico dell'arte dovrà rimanere sempre preminente, anche nella fase di preparazione degli strumenti attraverso cui si sceglie di diffondere le informazioni raccolte o, meglio, di *attivare* le conoscenze possibili⁵⁰.

⁴⁹ Questo brano, come gli altri riportati in questa pagina, sono tratti dal contributo di Settis pubblicato sul Bollettino ICR citato nella nota precedente alla presente.

⁵⁰ "L'informazione è passiva, la conoscenza è attiva...", continua Settis.

3.3 - Ritorno alla “conservazione programmata” attraverso il Sistema della Carta del Rischio

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la catalogazione dei beni architettonici, per quanto si sia evoluta sul piano metodologico, ha lasciato aperte questioni specialistiche che andranno affrontate con la stessa sistematicità impiegata nell'avvio del suo difficile processo di aggiornamento informatico.

Una di queste questioni riguarda l'opportunità di modificare, all'interno di alcuni tracciati, i campi destinati alla registrazione dello stato di conservazione del bene, che fino ad oggi hanno sostanzialmente mantenuto la storica impostazione, che voleva il giudizio sullo stato di conservazione del bene espresso attraverso un aggettivo sinteticamente qualificativo (nella scala: ottimo - buono - discreto - mediocre - pessimo). Il periodo di evoluzione metodologica attraversato dalla catalogazione *ricognitiva* a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento è coinciso con un periodo d'intensa attività scientifica rivolta alla predisposizione di strumenti per la conoscenza del patrimonio architettonico non solo sotto l'aspetto quantitativo, ma anche sotto il profilo *conservativo*. Una catalogazione *parallela* o *complementare* alla prima.

L'idea di base di questa seconda attività è stata sin dalla sua nascita di compiere una diffusa indagine sui *rischi* cui il patrimonio culturale nazionale è esposto dal punto di vista conservativo, traendo ispirazione dal concetto di *restauro preventivo*, teorizzato da Cesare Brandi negli anni Sessanta¹.

La locuzione “*restauro preventivo*” affida la propria pregnanza al contrasto tra i due termini che la compongono: da un lato, infatti, la parola “*restauro*” rimanda ad un'attività umana - d'intervento sull'opera - *successiva* alla constatazione dell'insorgenza di fenomeni di degrado; dall'altro, la sua aggettivazione, cioè la qualifica di “*preventivo*”, ribalta il senso tradizionale del sostantivo, associandolo ad un'azione cronologicamente *anteriore* all'insorgenza o al progresso del degrado. L'insorgenza del fenomeno di degrado, quindi, rappresenta il riferimento temporale rispetto al quale valutare l'apparente inconciliabilità dei due termini.

Se tradizionalmente il restauro era concepito come azione tesa all'eliminazione degli effetti del degrado riscontrati sull'opera e, ove possibile, delle cause che lo avevano generato, ma sempre *dopo* che lo avevano generato, l'idea innovativa, allora, era quella di non attendere che quelle patologie si manifestassero, ma di agire, appunto *preventivamente*, sull'opera e sul contesto che la ospitava, eliminando a priori tutte le potenziali sorgenti di degrado, anticipando, dunque, l'insorgenza del danno.

Quello che qui è stato definito *degrado* e che attiene alla materialità dell'opera, cioè alla sua consistenza fisica, nella teoria del Brandi non è che l'aspetto meno complesso o più facilmente affrontabile, in quanto l'approccio alla sua soluzione sarebbe stato guidato dalla ricerca scientifica, da “*rilevi pratici e... deduzioni scientifiche, che si pongono da esse stesse in un campo che, per essere più oggettivo, risulta meno*

¹ Cfr. C.Brandi, “*Cosa debba intendersi per restauro preventivo*”, in “Bollettino dell'Istituto centrale del restauro”, n. 27-28/1956 ed anche C.Brandi, “*Teoria del restauro*”, Roma, 1963, pp. 81-89.

*impugnabile*². Cosa ben più complicata, invece, sarebbe stata dimostrare che la prevenzione avrebbe dovuto contribuire alla tutela, non solo, della *materia* dell'opera, ma anche della sua *immagine* e della sua *storia*. L'opera, infatti, in quanto percepita dalla coscienza umana sia come *fatto storico* che come *fatto estetico*, prima ancora che *materico*, andava preservata da fenomeni che potessero falsare la veridicità di quella percezione.

La modifica di un conteso architettonico o urbano avrebbe potuto, ad esempio, pregiudicare la percezione di certi effetti spaziali e plastici presenti in un'opera a favore della quale non si fosse applicato in maniera rigorosa un vincolo indiretto. Oppure, la sostituzione di parti considerate *minori* nel tessuto storico di un ambiente urbano avrebbe generato un contrasto pieno sia con l'istanza storica (nel caso la costruzione sostitutiva non fosse stata degna di essere considerata esempio d'*Architettura*), sia con l'istanza estetica (nel caso la costruzione sostitutiva, pur avendo raggiunto il livello di vera *Architettura*, fosse risultata stridente, dissonante o non in equilibrio col contesto).

Quindi *restauro preventivo* doveva essere considerato non solo l'intervento pratico rivolto alla materia dell'opera, ma anche l'intervento, se così si può dire, *immateriale*, rivolto alla duplice *epifania*, estetica e storica, dell'opera stessa.

Questo pensiero è stato successivamente sviluppato da G.Urbani, che aveva affiancato il Brandi nella sua attività di direttore dell'ICR e che, in qualità di suo successore³ alla direzione dell'Istituto, provò a tradurlo in atto nel progetto noto come "*Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria*"⁴ (1976).

L'originalità del contributo di Urbani, nonostante il riferimento culturale non fosse stato affatto dissimulato, fu evidente già nella scelta del titolo che spostava l'attenzione dal "*restauro preventivo*" alla "*conservazione programmata*", dall'intervento in sé, al suo obiettivo, la conservazione, evidenziando il superamento dell'apparente contrasto terminologico presente nell'espressione brandiana.

Se la questione si sviluppa attorno al *tempo* dell'azione umana e se quel tempo deve essere *anteriore* a quello della manifestazione del degrado sull'opera, quell'azione può essere descritta non dalla parola "*restauro*", ma dal termine "*conservazione*", facendo così emergere che ciò a cui si deve puntare è la predisposizione di un progetto che tenda ad evitare il ricorso proprio al restauro, che resta una risorsa di *estrema urgenza*⁵; un progetto di conservazione fondato sulla coscienza della invasività dell'intervento di restauro e che, per tale ragione, miri a conseguire, massimizzandolo, lo stesso obiettivo del restauro attraverso l'adozione di soluzioni alternative. Prima tra tutte: la manutenzione, anch'essa guidata da una conoscenza analitica profonda di tutti

² Brandi C., "*Teoria...*", op.cit.

³ Dopo la direzione di P.Rotondi (1961-1973).

⁴ AA.VV., "*Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria – Progetto esecutivo*", Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Istituto Centrale per il Restauro, Tecneco, Roma, 1976

⁵ Già Brandi aveva sostenuto che "*il restauro preventivo è anche più imperativo se non più necessario, di quello di estrema urgenza, perché è volto proprio ad impedire quest'ultimo, il quale difficilmente potrà realizzarsi con un salvataggio completo dell'opera d'arte*". Cfr. Brandi C., "*Teoria...*", op.cit., p. 84.

quei fattori, d'origine naturale o antropica, che avrebbero potuto generare degrado e che, con la loro evoluzione, avrebbero innescato la necessità del restauro.

Nell'impostazione del progetto elaborato dall'ICR, sin dalla prima metà degli anni Settanta, malgrado si fosse apertamente dichiarata la discendenza dell'idea di partenza dal brandiano concetto di restauro preventivo, di quel concetto si era scelto di studiare solo alcune forme applicative: in particolare, quelle relative alla parte più *oggettiva*. Il Brandi aveva parlato, infatti, di prevenzione non solo sul piano materico/ambientale, ma anche - o forse soprattutto - sul piano storico ed estetico, per contrastare a monte le cause della possibile manomissione dell'opera, intervenendo in via preventiva sull'azione trasformativa indotta dall'uomo a danno sia del contesto storico e ambientale che la accoglieva, sia della sua immagine.

Il progetto dell'Urbani, invece, puntava alla messa a punto di una metodologia che favorisse proprio il contrasto dei fenomeni di degrado prodotti dall'ambiente naturale (fenomeni geologici, inquinamento atmosferico, etc.). Sceglieva, quindi, un terreno di confronto che dal Brandi era stato considerato come meno problematico.

Nel progetto, avviato sperimentalmente in Umbria, si cominciò a parlare di *rischio* e di *livello di rischio* del patrimonio, introducendo l'innovativo concetto di prevenzione attuabile attraverso la valutazione dell'incidenza sullo stato conservativo del patrimonio stesso di quei fenomeni naturali da cui *storicamente* i rispettivi territori erano stati interessati.

Anche se concentrato su quello "*stato di consistenza della materia e... condizioni da assicurare per una buona conservazione*" che non avevano bisogno di particolare *sensibilità storico-artistica*, ma solo di indagini scientifiche, il piano umbro poteva considerarsi, comunque, fortemente innovativo, in quanto, per la prima volta in Italia, tentava di avviare un processo di studio sistematico delle cause di deterioramento dei beni culturali e dei rimedi da utilizzare per contrastarle, evitandone il progresso o addirittura l'insorgenza. I risultati di tale esperienza, inoltre, avrebbero costituito la base per l'estensione all'intero territorio nazionale di un metodo di programmazione degli interventi conservativi univoco e di comprovata efficacia.

Il clima culturale nel quale si operava non era, probabilmente, dei più favorevoli allo sviluppo di iniziative di questo genere, con un carattere, cioè, tanto sperimentale e tanto audacemente lontano dal tradizionale processo operativo del restauro. La stampa del periodo registrò un acceso dibattito circa la legittimità di talune scelte metodologiche, organizzative e gestionali⁶.

⁶ A questo proposito si veda V.Minosi, "*L'eredità di Giovanni Urbani*", in "Arkos", Aprile-Giugno, 2005. In particolare cfr. la nota n.12 a pag. 29 che riporta, come testimonianza della *fronda culturale* opposta ai progetti dell'Urbani, il riferimento ai due seguenti articoli: P.Chessa, "*Perugino li vide e gridò: aiuto!*", in "L'Espresso", n.22/1976 e N.Ponente, "*Il restauro di Stato*", in "L'Espresso", n.30/1976. Già nel primo dei due, l'autore del secondo aveva firmato un occhiello dal titolo "*Il restauratore di Stato*", attraverso il quale, contro il Piano Umbro, si muovevano diverse obiezioni e che conviene riportare quasi per intero vista la densità delle problematiche e dei dubbi sollevati, tutti di particolare attinenza col tema generale del presente studio: "*...la programmazione non ha tenuto conto - con una contraddizione in termini - che il piano elaborato è andato in qualche modo a sovrapporsi all'attività che va svolgendo L'Ufficio Centrale del Catalogo costituito presso il ministero dei Beni Culturali. Inoltre con il suo trionfalismo tecnologico, rischia di impedire lo sviluppo di una catalogazione scientifica anche a livello regionale. In pratica, il piano pilota, pur se destinato ad una regione, concentra a Roma il rilevamento del patrimonio artistico, lo affida ad un ristretto numero di tecnici e toglie ogni possibilità di ricerca ad*

Le parole dell'Urbani in proposito sono di grande persuasività. Egli partiva dalla considerazione che il patrimonio culturale di una nazione dovesse essere considerato *“come un'entità oggettivamente limitata, della cui finitezza occorre prendere atto, pena lo stesso rischio di degradazione che incombe sulla natura e quindi sulla vita dell'uomo”*⁷. Pensare all'insieme dei beni culturali come ad una risorsa limitata avrebbe prodotto lo stimolo ad una loro maggiore protezione. Nonostante il diffondersi di questa *coscienza conservativa*, però, si era prodotto tra la speculazione teorica e la prassi operativa uno scollamento fondato su una contraddizione di fondo. *“Da un lato questa metafisica dei “valori” non ha portato a una selezione degli oggetti di studio, ma esattamente al suo contrario: all'allineamento sotto una medesima categoria di valore non più solo delle opere d'arte, ma della somma delle testimonianze del passato aventi comunque titolo di “beni culturali”. Mentre dall'altro lato, l'intenzione conoscitiva con cui questo allargamento di campo viene compendosi non è mutata in nulla...rispetto a quella che fin dall'inizio ha orientato le discipline storico-artistiche: la riscoperta dell'unico, dell'eccezionale o quanto meno del raro”*.

Tale contrasto produceva effetti negativi sul piano pratico, in particolare sul restauro che continuava ad essere *“quello della riscoperta, della messa in valore dei caratteri estetici originari...”*. Quello che l'autore voleva far capire era che se, sul piano teorico, il concetto di bene culturale aveva subito un ampliamento - che avrebbe dovuto spostare l'attenzione di quanti preposti alla sua tutela dal singolo episodio di eccezionale valore artistico all'insieme dei beni e al sistema di relazioni tra essi esistenti - sul piano operativo, invece, la prassi non era affatto cambiata: *“è mutata solo la quantità degli interventi che nel giro dell'ultimo decennio si sono all'incirca decuplicati”*, ma *“la maniera di operare continua ad essere strumentale al recupero del singolo bene come se ad occasionarla fossero tuttora delle scelte di gusto e non l'emergenza sempre più frequente dei*

organismi regionali decentrati. Inoltre, benché il direttore dell'istituto centrale per il restauro, Giovanni Urbani, abbia sostenuto che ciò che è stato fatto e si intende fare è un inventario e non un catalogo, poiché il catalogo è un'operazione scientifica, storico-artistica e non meccanica operazione di rilevamento, mi pare che anche in questo si agisca in modo contraddittorio. È evidente infatti che non può esservi catalogo se prima non vi è inventario e che, comunque, nessun inventario potrebbe essere “neutro”. Due attività del ministero dei Beni Culturali vengono così a sovrapporsi e probabilmente ad intralciarsi a vicenda.

C'è però un'altra obiezione fondamentale da fare a tutta l'operazione: lo Stato non può e non deve affidare a privati - e sia pure a società a partecipazione statale, come la Tecneco del gruppo Eni - compiti che gli spettano istituzionalmente e per i quali possiede organi e mezzi specifici. Affidare a società praticamente private la conservazione preventiva, significa rischiare molto. Nessuno garantisce, infatti, che gli interessi della Tecneco, siano coincidenti con quelli della collettività, cui il patrimonio artistico appartiene.

In proposito c'è da fare un'ultima considerazione: gli esperti che hanno contribuito all'elaborazione del piano sono spesso illustri personaggi del mondo accademico, ma sono presenti a titolo personale o in quanto coinvolti in qualche modo nelle attività della Tecneco. Lo Stato ha messo completamente da parte le università e non mi riferisco agli istituti di discipline storico-artistiche, ma alle stesse facoltà scientifiche. Il tentativo di isolare le università sotto una campana di vetro è in atto da tempo e certamente non riguarda solo il caso in questione...”.

Di segno opposto risulta, invece, la considerazione, di molto posteriore, fatta da B.Zanardi (in *“Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi”*, Milano, 1999, pag. 97) il quale, a proposito della scelta dell'Urbani di affidare una parte dell'esecuzione della ricerca ad una società privata dice: *“...far svolgere un incarico simile a personale interno all'amministrazione avrebbe comportato tempi lunghissimi d'attesa, quindi costi enormi a carico dello Stato, e una non assoluta certezza dell'attendibilità dei risultati. Alla presentazione del progetto, invece di discutere sul merito dell'indicazione metodologica del progetto stesso - e, magari, anche sui danari fatti risparmiare allo Stato - ci fu un assalto compatto a Urbani di soprintendenti e professori universitari, con l'accusa di lesa maestà allo Stato per aver affidato parte del lavoro a un'impresa privata...”*.

⁷ Cfr. la relazione introduttiva dell'Urbani a AA.VV., *“Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria - Progetto esecutivo”*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Istituto Centrale per il Restauro, Roma 1976.

danni....In ogni caso... il restauro rimane pur sempre un intervento "post factum", cioè capace tutt'al più di riparare un danno, ma incapace di impedire che si produca né tantomeno di prevenirlo"⁸.

Il contributo originale dell'ICR risiedeva proprio nel trattamento omogeneo dei beni culturali, il cui studio si doveva intendere mirato ad una conoscenza, in generale, della loro presenza sul territorio ed, in particolare, del legame che con questo intrattenevano. Il tutto in evidente accordo con i principi che avrebbero animato la nascita del nuovo sistema catalografico nazionale ad opera dell'ICCD di Oreste Ferrari. Lo scopo, poi, sarebbe stato di stabilire *criteri d'intervento* improntati al rispetto della razionalità operativa e della massima oggettività valutativa possibile; *priorità d'intervento* dettate non più dal *gusto* ma da un'esigenza *fisica* di conservazione, a sua volta emersa da un'analisi scientifica di tale bisogno. Se il processo conoscitivo e la valutazione della necessità dell'intervento si fossero fondati su un metodo operativo comune, nel senso di condiviso, il risultato, cioè la decisione e la scelta d'intervenire, a livello nazionale, su un determinato monumento, piuttosto che su un altro, sarebbe stata indiscutibile.

Tutto doveva partire, quindi, da una conoscenza preventiva della consistenza del patrimonio culturale presente sul territorio che si voleva analizzare. Purtroppo questo tipo di informazioni non era allora disponibile, perché l'attività dell'Ufficio Centrale per il Catalogo si svolgeva ancora "a mosaico", o a "macchia di leopardo" e solo in poche occasioni, e limitatamente a porzioni di territorio di dimensioni contenute, si cominciava a sperimentare la tecnica dell'indagine catalografica cosiddetta "a tappeto".

L'Umbria era stata scelta tra alcune altre regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Molise) per l'*omogeneità culturale* che caratterizzava il suo territorio e per altre ragioni d'ordine pratico, quali la vicinanza a Roma, la presenza di città di dimensioni contenute e le dimensioni contenute dello stesso territorio regionale. Un campo sperimentale che avrebbe dovuto fungere da *campione* per la definizione di un programma da *esportare*, poi, su tutto il territorio nazionale.

L'utilità di strumenti di pianificazione che potessero innescare processi di rafforzamento delle difese del patrimonio culturale, prevenendo e prevedendo la ripetitività di quei fenomeni, si rivelò, come evidenziato anche dagli sviluppi successivi di quel progetto⁹, drammaticamente e in tutta la sua pienezza, a seguito dei terremoti che colpirono il Friuli nel 1976 e l'Irpinia nel 1980.

Proteggere i monumenti da eventi naturali tanto distruttivi fu il tema della mostra tenutasi nel 1981 e dedicata al rischio da sisma¹⁰. In tale occasione si tentò di perfezionare il concetto di *vulnerabilità* del patrimonio architettonico nazionale, intesa soprattutto come vulnerabilità all'azione dei terremoti (*sismo-vulnerabilità*). Fu evidenziato che tale caratteristica degli edifici storici dipendeva da tre parametri significativi¹¹: lo stato di conservazione dell'edificio, la sismicità del territorio e la distribuzione territoriale del patrimonio.

⁸ Ibidem

⁹ Cfr. la nota successiva.

¹⁰ Cfr. AA.VV., "La protezione del patrimonio monumentale dal rischio sismico – Termini del problema", Istituto Centrale del Restauro, Roma 1983.

¹¹ Cfr. Baldi P., "Per una Valutazione della Vulnerabilità del Patrimonio Monumentale", in "La protezione del patrimonio...", op. cit..

Dalla sovrapposizione degli effetti di questi tre fattori sarebbe scaturito un quadro dell'intensità del rischio cui il suddetto patrimonio era esposto e su cui fondare l'azione di prevenzione e di adeguamento sismico degli edifici¹². Il problema percepito con maggiore preoccupazione riguardava le modalità di rilevamento dello stato di conservazione degli immobili d'interesse culturale. Le possibilità potevano essere due: procedere ad un faticoso rilevamento *diretto* delle informazioni necessarie, predisponendo modelli o schede uniformemente utilizzabili su tutto il territorio nazionale, oppure trovare un'alternativa per rilevare *indirettamente* le stesse informazioni, appoggiandosi, come poi effettivamente fu fatto, a dati originariamente raccolti per scopi diversi, come quelli ISTAT relativi alla cronologia del patrimonio immobiliare nazionale (anteriori al 1919, 1919-1945, 1945-1960, di epoca ignota). Ovviamente i dati desunti da questo tipo di fonti non potevano tradursi in informazioni di elevata qualità, ma il tentativo fu, comunque, importante perché contribuì a mettere in luce nuovi possibili percorsi d'analisi. Si capì, ad esempio, che era necessario pensare ad un metodo di schedatura dei beni architettonici che potesse, in tempi ragionevolmente contenuti, restituire un quadro esaustivo delle loro condizioni di conservazione, che, messo, poi, in relazione alle caratteristiche del territorio, avrebbe offerto un'informazione completa circa la situazione di rischio incombente sui beni considerati.

Inoltre, si approfondì un'altra tematica: quella della protezione del patrimonio monumentale dal pericolo *sisma*, che avrebbe avuto negli anni a seguire ulteriori prolungati sviluppi.

Da quanto detto, emerge che, rispetto alla problematica della protezione del patrimonio monumentale dal rischio sismico, solo da tempi relativamente recenti si è cominciato a pensare ad una soluzione di natura preventiva. Questa necessità è stata accentuata dal ripetersi di eventi calamitosi di quel tipo, i cui effetti hanno messo gli esperti di fronte all'obbligo di riconsiderare l'opportunità di intervenire solo *a valle* di tali avvenimenti. Dagli studi puntualmente effettuati all'indomani di quegli eventi, emerse l'importanza di conoscere le caratteristiche fisico-meccaniche e le trasformazioni storiche degli edifici d'interesse culturale, al fine di poterne elaborare un piano di messa in sicurezza nell'immediato e di protezione per il lungo termine.

In Campania, ad esempio, nei mesi successivi al sisma che colpì l'Irpinia nel novembre del 1980 la Scuola di Perfezionamento per il Restauro dei Monumenti dell'Università di Napoli, diretta da R. Di Stefano, fu incaricata di compiere un'indagine sull'entità dei danni prodotti dal terremoto. Tale studio¹³ fu esteso a tutti i 544 Comuni della regione, per ognuno dei quali fu redatto un *dossier documentario*, in forma di scheda, nel quale venivano analizzate e riportate le principali caratteristiche del singolo Comune con riferimento particolare al relativo centro storico, ove presente. I dati riguardavano la tipologia costruttiva dell'architettura locale ma anche notizie relative alla popolazione, alle attività artigianali e alle tradizioni popolari presenti. Il tutto in uno schema che ricorda molto, soprattutto nell'impostazione formale e terminologica, le esperienze compiute sul tema della

¹² Non si poteva parlare ancora di *miglioramento* sismico perché questo fu un concetto sviluppato, ad integrazione di quello dell'*adeguamento*, solo qualche anno più tardi, quando furono evidenti gli effetti controproducenti che la prima normativa antisismica di ricostruzione aveva generato a danno dell'edilizia storica su cui si era intervenuti.

¹³ R.Di Stefano, "Inventario dei danni prodotti dal terremoto del 1980 al patrimonio architettonico ed ai centri storici della Campania", in "Restauro", n. 56-57-58/1981 (p. 186 e seg.)

SUDDIVISIONE DEI COMUNI DELLA CAMPANIA PER GRADO DI DANNO E RILEVANZA DEL CENTRO STORICO							
		danno					
		nullo	lieve	sensibile	grave	gravissimo	
interesse	nullo	3	14	7	2	—	26
	normale	26	118	93	17	12	266
	notevole	17	53	76	41	10	197
	eccezionale	12	19	19	5	—	55
		58	204	195	65	22	544

documentazione dei centri storici dal Gazzola negli anni a cavallo tra il 1960 ed il 1970. Sul territorio di ciascun Comune e, più in particolare, di ogni centro storico appositamente perimetrato, si individuavano le cosiddette *emergenze architettoniche* per le quali si redigeva una scheda a parte, in cui venivano riportate informazioni relative alle vicende

storico-costruttive dell'edificio, alle sue caratteristiche fisico-materiche, oltre alle *osservazioni* sullo stato di conservazione e sui danni causati dal sisma.

Le indagini compiute nell'ambito di tale esperienza avevano consentito la raccolta di materiale informativo sia sugli aspetti storici che su quelli fisici del patrimonio indagato. Questo doveva, poi, essere rielaborato per fornire, agli organi di pianificazione degli interventi sul costruito danneggiato, una descrizione sintetica della situazione così come riscontrata a seguito del sisma. L'esigenza di sintesi portò alla predisposizione di un quadro (fig.1) nel quale i dati relativi alla rilevanza culturale del centro storico esaminato si incrociavano con quelli relativi al loro livello di danneggiamento.

Ad ogni centro storico fu attribuito, infatti, un *grado di protezione* all'interno di una classificazione che prevedeva quattro livelli d'interesse (nullo=0, normale=1, notevole=2, eccezionale=3), ciascuno funzione "della consistenza del patrimonio architettonico, della morfologia urbana, dei caratteri ambientali ed, in casi particolari, della presenza del patrimonio archeologico". Il grado di protezione esprimeva l'importanza rivestita dal singolo centro storico.

A questo era associato un *grado di danno*, espressione del livello di danneggiamento che aveva caratterizzato il centro storico colpito dal sisma. I gradi di danno erano cinque (nullo, lieve, sensibile, grave e gravissimo), differenziati in base, innanzitutto, alla presenza di lesioni e, poi, in base alla consistenza del quadro lesionativo che, nel suo livello di massima gravità, prevedeva il riscontro di crolli parziali o totali, con conseguente cambiamento dell'assetto urbano del centro storico.

Questo tipo di analisi, per quanto sintetica e suscettibile di ulteriori approfondimenti¹⁴, costituì una solida base conoscitiva su cui impostare l'azione politica d'intervento programmata dalle istituzioni locali.

¹⁴ Un'esposizione più completa delle premesse metodologiche e delle potenzialità di un progetto d'indagine così ambizioso si ritrova in AA.VV., "Campania oltre il terremoto-Verso il recupero dei valori architettonici", Regione Campania - Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali - Università di Napoli, Facoltà di Architettura, Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti, Napoli, 1982

Negli anni Novanta il filone dell'indagine sull'esposizione a rischio sismico del patrimonio architettonico nazionale si è articolato in ulteriori percorsi di ricerca che hanno sempre più enfatizzato la necessità di pervenire ad una conoscenza dettagliata del costruito storico per l'impostazione di qualsiasi forma di tutela, sia *passiva*, cioè posteriore all'evento, sia *attiva*, ovvero preventiva.

In questa direzione si sono mosse istituzioni e strutture di ricerca quali il Ministero dei beni culturali, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Servizio Sismico Nazionale. Quest'ultimo, in particolare, anche in collaborazione con l'Università, ha portato avanti un progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione di un *Atlante dei centri storici italiani esposti al rischio sismico*¹⁵, collocabile, dal punto di vista culturale, all'interno di quel filone di attività che ha visto gli stessi soggetti impegnati nella redazione di un certo tipo di manualistica adottata come guida negli interventi di recupero sull'edilizia storica¹⁶.

Questo studio avrebbe dovuto *“valutare l'importanza storica e quella culturale e artistica di un buon numero di località (almeno 6000) sparse nel territorio nazionale...Gli strumenti di valutazione dei caratteri dei singoli luoghi...devono anche consentire la stima della “vulnerabilità” cui sono soggetti detti luoghi...e, perfino, la stima della “perdita di valore storico-artistico” dovuta alle catastrofi sismiche o alle successive incongrue ricostruzioni...”*¹⁷. La ricerca svolta ha avuto uno dei suoi momenti fondamentali nel reperimento dei dati necessari alla definizione delle caratteristiche costruttive degli edifici appartenenti ai siti analizzati, effettuato anche attraverso operazioni di schedatura (*“mirata” e “originale”*) e tendente alla definizione di semplici schemi interpretativi attraverso cui stabilire degli *indicatori di interesse*, ovvero parametri attraverso cui *misurare il valore* delle località analizzate (fig.2).

Sempre a proposito di rilevamento dello stato di conservazione d'edifici d'interesse storico ed, in particolare, delle loro condizioni a seguito di eventi sismici, bisogna ricordare che la stessa Carta del Rischio dell'ICR si è rivelata utile in occasione del terremoto che colpì l'Umbria e le Marche nel settembre del 1997¹⁸. Grazie al Sistema informativo della Mappa del Rischio, nel giro delle due ore successive alla scossa tellurica di maggiore intensità, l'ICR fu in grado di fornire alle autorità che avrebbero dovuto gestire l'emergenza un elenco di tutti i beni presenti sul territorio in questione nel raggio di trenta chilometri dall'epicentro, oltre che i modelli schedografici per una prima ricognizione del loro stato fisico. Anche se tale strumento nasce con l'idea di diffondere una visione preventiva dell'intervento conservativo, è stato dimostrato che applicazioni di alcune sue semplici funzionalità possono risultare utili anche in situazioni di gestione delle emergenze post-evento.

¹⁵ Responsabile il prof. Paolo Marconi, dell'Università Roma Tre.

¹⁶ Di questo filone di ricerca fa parte il progetto, responsabile lo stesso prof. Marconi, noto come *Repertorio (Atlante) dei tipi architettonici e strutturali urbani in Italia per una normativa appropriata al recupero edilizio*, realizzato nell'ambito del *Progetto Finalizzato Beni Culturali* di cui è capofila il CNR.

¹⁷ Cfr. A.Pugliano, *“La prevenzione sismica alla scala territoriale. L'Atlante dei centri storici italiani esposti al rischio sismico”*, in *“Ricerche di Storia dell'arte”*, n.65, 1998.

¹⁸ G.Accardo, *“La Carta del Rischio e il sisma per un piano di prevenzione nazionale”*, in *“Atti dei Convegni Lincei - Giornate sul tema: Gli interventi sul patrimonio monumentale ed artistico dopo il sisma nell'Umbria e nelle Marche- Roma, 22-23 giugno 1998”*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1999.

2 DOCUMENTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE

Località	Altimetria
Comune	Latitudine Longitudine.....

Edificio.....	Parte.....
Localizzazione.....	Data..... Foglio n°.....

Rif. Inventario Fonti

Tipo di trasformazione edilizia

Tda	Tamponatura di ambitus
Dpt	Sopraelevazioni
Adp	Addossamento di pareti
Tdp	Tamponatura di profferli
Rif	Rifusione con sopraelevazione unitaria

Fig. 2: Esempio di schedatura delle trasformazioni edilizie

Raramente si ricorda¹⁹ che, tra i vari modelli schedografici utilizzati dall'ICR nel rilevamento dello stato di conservazione delle diverse tipologie di beni analizzati, uno, in particolare, era stato denominato *Scheda sismico-strutturale* (informazioni sulla vulnerabilità sismica degli edifici monumentali) ed era stato derivato dalla scheda CARISMA elaborata nell'ambito di un progetto avviato all'inizio degli anni Novanta (1991) dal Comitato nazionale per la protezione dal rischio sismico.

Esistono da poco, da quando, cioè, è stato emanato il D.P.C.M. 3 maggio 2001, (*“Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni appartenenti al patrimonio culturale”*) modelli di rilevamento dei danni²⁰ causati da sisma messi a punto dal Dipartimento della Protezione Civile e di cui si fa obbligo d'impiego in caso di simili eventi calamitosi (figura 3 e 3.1)²¹.

¹⁹ A.Pandolfi, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano: metodi di censimento e di catalogazione”*, in *“Ricerche di Storia dell'arte”*, n.65, 1998.

²⁰ Tali modelli sono stati recentemente rivisitati a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 (*“Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale”*) che ha integrato il decreto del 2001 affiancando ai precedenti modelli di rilevamento per chiese e beni mobili quello per i palazzi di interesse storico-artistico. La scheda relativa alle chiese, inoltre, è stata arricchita con la previsione di ulteriori dieci possibili meccanismi di collasso che dai 18 iniziali passano agli attuali 28. L'ultimo decreto presidenziale ha rappresentato l'occasione per ricostituire presso il Dipartimento della Protezione Civile il GLABEC (Gruppo di Lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei BENI Culturali dai rischi naturali) che ha il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di schedatura di cui le regioni in particolare si devono far carico a seguito di eventi calamitosi verificatisi sul proprio territorio.

²¹ Lo studio della vulnerabilità sismica degli edifici storici è stato approfondito negli ultimi anni grazie all'opera del GNDT (Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti) impegnato nella pubblicazione di atlanti della condizione di vulnerabilità del patrimonio architettonico di vaste aree della nostra nazione. In proposito si vedano le seguenti pubblicazioni, derivate da progetti di ricerca aventi anche finalità formative:

- GNDT, *“Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia Orientale”*, Dipartimento della Protezione Civile, 1999;
- GNDT, *“Censimento di vulnerabilità a campione dell'edilizia corrente dei Centri abitati, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia”*, Dipartimento Protezione Civile, 2000;
- GNDT, *“Censimento relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi naturali, nazionali e regionali”*, Dipartimento Protezione Civile, 2001;
- GNDT, *“Supporto tecnico-scientifico alle attività di rilievo dei danni e della vulnerabilità nonché per le analisi di rischio occorrenti per la corretta attività di ricostruzione”*, CNR-Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, 2001.

“...dovendo fronteggiare una fortissima domanda di interventi di restauro ed essendo in condizione di poterne intraprendere pochi e di dover rinviare gli altri, è opportuno che le autorità politiche ed amministrative responsabili si dotino degli strumenti utili per individuare la scala delle priorità.

La Carta del Rischio, dunque, si può considerare come un insieme sistematico di strumenti e conoscenze che serve per individuare quali siano gli elementi del patrimonio culturale per i quali un elevato interesse storico-artistico si accompagna ad un alto rischio di perdita o danneggiamento nel breve termine...”²³.

A₃₂ - ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE




Fig. 3.1

²³ P.Baldi, “La Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano: obiettivi, strumenti, metodo”, in “Ricerche di Storia dell’arte”, n.65/1998.

La citazione chiarisce in maniera inequivocabile gli obiettivi che la Carta avrebbe dovuto raggiungere. Quello principale era, ed è tuttora, di fornire alle amministrazioni pubbliche, responsabili della tutela del patrimonio culturale o della pianificazione urbanistica, uno strumento attraverso cui valutare le priorità di intervento in campo conservativo. Programmare la conservazione significa stabilire criteri *oggettivi* per l'attribuzione di quella priorità.

A fronte, infatti, di una generale necessità d'intervento su tutto il territorio nazionale, la limitata disponibilità di risorse obbliga gli organi competenti ad operare una distinzione tra beni per i quali l'intervento conservativo sia più urgente e beni per i quali lo sia meno.

La bibliografia su questo tema negli ultimi anni ha subito un approfondimento considerevole, grazie anche ai *progettisti* di questo sistema, e mirato a realizzare un maggiore coinvolgimento nel processo di sviluppo del sistema stesso sia delle istituzioni cui è destinato (soprintendenze, regioni, enti locali, etc.), sia della pubblica opinione.

Nella sua fase di progettazione più avanzata, la Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano è stata metodologicamente articolata in diversi momenti tra loro consequenziali.

Il primo è consistito nella raccolta dei dati sulla consistenza di quel patrimonio di cui si voleva valutare il *rischio*. È ovvio che quando si parla di rischio, trattandosi di beni culturali, si intende rischio di degrado fisico o di perdita.

L'operazione preliminare è stata, dunque, quella di valutare *quanti* fossero i beni da prendere in considerazione. Prima di *contarli* si è dovuto capire, però, *quali* beni dovessero essere individuati. La scelta ha riguardato, secondo le categorizzazioni tradizionalmente vigenti in ambiente ministeriale, tre grandi tipologie di beni: *beni architettonici*, *beni archeologici* e *contenitori di beni artistici*, ovvero beni immobili esclusivamente destinati alla conservazione ed all'esposizione di *beni mobili* di natura archeologica, artistica, naturalistica, etc.²⁴.

Stabilito che tipo di beni rilevare si è passati alla loro individuazione. Tale passaggio non si è basato, però, su una ricerca di campo, cioè su un lavoro di schedatura *diretta*, bensì su una ricerca bibliografica. In particolare, sono state consultate pubblicazioni specifiche quali: le Guide d'Italia del Touring Club Italiano (T.C.I.) e le Guide Archeologiche Laterza²⁵. Nonostante la finalità *commerciale* di tali pubblicazioni, in sede decisionale, non disponendo di un'alternativa *ufficiale* più esaustiva, la scelta delle fonti da consultare è ricaduta su queste, cui viene attribuita "una riconosciuta validità scientifica, soprattutto dall'approccio quanto più possibile

²⁴ Tra le strutture individuate sono state considerate anche quelle risalenti, per epoca di costruzione, a periodi successivi al 1950.


²⁵ Le Guide del T.C.I., divise per regioni, disponibili all'avvio del progetto, oscillavano, come anno di aggiornamento, in un periodo compreso tra il 1974 e il 1993, mentre le Guide Laterza tra il 1980 e il 1993.

omogeneo alla lettura dei principali elementi e fenomeni che vanno a costituire l'intera realtà del patrimonio culturale nazionale"²⁶.

Per la raccolta dei dati riguardanti ogni singolo bene è stato predisposto un modello di rilevamento cartaceo informatizzabile, diviso in sezioni descrittive, con relativi campi codificati. La struttura della scheda riprende, in più punti, la terminologia e la codificazione tipica delle schede ICCD, per il resto, dal punto di vista contenutistico, se ne distacca in maniera considerevole.

Uno sforzo particolare è stato compiuto, in analogia col lavoro svolto in sede di elaborazione di *standards di contenuto*²⁷ dell'ICCD, nella definizione di tutte le tipologie di beni esistenti tra le tre grandi famiglie considerate, architettonici, archeologici e contenitori (es. architettonici = religiosa, civile, difensiva, etc.), a loro volta articolate in subcategorie (per la tipologia "religiosa" si sono elencati, ad esempio, strutture quali: abbazie, battisteri, basiliche, campanili, etc.). La scheda, inoltre, riporta la funzione originaria dell'edificio e quella attuale, specificando, se del caso, quali oggetti di particolare interesse il bene contenga. La lettura delle citate fonti bibliografiche ha inizialmente portato alla redazione di circa 57000 schede, di cui la maggior parte (circa 52000) relative a beni architettonici.

Questa prima tipologia di dati ha consentito la realizzazione di quella che sarebbe stata poi la *cartografia tematica* di base per ogni successiva elaborazione. È stata, infatti, graficizzata nella carta della "Consistenza e distribuzione dei beni culturali (fig.4), successivamente approfondita attraverso una lettura separata del dato



²⁶ Cfr. Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Storici ed Artistici - Istituto Centrale per il Restauro, "Carta del Rischio del Patrimonio Culturale-La cartografia tematica - Distribuzione del patrimonio e dei fenomeni di pericolosità", Vol.I, Roma, 1996

²⁷ Si veda in proposito il paragrafo precedente.

relativo ai beni architettonici, ai beni archeologici ed ai contenitori. Come cartografia di base, in mancanza di fonti omogenee alternative, è stata assunta quella dell'IGM (scala 1: 2.000.000).

Definita la consistenza e la distribuzione dei beni sul territorio nazionale, si è passati all'applicazione del modello di valutazione del rischio.

Il *rischio* cui il patrimonio culturale è esposto è stato considerato come una funzione di due variabili. Da un lato, la *pericolosità* del sito nel quale il bene si trova e, dall'altro, la *vulnerabilità* del bene stesso. Il primo dato è, se così si può dire, un dato di natura *estrinseca*, che esprime in maniera sintetica le caratteristiche del contesto nel quale il bene è inserito, l'*aggressività* del contesto nei confronti del bene. Il secondo dato è, invece, un dato *intrinseco*, legato alla natura materica o fisica del bene ed esprime la sua attitudine a lasciarsi attaccare dagli agenti esterni, di qualunque natura essi siano. Più sono alti i livelli di pericolosità e di vulnerabilità, più è alto il rischio cui il bene è esposto. Dal punto di vista statistico, la *popolazione* di riferimento nella valutazione della *pericolosità* è quella costituita da tutti i Comuni italiani, mentre nella valutazione della vulnerabilità la popolazione di riferimento è rappresentata dall'insieme dei beni culturali.

La maggiore difficoltà è consistita nella costruzione di un modello che fornisse una misura *quantitativa* delle grandezze in gioco per renderle omogenee e comparabili.

Sia nel caso della pericolosità che della vulnerabilità, sono stati analizzati i fenomeni naturali che maggiormente incidono sulla determinazione dei suddetti parametri.

Per arrivare a definire la pericolosità di un Comune (pericolosità territoriale) si è pensato di poterla tradurre nella somma degli effetti prodotti da tre diversi tipi di pericolosità:

- pericolosità statico strutturale;
- pericolosità ambientale (ambiente-aria);
- pericolosità antropica (pressione antropica).

A loro volta tali componenti sono state suddivise in sub-componenti, cioè analizzate come il risultato dell'azione di più fattori, la cui misura corrisponde ad *indicatori di pericolosità*.

La pericolosità statico-strutturale di un territorio, ad esempio, è quella che influenza la stabilità di un edificio, ritenuta dipendente da fenomeni come sismi, frane e dissesti, esondazioni, dinamica dei litorali, valanghe, fenomenologia vulcanica.

Sono stati raccolti dati circa la *severità* di ognuno di questi fenomeni per ciascuna delle regioni italiane. La cernita delle fonti, quindi, è stata eseguita prestando particolare attenzione alla loro *omogeneità*, reperendo dati²⁸ con validità geografica il più estesa possibile.

²⁸ Una precisazione circa la natura di questi dati va fatta: quando si parla di *pericolosità* si rimanda generalmente ai concetti di *intensità* del fenomeno e di *periodo di ritorno*. Tali parametri solo in rarissimi casi sono stati reperibili all'interno dei dati raccolti, ragion per cui la pericolosità di un determinato territorio è stata valutata solo in termini di *presenza/assenza* e quasi mai in termini di *ripetitività*. Semplificazione consistente ma inevitabile.

Ai fenomeni considerati sono associati i rispettivi indicatori di pericolosità. Il valore che ogni indicatore assume rappresenta l'*indice di pericolosità*, espresso in una scala numerica che va sempre da 0 a 100. Tali valori, attraverso processi matematici, sono stati resi omogenei, confrontabili e soprattutto sommabili.

Concettualmente, ad ogni fenomenologia sono stati applicati processi logico-matematici affini. In definitiva si può affermare che sono stati utilizzati algoritmi piuttosto semplici. Per ciascun tematismo, infatti, si è cercato di capire come la pericolosità associata potesse essere tradotta in un numero o, appunto, in un indice.

Ad ogni tematismo è stato attribuito un *peso*, che è espressione dell'incidenza che quel fenomeno può avere sulla conservazione dei beni culturali secondo il giudizio del gruppo di studio che ha elaborato il modello²⁹. Tale peso è stato relazionato alla misura del fenomeno, ad esempio, nel caso del tematismo sismico, alle tre categorie sismiche cui tutti i Comuni italiani appartengono secondo la classificazione ministeriale³⁰, poi l'indice di pericolosità ricavato viene *assolutizzato* rispetto al singolo Comune, moltiplicando il suo valore per la superficie territoriale dello stesso. Da questo si comprende che, una volta indicizzata, la pericolosità di un certo fenomeno viene particolarizza per valutarne l'incidenza su un territorio più o meno esteso, che è quello comunale.

Resi omogenei i diversi indicatori di pericolosità associati ai vari tematismi, per ottenere una misura della pericolosità statico-strutturale di un territorio, dei risultati ottenuti si opera una *somma ponderata*, arrivando a definire un dato unico relativo a ciascun Comune.

Per ragioni pratiche tali valori sono stati raggruppati in cinque classi di valori, corrispondenti ad altrettanti *range* (fig. 5).

La pericolosità territoriale dipende da altre due componenti. La pericolosità *ambiente-aria* è determinata dalle condizioni climatiche e di inquinamento presenti nel territorio analizzato. Anche la sua quantificazione è stata ottenuta per via indiretta, cumulando gli effetti di diversi fattori, ciascuno dei quali espresso da un diverso indice di pericolosità.

²⁹ Questo fa capire che i risultati ottenuti non descrivono la pericolosità *assoluta* dei Comuni italiani, ma *solo* la loro pericolosità nei confronti dei beni culturali che accolgono.


³⁰ Ogni fenomeno era stato misurato in maniera diversa dalle fonti esaminate. Della fenomenologia sismica si è già detto. La pericolosità vulcanica era stata misurata in *termini areali*: si era considerata la presenza di bocche crateriche, l'invasione di colate laviche e il ricoprimento da materiali piroclastici.

La pericolosità da *esondazioni* era stata misurata analizzando il rapporto tra superficie esondata e superficie comunale.

La pericolosità *valanghiva* si deduceva dalla presenza di corpi valanghivi e dalla presenza di condizioni favorevoli al distacco di valanghe, entrambe quantificate in termini areali.

La pericolosità da *dinamica dei litorali* è stata valutata in base all'arretramento/avanzamento di tratti di costa rapportati alla linea di costa e al perimetro del comune.

La pericolosità *franosa* era stata valutata in base al rapporto tra superficie della frana (desunta da dati storici ministeriali) e superficie territoriale del comune, con fattori aggravanti dipendenti dalla presenza di centri abitati minacciati. Sull'argomento cfr. "*Carta del Rischio ...*", op.cit.



In particolare, per la definizione della pericolosità ambiente-aria è stato stabilito che si dovesse valutare il contributo dato alla formazione del risultato generale da tre fattori: erosione, annerimento e stress fisico delle superfici.

Il fenomeno dell'erosione è sicuramente uno di quelli che maggiormente incide sull'abbassamento del livello di integrità del monumento. Nella Carta del Rischio si è assunto come suo modello di calcolo la cosiddetta *formula di Lipfert* (1989) attraverso la quale si riesce a misurare la perdita di materiale lapideo espressa in $\mu\text{m}/\text{anno}$. Secondo tale modello, applicabile solo ai materiali calcarei, la perdita di materiale da parte del monumento dipende dall'incidenza della quantità di pioggia, della sua acidità (presenza di ione idrogeno), del deposito di zolfo e di acido nitrico e, in più, del cosiddetto *fattore costa*, ovvero una variabile che tiene conto della vicinanza del territorio comunale alla costa³¹.


Il problema "*dati*" ha riguardato, in questo caso, soprattutto la loro elaborazione *geografica*. Quelli disponibili, infatti, erano riferiti per lo più ad entità spaziali sovramunicipali (province o regioni) e questa condizione ha obbligato ad un loro trattamento statistico attraverso processi di *spazializzazione* o di *aggregazione*.

³¹ Tutti i Comuni presenti entro il limite di 5 Km dalla costa possono considerarsi esposti al rischio di erosione in una misura maggiore rispetto a quelli che non lo sono. L'effetto costa è stimato pari al 10% dell'*effetto carsico*, ovvero quello dovuto alla quantità di pioggia.

Per l'indice di annerimento, in mancanza di soluzioni alternative, si è pensato di utilizzare il dato generale³² relativo alle *emissioni di particolato* presenti in atmosfera, sfruttando un modello *a box* che in poco più di cento stazioni di rilevamento ne ha misurato le concentrazioni. L'indice di stress fisico non è stato calcolato per la mancanza di dati e di metodi validi per il calcolo.

Le carte tematiche realizzate, quindi, sono quelle relative alla pericolosità da erosione e da annerimento. È stata realizzata, poi, quella di sintesi, in cui i risultati delle due precedenti carte sono stati sommati (fig. 6). Per svolgere tale operazione si è dovuto stabilire un rapporto tra i due fenomeni. Si è stabilito che l'effetto prodotto dall'annerimento fosse 2.5 volte più negativo di quello sortito dall'erosione.

Di questo quadro generale, relativo alla definizione della pericolosità territoriale, fa parte anche la stima della *pericolosità antropica*, della quale si può facilmente comprendere la dipendenza dalle caratteristiche dei beni



osservati. In altre parole, questa particolare forma di pericolosità che un qualsiasi sito potrebbe esprimere nei confronti dei beni *ospitati* non è legata univocamente alle caratteristiche del sito stesso, ma è influenzata anche dalla natura del bene in questione, dalla sua *riconoscibilità*, dalla sua capacità di attrarre visitatori e da una serie di ulteriori fattori, tutti intrinseci, che nel calcolo hanno dato luogo a diverse semplificazioni concettuali. A questo va aggiunto che detta pericolosità più che una pericolosità *reale* è una pericolosità *potenziale*, in quanto i fattori che contribuiscono a determinarne l'esistenza sono fattori che non

³² Senza distinguere, cioè, la componente carboniosa.

necessariamente esplicano una funzione negativa nei confronti dei beni culturali, piuttosto tendono ad instaurare condizioni potenzialmente sfavorevoli, che diventano realmente tali solo in presenza di ulteriori concause.

Il primo fattore è la *dinamica della densità demografica*. Lo studio di tale tematismo è servito alla definizione di due indicatori di pericolosità: l'indicatore di *pericolosità da spopolamento* e l'indicatore di *pericolosità da concentrazione antropica*. Entrambi esprimono una misura della cosiddetta pressione antropica sul territorio che di per sé non costituisce un valore negativo se non se ne valuta l'interazione con altre caratteristiche proprie dello stesso territorio.

Lo spopolamento o la concentrazione antropica esplicherebbero la loro azione negativa contribuendo rispettivamente a rendere sovrabbondanti o insufficienti le strutture e le infrastrutture presenti su un determinato territorio e i beni culturali su di questo presenti, nel primo caso, potrebbero rimanere esposti ad un rischio dipendente dall'*abbandono*, dalla mancanza di sorveglianza e di manutenzione, in quello opposto, potrebbero, invece, essere sottoposti a processi di trasformazione invasivi, di utilizzazione intensiva, eccessiva e, quindi, negativa.

Altro tematismo analizzato è quello che riguarda la *pressione turistica*, dipendente dall'*attrattività* di un Comune e dalla *massa circolante* di turismo culturale. La prima consiste nella capacità di un dato territorio di attirare turisti interessati alle proprie risorse culturali, capacità fatta coincidere col *numero* di beni culturali presenti nello stesso territorio ed accresciuta dall'eventuale presenza di beni *segnalati*³³ dalle Guide T.C.I.

La seconda misura il numero di visitatori. È chiaro, quindi, che la stima di tale grandezza è stata possibile solo limitatamente a quei siti che potevano mantenere, attraverso la conta dei biglietti venduti, il controllo delle visite giornaliere. In generale, dunque, il fenomeno dovrebbe risultare sottostimato.

Il quarto indicatore è quello relativo alla *suscettibilità al furto*. Ricordando che la pericolosità che si cerca di definire è un *attributo* del territorio, risulta difficile poter considerare un territorio con vocazione al furto più spiccata di un altro, a meno che non si voglia coinvolgere nello studio fattori di natura sociologica ed antropologica che risulterebbe difficile introdurre nel modello di calcolo. Per misurare l'attitudine al furto di un dato territorio si è scelto, pertanto, di stimare il numero di furti in esso commessi nel tempo e registrati dal nucleo speciale dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (Nucleo TPA). Il numero dei furti è stato letto in valore assoluto, si è scelto cioè di non rapportarlo al numero totale di beni presenti in ogni comune, anche se le giustificazioni addotte per questa scelta non risultano completamente convincenti.

La stima della pericolosità territoriale è già sufficiente all'elaborazione di una prima utile serie d'informazioni sul rischio del patrimonio culturale nazionale. È possibile definire, infatti, il cosiddetto *rischio territoriale* per cui s'intende la combinazione degli effetti della pericolosità territoriale con le diverse e numerose variabili

³³ Bene definito, in questo caso, "*valorizzato*".

dipendenti dalla tipologia di beni schedati. In altre parole nella definizione del rischio territoriale la componente *vulnerabilità* non entra in gioco, in quanto, relativamente a ciascuna unità statistica territoriale, cioè il Comune, si considerano come caratteristiche del patrimonio culturale, da associare poi a quelle del territorio, soltanto la presenza/assenza, il numero e tutti gli attributi definiti nel lavoro di schedatura preventivamente sviluppato.

Le possibilità di combinazione dei dati disponibili si moltiplicano in una serie quasi illimitata di modi di *interrogare* il sistema elaborato, modi suggeriti dall'associazione degli elementi di una *matrice del rischio territoriale* costruita disponendo, sulle righe, tutti gli attributi riferibili ad un bene culturale e desumibili dalla sua schedatura (la tipologia, l'epoca di costruzione, la localizzazione, etc.) e, sulle colonne, i quindici indicatori di pericolosità territoriale divisi nei tre domini statico-strutturale, ambiente-aria e pressione antropica (e comprensivi dei rispettivi indicatori sintetici di pericolosità).

Al suo massimo livello di dettaglio analitico il rischio dovrebbe essere *individuale-locale*, cioè definito per un singolo bene e derivante dall'associazione del dato relativo alla vulnerabilità del suddetto bene al dato relativo alla pericolosità dell'ambito territoriale *sub-comunale*, corrispondente all'intorno del bene. È stato, poi, previsto un secondo livello di definizione del rischio, corrispondente al rischio *individuale-nazionale*, ovvero una misura del rischio derivante dalla stima del dato relativo alla pericolosità del generico Comune italiano e del dato relativo ad un campione di beni presenti sul rispettivo territorio.

Il modello del *rischio individuale* è stato applicato in via sperimentale su quattro Comuni, scelti quali *poli periferici campione* per l'avvio del programma di ricerca generale (Napoli, Roma, Ravenna e Torino). Il calcolo è stato effettuato tenendo in considerazione le misurazioni della vulnerabilità compiute attraverso la *somministrazione* al singolo bene di *schede di vulnerabilità* e portate al termine su un numero prestabilito di beni sia architettonici che archeologici.

In definitiva, la funzione di rischio è stata considerata, come nella rappresentazione di un vettore spaziale, dipendente da tre componenti: rischio statico-strutturale, rischio ambientale e rischio antropico. A loro volta tali componenti sono, poi, funzioni derivanti dalla combinazione degli effetti delle rispettive pericolosità e vulnerabilità (pericolosità strutturale+vulnerabilità strutturale, pericolosità ambientale+vulnerabilità ambientale, pericolosità antropica+vulnerabilità antropica).

Quello che differenzia sul piano concettuale il rischio individuale-locale da quello individuale-nazionale è la considerazione diversa che nei rispettivi modelli si ha sia della pericolosità, sia della vulnerabilità. Nel caso del rischio locale, infatti, la pericolosità è riferita a quell'ambito territoriale sub-comunale di cui si diceva anziché all'intero Comune e la vulnerabilità è riferita al singolo bene anziché ad un gruppo di beni.

La difficoltà di applicare un simile modello di calcolo sta essenzialmente nel reperimento dei dati che vi devono confluire e nella scelta delle formule da utilizzare per far sì che tali dati possano poi tradursi in risultati tra di loro comparabili.

Il modello di calcolo del *rischio locale* è stato sperimentato sui monumenti della città di Ravenna. Il risultato ottenuto è stato favorito dalla disponibilità di dati qualitativamente accettabili. Il Comune di Ravenna, infatti, diversamente dalla maggioranza dei Comuni italiani, disponeva già di banche dati relative, ad esempio, all'inquinamento atmosferico, ai fenomeni di subsidenza che caratterizzano il suo territorio e di basi cartografiche aggiornate ed informatizzate.

Questa condizione di partenza ha certamente agevolato lo studio successivo ed ha costituito anche una delle ragioni per cui si è scelto di svolgere tale esperimento proprio in questo luogo.

La metodologia di calcolo, rispetto a quella messa a punto su scala nazionale, è la stessa, cambiano solo le fonti di dati e gli oggetti cui essi si riferiscono. Per Ravenna, ad esempio, non esistono dati significativi rispetto al problema sismico o a quello vulcanico. Esiste, invece, un problema di subsidenza, che interessa anche il centro urbano caratterizzato da un'alta concentrazione di monumenti. Si è dovuto, pertanto, mettere a punto uno schema logico che potesse ricondurre la pericolosità di questo fenomeno ad una misura per classi o livelli d'intensità, utili ad esprimere un indice di pericolosità.

A confermare la necessità di approfondire gli studi previsti a livello nazionale per l'applicazione del modello locale ha contribuito anche l'analisi dei dati relativi all'inquinamento atmosferico, per la determinazione della pericolosità ambientale attraverso gli indicatori di pericolosità da annerimento e da erosione. In questo caso i dati sono stati desunti dalle rilevazioni effettuate grazie ad una rete già funzionante di stazioni di rilievo distribuite su tutto il territorio comunale.

Il fatto che il dato relativo alla pericolosità ambientale dovesse essere riferito all'intorno in senso stretto di ciascun monumento ha messo in evidenza il problema del *come* reperire dati relativi a questo ambito territoriale, considerando che le centraline utilizzate non si trovano sempre nelle vicinanze dei monumenti ma spesso in punti *casuali* della città.

Per ovviare a tale inconveniente, risolvibile sul piano pratico solo prevedendo almeno una stazione di rilevamento per ciascuno dei monumenti presi in considerazione, si è operato sul piano teorico, realizzando anche qui una sorta di *spazializzazione* dei dati, per pervenire, attraverso l'individuazione di un modello di distribuzione o di sviluppo del fenomeno fisico cui i dati sono riferiti, ad un risultato verosimile.

Tutti gli sforzi compiuti per la realizzazione di questo modello, capace di risultare applicativamente flessibile ma allo stesso tempo metodologicamente rigoroso, consentono di capire che l'originalità del progetto Carta del Rischio si fonda su un'idea di indubbio valore, sia pratico che scientifico. I vantaggi che potrebbero derivare dalla sua piena applicazione sono facilmente immaginabili, soprattutto in considerazione dell'utilità che potrebbe dispiegare se correttamente utilizzato da tutti i potenziali utilizzatori/destinatari.

Con questo si vuol dire che il primo grande problema che questa metodologia incontra sul cammino della propria *messa a regime*, consiste nel *credito* che si attribuisce all'iniziativa.

Il confronto con l'attività svolta da un altro Istituto Centrale, quello per il Catalogo, insegna che la credibilità di operazioni a questa scala è elemento determinante per la sua attuazione e per il suo sviluppo. Quella credibilità deve essere fondata sulla chiarezza del metodo e sulla scientificità delle procedure, da adottare senza cali di tensione, senza concessioni all'approssimazione. Esistono, però, altri ostacoli alla diffusione di una cultura della tutela fondata sul concetto di prevenzione, di monitoraggio, di manutenzione e di differimento dell'intervento conservativo (restauro). Non ultimo la capacità di gestire strumenti d'indagine tanto raffinati da parte di quelle che fin dall'inizio sono state considerate come loro destinatarie privilegiate: le soprintendenze, che ad oggi, invece, non appaiono in condizione di assecondare tale prospettiva.

Come ulteriori aggravanti si devono, inoltre, considerare situazioni trasversali all'intero settore della tutela pubblica: "...*La carta della distribuzione del patrimonio italiano prodotta dal Maris tra il 1990 e il '95 si configura come il primo censimento dei beni immobili (architettonici e archeologici) organizzato in banca dati territoriale. Tale censimento risulta essere ancora quello più completo ed esteso in modo omogeneo a tutto il territorio italiano...*"³⁴.

In questa affermazione è sintetizzato il nocciolo del problema *catalogazione dei beni architettonici*. È descritto lo storico rapporto/confitto tra gli obiettivi di questa attività e quelli della conservazione e della tutela ed è implicitamente indicato il percorso futuro che esso dovrà seguire. È chiaramente interpretabile, infatti, il riferimento all'operato dell'ICCD il cui SIGEC "*ancora oggi è impegnato nella soluzione di questo problema (la conoscenza della distribuzione del patrimonio culturale italiano per area territoriale e della sua consistenza locale e totale)*"³⁵.

Emerge, però, sempre con maggiore evidenza un contrasto apparentemente insanabile tra la posizione di chi fa catalogazione, per così dire, *pura*, finalizzata unicamente all'individuazione del bene culturale, e quella di chi, invece, di questa si dovrebbe servire come base per un approfondimento tematico di tipo conservativo. Sebbene i primi si siano convinti che il catalogo sia uno strumento *aperto*, senza fine, in continua evoluzione ed in continuo aggiornamento, da altri versanti si richiede, in maniera sempre più pressante, il *completamento* dell'attività di catalogazione.

In occasione dell'avvio di progetti che avrebbero dovuto essere basati sui risultati raggiunti dal catalogo, constatata la sua incompletezza, si è dovuta trovare una soluzione alternativa. Questo è ciò che l'ICR è stato costretto a fare per avviare la sperimentazione del proprio sistema, quando, di fronte alla necessità di disporre di dati quantitativi e anagrafico-descrittivi relativi al patrimonio architettonico nazionale, non avendo trovato risposta esauriente alle proprie esigenze nell'operato dell'ICCD, ha cercato quelle informazioni attraverso

³⁴ G. Accardo, C. Cacace, R. Rinaldi, "Il Sistema Informativo Territoriale della Carta del Rischio", in "Arkos", Aprile-Giugno, 10/2005.

³⁵ Ibidem.

un'approfondita ricognizione delle fonti bibliografiche in quel momento ritenute più attendibili sotto il profilo scientifico³⁶.

La posizione dell'ICR da questo punto di vista è, quindi, chiara e difficilmente attaccabile, ma va, comunque, riconosciuto che il censimento bibliografico effettuato presenta diversi limiti. Innanzitutto nella qualità delle informazioni che, seppure raccolte in un *formato* omogeneo e con un'indagine geograficamente estesa a tutto il territorio nazionale, risente delle finalità turistico-commerciali per le quali le *fonti* sono state originariamente concepite. Ma il dato essenzialmente più preoccupante è quello quantitativo.

*"Primi riscontri sulla qualità dei dati acquisiti tramite le Guide si sono avute con i censimenti effettuati nell'ambito della Carta del Rischio sul territorio per il comune di Ravenna e in occasione della ricognizione capillare eseguita sulle zone interessate dal sisma del settembre '97 riscontrando nel primo caso che le Guide riportavano solo il 30% degli edifici e che la percentuale scendeva ancora al 20% per le aree colpite dal terremoto"*³⁷. È chiaro a tutti, anche ai suoi diretti fautori, che la base informativa della Carta del Rischio va necessariamente integrata dall'indagine catalografica *di campo*. Dall'ampiezza di quella base dipende, infatti, l'attendibilità dei risultati prodotti.

Le carte tematiche sul rischio territoriale, ad esempio, che descrivono la pericolosità dei comuni italiani in relazione solo alla consistenza dei rispettivi patrimoni, fondano la loro veridicità proprio sulla quantità di beni considerati. Più è alto questo numero e più cresce, a parità di pericolosità del comune, l'indice di rischio territoriale, che potrebbe essere uno dei parametri sintetici più utili a supportare decisioni di larga scala nei processi di pianificazione presieduti da soggetti politici.

Va, quindi, incoraggiata la propensione già in atto ad estendere l'indagine catalografica, cosiddetta *"ricognitiva"*, ad un numero sempre maggiore di beni, per accrescere il dettaglio dei buoni risultati già ottenuti sotto il profilo metodologico.

Tale scenario è *pre-condizione* per lo sviluppo futuro del sistema che, al di là dei raffinati modelli di calcolo previsti, si basa su uno schema funzionale molto semplice e perciò facilmente implementabile. Le sue principali funzioni sono, infatti, essenzialmente due: la prima, che lo accomuna a qualsiasi altro moderno sistema informativo, è quella di *raccogliere* dati di natura eterogenea; la seconda è quella di *elaborazione* degli stessi.

Molti sistemi hanno funzionalità di elaborazione dei dati, anche se quello in questione ne possiede di particolarmente originali, legate alle finalità specifiche dell'ambito per cui è stato concepito.

³⁶ Sull'argomento è significativa la posizione espressa da G.Urbani che, rispondendo alle domande di B.Zanardi, ebbe a dire: " ...Mi dica lei se non è uno scandalo che per farsi un'idea di questo patrimonio tornino infinitamente più utili le guide rosse edite dal Toring Club di tutti gli atti finora prodotti dall'amministrazione competente, incluse le farse di Memorabilia e dei Giacimenti Culturali.". La frase è desunta dall'intervista al prof. Urbani fatta nel 1989 e riportata da B Zanardi nel suo testo "Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi", Milano, 1999. L'intervista in questione è quella intitolata "Restauro, conservazione e tutela del patrimonio artistico", a pag. 53 del testo citato.

³⁷ G.Capponi, "La Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano: indagini tematiche e cartografia", in "Ricerche di Storia dell'arte", n. 65/1998

Gli aggiornamenti più recenti, rispetto al profilo *prestazionale* che lo aveva caratterizzato all'inizio del suo sviluppo (inizio anni Novanta), sono stati incentrati sulla costruzione di un'interfaccia che potesse permettere un accesso più agevole anche ad un tipo d'utenza non specializzata (fig. 7). La *frontiera* della pubblicazione dei dati su internet è stata poi ricercata attraverso la sperimentazione di un portale che consente l'accesso differenziato al sistema da parte di utenti accreditati³⁸.

Rispetto alle funzionalità di un database catalografico di gestione *pura* del dato, quelle consentite dal SIT MaRis recano, quindi, un vantaggio ulteriore, che consiste nella possibilità di supportare modelli decisionali su scala territoriale. Se, infatti, è possibile, non solo, incrociare i dati in esso raccolti, ma anche, sviluppare funzioni di calcolo capaci di definire livelli di vulnerabilità dei monumenti, di pericolosità del territorio e di rischio per il patrimonio culturale in generale, è evidente la positività del servizio offerto a chi deve fondare le proprie decisioni su analisi attendibili e rapide.




Fig. 7 – Fonte ICR

La banca dati realizzata all'interno del sistema contiene quattro tipologie di dati: *geografici*, *anagrafici* o *identificativi*, *conservativi*, indispensabili per il calcolo della vulnerabilità e di *pericolosità del territorio*, relativi al singolo comune³⁹.

La loro sovrapposizione fornisce molteplici possibilità di lettura del rapporto tra il territorio e i beni in esso compresi, ponendo il fruitore in quella visione sinottica che giova particolarmente alla comprensione dei fenomeni maggiormente incidenti sulle scelte attuative di *politica conservativa*.

³⁸ Cfr. il sito www.cartadelrischio.it.

³⁹ Obiettivo primario (e dichiarato) nello sviluppo del sistema ed, in particolare, nel calcolo del rischio locale è quello di arrivare a definire la pericolosità a livello non di territorio comunale, ma di sezione censuaria. Questo restringimento del campo di analisi permetterebbe una stima più precisa del rischio associato al singolo bene.

Il dato interessante è che il sistema informativo della Carta del Rischio da quando è stato avviato continua a crescere su se stesso.

Cresce innanzitutto negli aspetti quantitativi. La coscienza della limitatezza dell'indagine catalografica iniziale spinge, infatti, l'organo promotore, l'ICR, a sottoscrivere diverse forme di accordo con istituzioni locali, in particolare con le Regioni, che sembrano essere quelle più interessate; meno con le soprintendenze, che pur essendo state direttamente coinvolte nella messa a punto e nella sperimentazione del sistema, appaiono non adeguatamente attrezzate a sostenere l'impatto con questo che, non rappresenta solo un nuovo mezzo di lavoro, ma obbliga a concepire la programmazione degli atti conservativi in una visione organizzativa radicalmente nuova.

Ma la potenzialità maggiore è quella di crescita sotto il profilo qualitativo. Alla base del calcolo del *rischio* vi sono formule, algoritmi, espressioni matematiche, spesso di grande semplicità, assunte come modelli per il calcolo dei diversi indicatori di pericolosità e di vulnerabilità. Tali espressioni si riempiono di significato e di contenuto solo quando si riesce ad entrare in possesso dei dati che vi devono confluire, che devono sostanziare ed inverare quelle formule, sostituendosi ai termini generici che le definiscono.

L'efficacia del risultato, cioè la capacità dell'indicatore di descrivere la condizione del patrimonio culturale in maniera verosimile, dipende, quindi, in prima istanza dalla qualità del dato rinvenuto, ma anche dalla modalità di rapportare quei dati tra loro. Modalità di rapporto non sono altro che le formule, per la cui elaborazione ci si è avvalsi del contributo di studiosi e delle esperienze fatte anche in campi diversi da quello della conservazione, mirando alla definizione di modelli matematici che potessero essere efficacemente rappresentativi di una *fetta di realtà*.

Ne è un esempio pregnante la citata formula di Lipfert:

$$P_m = 18,8 + 0,016H^+R + 0,18(V_{ds}(SO_2) + V_{dN}(HNO_3))$$

Le varie grandezze figuranti in questa equazione hanno i seguenti significati:

P_m	<i>perdita di materiale</i>
H^+	<i>apporto di ione idrogeno (nanomoli/cc)</i>
R	<i>quantità di pioggia</i>
V_{ds}	<i>velocità di deposizione dell'SO_2 (cm/s)</i>
(SO_2)	<i>concentrazione di SO_2 ($\mu g/mc$)</i>
V_{dN}	<i>velocità di deposizione dell'NO_3 (cm/s)</i>
(HNO_3)	<i>concentrazione di NO_3 ($\mu g/mc$)</i>

È noto che la validità di questo modello, che misura la perdita di materiale da parte di superfici architettoniche esposte all'azione chimica e meccanica di piogge acide, è limitata ad un campo ben determinato⁴⁰. È

⁴⁰ Esistono, infatti, condizioni che debbono essere soddisfatte perché quella validità possa esserle riconosciuta: che la pioggia abbia un *ph* compreso entro un certo range di valori e che quando si parla di superfici architettoniche ci si riferisca esclusivamente a materiali di origine calcarea.

importante, dunque, tenerne sempre presenti i limiti, ma è altrettanto importante assimilarne il messaggio positivo soprattutto sotto il profilo metodologico.

Il sistema Carta del Rischio funziona se si riescono a trovare algoritmi di questo genere che possano favorire la previsione della risposta del bene culturale a determinati fenomeni naturali ed antropici.

A tal proposito, inoltre, bisogna ricordare che, per come è stato impostato il progetto, nulla vieterebbe di poter aggiungere a quelli già elaborati nuovi indicatori o nuovi algoritmi, che andrebbero ad arricchire la descrizione dei tre domini in cui sono stati scomposti i fattori di pericolosità e quelli di vulnerabilità. A riprova di quanto si va affermando possono essere assunte esperienze in atto o già compiute quale, ad esempio, quella nata nell'ambito del progetto comunitario *Archimed - Risk map of cultural heritage*⁴¹.

Questo si prefiggeva l'obiettivo di applicare la metodologia della Carta del Rischio anche a beni ambientali e paesaggistici, valutando, in particolare, la vulnerabilità del paesaggio rispetto ad una specifica e dannosissima azione antropica: l'abusivismo edilizio, nelle sue diverse forme di attacco all'ambiente.

Già l'idea di fondo⁴² è sufficiente a far capire quali possono essere i percorsi d'indagine in cui il sistema Ma.Ris. si potrà articolare, di quanti ulteriori dati potrà arricchirsi e quali ulteriori parametri potrà accogliere all'interno della propria struttura.

La base dei dati che possono confluire nel sistema, in questa ottica, può essere allargata all'infinito, ma, contemporaneamente alla sua crescita dimensionale, si dovrà necessariamente porre un'attenzione maggiore ai processi di validazione scientifica di quegli stessi dati, tenendo presente che proprio in virtù del fatto che ci si propone di analizzare tutto il territorio italiano in maniera omogenea, non si potrà non considerare le specificità dei diversi ambiti che lo compongono; specificità che lo connotano in modo assai variabile sia sotto il profilo fisico-geografico che storico-culturale. La flessibilità del sistema deve, dunque, mirare alla possibilità di ricomprendere tra le possibilità di analisi del territorio e dei beni proprio tali peculiarità, partendo dal livello d'indagine *locale*.

Un aiuto sostanziale in questa forma d'evoluzione locale del sistema potrà essere offerto dalle Regioni che già si sono mostrate interessate alla condivisione del sistema per attività di pianificazione.

Il sistema informativo della Carta del Rischio è stato organizzato, alla nascita, in un modello *architetturale* che ne prevedeva l'articolazione in un *polo centrale* e in diversi *poli periferici* (inizialmente i quattro di Napoli, Roma, Torino e Ravenna).

Ai poli periferici il difficile compito di raccogliere dati, al polo centrale, quello di validarne i contenuti e soprattutto la forma, verificandone la corrispondenza ai criteri di selezione stabiliti, oltre che quello di redigere le vere e proprie carte tematiche del rischio. L'iniziale intento di mettere questo strumento a disposizione delle articolazioni periferiche del servizio statale di tutela, sembra stia subendo una deviazione in senso

⁴¹ Il programma, affidato per questa sua parte, alla direzione scientifica del prof. Mosè Ricci, si inquadra all'interno del progetto comunitario INTERREG III-B ed è relativo al periodo 2000-2006. Per maggiori informazioni si veda il sito citato in nota n.38.

⁴² Sull'argomento cfr. A.M.Ferroni, M.R.Guido, "*Carta del Rischio e paesaggio culturale*", Direzione Generale Dei Beni Architettonici e del Paesaggio-ICR, 2001; e ancora M.Ricci, "*Rischiopaesaggio*", Roma, 2003.

regionalistico, grazie all'interessamento delle regioni che hanno proposto all'ICR la loro collaborazione per lo sviluppo del sistema e per l'incremento delle banche dati originarie.

Tra le regioni che hanno dimostrato maggiore interesse bisogna annoverare sicuramente la Lombardia. Questa, infatti, a seguito di un Accordo di programma-quadro in materia di beni culturali, stipulato il 29 maggio del 1999, con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha assunto lo sviluppo della Carta del Rischio come obiettivo primario da conseguire all'interno del programma di iniziative volte alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

L'applicabilità della metodologia della Carta del Rischio all'analisi culturale del territorio e alla predisposizione di un programma d'interventi sul costruito storico, è stata indagata da una commissione regionale di esperti, il cui lavoro ha portato la regione ad una revisione profonda del metodo, paventando la possibilità di definire nuovi indicatori di pericolosità territoriale⁴³, più vicini alla realtà lombarda e soprattutto più vicini alla realtà locale di ciascun bene. In pratica, la Lombardia ha avvertito, in maniera precoce, l'esigenza di restringere il campo di validità dell'analisi della pericolosità all'intorno del bene anziché al meno significativo territorio comunale. Ma i tratti dell'originalità del suo intervento non si limitano a questi aspetti. La citata commissione ha proposto di incentrare gli sforzi sulla promozione del concetto di *conservazione programmata* che segna il passaggio ad *“una nuova cultura della tutela, intesa non più in senso meramente vincolistico bensì anche sostanziale, in quanto risultante dall'attività congiunta di conservazione materiale, gestione rispettosa del patrimonio culturale, nonché conoscenza, documentazione e divulgazione dei valori culturali da quest'ultimo custoditi”*⁴⁴.

In quest'ottica la Carta del Rischio diventa ponte tra la *catalogazione* e la programmazione della *conservazione*. Le due attività, infatti, sarebbero indispensabili alla redazione di un *piano di conservazione*, attestandosi, rispettivamente, come *precondizione* e come *obiettivo* della sua applicazione. Alla catalogazione, quindi, si riconosce un ruolo fondamentale nella pianificazione degli interventi di conservazione, al punto da destinarle un fondo ordinario per la copertura finanziaria delle relative spese. Tra le altre proposte, quella della creazione di un'*agenzia regionale per la conservazione programmata* dedita alla consulenza progettuale a favore dei potenziali beneficiari dello sviluppo di questo sistema: i comuni⁴⁵.

⁴³ Sull'argomento cfr. V.M. Sessa, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale: l'esperienza della Lombardia”*, in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”*, n. 3/2000.

In questo contributo si precisa che *“...data la genericità delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Istituto Centrale del Restauro per la valutazione del contesto ambientale, il gruppo di ricerca ha ritenuto necessario verificare i modelli di calcolo della pericolosità definiti dal polo centrale della Carta del Rischio, focalizzando l'attenzione su quei fattori di rischio che hanno particolare incidenza nel territorio regionale. Allo scopo sono stati utilizzati strumenti e metodologie elaborati non solo dall'Istituto Centrale del Restauro - cosa che avviene abitualmente per la valutazione dello stato di conservazione - ma anche dal Sistema Informativo Territoriale Regionale. Sul punto si deve ricordare che l'uso di differenti parametri territoriali per la rilevazione dei dati - gli indicatori di pericolosità del polo centrale sono valutati in relazione alla scala comunale, mentre quelli del polo regionale considerano l'intero contesto ambientale circostante il bene - ha portato a notevoli scostamenti fra i dati regionali e quelli del polo centrale, inducendo il gruppo di ricerca ad adottare una qualificazione di rischio relativa ai singoli beni.”*

⁴⁴ V. M. Sessa, *“La Carta del Rischio ...”*, op.cit.

⁴⁵ A proposito del ruolo e del coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione di questo ambizioso progetto, va detto che il gruppo di studio in questione aveva proposto che la catalogazione, non solo, dovesse essere incentivata dal punto di vista finanziario, ma

Altro campo di confronto con le metodologie approntate in sede centrale è stato rappresentato dall'attività di *georeferenziazione* dei beni architettonici. Anche in relazione a questo aspetto, da parte della regione Lombardia⁴⁶ si è registrato un contributo critico che ha delineato un nuovo percorso di approfondimento degli studi e delle attività di raccolta dati previsti dalla Carta del Rischio.

La georeferenziazione del bene è stata sfruttata non solo per la già utile osservazione della distribuzione del patrimonio architettonico sul territorio, ma anche per l'elaborazione di nuovi metodi di calcolo degli indicatori di pericolosità; in particolare, di quelli relativi al dominio statico-strutturale, con esclusione delle fenomenologie sismiche.

In sintesi si può dire che la collocazione precisa dell'edificio su un adeguato supporto cartografico e la sua rappresentazione in pianta mediante un punto o mediante il contorno della sua planimetria, consentono di calcolarne la distanza dal *fronte* dei fenomeni naturali che individuano la pericolosità del territorio (fig. 8). Dove per distanza si può intendere non solo la distanza dell'edificio vero e proprio dall'*area di pericolosità*, ma anche la sovrapposizione o la particolare vicinanza a detta area di un suo *intorno* o *fascia di pertinenza* circolare, del raggio comune non superiore ai 300 metri. Che l'edificio ricada, con il proprio perimetro o con la propria fascia di pertinenza, all'interno dell'area di pericolo che descrive la presenza sul territorio di un determinato fenomeno calamitoso naturale, oppure che la distanza del suo perimetro da quell'area vari, sono fattori che contribuiscono alla variazione dell'indicatore di pericolosità.




Fig. 8 – Fonte Regione Lombardia

dovesse essere considerata condizione necessaria per la richiesta da parte dei comuni di finanziamenti regionali destinati al restauro.

⁴⁶ Sull'argomento di veda: AA.VV., "La Carta del rischio del patrimonio culturale in Lombardia - Guida per la georeferenziazione dei beni storico-architettonici", Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Milano, 2004.

L'operazione di georeferenziazione acquisisce una rinnovata importanza perchè, se non eseguita con il necessario scrupolo, potrebbe indurre al calcolo di parametri fuorvianti e dannosi, soprattutto se, sbagliando a calcolare la posizione di un edificio, si finisce per considerarlo esente da pericolo pur non essendolo nella realtà dei fatti. Un'importanza che la eleva da operazione puramente grafico-descrittiva, quale in precedenza poteva essere considerata, ad atto critico di valenza cruciale.

Quella offerta dalla collaborazione delle Regioni è una possibilità che le istituzioni centrali dovrebbero accettare come occasione di crescita comune, svincolandosi dalla visione troppo spesso *possessiva* che si ha nei confronti delle idee autonomamente sviluppate. La Lombardia ha dimostrato di poter apportare al processo di sviluppo della Carta del Rischio un contributo originale, fattivo ed attivo, riaffermando, in definitiva, l'elevato valore del modello proposto dall'ICR e dimostrando la positività degli effetti che la sua applicazione *decentrata* può sortire.

“L'esperienza svolta nella fase di sperimentazione della metodologia della Carta del Rischio ha consentito di individuare con più precisione tempi e costi sia della catalogazione che degli interventi sui beni, i relativi problemi e le possibili soluzioni, nonché il passaggio concettuale dalla catalogazione alla conservazione programmata, di cui la Carta del Rischio costituisce il presupposto.

L'idea di effettuare periodici e programmati interventi di monitoraggio e diagnosi, intervenendo per impedire l'insorgere di patologie e cercando al tempo stesso di integrare l'aspetto conoscitivo e conservativo con la pianificazione territoriale per realizzare una tutela globale, consente di qualificare la Carta del Rischio come una tappa ulteriore rispetto alla catalogazione.”⁴⁷.

Nell'ottica generale del presente studio, dunque, Il caso *Lombardia* sancisce l'inscindibilità, all'interno di un corretto processo catalogafico, del momento *conoscitivo* da quello *conservativo*; criterio, quest'ultimo, che potrà essere utile all'impostazione futura di tutte le attività istituzionali rientranti in questo campo.

L'interessamento delle regioni⁴⁸ al progetto di origine ministeriale dimostra la necessità di svincolare la visione della tutela dai rigidi schematismi giuridici che ancora la vincolano.

Parlando di beni culturali si dovrebbe cominciare a spostare l'obiettivo, mettendo al centro dell'attenzione la parola *conservazione* e convogliando su di essa tutte le risorse disponibili, anziché frammentare quelle esistenti attraverso una *scolastica* divisione di compiti tra *tutela* e *valorizzazione*.

Altro imperativo riguardante le istituzioni pubbliche in generale consiste nella *programmazione*: una programmazione più serrata significherebbe gestione più oculata dei mezzi a disposizione, fra l'altro, già

⁴⁷ Sessa V. M., “La Carta del Rischio ...”, op.cit.

⁴⁸ La Lombardia non rappresenta l'unico caso di coinvolgimento di regioni italiane nel progetto ideato dall'ICR. Dal già citato progetto Archimed, finanziato dalla Comunità Europea, è scaturita, infatti, la collaborazione istituzionale con altre regioni italiane, oltre che con istituzioni internazionali quali la regione spagnola della Catalogna e il Ministero greco della Cultura. Altra regione che si è avviata ad una sperimentazione serrata del modello Ma.Ris. è la Sicilia che ha anche già messo a disposizione i risultati delle sperimentazioni effettuate. In proposito si veda AA.VV., “Carta del rischio del patrimonio culturale ed ambientale della Regione Siciliana : teatro greco-romano di Taormina : progetto pilota : analisi, studi ed indagini : prima fase”, Regione Siciliana - Assessorato Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento Beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, Palermo, 2004.

modesti e, quindi, non ridimensionabili da ulteriori sprechi. Dopo il *momento tecnico*, la disponibilità di risorse finanziarie si deve sempre confrontare col nodo delle decisioni politiche, che generalmente stornano la maggioranza delle risorse pubbliche verso settori cui è associata una priorità d'azione più elevata. Il modello di studio della Carta del Rischio, per quanto raffinato sotto il profilo scientifico, comporta un impegno economico molto maggiore di quello che serve per la catalogazione *ricognitiva*, come riconosciuto da voci interne allo stesso ICR: *“Giovanni Urbani ha sempre avanzato molti dubbi sulla Carta del Rischio...Ricordo che nelle due o tre occasioni in cui si è parlato insieme di questa Carta egli si era detto convinto che l'eccessiva precisione del dettaglio ne facesse più una palestra per le personali esercitazioni intellettuali dei vari esperti scientifici che vi avevano collaborato – “un giocarello” – che uno strumento di lavoro concretamente utilizzabile. Un altro dubbio di Urbani riguardava il costo, a suo parere eccessivo, della Carta: circa trenta miliardi di lire (nel 1997), contro i circa dieci milioni di lire (nel 1976) del piano umbro. Per inciso: l'informazione del costo del piano umbro mi viene dallo stesso Urbani...”*⁴⁹.

Sullo stesso problema si era soffermato P.Pietraroia, artefice della prima *trasposizione regionale* del progetto (in Lombardia), condividendo la posizione dell'Urbani: *“...Urbani aveva centrato l'obiettivo del vero compito che dovrebbe avere qualsiasi istituto centrale dello Stato: di produrre innovazioni tecniche profonde nelle linee di metodo delle politiche di un Paese. E per fare questo non c'è bisogno di tanti soldi, ma solo dei cervelli giusti...La questione è di riconoscere...alla redazione di una serie generale di carte del rischio...un ruolo strategico di priorità programmatica per il Paese. Una volta che questo ruolo le venisse riconosciuto...i miliardi spesi diventano solo il miglior investimento possibile fatto da un Paese per la salvaguardia del proprio patrimonio culturale...In questa prospettiva, ricordiamoci che, rispetto alla Carta del Rischio, per i cosiddetti Giacimenti Culturali di miliardi ne sono stati spesi più di seicento, con risultati perlopiù nulli...”*⁵⁰.

Ciò che si può aggiungere rispetto alle due chiavi di lettura proposte è, innanzitutto, che la metodologia della Carta del Rischio non si è evoluta solo rispetto al Piano Umbro dell'Urbani, ma anche rispetto a se stessa, raffinandosi sia attraverso il confronto con la realtà, sia attraverso il contributo di altri soggetti intervenuti nel suo processo di implementazione. L'apparente eccesso d'impegno teorico, passato talvolta per *intellettualistico*, talaltra per *tecnicistico*, potrebbe essere interpretato anche come legittima volontà di fondare il progetto su solide basi scientifiche. Il massimalismo che si potrebbe rimproverare ai progettisti del sistema, la distanza dalle cose, potrebbe risultare una garanzia di omogeneità nelle esperienze applicative che si possono realizzare in ogni punto del territorio nazionale. Serve d'indirizzo all'azione degli enti che operano in periferia e che di volta in volta, avendo necessità di piegare il sistema alle proprie esigenze, potrebbero snaturarne la filosofia, compromettendo la confrontabilità dei risultati ottenuti altrove.

⁴⁹ A parlare è Bruno Zanardi, discepolo di Urbani, nella nota n. 119 facente parte dell'*Introduzione* al suo testo *“Conservazione, restauro...”*, op.cit. pag. 52.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 97-98.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti gestionali ed, in particolare, finanziari, bisogna dire che, nonostante la limitatezza del finanziamento al piano umbro degli anni Settanta (10 milioni di lire), trenta miliardi (il finanziamento iniziale al progetto Carta del Rischio) sono, comunque, pari a dieci volte la somma che una singola soprintendenza riceveva dallo Stato in un anno dell'ultimo decennio del XX secolo: quindi non poco. Oggi però, con l'entrata in scena delle regioni, l'applicazione reale del metodo ICR alle realtà locali potrebbe diventare un'operazione meno esosa. Rientrando tra gli obiettivi già perseguiti da tali enti nella pianificazione e programmazione degli interventi di conservazione sul proprio territorio, si potrebbero realizzare economie di scala favorite anche dall'interscambio di competenze e tecnologie.

3.4 - La schedatura "conservativa"

Dei temi afferenti il progetto *Carta del Rischio*, finora si è intenzionalmente scelto di non approfondire quello rappresentato dalla stima della *vulnerabilità* dell'architettura storica. Si è detto che, in Italia, esso era stato portato all'attenzione degli studiosi, negli anni Settanta, dall'allora direttore dell'I.C.R., Giovanni Urbani, che, attraverso la conduzione di alcune originali esperienze di *progettazione della conservazione* su specifiche porzioni del territorio nazionale, era arrivato a definire questo *attributo* del patrimonio culturale (la vulnerabilità, appunto) per la prima volta in maniera metodologicamente chiara e scientificamente attendibile.

Da quel momento, infatti, si cominciò a considerare la possibilità di attuare una politica conservativa finalizzata alla riduzione dell'intervento materiale sull'opera, attraverso un sensibile contenimento delle cause di deterioramento del bene. L'obiettivo, dunque, era quello di arrestare ogni processo degenerativo, studiandone e rilevandone gli effetti sul *corpo* dell'opera, ma approfondendone, contemporaneamente, la genesi, anche con esami di laboratorio, e gettando così le basi per una nuova prassi *preventiva*.

L'Urbani, proprio nell'intento di superare concettualmente la *rassegnazione* al restauro come strumento *preferenziale* di conservazione, volle sintetizzare questo nuovo complesso di idee e di operazioni nella locuzione: "*conservazione programmata*".

*"Una simile tecnica, alla quale qui diamo il nome di conservazione programmata, è di necessità rivolta prima che verso singoli beni, verso l'ambiente che li contiene e dal quale provengono tutte le possibili cause del loro deterioramento. Il suo obiettivo è pertanto il controllo di tali cause, per rallentare quanto più possibile la velocità dei processi di deterioramento, intervenendo, in pari tempo e se necessario, con trattamenti manutentivi appropriati ai vari tipi di material"*¹.

La sua intenzione, quindi, era quella di "*individuare quali debbano essere gli strumenti conoscitivi e tecnici di un'azione... capace di affrontare il problema conservativo, da un lato con un'indagine che sia contemporaneamente portata sullo stato dell'ambiente e dei beni culturali, e dall'altro con la dettagliata specificazione degli interventi da operare in relazione ai vari stadi evolutivi raggiunti dal primo e dai secondi*"².

L'indagine sullo stato di conservazione dell'opera si presentava come una delle operazioni più delicate e che più approfonditamente andavano studiate, sia sotto il profilo metodologico sia sotto quello operativo. Una "*grave difficoltà è rappresentata...dalla mancanza di un corpo sufficientemente organizzato di tecniche e di norme di rilevamento operabili con adeguate garanzie di semplicità, precisione e ripetibilità*"³.

Per portare a compimento uno studio sistematico e territorialmente esteso del patrimonio culturale *campione*, quello dell'Umbria, si avvertiva la necessità (e si lamentava la mancanza) di uno strumento descrittivo flessibile, che consentisse l'adozione di tre criteri/obiettivi: semplicità, precisione e ripetibilità. Per *semplicità* si

¹ G.Urbani, "Presentazione", in AA.VV., "*Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria - Progetto esecutivo*", Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Istituto Centrale per il Restauro, Tecneco, Roma, 1976

² Ibidem.

³ Ibidem

doveva intendere semplicità *d'uso*, cioè quella proprietà che avrebbe consentito una rapida comprensione dei contenuti sia da parte di chi, per la prima volta, ne avrebbe dovuto sperimentare l'applicabilità, sia da parte di chi, successivamente, avrebbe dovuto servirsi dei risultati di quella applicazione, attraverso la loro lettura. Contemporaneamente, e dialetticamente in contrasto con la prima istanza, si sarebbe dovuto perseguire l'obiettivo della *precisione*. Lo strumento conoscitivo prefigurato doveva essere, in altre parole, capace di prestarsi ad un uso non eccessivamente problematico, ma garantire anche un buon *livello qualitativo* del risultato atteso, ovvero il dato relativo allo stato di conservazione dell'opera. Un livello che fosse soddisfacente, in rapporto alla sinteticità delle operazioni, ed accettabile sotto il profilo scientifico, anche in vista di un suo successivo impiego in fase pianificatoria da parte di soggetti *politici* che, com'era prevedibile, non avrebbero avuto i mezzi intellettuali per misurarne l'attendibilità, dovendosi contentare di assumere per certa quella presentatagli. Infine, il suddetto strumento di rilevamento avrebbe dovuto avere la caratteristica della *ripetibilità*. In altre parole, avrebbe dovuto essere strutturato in maniera tale da poter dispiegare la stessa utilità in qualsiasi contesto territoriale, assicurando una metodologia di conoscenza generalizzabile, svincolata dalla natura peculiare del singolo oggetto di volta in volta analizzato, purché appartenente ad una stessa tipologia (bene architettonico, bene storico-artistico, bene archeologico), valida indipendentemente dalla collocazione dell'opera, in grado di consentire l'*esportabilità* del progetto su territori diversi da quello nel quale sarebbe stato, per la prima volta, sperimentato.

Questo strumento era la *scheda conservativa*.

Nell'ambito del Piano Pilota, vere e proprie schede conservative furono elaborate per dipinti e per sculture metalliche o lapidee, mentre per i beni architettonici fu messa a punto una *cartella critica*. L'impostazione adottata fu quella di suddividere i dati raccolti in sezioni separate, principalmente in due macro-sezioni: una *anagrafica* e l'altra *conservativa*. Proprio la mancanza di un archivio già esistente di schede recanti i dati anagrafici dei monumenti studiati aveva rappresentato una difficoltà di non poco rilievo, soprattutto nella fase di scelta del campione cui applicare questa metodologia di analisi sperimentale. Pertanto, le schede preparate, anche se principalmente predisposte alla raccolta di informazioni circa lo stato di conservazione del bene, non avrebbero potuto non contenere i dati essenziali per la sua identificazione⁴. Già in quell'occasione ci si preoccupò di predisporre le operazioni di raccolta dei dati ad una loro successiva fase di gestione e di recupero che risultasse il meno complesso possibile. Le schede sarebbero state di tipo meccanografico, ma non si esclude il possibile ricorso a tecnologie elettroniche di trattamento dei dati, già allora messe a disposizione dagli avanzamenti di quella scienza informatica che oggi costituisce un presupposto imprescindibile nella realizzazione di progetti di questo genere.

⁴ Come si è visto, poco meno di vent'anni dopo, in fase di attuazione del progetto *Carta del Rischio*, i problemi legati alla lentezza delle operazioni di catalogazione e, quindi, all'incompletezza del catalogo, ancora persistevano, costringendo i soggetti attuatori ad un'individuazione dei beni da studiare per vie indirette, principalmente attraverso un'estesa ricerca bibliografica.

Quello di cui ci si rese subito conto fu che condurre campagne catalografiche aventi come oggetto *beni storico-artistici mobili* (es. dipinti o sculture) e concentrate sull'approfondimento degli aspetti conservativi dell'indagine, richiedeva un impegno rilevante, ma rappresentava, comunque, un progetto fattibile. Catalogare, invece, beni architettonici, mirando alla definizione del loro stato di conservazione in maniera sintetica, ma allo stesso tempo scientificamente attendibile, significava dover costruire ex novo i contenuti di quel documento che era stato definito "*cartella critica*" del monumento.

Il rischio di una ponderazione non attenta, proprio nella fase di progettazione della sua struttura, sarebbe stato quello di produrre un'inutile ridondanza di informazioni, copiose, semmai, ma, comunque, non sufficienti a soddisfare le esigenze di conoscenza che si ponevano; dispersive quindi, perché non mirate. La coscienza di queste problematiche era viva e testimoniata dalle parole dello stesso Urbani, che faceva notare: "*...mentre per la generalità degli altri tipi di beni il passaggio dalla fase di rilevamento a quella delle decisioni circa gli eventuali interventi conservativi è abbastanza diretto per la relativa semplicità di questi ultimi, nel caso di interventi di risanamento strutturale è invece indispensabile una lunga fase intermedia di progettazione esecutiva, che richiede comunque una raccolta di dati di tipo certamente non ordinabile in una scheda. È bensì vero che questa può essere utile, e anzi senz'altro indispensabile, per una politica di programmazione degli interventi su ampia scala, ma si tratterà allora di uno strumento da elaborare a questo scopo specifico, finora almeno in Italia mai realizzato e comunque non realizzabile se non sulla preventiva esperienza di un approccio "caso per caso". Tale gradualità dello studio è del resto una condizione insuperabile per l'oggettiva difficoltà che si frapponerebbe a una campagna di rilevamento troppo ambiziosa già col semplice reclutamento dei rilevatori, che non potrebbero essere se non dei tecnici sperimentati*"⁵.

In questo brano sono probabilmente concentrati tutti i nodi metodologici di una campagna di catalogazione conservativa. C'è, innanzitutto, quello costituito dalla specificità del bene architettonico che, per la sua particolare caratterizzazione, per l'essere bene d'uso e opera d'arte contemporaneamente, per il rapporto che intrattiene con il contesto, ma anche per la sua natura materica e per le sue caratteristiche dimensionali, pone una serie di quesiti di difficile codificazione, di difficile trasposizione all'interno del tracciato di una scheda. Ed è proprio questo l'interrogativo che lo studioso lascia emergere con maggiore evidenza dalla sua riflessione: può una scheda *descrivere* lo stato di conservazione di una struttura architettonica, nonostante la sua natura di documento tendenzialmente scarno e sintetico?

La risposta varia in base al livello operativo rispetto al quale si decide d'impiegare la scheda stessa. Quella specificità dell'architettura cui si è fatto riferimento si traduce in una specificità propria anche dell'intervento conservativo, che in questo caso non è tanto facilmente prefigurabile come per le altre tipologie di beni. La scheda, dunque, nella considerazione dell'Urbani, non avrebbe potuto da sola coprire tutte le esigenze conoscitive da soddisfare a monte dell'intervento di restauro architettonico, per rendere, poi, possibile il

⁵ AA.VV., "*Piano pilota per la conservazione...*", op.cit.

passaggio dal momento progettuale a quello esecutivo. Ma sarebbe stata utile, anzi irrinunciabile, in fase di programmazione degli interventi conservativi; una programmazione su ampia scala, che per sua natura avrebbe dovuto avvalersi di strumenti valutativi flessibili e veloci. Flessibili per potersi adeguare alla generalità delle condizioni del *campo di lavoro*; veloci perché è la variabile *tempo* quella che maggiormente incide sull'efficacia della programmazione stessa. Il tempo necessario alla riuscita dell'iniziativa andava utilizzato in maniera oculata e principalmente destinato alla sperimentazione sul campo. Il campo, a sua volta, doveva essere necessariamente ristretto, almeno in fase iniziale, consentendo, da un lato, un affinamento *graduale* dello strumento schedografico in uso e, dall'altro, la formazione dei *rilevatori* che altrimenti sarebbero stati in numero non adeguato al sostegno di progetti più *ambiziosi*.

Praticamente la cartella clinica proposta sarebbe stata strutturata in quattro sezioni:

- una sezione descrittiva, nella quale sarebbero confluiti tutti i dati riguardanti la natura fisica e materica dell'opera, con un'attenzione particolare all'evidenziazione ai suoi "*valori formali, distributivi e ...strutturali*" e alla registrazione di quelli che sono stati definiti i suoi "*contenuti storici*";
- una sezione relativa allo *stato di conservazione* dell'opera contenente "*una descrizione e un giudizio riguardanti le condizioni meccaniche delle singole unità strutturali, sia in relazione agli aspetti globali (lesioni, dissesti, crolli), sia in relazione allo stato di conservazione dei materiali*"⁶;
- una sezione contenente i risultati di eventuali *prove strumentali ed esami di laboratorio*, per i quali fosse stato previsto un piano di campionamento, o dei quali, anche se non esplicitato proprio nei termini suddetti, fosse stata preventivamente valutata la reale necessità e la piena attendibilità;
- infine, una sezione contenente *rilevamenti grafici e fotografici* effettuati lungo il corso dell'indagine sui monumenti a seconda delle esigenze poste dallo studio di ciascuno di essi.

Lo scopo della redazione di questa cartella era quello di trarne, in fase successiva, gli elementi utili alla definizione di una scheda sull'esempio di quelle elaborate per i beni mobili. Tale scheda conservativa sarebbe stata un documento complementare alla cartella critica. In un primo momento, sarebbe stata redatta a valle della cartella, poi, una volta messa a punto la sua versione definitiva⁷, avrebbe, nell'approccio metodologico generale, preceduto la redazione della cartella, diventando uno strumento rapido di conoscenza del manufatto, con dati codificati e, quindi, preordinati al trattamento automatico, e recando informazioni che poi avrebbero potuto essere ulteriormente dettagliate all'interno della cartella stessa. Un sistema molto simile a quello sotteso alla catalogazione *ricognitiva*, che qualche anno più tardi avrebbe previsto livelli di ricerca diversi, tra cui la *pre-catalogazione*, precedente al catalogo vero e proprio.

⁶ Ibidem.

⁷ Sull'argomento, nella citata pubblicazione (vedi nota precedente), si precisava: "*Tale scheda dovrà essere concepita come un documento complementare e non sostitutivo della cartella, nel senso che dovranno potersi riportare codificati, e perciò predisposti a un trattamento automatico a fini statistici, i dati essenziali contenuti nella cartella. Ciò non significa che, una volta che i due strumenti siano messi a punto, il lavoro di schedatura, certamente molto più rapido ed agevole, debba in ogni caso fare seguito a quello della compilazione della cartella. È anzi opportuno che lo preceda, potendosene ricavare assai utili indicazioni, proprio per stabilire con una rapida individuazione degli edifici già compromessi, un criterio di priorità nella compilazione della cartella*".

“In pratica dunque mediante le schede dovranno potersi effettuare le scelte programmatiche in materia di interventi sia di rilevamento che di restauro, mentre con la cartella si disporrà di una informazione più approfondita su ciascun monumento e dei dati indispensabili all’elaborazione degli eventuali progetti esecutivi di interventi sulle strutture”.

La scheda non avrebbe potuto costituire la base per un progetto di restauro, bensì essere utilizzata in fase di pianificazione di questo tipo d’interventi, quando, cioè, sarebbero servite valutazioni sintetiche dell’entità delle risorse da destinarvi. La cartella critica, invece, avrebbe potuto rappresentare un documento di sicuro riferimento nell’elaborazione dei progetti d’intervento, data la maggiore disponibilità di informazioni che la caratterizzava. Con grande lungimiranza, il complesso delle informazioni raccolte, era stato destinato a costituire un *catasto dello stato di conservazione dei monumenti*, cioè uno strumento di cui i soggetti interessati si sarebbero avvantaggiati in fase di gestione delle politiche conservative da attuare. Sempre in direzione della realizzazione di un *servizio di utilità pubblica*, fu prevista l’elaborazione di un *“Atlante dei dissesti”*, una sorta di prontuario nel quale descrivere le forme più comuni di *“lesioni e dissesti...interpretati e ordinati in relazione alle tecniche di intervento da adottarsi caso per caso”*; necessario, data la scarsità di iniziative editoriali nel settore, e di facile uso per *“l’affidamento a tecnici anche di non elevato livello specialistico della definizione degli interventi di carattere più ricorrente, di più facile progettazione e comunque più facilmente standardizzabili”*. Un’opera, in definitiva, dallo spiccato carattere enciclopedico-didascalico.

Approfondendo l’analisi della struttura della cartella critica, si può evidenziare una sorprendente tendenza alla completezza dell’informazione, a dispetto dell’annunciata sinteticità. La prima parte, come detto, rappresentava il *momento anagrafico* dell’indagine, destinato a contenere dati descrittivi relativi alla *geometria* dell’immobile, alle disposizioni costruttive (caratteri distributivi, tipologie degli elementi portanti, disposizione delle aperture, etc.) e ai dati storici. Grande attenzione, nell’economia generale della descrizione del manufatto, era concentrata sulla sua consistenza fisica, attraverso la scomposizione *tecnologica* dell’opera nelle sue parti costitutive (elementi strutturali verticali, aperture, orizzontamenti, coperture, scale, fondazioni ed eventuali superfetazioni). Quanto, invece, all’anamnesi storica delle vicende costruttive dell’opera, si evidenzia un’estrema, probabilmente voluta, sinteticità; una breve registrazione affidata, in definitiva, ad un unico quesito relativo alle *destinazioni d’uso* dell’immobile: attuale, originaria ed, eventualmente, intermedie.

Sull’opportunità di attribuire alla *storia dell’opera* un peso relativamente contenuto si deve dire che quando, nel 1976, i risultati di questo progetto furono pubblicati, esisteva già da qualche anno un organo centrale deputato alla redazione del catalogo *ricognitivo* ed, in ogni caso, quella forma di catalogazione era già storicamente e tradizionalmente acquisita alle *funzioni* dello Stato nell’ambito della tutela dei beni culturali.

Il progetto in argomento aveva finalità diverse da quelle del catalogo affidato all’Ufficio Centrale nato nel 1969 (ICCD, dal 1975 in poi): il suo obiettivo era di concentrare l’attenzione analitica sugli aspetti conservativi dell’indagine conoscitiva. In quella sede sperimentale non si ebbe alcun interesse a riportare, all’interno degli

strumenti schedografici elaborati, elementi del cui sviluppo si stava occupando un altro ufficio di pari livello e, per di più, all'interno della stessa amministrazione. Tutti gli sforzi della ricerca furono, pertanto, convogliati sul conseguimento di un risultato soddisfacente sotto il profilo strettamente conservativo. Un breve ma diretto riferimento, nella *relazione di progetto*, alla condizione del catalogo generale fece capire quale grande vantaggio si sarebbe tratto da un suo più avanzato stato di completamento, ma anche che, viste le finalità del progetto in corso, si sarebbe comunque riusciti a fare a meno di quella risorsa.

Che la cartella conservativa elaborata in quella sede risulti, all'occhio dell'osservatore contemporaneo, carente sotto il profilo dell'analisi storica dell'opera non deve, quindi, sorprendere, soprattutto se si pensa che ancora oggi, le evoluzioni di quello strumento conservano una dichiarata tendenza alla predilezione del dato conservativo rispetto a quello anagrafico.

La valutazione del livello di deterioramento fisico e funzionale dell'opera era affidata al cosiddetto "*giudizio statico*" sulle singole unità strutturali. Per ogni *famiglia* di elementi tecnologici (strutture verticali, orizzontamenti, coperture, scale, etc.) era evidenziata la consistenza statica, la presenza di eventuali dissesti, oltre che lo stato dei materiali costitutivi. La descrizione dello stato riscontrato era affidata ad un giudizio di natura qualitativa, un giudizio *ordinale*, del tipo "...*collegamenti con malta di scarsa consistenza*" oppure "*volta a crociera di mattoni in buono stato*". È ovvio che una restituzione in questi termini dell'analisi scientifica dello stato di conservazione di strutture architettoniche offre un quadro *sottostimato* della ricchezza d'informazioni desumibili dall'osservazione diretta e non restituisce con la dovuta efficacia la profondità delle indagini effettuate, ma per l'epoca rappresentava ancora l'unico modo per descrivere la misura dei parametri verificati. Eppure i segni di quella profondità analitica altrove erano evidenti e, a tratti, emergevano chiaramente: ad esempio, nella descrizione e nella individuazione delle lesioni, ma anche nell'attenzione posta agli effetti dell'umidità, nell'indicazione, anche metrologica, delle deformazioni subite dagli elementi strutturali soggetti a questo tipo di fenomeni (strutture lignee quali solai e sistemi di copertura). Tutta l'analisi si concludeva con un *giudizio complessivo di stabilità*, nella cui formulazione si sarebbe tenuto conto dello schema statico dell'edificio (*concezione statica*), della sua *interazione con il terreno di fondazione* e dello stato dei materiali.

Non vanificava il lavoro svolto, ma strideva col rigore scientifico costantemente dimostrato, il livello di discrezionalità contenuto da questa forma descrittiva dell'opera. Lo compensavano prove strumentali e di laboratorio di molteplici tipologie, previste unitamente alla registrazione in scheda dei loro risultati. Esami rigorosamente suddivisi in prove *sui materiali* e prove *non distruttive*, denunciavano la ferma volontà di distinguere le une dalle altre, lasciandola trasparire come una buona consuetudine, anche solo lessicale, oltre che operativa, che non sempre, in tempi più recenti, la *corsa tecnologica* ha consentito di seguire. Tra le prime si annoveravano le campionature, le prove di rottura e di deformabilità, prove di imbibizione, addirittura prove sullo stato di avanzamento della corrosione di elementi metallici.

Tra le prove non distruttive erano previsti *controlli sull'omogeneità* delle murature, *prove di carico statiche*, controllo delle lesioni e dei difetti di verticalità, attraverso il *monitoraggio* dei dissesti. Per tutte le operazioni registrate si sarebbe dovuto avere un immediato riscontro visivo nelle rappresentazioni grafiche e nei rilievi fotografici che avrebbero costituito un irrinunciabile corredo documentario, necessario al completamento e all'integrazione del contenuto della cartella.

Lo svolgimento delle operazioni necessarie alla raccolta dati non era stato immaginato, quindi, come risolvibile in spedizioni puntuali ed estemporanee, ma andava organizzato attraverso una loro meditata scansione temporale (programmazione), dovendo tendere ad una tipologia d'indagine *continua* o, comunque, *prolungata* nel tempo. Un tempo non solo utile all'espletamento delle prove su indicate, ma anche necessario ad un indispensabile *ritorno* sull'opera ed al ripetuto contatto con la sua materia.

Questo dato relativo alla ripetitività di determinate azioni va sottolineato in quanto la sua acquisizione apre questa forma di ricerca catalografica ad un criterio metodologico che solo oggi si avvia ad essere pienamente accettato dal processo di schedatura conservativa: quello della continuità nell'*aggiornamento* dei dati. Con ciò si rileva che una delle variabili fondamentali nella validazione delle informazioni desunte da operazioni di schedatura è *il tempo*, considerato come strumento di scansione degli atti di un processo logico. Alla schedatura conservativa, quindi, non si può pensare come ad un atto singolo che, una volta espletato, si lasci l'opera alle spalle. I dati vanno necessariamente riferiti al momento nel quale sono rilevati e conseguentemente devono essere costantemente aggiornati e confrontati, se si vuole realmente perseguire l'obiettivo di fornire alla pianificazione degli interventi conservativi un valido supporto decisionale.

Negli studi e nelle esperienze compiute dall'Urbani, si può dire che esisteva *in nuce*, ma già delineato in molte delle sue componenti, il progetto *Carta del Rischio*, che trae dichiaratamente ispirazione dalle idee, dalle considerazioni e dal frutto delle iniziative da lui promosse.

La schedatura conservativa all'interno della struttura originale del progetto Carta del Rischio conserva il valore fondamentale che le era stato attribuito nell'ambito del *Piano Pilota* per l'Umbria. Resta, infatti, lo strumento principe per la determinazione dello stato di conservazione dell'opera, ma, in più, si raffina, assumendo la forma di una *raccolta ragionata di dati* predisposti ad un calcolo rigoroso dello *stato di salute* del monumento.

La ricerca dell'ICR, come si è detto, negli ultimi anni è cresciuta su se stessa, seguendo percorsi metodologici in qualche modo già tracciati.

Ancora all'inizio degli anni Ottanta, G.Urbani definiva lo stato di conservazione dell'opera come "...qualcosa che dovrebbe pur costituire il momento centrale di una riflessione portata su una attività che si qualifica come conservativa, e che ciò nonostante risulta tuttora così poco approfondito da non poter essere tradotto che in

criteri di giudizio del tutto soggettivi e inverificabili, come appunto è quando si dice di un'opera d'arte che il suo stato di conservazione è buono, mediocre o cattivo...⁸.

La tipica modalità d'espressione del livello di degrado riscontrato su un monumento, utilizzata già nelle schede di catalogo diffuse dal Ministero della Pubblica Istruzione a partire dagli anni immediatamente successivi l'unità d'Italia, si può dire sia rimasta in uso fino ad oggi. Continua, infatti, ad esistere nei tracciati ufficiali dell'ICCD (cfr. Scheda "A", paragrafo "conservazione"). Per un secolo, quindi, questa scala *ordinale* di valori ha restituito soltanto una misura *qualitativa* del fenomeno osservato, senza che si riuscisse a svincolarla dalla soggettività del giudizio personale dell'osservatore.

Cosa dovrebbe significare, allora, che lo stato di conservazione di un manufatto architettonico è, ad esempio, "mediocre"?

In realtà l'aggettivazione utilizzata consente solamente di acquisire un dato piuttosto vago circa la capacità di ciascuna componente fisica di un edificio di svolgere a pieno la funzione⁹ che nell'ambito del sistema edilizio le compete. L'aggettivo "mediocre" descrive non una condizione *oggettiva* della materia osservata, ma solo la percezione che l'osservatore ne ha avuto. Paradossalmente, quindi, se si disponesse di uno strumento capace di fornire una misura *assoluta* e non *relativa* di questa condizione si avrebbero certamente buone probabilità di riscontrare la *coerenza interna* (intesa come non contraddittorietà) dei giudizi, quando forniti da uno stesso rilevatore. In altre parole, un edificio dichiarato in uno stato di conservazione *mediocre*, sarebbe

⁸ G.Urbani, "La scienza e l'arte della conservazione dei beni culturali", in "Ricerche di Storia dell'Arte", n.16/1982. Un decennio più tardi, però, era ancora riconosciuta l'impossibilità di sottrarsi alla necessità di un giudizio qualitativo circa lo stato di conservazione dell'opera, soprattutto quando la campagna di schedatura conservativa assumeva limiti tanto ampi da non consentire qualsiasi ulteriore approfondimento della questione. M.Cordaro (in AA.VV., "Censimento conservativo dei beni artistici e storici. Guida alla compilazione delle schede", Regione Lazio - Assessorato alla Cultura, Roma, 1993, pag.9, nota n.12) ebbe a dire che "Per diminuire l'alea della soggettività e dell'interpretazione nella valutazione sintetica sullo stato di conservazione, oltre a considerare i dati analitici della scheda conservativa, occorrerebbe diminuire a tre gli aggettivi da usare, ciascuno con un preciso ambito concettuale di riferimento. Ad esempi: Buono, quando le condizioni ambientali non minacciano l'integrità dell'opera, non si manifestano danni ai materiali costitutivi, non ci sono parti mancanti o lacune e la visibilità della materia originale non è limitata da ridipinture, vernici fortemente alterate, efflorescenze e ossidazioni. Mediocre, quando non esistano danni in atto e le condizioni ambientali non minacciano l'integrità e la consistenza dell'opera; possono manifestarsi parti mancanti o lacune, o alterazioni della materia originale per vecchi danni, ridipinture o offuscamenti nella leggibilità dell'opera. Cattivo quando le condizioni dell'ambiente di conservazione non sono adatte; sono evidenti danni in atto con condizioni di scarsa leggibilità complessiva dell'opera e la possibilità di un progressivo aumentare dei danni.". Con le dovute trasposizioni, visto che le parole del Cordaro erano riferite a beni storico-artistici mobili, il riferimento lessicale può essere assunto anche per il settore dei beni architettonici ed aiutare a comprendere su quali regole comuni si sia tentato di fondare, in un passato nemmeno troppo lontano, la prassi catalografica d'impostazione conservativa. È evidente il contrasto tra questa impostazione dell'analisi conservativa e quella data dall'Urbani al Piano Umbro, nel quale si cercava di superare la discussa forma di giudizio non eliminandola del tutto, ma supportandola con una serie consistente e più convincente di analisi scientifiche.

Più vicina alla posizione dell'Urbani l'impostazione voluta da P.Baldi per un progetto catalografico attuato dall'assessorato alla cultura della Regione Lazio. In questo contesto il Baldi definì la prassi di ricorrere ad una scala di valori ordinali nel giudizio di conservazione come "...una tendenza molto diffusa a valutare lo stato di conservazione degli edifici storico-artistici in termini piuttosto generici e basati su indicazioni qualitative anziché quantitative (ad esempio: stato di conservazione ottimo, buono, mediocre, cattivo, pessimo). Ma tali indicazioni hanno l'inconveniente di essere estremamente soggettive e quindi di non avere alcuna utilità quando dalla semplice constatazione dei danni si deve passare alla fase della programmazione degli interventi. Ciò costituisce un serio problema considerando che la conservazione dei beni culturali, per avere concrete possibilità di un inserimento adeguato all'interno della ripartizione delle risorse economiche nazionali, deve diventare sempre di più - e tale tendenza è già avvertibile - una attività economicamente razionalizzabile e programmabile."

⁹ A tal proposito l'Urbani dice: "...dello stato di conservazione di ciascun prodotto o manufatto noi a rigore possiamo giudicare con precisione solo in rapporto alla particolare funzione che prodotto e manufatto sono chiamati a svolgere, e che svolgono più o meno bene appunto a seconda del loro stato di conservazione materiale..."., cfr. Urbani G. "La scienza e l'arte...", op.cit.

sicuramente in condizioni migliori, anche se non si saprebbe quantificarne la differenza, rispetto ad uno la cui situazione fosse stata qualificata dallo stesso schedatore come *pessima*. Anche all'interno della citata scala di valori qualitativa si riuscirebbe a ritrovare una certa coerenza di giudizio. Purtroppo tale coerenza resta legata alla singolarità del giudizio, al fatto, cioè, che sia stato espresso da un singolo rilevatore o da un singolo gruppo. Se cambia l'osservatore probabilmente cambia il giudizio o, meglio, cambia il suo contenuto, cioè il *significato* del giudizio. Questo perché osservatori diversi potrebbero esprimere lo stesso giudizio, dicendo "*mediocre*", ad esempio, di due edifici distinti, mentre, in realtà, la loro condizione di conservazione potrebbe essere sensibilmente diversa. O viceversa, messi di fronte ad uno stesso oggetto, il cui stato è ovviamente unico, potrebbero esprimere giudizi diversi.

Tanta aleatorietà non si poteva lasciare in uno strumento come la scheda conservativa che, invece, doveva servire proprio a fornire una valutazione certa dello stato di conservazione di un edificio e confrontabile con quelle relative ad opere analoghe. A tal proposito è opportuno ricordare che tutte le esperienze portate a termine in questo settore di studi, da quelle citate, risalenti a qualche decennio fa, fino a quelle tuttora in atto, sebbene abbiano assunto una veste scientifica diversa, hanno sempre conservato lo stesso obiettivo: mettere a disposizione dei soggetti che governano i processi decisionali in materia di tutela strumenti per la definizione di una scala di priorità; priorità che, in definitiva, si traducono sempre da priorità d'intervento a priorità nell'allocazione di risorse finanziarie pubbliche, che vanno oculatamente investite.

Giudizi non verificabili relativi all'analisi delle condizioni di degrado del patrimonio contrasterebbero certamente e in misura assai penalizzante il perseguimento di tale obiettivo.

La misurazione dello stato di conservazione di un'opera è, dunque, un problema nodale, in generale, nel complesso delle questioni che riguardano gli obiettivi dell'odierna *scienza della conservazione* ed, in particolare, all'interno del processo catalografico finalizzato all'analisi conservativa dell'architettura storica.

Ancora fino a qualche decennio fa, esisteva un particolare modo di rapportarsi all'opera d'arte che *produceva* un incremento del cosiddetto *godimento estetico* al crescere, si potrebbe dire, di un'altrettanto particolare forma di degrado dell'opera stessa. L'idea è spiegata dall'Urbani: "...C'è il rischio non solo che lo stato della materia, come accertato coi mezzi di laboratorio, non trovi nessun riscontro nello stato dell'opera d'arte come accertato de visu col sentimento estetico, ma addirittura che a un grado estremo di deterioramento della materia, faccia riscontro il massimo dispiegamento delle potenzialità estetiche dell'opera...". È il caso di un Renoir che risparmiato dalle fiamme di un rogo casalingo e danneggiato dal calore "...si era ridotto praticamente in cenere, restando tuttavia leggibilissimo come Renoir. Un Renoir anzi unico, date le circostanze, e perciò in un certo senso al di sopra della media..."¹⁰. Questo per far capire che spesso un'opera, pur compromessa nelle *prestazioni funzionali* della sua materia, poteva, comunque, continuare a

¹⁰ Ibidem

dispiegare la sua *utilità estetica* e in qualche caso vederla paradossalmente accresciuta dal danno¹¹. “Eppure, da cosa dipende se da parte di tutti...è avvertita in maniera sempre più pressante l'esigenza di assicurare la “conservazione materiale” dell'opera?”. L'autore trova la risposta a questa domanda nella convinzione che “in un'epoca in cui l'uomo comincia ad avvertire la novità storica dell'esaurimento del proprio ambiente di vita...il cattivo stato dei monumenti suscita in noi la stessa apprensione e volontà di recupero che sentiamo di fronte alla natura devastata...”. Risolvere quell'apprensione non avrebbe potuto significare sostituire all'arte “consunta dal tempo” i prodotti di nuovi processi creativi, ma solo mantenere “a tempo indeterminato quelli esistenti”. L'invito accorato fu quello di spostare la creatività umana “dal campo dell' ‘immaginazione artistica’ a quello dell' ‘immaginazione scientifica’ per giungere ad una definizione univoca dello stato di conservazione”. Un appello nuovo all'approfondimento della ricerca applicata a questo settore. Ed, in effetti, gli studi sul tema negli anni successivi alla prima formulazione di quelle idee proseguirono, restandone indissolubilmente influenzati e concentrandosi sulla messa a punto di un metodo per una valutazione non solo qualitativa, ma anche quantitativa dello stato di conservazione, per *affrancarla* dalla discrezionalità del giudizio dell'osservatore.

In particolare, l'ICR ha continuato a promuovere iniziative sperimentali dalle quali poter desumere indicazioni utili al raggiungimento dell'obiettivo. Il sistema informativo della Carta del Rischio, infatti, si può dire che fondi gran parte della sua portata innovatrice proprio sulla misura dello stato di conservazione. Strettamente legato a quest'ultimo è il concetto, anch'esso di ispirazione *urbaniana*, di *vulnerabilità* del patrimonio culturale.

“...la *Vulnerabilità*... rappresenta la componente scelta per indicare il livello di esposizione di un dato bene all'aggressione dei fattori territoriali ambientali, in funzione delle grandezze che caratterizzano lo stato di conservazione del bene...”¹². Questa definizione individua il parametro in questione come espressione dell'attitudine di un dato bene a *lasciarsi attaccare* da qualsiasi fenomeno naturale (ivi compresi quelli indotti dall'azione umana) che si verifichi sul suo territorio d'appartenenza. Capire se quel bene è più o meno facilmente *attaccabile* significa studiarne le caratteristiche intrinseche, lo stato di salute, perché è questo stato che, rapportato alla pericolosità del sito, può fornire una misura del *rischio* di perdita cui il bene è esposto.

¹¹ Qualche anno più tardi sarà ripreso quello che si potrebbe definire il *paradosso del rudere* (anche se nell'esempio si faceva riferimento ad un dipinto), cioè quello di un bene la cui condizione di conservazione, seppur pessima, deve rimanere tale per non modificarne l'apprezzamento da parte dell'osservatore. Detto *paradosso*, inoltre, sarà rafforzato dalla considerazione che lo stato di *rudere* non implica in tutti i casi la necessità dell'intervento conservativo. P.Baldi (nello scritto intitolato “*Indicazioni di metodo*”, contenuto in “*Strutture architettoniche. Stato di conservazione e restauro*”, Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA. del Lazio, Roma, 1990) sostiene, a tal proposito, che “la locuzione: stato di conservazione non è riferita alla individuazione di un parametro fisso più o meno coincidente con una situazione di avvenuto consumo del manufatto. In tale accezione, infatti, qualsiasi rudere per il solo fatto di essere definito tale, dovrebbe essere classificato in tanto peggiore stato di conservazione quanto più le strutture murarie residue o la sua volumetria siano oggi ridotte in confronto all'aspetto, ed alla consistenza originari. ...Possono...esistere ruderi anche di ridottissime dimensioni, rispetto alla consistenza dell'edificio originario, ma in buone condizioni statico-strutturali...E...possono esistere, viceversa, manufatti ancora integralmente conservati, ma in situazioni... tali da poterne prevedere... un rapido deterioramento e che quindi richiedono interventi immediati...Ciò che quindi interessa è lo stato di conservazione in una accezione dinamica riferibile al periodo di tempo entro cui occorre intervenire per limitare l'azione dei fattori di deterioramento sui manufatti ed evitare l'inizio e l'incremento dei danni”.

¹² Accardo G., “La schedatura conservativa: esperienze dell'ICR in relazione alla carta del rischio”, in Morelli C., Plances E., Sattalini F., a cura di, “Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione”, Roma, 2000

Ogni bene è, infatti, esposto all'azione consuntiva di fenomeni naturali, di processi antropici e, più genericamente, a quella del tempo che, nel rispetto delle leggi della termodinamica, non può essere definitivamente arrestata, ma solo procrastinata. Misurare lo stato di conservazione di un oggetto è un'operazione che implica sempre un *confronto*¹³: un confronto tra la condizione nella quale esso versa nel momento in cui è osservato ed una condizione *ideale* di presunta integrità materiale, nella quale l'oggetto e le sue componenti dispiegano il massimo della loro funzionalità, si potrebbe dire, il massimo della loro *efficienza*. In un'analisi di carattere *tecnologico*, infatti, è di questo che si dovrebbe parlare: del *livello prestazionale* espresso dal bene. Essendo, però, questo non un bene generico, ma un bene cui si è attribuita la qualificazione di "culturale", la prestazione che esso deve fornire è innanzitutto di carattere *non utilitaristico*. Chi si occupa della sua conservazione deve fare in modo che esso possa continuare ad espletare la funzione di *documento materiale* di una storia particolare, atto a trasmettere valori verso un tempo il più avanti possibile rispetto all'attualità.

Il concetto di *livello prestazionale* di un componente edilizio è proprio di un settore di studi più vicino alla cosiddetta *tecnologia del recupero* che all'ambito della *conservazione*. In particolare, esso trova applicazione nella ricerca effettuata da specifiche commissioni operanti all'interno dell'ente nazionale per l'Unificazione (UNI) e finalizzata all'avanzamento dei metodi di cosiddetta analisi *esigenziale/prestazionale*. In alcuni casi, però, tale riferimento *tecnologico* è stato utile sul piano comunicativo proprio per far cogliere la specificità del problema conservativo riferito al bene culturale. A tal proposito sembrano molto pertinenti le considerazioni di P. Baldi che ha avuto modo di intervenire sull'argomento al termine di un'esperienza di catalogazione conservativa promossa dalla regione Lazio. Questi avalla la tesi secondo cui, quando si parla di stato di conservazione di un bene, non si può non tirare in ballo il concetto di *funzionalità* del bene, ma precisa che tale parametro non esaurisce tutti gli aspetti della questione, specialmente se il bene in oggetto è di valore culturale¹⁴.

¹³ M. Cordaro in un suo contributo, risalente a poco più di dieci anni, fa dal titolo "*La scheda conservativa: alcuni problemi di metodo*", in AA.VV., "Censimento conservativo dei beni artistici e storici. Guida alla compilazione delle schede", Regione Lazio - Assessorato alla Cultura, Roma, 1993, esordiva sostenendo che: "*Valutare lo stato di conservazione di un'opera d'arte o di un complesso monumentale o di qualsiasi altro tipo di manufatto che proponga e mantenga un interesse di tipo storico e culturale, utilizzi o no uno strumento appositamente predisposto a questo fine quale può essere ad esempio una scheda conservativa, implica comunque un paragone tra lo stato di fatto osservabile e analizzabile, e una condizione supposta, precedente, in cui la situazione dei materiali originariamente costitutivi, e il loro assestamento, possano essere considerati ottimali perché in grado di identificarsi del tutto alle esigenze funzionali, formali ed espressive che furono a fondamento dell'iniziale progetto esecutivo...*".

¹⁴ Cfr. Baldi P., "*Indicazioni di metodo*", in "Strutture architettoniche. Stato di conservazione e restauro", Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA. del Lazio, Roma, 1990. Presentando i risultati del progetto, Baldi disse: "*È sempre problematico parlare di stato di conservazione dei manufatti architettonici soprattutto quando a tali manufatti si attribuisca, oltre alla caratteristica di essere beni d'uso anche quella di essere testimonianze artistiche o storiche. Nel caso infatti di edifici intesi solo come beni d'uso e quindi dotati soprattutto di requisiti funzionali, il concetto di stato di conservazione può fare riferimento alla capacità che essi hanno (o mantengono) di soddisfare le esigenze per cui sono stati edificati e cioè, per esempio, di offrire riparo dalle intemperie, di essere abitati, di consentire lo svolgimento di determinate attività di servizio, ecc.. Lo stato di conservazione si può quindi intendere come un concetto molto simile a quello di efficienza o di funzionalità in analogia a quanto comunemente si intende per altri manufatti o utensili o macchinari di produzione artigianale o industriale. Per ciascuno di tali prodotti è evidentemente individuabile una vita utile a partire dal momento dell'immissione sul mercato, cui corrisponde un massimo di efficienza (sia perché il prodotto è nuovo e quindi integro, sia perché è moderno e quindi aggiornato e funzionale) fino alla sua*

Le riflessioni prodotte testimoniano un interesse costante nel tempo per la tematica del *come* si debba effettuare una valutazione dello stato di conservazione del bene e del *chi* debba farlo. Tra quelli che hanno tentato di rispondere a tali interrogativi, alcuni lo hanno fatto affrontando in maniera diretta il problema, sostenendo che il metodo valutativo cui far ricorso è quello tipico della storia dell'arte con la conseguenza che l'identità dell'osservatore/schedatore *ideale* è quella dello storico dell'arte. *“Le preliminari conoscenze utili per compiere questo essenziale riconoscimento fondato su di un paragone totalmente mentale, razionale e logico, sono quelle riconducibili alla più ampia metodologia della storia dell'arte, nella varietà delle sue articolazioni interne, così come dal momento della sua fondazione come disciplina autonoma si sono definite e arricchite. Si impone dunque la necessità di porre in relazione l'opera in esame con l'ambito più vasto della sua configurazione e specificità storica, con la serie tipologica di riferimento, con le caratteristiche di manifattura o di una bottega oppure con una particolare area culturale o con l'attività di un artefice determinato. È questa la base irrinunciabile dell'interpretazione complessiva dell'opera, anche dell'interpretazione e della definizione della sua situazione conservativa...”*¹⁵. La riflessione di M.Cordaro sembra possa costituire, stavolta, un'integrazione necessaria rispetto alla già chiarita posizione dell'Urbani, cui va riconosciuto, in ogni caso, il merito fondamentale di aver attirato, sull'aspetto scientifico della questione, un'attenzione senza la quale probabilmente molte delle successive iniziative non avrebbero mai avuto luogo.

Alla luce di tali considerazioni, si può riaffermare, quindi, che valutare le condizioni di conservazione di un'opera non può comportare soltanto una misurazione asettica di alcuni parametri riguardanti il suo stato materico. Non si può fare a meno di considerare con pari dignità la storia conservativa dell'opera. Sebbene le parole del Cordaro siano evidentemente riferite a beni cosiddetti *storico-artistici*, prevalentemente *mobili*, se ne può estendere facilmente la validità al dominio dei beni architettonici. Anche in relazione a questi si potrebbe individuare, con riferimento alla loro storia costruttiva, una o più *manifatture*, un'*area culturale* di appartenenza, non tanto dell'opera, quanto del suo architetto, e di *artefici* particolari, artigiani e maestranze vari coinvolti nel processo edilizio. Queste, infatti, sono componenti della vicenda costruttiva ed evolutiva della fabbrica dalla cui conoscenza non si può prescindere se si vuole formulare un giudizio *conservativo* completo, arrivando a comprendere le ragioni *storiche* che hanno determinato le condizioni riscontrate o le particolari situazioni in cui si potrebbe rinvenire l'opera. Devono, quindi, coesistere l'analisi storica e quella materica per acquisire precisa conoscenza del suo stato di conservazione¹⁶.

esclusione dall'uso perché deteriorato nei suoi componenti fisici o superato rispetto a nuove esigenze nel frattempo intervenute...Le valutazioni si complicano... quando si ha a che fare con edifici cui si riconosca anche, e soprattutto, la caratteristica di essere portatori di valenze estetiche o storiche. In questo caso i parametri di efficienza o funzionalità perdono parte della capacità di esprimere lo stato di conservazione del manufatto perché non tengono conto della sua potenzialità di comunicare immagini oltre che esplicitare funzioni”.

¹⁵ M.Cordaro *“La scheda conservativa...”*, op.cit.

¹⁶ *“...Esperienza dei materiali e metodologia della storia dell'arte devono coesistere per una corretta elaborazione del giudizio sullo stato di conservazione. È inammissibile per la fondazione stessa del giudizio storico-critico su una qualsiasi opera di interesse artistico e culturale, la separazione tra questi due aspetti, così come è inammissibile una esclusiva determinazione dei materiali costitutivi dell'opera unicamente dal punto di vista dell'oggettività scientifica: si tratta sempre e comunque di materiali storicizzati e*

“Si pone a questo punto il problema di quale professionalità sia la più adatta a formulare una corretta valutazione sullo stato di conservazione di un’opera di interesse culturale. La risposta, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, può apparire ovvia, ed è ovvia: lo storico dell’arte o dell’architettura o dei manufatti e dei reperti di chiara pertinenza archeologica o di qualsiasi altro tipo di manufatto che coinvolga competenze specialistiche...Ed è... questa la consuetudine prevalente nell’ambito dell’attività generale di catalogazione che gli enti preposti alla tutela del patrimonio culturale svolgono secondo le norme vigenti, affidando la redazione dello strumento schedografico a tal fine predisposto alla competenza degli storici, distinti per epoche e tipologie della loro specializzazione”.

Con queste considerazioni si introduce la questione inerente al “*chi*” debba assumersi la responsabilità di giudicare dello stato di conservazione di un’opera. Il Cordaro fa discendere la risposta da un personale costruito *sillogico*, affermando che il soggetto più adatto è senza dubbio lo storico dell’arte o dell’architettura. Ma si rende subito conto che se avesse fermato a quel punto le sue riflessioni avrebbe potuto essere immediatamente ripreso per una velata contraddittorietà delle sue affermazioni. Poco prima, infatti, aveva parlato di coesistenza dell’analisi storica e dell’analisi conservativa, mentre nelle successive parole sembrava affidare sia l’una che l’altra *incombenza* alla sola figura dello storico. Per questo integra quanto detto con una *correzione del tiro*:

“Non manca però la consapevolezza che in moltissimi casi e situazioni la competenza dello storico, cui peraltro dalla formazione universitaria non sempre son date le informazioni necessarie, è insufficiente per la migliore e più precisa valutazione conservativa, soprattutto quando intervengono fattori di degradazione di incerta o più complessa origine e di effetti non consueti oppure quando la valutazione diagnostica deve diventare progetto di un intervento di conservazione, di manutenzione o di restauro. Altre professionalità diventano allora necessarie, quella del restauratore qualificato o del fisico esperto in controlli ambientali e in misurazioni e indagini non distruttive o del chimico o del biologo o dello strutturista o del petrografo e di quante altre negli specifici casi si impongono...”¹⁷.

Restava comunque allo storico il ruolo di “...protagonista dotato degli strumenti di analisi utili alla migliore comprensione dei valori e dei significati ad esso inerenti. Anche a scapito della precisione dell’individuazione diagnostica e delle necessità conservative. Si tratterà di fornire allo storico incaricato della catalogazione uno strumento idoneo per una prima definizione dello stato dei materiali...che potrà in una successiva fase trovare l’apporto degli specialisti...”¹⁸.

per il fatto di essere il risultato di una scelta e di un procedimento esecutivo fortemente individualizzati e per le alterazioni che l’invecchiamento dei materiali, in rapporto ad un ambiente dato, e le vicende conservative possono aver prodotto.”. Ibidem.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem. Va sottolineato quanto già accennato e, cioè, che i brani riportati sono stati tratti da una pubblicazione che ha visto la partecipazione del Cordaro nell’ambito di un progetto catalografico avviato agli inizi degli anni Novanta dalla Regione Lazio con lo scopo di raccogliere informazioni anche di carattere conservativo concernenti un patrimonio fatto di beni mobili. Agli inizi degli anni Novanta si coglieva l’occasione di sperimentare i modelli di scheda conservativa elaborati dall’ICR fino a quel momento, con validità specifica per quella categoria di beni. Un modello che, per ammissione degli stessi responsabili del progetto non avrebbe raggiunto i

In generale sembra condivisibile, anche per quel che concerne la schedatura del patrimonio architettonico, il pensiero riportato, nel quale si può riscontrare una base metodologica comune a qualsiasi categoria di bene, che non sia solo quella dei beni mobili. Forse si può aggiungere, con riferimento all'opportunità di riservare alla sola figura dello storico la responsabilità della conduzione di una campagna catalografica con finalità eminentemente conservative, che, grazie alla specificità del suo percorso di studi, una preparazione altrettanto utile potrebbe essere quella dell'architetto-restauratore che dovrebbe garantire la necessaria competenza tanto in ambito storico, quanto in ambito conservativo, per evitare proprio di compromettere quella "precisione di individuazione diagnostica", cui il Cordaro sarebbe stato disposto a rinunciare, alla stregua di un *male sopportabile*, pur di consentire allo storico di svolgere in piena autonomia il proprio lavoro. In architettura, probabilmente, non sarebbe stato necessario correre questo rischio.

Accertata, quindi, la necessità di non ridurre l'atto di registrazione dello stato conservativo dell'opera ad atto meramente tecnicistico, ma di integrarlo attraverso uno studio storico della sua evoluzione, si può tornare a parlare del lato scientifico dell'operazione. Se, come si stava dicendo, quello che si deve conservare è la *capacità* dei beni di rappresentare e materializzare i valori che alla cultura del tempo interessa preservare, si dovrà preventivamente capire, per ciascuno di essi, quale è il livello di persistenza e di resistenza di detta capacità.

Partendo dall'assunto che è la materia di cui l'opera è costituita, la sua consistenza fisica, a *veicolare* il messaggio culturale di cui alla società moderna interessa tutelare la memoria, gli studi compiuti in merito si sono concentrati sull'analisi di quella *capacità*, sull'analisi della *prestazione* di ogni componente fisica del bene, per ricavare, dalla somma dei risultati ottenuti, dallo studio delle *parti* dell'edificio, il risultato relativo allo stato del *tutto* o dell'*insieme*¹⁹.

livelli di approfondimento previsti dal Piano Umbro e nemmeno quelli successivi propri della metodologia della Carta del Rischio. Intenzionalmente, quindi, si puntava alla predisposizione di uno strumento schedografico che potesse essere gestito dal solo storico dell'arte. Il Cordaro, in questo contributo, non perse occasione di ribadirlo. Più avanti, infatti, disse: "La scheda conservativa obbedisce all'esigenza di un primo esame dello stato di conservazione di alcune classi di beni, affidato alla professionalità dello storico. Non uno specialista pertanto della diagnostica conservativa, ma la tradizionale figura dello storico dell'arte o dell'archeologo, con un opportuno corso e la sperimentazione sul campo. Per un uso consapevole della scheda sulla base della definizione metodologica...che strettamente collega il giudizio storico-critico e lo stato dei materiali costitutivi dell'opera. La catalogazione dunque parte con l'intento di integrare l'attività conoscitiva svolta dalle sovrintendenze o completandola laddove è parziale oppure, laddove esiste, dotandola con un'integrazione opportuna, di una scheda conservativa rivolta alla determinazione delle prime necessità di un intervento conservativo o ad un più preciso approfondimento diagnostico da affidarsi a professionalità specifiche".

¹⁹ Ancora una volta risultano utili le parole di P. Baldi, da "Indicazioni di metodo", op.cit., che, in proposito, riproponendo il corollario brandiano afferma: "«si restaura solo la materia dell'opera d'arte» che costituisce il supporto fisico cui è affidata la trasmissione delle immagini. Accettando questo assioma e suddividendo il manufatto architettonico nei suoi componenti funzionali (tegole, gronde, intonaci, infissi, cornicioni, scale, impianti, ecc.) su ciascuna delle parti verrà effettuata una verifica di funzionalità e di efficienza. La misura dello stato di conservazione di un'architettura storica consisterà quindi nel valutare quali delle parti o dei materiali componenti il manufatto non sono più in condizioni di costituire in modo adeguato il supporto fisico cui è affidata la trasmissione delle immagini»...Non si dovrà ovviamente procedere a verificare se o come il Colosseo è oggi in condizione di essere utilizzato come anfiteatro, ma solo a verificare se la stabilità delle fondazioni, la consistenza degli elementi lapidei, il funzionamento delle impermeabilizzazioni ed in generale dei materiali componenti siano in grado di continuare a fornire supporto fisico alle immagini che il Colosseo stesso trasmette o se abbiano bisogno di riparazioni o di consolidamenti".

Il cuore operativo di tutti gli studi e delle relative sperimentazioni effettuate nel corso degli ultimi anni, in special modo dall'ICR, la base necessaria all'espletamento di ogni tipo di operazione e di sua successiva elaborazione, è una nuova concezione di *scheda conservativa*.

Nell'esperienza umbra condotta dall'Urbani un'attenzione particolare era stata dedicata alla conoscenza dei materiali, al loro comportamento in opera ed alla loro *reologia*²⁰.

Si è visto come con le campagne di catalogazione conservativa promosse dalla Regione Lazio sul finire degli anni Ottanta si sia riportata l'attenzione sulla conoscenza della storia delle opere schedate, grazie al consueto impegno di risorse intellettive di provenienza ministeriale. Si è solo accennato, prevalentemente in nota, alla sperimentazione di una scheda conservativa per strutture architettoniche effettuata più o meno nello stesso periodo e sotto la responsabilità scientifica di soggetti provenienti dallo stesso ambito culturale (ICR). È il caso di soffermarsi su quest'ultima esperienza, prima di passare ad analizzare gli strumenti schedografici più avanzati, per capire quali siano state le premesse, i presupposti culturali, le elaborazioni teoriche e i riscontri pratici che hanno spianato la strada all'impiego degli attuali mezzi e che nella definizione di questi sono confluiti, portandosi dietro, in ciascun caso, un irrinunciabile bagaglio di suggerimenti.

L'esperienza laziale prendeva le mosse dall'esigenza istituzionale di programmazione degli interventi conservativi da attuare a favore del patrimonio architettonico regionale.

Il concetto cardine, attorno al quale si è sviluppata l'idea della scheda conservativa elaborata ed utilizzata, è quello del *tempo*, concetto che per molti versi ha costituito anche l'elemento di maggiore originalità del progetto. Considerato, infatti, il degrado delle opere architettoniche, come di qualsiasi altro prodotto dell'uomo, un fenomeno inarrestabile che può solamente essere rallentato grazie alla previsione e all'attuazione d'interventi manutentivi costanti e, soprattutto, ravvicinati per diminuire la loro *traumaticità*, oltre che il loro eccessivo costo, si pongono le basi per la determinazione di un quadro decisionale fondato su una giusta scala di priorità²¹.

Viene, in un certo senso, ribaltato il punto di vista di chi guarda al tempo come fattore determinante nella definizione dello stato di conservazione. In questo caso, infatti, non interessa quanto ne sia trascorso, per comprendere, in base a tale stima, la gravità dei segni lasciati dal suo passaggio sulla materia. Piuttosto interessa capire quanto altro ne possa trascorrere con l'edificio in condizioni di efficienza e di sicurezza; fino a quando, cioè, questo possa conservare tali condizioni. *“Uno degli obiettivi della schedatura conservativa è*

²⁰ Sull'argomento cfr. G. Accardo, *“Sullo stato di conservazione”*, in *“BOLLETTINO ICR”*, n.8-9/2004, il quale sostiene: *“...Sembra dunque che l'interesse di Urbani fosse rivolto più alla conoscenza del comportamento dei materiali che a una determinazione vera e propria del loro stato di conservazione. Segno evidente di quanto ritenesse necessario e importante conoscere in realtà anche il processo di trasformazione dei materiali, oltre il loro stato chimico-fisico...In altri termini la determinazione dello stato di conservazione di un'opera corrisponde in pratica alla valutazione del comportamenti fisico, meccanico e chimico dei materiali costitutivi, ottenuta tramite l'uso di strumenti in grado di misurarne le proprietà reologiche, sia nei confronti di altri materiali che delle sollecitazioni esterne”*.

²¹ *“...una azione conservativa corretta ed efficace deve privilegiare la programmazione di una serie di interventi leggeri e ravvicinati molto più simili alle operazioni di manutenzione che a quelle di restauro e deve puntare contemporaneamente, per quanto possibile, alla limitazione dei fattori esterni di deterioramento...”*. Cfr. Baldi P., *“Indicazioni di metodo”*, op.cit.

proprio quello di accertare in quale punto del loro processo di invecchiamento si trovino i diversi materiali e componenti dell'edificio sottoposto ad osservazione". Individuare lo stadio in cui si trova l'edificio o, meglio, ogni sua componente, all'interno della sua curva di degrado è operazione funzionale alla decisione d'intervento, basata sulla considerazione che "eventuali limitate operazioni integrative o sostitutive possono essere determinate dall'esigenza di migliorare la preservazione di altre parti...del manufatto..." coscienti, però, che *"...Esistono materiali e componenti degradati o inservibili il cui valore di testimonianza storica o estetica esige protezione e conservazione ben al di là della funzionalità d'uso o della economicità d'intervento."*²²

Un'altra considerazione fondamentale emerge dal discorso sull'impostazione metodologica della scheda: *"...l'operazione ricognitiva costituita dalla schedatura non è la sede in cui vengono prese decisioni in merito a ciò che debba o non debba essere conservato..."*. Con riferimento a quanto si diceva, si deve sempre tener presente che il momento della catalogazione conservativa, qualsiasi sia il taglio operativo che le s'imprime, non coincide con il momento della decisione dell'intervento. Essa deve *supportare* tale decisione mettendo in evidenza, soprattutto sotto il profilo scientifico, quali situazioni richiedono l'intervento con maggiore urgenza. Ritornano utili proprio a questo proposito le considerazioni fatte sull'importanza dell'integrazione dell'analisi scientifica dei materiali con quella storica della costruzione e della sua stratificazione. Solo una più ampia riflessione culturale può abilitare una scelta d'intervento in un senso o nell'altro, in direzione conservativa o inevitabilmente integrativa/sostitutiva.

Quanto ai contenuti del tracciato schedografico, dalle riflessioni degli ideatori si deduce che ciascuna domanda in esso contenuta *"...prevede risposte che, pur nella loro approssimazione, cercano di individuare parametri quantitativi medi di accettabile affidabilità..."*²³.

Dopo l'inquadramento territoriale e amministrativo della struttura architettonica è prevista la compilazione di 14 paragrafi specifici. In quello dedicato ai *dati generali* si ritrovano indicazioni relative all'ambiente in cui il manufatto è inserito per definire sinteticamente i potenziali fattori di deterioramento che il contesto può indurre. Vi si ritrova, inoltre, un'efficace graficizzazione della storia evolutiva dell'opera (*Sintesi cronologica delle notizie storico-costruttive*,) che consente la lettura su un'asse temporale delle vicende che ne hanno caratterizzato lo sviluppo, con la possibilità di fissare date puntuali certe, ma anche di segnalare periodi più lunghi, entro i cui limiti si siano svolte determinate operazioni, quali restauri, manutenzioni, etc. (fig.1).

²² Ibidem.

²³ Ibidem

4 SINTESI CRONOLOGICA DELLE NOTIZIE STORICO-COSTRUTTIVE




Fig. 1

Le condizioni d'uso vengono esplicitate in maniera tale da rendere comprensibile non solo quanta parte dell'edificio sia inutilizzata, ma anche da quanto tempo tale condizione persista. Nello stesso spirito è prevista la compilazione di una tabella di *anamnesi degli interventi conservativi*, precisamente di quelli più recenti di cui si abbia notizia, anche qui con l'indicazione del periodo cui risalgono in maniera tale che "...l'eventuale cattivo stato di conservazione pregresso potrà essere approssimativamente valutato in funzione del tempo trascorso dall'abbandono della pratica manutentiva costante su ogni manufatto, ovvero del tempo trascorso dall'effettuazione dell'ultimo intervento conservativo".

Da questo punto in poi si passa alla registrazione dei fenomeni di degrado in atto, nelle sezioni relative all'*analisi dei danni*, particolarizzate per ciascun componente edilizio (strutture verticali, orizzontamenti, finiture, etc.) e caratterizzate da un innovativo profilo terminologico. Per ogni componente osservato è fornita una tabella contenente un elenco delle *patologie* che più frequentemente si possono manifestare a carico di ciascuno di essi. Tale tabella è stata denominata "*semeiotica dei danni*" e nel ricorso a tale locuzione, che letteralmente significa "*esame dei segni*", si legge lo sforzo dell'ideatore di fondare la propria diagnosi su un'attenta osservazione della realtà fenomenologica. A ciascun danno, poi, è associato un livello di gravità (*entità del danno*) corrispondente in tutti i casi ad una quantificazione dell'estensione del danno (estensione espressa generalmente per unità di superficie o di volume). Una comprensione più diretta della struttura delle tabelle descritte può essere consentita dall'esempio riportato (fig. 2), relativo all'*analisi dei danni alle finiture superficiali esterne*, scelto perché ritenuto tra i più significativi sotto il profilo strettamente comunicativo.

È, dunque, dimostrabile che la forma alla quale sono pervenute le schede conservative predisposte dall'ICR, che si può considerare ancora l'unico ente nazionale di riferimento per la ricerca su questa tematica, deriva da un lento processo evolutivo che, nell'arco di almeno tre decenni, ha concentrato l'attenzione dei propri studi sulla messa a punto di un sistema *oggettivo* di definizione dei parametri che incidono significativamente sulla conservazione del patrimonio architettonico nel tempo²⁴.

²⁴ Per una breve sintesi dell'evoluzione della schedatura conservativa in Italia, anche se riferita più alle opere d'arte mobili che ai beni architettonici, si deve ricordare il contributo di A.M. Marcone, M.B. Paris, G.Buzzanca, G.Lucarelli, G.Gerardi, A.Giovagnoli,

10. ANALISI DEI DANNI ALLE FINITURE SUPERFICIALI ESTERNE

Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3	
	TIPO DI FINITURA	SEMEIOTICA DEI DANNI	ENTITÀ DEI DANNI	
A	Dipinto murale	Mancanza di coesione: sfarinamento, sgretolamento, polverizzazione, etc.	4 mq. o meno	A
B	Graffito	Mancanza di adesione: sfogliamento, scagliature, spanciamiento, distacchi, cadute, etc.	6 mq.	B
C	Mosaico	Degrado meccanico: Fessurazioni, erosione, abrasione, deformazioni, azioni vento	9 mq.	C
D	Marmorino	Danni leggeri da inquinamento: Dilavamento leggero, annerimento leggero	15 mq.	D
E	Intonaco speciale	Danni gravi da inquinamento: Dilavamento forte, annerimento forte, croste nere, etc.	25 mq.	E
F	Intonaco civile liscio	Danni da incendio: depositi carboniosi, degradazione del materiale, etc.	40 mq.	F
G	Tinteggiatura	Microrganismi	55 mq.	G
H	Pietra lavorata o modanata (ordini archit., cornici, portali, etc.)	Vegetazione infestante	80 mq.	H
I	Pietra in lastra o bugne	Deiezioni animali	120 mq.	I
J	Filiari di pietra a faccia a vista	Risalita capillare	100 mq.	J
K	Pietrame a faccia vista	Efflorescenze saline	270 mq.	K
L	Laterizio a faccia vista	Infiltrazioni di acqua, macchie e danni da umidità	400 mq.	
M	Cemento	Incrostazioni	600 mq.	M
N	Legno		900 mq.	N
O	Ceramica		1500 mq.	O
P	Vetrata		2000 mq. o più	P
Q	Intonaco lavorato a stucco (cornici, mostre, paraste, volute, etc.)			
R				
S				
T				
U				
V				
W				
X	Tipi multipli	Danni multipli		
Y	Altro	Altro		
Z	Non identificato	Non identificato		

Tipo di finitura	G	H		180
Semeiotica dei danni	B	B		183
				186
				189
Entità dei danni	N	J		192
Superficie totale danneggiata che richiede interventi provvisionali d'urgenza			N	193
Superficie totale danneggiata che non richiede interventi provvisionali d'urgenza				194

Fig. 2

La struttura della scheda attualmente utilizzata all'interno del sistema informativo della Carta del Rischio è quindi il risultato di un lavoro costante di affinamento metodologico, in cui gli sforzi maggiori sono stati convogliati sulle modalità di *quantificazione del danno* visivamente e analiticamente riscontrato sull'opera e sull'individuazione e traduzione numerica degli effetti negativi prodotti dal contesto ambientale in cui essa è inserito.

Le informazioni raccolte e destinate a confluire nell'archivio dell'Istituto vanno ad arricchire un fascicolo, anche detto "*modulo*", del quale fanno parte diverse tipologie di schede. Quella nella quale si registrano i dati relativi all'opera architettonica è la scheda cosiddetta dell'"*Unità Edilizia storica*"²⁵. Questa corrisponde alla sezione del *modulo* tra i cui paragrafi rientra quello contenente i dati di vulnerabilità del manufatto. È prevista inizialmente anche la compilazione di dati anagrafici che sono stati strutturati sul modello dei tracciati ICCD consentendo, qualora si volesse, un libero scambio dalla base di dati ICR a quella dell'ICCD. Per i dati di vulnerabilità dei beni architettonici è stato previsto un duplice livello di dettaglio. Ciò è possibile sfruttando sempre lo stesso modello schedografico che si presta ad un primo utilizzo, per la registrazione dei suddetti dati riferiti al bene nella sua interezza, e ad uno successivo, se necessario e sostenibile, utile all'approfondimento della conoscenza dei fenomeni di degrado in atto su porzioni particolari e dimensionalmente limitate dello stesso bene. A proposito dell'oggetto cui vanno riferiti i dati, c'è da dire che alcuni dei campi presenti vanno compilati a seconda che il bene in questione sia un bene complesso, componente o individuo. Il primo è un bene costituito dall'aggregazione di diverse parti che dal punto di vista *funzionale, tipologico e costruttivo* potrebbero avere anche caratteri di autonomia e che, invece, per il sistema di relazioni fisiche e storiche da cui sono legate possono essere percepite come un unicum o come un *insieme* architettonico. I beni individui, invece, sono beni che in questa disposizione gerarchica apparterebbero allo stesso livello dei beni componenti, ma che, per il loro isolamento e per la povertà di quel sistema di relazioni cui si è appena fatto riferimento, devono essere considerati beni a sé stanti, non ulteriormente scomponibili, se non in elementi tecnologici e costruttivi privi di autonomia funzionale. La scheda è suddivisa in due parti: l'*anagrafico-descrittiva* contiene dati identificativi necessari all'individuazione dell'oggetto nello spazio e alla sua collocazione nel tempo, cioè alla definizione delle vicende storico-costruttive che lo hanno interessato. Questa parte rispetta l'impostazione metodologica data dall'ICCD alle proprie schede "A" di *catalogo* e garantisce l'esportazione dei dati raccolti senza particolari difficoltà; l'altra è relativa alla *conservazione del bene*. In essa si prendono in considerazione parametri nuovi, possibilmente misurabili o quantificabili in vista del loro successivo trattamento matematico-statistico che il sistema informatico opera.

Uno dei primi elementi su cui soffermarsi consiste nella presenza di un paragrafo dedicato alla *quantificazione relativa* degli *apparati decorativi* (decorazioni plastiche, rivestimenti di pregio artistico, dipinti murali) presenti

²⁵ Le altre sezioni del modulo, o schede, sono quelle relative a "Complessi o monumenti archeologici", "Opere d'arte", "Pavimenti, rivestimenti parietali, decorazioni e materiali lapidei archeologici", "Contenitore di manufatti mobili", "Pericolosità antropica ed esposizione dei beni".

all'interno ed all'esterno dell'opera. Tale misura si può definire *relativa* in quanto espressa in forma percentuale, computata, cioè, rispetto alla totalità delle superfici misurate e restituita attraverso l'utilizzo di un coefficiente numerico compreso tra 0 e 5 associato a cinque intervalli di valori (ad esempio, se coeff. decorazione plastica di un componente = 1, allora la sua sup. decorata è compresa tra lo 0 e il 20% di quella totale). Altro elemento da sottolineare è la volontà di pervenire ad una conoscenza della consistenza dimensionale del manufatto che, per quanto approssimata, può, comunque, aiutare ad avere un riferimento quantitativo attraverso la registrazione di dati *metrologici* (prassi, quest'ultima, comune anche alle passate sperimentazioni, ma mai presente nelle tradizionali schede di catalogo). Quello che però deve consentire la valutazione dello stato di conservazione dell'opera è la cosiddetta *tabella di vulnerabilità*. Il bene architettonico viene *classicamente* scomposto nei suoi *Elementi costruttivi e decorativi*: per l'esattezza - e si capirà perché questa sia d'obbligo - in 12 componenti edilizie:

- Fondazioni
- Strutture in Elevazione
- Strutture di Orizzontamento
- Coperture
- Collegamenti Verticali
- Pavimenti Interni
- Pavimenti Esterni
- Rivestimenti
- Apparato Decorativo Interno
- Rivestimenti e Decorazioni Esterne
- Infissi interni
- Infissi esterni

Tali componenti costituiscono l'insieme degli oggetti in cui ci si può imbattere durante un sopralluogo. La loro osservazione è finalizzata al rilevamento del *danno*, che si è immaginato possa manifestarsi in 6 *tipologie*:

Tipologie di danno

- Danni strutturali
- Disgregazione materiali
- Umidità
- Attacchi biologici
- Alterazione strati superficiali
- Parti mancanti.

L'intensità del danno è stimata attraverso la valutazione di quelle che si potrebbero definire, con analogia geometrica, tre sue *dimensioni*:

- Gravità
- Estensione
- Grado di urgenza

La *gravità* è stimata secondo una scala di valori che va dall'1 del danno lieve al 3 del danno grave, passando per uno di media intensità. Le indicazioni più precise circa l'attribuzione del danno all'uno o all'altro livello di gravità sono relative al danno strutturale che, in pratica è giudicato lieve o grave in base, innanzitutto, alla tipologia di dissesto riscontrata. Ci sono, ad esempio, dissesti, quali lo schiacciamento o lesioni verticali in corrispondenza di cantonali, che vengono considerati sempre gravi. In altri casi, invece, la stima della gravità è affidata all'entità della lesione, ovvero alla sua massima apertura misurata (ed espressa in millimetri) con strumenti manuali. Per quel che concerne le altre tipologie di danno, le norme di compilazione della scheda non forniscono indicazioni utili all'orientamento dell'osservatore nella formulazione del giudizio di gravità, lasciando presupporre che debba essere l'esame visivo a suggerirne di volta in volta la portata. E' precisato, comunque, che non necessariamente ad un elevato *grado di gravità* debba corrispondere un altrettanto elevato *grado di urgenza*. Il grado di urgenza, anch'esso espresso in cifre assolute, individua, a differenza della gravità, la predisposizione del danno ad una più o meno rapida evoluzione in senso negativo. Un danno stimato di lieve gravità, quindi, come, ad esempio, quello rappresentato da un'incipiente infiltrazione d'acqua, potrebbe risultare d'urgenza elevata in quanto si potrebbero rilevare al contorno le condizioni per un suo repentino progresso, con conseguenze indesiderate a sicuro svantaggio della conservazione del bene. Al livello di urgenza può essere associata la valutazione della necessità di un pronto intervento, suggerito nel caso di urgenza più elevata o sostituito da un *costante monitoraggio*, negli altri casi.

La terza dimensione del danno è la sua *diffusione*, vero elemento innovativo dell'attività catalografica proposta dall'Istituto. Oggi è stimata in misura percentuale, per ogni tipologia di elemento, rispetto allo sviluppo superficiale di quest'ultimo e contribuisce alla definizione di coefficienti che assumono, poi, negli sviluppi successivi previsti dalla scheda, un peso assai significativo nelle calcolazioni effettuate dal sistema.

Tutti i valori registrati costituiscono *variabili* che entrano nel calcolo del cosiddetto *indice di vulnerabilità* del bene. Un indice che, come già è stato evidenziato, sintetizza la concorrenza di tre fattori alla determinazione della *debolezza intrinseca* del bene: quello della vulnerabilità delle *strutture*, quello relativo alla vulnerabilità delle *superfici esterne* e quello associato all'*uso* cui il bene, per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, si presta. Il paragrafo di vulnerabilità della sezione *Unità edilizia storica* registra soltanto i dati relativi ai primi due aspetti della questione. Mentre quelli relativi al terzo confluiscono nella sezione del rischio antropico.

L'algoritmo elaborato dall'ICR per il calcolo dell'indice di vulnerabilità è riportato di seguito in quanto suggerisce interessanti considerazioni circa la messa a punto di un metodo che si è già detto tendente all'*oggettività* nella definizione dello stato di conservazione:

$$IND_{vul}(k) = SOMMA (P_j * Q_{ji}/(m-n)*(cost/m)).$$

Qui ciascun fattore assume il seguente significato:

$IND_{vul}(k)$ = indice di vulnerabilità del bene k-esimo;

m = numero di variabili considerate;

n	= numero di variabili per le quali mancano informazioni;
P_j	= peso relativo alla variabile j-esima;
Q_{ji}	= valore i-esimo assunto dalla variabile j-esima;
$cost/m$	= costante aggiornata in tabella pesi quantificazioni.

Per comprendere il significato di questa formula bisogna, innanzitutto, capire cosa si intende concretamente per “*variabile*”. Nella maggior parte delle pubblicazioni inerenti alla Carta del Rischio, anche in quelle in cui in maniera specifica si è cercato di spiegare l’impostazione metodologica del progetto, quando si parla di vulnerabilità si apprende che per la sua stima è prevista l’osservazione di “*più di duecento variabili*”. Approfondendo l’argomento, poi, si può capire quante e quali siano esattamente tali variabili²⁶. Esse sono in tutto 216.

216 è il numero derivante dalla stima di tutte le possibili *combinazioni di stato* che si possono riscontrare su un’opera architettonica e, quindi, dalla moltiplicazione delle **3 dimensioni** (gravità, diffusione, urgenza) del danno, per le **6 tipologie** di danno, per le **12 componenti** edilizie in cui l’edificio è scomposto ($3 \times 6 \times 12 = 216$). Da questa semplice operazione si capisce che, ai fini della determinazione dell’indice di vulnerabilità, per “*variabile*” si deve intendere: una particolare condizione di un determinato tipo di danno associato ad una singola componente edilizia, come, ad esempio, *la diffusione / di un danno strutturale / su una struttura verticale*, oppure *la gravità / di un attacco biologico / ad una struttura di orizzontamento*, etc.

Dunque, ogni variabile, secondo le valutazioni effettuate dallo schedatore, assume un valore particolare, che nella formula proposta è espresso dal termine “ Q_{ji} ”. Tale valore è poi moltiplicato per il *peso* attribuito alla variabile. A tal proposito, si deve ricordare che la metodologia della Carta del Rischio è improntata ad un trattamento sempre ben *ponderato* dei dati, i quali, una volta raccolti, non confluiscono con uno scontato automatismo all’interno dei processi di calcolo previsti, ma subiscono un affinamento di carattere concettuale. Nella fattispecie, l’aver stabilito dall’osservazione diretta dell’oggetto, ad esempio, il livello di gravità di un’infiltrazione d’acqua a danno di un sistema di copertura non è sufficiente a stimare la vulnerabilità globale della componente e, quindi, dell’edificio. Si è dovuto individuare, allora, il peso che tale variabile acquisisce nel processo generale di degrado cui lo stesso edificio (o una sua parte) è sottoposto. Alcune variabili possono, per loro natura, essere portatrici di effetti dannosi più o meno gravi rispetto a quelli innescati dalle altre, contribuendo in maniera *differenziale* alla determinazione del quadro conservativo dell’opera. Non v’è dubbio, infatti, che a meno di alcune particolari condizioni ambientali e altre di natura intrinseca, cioè proprie dell’edificio, i danni strutturali, ad esempio, possano essere considerati più *pesanti* di *alterazioni* degli strati

²⁶ Cfr. AA.VV., “*La Carta del rischio del patrimonio culturale in Lombardia - Guida per la georeferenziazione dei beni storico-architettonici*”, Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Milano, 2004.

superficiali, anche a parità di gravità, diffusione e urgenza sulla stessa componente edilizia, in quanto direttamente incidenti sulla stabilità dell'opera e sulla sicurezza dei suoi fruitori.

Sebbene, quindi, si possa facilmente condividere la scelta di attribuire a ciascuna variabile un diverso *concorso di colpa* nella determinazione del degrado fisico dell'opera, non si può non sottolineare quanto poco esaurienti siano state finora le pubblicazioni in merito a questo argomento, che, invece appare di importanza centrale e, in ogni caso, degno di un approfondimento maggiore. Si sa, in quanto in più occasioni è stato ribadito²⁷, che tali pesi sono stati, in via *preliminarmente* definitiva, stabiliti; considerando sempre l'intero campione di beni schedati, per infondere al loro valore il massimo grado di generalità possibile e che, a mano a mano che il citato campione crescerà, i pesi potranno essere rivisti e resi sempre più realistici. Sarebbe interessante, però, capire meglio come siano maturate le scelte che hanno portato all'attribuzione ad una data variabile di un determinato peso, piuttosto che di uno diverso.

Si è trovato il modo, inoltre, di far rientrare all'interno della formula altri fattori per ottenere un calcolo dell'indice che fosse il più realistico possibile. Tra questi figura il numero delle variabili considerate (fattore "m") e il numero di quelle per le quali non si sono trovate informazioni (fattore "n"). In relazione alle prime, va detto che 216 è il numero massimo di variabili determinabili, ma che non necessariamente tale numero deve essere raggiunto, per il semplice motivo che potrebbero non essere presenti, per un dato edificio, alcune delle 12 componenti edilizie previste, oppure potrebbero non essere in atto alcune delle tipologie di danno citate. D'altro canto alcune variabili, seppur degne di considerazione, potrebbero non essere quantificabili perché condizionate dall'accessibilità di parti dell'edificio non agevolmente ispezionabili. La differenza tra questi due gruppi di variabili ("m - n") rappresenta il numero di quelle effettivamente stimate, numero che entra nel calcolo per un suo *raffinamento* essenzialmente statistico, così come la costante "c", anch'essa non chiaramente interpretabile.

La formula/algoritmo proposta dall'ICR fonda la propria forza sull'evidenza di risultati sostanziati dalla consistente esperienza operativa dell'istituto e dall'apporto teorico della scienza statistica²⁸. È una formula che discende da un concetto semplice, secondo cui ad un indice di vulnerabilità alto si associa automaticamente un elevato grado di esposizione del bene al deterioramento indotto dal tempo e dagli agenti esterni. Andando ancora più a fondo, però, si capisce che la stima del livello di vulnerabilità si basa sul rapporto di consequenzialità che esiste tra intensità del danno, relativo a ciascuna componente edilizia, e degrado generale della fabbrica. Più sono degradate le sue parti costitutive più si può considerare degradato l'edificio nella sua totalità. Sotto il profilo metodologico, è evidente la volontà di far emergere l'incisività del danno in maniera realistica, rendendola dipendente dal *peso* che esso assume nell'ambito della condizione generale di

²⁷ Sull'argomento cfr. G. Accardo, "Sullo stato...", op.cit., e ancora dello stesso autore: "La schedatura conservativa...", op.cit..

²⁸ L'elaborazione dei modelli di calcolo dal punto di vista statistico è stata curata dal prof. Renato Coppi della Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Roma "La Sapienza".

conservazione delle parti del bene. Tuttavia, non si può non avvertire la necessità di una “*maggior trasparenza nella determinazione dei pesi e nella definizione dell’algoritmo di riferimento*”.

Questa considerazione è desunta da una pubblicazione²⁹ curata dalla Regione Lombardia che è stata la prima regione italiana a darsi come obiettivo l’acquisizione della metodologia della Carta del Rischio quale strumento reale di *supporto alle decisioni* di pianificazione territoriale e di conservazione del patrimonio architettonico d’interesse storico, compatibilmente con il vigente quadro delle sue competenze istituzionali³⁰.

La citata pubblicazione costituisce una sintesi dell’esperienza condotta dalla regione e finalizzata alla creazione di uno dei cosiddetti *poli periferici* che l’ICR aveva previsto d’istituire localmente (cioè in ogni regione) con il compito di realizzare quel flusso di dati, riguardanti sia il territorio (dati di *pericolosità*) sia i monumenti (dati di *vulnerabilità*), che in sede centrale sarebbero stati, poi, elaborati, per il calcolo del *rischio* nelle sue diverse componenti.

Da questa collaborazione è emersa una serie d’indicazioni utili a dimostrare quanto lavoro ci sia ancora da compiere affinché il metodo proposto possa essere fattivamente inserito nel novero degli strumenti a disposizione delle politiche conservative nel nostro Paese. Tale opportunità è stata valutata sotto diversi aspetti:

- sotto il profilo *organizzativo*, con lo scopo di definire un quadro delle risorse strumentali necessarie alla nascita di un servizio dedicato alla predisposizione e alla gestione degli interventi conservativi a favore del patrimonio architettonico regionale;
- sotto il profilo *formativo*, per colmare quella che si è rivelata come un’evidente carenza di professionalità adeguate allo sviluppo di progetti di questo genere;
- sotto il profilo *metodologico*, con l’intento di capire quali difficoltà avrebbe comportato la trasposizione del modello di calcolo del rischio dalla sua *concezione centrale* alla realtà regionale.

Su questo ultimo livello si è appurato che il sistema centrale ha bisogno, da un lato, di essere ulteriormente raffinato, per conseguire risultati ancora più convincenti sul piano scientifico, dall’altro, di informarsi a criteri che lascino alle realtà locali la libertà *concordata* di raccogliere dati secondo protocolli più flessibili che consentano di descrivere più fedelmente le rispettive realtà territoriali. L’esigenza di standardizzazione dei processi, ad esempio, ha spinto l’organizzazione centrale ad attingere informazioni a fonti prestabilite in grado di garantire omogeneità dei rilevamenti su tutto il territorio nazionale. Nonostante l’intenzione fosse in linea teorica apprezzabile, si è dovuto constatare che questa scelta costituisce per l’istituzione locale un vincolo, che la obbliga, talvolta, ad accettare di alimentare i flussi informativi richiesti attraverso canali obsoleti, impedendole di mettere a frutto i risultati di ricerche più aggiornate.

²⁹ Cannada Bartoli N., Della Torre S., a cura di, “*Polo regionale della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Dalla catalogazione alla conservazione programmata*”, Regione Lombardia - Istituto Centrale per il Restauro, Milano, 2000

³⁰ Sull’argomento si veda anche Cannada Bartoli N., Palazzo M., Urbisci S., “*Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Il polo regionale della Lombardia*” in “*BOLLETTINO ICR*”, n.6-7/2003

Proprio la questione dell'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'indice di vulnerabilità è stata affrontata dal gruppo di ricerca regionale. Nella sua rivisitazione sono state utilizzate le conclusioni di alcuni studi precedenti³¹, in cui si accoglie una semplificazione di quello proposto dall'ICR.

In effetti, la formula ICR è stata *epurata* di quella sua componente di *raffinamento statistico* (data dal rapporto "c/m", dove "c" era la costante di aggiornamento della tabella pesi ed "m" il numero delle variabili prese in considerazione).

Per il resto, anziché parlare di *indice di vulnerabilità* si è parlato di *livello di degrado/dissesto*. La metodologia per la definizione di questo parametro, però, nella sostanza non è cambiata. Anche in questa sua *nuova versione* il livello di degrado è dato dall'estensione di ciascuna tipologia di danno rapportata a quella di ciascuna componente edilizia osservata e moltiplicata per il peso attribuito alla tipologia di danno in questione. Il livello di degrado di ciascuna componente, poi, si calcola semplicemente attraverso la media aritmetica dei livelli di degrado causati a suo carico da ciascuna tipologia di danno. Analogamente il livello di degrado dell'edificio si ottiene calcolando la media aritmetica dei livelli di degrado globali di ciascuna sua componente presente. Dire che il calcolo è riferito alle componenti edilizie presenti equivale ad accettare una lieve semplificazione concettuale rispetto al modello di calcolo dell'ICR, nel quale si distingueva, non solo, tra componenti *presenti* e componenti *non presenti*, ma anche tra componenti *ispezionabili* e non, rendendo il risultato più o meno aderente alla condizione reale dell'opera.

Purtroppo lo sforzo di questa iniziativa non ha sciolto il nodo dell'attribuzione dei *pesi* alle singole tipologie di danno. Ancora una volta, salva l'intenzione, non si è riusciti, dal punto di vista metodologico, a chiarire come giudicare dell'*incisività* del danno sulla condizione di ogni componente e, quindi, dell'intero edificio.

Probabilmente una soluzione del problema potrà essere ricercata - e qualche segnale in tale direzione è già stato dato - in uno studio più approfondito delle condizioni che si instaurano *al contorno* del danno. Se il peso che si attribuisce al danno dipende dalla capacità/propensione che questo ha di degenerare, più o meno velocemente, verso l'irreversibilità e, quindi, verso una situazione di estremo pericolo, si dovrà valutare quali fattori possono determinare l'accelerazione di quel processo di degenerazione. Il danno in sé, nella maggior parte dei casi, ha una fenomenologia chiara³². Se è evidente l'effetto, però, non sempre n'è altrettanto chiara la causa. In presenza, quindi, di una determinata forma di degrado, la sua incidenza sulla condizione generale di conservazione dell'opera potrebbe essere valutata sia attraverso la compresenza di altri fattori che possono favorirne l'evoluzione, sia attraverso il numero di componenti tecnologiche contigue, visibili e non (si pensi, per quest'ultimo caso, alle conseguenze che la perdita di una condotta interrata potrebbe avere su un terreno di

³¹ Cfr. N.Cannada Bartoli, S.Della Torre, a cura di, "Polo regionale della Carta del Rischio ...", op.cit. pag. 49. Si veda anche, nella stessa pagina, la nota n.12.

³² Si deve ricordare a tal proposito che il degrado rilevato su un manufatto architettonico per la redazione di una scheda conservativa è sempre il frutto di un'indagine *visiva*, che può solo preludere ad un approfondimento diagnostico strumentale e mai sostituirlo. Pertanto i dati che si registrano si riescono a registrare proprio perché ben visibili, cioè perché si manifestano con un grado di evidenza tale che ad un osservatore competente, quale lo schedatore dovrebbe essere, non possa sfuggire.

fondazione e, quindi, sulla fondazione stessa), che possono restare interessate dallo stesso fenomeno di degrado. Più parti dell'edificio coinvolge e più *pesante* deve essere considerato il danno. Dal punto di vista *metrologico*, tale peso, stabilita una qualsiasi scala di valori, si potrebbe tradurre in un valore più o meno alto a seconda del valore assunto da variabili quali: il numero di elementi costruttivi che il danno potenzialmente mette a rischio, oltre a quello sul quale è stato in prima battuta rilevato; il tipo di elemento che interessa (strutturale, di finitura, etc.), e l'esistenza di particolari condizioni, proprie del *sito* o del contesto ambientale, che in qualche modo possano favorirne la diffusione.

Queste considerazioni dovrebbero confermare la necessità di un ulteriore passaggio sulla definizione dei pesi da attribuire in fase di schedatura ai danni rilevati, perché è questo, in definitiva, quello che più marcatamente condiziona il risultato nel calcolo dell'indice di vulnerabilità. Non riconsiderare questa possibilità significherebbe lasciare incompiuto il salto che una ricerca pluridecennale sul tema ha stimolato, per passare dall'empirismo e dalla discrezionalità delle prime schede alla razionalità di quelle che verranno e che già s'intravedono.

Ciò che è certo è che questa tendenza al giudizio sintetico, ancora non del tutto abbandonata nell'impostazione del lavoro di uno schedatore, deve essere accettata come *inevitabile*, ma non per questo *incontrollabile*. Non è tanto l'espressione del giudizio in sé che deve preoccupare, quanto il fatto che dalle attuali schede conservative, se si guarda ad uno dei termini di calcolo più determinanti (il peso del danno), non emerge con la necessaria evidenza la base su cui quel giudizio dovrebbe essere fondato.

Se si trovasse un modo per esplicitare in maniera più chiara i meccanismi attraverso cui viene definito questo aspetto particolare della condizione conservativa di un'opera, allora se ne potrebbe accettare più *serenamente* anche il conseguente giudizio. E questo è tanto più importante quanto più il suddetto giudizio potrà contribuire ad indirizzare risorse pubbliche verso certi tipi di interventi conservativi piuttosto che verso altri.

Manca, dunque, ma se ne sta acquisendo coscienza, un ultimo sforzo di sistematicità nell'analisi dello stato conservativo dell'opera architettonica.

Su altri fronti e da altre direzioni si lavora verso l'arricchimento del processo di conoscenza e di monitoraggio del costruito storico. Un sostegno metodologico alla conservazione e ai sistemi di schedatura attualmente impiegati è stato individuato, ad esempio, nella prassi manutentiva svolta secondo i criteri della *tecnologia del recupero*.

La citata ricerca della regione Lombardia ha delineato una mappa dei riferimenti culturali, tecnici e normativi che si possono assumere per dimostrare la stabilità, finora solo intuita, del rapporto che intercorre tra la catalogazione e la conservazione dei beni architettonici. In quest'ottica, acquisisce grande rilevanza il contributo di chi ha voluto mettere in evidenza le possibilità di *osmosi* tra la metodologia schedografica, diremo così, *tecnologica* e quella *conservativa*.

Già da diversi anni, ormai, esiste un ricco filone di ricerca che si occupa della predisposizione di strumenti conoscitivi finalizzati alla gestione di processi manutentivi attuati a favore delle costruzioni *nuove*. Visto che il tipo di manutenzione che in tale filone di ricerca si tende ad affermare è la *manutenzione preventiva* e giacché il concetto che è alla base anche del nuovo modo di intendere la conservazione passa proprio attraverso la prevenzione, si è cercato di capire quali punti in comune questi due approcci potevano avere. In particolare, di quali risultati, conseguiti nel settore tecnologico, quello della conservazione avrebbe potuto avvantaggiarsi³³.

Quanto emerge dai citati contributi corrisponde a riflessioni in gran parte condivisibili. L'approccio alla conoscenza del *nuovo*, finalizzata ad una *riqualificazione* dello stesso, è cosa nettamente distinta dall'indagine sullo stato di conservazione dell'architettura storica e d'interesse culturale, finalizzata, invece, alla conservazione. Allo stesso modo la manutenzione e gli interventi che si attuano per assicurare una vita più lunga all'opera si diversificano a seconda che l'oggetto cui è indirizzata sia *nuovo* o *storico*.

Una "*manutenzione preventiva*" sul costruito storico che consente, ad esempio, un intervento di sostituzione, per così dire, *a cuor leggero*, per quanto piccolo possa essere il componente interessato, è una pratica che colpevolmente dimentica che la sostituzione, in ambito conservativo, è sempre e comunque una *perdita*. D'altro canto, nemmeno una "*manutenzione a guasto avvenuto*" è serenamente accettabile, perché lasciare che quel guasto si verifichi per poi intervenire equivale a non impedire la perdita di cui sopra. E desta perplessità anche la cosiddetta "*manutenzione secondo condizione*", perché risulterebbe difficile stabilire un limite oltre il quale considerare necessario l'intervento e prima del quale astenersene.

*"Quindi è davvero rischioso traslare i concetti della manutenzione a fini prestazionali al campo dove la finalità della permanenza materiale è centrale e comporta l'attribuzione di un diverso peso ai criteri che definiscono l'efficienza tecnologica. Ma proprio per questo è necessario che chi opera nel campo dei Beni culturali conosca le definizioni della Tecnologia edilizia (per non applicarle a caso); inoltre un approfondimento dei concetti proposti dai tecnologi può rafforzare le fondazioni di un approccio efficacemente conservativo all'edilizia storica"*³⁴.

La *tecnologia*, intesa come settore di studi, in definitiva, può aiutare ad infondere maggiore sistematicità all'analisi dell'esistente, ma va sempre filtrata attraverso l'ottica della conservazione, quando se ne traspongono determinati modi alle applicazioni su beni culturali. La regione Lombardia all'inizio del 2004 ha dato il primo segnale d'impegno reale nel settore della *conservazione programmata*³⁵, non perdendo

³³ Della pubblicazione citata nella nota precedente si veda in particolare il contributo di S Della Torre dal titolo "*Relazione preliminare sullo stato dell'arte*", pp. 81-85, che comprende anche il paragrafo "*La manutenzione dei tecnologi e i rischi delle traslazioni di formule*".

³⁴ Ivi

³⁵ La regione Lombardia, recependo gli indirizzi forniti dall'art.29 del nuovo Codice dei Beni Culturali, ha dimostrato particolare sensibilità al tema della prevenzione e della programmazione degli atti conservativi, impegnandosi nella predisposizione del cosiddetto S.I.R.Co.P. (Sistema Informativo regionale per la conservazione programmata), che rappresenterà il secondo importante sistema informativo regionale dopo il S.I.R.Be.C. (Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali), realizzato per le operazioni di catalogazione *ricognitiva*. Sull'argomento si vedano rispettivamente S.D'ascola, "*SIRCoP: un sistema informativo per la conservazione programmata*", in "Arkos-Scienza e Restauro dell'Architettura", n.9/2005;

occasione di mostrare che alla base di qualsiasi processo conoscitivo finalizzato ad una programmazione *sistemica* dell'intervento conservativo deve esistere una ponderata attività di schedatura, a sua volta fondata su strumenti schedografici debitamente sperimentati.

Alle attività promosse è stato dato un *corpo teorico*³⁶, che si riflette in una prassi conservativa immaginata come pienamente integrata all'interno di un servizio regionale coerente col sistema normativo nazionale dei lavori pubblici di restauro. Punto forte di quest'azione è la diffusione della cosiddetta "*cultura della conservazione programmata*" attraverso l'introduzione, tra gli strumenti dell'iniziativa pubblica, di quella che si può considerare la *trasposizione conservativa* del piano di manutenzione³⁷: il *piano di conservazione*.

In analogia con la struttura e i contenuti del piano di manutenzione, anche il piano di conservazione può essere costituito da documenti quali il *manuale d'uso*, rivolto all'utente dell'immobile e scritto per fornirgli indicazioni pratiche per l'esecuzione delle prime, semplici attività di profilassi contro il degrado; il *manuale tecnico* ed il *programma di conservazione*, quest'ultimo finalizzato all'organizzazione temporale degli interventi di manutenzione da espletare, tenendo sempre conto che, trattandosi di edifici storici, una programmazione rigorosa e statica di tali azioni non è mai pienamente perseguibile, ma deve potersi adeguare alle esigenze che di volta in volta le ispezioni potrebbero far rilevare, comportando modifiche ai programmi pregressi.

Del *manuale tecnico di conservazione* non si è detto prima, in quanto sembra possa essere considerato il documento più innovativo tra quelli citati e, pertanto, degno di maggiore attenzione. Esso viene realizzato in diretta continuità con le attività di schedatura condotte secondo la metodologia della Carta del Rischio ed accoglie al proprio interno una particolare forma di descrizione dell'immobile, sempre attraverso strumenti schedografici d'impostazione conservativa³⁸.

Deve essere chiaro che il piano di conservazione, nell'ambito del processo operativo finalizzato alla generale *ricognizione* del patrimonio architettonico d'interesse culturale, si inserisce *a valle* dell'intervento *suggerito* dalla schedatura conservativa, intervento che si progetta secondo le norme vigenti sui lavori pubblici e, infine, si esegue nel rispetto delle stesse. Tale piano, quindi, una volta stabilito il *punto zero* della vita dell'edificio, resta a svolgere la sua funzione di principale fonte di conoscenza dell'edificio, costantemente aggiornabile e puntuale nella registrazione di eventuali successivi lavori³⁹.

AA.VV., "Il sistema informativo regionale sui beni culturali (S.I.R.Be.C.): risultati e nuovi progetti - Atti e documenti della Giornata di studio - Milano, 13 dicembre 1994", Milano, 1995.

³⁶ In proposito si veda AA.VV., "La conservazione programmata del patrimonio storico architettonico: linee guida per il piano di manutenzione e il consultivo scientifico", Milano, 2003.

³⁷ Previsto dall'art. 16 della legge "Merloni" - L.109/94 e s.m.i. - e dall'art. 40 del suo regolamento attuativo - D.P.R. 554/99.

³⁸ "Il Piano di conservazione...deve essere compatibile con il sistema informativo regionale della Carta del Rischio del patrimonio culturale. Per questo l'organizzazione dei dati proposta ... ricalca in gran parte il modello della scheda Carta del Rischio, così da consentire facili trasferimenti di dati." Da "La conservazione programmata...", op.cit.

³⁹ "La schedatura della Carta del Rischio può...costituire l'elemento di innesco del processo e, se adeguatamente integrata...costituire il punto zero di riferimento della vicenda conservativa dell'edificio cristallizzando idealmente in tale data la dinamica del danno.

A questo riguardo è interessante osservare un'altra concettualizzazione terminologica rispetto al campo della manutenzione convenzionale. Non si può infatti, nell'ambito della conservazione, utilizzare il termine "tempo zero", inteso, come in altri settori, come tempo di avvio dell'esercizio di un edificio. Più correttamente si deve parlare di "punto zero" temporale, come momento di

La compilazione del manuale tecnico, quindi, si configura come luogo di *versamento* dei dati raccolti attraverso la catalogazione conservativa e, allo stesso, tempo come sede obbligatoria del loro aggiornamento. È a questo punto che la metodologia *tecnologica* raccoglie il testimone dalla ricerca conservativa e ne mette a frutto gli indirizzi, formalizzando e mettendo a sistema, in maniera marcatamente analitica, i risultati delle indagini effettuate sul campo. Ancora una volta si deve evidenziare la centralità dello strumento schedografico che serve due principali finalità: quella della chiarezza ed esaustività espositiva, dispiegata soprattutto nei confronti di chi si dovesse preoccupare di intervenire in un secondo momento sull'opera, e quella della compatibilità con le moderne tecniche di raccolta e gestione dati.

All'interno del citato documento la *scheda di analisi delle problematiche* (fig. 3) consente di registrare, per ciascun elemento tecnico in cui l'edificio è stato scomposto, la relativa costituzione (materiali e tecniche), ma soprattutto di valutare le possibilità che tali elementi hanno di mantenere inalterate nel tempo la propria prestazione e quella degli elementi con cui interagiscono. Appunto la previsione di una possibile interazione con altri elementi potrebbe rappresentare una modalità di definizione sufficientemente *oggettiva* del *peso* che un determinato danno può assumere nel quadro conservativo generale. Se, infatti, del *guasto* (il *danno*, in termini conservativi), oltre che rilevare i segnali, si studia anche la possibile evoluzione, si può in maniera più sicura determinare quel peso. L'analisi prestazionale dell'elemento induce a formulare ipotesi anche sulle cause del loro decadimento e a suggerire *azioni preventive* da attivare per evitare l'*anomalia attesa* e provvedimenti per sanare le *criticità* inizialmente rilevate.

Alla scheda di analisi delle problematiche segue quella di approfondimento del guasto (*scheda guasti*, fig. 4), i cui contenuti corrispondono a quelli di una scheda conservativa "A" dell'ICR di primo livello.

avvio del piano di conservazione e di prima fase della compilazione del Manuale tecnico. Questa fase iniziale deve predisporre un resoconto analitico e complessivo dello stato di salute dell'organismo architettonico e delle sue parti costituenti, così come si presenta al cosiddetto "punto zero". Da Cannada Bartoli N., Della Torre S., a cura di, "Polo regionale della Carta del Rischio ...", op.cit., pag. 106.

Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, Milano							
MANUALE TECNICO – SCHEDA DI ANALISI DELLE PROBLEMATICHE							
ELEMENTO: Muratura portante							
Identificativo elemento	Materiali e tecniche	Problematiche da valutare anche in futuro	Anomalie attese	Zone a rischio	Interazione con altri elementi	Azioni preventive	Metodi di verifica
SVMp0-1_2	Muratura portante della facciata Sud-Est della Chiesa, lato che affaccia sul Naviglio Grande. La muratura ha dimensioni di 1485x929x54 cm di spessore circa, è costituita da mattoni pieni di colore rosso, di cm. 26x12x8 di altezza, posti in opera con sistema a tre teste. A partire dal livello della strada per un'altezza di 190 cm, la muratura fuoriesce a sbalzo di 10 cm, costituendo un paramento continuo a tutta la facciata ed è delimitata da un torelo finale; l'intero paramento ha una leggera inclinazione verso la strada rispetto alla restante muratura per motivi di stabilità costruttiva. Tutti i mattoni sono stati posati in opera con l'utilizzo di malta di calce. Sono presenti su tutta la muratura ad eccezione del paramento le buche pontate di dimensioni pari a 19 x 18 x 10 cm di profondità, utilizzate per la realizzazione stessa della muratura durante il cantiere.	Sali solubili	Efflorescenze, disgregazioni	Parte alta e bassa della muratura	RVeMp2_1, RViMp002_1	Allontanamento delle acque meteoriche	A vista
		Sollecitazione meccanica	Rotture, fessurazioni, deformazioni	Intera muratura	INeFi002_2, INeIf002_2, INeFi002_3, INeIf002_3		A vista
		Stabilità	Dissesti, avarie	Intera muratura	INeFi002_2, INeIf002_2, INeFi002_3, INeIf002_3		A vista
		Tenuta all'acqua	Infiltrazioni, assorbimenti	Parte alta e bassa della muratura	RVeMp2_1, RViMp002_1		Allontanamento delle acque meteoriche
		Problematiche da valutare in fase preliminare	Criticità connesse	Punti critici	Interazione con altri elementi	Provvedimenti	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	Porosità e fragilità del materiale	Intero elemento	RVeMp2_1, RViMp002_1	Utilizzo di trattamenti e interventi specifici e di personale qualificato	
Attrezzabilità	Porosità e fragilità del materiale	Intero elemento	RVeMp2_1, RViMp002_1	Utilizzo di trattamenti e interventi specifici e di personale qualificato			
Facilità di intervento	Difficoltà nel raggiungimento delle parti più alte della muratura; contiguità con la strada comunale.	Parte alta della muratura		Utilizzo di mezzi di elevazione e di personale qualificato			
Recuperabilità	Porosità e fragilità del materiale	Intero elemento	INeFi002_2, INeIf002_2, INeFi002_3, INeIf002_3	Utilizzo di trattamenti e interventi specifici e di personale qualificato			
Data di compilazione della scheda: aprile 2002							

Fig. 3 - Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, Milano. Scheda di analisi delle problematiche relativa alla muratura portante della chiesa. Da AA.VV., "La conservazione programmata...", op.cit.

Tale scheda, come precisato, rileva i guasti successivi all'intervento di conservazione scaturito dalla prima catalogazione conservativa. Quindi, non rientra nella prima redazione del manuale tecnico, ma solo nei suoi eventuali successivi aggiornamenti.

I dati per la compilazione del manuale tecnico devono trovare diretta corrispondenza nelle azioni previste dal programma di conservazione, anche questo strutturato in forma di schede descrittive di *programmazione* e di *ispezione* (figg 5 e 6).

L'esempio riportato è riferito alla una parte affrescata di un edificio per la quale si prevedono controlli periodici dettagliati, al punto da contenere indicazioni relative anche alla strumentazione di lavoro necessaria. La logica conseguenza di quanto in essa detto è l'azione conservativa, specifica di volta in volta richiesta dall'ispezione e ciclicamente riprogrammata.

I settori della tecnologia e della conservazione, attualmente attestati su posizioni tendenzialmente antagonistiche, trovano un loro sostanziale punto d'incontro e di possibile integrazione proprio nello studio di metodologie catalografiche standardizzate e basate su forti riferimenti tanto scientifici quanto culturali.

Campanile del Duomo, Monza				
MANUALE TECNICO – SCHEDA GUASTI				
ELEMENTO: Muratura portante				
Identificativo dell'elemento	Tipologia guasto	Gravità	Diffusione	Grado di urgenza
SVMp0-1_1	Fessure con andamento verticale, concentrate maggiormente nella parte bassa; presenza di microfessure diffuse nei mattoni, maggiormente concentrate nella fascia centrale. Dopo un'accurata indagine diagnostica è stato possibile osservare che le fessure verticali, alcune delle quali passanti, sono dovute agli sforzi di carico determinati dal peso proprio della muratura; le microfessure diffuse sono invece determinate da fenomeni di creep. La muratura ha bassa resistenza meccanica con zone maggiormente a rischio in prossimità degli spigoli e delle aperture.	2	60%	3




Fig. 4 - Campanile del Duomo di Monza (MI). Scheda guasti, dal manuale tecnico, relativa alla muratura portante del campanile. Da AA.VV., “*La conservazione programmata...*”, op.cit.

PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE

SALA 224

Castello di Malpaga (Bg)

Fig. 5

Data sopralluogo: Luglio 2001



SCALA 1:20

Identificativo elemento: **RDiaf 224_2**

OGGETTO: Materia: Intonaco

Tecnica: Dipinto ad affresco e a secco

Degrado atteso	Interazione con altri elementi	Metodi di verifica	Tempi di monitoraggio	Procedure operative specifiche
A Rotture/lesioni	SVMp0-3_36 SVMp0-3_31 SOSo224-1	visiva e tattile a luce potenziata radente	Ogni anno	Utilizzo di trabattello per ispezionare le zone alte, confronto con immagini (meglio se realizzate a luce radente).
B Disgregazione materiale	SVMp0-3_36 SVMp0-3_31 SOSo224-1	visiva e tattile a luce potenziata radente. Indagine strumentale	Ogni anno	Utilizzo di trabattello per ispezionare le zone alte, confronto con immagini (meglio se realizzate a luce radente).
C Umidità	SVMp0-3_36 SVMp0-3_31 SOSo224-1	visiva e tattile a luce potenziata radente. Indagine strumentale	Ogni 6 mesi nel periodo invernale. Dopo ogni fenomeno climatico eccezionale.	Utilizzo di trabattello per ispezionare le zone alte, confronto con immagini (meglio se realizzate a luce radente).
F Materiali/strati sovrapposti		visiva e tattile	Ogni anno	Esame ravvicinato di tutta la zona ad altezza uomo anche con l'uso lampade portatili e confronto con immagini fotografiche.

In entrambi i settori lo sviluppo della metodologia schedografica, alimentato anche dal repentino ampliamento delle possibilità di manipolazione dei dati offerte dall'informatica, prosegue con passo allineato a quello della ricerca di nuove soluzioni tecnologiche che si prevede possano arricchire la capacità descrittiva della ricerca catalografica. A tal proposito va ricordato che, in direzione della standardizzazione dei linguaggi adoperati per la documentazione del bene culturale, si stanno muovendo anche gli operatori che si occupano della preparazione di strumenti per un rilevamento sempre più agevole dei dati cosiddetti *materici*.

PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE - SCHEDA DI ISPEZIONE

SALA 224

Castello di Malpaga (Bg)

Fig. 6

Data sopralluogo: Luglio 2001



SCALA 1:20

Identificativo elemento: **RDiaf 224_2**

OGGETTO: Materia: Intonaco

Tecnica: Dipinto ad affresco e a secco

Degrado atteso	Metodi di verifica	Esito	Tendenza	Provvedimenti
A Rotture/lesioni	Verifica a vista con luce radente	Dal confronto con il rilievo grafico e con le immagini fotografiche, non è stata evidenziata alcuna modifica	Tranne l'eventualità di situazioni eccezionali, la tendenza è stabile.	Garantire la tenuta del tetto
B Disgregazione materiale	Verifica a vista con luce radente	Dal confronto con il rilievo grafico e con le immagini fotografiche, non è stata evidenziata alcuna modifica	Tranne l'eventualità di situazioni eccezionali, la tendenza è stabile.	Garantire la tenuta del tetto
C Umidità	Verifica a vista con luce radente	Dal confronto con il rilievo grafico e con le immagini fotografiche, non è stata evidenziata alcuna modifica	Tranne l'eventualità di situazioni eccezionali, la tendenza è stabile.	Garantire la tenuta del tetto
F Materiali/strati sovrapposti			Il continuo afflusso di pubblico in particolare di scolaresche fa prevedere un progressivo aggravarsi della situazione	Porre delle barriere mobili lungo le pareti che, oltre a segnalare l'importanza delle decorazioni mantengono fisicamente lontane le persone.

È il caso della cosiddetta *fotogrammetria speditiva*, sperimentata per la prima volta in occasione dell'esecuzione dei progetti pilota di schedatura conservativa portati a termine dall'ICR sul territorio dei comuni di Torino, Roma, Napoli e Ravenna. Tale tecnica costituisce un valido ausilio alla memorizzazione di dei dati metrologici. Essa, infatti, consente di rilevare immagini digitali dell'opera, di ridurla ad una scala di rappresentazione certa e di elaborarla attraverso la sovrascrittura di tutte le informazioni che possono riguardare lo stato di degrado dell'oggetto. La strumentazione adoperata comprende una macchina fotografica munita di un distanziometro laser che fornisce, appunto, la misura della distanza che intercorre tra la

macchina per la ripresa e il *soggetto* fotografico e di un software (Refran) sviluppato nell'ambito di un progetto (progetto EUREKA) della Comunità Europea e finalizzato alla costituzione di quello che poi è stato denominato *modello iconometrico*⁴⁰.



Fig. 7

Tale sistema riesce a coniugare la ricchezza di dettaglio dell'immagine catalografica con l'esigenza di rielaborarla in senso conservativo, dando la possibilità di quantificare in maniera sufficientemente precisa i segni del degrado evidenziabili attraverso il tracciamento vettoriale del loro sviluppo (areale, lineare o puntuale). I costi sono stati contenuti sin dall'inizio affinché si potesse mirare ad una larga diffusione di questa pratica, che ha spianato la strada ad un uso sempre più intelligente delle risorse informatiche messe a disposizione dalla ricerca applicata al settore dei beni culturali.

Esistono, in definitiva, tutte le condizioni, anche quelle a contorno, affinché si acquisisca la coscienza dell'opportunità di continuare a fare catalogazione, continuando a raffinare gli strumenti di cui essa si serve. Il che non deve significare complicarli, piuttosto, renderli sempre più aderenti alle finalità della conservazione, basando ogni loro evoluzione sulla capacità di rispondere alle esigenze della *scienza della conservazione*.

La diffusione o, per meglio di dire, l'attecchimento di una *cultura della prevenzione* nelle coscienze di quanti tradizionalmente finora hanno operato nell'ambito della conservazione dei monumenti, ha incontrato lungo il proprio percorso numerosi ostacoli, opposti fondamentalmente dalla convinzione che l'intervento conservativo, per quanto *dimensionalmente* contenuto, non possa essere basato su un tipo di analisi sintetica come quella consentita dall'intervento catalografico. L'atto della schedatura è di per sé ritenuto uno studio *speditivo*,

⁴⁰ Sull'argomento cfr. P.Baldi, R.Carlucci, M.Ricci, "Il modello iconometrico: la documentazione nella Carta del Rischio", in AA.VV., "Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell'architettura", Ministero BB.CC.AA – Istituto Centrale per il Restauro, Roma 1998, pp. 65-71. In fig. 7 vengono riportati: un esempio di ripresa della speciale macchina fotografica e l'immagine della macchina fotografica stessa.

assimilato ad un'indagine spesso frettolosa dell'opera e pertanto insufficiente a fornire i necessari riferimenti operativi verso cui indirizzare le scelte conservative.

Si è dimostrato che, nella sua storia, la catalogazione ha sempre intrattenuto con il mondo della conservazione un rapporto *anomalo*, all'interno del quale era chiara la necessità della sua esistenza e chiaramente avvertita su tutto il territorio nazionale, senza che fossero stati definiti in maniera precisa, però, i limiti della sua validità e i fini per i quali essa dovesse essere espletata.

La figura del restauratore, dal canto suo, anche nei pochi casi storici in cui ha fatto registrare il suo interessamento alla catalogazione, ha sempre dimostrato di percepire tale attività come operazione avulsa dal processo conservativo, separata e confinata entro i limiti di un'azione amministrativa che, con rigore terminologico, si vedeva ispirata più da volontà di *tutela formale* che di *conservazione reale*, perseverando nel ritenere le due cose divise. Effettivamente la schedatura anagrafico-descrittiva, così come effettuata per quasi un secolo dopo l'unità d'Italia, aveva abituato ad una pratica di ricognizione del patrimonio nazionale più utile per fini identificativi e, quindi, amministrativi, che per scopi conservativi, separando, di conseguenza, il momento dell'individuazione giuridica da quello dello studio analitico. Questo atteggiamento, per certi versi, poteva essere giustificato dal fatto che il neonato Regno italiano, prima di disporre di un apparato normativo capace di garantire protezione ai propri monumenti, doveva capire quale fosse la loro consistenza numerica e la loro distribuzione territoriale, così come ereditate dalle realtà territoriali in cui fino a quel momento la penisola era stata politicamente divisa.

Dopo numerosi decenni, sebbene mai completato il catalogo nazionale, si è cominciato a pensare che una politica efficace di tutela oltre che sulla conoscenza del *numero* doveva potersi fondare anche sulla conoscenza dello *stato* dei monumenti. Questa acquisizione di coscienza non è bastata, però, a fugare i dubbi che si avevano sull'utilità della catalogazione per fini conservativi.

Ciò che ancora oggi, infatti, ne contrasta l'affermazione è l'opinione diffusa che la schedatura conservativa non possa costituire il punto di partenza di un intervento di restauro. In particolare, emerge con forza la convinzione che le analisi condotte in maniera, potremmo dire, *seriale* (accezione negativa di "*sistematica*"), e finalizzate alla conoscenza di un numero rilevante di monumenti, non può raggiungere il livello di approfondimento necessario a dare le mosse a qualsiasi operazione conservativa.

A questo punto, quindi, è importante fare chiarezza su quello che sembra possa configurarsi come il principale nodo concettuale che imbriglia l'attività di catalogazione, non consentendole di svolgere a pieno il ruolo che con grande utilità potrebbe svolgere a favore della conservazione.

Le indagini catalografiche non potranno mai sostituire la mole di studi che metodologicamente nel campo del restauro deve essere compiuta per poter giustificare un intervento consapevole sull'edificio. Potranno integrarla o avviarla, ma mai essere quantitativamente e qualitativamente sufficienti affinché, sulla scorta dei loro risultati, si possa operare sulla materia della fabbrica. In vista di questo passo, infatti, sono necessarie

tipologie d'indagini diagnostiche che, per quanto *esperte* possano essere le riflessioni prodotte in sede di osservazione diretta del bene, dovranno sempre ricorrere, anche se in maniera il più possibile ridotta, al contributo strumentale. Un'esigenza, quest'ultima, che difficilmente si concilia con la natura *diffusiva* della catalogazione. L'impegno e i costi profusi sarebbero troppo elevati se si volesse pensare di estendere all'intero patrimonio oggetto di catalogazione il tipo d'indagine conoscitiva che si riserva all'intervento puntuale di restauro.

Detto questo, però, non si può non riconoscere che l'impostazione della schedatura, nella sua duplice componente anagrafica e conservativa, riflette, nelle versioni più aggiornate, lo stesso percorso metodologico che caratterizza il progetto di conoscenza sotteso all'intervento di restauro. Compilare una scheda relativa ad un edificio storico, sia quella destinata al catalogo nazionale, sia quella destinata al sistema informativo della Carta del Rischio, è operazione che, se affrontata con l'impegno che si riserva a qualsiasi altra attività di ricerca, risulterebbe molto più fruttuosa di quello che attualmente si riesce a percepire. Purtroppo, fino ad oggi, a questo tipo di attività è stata riconosciuta, nell'ambito delle iniziative culturali promosse dalle istituzioni pubbliche addette alla tutela, un'importanza marginale, emersa soprattutto nella scelta di reclutare professionalità non sempre all'altezza del proprio compito, anche perché non adeguatamente formate, e nella decisione di concentrare risorse sulla soluzione di altri problemi, spesso non essenziali o, comunque, non più importanti di questi.




Fig. 8

I risultati della catalogazione, in definitiva, non possono ancora mettere in condizione il restauratore di operare in maniera diretta, cioè senza ulteriori passaggi analitici, sull'opera. Ma per il momento non è a questo che serve la catalogazione.

Intanto si deve registrare la posizione di esperti del settore che si interrogano sull'utilità delle operazioni di schedatura per fini conservativi, sull'opportunità di continuare ad effettuare campagne catalografiche *impegnative* nonostante l'assenza di una chiara definizione di quelli che dovrebbero essere i contenuti della scheda stessa. "Varrebbe la pena chiedersi, prima di affrontare nuovamente questo genere d'impresa,

se quello della schedatura sia ancora un modo utile per descrivere lo stato di fatto di un'opera fisicamente intesa, ossia se col solo mezzo della lingua scritta un utente, anche esperto, possa farsi un'idea significativa

delle condizioni di un'opera fissate all'atto della loro registrazione...Ci si chiede quale possa essere il valore oggettivo di una schedatura se all'atto pratico la compilazione delle singole voci (il contenuto dei campi) non può poggiare su un reso terreno meno incerto dall'esistenza di un dizionario comune e riconosciuto..."⁴¹.

Quello che si è proposto nel più generale settore della *documentazione* sui beni culturali finalizzata alla loro conservazione è un'organizzazione rigorosa delle informazioni sul bene, sul suo stato fisico e sul suo bisogno d'intervento; organizzazione raggiungibile attraverso la costituzione di un *sistema tassonomico* (fig. 8), che è solo la struttura di un insieme di dati, all'interno del quale ogni *componente informativa* sia preventivamente definita (di qui la necessità della creazione di un linguaggio tecnico condiviso ed universale) ed assegnata ad un livello informativo gerarchicamente classificatorio. Detto sistema non deve essere predisposto alla ricezione di dati che abbiano la mera funzione di *registrare* determinate condizioni in un determinato tempo, ma deve anche poter contenere dati utili all'intervento conservativo, utili al progetto, dati, quindi, *propositivi*: *"...Ci sembra infatti che non abbia senso, allo stato attuale delle cose, continuare a registrare a puro scopo documentale dati storico-conservativi che rappresentano una frazione infinitesima della storia materiale del manufatto. A meno che...non rinvoglia continuare ad operare all'interno di quello che appare come un ricorrente paradosso: cioè di porsi di fronte alle opere d'arte come se lo studio della loro storia conservativa si ritenesse più importante della loro stessa conservazione, dandone quindi implicitamente per scontata la perdita prossima e inarrestabile, tale da giustificare così un lavoro documentale 'a futura memoria' "*⁴². Secondo quest'ottica lo spirito della *documentazione* (attività più generica rispetto a quella individuata dal termine "*catalogazione*") non può essere quello di "*documentare per documentare*", ma deve essere quello di funzionare da supporto operativo alla progettazione dell'intervento conservativo.

Un *dossier informativo*, come in qualche caso è stato definito, destinatario di tutti i dati raccolti sul monumento ed organizzati in una forma descrittiva unitaria, in un sistema di riferimento documentale unico, potrebbe costituire, in ogni caso, almeno la base per qualsiasi scelta programmatica di competenza *politica*.

Questo obiettivo minimo, infatti, deriva dalla considerazione che nel nostro paese, nonostante tutti gli sforzi che si stanno compiendo nella direzione di un sempre maggiore coinvolgimento dei soggetti privati in progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali, a detenere il controllo formale degli interventi conservativi sui suddetti beni sono ancora le istituzioni pubbliche, con le Regioni sempre più coinvolte in attività che prima del Codice (d.lgs 42/2004) erano state prerogativa quasi assoluta dello Stato.

Le amministrazioni responsabili di tali processi, per ragioni che non è il caso di esplicitare in questa sede, tendono a destinare risorse sempre più limitate al settore della cultura. La limitata disponibilità di risorse, a sua volta, comporta che qualsiasi intervento da iscriverne al bilancio pubblico si fondi su una forte progettualità, su un meditato piano d'azione, su una serrata programmazione, dove il termine "*programmare è inteso nel concreto significato di ottenere informazioni utili per prevedere, e quindi decidere in anticipo, quali interventi*

⁴¹ Cfr. F.Sacco, "*Sistematica della documentazione e progetto di restauro*", in "BOLLETTINO ICR", n.4/2002, pag.30.

⁴² Cfr. F.Sacco, "*Sistematica della documentazione ...*", op.cit, pag.46.

*debbano essere effettuati con maggiore urgenza, sia in termini di tempo in cui intervenire, sia in termini di costi che si dovranno sostenere, con l'obiettivo di evitare il rischio di perdite o danneggiamenti*⁴³.

Se la necessità, dunque, è quella di programmare l'intervento, che altro non è se non la pratica realizzazione delle scelte operate sul piano politico, questa non potrà non essere guidata dal supporto tecnico offerto dal mondo della ricerca.

Si deve trovare un punto d'incontro tra l'esigenza di sintesi propria del mondo politico e quella contemporanea di accuratezza scientifica di cui è, o dovrebbe essere, consapevole portatore il mondo della ricerca e della cultura in generale.

La catalogazione oggi ha raggiunto uno stadio evolutivo che le consente di fornire soluzioni differenziate a questo problema ed essere, all'occorrenza, velocizzata per servire processi di carattere meno specialistico oppure più dettagliata per fornire indicazioni nell'ambito di attività improntate ad un maggiore rigore metodologico.

Più di ogni altra cosa, oggi potrebbe giovare un tipo di catalogazione che, in analogia con l'evoluzione teorica del concetto di conservazione, si potrebbe definire "*integrata*", sia rispetto all'oggetto (bene, contesto/ambiente di conservazione, territorio), sia rispetto alle competenze (figure professionali che integrino la preparazione tecnica ed umanistica dell'architetto), sia rispetto alle responsabilità istituzionali (collaborazione tra Stato, enti locali ed istituti di ricerca).

Quello che non si deve sottovalutare è appunto la potenzialità, che essa già possiede, anche se inespressa fino a questo momento, di assolvere il ruolo di *fonte accreditata* di dati scientifici, di strumento ufficiale per la gestione di tali dati, cosa che comincia a diventare necessaria non più soltanto a monte dell'intervento, ma anche a valle dello stesso, quando, secondo una negativa consuetudine consolidatasi nell'arco, si può dire, di secoli, le informazioni riguardanti i restauri già attuati tendono a disperdersi, sprecando la possibilità di mettere a disposizione dei posteri l'opera di chi li ha preceduti⁴⁴.

⁴³ Cfr. P.Baldi, "*Il progetto Carta del Rischio del patrimonio culturale*", in AA.VV., "*Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell'architettura*", Ministero BB.CC.AA - Istituto Centrale per il Restauro, Roma, 1998.

⁴⁴ In proposito si veda C.Bartolomucci, "*Una proposta di cartella clinica per la conservazione programmata*", in "Arkos-Scienza e Restauro dell'Architettura", 5/2004.

3.5 Le risorse umane nel processo catalografico: la formazione specialistica

"...Non ho visto un solo giovane, delle migliaia che giungono neo-laureati nei corsi di laurea in Beni culturali o anche provenienti dalle scuole di specializzazione, o dai dottorati, non uno capace di mettere le mani, senza rischio per l'oggetto, su un bene storico-artistico, archeologico, archivistico, librario...È' mai possibile che qualcuno possa restaurare un testo senza conoscerne il linguaggio come ancora avviene?... Non capirò mai perché nella tradizione di questo giovane Ministero gli istituti del restauro sono abilitati a fare scuola,..., mentre gli istituti che presiedono al catalogo, che è attività conoscitiva preliminare anche ai fini del restauro, non sono abilitati a fare scuola: nessuno pensa che sia il caso di istituire scuole per una catalogazione finalizzata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali?...". (Nazareno Pisauri, IBC 2001)

Nemmeno due anni dopo la sua costituzione, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione emanava una lettera circolare¹, indirizzata a tutte le soprintendenze territoriali, nella quale si richiedeva di innalzare il livello d'attenzione posta nella selezione dei cosiddetti *catalogatori esterni*, ovvero di quelle unità di personale, scelte tra i professionisti che ne avessero fatto richiesta, che non erano dipendenti delle amministrazioni stesse.

Di catalogatori esterni lo Stato si era servito quasi sempre, anche se, per un lungo periodo e per effetto di una prassi rispettata a partire sin dai primi anni di vita del Regno d'Italia, il catalogo delle opere d'arte presenti sul territorio nazionale era stato curato da studiosi unanimemente riconosciuti come esperti di *belle arti* o, in ogni caso, profondi conoscitori della storia dell'arte dei luoghi che, spesso con grande difficoltà riuscivano a *perlustrare*².

Col passare del tempo, e soprattutto con la riduzione delle risorse utilizzabili per la remunerazione di questa categoria di personale, si è affermata la tendenza ad impiegare figure sempre meno esperte, fino ad arrivare al punto che la catalogazione è diventata un'occasione di primo impiego per laureati disoccupati provenienti dai cosiddetti percorsi formativi *deboli* (soprattutto laureati in lettere o del settore umanistico in generale).

Nella citata circolare del '77 si manifestava, per la prima volta, la preoccupazione derivante proprio dalla constatazione degli effetti di tale prassi, che nel settore si stava consolidando: vale a dire quella di consentire l'accesso al ruolo di catalogatore anche ad operatori sprovvisti di quella "*massima specializzazione*" che si riteneva necessaria per l'assolvimento dei compiti impartiti in sede di programmazione. Già in quel periodo,

¹ Circolare 19 marzo 1977, n. 1094, "*Catalogatori estranei all'Amministrazione. Richiesta dei curricula degli studi e dell'attività svolta*".

² A tal proposito si deve ricordare la prima esperienza italiana compiuta in tal senso, che, per i risultati ottenuti, è stata spesso riconosciuta come una vera e propria *impresa*: quella condotta (1861) dagli ispettori Giovanni Morelli e Giovan Battista Cavalcaselle sui territori delle regioni Marche ed Umbria. Lo stesso Cavalcaselle curò l'uscita nel 1875 dell'*Inventario delle opere d'arte del Friuli*. Nel vicino Veneto, già un secolo prima si era potuta apprezzare l'opera di Anton Maria Zanetti, nominato ispettore dalla *Serenissima*, proprio in virtù delle sue riconosciute doti di profondo conoscitore dell'arte locale. Ancora, si deve ricordare, come iniziativa esemplare, la prolungata esperienza di Guido Carocci in Toscana negli anni compresi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fino ad arrivare alle note campagne catalografiche condotte sull'Appennino emiliano negli anni Sessanta del Novecento, da personaggi quali Andrea Emiliani e, prima ancora, Cesare Gnudi e Carlo Ludovico Ragghianti, impegnato negli anni Cinquanta nell'area del Ferrarese.

l'opportunità che a compiere tali operazioni fossero preposte figure professionali adeguatamente formate era stata sottolineata anche da voci autorevoli come quella della Corte dei Conti, che, in qualità di organo supervisore dell'efficacia della spesa pubblica, aveva fatto notare quanto negativamente potesse incidere lo scarso livello di preparazione dei catalogatori sull'*investimento* delle amministrazioni statali che li avevano selezionati.

Per tali ragioni si pensò di rendere obbligatoria la presentazione da parte degli aspiranti catalogatori del proprio *curriculum studiorum*, comprensivo del piano di studi seguito³ e delle eventuali esperienze lavorative già maturate.

Oggi, in uno scenario molto più complesso di quello che si presentava all'osservatore trent'anni fa, grazie soprattutto all'attivazione *ex lege* di forme di collaborazione sempre più strette tra le amministrazioni statali centrali e periferiche e le amministrazioni locali, la prassi della selezione dei catalogatori è molto cambiata. Essendo, infatti, i Comuni i principali *soggetti attuatori* dei progetti di catalogazione nei rispettivi territori di competenza, tali figure vengono scelte in base alle capacità da loro dichiarate all'atto della richiesta d'inserimento negli elenchi, generalmente redatti su base provinciale, da cui le amministrazioni interessate hanno facoltà di sceglierli e che le stesse amministrazioni possono periodicamente aggiornare attraverso bandi pubblici.

Il primo evidente cambiamento rispetto al passato è che il meccanismo di selezione è diventato molto più trasparente, ma ciò, se dal punto di vista strettamente metodologico può rappresentare un avanzamento, si potrebbe dire, *democratico*, non risolve il problema sul piano sostanziale. Il fatto, cioè, che le procedure di reclutamento del personale addetto alla catalogazione si siano evolute verso un modello organizzativo basato sulla chiarezza dei passaggi svolti, non assicura che le capacità o le competenze di quel personale siano maggiori. Se si considera, poi, quello che già si è detto e cioè che per molti neolaureati in lauree cosiddette "*deboli*" questo tipo d'attività costituisce solo una forma *iniziale* d'accesso al mondo del lavoro, nonostante le retribuzioni siano ancora non del tutto adeguate allo sforzo richiesto, si capisce che la questione circa la competenza dei catalogatori immessi in un sistema già tanto precario si complica, rendendo necessaria una riflessione più puntuale sull'arricchimento della sua formazione.

L'obiettivo primario della presente ricerca è, come si è già avuto modo di dichiarare, quello di valutare l'utilità degli strumenti catalografici attualmente disponibili nell'attivazione di processi conservativi a favore del patrimonio architettonico d'interesse culturale. Detti strumenti, pertanto, sono stati prima individuati, poi analizzati e valutati come possibile mezzo di conoscenza *prodromica* alla conservazione dell'oggetto cui di volta in volta vengono applicati. Dopo quelli di natura strettamente schedografica (tracciati di rilevamento di tipo *ricognitivo* e *conservativo*) e dopo quelli messi a disposizione dalla ricerca nel settore tecnologico-informatico (sistemi informativi, data-base, etc.), si è ritenuto necessario completare l'indagine fin qui

³ Da notare che mentre per archeologi e storici dell'arte si richiedeva soltanto il piano di studio, per gli architetti si richiedeva, invece, "anche la votazione riportata agli esami delle materie inerenti la storia e la critica dell'architettura, dell'urbanistica e del restauro...".

effettuata, rivalutando e accettando, a pieno titolo, nel novero degli strumenti analizzabili, una terza tipologia di risorsa, *trasversale* alle prime due e particolarmente importante per il loro buon impiego: quella *umana*.

La componente umana nello sviluppo del processo catalografico non è stata mai esplicitamente evidenziata come componente autonoma, sebbene si possa considerarla di dignità almeno pari, se non superiore, alle altre. Finora questo atteggiamento è stato, probabilmente, giustificato dal fatto che il profilo del *catalogatore ideale* fosse latentemente sotteso allo svolgimento di tutte le fasi in cui il suddetto processo è articolato. Oggi, però, l'aumentata e crescente complessità del processo riconduce, in capo ai gestori finali del sistema, che sono anche garanti della scientificità dei suoi contenuti, la responsabilità di proporre, alla sua implementazione, soggetti sempre più adeguatamente preparati.

L'evoluzione del catalogo ed, in particolar modo, l'innovazione metodologica e tecnologica che ha caratterizzato questo suo percorso d'aggiornamento rispetto ai meccanismi di funzionamento tradizionali richiede, oggi, un livello di specializzazione che non può essere più generico, ma che deve discendere da un percorso formativo mirato, capace di trasmettere al potenziale futuro catalogatore almeno le nozioni fondamentali sull'attività che si accinge a svolgere, oltre ad un set minimo di conoscenze generali sul sistema catalografico nazionale che gli valga la consapevolezza delle difficoltà proprie del contesto in cui si inserisce.

In vista del raggiungimento degli obiettivi della catalogazione, si può affermare che non è più sufficiente che storici dell'arte, archeologi ed architetti siano ciascuno competenti *solo* nelle materie tradizionalmente afferenti il loro curriculum accademico. Se tali professionisti devono essere impiegati in operazioni di catalogazione è necessario allora che lungo il corso dei propri studi ricevano un'opportuna preparazione anche nel settore della catalogazione, attraverso corsi specifici, articolati in maniera tale da poter fornire un inquadramento generale della materia e, contemporaneamente, un'occasione concreta di applicazione delle conoscenze acquisite.

Tale considerazione apre il dibattito sul rapporto che intercorre tra la *sede naturale* della formazione scientifica nel nostro Paese, ovvero l'Università, e le istituzioni a servizio delle quali o presso le quali quella formazione dovrebbe essere spesa. Un dibattito che dura da molto, almeno da quando in Italia si è cominciata a riscontrare la carenza di professionalità utilizzabili nell'ambito delle attività di tutela dei beni culturali, carenza non solo in senso quantitativo, ma anche di natura qualitativa, dovuta al fatto che i nuovi laureati uscenti dagli atenei nazionali risultano avere profili di preparazione sempre meno aderenti a quello del catalogatore *ideale*, ammesso che questo esista.

Per "*formazione*", nell'ambito della presente discussione, si deve intendere l'attività finalizzata alla trasmissione di conoscenze, relative al *perché* ed al *come* si fa catalogazione, ai potenziali operatori del settore; conoscenze che possano mettere il discente in condizioni di svolgere con pieno controllo il proprio compito nell'ambito delle attività catalografiche programmate, una volta terminato il periodo di apprendimento.

Non, quindi, informazioni generiche sul settore catalografico ma strumenti intellettuali e pratici per poter essere fattivamente impegnati nella conduzione di campagne catalografiche.

Uno dei primi interrogativi che nascono in merito al giusto percorso formativo che il catalogatore deve affrontare per diventare tale è quello che riguarda il suo punto di partenza: da dove deve iniziare, a che punto della carriera *scolastica* del soggetto interessato deve intervenire la particolare offerta didattica in argomento?

Nel cercare una risposta, bisogna innanzitutto constatare quanto oggi sia difficile immaginare un qualsiasi progetto formativo sulla catalogazione attuato al di fuori dei tradizionali canali didattici previsti dal sistema d'istruzione pubblica nazionale. Tale considerazione è supportata, tra l'altro, dal fallimento dell'unico tentativo che nella storia della Repubblica sia stato mai compiuto per portare l'insegnamento di materie inerenti la documentazione dei beni culturali ed il loro restauro in sedi diverse da quelle ordinarie. Nel 1983, infatti, fu siglato tra l'allora Ministro per i Beni culturali ed ambientali, Nicola Vernola, ed il presidente della regione Toscana, Marco Meyer, in rappresentanza di tutte le altre regioni italiane, un *Protocollo d'intesa per l'istituzione sperimentale dei Centri regionali di documentazione e di Laboratori regionali per la formazione di addetti alla conservazione*⁴. Questo documento prevedeva l'istituzione di *centri pilota* di documentazione dei beni culturali e di scuole professionali di restauro in ciascuna regione italiana sul modello di quella creata presso l'ICR. Non a caso l'idea era stata di Giovanni Urbani che era stato il redattore del testo originario del protocollo stesso, poi pesantemente modificato prima della sua pubblicazione dagli uffici tecnico-legali ministeriali. Lo scopo del documento era quello di assicurare "*carattere unitario... alla politica dei beni culturali*" attuata su tutto il territorio nazionale e di avviare una "*programmazione concordata degli interventi pubblici nel campo della documentazione e della conservazione*". I centri avrebbero avuto un'organizzazione *laboratoriale*, dando grande rilievo alla formazione attraverso l'applicazione delle nozioni acquisite. Ciascuna regione avrebbe firmato una convenzione con il Ministero e si sarebbe avvalsa della collaborazione dell'Università per la determinazione dei programmi di ricerca.

Purtroppo laboratori di restauro regionali non ne nacquero se non in pochi casi sporadici e per impegno diretto di personalità quali il citato Urbani, che collaborò ad alcune iniziative compiute in tal senso in Umbria ed in Lombardia.

Anche rispetto a questo documento, comunque, il dibattito sul tema della formazione ha sempre tendenzialmente concentrato le proprie attenzioni sulla questione *parziale* dell'insegnamento del restauro, in virtù soprattutto della particolare risonanza dei problemi cui essa si intrecciava ogni qual volta si riconsiderava il ruolo istituzionale di ente *formatore* vantato dall'ICR ed attribuitogli dalla sua stessa legge istitutiva (L. 1240/39). Non essendo, invece, l'ICCD formalmente chiamato, dal suo atto istitutivo, allo svolgimento di quello stesso ruolo nel settore di propria competenza, l'argomento "*insegnamento della catalogazione*" ha sempre

⁴ Una parte del testo di tale protocollo è riportata in "Arte-documento", n.1/88, pp.120-121. L'indicazione bibliografica è suggerita da B.Zanardi in "Conservazione, restauro e tutela - 24 dialoghi", Milano 1999. In questo contributo si ritrova una parte interessante del dibattito che la mancata attuazione del protocollo in argomento ha suscitato negli anni successivi alla sua stesura. Di "*caduta nel vuoto*" del disegno politico sotteso a quel documento parla autorevolmente P. Petrarora alle pp.93-94.

catalizzato minor interesse rispetto al primo, lasciando grande libertà organizzativa proprio alle regioni che, oggi, quasi tutte⁵, possiedono un proprio centro di documentazione, nato indipendentemente dai contenuti del protocollo Vernola-Meyer e demandato anche all'organizzazione di corsi di formazione per catalogatori. Resta, in ogni caso, molto meno definito il problema dell'insegnamento della catalogazione rispetto a quello del restauro, anche se è evidente il legame che dovrebbe e potrebbe esistere tra le due attività, aventi, dopotutto, finalità comuni. Significativa a tal proposito è la dubbiosa considerazione di un funzionario dell'IBC dell'Emilia-Romagna - considerato tra i centri più attivi sul piano dell'organizzazione catalogografica a livello nazionale - il quale dice: "...Non ho visto un solo giovane, delle migliaia che giungono neo-laureati nei corsi di laurea in Beni culturali o anche provenienti dalle scuole di specializzazione, o dai dottorati, non uno capace di mettere le mani, senza rischio per l'oggetto, su un bene storico-artistico, archeologico, archivistico, librario...È mai possibile che qualcuno possa restaurare un testo senza conoscerne il linguaggio come ancora avviene?...Non capirò mai perché nella tradizione di questo giovane Ministero gli istituti del restauro sono abilitati a fare scuola,..., mentre gli istituti che presiedono al catalogo, che è attività conoscitiva preliminare anche ai fini del restauro, non sono abilitati a fare scuola: nessuno pensa che sia il caso di istituire scuole per una catalogazione finalizzata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali?..."⁶.

Ancora meno ovvia, cambiando l'ottica d'osservazione del problema, è ed è stata la soluzione del dubbio circa la fascia d'età iniziale cui i progetti di formazione nel settore catalogografico devono essere rivolti. In passato si era pensato che nozioni di base sulla catalogazione potessero essere impartite anche agli allievi di istituti secondari ad indirizzo tecnico-artistico, in maniera da coinvolgere anche giovani leve nel processo di completamento del catalogo nazionale. Ma questa posizione era probabilmente favorita dalla prospettiva di reperire *forza lavoro* a basso costo, più che da una realistica possibilità di allargamento della base di catalogatori disponibili e competenti.

A tal proposito va ricordato che nel 1998 il Ministero per i beni culturali e ambientali stipulò un accordo⁷ col Ministero della Pubblica Istruzione (allora MURST) nel quale si stabilivano le modalità d'attuazione di programmi e progetti finalizzati all'avvicinamento degli studenti al patrimonio culturale della nazione⁸. L'intenzione era quella di creare un sistema nazionale di rapporti tra soprintendenze, musei e scuole dal quale far scaturire un vero e proprio servizio educativo, cioè di *educazione ai beni culturali*. In sede centrale, per effetto di un successivo decreto, fu creato un ufficio che avrebbe curato la realizzazione di questa rete nella quale furono coinvolti anche gli Istituti centrali. Tra questi anche l'ICCD avvertì, per quanto di propria

⁵ A meno di alcune regioni del Meridione tra cui la Campania.

⁶ N.Pisauri, "L'esperienza della regione Emilia-Romagna", in W.Vaccaro, a cura di, "La formazione per la tutela dei beni culturali: atti del Convegno internazionale di studi del 25-26 maggio 2000-Roma", in "Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli", n. 10/2001

⁷ Accordo-quadro tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione, 20 marzo 1998, attuativo dell'art. 7 della legge n.352/97 (legge delega per l'emanazione del testo unico in materia di beni culturali del '99).

⁸ Va ricordato che attualmente la norma dell'art. 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42/2004) ha previsto come atto *ordinario*, ripetibile quando ricorrano le condizioni, l'accordo tra il MiBAC e gli altri ministeri interessati ed enti pubblici territoriali per fini formativi.

competenza, la responsabilità di attivarsi in tale direzione e dal momento che il servizio educativo, secondo le finalità dell'accordo, era destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e non esclusivamente a quelli universitari, l'Istituto si è sempre più impegnato nell'attività di supporto e di formazione soprattutto dei docenti degli istituti superiori d'arte. Oggi all'interno della propria struttura, l'ICCD possiede un servizio didattico che si preoccupa di fornire un riferimento costante a quella parte del mondo della scuola che s'interessa di questioni di catalogazione⁹, rivendicando, a dispetto dei suoi stretti compiti istituzionali, la posizione di *organo guida* anche sul piano formativo, in virtù di quella centralità che lo contraddistingue sia nel processo di costituzione del catalogo, sia in quello di aggiornamento metodologico delle procedure di catalogazione. In questo senso il ruolo dell'Istituto si profila come *attivo* ed a favore di una particolare fascia di soggetti *formandi*: docenti e studenti della scuola secondaria. Nel rapporto con l'Università, invece, il coinvolgimento dell'Istituto è meno diretto ed è a questo caso che si dovrebbe rivolgere maggiore attenzione, prevedendo rapporti più intensi con tutte le altre istituzioni legittimate, per mandato, ad assumere il ruolo di formatori¹⁰.

All'interno dell'Università i corsi che tradizionalmente hanno riservato maggiore spazio e diffusione alla materia "*catalogazione dei beni culturali*" sono quelli di *storia dell'arte*, intendendo, col termine "*corsi*", i corsi di laurea che le varie università italiane offrono, all'interno di facoltà ad indirizzo umanistico. Nozioni sull'argomento, poi, se si parla di *corsi didattici*, venivano e vengono tuttora impartite da docenti che si occupano di legislazione dei beni culturali. Pari attenzione si può riscontrare da parte delle strutture didattiche presso le quali si formano gli archeologi. In ogni caso, sono rarissime le occasioni in cui la catalogazione entra nelle facoltà di architettura, ovvero la sede formativa del terzo ruolo in cui il personale tecnico-scientifico delle amministrazioni statali per i beni culturali può essere diviso: quello degli architetti (assieme allo storico dell'arte e all'archeologo).

Indipendentemente dal tipo di studi *caratterizzante*, in più occasioni d'incontro tra gli esperti della materia, si è convenuto su un punto: che quello universitario sia l'unico grado d'istruzione in seno al quale si può pensare di attuare l'insegnamento della catalogazione dei beni culturali, se si vuole realisticamente finalizzarlo alla formazione dei futuri catalogatori, di quelle figure che effettivamente condurranno l'indagine sul patrimonio culturale della nazione. Voci autorevoli¹¹, confrontatesi sul tema della formazione nel generale campo dei beni culturali, hanno ribadito la centralità dell'Università nel sistema formativo nazionale come *sede preferenziale* di formazione di tutte le figure professionali coinvolte in attività di tutela. In occasioni particolari, come il già citato (cfr. nota n.5) *primo seminario nazionale sulla catalogazione*, sono state dedicate intere sessioni di

⁹ Sull'argomento cfr. M.L. Polichetti, "*Formazione: un impegno dell'ICCD per la qualità del processo catalografico*", in C. Morelli, E. Plances, F. Sattalini, a cura di, "*Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione*", Roma, 2000

¹⁰ La stessa M.L. Polichetti nell'intervento appena citato sottolineava che "...Le Università...prevedono, nei programmi dei Corsi di specializzazione, insegnamenti connessi alla catalogazione, ma non possono garantire il continuo aggiornamento sulle metodologie e il riscontro possibile solo attraverso la pratica catalografica...".

¹¹ Sull'argomento cfr. W. Vaccaro, a cura di, "*La formazione per la tutela dei beni culturali*", op. cit..

discussione al tema della formazione per la catalogazione. Tra i vari contributi quello di M. Dalai Emiliani¹² rappresenta ancora un riferimento utile, a distanza di sette anni dall'evento, per quanti volessero valutare i cambiamenti oggi registrabili sull'argomento. Da questo, infatti, si desumono molteplici spunti d'interesse che andrebbero parimenti sviluppati e approfonditi per avere un quadro dettagliato dello stato dell'arte.

Innanzitutto, è stato fatto notare che la formazione universitaria in tema di catalogazione può essere considerata come un'attività mirata a due distinte categorie di discenti: quella delle figure destinate al *coordinamento* o direzione dei progetti di catalogazione e quella degli schedatori veri e propri che operano sul territorio. Per i primi si è ritenuto di proporre una formazione di alto profilo, che non si fermi al gradino della laurea, ma che vada oltre, arrivando al conseguimento di diplomi specialistici o di dottorati di ricerca. Per i secondi il discorso è più articolato, in quanto parte dalla constatazione di una situazione contemporanea non incoraggiante sotto diversi punti di vista. In entrambi i casi, comunque, si pone l'accento sulla necessità di *allestire* percorsi formativi omogenei, unitari, ispirati dagli stessi criteri, su tutto il territorio nazionale¹³.

Per quanto riguarda gli schedatori si può certamente condividere l'importanza attribuita al momento formativo, coincidente col "*momento della verità disciplinare e professionale...*", nel quale si deve acquisire "*la capacità di ricomporre un contesto storico spazio-temporale e di ricollocarvi anche solo virtualmente un manufatto, l'opera che si ha di fronte, restituendole così la sua identità sconosciuta...*"¹⁴. Non si possono, però, non condividere anche le perplessità suscitate dall'evidente ritardo dell'Università rispetto all'avanzamento metodologico dell'organizzazione delle attività di catalogazione. In particolare la struttura laboratoriale dei nuovi corsi in *conservazione dei beni culturali* avrebbe dovuto dare, dopo la loro istituzione prevista sin dalla fine degli anni Settanta¹⁵, un notevole impulso all'insegnamento della catalogazione nelle università, infondendo o, meglio, aggiungendo scientificità alla didattica d'indirizzo esclusivamente umanistico che i tradizionali *curricula* archeologici, storico-artistici, archivistici, delle facoltà di lettere avevano praticato fino a quel momento. Ma tale arricchimento non si è ancora registrato perché non ancora totalmente avviato.

L'aggiornamento degli strumenti catalografici, conseguente all'introduzione nel settore delle nuove tecnologie informatiche, che hanno avuto l'effetto di moltiplicare le potenzialità di qualsiasi archivio d'informazioni, non ha trovato corrispondenza nell'aggiornamento dei percorsi didattici universitari dedicati alla materia. Tra i corsi oggi esistenti si possono ricordare quelli tenuti nelle facoltà di lettere e più precisamente nei corsi di laurea in *conservazione dei beni culturali*, come quello di *Elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni*

¹² Cfr. M. Dalai Emiliani, "*La formazione universitaria per le attività di catalogazione*", in "*Primo seminario...*", op.cit. pp. 305 e ss.. Della stessa autrice si ricorda anche un altro contributo, in cui sono stati ripresi gli stessi argomenti, dal titolo "*La preparazione dello storico dell'arte*", in "*La formazione per la tutela...*", op.cit..

¹³ A tal proposito si cita come esempio positivo quello della *École Nazional du Patrimoine*, fondata nel 1990, che rappresenta l'unica scuola in Francia dalla quale possono uscire i futuri funzionari dell'*amministrazione della cultura* in quella nazione.

¹⁴ Cfr. M. Dalai Emiliani, "*La formazione universitaria...*", op. cit., pag. 307.

¹⁵ Il primo corso di laurea in *conservazione dei beni culturali* nato sul territorio nazionale fu istituito presso l'Università degli Studi di Udine, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, con il D.P.R. 6 marzo 1978, N. 102. All'inizio i corsi previsti risultarono talmente *nuovi* che si ebbe addirittura difficoltà a formare il corpo docente e solo nei primi anni Ottanta il corso di laurea cominciò a funzionare a pieno regime. Dell'argomento si discusse in un convegno tenuto ad Udine nel 1985 e i cui atti furono pubblicati sulla rivista "Arte-Documento", n.1/88.

culturali, presso l'università di Udine (laurea triennale e vecchio ordinamento). A tal proposito, si deve sottolineare che la proliferazione generale dei corsi di laurea¹⁶ e la moltiplicazione dei corsi, dovuta allo sdoppiamento del tradizionale percorso quinquennale in due percorsi (3+2) ed alla crescente specializzazione di questi corsi, se, da un lato, viene criticata per il fatto di contrastare proprio l'omogeneità formativa cui prima si è fatto riferimento, dall'altro, invece, potrebbe favorire l'inserimento della catalogazione all'interno di corsi specifici riguardanti la conservazione dei beni culturali. I corsi di laurea appartenenti alle classi specificate dal D.M. 509/99, oggi già modificato ed in procinto di subire ulteriori modifiche¹⁷, offrono la possibilità di creare percorsi formativi specialistici, si potrebbe dire *monotematici*, opposti alla tendenza generalistica che aveva caratterizzato gli insegnamenti previsti dagli ordinamenti tradizionali delle varie facoltà. In questo scenario riuscirebbe a trovare sicuramente una più facile collocazione un argomento di studio come la catalogazione, che rappresenterebbe una *nicchia didattica* all'interno dei piani di studio di conservazione dei beni culturali, archeologia, architettura, scienze e tecnologie per la conservazione dei beni culturali, etc..

Non è questa la sede per una più lunga riflessione sugli effetti della riforma universitaria che in questi anni sta andando a regime, ma si deve, comunque, sottolineare una necessità che sembra opportuno tenere in considerazione. La formazione dei catalogatori, accettato il principio secondo cui questa debba attuarsi esclusivamente in ambito universitario, dovrà seguire le rapide evoluzioni della metodologia catalogografica vigente. Pertanto le università non potranno fare a meno di stringere rapporti di collaborazione con i soggetti istituzionali che detengono la responsabilità della sua modifica, ovvero l'ICCD, in primis, e le Regioni, in seconda battuta, che dalle più recenti disposizioni normative in merito sono state chiamate al ruolo di *partner collaborante* dell'Istituto nella definizione e nell'aggiornamento della suddetta metodologia. Il supporto delle Regioni, a questo punto, non potrà essere rifiutato, sebbene l'integrazione ed il coordinamento della loro azione con quella dell'Istituto centrale sia fenomeno ancora in fase d'evoluzione. La regione potrebbe innanzitutto fungere da *filtro territoriale*, in direzione degli enti locali, per le disposizioni che essa stessa, assieme agli organismi ministeriali, riuscirebbe a produrre, garantendo la necessaria contestualizzazione di qualsiasi norma catalogografica da applicare a ciascuna particolare situazione storica, culturale e sociale dell'area geografica in cui il catalogatore *formando* si ritroverebbe a lavorare. Altra ragione per sostenere l'intensificazione dei rapporti tra Università e regioni risiede in una considerazione di carattere puramente quantitativo: benché indiscussa la preparazione dei potenziali formatori provenienti dall'ambito ministeriale¹⁸, questi, allo stato attuale degli organici, non riuscirebbero mai ad essere in numero sufficiente a coprire le esigenze didattiche poste da tutti gli atenei italiani che ne richiedessero la collaborazione, né, ad oggi, è

¹⁶ Favorita dalla riforma universitaria originata dal D.M. n.509/99, foriero di quella *rivoluzione* voluta all'inizio degli anni Novanta per adeguare il sistema universitario italiano a quello europeo e forse non ancora realmente innescata.

¹⁷ Stanno affrontando l'ordinario percorso d'approvazione gli *Schemi di provvedimenti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 e relativi allegati*, trasmessi al CUN, alla CRUI e al CNSU nel settembre del 2006.

¹⁸ È ipotizzabile che gli unici potenziali *formatori* individuabili in ambito ministeriale siano i funzionari dell'ICCD, qualche funzionario dell'ICR e dell'ICCU, a livello centrale, nonché i responsabili degli uffici catalogo delle soprintendenze, a livello territoriale.

prevedibile la crescita della loro consistenza data l'assoluta immobilità delle assunzioni in questo settore. Molto più dinamica, invece, è la generale condizione dell'ente Regione. Pertanto esperti di catalogazione provenienti da quegli uffici o istituti di ricerca regionali che da più tempo in Italia si occupano dei rispettivi cataloghi, rappresenterebbero un'utile *componente integrativa* di quel corpo docenti che servirebbe alla creazione di un sistema nazionale di *educazione* alla catalogazione. Con quanto detto si vuole sottolineare l'importanza della collaborazione interistituzionale tra i vari protagonisti del progetto di costituzione del catalogo nazionale e far capire che un'attenzione particolare andrebbe posta al ruolo emergente delle regioni che potrebbero, con i dovuti cambiamenti all'attuale assetto delle loro relazioni con le altre componenti del sistema, rivelarsi come soggetti dal sorprendente potenziale produttivo. Un potenziale che oggi risulta sottostimato, forse anche a causa di una certa *diffidenza* che da parte degli ambienti ministeriali si nutre nei confronti del loro operato e che andrà necessariamente fugata come imprescindibile condizione di ogni futuro rapporto collaborativo.

Deve restare ferma, però, la necessità di arginare la dispersione delle iniziative didattiche nel campo della catalogazione. L'università rimane, infatti, la sede più naturale in cui il futuro catalogatore può ricevere la giusta formazione, perché è solo all'interno della sua struttura didattica che l'insegnamento della materia può essere fruttuosamente integrato a quello relativo alle altre materie - di carattere sia generale, che specialistico - afferenti il campo della tutela e della conservazione dei beni culturali.

Alla luce di tale considerazione, non potranno essere più incoraggiate le iniziative sporadiche e puntuali promosse da istituti *non abituati* a svolgere attività formative, né, tanto meno, si potranno avallare progetti in cui sia la committenza pubblica a coinvolgere società private che servirebbero a colmare un vuoto di competenza che il committente stesso non è in grado di colmare. Questo non perché si debba essere pregiudizialmente contro l'imprenditorialità privata nel settore in questione, che pure è stata in passato favorita nel nostro paese¹⁹, in occasione dell'attivazione di particolari progetti finanziati dall'erario pubblico, piuttosto perché, ancora una volta, così facendo si rafforzerebbe la convinzione che la catalogazione possa essere *insegnata* attraverso l'attuazione di sporadici progetti a termine, avulsi da un generale contesto di riferimento formativo nell'ambito del quale detto insegnamento si possa riammagliare a quelli paralleli che riguardano le altre attività concorrenti alla definizione del concetto di tutela: conservazione, restauro, valorizzazione, etc.

¹⁹ Il riferimento è, ad esempio, all'esperienza dei cosiddetti "*giacimenti culturali*" che, originati dall'art.15 della legge finanziaria del 1986 (L. 41/86) videro l'affidamento dei progetti di catalogazione finanziati dall'erario pubblico a società private o consorzi misti, per lo più operanti nel settore informatico, il cui operato ancora oggi gode di valutazioni alterne, a seconda dei profili sotto cui viene analizzato. Come afferma M. Dalai Emiliani (vedi nota n.8), una cosa è certa e cioè che l'impegno dei privati nella informatizzazione degli archivi di dati prodotti ha rappresentato "...l'occasione per smascherare il grave ritardo dell'università italiana rispetto all'uso di quelle nuove tecnologie, nella ricerca come nella formazione...".

Non si può non concordare, quindi, con chi sostiene l'urgenza della costituzione di *“una struttura didattica per la catalogazione”*²⁰, si potrebbe aggiungere, in forme e dai metodi condivisi. L'idea è quella dell' *“apertura di un tavolo di concertazione tra Università Regioni e Istituto (Centrale per il Catalogo, ndr)”*, per concordare piani didattici e *“per definire modalità di certificazione delle competenze acquisite e di riconoscimento delle abilità sia all'interno di un percorso di formazione universitaria che come titolo di accesso qualificato al mondo del lavoro”*²¹. Di tale proposta, pienamente condivisibile, si può sviluppare il senso, ribadendo la centralità del ruolo dell'università all'interno di qualsiasi iniziativa di tal genere, in quanto questa sarebbe la sola istituzione capace, per la capillare diffusione sul territorio nazionale, di garantire omogeneità ad un percorso formativo che dovrebbe immettere sul mercato del lavoro catalogatori competenti cui sia stata insegnata la stessa metodologia operativa tanto a Torino quanto a Siracusa. L'università, inoltre, potrebbe *proporzionare* correttamente il progetto didattico al fabbisogno conoscitivo dei formandi, calandolo all'interno delle regole dell'attuale sistema dei crediti formativi. Nell'ambito di un corso autonomo, o integrativo di corsi tradizionali, ricadente nell'area disciplinare della conservazione (da vagliare a seconda del corso di laurea²²) si potrebbe stabilire un numero minimo di crediti necessari per l'accesso al ruolo di catalogatore, conseguentemente riconosciuto dalle amministrazioni preposte alla programmazione delle attività territoriali.

Attribuendo all'Università il compito di fungere da soggetto attuatore di programmi didattici concordati, a livello centrale, con L'ICCD, che rimarrebbe garante dell'omogeneità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale e fonte primaria di aggiornamento tematico, e, a livello locale, con le soprintendenze e le regioni, che risulterebbero i potenziali fornitori di lavoro per i catalogatori formati, si risolverebbe il problema della proliferazione scoordinata di corsi di formazione per una materia, che, grazie anche al suo crescente interfacciarsi con le tecnologie informatiche, rappresenta un'attività in espansione, attraente anche per tutte quelle società di servizi private che vedono nella valorizzazione del patrimonio culturale una risorsa a costo zero per i propri piani commerciali.

Bisogna puntualizzare, a questo punto, che se, da un lato, è auspicabile l'unificazione degli sforzi istituzionali per la creazione su tutto il territorio nazionale di un servizio didattico omogeneo e se la moltiplicazione di corsi di formazione organizzati da regioni ed enti locali ha finora contrastato tale obiettivo, dall'altro, si deve riconoscere che è stato proprio l'attivismo di certe regioni a far emergere la posizione deficitaria di altre istituzioni come il Ministero e l'Università sul terreno di confronto rappresentato dalla formazione dei

²⁰ Cfr. E.Plances, *“Ricerca e Formazione per una catalogazione innovativa e integrata del patrimonio artistico culturale”*, in *“Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale”*, a cura di A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001.

²¹ Ibidem, pag.57

²² Da notare che mentre nelle facoltà di lettere, nei corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, talvolta, si prevedono *laboratori di catalogazione*, mentre nei curricula ad indirizzo archivistico la materia catalogazione viene trattata da corsi generalmente denominati *“Teorie e tecniche della catalogazione e della classificazione”*, che poco hanno in comune con la catalogazione degli altri beniculturali, trattandosi di catalogazione intesa in senso strettamente bibliografico, mentre nei curricula ad indirizzo storico-artistico o archeologico nozioni di catalogazione si danno all'interno dei corsi di *legislazione dei beni culturali* o di *informatica applicata ai beni culturali*, all'interno delle facoltà di architettura, invece, dove pure esisterebbero occasioni d'integrazione, la catalogazione è del tutto assente, non prevista in nessun corso e difficilmente inserita nei programmi didattici dei corsi che se ne potrebbero occupare.

catalogatori. Molte iniziative in questo settore hanno raggiunto risultati apprezzabili sotto il profilo scientifico, in passato come in tempi più recenti.

Tra i diversi progetti regionali che si possono ricordare, non si può non annoverare quello portato a termine dall'amministrazione campana nel lontano 1975, anno della creazione dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. La regione con il corso di formazione professionale per catalogatori tenuto nei mesi da marzo a luglio del 1975, a villa Rufolo (Ravello, Salerno), non faceva altro che attuare quanto previsto dalla legge regionale n.32/1974 ("*Prima normativa per il censimento dei beni culturali e naturali della Regione Campania*"), seguita poi dalla n.58/74 ("*Programma di valorizzazione dei beniculturali e naturali della Regione Campania*"). Il corso era finalizzato alla formazione dei catalogatori che avrebbero lavorato per quell'Ufficio Regionale del Catalogo che già allora si intendeva costituire e che ancora oggi, malgrado l'emanazione della legge 26/2002, l'ente sta progettando²³. Detti catalogatori (100 selezionati a mezzo di un concorso nazionale tra laureati in lettere, architettura ed ingegneria) sarebbero stati suddivisi in gruppi multidisciplinari che avrebbero portato al termine come esperienza-pilota la catalogazione del patrimonio culturale del comune di Ravello²⁴. L'esperienza ebbe grande risonanza anche perchè fu la prima a livello nazionale promossa da una regione, ma sebbene i contenuti scientifici fossero stati rigorosamente curati grazie soprattutto alla collaborazione dell'Università, essa non trovò un adeguato perfezionamento nell'attivazione di un servizio catalografico permanente presso l'ente promotore.

In tempi più recenti, altre Regioni si sono impegnate nell'organizzazione di corsi di formazione, intensificatisi per via della crescente responsabilità che queste andavano assumendo nel settore. La regione Lazio, all'inizio degli anni Novanta ha promosso iniziative finalizzate alla catalogazione del proprio patrimonio culturale, spostando l'attenzione delle operazioni anche sugli aspetti conservativi dei beni censiti. Da questo periodo di attività sono scaturite indicazioni utili per la prospettiva di una possibile integrazione tra dati catalografici di natura puramente *ricognitiva* e dati *conservativi*. In quella stessa sede, inoltre, è stato possibile mettere a punto strumenti schedografici innovativi dal punto di vista della rilevazione dello stato di conservazione dei beni architettonici ed istruire i catalogatori al loro uso. La stessa regione Lazio nella seconda metà degli anni Novanta ha poi emanato bandi per la selezione di catalogatori, concordandone i contenuti con l'ICCD e con le soprintendenze territoriali e ponendo grande attenzione non solo alla trasparenza delle operazioni, ma anche alla realizzazione di una piena corrispondenza tra il profilo professionale dei soggetti scelti e le attività specialistiche programmate, dato, quest'ultimo, che sembra ovvio in linea teorica ma che trova difficile attuazione nella pratica amministrativa. Molte altre regioni, specialmente tra quelle in possesso di istituti

²³ A distanza di dieci anni dalla sua emanazione, a seguito delle operazioni di catalogazione dei centri storici danneggiati dal sisma irpino del 1980, si parlava ancora della possibilità di costituire l'ufficio previsto dalla L.R. n.32/1974, ma anche quella sfortunata evenienza non fu sufficiente ad avviare la concretizzazione del progetto (sull'argomento si veda R.A.Genovese, "*L'inventario del patrimonio architettonico in Campania*", in "Restauro", n. 71-72/1984 (pp. 147 e ss.).

²⁴ Sull'argomento cfr. P.Romanelli, "*Il corso di formazione professionale per la catalogazione dei beni culturali*", in "Restauro", n. 23/1976.

dedicati alla documentazione dei beni culturali hanno sostenuto progetti formativi di vario genere. L'Emilia-Romagna attraverso il suo IBC ha in tal senso raggiunto risultati positivi²⁵, spesso estendendo il proprio interesse verso campi d'azione non ancora considerati dalle strutture statali operanti nello stesso settore. In particolare l'impegno dell'Istituto ha riguardato la definizione di profili professionali adatti all'impiego presso strutture museali, coinvolgendo anche le singole amministrazioni provinciali e partecipando a progetti di respiro europeo, preoccupandosi sempre di infondere la massima riconoscibilità e spendibilità ai titoli di volta in volta rilasciati dai vari corsi organizzati.

La regione che, però, in questi ultimi anni, ha investito maggiori risorse in tema di formazione dei catalogatori è stata la Lombardia. Come si è già avuto modo di dire, l'ente, infatti, ha scelto di fondare la propria azione nel campo della valorizzazione dei beni culturali, e del patrimonio architettonico in particolare, sulla prassi, scientificamente modulata, della *conservazione programmata*. Avendo giudicato imprescindibile per l'attuazione dei propri programmi di settore una capillare attività di catalogazione sia ricognitiva che conservativa, ha predisposto percorsi formativi specifici per catalogatori che avessero competenze anche in materia di conservazione e restauro, attivando un rapporto proficuo con l'Università, ma, cosa forse più importante, raccogliendo il consenso politico del proprio Consiglio che ha dato parere positivo circa la creazione di un fondo ordinario per l'espletamento di tali attività e circa il riconoscimento, nella conservazione programmata, dello strumento principe per una salvaguardia attiva del patrimonio architettonico regionale.

La Regione con la collaborazione dell'Università ha affrontato uno studio preliminare²⁶ sulle caratteristiche che nell'ambito della progettazione della conservazione programmata doveva avere lo schedatore. Anche in questo caso i profili previsti sono stati due: quello dello schedatore *operatore* e quello dello schedatore *coordinatore*. Ai primi sono stati dedicati corsi di formazione più lunghi (700 ore) in quanto scelti tra professionisti neolaureati, mentre i secondi, scelti tra professionisti con un già consolidato bagaglio di esperienze nel campo della catalogazione e della conservazione dei beni architettonici, sono stati destinatari di corsi di durata considerevolmente inferiore (100 ore).

Le tematiche generali dei corsi sono state le seguenti:

- storia e cultura del restauro
- materiali e tecnologie costruttive storiche
- metodiche e strumenti di diagnosi dei materiali e componenti edilizi
- storia dell'architettura e dell'arte in Lombardia
- standard di schedatura

²⁵ Sull'attività dell'IBC nel campo della formazione dei catalogatori si veda il contributo di F.Moratti, "Il catalogatore oggi", in "IBC", n.6/1995.

²⁶ Per i risultati di tale studio si veda M.Palazzo, "Il profilo professionale del catalogatore Carta del Rischio" e "La formazione dei catalogatori Carta del Rischio", in Cannada Bartoli N., Della Torre S., a cura di, "Polo regionale della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Dalla catalogazione alla conservazione programmata", Regione Lombardia – Istituto Centrale per il Restauro, Milano, 2000. Sullo stesso argomento cfr. S.Della Torre, "Formare competenze per la conservazione programmata", in "ΑΝΑΓΚΗ", n.42/2004.

- tecnologie e strumenti di supporto all'attività.

Sebbene il percorso formativo proposto fosse finalizzato alla formazione di esperti in catalogazione conservativa, è evidente che si può in esso cogliere un riferimento positivo anche per l'organizzazione di un omologo percorso per esperti di catalogazione ricognitiva, che rappresenta la base di partenza della prima, ma che poi se ne distanzia in quanto interessata all'intero territorio comunale in cui il bene è inserito, mentre la catalogazione conservativa è evidentemente concentrata sull'analisi della vulnerabilità del singolo bene e sulla pericolosità propria del suo intorno.

In ogni caso, esperienze simili, soprattutto se condotte con il rigore scientifico che ha contraddistinto l'iniziativa in questione, sono utili a dimostrare quanto complessa possa essere la definizione di un percorso ideale per il catalogatore del futuro. Esperienze analoghe si sono avute in Sicilia dove con i fondi del P.O.R. 2000-2006 sono stati organizzati corsi per la formazione di *specialisti in catalogazione conservativa del patrimonio culturale mediante l'utilizzo di sistemi informativi multimediali integrati*.

Un dato emerge chiaramente dalle esperienze citate: la didattica per la catalogazione è un'attività che può essere rivolta a soggetti che abbiano una solida base di conoscenze in campo conservativo, perciò difficilmente potrà essere messa in discussione la possibilità che essa venga attuata ad un grado d'istruzione precedente a quello universitario. L'introduzione delle lauree magistrali a seguito della riforma dell'ordinamento universitario potrà sollevare il dubbio se far rientrare tale attività formativa all'interno del percorso triennale di base o di quello biennale specialistico, se non addirittura alla fase di perfezionamento post-lauream, come sembra si tenda a fare dalle poche iniziative in tale senso avviate nel nostro paese.

A tal proposito, va ricordato che una delle possibilità formative oggi istituzionalizzate dalla riforma universitaria, sono i masters, anch'essi rilascianti crediti formativi come gli esami di avvicinamento alla laurea. A questo tipo di percorso è stata affidata la prima esperienza di collaborazione ufficiale tra l'ICCD e l'Università: è il *Master universitario in catalogazione informatica di beni culturali*, master universitario di primo livello, di durata annuale, accessibile ai laureati con laurea triennale, attivato nell'anno accademico 2005-2006 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trieste. Il Master è realizzato con la collaborazione di un'equipe di ricercatori dell'Enea, che rappresenta l'altro soggetto, assieme all'istituto, impegnato nella realizzazione del progetto denominato *e-SIGeC*, ovvero un progetto di formazione a distanza, via internet, di cui si stanno sperimentando contenuti e forme. Il tutto corrisponde ad un primo tentativo di attuazione del *protocollo d'intesa in tema di ricerca, studi e formazione nel settore della catalogazione dei beni culturali*, stipulato tra MIBAC (ICCD), ENEA e CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Tale accordo prevede esplicitamente la diffusione del SIGeC all'interno delle università italiane ed il suo utilizzo gratuito da parte di queste ultime in progetti specifici di volta in volta resi esecutivi da altrettanti accordi esecutivi. Elemento significativo della citata intesa è la previsione della partecipazione dell'Università alle attività catalografiche. Questo vuol dire che l'Università può essere considerata, in virtù dell'accordo, un soggetto schedatore a tutti gli effetti e che le

schede da essa prodotte confluiranno nel catalogo generale dopo essere state scientificamente validate dalla Conferenza dei Rettori che designa propri rappresentanti all'assolvimento di tale compito.

L'iniziativa rappresenta un decisivo passo in avanti verso la piena integrazione dell'Università nel processo catalografico, nel ruolo non solo di ente formatore, ma anche di ente catalogatore, gettando le basi per una collaborazione ora legittimata anche sul piano normativo.

CAPITOLO 4 - FUNZIONI E VALENZE DELLA CATALOGAZIONE: CONSIDERAZIONI FINALI

Dal confronto tra la sua condizione attuale e quella pregressa, si è avuto conferma che il servizio catalografico nazionale ha raggiunto la forma vigente attraverso un lento processo di cambiamento, che l'ha profondamente rinnovata tanto nei modi attuativi quanto nelle finalità generali. È stato dimostrato che l'attività ha seguito lo stesso processo evolutivo che ha interessato la nozione di bene culturale, assecondandone il dinamismo che tuttora la caratterizza ed estendendo il proprio interesse ad entità culturali prima mai riconosciute come tali.

Proprio la particolarità della sua storia recente ha suggerito l'indagine retrospettiva che ha inteso metterne in luce le cause: l'indagine, dunque, più che da un'esigenza di completezza formale è stata motivata da una reale necessità conoscitiva.

Il prolungato iter d'approvazione delle norme di tutela, dalla costituzione unitaria del Regno d'Italia fino all'inizio del XX secolo, ha testimoniato non tanto il disinteresse del legislatore per l'argomento, quanto la difficoltà a trovare una sintesi equilibrata tra le divergenti posizioni esistenti in Parlamento¹. L'idea di assoggettare a regime di controllo beni pubblici e privati, giustificata dall'interesse che questi rivestivano ai fini dell'avanzamento culturale della società civile, andava ad incidere negativamente su un diritto privato reale, profondamente radicato nella cultura giuridica italiana: il diritto alla proprietà. Esisteva, quindi, un contrasto di fondo tra la crescente sensibilità verso i problemi della conservazione del patrimonio culturale nazionale e la tendenza garantista a non ledere la libertà del cittadino di disporre incondizionatamente dei propri beni. L'inventario degli oggetti d'arte fu visto, in questo, scenario come lo strumento più adatto a sanare il suddetto contrasto: sarebbe stato impiegato per valutare, comune per comune, l'esistenza dei beni che necessariamente, per la loro importanza, andavano sottoposti regime di tutela pubblica.

Già nella prassi amministrativa degli Stati italiani pre-unitari questa utilità del catalogo era emersa e su tale evidenza storiografica si basa la tesi secondo cui la sua nascita sia stata indotta da uno stato di necessità, da un'esigenza, prima di tutto, protezionistica.

Nello Stato unitario, poi, tale esigenza si avvertì con maggiore insistenza, non solo perché relativa ad un territorio molto più vasto rispetto a quello gestito dai singoli governi pre-unitari, ma anche perché complicata dalla prolungata assenza di riferimenti normativi stabili e di strutture preposte alla loro applicazione, due condizioni che stavano favorendo la dispersione in varie forme del patrimonio artistico e storico della nazione. Catalogare significava, dunque, mantenere, almeno formalmente, il controllo della consistenza di quel patrimonio che, da un lato, per ragioni culturali, andava tutelato, dall'altro, invece, per ragioni pratiche, doveva essere sottoposto ad operazione di valutazione. Non si poteva, in altre parole, assoggettare indiscriminatamente a regime di controllo tutto quanto potesse *apparire* d'interesse culturale. Per garantire il

¹ Sulla questione si veda G.Miarelli Mariani nella prefazione al testo M.Bencivenni, R.Dalla Negra, P.Grifoni, "Monumenti e istituzioni: il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1915", Firenze 1992, pag.XVIII, "...Si può certo dire che le condanne per immobilismo, che costituiscono una sorta di motivo dominante, un po' snobistico, della letteratura sull'argomento, derivano piuttosto da una scarsa conoscenza dei fatti che da una loro ponderata valutazione...".

diritto alla libera fruizione della cosa da parte del legittimo proprietario, bisognava che l'esistenza di quell'interesse fosse opportunamente dimostrata. A quest'obbligo, in un primo momento, si pensò di poter far fronte ricorrendo all'impiego di figure particolari, di esperti del settore che, in qualità di delegati o di ispettori, riuscissero con cognizione di causa ad esprimersi in merito all'importanza degli oggetti rinvenuti lungo le loro ricerche territoriali.

Ancora oggi, tanto in campo giuridico quanto in quello culturale, il dibattito sull'ammissibilità del giudizio - allora affidato all'esperienza di singoli, oggi sostanzialmente invariato sotto l'aspetto procedurale² - non può considerarsi sopito.

All'origine della sua storia, il catalogo ha avuto funzione essenzialmente *ri-cognitiva* nei confronti dei beni culturali, ma l'applicazione del criterio dell'importante o eccezionale valore³ artistico ha notevolmente condizionato i risultati sul piano quantitativo dell'attività di ricerca che, in conseguenza di questa sua impostazione, ha conferito ai primi elenchi quel carattere *selettivo* che la storiografia di settore ha ripetutamente evidenziato nei decenni successivi.

La moderna catalogazione, invece, grazie soprattutto al dibattito che l'ha riguardata nel periodo a cavallo degli anni Sessanta e Settanta del XX secolo, si è aperta a nuove prospettive ed anche al contributo della ricerca extra-istituzionale. Oggi può puntare, quindi, a svolgere un ruolo di supporto scientifico all'indagine critica condotta sul patrimonio culturale, utile soprattutto in fase d'impostazione per il suo carattere sintetico e per il suo grado di diffusione.

Quando l'attività di catalogazione è stata svolta col criterio, col metodo e con la meticolosità che le dovrebbero sempre competere, ha non solo incrementato la conoscenza generale del patrimonio analizzato, ma ha anche stimolato interi filoni di ricerca su argomenti specifici, rivelandosi una fonte ricchissima di spunti e di indirizzi per studi ed approfondimenti tematici. E sono potenzialmente ancora più proficui gli scenari in cui potrebbe rimanere positivamente coinvolta se si continuasse ad affinarne l'impostazione metodologica.

In definitiva, le ragioni dell'interesse riscontrato nella tematica non sono sintetizzabili in un unico argomento di discussione. Sul piano analitico, il presente studio, ha rilevato l'esistenza di diversi ordini del dibattito creatosi intorno ad essa, ciascuno dei quali ha richiesto un approfondimento specifico.

Si è partiti col chiedersi quali fossero le problematiche che ne hanno condizionato lo sviluppo, se esistono condizioni particolari che tuttora incidono, o che hanno finora inciso, su quello sviluppo e di che natura queste fossero.

² Emblematico, a tal proposito, risulta il passaggio contenuto nell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004), nel quale si legge "*I competenti organi del Ministero, ..., verificano la sussistenza dell'interesse...nelle cose..., sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione...*".

³ Anche su questo aspetto, va sottolineato che la legislazione vigente mantiene in vita il criterio "*dell'interesse particolarmente notevole*" o "*dell'eccezionale importanza*", soprattutto quando ci si riferisca a beni privati.

Si è evidenziato che solo da pochi decenni - e con una percentuale di diffusione del fenomeno non omogenea sul territorio nazionale - ad occuparsi di catalogazione non è più soltanto lo Stato, il che rimanda ad una problematica d'ordine strutturale che riguarda prima ancora del "come", il "chi" fa catalogazione.

Il problema emerso, infatti, non è tanto legato all'identità del soggetto catalogatore, o perlomeno, non esclusivamente; quanto, piuttosto, connesso alle ragioni ed alle prospettive che hanno indotto il legislatore nazionale a coinvolgere *de iure* anche le regioni nell'attività catalografica, mentre prima tale connubio si era manifestato soltanto in forme spontanee di collaborazione. Come si è mostrato, norme del 1998, più dettagliatamente articolate da specifiche direttive del 2001, hanno stabilito l'entrata delle regioni tra i soggetti catalogatori, anche se il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ribadendo la competenza statale in materia di tutela ed, in particolare, nell'attività conoscitiva diretta all'individuazione dei suddetti beni, non ha totalmente chiarito il proprio rapporto con le citate disposizioni legislative.

Anche se si volesse ipotizzare, comunque, un chiaro equilibrio tra poteri legislativi e gestionali, rimarrebbe il dubbio sull'uso che del catalogo i suoi diversi *curatori* intendono fare. Se, infatti, in sede regionale è stata sempre abbastanza chiara la prospettiva di un suo impiego a supporto della pianificazione urbanistica e della valorizzazione del patrimonio territoriale, in sede statale, invece, gli obiettivi del catalogo risultano meno esplicitamente definiti⁴.

Lo Stato nel tempo ha mostrato di accettare l'idea di un catalogo con funzioni eminentemente scientifico-conoscitive, senza alcun altro fine pratico. Tale idea ha trovato riscontri in alcune posizioni espresse dal mondo della ricerca, cui le istituzioni, talvolta, hanno dimostrato di prestare ascolto, consentendo, ad esempio, la sopravvivenza dell'ICCD e ribadendo l'importanza della sua ricerca⁵, ma che, talaltra, hanno contrastato, mantenendo aperti altri *canali informativi*, paralleli al primo, necessari alla conoscenza del patrimonio culturale da tutelare, come se le forme di conoscenza adottate dovessero essere diverse in quanto dettate da finalità diverse.

Nel 1983, Oreste Ferrari⁶, allora direttore dell'ICCD, parlando di catalogazione dei beni architettonici, a proposito del rapporto tra indagine catalografica e scelte di tutela, ebbe a dire:

"Le conoscenze e documentazioni acquisite tramite la catalogazione non sono ovviamente le uniche disponibili agli uffici che operano nel campo della conservazione. Da una parte sussiste pur sempre la consueta documentazione della letteratura storico-critica, almeno come primario dato di appoggio; dall'altro esiste negli uffici medesimi altra documentazione esperita, per così dire in corso d'opera, in fase cioè della pratica attuazione degli interventi di restauro, vincolistici, ecc. nei riguardi di queste ultime documentazioni, la catalogazione si propone anche come fattore di coesione di metodo e dunque di validazione critica, da

⁴ Tale riflessione si fonda non solo sull'evidenza delle scelte compiute dalle istituzioni in questioni attraverso la rispettiva produzione normativa, ma anche sui risultati delle analisi e del confronto diretto avuto con gli uffici competenti, tra cui l'ICCD, gli uffici della regione Campania, della Regione Lazio, della regione Sicilia, gli Uffici Vincolo di diverse soprintendenze meridionali, etc.

⁵ Va ricordato in proposito il recente (marzo 2006) tentativo di spostare l'ICCD dal Dipartimento per la Ricerca, l'Organizzazione e l'Innovazione a quello dei Beni culturali e paesaggistici; passaggio che significherebbe per l'istituto lo svilimento del suo ruolo di organo di ricerca. Si veda in proposito lo schema di decreto ministeriale dell'8 marzo 2006 firmato dal Ministro Buttiglione.

⁶ O.Ferrari, "Considerazioni sulla catalogazione dei beni architettonici ed ambientali", in "Restauro", n.68-69/1983.

esperire ovviamente mediante ritorni "sul campo". Sussiste quindi un problema di organizzazione sistematica dei dati conoscitivi....

Il passo... da fare... è quello di una sistematicità permanente e reciproca del rapporto tra momento conoscitivo e momento conservativo e viceversa: poiché la fase dell'intervento conservativo sempre comporta l'acquisizione di nuove e più particolari cognizioni, occorre che da questi si produca non una semplice ricaduta sui primi, bensì una loro vera e propria rivalutazione. In altre parole si reclama un'organizzazione concettuale del rendiconto dell'intervento conservativo che oltre ai dati più propriamente tecnici e amministrativi evidenzi con chiarezza non episodica, tantomeno con letteraria soggettività, i dati storico-critici di nuova acquisizione".

Tali osservazioni sono indicative di una condizione in cui, già pochi anni dopo la nascita dell'ICCD, quando si cominciarono a sperimentare ad una scala significativa i primi modelli schedografici messi a punto dall'Istituto, si vedevano parallelamente sfruttati due percorsi d'indagine: quello proprio del processo catalografico e quello amministrativo finalizzato alla tutela. Anche dopo la creazione di un organo statale *ad hoc*, quindi, persisteva una certa ambiguità nell'approccio alla conoscenza del patrimonio da conservare.

Si è potuto assistere nel tempo, pertanto, a casi in cui uno stesso edificio fosse stato oggetto di una duplice indagine, una di tipo catalografico, generalmente eseguita da personale esterno alla soprintendenza competente, e l'altra curata da funzionari interni e finalizzata all'apposizione del vincolo. Due percorsi indipendenti, quindi, per la realizzazione di un obiettivo sostanzialmente unico.

Oggi, lo Stato, per i beni "di interesse pubblico"⁷, ha addirittura creato un sistema di schedatura, cosiddetto dei "benitutelati", che parrebbe aggiuntivo, se non alternativo, rispetto a quello messo a punto dall'ICCD in alcuni decenni di ricerca metodologica sul tema. Il modello è legato alle prospettive aperte dall'articolo 12 del Codice ed è stato creato per l'applicazione del nuovo⁸ istituto giuridico della *verifica dell'interesse culturale*. Attraverso la realizzazione di un sistema informativo in rete, contenente schede descrittive dei beni in questione, esso costituirà un archivio relativo agli immobili pubblici oggetto di *dichiarazione di interesse culturale*. A raccogliere le notizie utili alla valutazione sono gli stessi soggetti proprietari (enti pubblici e "persone giuridiche private senza fini di lucro"), che si servono di schede in formato elettronico; a formulare il giudizio finale, invece, sono preposte le soprintendenze. In particolare, le soprintendenze di settore curano l'istruttoria della pratica relativa a ciascun bene, mentre ad attestare formalmente la sussistenza dell'interesse culturale sono le direzioni regionali. In caso di esito negativo, il bene può essere sdemanializzato ed alienato⁹.

Nonostante l'apprezzabile volontà di acquisire una conoscenza dettagliata della consistenza del patrimonio nazionale attraverso una precisa stima anche della sua componente pubblica, fino ad oggi indistintamente sottoposta a regime di tutela attraverso il fallimentare meccanismo degli *elenchi descrittivi*, sorge, comunque un dubbio sulla reale necessità d'investire risorse e mezzi nuovi nella costruzione di un sistema informativo, in

⁷ Per la precisione i beni di cui all'art. 10, comma I del Codice.

⁸ Qualcosa di concettualmente affine era stato proposto e discusso anche nei decenni scorsi. Vale su tutte le altre la proposta della Commissione Papaldo, di cui si è detto nel Cap. I.

⁹ Per un approfondimento sull'argomento si veda il contributo di chi scrive "Considerazioni sulla verifica dell'interesse culturale e sulla catalogazione", in A.Aveta, "Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Indirizzi e norme per il restauro architettonico", Napoli 2005.

cui far affluire dati relativi a beni già in altra sede schedati o schedabili. Proprio le schede fornite per il rilevamento di quei dati, inoltre, appaiono contenutisticamente affini a quelle che lo stesso Ministero, attraverso l'ICCD, ha messo a punto.

A questo va aggiunto che il suddetto Istituto in questi anni sta investendo buona parte delle sue disponibilità nell'avvio del SIGEC (Sistema Informativo Generale del Catalogo), progetto a fronte del quale si potrebbe parlare di una sostanziale duplicazione di sforzi con conseguente aggravio di spesa.

Tra l'altro, nell'ambito dello stesso SIGEC, l'ICCD, proprio per venire incontro alle esigenze di conoscenza *urgente* della consistenza del patrimonio nazionale, servite a giustificare l'azione intrapresa, ha previsto la creazione di un modulo identificativo del bene, utile in prima battuta alla sua individuazione e localizzazione, in attesa dei successivi approfondimenti, prodotti attraverso le fasi di pre-catalogazione e catalogazione. Probabilmente sarebbe stato più ragionevole potenziare il sistema di documentazione già esistente, realizzato secondo aggiornati standards qualitativi internazionali, piuttosto che metterne in cantiere uno nuovo, coinvolgendo nella sua gestione altri soggetti (regioni, enti locali, onlus, etc.), con il rischio d'innescare un processo di frammentazione della conoscenza cui si dovrebbe mirare¹⁰. L'alimentazione del nuovo sistema informativo, tra l'altro, andrebbe a gravare ancora una volta sulle spalle di strutture come le soprintendenze di settore già oberate da consistenti impegni, da assolvere nonostante la penuria di mezzi. Anche se la responsabilità della dichiarazione spetta alle direzioni regionali, si deve ricordare, infatti, che l'interesse culturale degli immobili è verificato *“sulla base delle istruttorie formulate dalle soprintendenze”*. È facile supporre che sarebbe bastato il sistema catalografico nazionale già esistente a soddisfare la nuova esigenza conoscitiva.

La riflessione proposta offre, quindi, la possibilità di soffermarsi su un aspetto pratico della questione: la sostenibilità del processo. Le soprintendenze, infatti, per quanto potenzialmente portatrici di specifiche competenze, potranno difficilmente far fronte, stante l'esiguità degli organici in dotazione¹¹, ad impegni così diversificati e per lo più destinati a crescere.

¹⁰ Tra le altre iniziative collaterali alla presente, va ricordata la recente (28 luglio 2006) convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), in virtù della quale si integreranno i dati relativi ai vincoli sui beni architettonici nel portale delle imprese, per favorirne la consultazione da parte di tutti gli operatori del settore del restauro e della conservazione in generale.

¹¹ La media dei lavoratori impiegati negli uffici catalogo è molto bassa ed il dato diventa ancor più scoraggiante se in esso si isola la componente relativa alle soprintendenze ai beni architettonici. L'aritmetica non assegna nemmeno un operatore impegnato a tempo pieno per ognuno degli uffici esistenti nelle 16 soprintendenze che coprono questo settore in tutta la nazione, a dimostrazione che l'attività di catalogazione all'interno delle stesse soprintendenze è considerata un'attività *marginale*, sia perché scavalcata da necessità cui si attribuisce maggiore priorità, sia perché oggetto di finanziamenti più contenuti. Né può risultare di conforto il dato relativo alle soprintendenze miste, che pure si occupano di beni architettonici, ma che tra i loro compiti hanno quello di curare anche gli aspetti legati alla gestione dei beni storico-artistici. Nell'ufficio catalogo di una soprintendenza *media* ai beni architettonici, dunque, 0.4 funzionari dovrebbero gestire le campagne catalografiche, gestire gli archivi e mantenere i rapporti con l'ICCD, aggiornare le schede, curare le campagne fotografiche, e i rilievi degli edifici, ecc.

Tabella 1: Personale operante all'interno degli uffici catalogo di soprintendenze ed istituti speciali				
Soprintendenze	Addetti totali	Addetti full time	Addetti totali per soprintendenza	Addetti full time per soprintendenza
BA (21)	60	34	2.9	1.6
BAA (16)	23	6	1.4	0.4
BAS (15)	55	31	3.7	2.1
BAAAS (12)	53	30	4.4	2.5
Istituti speciali (8)	32	12	3.6	1.3
<i>Totale</i>	223	113	3.1	1.5

Fonte ICCD, 1998

Ogni qual volta si parlerà della necessità d'incrementare la produzione catalogografica, pertanto, sarà opportuno ricordare l'attuale condizione organizzativa degli uffici competenti. La questione, purtroppo, non è nuova. Già dai lavori della commissione Franceschini (1963-1967), infatti, era emersa la necessità di una revisione generale dei ruoli della pubblica amministrazione in questo settore ed, in particolare, l'auspicio che il numero degli addetti ai vari servizi fosse addirittura triplicato.

Anche se quello della carenza degli organici è un problema di natura quasi esclusivamente politica, in questa sede si è ritenuto utile evidenziare le ripercussioni che determinate scelte, calate dai rispettivi livelli decisionali, possono produrre sull'assetto del settore, in assenza di una reale percezione delle sue difficoltà.

Uno dei primi nodi critici rinvenuti nell'attuale sistema di catalogazione, quindi, è quello relativo alla disponibilità di risorse umane e lo scenario si complicherebbe se, oltre all'aspetto *quantitativo*, si volesse affrontare il problema della *qualità* di tali risorse, collegandosi inevitabilmente al tema della loro formazione¹².

Fino ad oggi, uno dei principali problemi del sistema catalogografico e, nello stesso momento, l'unico parametro di valutazione dei suoi progressi, è stato rappresentato dal lavoro di schedatura compiuto e da quello che resterebbe a farsi, quindi, dalla *capacità produttiva* che questo sistema, così come oggi configurato, possiede. Spesso l'analisi di tale capacità ha indotto a chiedersi se la catalogazione può essere considerata un'attività a termine o se è legittimo, in altre parole, attendersi un suo definitivo completamento.

Detta domanda è stata già oggetto di riflessione, ad esempio, da parte di O. Ferrari, che in uno dei suoi interventi sul tema¹³, ai frequenti quesiti, del tipo "A che punto siete con l'opera di catalogazione?" e "Quando sarà finita l'opera di catalogazione?", dichiarava di saper rispondere in maniera non del tutto confortante. Risultava convincente con la prima risposta, mostrando i dati relativi al cosiddetto "catalogato", anche se percepiva "l'insoddisfazione dell'interlocutore" che si sarebbe aspettato una proiezione percentuale di quel catalogato rispetto ad un ipotetico *totale* ancora da raggiungere. Ma pur accettando quella "bizzarra" stima secondo cui il patrimonio culturale italiano avrebbe dovuto ammontare a circa ottanta milioni di beni, non

¹² Cfr. il paragrafo 3.5 della presente tesi.

¹³ M.Lattanzi, autore del saggio dal titolo "I dati del catalogo. Quantità e qualità delle informazioni catalografiche digitali presso ICCD", contenuto in "Rapporti.2-La catalogazione statale - censimento ed elementi di analisi", a cura di E.Plances e A.Leon, ricorda che questo intervento del Ferrari è stato pubblicato prima in O.Ferrari, "La catalogazione. Innovazione di un processo permanente", in F.Perego, a cura di, "Memorabilia: il futuro della memoria. Beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici in Italia", vol. I., Bari 1987, l'anno dopo, in S.Papaldo, G.Zuretti Angle, a cura di, "Rapporto sull'attività di catalogazione in Italia. Anni 1970-1987", Roma 1988.

riusciva, comunque, a non deludere lo stesso interlocutore nel rispondere alla seconda domanda con un lapidario: “Ma”.

Secondo lo studioso, della catalogazione non si poteva immaginare un termine cronologicamente definito, in quanto essa sarebbe stata sempre indissolubilmente condizionata dall’ *“incessante sviluppo della ricerca, delle cose, delle relazioni...”*.

Oggi, in ogni caso, può essere interessante il tentativo di risolvere l’equazione da lui stesso presentata, soprattutto per l’interpretazione cui si presta il suo risultato.

Il Ferrari aveva sostenuto, sebbene la cifra di ottanta milioni non lo convincesse affatto, che per calcolare il tempo necessario a *“completare l’opera di catalogazione”* si sarebbe dovuta risolvere la seguente identità:

$$A : B = C : X$$

Dove “A” = numero delle schede di catalogo già prodotte in forma completa;

“B” = ottanta milioni (di beni corrispondenti ad altrettante potenziali schede);

“C” = numero degli anni impiegati per produrre le schede già complete (cioè “A”);

“X” = incognita, ovvero il tempo necessario a redigere gli ipotetici 80 milioni di schede.

“A” e “B” sarebbero stati termini noti. Si conoscevano, infatti, i dati relativi alla produzione catalogografica statale dalla nascita dell’Ufficio Centrale per il Catalogo (1969) al 1987. Pertanto:

“A” sarebbe stato pari a 1.349.514 schede/beni.

“B” ipotizzato pari ad 80.000.000 schede/beni

“C” sarebbe stato pari alla differenza tra 1987 e 1969, cioè 19 anni

ed “X”, secondo un facile calcolo, sarebbe stato pari a: 112 anni

Gli ottanta milioni di schede, procedendo con lo stesso passo adottato nei diciannove anni di attività fino ad allora intercorsi, sarebbero stati prodotti in 112 anni. Secondo tale proiezione, dunque, partendo dall’anno 1969, l’opera di catalogazione sarebbe terminata nel 2081. Se così fosse stato, la questione sarebbe stata risolta dopo tre quarti di secolo a partire da oggi. È evidente, però, che, per diversi motivi, tale proiezione non può essere considerata attendibile. Pur volendo accettare l’idea che l’attività di catalogazione possa avere fine, una stima ragionevole del lavoro che resterebbe ancora da compiere necessiterebbe di calcoli sicuramente più raffinati e soprattutto basati su dati meno aleatori. L’ICCD ha provato a stimare il cosiddetto *catalogabile*, basandosi sulle informazioni fornite dagli uffici catalogo delle soprintendenze territoriali, appositamente interrogati attraverso un questionario predisposto ad hoc, quantificandolo in circa 10,4 milioni di beni, di cui 4,8 milioni di schede già esistenti- delle quali poco più di un milione realizzate dalle regioni - e 5,6 milioni di unità/beni ancora da catalogare.

Tabella 2: Stima dei beni catalogabili e da catalogare da tutte le Soprintendenze e ripartizione per tipologia di Soprintendenza

Stima del numero potenziale di schede	10.466.389
Schede già realizzate dai soggetti statali (1)	3.792.778
Schede già realizzate dalle Regioni (2)	1.048.201
Schede da realizzare	5.625.410

Tipologia di scheda	Catalogato	Da catalogare	Catalogabile
BA	1.650.068	2.692.216	4.342.284
BAA	146.178	101.581	247.759
BAS	1.051.949	932.860	1.984.809
BAAAS	561.272	289.140	850.412
Istituti speciali	383.311	442.051	825.362
Totale produzione statale	3.792.778	4.457.849	8.250.627
Beni archeologici	209.941	342.535	552.475
Beni architettonici	55.451	38.534	93.986
Beni storico-artistici	438.886	389.200	828.086
Beni demo-antropologici	71.857	81.008	154.865
Beni naturalistici	139.549	161.203	300.752
Documenti fotografici	132.518	153.081	285.598
Totale produzione regionale	1.048.201	1.167.560	2.215.762
Totale sistema	4.840.979	5.625.410	10.466.389

(1) Sono comprese la stima della catalogazione svolta dalle Soprintendenze mancanti e della catalogazione degli Istituti Speciali


(2) I valori relativi alle regioni che non hanno indicato il dato relativo alla propria produzione (Liguria, Abruzzo, Molise e Basilicata) sono stati attribuiti sulla base della produzione per Km² delle altre.

Fonte: Elaborazioni CLES su dati ICCD e Centro Regionale di Documentazione per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Lazio.

Per quanto riguarda i dati relativi ai beni architettonici, non deve sorprendere che la loro consistenza sia sensibilmente inferiore a quella delle altre categorie di beni. Il sottosistema catalografico dei beni architettonici oltre a riguardare una categoria meno popolata, infatti, presenta anche anomalie metodologiche che ne hanno ritardato la piena funzionalità nel tempo. Tra le altre cose, l'ICCD, valutando la capacità produttiva dei soggetti catalogatori esaminati, è arrivato a prevedere che il compito che restava da assolvere avrebbe potuto essere assolto nell'arco di dieci anni, a patto però che si fosse triplicato l'impegno finanziario a favore del settore.

Sulla suddetta capacità è stato dimostrato che incide non poco l'assetto organizzativo generale del sistema.

Fino a poco tempo questo rispecchiava il seguente schema:




Fonte: ICCD

Esso rappresenta la condizione che, per tutti questi anni, ha caratterizzato lo scenario gestionale del settore, popolato da soggetti catalogatori diversi - il Ministero, le Regioni e la Chiesa - che hanno rappresentato, assieme ai propri organi periferici, blocchi operativi a sé stanti, quasi del tutto inattivi sul piano inter-relazionale. Anzi tale modello organizzativo, in base alle coppie di soggetti di volta in volta presi in esame, ha avuto una forma talvolta *antagonistica*, talaltra *sostitutiva*. Lo Stato è il soggetto che storicamente ha sempre perseguito l'impegno della catalogazione. Nel recente rapporto con le Regioni, però, non è riuscito ad instaurare quel clima collaborativo che avrebbe potuto giovare alla causa generale. In quello con la Chiesa, invece, la sua funzione è stata, fino alle prime e recenti inversioni di tendenza, *sostitutiva*, soprattutto perché il soggetto in questione disponeva di mezzi e risorse molto limitati, a fronte di un patrimonio dimensionalmente all'altezza di quello degli altri due.

Il modello cui tendere, ovviamente, è proprio quello collaborativo, organizzato cioè sulla compresenza di soggetti che mirano allo stesso obiettivo e che si siano chiaramente divise le funzioni e i compiti da svolgere per raggiungerlo.

Lo schema, secondo l'aggiornamento proposto dall'ICCD, avrebbe potuto assumere la seguente forma:



In essa si osserva il sistema di relazioni che si dovrebbe instaurare tra i diversi soggetti catalogatori per un più proficuo funzionamento del settore, con i collegamenti che andrebbero attivati e gli strumenti che, sotto il profilo amministrativo, potrebbero essere adoperati per la loro realizzazione¹⁴.

¹⁴ In proposito va detto che l'Accordo tra il MiBAC e le Regioni del 1 febbraio 2001 ha istituito, quale luogo di confronto ufficiale, una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale, che dovrebbe svolgere una funzione di consulenza, di indirizzo e di promozione dei programmi catalografici nazionali, esprimendosi sulle questioni generali che riguardano i rapporti tra lo Stato e le Regioni. A livello locale, invece, e con una composizione diversa, opererebbe la Commissione Regionale per i Beni e le Attività Culturali che, sempre secondo lo stesso Accordo (Art.8) è la sede per il coordinamento dei programmi elaborati a livello centrale con quelli da realizzare sul territorio di ciascuna regione (si veda lo schema riportato in Fig.1, frutto di personale elaborazione).




Fig. 1

Negli ultimi anni si è assistito alla crescente partecipazione al processo catalogafico da parte delle Regioni che, quando non in possesso di una solida tradizione nel settore, hanno manifestato il bisogno di una più incisiva guida da parte dello Stato; mentre, quando confortate da una già solida esperienza, hanno potuto esprimere posizioni spesso in contrasto con la tendenza all'unificazione metodologica propria degli organi centrali.

La piena accettazione del modello collaborativo cui si è fatto riferimento è, quindi, una meta ancora da raggiungere, sebbene imposta ai soggetti coinvolti da un'esigenza comune: ovvero la conservazione, che andrebbe favorita da una più stretta convergenza d'intenti e di mezzi.

I dati disponibili (tabella 3) riferiscono di un impegno statale generalmente maggiore di quello regionale, fatta eccezione per le regioni autonome, con casi in cui l'operato dell'ente territoriale è assolutamente inesistente ed il peso del risultato è totalmente a carico dalle strutture statali. Variamente trattati, gli stessi dati, soprattutto se riferibili al settore specifico dei beni architettonici (tabella 4), possono risultare utili alla comprensione di altri aspetti del funzionamento generale del sistema.

Tabella 3: catalogo al 31/12/2001 suddiviso per Regioni e Istituti speciali

<i>Regione/Istituti speciali</i>	schede prodotte	%	dallo Stato	dalle Regioni
Abruzzo	209.890	4,12%	190.393	19.497
Basilicata	251.963	4,95%	251.963	0
Calabria	167.941	3,30%	167.941	0
Campania	758.304	14,90%	741.997	16.307
Emilia Romagna	281.017	5,52%	259.881	21.136
Friuli Venezia Giulia	105.505	2,07%	32.722	72.783
Lazio	434.814	8,54%	361.194	73.620
Liguria	150.493	2,96%	120.159	30.334
Lombardia	203.187	3,99%	203.187	0
Marche	171.675	3,37%	135.247	36.428
Molise	73.224	1,44%	73.224	0
Piemonte	224.994	4,42%	172.580	52.414
Puglia	195.335	3,84%	195.335	0
Sardegna	88.505	1,74%	75.977	12.528
Sicilia	73.164	1,44%	0	73.164
Toscana	540.197	10,61%	540.197	0
Trento	76.768	1,51%	0	76.768
Umbria	87.517	1,72%	61.484	26.033
Valle d'Aosta	33.408	0,66%	0	33.408
Veneto	522.571	10,27%	433.765	88.806
Istituti Speciali	440.113	8,65%	440.113	0
TOTALI	5.090.585	100,00%	4.457.359	633.226

Fonte ICCD, 2002

La tabella 5, ad esempio, rappresenta una sintesi della produzione catalografica nazionale dell'anno 2001 (ultimo rilevamento effettuato), in cui si leggono non solo i dati della produzione di Stato e regioni, ma anche i singoli apporti, all'interno della produzione statale, di ciascuna tipologia di soprintendenza, con le schede prima contate per tracciato e poi raggruppate per macro-aree (archeologica, architettonica e storico-artistica). Quello che emerge subito con particolare evidenza è che molte schede sono state realizzate con standard diversi da quelli emanati dall'ICCD. Ma quello che più sorprende è il dato relativo non alle regioni, dalle quali ci si sarebbe potuto attendere una più spiccata propensione all'iniziativa autonoma, ma quello relativo alla produzione statale di schede non conformi. Esiste, infatti, ancora un gran numero di schede prodotte dallo Stato che non possono essere classificate come schede standard, in quanto frutto di particolari iniziative di alcuni enti periferici¹⁵.

¹⁵ È il caso, ad esempio, della Soprintendenza ai Beni Archeologici della provincia di Napoli che, nell'ambito del cosiddetto progetto SIVA (Sistema di Video Archiviazione Automatizzata di reperti archeologici), ha prodotto più di 300.000 schede, svolgendo un lavoro di ricognizione particolarmente oneroso, vista la mole di reperti posseduti e conservati in depositi ormai saturi. Il tracciato utilizzato è un tracciato *derivato* dallo standard ICCD, ma semplificato, ed è servito a creare una banca dati informatizzata di schede con relative immagini di livello assimilabile a quello inventariale (vedi immagine della scheda SIVA).

Altro caso d'iniziativa autonoma può essere considerato quello della Soprintendenza regionale dell'Umbria che, dopo il sisma del 1997, avviò una campagna di catalogazione dei beni danneggiati dall'evento. Il progetto prevedeva la realizzazione di un sistema informativo territoriale contenente una banca dati georeferenziata dei beni interessati. La particolarità della schedatura effettuata risiede nel fatto che essa è stata preordinata alla stima in termini monetari dei danni subiti e dell'urgenza degli interventi necessari al ripristino dello stato di sicurezza dei monumenti.

Tabella 4: Catalogato al 31/12/2001 suddiviso per Regioni (produzione statale)								
		Tipologia schede beni architettonici-territoriali-ambientali						
Regione/Istituti speciali	Totale architettoniche	A	Ai	SU	CS	T	TP	PG
Abruzzo	2086	1725	32	268	5	2	54	0
Basilicata	3105	2713	0	186	115	1	89	0
Calabria	1705	1276	172	0	257	0	0	0
Campania	14519	12303	0	1851	58	23	0	284
Emilia Romagna	13619	13094	0	486	0	0	38	1
Friuli Venezia Giulia	1754	1754	0		0	0	0	0
Lazio	883	828	0	55	0	0	0	0
Liguria	9441	2141	6907	127	232	0	34	0
Lombardia	5620	1815	3333	240	0	20	77	135
Marche	9514	9514	0	0	0	0	0	0
Molise	6879	1783	2263	1113	99	74	1544	3
Piemonte	13983	4488	8676	403	19	65	294	38
Puglia	4564	4224	0	102	114	112	12	0
Sardegna	3490	3252	0	166	18	2	47	5
Sicilia								
Toscana	16640	14134	331	717	93	22	598	745
Trento								
Umbria	414	414	0	0	0	0	0	0
Valle d'Aosta								
Veneto	37027	30299	513	5286	343	19	427	140
TOTALI	145243	105757	22227	11000	1353	340	3214	1351

Tali azioni, alternative rispetto a quelle ordinariamente previste ed approvate in sede centrale, rappresentano spesso la risposta locale a problemi sfuggiti alla percezione del centro amministrativo¹⁶, a riprova del fatto che il rispetto della programmazione centrale non potrà mai essere pienamente garantito se questa non evolverà in senso *partecipativo*.

¹⁶ Va ricordato a tal proposito che proprio il Progetto SIVA, citato nella nota precedente, era stato sollecitato da diversi episodi di furti avvenuti nei depositi della Soprintendenza Archeologica di Napoli, che avevano addirittura portato al sequestro dei locali in questione da parte della Procura della Repubblica competente, la quale aveva ipotizzato il mancato rispetto delle norme sulla protezione e detenzione dei beni culturali.

Tabella 5: Censimento del patrimonio nazionale catalogato per tipo di soprintendenza, per regione e per tipologie di schede (Fonte ICCD, 2002)									
Settore	Tipo	BA	BAP	BAPPSA D	Istituti speciali	PSAD	Totale statale	Regioni	Totale
Archeologi che	RA-N	1.473.052	7.100	69.780	135.678	0	1.685.620	102.634	1.788.254
	TMA	64.236	0	2.326	0	0	66.562	593	67.155
	E	396	0	0	30.000	0	30.396	0	30.396
	CA	1.228	0	515	0	0	1.743	206	1.949
	MA	8.162	2	409	0	0	8.573	709	9.282
	SITO	895	42	4	0	17	958	5.212	6.170
Architetton iche e per il paesaggio	A	0	72.807	27.006	0	3.417	103.230	26.041	129.271
	Ai	0	22.035	2.719	0	0	24.754	1.543	26.297
	SU	0	8.430	2.570	0	0	11.000	3.539	14.539
	CS	0	640	625	0	88	1.353	105	1.458
	T	0	108	232	0	0	340	84	424
	TP	0	1.221	1.993	0	0	3.214	164	3.378
	PG	0	911	441	0	0	1.352	61	1.413
Storico-arti stiche e demo- etno- antropolog iche	OA-D-N	911	35.293	469.812	50.921	1.266.468	1.823.405	379.794	2.203.199
	S-MI	7.235	697	3.094	144.547	15.169	170.742	24.983	195.725
	F (FT)	0	0	4.781	43.894	773	49.448	36.755	86.203
	STS	0	0	0	0	1.289	1.289	0	1.289
	BDM (FKO)	589	118	13.928	19.557	10.941	45.133	23.638	68.771
Altre		368.191	13.763	19.862	15.516	10.915	428.247	0	428.247
Totale		1.924.905	163.167	620.097	440.113	1.309.077	4.457.359	606.061	5.063.420

E' emersa, inoltre, la necessità di un più stretto collegamento non solo tra strutture centrali e periferiche, ma anche tra la fase tecnico-gestionale e quella legislativa del processo. Non pochi sono stati, infatti, gli atti normativi attraverso cui si è cercato di agevolare l'attività, producendo invece effetti destabilizzanti sull'organizzazione del servizio.

Soluzioni *una tantum* - adottate in particolare nel decennio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta - avrebbero dovuto imprimere, nelle intenzioni del legislatore nazionale, una forte accelerazione ai lavori di schedatura del patrimonio culturale nazionale, ma spesso non hanno avuto gli effetti desiderati.

Da più parti è stata evidenziata l'estemporaneità di questi provvedimenti e le difficoltà gestionali da essi ingenerate, a causa della straordinarietà delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori. Le leggi nazionali che li hanno finanziati sono le seguenti:

- la legge finanziaria n.41 del 1986, che all' articolo 15 autorizzava la spesa di diverse centinaia di miliardi di lire per la realizzazione di progetti volti alla "valorizzazione dei beni culturali", alla formazione ed all'occupazione di giovani senza impiego. L'esperienza¹⁷, nota col nome di "Giacimenti culturali", ha

¹⁷ I progetti realizzati nell'ambito dei lavori sui "giacimenti culturali" furono presentati nel giugno del 1989 a Roma in una mostra tematica con relativo catalogo, dal titolo "Rapporto sui progetti ex. Art 15, L. 41/86". La presentazione dell'iniziativa fu affidata, nella citata pubblicazione, al parole dell'on. Gianni De Michelis, il quale, nell'occasione, in risposta alle critiche che tale iniziativa aveva subito, ebbe a dire: "...Dopo quasi tre anni di sperimentazione emerge sempre di più e sempre più chiaramente che quella dei

inaugurato una serie di provvedimenti statali finalizzati alla conoscenza del patrimonio culturale nazionale e si è conclusa con la realizzazione di progetti di catalogazione di tutte le tipologie di beni culturali -dai beni librari a quelli architettonici - da parte di imprese private impegnate nella sperimentazione di nuove tecnologie, generalmente molto diverse le une dalle altre. Rispetto alla tendenza del sistema - allora già in atto - alla standardizzazione dei mezzi catalografici, quell'esperienza si è rivelata priva di organicità, soprattutto sul piano tecnologico e strumentale, caratterizzato da uno sperimentalismo che ha spesso reso i dati raccolti informaticamente incompatibili con quelli del Catalogo ufficiale, che già da qualche anno studiava i possibili modi della sua automazione;

- la legge 160/88, di rifinanziamento della prima;
- la legge 84/90, nota come "*Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi*", è quella che ha avviato il progetto dell'ICR finalizzato alla schedatura conservativa di tutti i beni culturali nazionali;
- la legge 145/92 che finanziò la cosiddetta "*Operazione Emergenza*", ufficialmente intitolata "*Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali*", che probabilmente, tra i provvedimenti fino a questo momento citati, è quello che si è inserito con maggior efficacia all'interno della programmazione catalografica del tempo. Essa è consistita in un finanziamento straordinario delle attività delle soprintendenze, destinato ad incrementare la schedatura, soprattutto inventariale, degli oggetti esposti a più alto rischio di distruzione o di dispersione.

Per il triennio successivo all'emanazione della legge fu stanziata complessivamente una cifra ammontante a 397 miliardi di lire. Mentre la legge 41/86 aveva destinato alle attività finanziate una cifra pari a 600 miliardi in due anni (1986-1987).

Giova ricordare la consistenza di questi *finanziamenti straordinari* perché dal loro confronto con i trasferimenti ordinari alle soprintendenze si capisce quale disorientante effetto sul piano gestionale abbiano potuto avere e quanto più fruttuosa sarebbe stata la scelta di distribuire le risorse impiegate in maniera progressiva agli organi destinatari, assicurando loro una costante disponibilità di mezzi ed evitando di dover rimodulare i progetti nati con ambizioni maggiori a causa della cronica mancanza di fondi.

Nella serie di disposizioni legislative intervenute a finanziare con misure straordinarie i piani catalografici delle soprintendenze nazionali, si deve collocare anche la delibera CIPE 17/2003 con cui è stato finanziato il

Giacimenti culturali non solo non è un'operazione avventata o velleitaria, come alcuni hanno cercato di sostenere, ma che è l'unica operazione sui beni culturali di cui oggi in Italia si possa fare un consuntivo. In un paese dove abbondano i preventivi ma i consuntivi non si vedono mai, non è poca cosa, anzi è indice del valore intrinseco del progetto e della serietà di chi ha lavorato per attuarlo..."

progetto ARTPAST¹⁸ finalizzato all'informatizzazione di schede cartacee o realizzate secondo standard obsoleti, per la loro successiva immissione all'interno del SIGEC¹⁹.

Il già citato O.Ferrari²⁰, ancora con grande lungimiranza, prima dei Giacimenti culturali aveva presentato alla fine degli anni settanta il quadro delle disponibilità finanziarie del settore catalografico nazionale, per denunciare la distanza esistente tra le richieste avanzate dalle soprintendenze e le risorse messe a loro disposizione (Tabella 6).

Tabella 6: fondi richiesti e fondi assegnati (in lire) alle soprintendenze 1978-1982 (Fonte: cfr. nota n.20)					
Anno	Soprintendenze B.A.A.		Soprintendenze B.A.A.A.S. e B.A.A.A.A.S.		
	Fondi richiesti	Fondi assegnati	Fondi richiesti	Fondi assegnati	
1978	1.790.836.600	689.540.000	1.561.574.800	539.732.000	
1979	2.046.593.300	756.250.000	1.339.629.800	499.000.000	
1980	2.258.800.000	548.500.000	2.198.747.000	589.000.000	
1981	2.461.040.000	610.400.000	1.627.380.000	385.800.000	
1982	2.629.020.000	164.000.000	1.971.157.700	142.000.000	
TOTALE	11.186.289.900	2.768.690.000	8.698.489.300	2.155.532.000	

La situazione non ha subito fino ad oggi consistenti variazioni in positivo, malgrado si sia sviluppato proprio sulla questione degli stanziamenti alla cultura un dibattito vivo, quasi quotidianamente alimentato dalla pubblicistica di settore e dalla stampa ordinaria. La tendenza più recente è quella di assicurare, anno per anno, agli organi periferici almeno le risorse previste nell'ultimo stanziamento.

Questo dato, da un lato, conferma il livello d'importanza piuttosto basso che si attribuisce all'attività, dall'altro, suggerisce l'opportunità di una riflessione più ampia sui costi della catalogazione; quei costi che mettono l'erario centrale in condizioni tali da non poter soddisfare le richieste avanzate dalla periferia.

La spesa in questione è, ovviamente, quella relativa alla produzione schedografica, di cui negli ultimi anni si è tentato di stimare l'incidenza sul bilancio ministeriale.

Dai dati forniti dall'Osservatorio sulla catalogazione (tabella 7), in particolare, si evince che le schede cosiddette *architettoniche* sono le più onerose. Il dato è confermato non solo dai resoconti delle soprintendenze, ma anche dal tariffario messo a punto dalla Regione Lazio nel 2002²¹ e assunto sul territorio nazionale come riferimento dagli altri enti schedatori.

¹⁸ Per maggiori informazioni sulla sua articolazione si rimanda al sito-web ad esso dedicato: www.artpast.org

¹⁹ La delibera ha stanziato una somma di poco inferiore ai 10 milioni di euro per la realizzazione del suddetto progetto, destinandone altri 2 alla continuazione del progetto Carta del Rischio dell'ICR.

²⁰ O.Ferrari, "Considerazioni sulla catalogazione ...", op.cit.

²¹ Cfr. D.G.R. n. 270 dell'8 marzo 2002, pubblicato sul supplemento B.U.R.L. n. 11 del 20 aprile 2002.

Tabella 7: Costi medi della catalogazione per tipologia e livello di completamento della scheda (euro)

<i>Tipo di scheda</i>	<i>Schede inventariali</i>	<i>Schede precatalogo</i>	<i>Schede di catalogo</i>	<i>Schede senza livello</i>
A	51,72	59,90	275,02	32,28
Altre	-	-	-	3,38
CA	-	-	-	189,37
CS	-	-	-	471,92
F	-	-	-	5,84
FKO	-	-	-	25,07
FT	-	-	-	11,92
MA	-	-	-	66,30
OA	8,53	11,45	11,65	4,45
PG	-	-	-	145,26
RA	8,99	16,00	18,28	4,27
S	-	-	-	20,86
SAS	-	-	-	20,66
Sito	-	-	-	37,18
SU	-	-	-	69,57
T	-	-	-	20,66
TMA	-	33,51	51,65	11,30
US	-	-	-	22,62

Fonte: ICCD, 1998

La disponibilità di risorse diventa, pertanto, presupposto imprescindibile per la completezza scientifica del prodotto finale: la scheda di catalogo. Una *buona* scheda architettonica, contenutisticamente attendibile e potenzialmente utilizzabile come valido riferimento di ricerca, comporta tempi d'indagine e d'analisi, talvolta anche grafica, che inevitabilmente si traducono in oneri per le amministrazioni che le commissionano. La tendenza al livellamento verso il basso di tali oneri, altrimenti insostenibili, si è, però negli ultimi anni, rivelata controproducente in quanto ha scoraggiato il catalogatore a approfondire l'impegno necessario, a fronte di una remunerazione ad esso non adeguatamente proporzionata.

Tutto questo dovrebbe bastare a dimostrare che a proposito di catalogazione del patrimonio culturale esistono ancora molte questioni aperte; *nodi*, come si è scelto di chiamarli, di natura diversa: nodi di ordine gestionale, legislativo, finanziario ed anche operativo. Le diverse componenti del processo catalografico si incontrano generando nelle zone di sovrapposizione problemi di difficile soluzione e, prima ancora, di difficile lettura. Non tutte le disfunzioni presenti all'interno di quel processo sono spesso agevolmente rilevabili, infatti, ed, una volta individuate, la loro risoluzione richiederebbe uno sforzo unitario da parte di soggetti diversi: legislatori, amministratori, professionisti e privati cittadini.

Il punto di partenza dell'analisi condotta era che l'attività di catalogazione potesse dispiegare nei confronti della conservazione una certa utilità. La conclusione cui si è pervenuti è che tale utilità sia, al momento, sottostimata, benché potenzialmente già disponibile, ma che possa essere pienamente sfruttata a condizione che si attuino determinate scelte su ciascuno dei livelli di gestione dell'attività. Da tale convinzione, maturata a seguito degli studi compiuti, scaturiscono alcune proposte tese ad indirizzare le suddette scelte.

PROPOSTE CONCLUSIVE

Nel corso della presente ricerca si è scelto di non fornire alcuna personale definizione del concetto di “*catalogazione dei beni culturali*”, preferendo esprimersi nel merito a seguito di una conoscenza dettagliata della materia.

L’etimologia del termine aiuta a comprendere che “*catalogare*” significa “*scegliere*” tra più opzioni, “*annoverare*”, “*inserire in una lista*” qualcosa. Il verbo greco (κατα-λέγω) è chiaramente riferito ad un atto di selezione, preceduto dalla formulazione di un giudizio a seguito del quale si stabilisce di avere di un determinato oggetto una considerazione diversa da quella fino a quel momento avutane. Se riferita ai beni culturali, quindi, nell’accezione più aderente al suo significato etimologico, è lecito pensare che l’attività possa consistere nell’attribuire a (o riconoscere in) certi oggetti il valore di beni comuni, d’interesse per l’intera collettività.

Accettare la definizione letterale del termine presuppone, però, che prima di svolgere l’attività si sia già in grado di riconoscere in un oggetto, o in un’entità, un bene culturale, in quanto note le proprietà o i caratteri che quell’oggetto deve avere perché possa essere considerato tale.

In realtà, nemmeno l’originale definizione di bene culturale, proposta dalla Commissione Franceschini nel 1967, ha definito esplicitamente quelle caratteristiche o ha fornito particolari criteri per la loro valutazione, a meno del generale “*valore testimoniale*” ormai formalmente recepito anche all’interno della normativa di tutela statale.

L’atto di riconoscimento del bene nel nostro paese è, dunque, ancora oggi affidato allo studio particolare - caso per caso - dell’oggetto che dovrebbe rappresentarlo, non essendo stato ancora definito un approccio conoscitivo dichiaratamente condiviso che possa guidare, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, l’individuazione delle diverse componenti del patrimonio culturale locale.

Attraverso gli studi compiuti, è maturata la convinzione che la metodologia catalografica possa, con la sua funzione *ricognitiva*, colmare questo vuoto, assumendo il ruolo di processo di riconoscimento del bene e che, per i beni architettonici, la stessa possa risultare ancora più utile, dovendo essere questi ultimi generalmente sottoposti ad analisi più dettagliate prima di poter essere inseriti in una delle categorie d’oggetti tutelate *ope legis*²².

Questa nuova considerazione dell’attività, come di uno strumento basato sull’applicazione di un metodo scientificamente condiviso, comporterebbe la necessità di effettuare un preciso distinguo tra il suo significato e quello di altri termini, talvolta utilizzati in senso impropriamente sinonimico, quali “*censimento*” e “*inventario*”.

²² I beni archeologici e i beni storico-artistici (documenti d’archivio, raccolte di musei e pinacoteche, collezioni numismatiche) godono di una favorevole particolarità: sono oggetti il cui assoggettamento a regime di tutela dipende quasi esclusivamente dall’accertamento della loro età. Per i beni architettonici, siano essi ville, edifici contemporanei o esempi d’edilizia rurale, l’interesse storico - e in qualche caso quello artistico - resta sempre più difficilmente dimostrabile e, in ogni modo, subordinato ad un’analisi più attenta che va oltre quella finalizzata alla loro semplice datazione.

Il censimento è un'operazione di conteggio, di valutazione quantitativa, d'accertamento dell'esistenza di oggetti già noti, mentre dei beni in questione, in linea teorica, si può solo supporre che esistano. Il termine "*inventario*", poi, indica letteralmente "*ciò che si è trovato*" o "*scoperto*". Anche in questo caso, aver trovato un bene culturale in un determinato territorio presuppone che si sia avuta già chiara all'atto del rinvenimento l'idea di quanto si andava cercando.

La catalogazione, nella sua attuale organizzazione *trifasica* (inventario-precatalogo-catalogo) prevede un approccio conoscitivo al bene che, partendo dalla sua individuazione e localizzazione, si sviluppa in maniera progressivamente più dettagliata, arrivando alla definizione di molti suoi aspetti peculiari (storici, materici, amministrativi, etc.). In essa, però, l'atto del riconoscimento si deve considerare affidato - non si sa e non importa quanto consapevolmente - alla prima fase, quella d'inventario, il che contrasta con la tesi qui sostenuta secondo cui è la terza fase, ovvero l'operazione di catalogazione piena (di scelta supportata dallo studio analitico), l'unica in cui detto riconoscimento può avvenire correttamente. La prassi odierna prevede, in altre parole, un primo livello d'individuazione *speditiva* dei beni presenti sul territorio e, poi, quello vero e proprio di catalogazione, come se la seconda operazione dovesse essere un approfondimento della prima. E' chiaro, però, che questa è una soluzione di comodo, giustificabile solo dal bisogno di celerità che si avverte nella definizione della consistenza del patrimonio nazionale da proteggere. L'equivoco sarebbe risolto se si ponesse più attenzione al significato dei termini in gioco. Una riflessione più profonda sul tema potrebbe favorire un'impostazione più rigorosa del metodo anche sotto il profilo strettamente concettuale. Questa potrà partire dal considerare che la catalogazione, così come metodologicamente organizzata oggi, può essere utile sia per l'individuazione di beni culturali non ancora riconosciuti, sia per l'esplicitazione del valore di beni culturali già noti, a condizione, però, che si attui sempre sulla base di un metodo preciso e comune.

Nel primo caso essa può svolgere nei confronti dell'osservatore, che muove da una condizione d'assoluta ignoranza nello studio del territorio e delle entità che lo popolano, il ruolo di guida alla formazione del giudizio, indicando il percorso da seguire per rendere manifesto il valore culturale dell'oggetto osservato.

Nel secondo caso può guidare lo studioso, osservatore non più ignorante ma messo a parte dell'esistenza del bene, nell'esplicitazione del giudizio e, più precisamente, dei criteri che lo hanno informato, in *un'operazione controllata di manifestazione delle ragioni del giudizio già formulato*. Nel primo caso, la catalogazione è anteriore al giudizio e contribuisce a formarlo, nel secondo, è posteriore al giudizio e contribuisce a giustificarlo.

Secondo la logica fino a questo momento adottata, un eventuale censimento o inventario di beni culturali può essere effettuato soltanto *dopo* che la catalogazione li ha rivelati come tali. Così concepita, quindi, l'attività, anche se dovesse conservare in via generale la sua attuale e tanto criticata forma di prolisso documento descrittivo, potrebbe garantire l'obiettivo di una conoscenza consapevole, nel contemporaneo rispetto di due istanze tendenzialmente opposte: la rapidità d'azione e la non superficialità del giudizio.

L'inventario, a sua volta, dovrebbe essere assimilato ad una restituzione ordinata del frutto della catalogazione (di "*ciò che si è trovato*") e, proprio in virtù di quell'utile funzione, posposto all'attività principale.

Ciò che, invece, sembra pleonastico è la fase di pre-catalogazione, troppo simile al livello d'indagine più approfondito per risultare conveniente. La catalogazione si dovrebbe, quindi, espletare secondo l'impostazione metodologica che già le è propria, non rinviando ad altre fasi la necessità di registrare con la dovuta esattezza le caratteristiche che servono a supportare il giudizio storico-critico sul bene. La sua tradizionale analisi del territorio non può essere saltata a piè pari e liquidata da una più rassicurante operazione di censimento cui sfuggirebbero, per come strutturato, tutti i beni non ancora individuati.

In definitiva, tutte le differenze tra i diversi livelli di conoscenza del patrimonio culturale in generale - e di quello architettonico in particolare - dipendono dal sistema di valori cui si fa riferimento nella scelta dell'oggetto della conservazione, ovvero nella scelta del "*cosa conservare*".

Se si considera la catalogazione come la sede più appropriata per l'esercizio del giudizio storico-critico su cosa debba essere conservato e cosa meno, indirettamente si accetta il principio che l'insieme dei beni costituenti il patrimonio culturale di una comunità sia frutto di un'operazione di *selezione* o di scelta tra le infinite possibilità rappresentate da ogni manifestazione materiale della vita umana, passata e presente.

"*Testimonianza di civiltà*" era l'ultimo concetto associato alla definizione di *bene culturale*. Concetto onnicomprensivo, visto che qualsiasi cosa materiale o immateriale potrebbe essere ricondotta all'interno di questa categoria²³.

La questione, aperta, così, ad un dibattito che va oltre le finalità del presente studio, sta nel decidere quali oggetti, tra tutti quelli presenti nella realtà fenomenica che ci circonda, possano rappresentare a pieno una determinata civiltà. Essa ricorda che è la storia o, meglio, la storiografia a doversi assumere la responsabilità d'esercitare questo ruolo.

Il suddetto dibattito è tutto incentrato sulla legittimità di tale atto e si articola tra posizioni culturali molto diverse, rappresentate agli estremi da un "*pensiero debole*"²⁴ tendente ad una sorta di *panconservazionismo* e da un "*pensiero forte*", credente nella liceità della selezione.

L'evoluzione del concetto di bene culturale ha insegnato che l'interesse dell'architettura deve essere ricercato non solo nell'innovazione progettuale recata da alcune sue manifestazioni particolarmente visibili, ma anche in un altro genere di valori, di carattere storico-testimoniale oltre che compositivo. Tutta l'architettura interessa per la sua capacità di rappresentare un certo sistema di pensiero e d'azione, sia quella *formalmente* originale,

²³ Sulla complessità e problematicità del passaggio si sofferma B.G. Marino nello scritto "*Note sulla definizione dell'oggetto di tutela nelle carte del restauro*", in A.Aveta "*Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Indirizzi e norme per il restauro architettonico*", Napoli 2005. Cfr., in particolare, le pagine 221-223, oltre ai riferimenti suggeriti dalle note in esse contenute.

²⁴ Sulle radici di tale pensiero, si vedano, come sintetica espressione delle due posizioni filosofiche opposte, i contributi di G.Vattimo, P.A.Rovatti, a cura di, "*Il pensiero debole*", Milano 1987 e C.A.Viano, "*Va pensiero. Debolezza e indeterminazione ne Il pensiero debole*", in *Rivista di filosofia*, vol. 76, n. 1, aprile 1985.

sia quella materialmente stratificata. Il valore ricercato, in definitiva, è sempre di carattere testimoniale, ma andrebbe esplicitata di volta in volta proprio la portata di quella testimonianza.

Per la multidirezionalità delle considerazioni fin qui svolte, il percorso di ricerca affrontato necessita di un momento di sintesi, tanto da indurre a formulare, a questo punto, una serie di osservazioni conclusive in cui si coglierà l'occasione di rielaborare, da prospettiva più ampia, la parte *critica* di ciascuno dei livelli d'indagine in cui la ricerca stessa è stata articolata:

- il livello storico,
- quello teorico,
- quello legislativo,
- quello gestionale,
- e quello metodologico/operativo.

Dall'incrocio dei risultati parziali ottenuti su ognuno di detti livelli, si è puntato a trarre una sintesi generale delle tesi sviluppate qui di seguito raccolte sotto forma di considerazioni propositive.

1) **Sul piano storico**, la catalogazione si è rivelata come attività nata essenzialmente per funzioni di gestione patrimoniale; più in particolare, per la gestione di un patrimonio generalmente costituito da oggetti d'arte o da preziose manifatture e non pure da beni immobili. In epoca pre-unitaria, ad esempio, fatta eccezione per la *precocità* dello Stato Pontificio del decennio napoleonico, l'architettura non fu mai oggetto d'alcuna forma di ricognizione sistematica. La catalogazione dei beni architettonici, infatti, seppur strutturata in modo assai diverso rispetto all'attività che oggi va sotto questo nome, nasce quando l'amministrazione post-unitaria delle Belle Arti inizia a funzionare all'interno del *real* Ministero della Pubblica Istruzione. Un primo spostamento dell'interesse pubblico dall'oggetto mobile a quello che fino ad allora era stato considerato suo mero contenitore - l'edificio - si era registrato grazie alle procedure di accertamento e di consegna svolte durante il periodo d'acquisizione allo Stato dell'asse *ecclesiastico*. Dall'unità d'Italia in poi, i monumenti cominceranno ad essere censiti e classificati con crescente regolarità.

Se per grandi linee, pertanto, si volesse ripercorrere l'evoluzione che, da allora fino ad oggi, l'attività ha subito, si potrebbe rappresentarla, per tutto l'Ottocento e per parte del Novecento, concentrata sul singolo oggetto artistico, dal secondo dopoguerra in poi, sulle problematiche dei centri storici e del territorio urbano in generale ed, infine, a partire dalla fine dell'ultimo decennio del secolo scorso, sulla componente *immateriale* del patrimonio culturale.

Nella sua bisecolare storia, come si diceva in apertura di capitolo, l'attività non ha potuto fare a meno di trasformarsi assecondando l'evoluzione del concetto di bene culturale e adeguandosi, di volta in volta, alle necessità poste dalla mutata sensibilità culturale delle epoche attraversate. È difficile supporre che tale rapporto di corrispondenza possa ora cessare; più scontato, invece, oltre che confermato da alcuni segnali

registrati in tale direzione, è che quella continuità non smetta di esistere anche in futuro, quando l'attività, dopo aver fornito il proprio servizio alle varie categorie di beni esistenti, potrà più efficacemente concentrarsi sull'individuazione delle relazioni tessute, sul territorio, tra i suddetti beni.

Dall'analisi condotta, in definitiva, la storia della catalogazione emerge come *storia del giudizio sul conservabile*. Lo spostamento d'interesse dalle cose alle relazioni tra le cose serve a rafforzare, da un lato, la visione sistemica che del patrimonio culturale si dovrebbe avere, dall'altro, l'opportunità di concepire ogni misura conservativa all'interno di un più ampio contesto di riferimento, allargato anche a problematiche di natura sociale ed antropologica e retto da un sistema di valori comparati, in cui si sia capaci di stabilire proporzioni e priorità.

2) **Sul piano teorico**, si è discusso del ruolo che la catalogazione può assumere nel generale processo di conoscenza del bene culturale e del *tempo*, o del momento, in cui essa dovrebbe intervenire all'interno del processo stesso. In proposito, si è mostrato come i contributi scientifici più recenti abbiano sostenuto l'idea che l'attività sia destinata ad entrare in gioco dopo la fase percettiva e, cosa più importante, dopo quella cognitiva, svolgendo la funzione di strumento descrittivo del bene, nella fase, cioè, di *comunicazione* dei risultati dell'indagine conoscitiva.

L'analisi attenta di questa posizione, però, ne ha suggerito un'interpretazione, se non diversa, almeno *integrativa*. Posto che l'atto percettivo attenga alla sensibilità e all'intuizione dell'osservatore, si potrebbe argomentare, infatti, che è il momento cognitivo quello in cui si elabora il giudizio sull'oggetto, in cui avviene la sua categorizzazione, il suo confronto con i criteri o i principi che la coscienza ha in sé. Tale atto, inoltre, per assumere validità più generale, potrebbe essere ispirato anche da criteri di valutazione suggeriti da fonti esterne alla coscienza umana. Lo strumento catalogafico, ad esempio, potrebbe essere considerato una di queste, rappresentando per l'osservatore una guida basata su criteri non individuali ma comuni e condivisi. In quest'ottica, all'interno del processo di conoscenza del bene, la catalogazione *anticiperebbe* la sua entrata al momento *cognitivo*, ovvero di elaborazione concettuale, arrivando solo in ultimo a dispiegare la sua utilità descrittiva.

Questa esigenza di fondare la scelta dell'oggetto della conservazione sulla preventiva definizione dei criteri di giudizio cui informare la ricerca, è oggi ancora poco avvertita. A livello nazionale, è stato possibile individuare, infatti, un unico esempio di progetto catalogafico ispirato a tale principio²⁵.

²⁵ Il riferimento è ad una recente iniziativa promossa dalla D.A.R.C. (Direzione per l'arte e l'architettura contemporanea) e dall'Università, impegnatesi in un progetto congiunto di schedatura dell'architettura contemporanea dal 1945 ad oggi. Per la prima volta nel nostro paese si è stilato un elenco delle condizioni che un'architettura avrebbe dovuto soddisfare per essere ammessa a regime di tutela. Tali criteri non sono stati omogenei su tutto il territorio nazionale, ma sono dipesi dal taglio che i responsabili scientifici dei vari progetti a livello regionale hanno inteso dare alla loro azione. Ad esempio, per l'ambito napoletano, ne sono stati individuati sette:

1. *L'opera ha credito storiografico*. E' stata pubblicata, recensita o citata da autori accreditati in contesti editoriali di rilievo nazionale e internazionale.

2. *L'opera presenta innovazione tipologica*. Mostra una declinazione diversa, innovativa e progressiva del tipo edilizio.

Per quanto discutibili possano essere state le condizioni poste affinché un determinato edificio fosse ammesso a questa particolare forma di catalogo, dell'iniziativa preme sottolineare l'impostazione concettuale. Ad essa va riconosciuto il merito d'aver in maniera del tutto trasparente dichiarato i principi cui si è inteso affidare la ricerca catalografica, nel rispetto di un protocollo che, almeno sul piano metodologico, si presenta come scientificamente corretto. Tale rigore dovrebbe essere considerato esemplare ed instillare, anche in quanti attualmente si occupano di catalogazione secondo gli standards tradizionali, il dubbio che la sola descrizione storico-tecnologica di un bene non sia sufficiente a dimostrarne la culturalità, ma che prima di proporre quei contenuti debbano essere indicati i criteri di selezione che ne hanno motivato la ricerca.

Anche in quest'esperienza, in ogni modo, la catalogazione ha confermato la propria natura di attività processuale, in cui tutti i possibili valori rintracciabili in un'opera - compositivi, materiali o, più generalmente, testimoniali - ricevono adeguata evidenza, giustificando la conservabilità dell'oggetto che li esprime e rimarcando l'opportunità di fondare lo studio del territorio su un metodo chiaro e metodologicamente condiviso.

3) **Sul piano legislativo**, si è dimostrato che alla catalogazione lo Stato ha fatto generalmente ricorso per soddisfare la necessità d'individuare ufficialmente le diverse componenti del *suo* patrimonio culturale per, poi, dare avvio alla loro tutela amministrativa, riuscendo, però, a mantenere tale prassi in atto solo per poco tempo. Storicamente si è sempre determinato un difficile equilibrio tra necessità di catalogazione e necessità di tutela. Agli inizi del Novecento, infatti, la prima legge nazionale di settore prevedeva che ad essere tutelati fossero solo i beni catalogati, ma, sebbene lineare sotto il profilo logico, tale scelta andò rivista per la lentezza del processo su cui si fondava. Nell'attesa di essere *classificati*, infatti, i monumenti rischiavano di subire danni o trasformazioni, per evitare i quali si decise di cancellare dalla legge il *valore giuridico* del catalogo. Ancora oggi, però, a quella storica necessità di conoscenza sistematica non si è data adeguata risposta e la catalogazione resta, in linea di principio, l'unico strumento adatto a soddisfarla. La prassi della relazione di vincolo elaborata dal soprintendente, ancora fino a poco tempo fa in uso e sostanzialmente non modificata dalle norme di tutela più recenti, consentiva uno studio profondo del singolo bene, ma non garantiva uniformità di giudizio, non solo perché espletata da soggetti diversi, ma anche perché d'impostazione libera. L'operazione di riconoscimento dell'interesse culturale di un bene dovrebbe essere fondata su un'analisi comparativa dei beni, fornendo risultati confrontabili ed evitando che la diversità del metodo possa generare differenze di merito in aree geografiche diverse.

3. *L'opera presenta innovazione strutturale e/o tecnologica.* Mostra una concezione strutturale nuova e/o un'adozione sperimentale di materiali, impianti e tecniche costruttive.

4. *L'opera presenta innovazione figurativa.* Mostra configurazioni formali inedite dei volumi o dei prospetti, giudicate meritevoli di interesse, anche se riferite ad opere prive di innovazione tipologica o tecnologica.

5. *L'opera riveste valore paradigmatico.* Si colloca nella storia dell'architettura napoletana con caratteri d'assoluta novità perché ne innova il linguaggio e si pone con ruolo urbano e paesaggistico del tutto inedito.

6. *L'opera è d'autore.* Progettata da una figura di rilievo nel panorama dell'architettura napoletana, nazionale, internazionale.

7. *L'opera riveste valore storico.* Pur priva di particolari qualità architettoniche, è legata ad eventi storici di rilievo.

Quanto riportato corrisponde testualmente al ciò che è stato pubblicato sul sito attraverso il quale sono stati diffusi i risultati del progetto in argomento: www.architetturamoderna.na.it.

Quanto si propone, quindi, è di valutare la possibilità che quell'uniformità di metodo e confrontabilità dei risultati siano garantiti attraverso il ricorso sistematico alla ricerca catalografica. Ciò pone l'opportunità di favorirne l'intensificazione anche con nuove disposizioni legislative.

Assunto che non si possano attendere i suoi tempi per vincolare un bene, si dovrà optare per una soluzione alternativa che favorisca un'alimentazione *esterna* del catalogo attraverso misure collaterali a quelle in atto. Si può pensare, ad esempio, di capire all'interno di quali processi la catalogazione potrebbe risultare utile e spingere affinché all'interno di questi essa sia inserita come componente obbligatoria. Si aggirerebbe, così, l'ostacolo posto dalla legislazione di tutela sull'obbligatorietà dell'attività, rendendola cogente nell'ambito di altri sistemi normativi.

Una delle possibilità a disposizione è quella di verificarne l'introducibilità all'interno di meccanismi decisionali già esistenti, in particolar modo nel settore del *governo del territorio*. Sin dalle prime ricerche condotte sull'argomento da P. Gazzola, si è parlato dell'utilità che la catalogazione potrebbe dispiegare a favore della pianificazione urbanistica. Oggi, però, per dare concreta attuazione a questa ipotesi, ci si dovrebbe chiedere a che livello di pianificazione potrebbe essere indispensabile l'utilizzo della risorsa "*scheda di catalogo*"²⁶.

Un'interessante prospettiva è stata aperta, ad esempio, dalla nuova normativa sulla cosiddetta Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) che impone di valutare preventivamente l'impatto che qualsiasi atto di pianificazione potrebbe produrre sul territorio da esso interessato. Per "*ambiente*", infatti, si deve intendere anche l'ambiente costruito e, quindi, il patrimonio architettonico presente sul territorio. Nel cosiddetto *rapporto ambientale*, previsto dal d.lgs 152/2006²⁷ quale fondamentale documento descrittivo delle condizioni in cui versa il contesto sottoposto ad intervento di pianificazione, è previsto che si valutino gli effetti che tali azioni possono avere sull'esistente. Per i soggetti coinvolti sarebbe utile uno strumento capace di fornire contemporaneamente dati sulla consistenza, sulla localizzazione, sulla distribuzione territoriale e sulla natura degli elementi che costituiscono quel patrimonio.

Una scheda sintetica potrebbe rivelarsi utile se capace di mettere il *valutatore* in condizioni di stabilire con quali risorse culturali un generico piano si deve confrontare e quali loro particolari valori e problemi conservativi deve tenere in considerazione per risultare efficace e sostenibile.

²⁶ A livello regionale, vale la pena ricordare l'iniziativa della Regione Piemonte che, nel demandare ai Comuni la responsabilità della gestione del servizio catalografico, ha stabilito che il Catalogo dei beni culturali comunali debba essere considerato un allegato obbligatorio al Regolamento igienico edilizio comunale. Per un approfondimento in merito si veda il paragrafo 2.4.

²⁷ A proposito degli aspetti normativi della questione si deve ricordare che sono le regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di *governo del territorio*, i soggetti istituzionali più interessati al recepimento di queste tendenze all'interno del proprio corpus normativo. Da poco tempo esse hanno, seppur lentamente, avviato questo processo di lettura della direttiva 2001/42/CE sulla VAS, dimostrandosi propense all'assunzione di un nuovo atteggiamento progettuale nei confronti dell'esistente: una pianificazione più consapevole delle trasformazioni del territorio con maggior attenzione ai valori ambientali da esso espressi. Lì dove a tale attenzione per l'ambiente si unisce quella per il paesaggio culturale, la valutazione da "*strategica*" diviene "*integrata*", vale a dire estesa ad altri importantissimi aspetti dell'assetto territoriale connessi non solo ai valori economico-materiali della vita umana, ma anche a quelli di natura socio-culturale. Le regioni, quindi, per le loro competenze e per il ruolo di coordinamento che possono assumere nella gestione dei processi di sviluppo locale, si presentano oggi come preferenziali soggetti *attuatori* di una politica di prevenzione dei danni all'esistente e di conservazione dello stesso, fondata sullo sfruttamento del metodo VAS.


In una prospettiva di piena integrazione tra pianificazione urbanistico-ambientale, da un lato, e tutela del patrimonio culturale, dall'altro, si capisce quanto un catalogo, organizzato nelle forme consentite dalle moderne tecnologie informatiche, può essere utile. È evidente che in operazioni del genere sarebbe più funzionale il ricorso ad un catalogo già esistente, piuttosto che rischiare un consistente allungamento delle procedure previste dovendone creare uno ex-novo; bisogna, pertanto, considerare che rendere obbligatoria l'attività di catalogazione in seno alle procedure di V.A.S, comporterebbe sì un vantaggio, ma significherebbe anche aumentarne la complessità.

Esistono, invece, altre circostanze in cui tale obbligatorietà produrrebbe un incremento dei cataloghi esistenti più rapido. La normativa sui lavori pubblici, ad esempio, fornisce l'occasione per la sperimentazione di nuove misure tendenti a questo obiettivo. Quando, infatti, si commissionano lavori che interessano immobili di una certa età (ad esempio, con più di 50 anni, che è il termine post-quem l'attuale normativa è applicabile), si potrebbe prevedere la redazione, da parte dei progettisti, della relativa scheda di catalogo o l'aggiornamento della stessa a lavori ultimati, nel caso in cui questa già esistesse²⁸.

Bisognerebbe, in definitiva, puntare ad una più stretta convergenza tra la legislazione sui beni culturali e i sistemi di legislazione che riguardano altre tematiche ad essa relazionabili, sforzandosi, possibilmente, d'evitare conflitti di competenze tra i diversi poteri che li reggono.

Sempre sul piano legislativo, inoltre, sarebbe opportuno chiarire la situazione generata dal principale riferimento legislativo in materia: l'art.17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, esplicitando meglio il concetto di "collaborazione" tra Stato e regioni cui il testo rimanda. In altre parole, si dovrebbe definire, fissata l'articolazione dell'intero processo catalogafico, in quali sue fasi devono intervenire le regioni ed in quali altre spetti al Ministero l'iniziativa. Anche se un passo in avanti è stato compiuto con l'accordo del 2001, non si è ancora chiarito in maniera definitiva il senso del termine "collaborazione". È necessario rivedere l'organizzazione dei rapporti tra i vari organismi inclusi nel sistema, assegnando a ciascuno un ruolo ben definito. Lo schema funzionale del futuro sistema *info-catalogafico*, rielaborando ed aggiornando quello proposto dall'ICCD, potrebbe assumere la seguente configurazione:

²⁸ In quest'ottica sembra interessante l'iniziativa di alcune amministrazioni impegnate nella promozione di un più serrato controllo del patrimonio edilizio esistente sul proprio territorio, attraverso la costituzione di registri storici *tenuti* da liberi professionisti su commissione dei proprietari. Per la Campania, in particolare, esiste la legge n. 27 del 2002, "Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità", che ad oggi però non ha prodotto effetti visibili, essendo ancora in attesa di un regolamento attuativo che ne consentisse l'applicazione. La suddetta legge prevedeva come incentivo alla redazione del registro l'esclusione da qualsiasi fonte di finanziamento pubblico per tutti i soggetti inadempienti. Forme di questo genere possono aiutare l'amministrazione pubblica ad ottenere risultati più consistenti, incoraggiando anche i privati alla partecipazione all'azione di monitoraggio del patrimonio immobiliare locale. Lo stesso indirizzo è stato seguito dall'amministrazione laziale che sempre nel 2002 (cfr. L.R. n.31/2002) ha istituito il cosiddetto *fascicolo del fabbricato*. Nel Comune di Roma tale strumento era già in uso da alcuni anni ed è integrato da una scheda per edifici di interesse culturale, predisposta da un apposito gruppo di studio, che prevede l'analisi storica e conservativa di ciascun bene (si veda in proposito l'allegato al Fascicolo del Fabbricato del Comune di Roma come previsto alla nota n°8 del medesimo - delibera comunale n°166/1999 del 2 e 4).



L'ICCD manterrebbe una posizione *doppiamente* baricentrica, continuando ad essere, da un lato, organo d'emanazione di normative catalografiche e, dall'altro, ricettore finale di tutta la produzione catalografica nazionale. Ai livelli intermedi, un rinnovato ruolo spetterebbe alle Direzioni Regionali che diventerebbero interlocutori privilegiati delle regioni, sia per le questioni metodologiche sia per la raccolta dei dati a livello regionale. Gli enti direttamente incaricati della produzione catalografica - i Comuni, le soprintendenze, le diocesi e le università - avrebbero, nella loro azione, sempre un ente *interno* di riferimento - la regione - ma rispetterebbero, di riflesso, tutti gli accordi intercorsi tra questo e lo Stato, territorialmente rappresentato dalle direzioni regionali.

Tutti gli sforzi profusi per l'incremento dei flussi catalografici, comunque, resteranno depotenziati se all'attività si lascerà una mera funzione informativa, per quanto importante questa possa essere sul piano strettamente culturale. Se, infatti, a valle della loro individuazione, i beni non potranno avvantaggiarsi di alcuna forma di protezione, l'azione conoscitiva sarà stata utile solo a fissarne l'immagine in un dato momento storico. Una volta create le condizioni pratiche, pertanto, si potrà forse pensare ad avviare un serio dibattito sulla possibilità di istituire un *nuovo status giuridico* per i beni catalogati; una forma d'attenzione pubblica particolare, non vincolante quanto la dichiarazione d'interesse culturale, ma tesa a favorirne la conservazione attraverso interventi qualificati. Un buon inizio potrebbe essere rappresentato, ad esempio, da una norma non direttamente incidente sulla capacità di spesa dello Stato, ma che prevedesse, per i proprietari di beni catalogati, l'obbligo di affidare qualsiasi intervento fisico sugli stessi esclusivamente a specialisti del settore conservativo, anche se si è consapevoli che una simile disposizione comporterebbe la necessità di rimodulare diversi consolidati meccanismi esistenti al contorno ed, in particolare, quelli di accesso alle categorie professionali.

4) **Sul piano gestionale**, se si accetta la considerazione che i beni culturali di un determinato territorio possano essere meglio noti o più facilmente individuabili da rappresentanti della comunità locale, si presenta, allora, la necessità di rivedere l'attuale sistema di reclutamento dei catalogatori. Secondo tale ottica, nel lavoro quotidianamente svolto sul campo, si dovrebbe favorire il coinvolgimento di operatori in possesso di una

profonda conoscenza dell'architettura locale. Si dovrebbe consentire, conseguentemente, un diretto interessamento delle amministrazioni comunali alle procedure di selezione dei catalogatori, che oggi generalmente si svolgono su base provinciale e che, più proficuamente, invece, potrebbero essere ricondotte in capo alla responsabilità del singolo Comune. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe conoscere le professionalità presenti sul proprio territorio e sapere di quali risorse può avvalersi nella realizzazione di programmi così complessi. Contro tale proposta si potrebbe obiettare che non sempre professionisti *autoctoni* possono garantire un adeguato livello di preparazione nello svolgimento del compito, ma soprattutto che l'appartenenza o l'aver vissuto in una determinata realtà non necessariamente implica una conoscenza del suo patrimonio culturale superiore a quella di persone che non abbiano mai intrattenuto rapporti con la stessa. Ciò dovrebbe far riflettere, allora, almeno sul fatto che nell'ambito delle procedure di selezione per la schedatura dei beni di un Comune, il titolo curriculare della *località*, se si accetta il termine nel senso di "essere locale", deve costituire un titolo preferenziale solo a parità di competenze specifiche possedute.

Volendo attualizzare la considerazione appena svolta, si deve ricordare che l'articolazione dell'odierno processo catalografico si fonda sul ricorso ad elenchi di aspiranti catalogatori periodicamente aggiornati e stilati, come già detto, su base provinciale o regionale. La selezione su base comunale, invece, laddove resa possibile dall'esistenza delle opportune figure, cioè di una struttura in grado di sostenere il compito assegnatole, potrebbe favorire la creazione di una rete stabile di professionisti, da utilizzare per l'esecuzione dei progetti e per la *manutenzione* del patrimonio informativo raccolto. Se esistesse sul territorio almeno un responsabile del catalogo per ciascun Comune, le amministrazioni di ordine sovraordinato - le province *coordinatrici* operative, le regioni *finanziatrici* e le soprintendenze, con l'ausilio dell'Università, *controllori* scientifici - avrebbero un referente sull'ultimo livello di gestione del progetto, che è probabilmente il più debole ma anche il più importante. Questa è la finalità che più insistentemente si dovrebbe perseguire: la creazione di una *rete di referenti locali* guidati e scelti dall'amministrazione comunale e a disposizione di tutti i superiori livelli di gestione del processo.

Sullo stesso piano, poi, un'altra considerazione va fatta. La ricchezza del patrimonio culturale nazionale risiede nella variegata gamma di valori che le sue componenti territoriali riescono ad esprimere. Va ribadito, perciò, che tale variabilità non implica che i loro criteri di selezione debbano essere disomogenei; anzi l'analisi e la scoperta dei valori esistenti devono essere rette da un metodo di ricerca uniforme su tutto il territorio nazionale, che consenta, come già detto, il confronto tra i risultati ottenuti. E' auspicabile, quindi, il perseguimento di una più serrata unità di criteri. È necessario che questi vengano esplicitati e condivisi da tutti coloro che sovrintendono allo svolgimento delle operazioni di catalogazione. Ne discende che se, da un lato, si deve sempre più responsabilizzare l'amministrazione comunale, coinvolgendola nella scelta dei catalogatori e nella costituzione di una rete di referenti locali, dall'altro, è necessario potenziare il ruolo di guida unificante degli organismi statali centrali e storicamente deputati alla gestione di questo processo. Il riferimento è al ruolo

dell'ICCD, la cui posizione deve essere rafforzata soprattutto nel rapporto con le regioni. La legislazione nazionale vigente riserva in pratica a questi due soggetti la stessa facoltà d'incidere sulla modifica della normativa catalografica. Tale previsione dovrebbe favorire, però, l'instaurarsi di un clima non *antagonistico* bensì dichiaratamente *collaborativo*. Tale clima, nella realtà, non si è mai realizzato per la tendenza delle regioni all'iniziativa autonoma e per la difficoltà dell'Istituto a mantenere stretti i rapporti con le stesse, operando dal centro. Se non sancito da accordi bilaterali tra la singola Regione e il Ministero, l'obiettivo della piena collaborazione, soprattutto sui temi che riguardano le specificità delle singole amministrazioni, non potrà mai essere raggiunto. E' necessario, pertanto, che tale strumento, quello dell'accordo interistituzionale, sia utilizzato per individuare strutture e risorse (materiali ed umane), per definire il quadro programmatico all'interno del quale far sviluppare i rapporti tra le parti e per concordare i relativi progetti²⁹. La normativa catalografica deve poter essere modificata solo se necessario e, nel caso, opportunamente sperimentata, soprattutto quando si debba rispondere alle esigenze particolari della regione che ne facesse richiesta, per estenderne, eventualmente, i risultati al resto della nazione.

L'unità metodologica a livello nazionale resta l'obiettivo fondamentale della prassi organizzativa sviluppata tra centro e periferia, tenendo ben presente che lo stesso obiettivo ormai è stato accettato anche a livello comunitario ed internazionale.

5) Sul piano metodologico/operativo, l'analisi condotta ha evidenziato un'ulteriore necessità: quella di far chiarezza sulle altre articolazioni del processo catalografico. Il lavoro di campo degli schedatori è quotidianamente obbligato a confrontarsi con l'usabilità degli strumenti schedografici attualmente disponibili. Nel settore particolare dei beni architettonici continua ad esistere il problema dell'incompletezza del sottosistema catalografico associato. Dovrebbero esistere, infatti, tracciati che vanno da quello territoriale a quello architettonico, passando per la nota serie di schede intermedie. Per questo modello d'indagine esistono oggi solo due tracciati: la scheda "A", per i singoli edifici, e la scheda "PG", per i parchi e i giardini storici. Mancano tutte le altre. Mancano nel senso che non esistono le versioni utilizzabili all'interno del sistema informatico messo a punto dall'ICCD. Tali nuove versioni saranno sicuramente diverse da quelle fino ad oggi utilizzate, ma per essere definite in ciascuna loro sezione hanno bisogno di essere sottoposte ad un'adeguata fase progettuale, di essere sufficientemente sperimentate³⁰ e, poi, sottoposte agli operatori che dovranno utilizzarle. L'ICCD è tra i pochi organismi a livello internazionale a possedere una metodologia d'indagine tanto rigorosamente organizzata; probabilmente il solo capace di coprire l'intero territorio analizzato in ogni sua

²⁹ Numerosi accordi di programma-quadro sono stati stipulate tra la maggior parte delle regioni italiane ed il MIbac. Molti di questi però hanno ricevuto una validità temporale limitata ed andrebbero prorogati, mentre sul piano contenutistico dovrebbero prevedere un più esplicito riferimento al perseguimento dell'unificazione dei metodi catalografici.

³⁰ In proposito si deve ricordare che già oggi è in atto presso alcune amministrazioni regionali, tra cui la Campania e la Sicilia, l'uso di tracciati per beni architettonici ed urbanistico-territoriali che l'ICCD non ha ancora ufficialmente varato e che i suddetti enti, invece, impiegano avendone predisposto una versione potenzialmente compatibile con gli standard imposti dal SIGEC. La Regione Campania in particolare, ha messo a disposizione dei propri catalogatori non solo tutti i tracciati del sottosistema catalografico, ma ha anche realizzato un software per la loro gestione denominato COVO (si veda in proposito nel par. 2.4, lo scritto relativo alla regione in questione).

parte. Affinché tale specificità possa concretamente valere, però, detta metodologia ha bisogno di essere perfezionata. Bisogna metter mano, ad esempio, alla realizzazione di una nuova scheda CS, per la schedatura dei centri storici, sforzandosi di rendere, se non oggettivo, almeno scientificamente fondato il processo di valutazione che deve portare alla loro individuazione. Di riflesso si dovrà metter mano alla riprogettazione delle schede SU, dettaglio delle CS, evitando che tra i due livelli si produca ridondanza d'informazione, così come alle schede TP, per i settori extraurbani.

A proposito di quest'ultimo tracciato, si è già evidenziata l'utilità che può dispiegare nell'indagine sulle aree di potenziale espansione urbana. In esse oggi il rischio più alto è quello di veder compromesso un patrimonio ricco di valori soprattutto paesaggistici. Rispetto a quest'aspetto, infatti, si può immaginare che la scheda TP sia la *candidata ideale* ad accogliere all'interno della propria struttura i risultati di quella che si può considerare la nuova frontiera della catalogazione a livello europeo ed internazionale: l'indagine sul paesaggio. È chiaro che se per le condizioni riscontrate *in situ* è necessario che l'analisi paesaggistica si concentri sull'individuazione e sulla descrizione di porzioni particolari del territorio di un Comune, la scheda TP potrebbe risultare ancora utile a tale scopo. Se, invece, la stessa analisi dovesse evidenziare una diffusa omogeneità del paesaggio su tutto il territorio comunale, si avrebbe l'esigenza di traslarne i risultati ad un livello superiore, quello rappresentato dalla scheda "T" che, già nella sua prima - e non ancora aggiornata - versione, prevedeva la redazione di repertori descrittivi della condizione *fisica* del territorio comunale. Già da tali brevi considerazioni emerge subito, quindi, la problematicità di questo nuovissimo tema rappresentato dalla catalogazione del paesaggio. Ad esso negli ultimi anni è stata riservata un'attenzione speciale da istituzioni di livello sovranazionale ed, in particolare, dal Consiglio d'Europa che, ad esempio, nell'ambito del progetto Let's Care Method (Landscape Environment Assessment and Cultural Heritage Restoration), con il sostanzioso contributo di istituti di ricerca ed università italiane si è, nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo secolo, impegnato nella definizione di indirizzi metodologici da seguire nello studio e nell'analisi dei valori culturali del paesaggio. A rafforzare la convinzione che questo debba costituire una nuova dignitosa componente del patrimonio culturale di ogni nazione è intervenuta, negli stessi anni, la Convenzione europea del Paesaggio (firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal parlamento italiano con un recente atto normativo, la L. n. 14/06), che all'articolo 6, al punto "c" parla di "*Identificazione e valutazione*" del paesaggio stabilendo che "*...ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:*

- a) *I identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;*
 - II analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;*
 - III seguirne le trasformazioni;*
- b) *valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;*

...I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione...".

La tendenza europea, alla luce di quanto concordato in questo testo, è all'azione su più livelli, al fine di radicare nelle popolazioni locali la percezione dell'importanza che tale componente del comune patrimonio culturale riveste. C'è l'azione svolta sul piano tecnico e metodologico: il problema principale in tale ambito è rappresentato dalla definizione di un percorso per l'identificazione dei paesaggi e dei valori che essi esprimono. Come in molti altri settori, la propensione più affermata è quella che porta alla definizione di *indicatori*, ovvero di strumenti attraverso cui si dovrebbe poter *quantificare* il valore di un determinato paesaggio. Il progetto Let's Care Method è stato finalizzato alla creazione del *background* teorico su cui sviluppare, poi, tutte le proposte potenzialmente avanzabili su questo terreno. Si tratta, in altre parole, della scrittura di una premessa generale allo studio che dovrebbe produrre strumenti di lavoro omogenei a livello europeo per l'individuazione dei paesaggi e per la loro descrizione.

C'è, poi, l'azione svolta sul piano normativo. Molta importanza ha avuto la ricognizione dei sistemi legislativi dei paesi europei e delle strutture che presso questi sono dedicate alla tutela ed alla conoscenza dei beni culturali. Altrettanto importante è stato l'avvio di un processo di accordo anche sul piano strettamente *terminologico*, per precisare cosa s'intenda significare attraverso l'uso di alcuni lemmi, spesso impropriamente impiegati in senso sinonimico. Termini quali "*paesaggio*", "*ambiente*" e "*territorio*", pur rimandando a concetti differenti, infatti, si utilizzano in maniera alternativa e lo sforzo definitorio profuso è valso a tenere utilmente distinti i rispettivi significati.

L'impegno della futura catalogazione paesaggistica dovrà essere quello di definire chiaramente il suo oggetto, da un lato, e definire altrettanto chiaramente le tecniche conoscitive e descrittive, dall'altro, il tutto secondo un protocollo che possa essere accettato e condiviso da una comunità scientifica ormai allargata almeno fino ai confini dell'attuale Europa comunitaria. In tale direzione va il lavoro svolto nell'ambito del citato progetto da cui è derivata una proposta di metodologia operativa basata sull'individuazione di "*unità di paesaggio*" e di "*zone paesaggisticamente omogenee*" a differenti scale territoriali e sulla loro analisi pluritematica. In relazione al paesaggio è necessaria, infatti, la conoscenza di diversi aspetti: quello fisico, quello storico-critico, quello percettivo, quello sociale e relazionale, da ricomporre in un'unica visione all'interno di un documento sintetico, il cui dettaglio dipende dalle finalità cui l'analisi stessa è stata preordinata. L'analisi paesaggistica, strutturata secondo tali criteri, prescinde, anzi esclude la possibilità che l'indagine conoscitiva sia condotta nel rispetto dei limiti amministrativi dei territori indagati. Questo ovviamente contrasta con l'impostazione del metodo catalografico dell'ICCD e contrasterebbe, quindi, anche con la proposta, avanzata in questa sede, di ricondurre detta analisi all'interno della struttura delle schede già esistenti. Si rende necessario precisare, dunque, che il costruito storico, analizzato attraverso le schede oggi disponibili, è solo una componente di uno dei possibili livelli dell'analisi paesaggistica, quello storico-critico. L'analisi dei valori paesaggistici di un sito

può solo essere affiancata o integrata a quella condotta sul patrimonio architettonico in esso presente e non ricompresa in quest'ultima. Nelle nuove schede "T" e "TP" sarà possibile integrare le voci riguardanti questa componente antropica del paesaggio alle altre riguardanti gli aspetti naturalistici, ambientali e socio-culturali dello stesso sito. Mentre per un'analisi più vasta, quando cioè come unità di paesaggio si dovesse scegliere una porzione di territorio più vasta di quello comunale (come è facile che accada, ad esempio, in occasione di studi per pianificazioni a scala provinciale o regionale), bisognerà utilizzare strumenti diversi dalle schede attualmente in uso, dovendo ovviamente capire prima quale forma essi possono assumere.

6) **Sul piano dell'aggiornamento tecnologico**, rientrando nella più generale questione metodologica, si è discusso dell'implementabilità delle schede esistenti. In proposito si deve registrare la possibilità offerta dalle moderne tecnologie informatiche di istituire collegamenti diretti tra le *rappresentazioni* di qualsiasi tipo di oggetto. Una scheda cartacea è un documento statico, ma la stessa scheda, trasposta all'interno di un sistema informatizzato, ha margini d'espansione e di aggiornamento praticamente infiniti. Sotto ogni termine in essa contenuto si potrebbe, infatti, creare un collegamento ad una eventuale sezione di approfondimento o ad un motore di ricerca specifico per ottenere informazioni più dettagliate sull'argomento correlato. Le relazioni possibili non sono, quindi, soltanto quelle instaurabili tra oggetto e oggetto, ovvero tra scheda e scheda, ma anche tra contenuti di una scheda e contenuti di qualsiasi altro documento conservato nello stesso data-base o preventivamente selezionato e disponibile in rete.

Alla scheda di catalogo si potrebbe applicare la stessa categorizzazione che K.Veltman³¹ ha applicato ai libri. Per questi ultimi lo studioso olandese ha immaginato, sul piano editoriale, un futuro prossimo popolato, oltre che dalla loro versione cartacea, storicamente preordinata ad un tipo di lettura *isolato*, anche da altre forme di fruizione:

- nella versione "*electronic*", che è praticamente il libro nel suo formato informatico, molto vicino alla forma stampata ma più facilmente *perscrutabile*;
- nella versione "*hiper-linked*", nella quale vengono evidenziati diversi termini associati a *concetti-chiave* del testo e che rimandano ad approfondimenti sul tema, spesso bibliografici;
- nella versione "*hiper-illustrated*", nella quale ai termini-chiave si associano immagini esplicative che nella versione stampata costerebbe troppo mostrare;
- ed, infine, nelle versioni più futuriste: la "*omni-linked*" in cui ad ogni parola del testo è associato un collegamento ipertestuale e la "*dinamicamente-linked*", che collega il testo a specifici siti di ricerca capaci di fornire aggiornamenti in tempo reale sull'argomento di volta in volta trattato.

³¹ Sull'argomento cfr. K.H.Veltman, "*Understanding new media - Augmented Knowledge & Culture*", University of Calgary Press, Calgary, Alberta 2005.

Dunque, non è difficile prendere a prestito un simile scenario per applicarlo alla realtà delle schede di catalogo, che già oggi sono in corso di revisione proprio per essere trasformate in documenti dinamici e flessibili, in modo da poter soddisfare le esigenze eterogenee di più tipi di fruitori.

La ricerca dell'ICCD per l'accrescimento delle potenzialità informative della scheda è costante. In particolare, l'istituto si è posto il difficile obiettivo di offrire al fruitore una rappresentazione sintetica del complesso sistema di relazioni esistenti tra le varie componenti del patrimonio culturale della nazione, cui si può riconoscere la particolarità di possedere beni il cui *valore globale* è accresciuto proprio dall'appartenenza ad un contesto relazione - o ad un sistema di relazioni sociali, storiche, materiali ed ambientali - perso il quale si rischierebbe di apprezzare solo parzialmente il significato di ciascuna opera.

7) **Ancora sugli aspetti metodologici** del processo catalogafico, è opportuno riflettere per valutare le possibili prospettive cui il settore si aprirà se si accetterà di realizzare una più stretta connessione tra il filone catalogafico *ricognitivo* e quello *conservativo*. Nei paragrafi precedenti, si è detto delle esperienze compiute in quest'ultimo settore dall'ICR, del cui metodo si è evidenziato il rigore scientifico e l'originalità. Si è, però, anche sottolineato come in esso esista qualche passaggio poco chiaro, relativo, ad esempio, alle modalità di definizione dell'incidenza che una particolare forma di degrado o di danno può avere sulla generale condizione di conservazione di un edificio.

Margini di miglioramento del sistema *Carta del Rischio* insistono su entrambi i livelli di ricerca che ne caratterizzano l'impostazione metodologica: quello della definizione della *pericolosità* dell'ambiente e quello della definizione della *vulnerabilità* dell'edificio, ovvero le due variabili della funzione di *rischio*.

Sul primo è emersa la necessità d'intensificare la ricerca di nuovi algoritmi, nuovi indici ed indicatori, sul modello, ad esempio, di quello proposto dal Lipfert per il calcolo dell'indice d'erosione; sono necessari, in altre parole, strumenti capaci di descrivere in maniera più rapida e realistica il comportamento del patrimonio architettonico sotto l'effetto *degradante* dei fenomeni naturali che lo colpiscono nel suo contesto insediativo.

In proposito, si deve sottolineare che questo percorso di ricerca intrapreso dall'ICR, ormai da più di dieci anni, continua ad essere sviluppato ed arricchito. Solo di recente, però, è stata cercata e trovata la collaborazione di nuovi partners, in grado di fornire un apporto specialistico proprio sul tema dell'interazione tra fattori ambientali e degrado dei monumenti. Tra questi soggetti l'APAT, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (Ministero per l'Ambiente), ha svolto il fondamentale ruolo di ente coordinatore delle ricerche avviate su questo terreno assolutamente sperimentale. Ad essa hanno assicurato la propria collaborazione l'ENEA, alcuni istituti territoriali del CNR ed anche le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Va ricordato, inoltre, che sull'argomento è stata da poco inaugurata³² la consuetudine di riunire periodicamente, attorno ad un unico tavolo, tutti gli enti sopra citati confrontando le proprie esperienze ed evidenziando una crescente necessità di interdisciplinarietà delle indagini. Dalla collaborazione tra ICR e

³² Il primo degli incontri cui si fa riferimento è stato organizzato dall'APAT e dall'ICR a Roma il 28 giugno 2006. l'argomento era: "Effetti dell'inquinamento atmosferico sui beni di interesse storico-artistico: le esperienze".

APAT sono scaturiti alcuni importanti risultati quali il perfezionamento del modello di calcolo dell'indice di annerimento. Attraverso i concetti di "funzione di danno", di "carico" e di "livello critico" e di "velocità di deterioramento", ispirati da una particolare interpretazione di alcuni accordi internazionali riguardanti la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera (in testa a tutti, la Convenzione di Ginevra), sono stati avviati studi tesi alla definizione dei limiti che la materia dei beni culturali presenta nel sopportare l'inquinamento e l'effetto dei fenomeni naturali in genere. Sono studi di carattere sperimentale e fortemente variabili in base alle condizioni ambientali dei siti in cui si svolgono e dei beni su cui si effettuano, ma rappresentano l'unica strada percorribile in direzione della scientificità del giudizio sullo stato di conservazione del patrimonio culturale.

La difficoltà maggiore sta nel valutare lo sviluppo temporale di certi fenomeni naturali ed umani, mettendolo in relazione alla variazione appunto dello stato del bene. Le formule al momento predisposte all'uso risultano complesse, dato il livello di specializzazione richiesto nella comprensione e nella ricerca dei dati che in esse devono confluire.

Questo non fa che rafforzare una considerazione già fatta e che si pone quale prospettiva o scelta obbligata per il futuro della ricerca sul terreno della catalogazione conservativa. Se si intende mantenere l'impostazione attualmente data al processo di schedatura concepito dall'ICR, bisogna accettarne l'elevato contenuto sperimentale, che corrisponde ad un notevole livello di difficoltà redazionale³³, ma che più di ogni altra cosa presuppone il concorso di competenze plurime e diversificate alla realizzazione di un unico scopo: misurare in maniera oggettiva il livello di degrado in cui versa il patrimonio culturale della nazione per poter conseguentemente stabilire un programma oculato delle azioni conservative da promuovere in suo favore.

Se, da un lato, per la catalogazione ricognitiva si è potuto prefigurare uno scenario d'integrazione all'interno delle attività conoscitive prescritte da norme diverse da quelle del suo settore di pertinenza (lavori pubblici, tutela dell'ambiente, pianificazione territoriale, etc.), dall'altro, il tasso di specializzazione richiesto da quella conservativa è tale da render difficile la realizzazione di una prospettiva simile. L'auspicata associazione delle due tipologie d'indagine, pertanto, è possibile solo nella misura in cui la prima, di tipo ordinario, riesca a palesare la necessità della seconda, che è d'ordine specialistico, fornendo le ragioni innanzitutto culturali, prima ancora che tecniche, del successivo approfondimento analitico. Con ciò non si vuol disconoscere l'opportunità che l'indagine conservativa sia estesa all'intero patrimonio architettonico, che, se venisse a mancare, inficerebbe il principio su cui il sistema della Carta del Rischio si fonda: quello della possibilità di fornire una stima *comparabile* del rischio su tutto il territorio nazionale, per poterne desumere un ordine di priorità operative. Piuttosto, si vuol far riflettere su un'innegabile realtà: l'impegno richiesto per la redazione di un'attuale scheda conservativa è più consistente di quello necessario per la redazione di una scheda

³³ Oggi, in verità, oggetto di alcuni tentativi di semplificazione. In proposito cfr. T. Brasioli, M. Murzi, "Schedatura speditiva per l'analisi della vulnerabilità architettonica: un'esperienza recente", in "GeoMedia - Speciale archeomatica", 2006.

ricognitiva³⁴. Esso è tale soprattutto sotto il profilo finanziario³⁵, al punto che un'adeguata e preventiva conoscenza storico-critica del bene diventa obbligatoria.

8) Proprio il grado di preparazione professionale richiesta in queste operazioni suggerisce altre considerazioni sul tema della **formazione del catalogatore**. Visto come è strutturato il processo di schedatura, si deve cominciare con il dire che il singolo catalogatore non può più essere considerato capace di sostenere l'organizzazione e la realizzazione delle varie fasi di lavoro, ma sarà necessaria la costituzione di un gruppo di ricerca pluridisciplinare. È stata già sottolineata l'esigenza di diversificare le competenze del gruppo di studio, tanto che la scelta dei catalogatori è stata mantenuta nel settore dei laureati in architettura, storia dell'arte e archeologia ed estesa a quello dei laureati in ingegneria civile (vedi l'esempio campano). Ma probabilmente sul piano teorico, anche se si deve ammettere che nella realtà ciò comporterebbe un notevole aggravio di costi, si dovrebbe prefigurare l'apporto anche di esperti provenienti da settori non propriamente affiliati al settore dei beni culturali: botanici, chimici e geotecnici, utili soprattutto nel processo di schedatura conservativa. Volendo, poi, restringere l'analisi ai laureati in architettura, si deve riconoscere che spesso questi risultano sprovvisti delle cognizioni minime in materia di catalogazione. Il processo di specializzazione dei corsi di laurea attualmente in atto potrebbe, da questo punto di vista, favorire la disponibilità di profili in uscita più vicini alle esigenze del settore catalogafico³⁶. Potrebbero, inoltre, rappresentare una valida fonte di risorse umane anche i corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, che si è visto essere quelli in cui più frequentemente si ospitano corsi didattici di catalogazione a struttura laboratoriale. Con riferimento al settore dei beni architettonici, anche questi laureati potrebbero risultare utili, soprattutto nella fase di analisi delle fonti informative esistenti, quindi nella ricerca archivistica e bibliografica, guidati dalla figura di uno storico dell'architettura. L'analisi diretta della fabbrica, invece, deve essere affidata ad un architetto-conservatore, conoscitore delle tipologie costruttive, dei materiali e delle tecniche costruttive locali. L'organizzazione dello studio del territorio deve riflettere, dunque, la complessità del territorio stesso, che, essendo il luogo della sovrapposizione delle attività umane e naturali e della stratificazione del loro prodotto, richiede un approccio multidisciplinare. In questo dovranno coesistere specialismi spesso diversi o, in ogni caso, molto distanti gli uni dagli altri; metodi di studio tendenti ciascuno al raggiungimento di un risultato particolare. Per evitare, poi, che questo risultato rimanga parziale, bisognerà che esso si integri a quelli conseguiti dagli altri livelli d'indagine.

³⁴ Lo stesso ICR riconosce la particolarità dell'impegno richiesto nella redazione di una scheda conservativa, al punto che sono in atto alcuni progetti sperimentali per capire come semplificarne la struttura e renderne più agevole la compilazione. Sugli sviluppi più recenti di tali iniziative si veda il contributo di T.Brasioli, M.Murzi, "*Schedatura speditiva per l'analisi della vulnerabilità architettonica: un'esperienza recente*", in "GeoMedia - Speciale Archeomatica", 2006.

³⁵ A proposito delle risorse necessarie, ad esempio, per la redazione di due schede per un edificio storico, una ricognitiva ed una conservativa, si può ricordare che il rapporto tra i costi delle due è all'incirca di uno a tre, secondo il tariffario predisposto dalla Regione Lazio, assunto come riferimento su tutto il territorio nazionale (si veda la Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 dell'8 marzo 2002).

³⁶ A proposito di recenti disposizioni che possono favorire l'avvicinamento dei giovani professionisti al settore della catalogazione, si deve ricordare che, con Decreto 31 gennaio 2006, l'allora MIUR ha promosso il "*riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale*". Anche le scuole di specializzazione in restauro dei monumenti, quindi, dovranno dotarsi di un nuovo statuto, nel rispetto degli indirizzi generali forniti dal suddetto decreto che tra gli obiettivi formativi basilari prevede il trasferimento agli allievi di tutte le competenze necessarie allo svolgimento di attività catalogafiche.

Tale condizione potrà avere una realistica prospettiva di fattibilità solo se a monte del processo, prima che esso sia avviato, ci si preoccuperà di effettuare una serrata programmazione³⁷ dei lavori, sotto la responsabilità di una regia capace di indirizzare sempre verso la sintesi gli apporti dei singoli professionisti.

È difficile poter immaginare un'indagine su beni architettonici non coordinata da un architetto, ma bisogna pur considerare che il normale corso di studi seguito da questo professionista oggi non sempre fornisce tutte le competenze necessarie alla gestione di un'attività tanto variabile quanto quella prevista da un progetto di catalogo.

Il dato che si dovrà sempre tenere a mente è che, al di là della settorialità cui generalmente l'organizzazione dell'indagine sui beni culturali tende (ancora divisa, secondo un'impostazione tardo-ottocentesca, tra competenze di architetti, archeologi e storici dell'arte), nella realtà il patrimonio culturale di una nazione non appare suddiviso e ordinato secondo la rigida compartimentazione dell'amministrazione statale. Nella maggior parte dei casi ciascun bene è parte integrante di un insieme territoriale il cui *valore globale* è superiore alla somma dei valori delle sue singole componenti.

Ne deriva che se "*integrata*" dovrà essere l'azione conservativa rivolta ad un siffatto patrimonio, ugualmente *integrata* dovrà essere anche la sua lettura.

La catalogazione dei beni culturali deve seguire, quindi, gli sviluppi contemporanei della metodologia operativa in campo conservativo; avrà, pertanto, pochi punti di contatto con l'obsoleto concetto di conservazione: statico ed attuato per mezzo di restauri puntuali, estemporanei e spesso discrezionali. Essa può trovare una sua utile collocazione metodologica soltanto all'interno di un concetto evoluto di conservazione, una conservazione che risulti duplicemente sistemica. Da un lato, infatti, si dovrà *mettere a sistema* il processo conservativo, ovvero prevedere un insieme d'azioni programmate ed ordinate secondo legami logici, e, dall'altro, considerare sistema l'oggetto stesso della conservazione, ovvero il patrimonio culturale. Quest'ultimo è opportuno che sia percepito non più come un *tutto* ma come un *intero*, non come una somma di oggetti slegati o di valori individuali, ma come un complesso di valore "*sovrassommatorio*". È opportuno, inoltre, che sia studiato, con uno sforzo di astrazione rispetto alla realtà immediata del singolo episodio, per leggere (o intendere), sullo sfondo unitario del territorio, quel sistema di figure culturali tenuto su da una trama di rimandi reciproci d'irrinunciabile interesse. Una catalogazione aggiornata, infatti, deve poter servire a mettere in evidenza, non solo, le peculiarità del singolo bene e i suoi attributi autoreferenziali, ma anche i rapporti da questo instaurati, all'interno del *contenitore* territorio, con gli altri oggetti e con le comunità umane che *tra* quei beni, *in* quei beni, *con* quei beni hanno vissuto e vivono, essendo sempre stati i beni un'*invariante* della vita della comunità e gli uomini che la compongono le variabili del sistema.

³⁷ Ancora dall'ambito regionale arrivano utili suggerimenti in merito. Lo strumento del *programma di catalogazione*, ad esempio, *annuale*, come nel caso rappresentato dalla regione Marche, costituisce una risorsa che si potrebbe pensare di estendere anche ad altre regioni, soprattutto a quelle che non dispongono di un Istituto che si occupi di catalogazione in maniera dedicata.

La catalogazione, quindi, deve essere legata alla moderna attività di conservazione, nel senso che è utile solo nel caso in cui l'intervento sul patrimonio sia inquadrato all'interno di un progetto complessivo di conservazione dei valori culturali presenti sul territorio. In questo caso, infatti, la conservazione necessita di una visione sinottica dei beni esistenti: necessita, da un lato, della conoscenza dei singoli, intesa come conoscenza della loro storia, della loro consistenza e della loro condizione fisica attuale, e, dall'altro, della coscienza dei rapporti tra i singoli, intesa come consapevolezza dell'esistenza di un forte legame tra il singolo oggetto e le altre entità, annoverando tra queste sia gli altri oggetti di interesse culturale, sia gli uomini che li hanno prima creati, poi vissuti, poi modificati e, infine, anche solo conosciuti.

Il più profondo valore culturale di un oggetto risiede nella capacità che esso possiede di rievocare modi di pensare, di agire, di scegliere, appartenuti a singoli uomini o ad intere comunità non più esistenti. In definitiva, l'interesse dell'uomo contemporaneo per l'oggetto di valore culturale coincide con l'interesse non per la cosa in sé, ma per l'uomo che l'ha prodotta, l'ha vissuta, l'ha modificata o l'ha distrutta, interesse per le ragioni e le condizioni che hanno determinato, nel tempo, ciascuna delle suddette azioni.

Se fosse possibile, la catalogazione dovrebbe aiutare ad evidenziare questo rapporto tra l'uomo e l'oggetto, conservando l'evidenza delle tracce di questo rapporto - rinvenibili sul corpo dell'oggetto stesso - affinché sia infinitamente rinnovabile il confronto indiretto tra l'uomo contemporaneo e l'uomo che lo ha preceduto.

In quest'ottica il bene culturale diviene mezzo di conoscenza delle proprie radici, di rafforzamento della propria identità e di consapevole predisposizione alla conoscenza dei patrimoni di altre comunità che non siano quella di appartenenza.

È evidente che la posizione appena espressa si basa sulla condivisione del significato antropologico della nozione di bene culturale, quello stesso significato che da qualche parte è stato contestato per l'aver prodotto uno straordinario allargamento della macrocategoria degli oggetti d'interesse culturale.

Contenere quest'apertura, apparentemente incondizionata, nei confronti di qualsiasi prodotto, materiale o immateriale, dell'azione umana, è possibile solo a condizione che, nell'esercizio del proprio giudizio, si inizi ad avvertire come un obbligo quello di dimostrare l'esistenza del valore culturale che in certi oggetti s'intende preservare.

Non si tratterà più, quindi, di giudizio estetico, ma di giudizio storico-critico e scientifico, ovvero fondato sull'analisi degli attributi dell'oggetto, sulla ricerca di elementi che ne giustifichino l'interesse e sulla loro trasparente divulgazione.

Per impedire che tale esercizio sia puramente discrezionale è necessario che esso sia *strutturato*, che esistano degli indirizzi condivisi affinché possa essere espresso senza il rischio che si determini l'inaccettabile. Le regole catalografiche possono rappresentare un primo utile canovaccio da seguire per chi analizza la realtà con lo scopo di coglierne i significanti culturali da consegnare al futuro. Questo perché l'insieme dei beni dalla cui esistenza e fruizione si ricava un vantaggio spirituale, prima ancora che materiale, deve necessariamente

avere un limite quantitativo, ma stranamente tale limite non può che essere determinato da una condizione qualitativa.

Accettare che "*bene culturale*" sia l'oggetto che abbia anche solo valore testimoniale, perché portatore dell'interessante storia raccontata dalla sua materia, perché evocatore di una particolare storia civile (cioè "*di civiltà*"), è stata una conquista importante per le società organizzate propense alla conservazione della propria identità: importante soprattutto perché è servita a superare la concezione estetico-materialistica che si aveva del *conservabile*. È ormai lontana la considerazione secondo cui si tutela solo quanto intenzionalmente creato per un tipo di fruizione estetica o che abbia un elevato valore di scambio in virtù della preziosità dei suoi materiali. A questo, infatti, si è aggiunta l'opera indistinta dell'uomo e della natura - o di entrambe - purché capace di rappresentare un interessante modo o condizione di vita ed a perpetuarne la memoria.

Questa sfida deve raccogliere la moderna catalogazione: dare evidenza alla capacità che ciascun bene ha di rappresentare i valori che la cultura contemporanea in esso ricerca.

BIBLIOGRAFIA

- Cavalcaselle G.B.**, *“Sulla conservazione dei monumenti e oggetti di Belle Arti e sulla riforma dell'insegnamento accademico”*, in *“Rivista dei Comuni Italiani”*, Torino 1863
- Cavalcaselle G.B.**, *“Sulla conservazione dei monumenti e oggetti di belle arti”*, Civelli, Firenze 1870
- Carocci G.**, *“Restaurare e Conservare”*, in *“Arte e Storia”*, n.4, giugno 1882
- Boito C.**, *“I nostri vecchi monumenti. Necessità di una legge per conservarli”*, in *“Nuova Antologia”*, vol.51, 1885
- Boito C.**, *“Sulle antichità e le belle Arti”*, in *“Nuova Antologia”*, vol. 24, 1889
- Venturi A.**, *“In qual modo le Deputazioni e Società di storia patria possono venire in aiuto al R. Governo nella compilazione del catalogo generale dei monumenti e degli oggetti d'arte del regno”*, in *“Atti del IV Congresso Storico Italiano”* (Firenze, 1889), 1890
- Boni G.**, *“Il catasto dei monumenti in Italia”*, in *“Archivio Storico dell'Arte”*, anno IV, fascicolo VI, novembre-dicembre 1891
- Beltrami L.**, *“La conservazione dei monumenti nell'ultimo ventennio”*, in *“Nuova Antologia”*, vol. XXXVIII, 1892, 1 aprile
- Mariotti F.**, *“La legislazione per le Belle Art”*, Roma, 1892
- Parpagliolo L.**, *“Il catalogo delle bellezze naturali d'Italia”*, Milano, 1922
- Beltrami L.**, *“Si parla di Giuseppe Fiorelli”*, in *“Il Marzocco”*, giugno 1927
- Giovannoni G.**, *“Per un inventario ragionato dei monumenti italiani”*, in *“Bollettino del Centro nazionale di studi di storia dell'architettura, sezione di Roma”*, 1943
- Grisolia M.**, *“La tutela delle cose d'arte”*, Roma, 1952
- Brandi C.**, *“Cosa debba intendersi per restauro preventivo”*, in *“Bollettino dell'Istituto centrale del restauro”*, n. 27-28/1956
- AA.VV.**, *Atti del Convegno ANCSA “Salvaguardia e risanamento dei centri storico-artistici 17-19 settembre 1960, Gubbio”*, in *“Urbanistica”*, n.33/1960
- Alomar G., Sorlin F., Gazzola P.**, *“Protective Inventory of the European Cultural Heritage, Criteria and Methods for the Use of the Index Card I.E.C.H.”*, Council of Europe, 1965
- Council of Europe**, *“Criteria and development of groups and areas of buildings of historical or artistic interest”*, Symposium A report and Palma Recommendation, Barcelona, 17-19 May 1965 (CCC/CDS/A(65) 10 def.)
- De Fusco R.**, *“Gestalt prima e dopo”*, in *“Op.cit.”*, n.2/1965
- Bellini P.**, *“Sulla tutela governativa del Patrimonio artistico degli istituti ecclesiastici”*, in *“Quaderni di Italia Nostra”*, n.2, 1966
- Argan G.C.**, *“Tutela dei beni singoli artistici e storici”*, in *“Atti del Congresso nazionale di Italia Nostra 1966, Roma 1967”*
- AA.VV.**, *“Per la salvezza dei beni culturali in Italia”* in *Atti e documenti della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio, Colombo, Roma, 1967*
- Delogu R.**, *“Il problema della catalogazione delle opere d'arte”*, in *“Musei e Gallerie d'Italia”*, n. 32/1967
- Gazzola P.**, *“Per un inventario globale”*, in *“Casabella”*, XXX, 1967
- Paolucci A.**, *“Le proposte della commissione parlamentare per la nuova amministrazione autonoma dei beni culturali”*, in *“Paragone”*, n. 203/1967
- Council of Europe**, *“Preservation and rehabilitation of groups and areas of buildings of historical or artistic interest: Protective Inventory of the European Cultural Heritage (I.E.C.H.) based on the Palma Recommendation: Criteria and methods for the use of the index card I.E.C.H.”*, Council for Cultural Co-operation, 1968
- Argan G.C.**, *“La storia dell'arte”*, in *“Storia dell'arte”*, n.1-2/1969
- Crema L., Perogalli C.**, *“Ricerca sui parametri di giudizio del patrimonio storico”*, Milano, 1969
- Gazzola P.**, *“L'inventario di protezione del patrimonio culturale- settore dei beni immobili-IPCE- scopo e norme di esecuzione-”*, Verona, 1970
- Negri Arnoldi F.**, *“Il catalogo francese”*, in *“Archeologia”*, n.36/1970

- Vincenti A.**, *"Inventario del patrimonio culturale europeo"*, in "Dibattito urbanistico", n. 30-31, maggio-giugno e luglio-agosto, 1970
- Brandi C.**, *"Commissione Franceschini - Commissione Papaldo, Anno Zero"*, in "Futuribili", n. 30-31, 1971
- Castagnoli P.G., Emiliani A., Storelli A.**, a cura di, *"La Valle del Santerno-4° campagna di rilevamento dei beni artistici e culturali dell'Appennino - diario di lavoro"*, Rapporto n.9 Soprintendenza alle Gallerie di Bologna-Comune di Imola, Bologna, 1971
- Editoriale**, *"Fautori o nemici del catalogo?"*, in "Bollettino di Italianostra", n.84/1971
- Gazzola P., D'Alberto, Fontana L.A., Tognetti**, *"Centri storici urbani. Analisi metodologica per la loro individuazione e rappresentazione"*, Verona, 1971
- Negri Arnoldi F.**, *"La catalogazione del patrimonio artistico in Italia, storia e attualità"* in "Musei e gallerie d'Italia", n. 43, 1971
- Paolucci A.**, *"Una proposta per il catalogo dei beni culturali"*, in "Paragone", n.261, novembre 1971
- Emiliani A.**, *"Relazione sulla catalogazione nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna"*, in "Bollettino d'arte", luglio-dicembre, 1972
- AA.VV.**, *"Inchiesta sulla catalogazione del patrimonio storico e artistico in Italia"*, in " Bollettino di Italianostra", nn. 98-99, 101, 102-103 /1972 e 104-105/1973
- Ferrari O.**, *"La catalogazione dei beni culturali"*, in "Bollettino d'arte", luglio-dicembre, 1972
- Casiello S.**, recensione a: *"Analisi culturale del territorio. Il centro storico"*, di Gazzola P. e Fontana L.A., in "Restauro", n. 9/1973 (p. 74 e seg.)
- Gazzola P.**, *"Catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse culturale. Esperienze del centro studi presso la Soprintendenza ai monumenti di Verona"*, in "Bollettino d'arte", n.1, gennaio-marzo, 1973
- Gazzola P., Fontana L.A.**, *"Analisi culturale del territorio. Il centro storico"*, Padova, 1973
- Paolucci A.**, *"Il convegno d'arte sacra di Pisa ed il problema dei musei diocesani"*, in "Bollettino d'arte", n.1, gennaio-marzo, 1973
- Urbani G.**, a cura di, *"Problemi di conservazione"*, Bologna,1973
- Valitutti on.**, *"Relazione sui problemi e le prospettive della catalogazione del patrimonio artistico nazionale"*, in bollettino di "Italia Nostra," n. 104-105, 1973
- Paolucci A.**, *"Il catalogo dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica nelle Province di Firenze e Pistoia"*, in "Bollettino d'arte", II-III, 1973
- Bernini D.**, *"Il museo e la catalogazione dei beni culturali"*, in "Musei e Gallerie d'Italia", n.54/1974
- Bernini D.**, *"La Regione e la Catalogazione dei beni culturali"*, in "Cronache parlamentari Siciliane", n. XIV, 1974, fasc. 1-2
- Di Stefano R., Aveta A., La Regina F.**, *"Regioni: Beni Culturali e territorio"*, in "Restauro" nn.16/1974 e 17/1975
- Emiliani A.**, *"Una politica dei Beni Culturali"*, Torino, 1974
- Ferrari O.**, *"L'inventario delle opere d'arte per l'archivio diocesano e la catalogazione statale"*, in "Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico delle chiese in Italia", Atti del Congresso della Pontificia commissione centrale per l'arte sacra in Italia, Pisa, 1974
- Fallani G.**, a cura di, *"Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia"*, Bergamo, 1974
- Gardin J.C.**, *"L'analisi documentaria nell'inventario dei beni artistici"*, in "Musei e Gallerie d'Italia", n.53/1974
- Olivato L.**, *"Provvedimenti della Repubblica Veneta per la salvaguardia del patrimonio pittorico nei secoli XVII e XVIII"*, Firenze, 1974, I volume
- Rocchi G.**, *"Camillo Boito e le prime proposte normative del restauro"*, in "Restauro", n.15/1974
- AA.VV.**, *"L'automazione del catalogo del patrimonio storico-artistico: atti del Convegno organizzato dall'Inforav con il patrocinio dell'Assessorato alle antichità, belle arti e problemi della cultura del Comune di Roma" : Roma, Palazzo Braschi, 14 gennaio 1975"*, Roma, 1975
- Emiliani A.**, *"Il catalogo come momento sociale didattico"*, in "Atti del convegno Inforav-1975", in "Informatica e Documentazione - supplementi", Roma, 1975

- Mattaliano E.**, *“Il movimento legislativo per la tutela delle cose di interesse artistico e storico dal 1861 al 1939”*, in “Ricerca sui Beni Culturali-Quaderni di studi e legislazione pubblicati dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati”, n.17, volume I, 1975
- Negri Arnoldi F.**, *“La catalogazione del patrimonio artistico in Italia, sviluppi e prospettive”*, in “Musei e gallerie d’Italia”, n.57, 1975
- AA.VV.**, *“Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria – Progetto esecutivo”*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Istituto Centrale per il Restauro, Roma 1976
- Chessa P.**, *“Perugino li vide e gridò:aiuto!”*, in “L’Espresso”, n.22/1976 Biblioteca Nazionale V. Emanuele III-Napoli
- Cristofani M., Previtali G.**, *“Editoriale”*, in “Prospettiva”, n.4/1976
- Fadini B., Lausi G.F.**, *“L’automazione del catalogo dei beni culturali, esperimenti preliminari”*, in “Restauro”, n.25/1976
- Ferrari O.**, *“Lettera alla rivista”*, in “Prospettiva”, n.6/1976
- Ponente N.**, *“Il restauro di Stato”*, in “L’Espresso”, n.30/1976
- Romanelli P.**, *“Il corso di formazione professionale per la catalogazione dei beni culturali”*, in “Restauro”, n.23/1976
- AA.VV.** *“Note per una terminologia comparata sulla conservazione dei beni culturali”* in “Restauro” n.32/1977
- Brandi C.**, *“Il restauro preventivo”*, in “Teoria del restauro”, Torino, 1977 (III ed.)
- Paolucci A.**, *“Per la catalogazione del patrimonio culturale”*, in “Paragone”, n. 325, 1977
- Accardo G., Cordaro M.**, *“Criteri per la memorizzazione di dati riguardanti lo stato di conservazione di alcune classi di beni culturali”*, in Atti della “First international conference on automatic processing of art history data and documents: Pisa, Scuola normale superiore, 4-7 September 1978”, Firenze, 1978
- Emiliani A.**, *“Leggi, Bandi e Provvedimenti per la Tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi Stati italiani. 1571-1860”*, Bologna, 1978
- Ferrari O.**, *“L’Istituto centrale per il Catalogo e le Regioni”*, in “Il comune democratico”, XIV, n.10, 1978
- Rossi Pinelli O.**, *“Carlo Fea e il Chirografo del 1802: cronache giudiziarie e non delle prime battaglie per la tutela delle Belle Arti”*, in “Ricerche di Storia dell’arte”, 1978-’79
- Cavagnaro Pontuale L.**, *“Cartografia tematica dei beni culturali ed ambientali. Aspetti generali e problemi di rappresentazione e di lettura”*, in “Attività dell’Istituto centrale del catalogo e della documentazione”, Roma, 1979
- Cordaro M.**, *“Sul lessico del restauro”*, in “Convegno nazionale sui lessici tecnici delle arti e dei mestieri - 28-30 maggio 1979”, Corona, 1979
- AA.VV.**, *“Viollet-le-Duc e il restauro dei monumenti”*, in “Restauro”, n.47-48-49/1980
- AA.VV.**, *“Dizionari terminologici”*, Firenze, 1980
- Corti L., Ferrandi S.**, a cura di, *“Metodologie di analisi e di catalogazione dei beni culturali”*, in “Quaderni di informatica e beni culturali”, n. 2/1980, Siena, 1980
- De Fusco R.**, *“Il restauro architettonico: ricchi apparati e povere idee”*, in “Op.cit.”, n. 49/1980
- Ferrari O.**, *“Cataloghi e Inventari”*, in “Museo perché, museo come”, Roma, 1980
- Genovese R.A.**, *“Il problema dell’unificazione dei sistemi di Inventario”*, in “Restauro”, n. 51/1980
- Bonelli R.**, *“Storiografia e restauro”*, in “Op.cit.”, n.50/1981
- Castelnuovo E.**, *“Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche nella Francia Rivoluzionaria”*, in “Ricerche di Storia dell’arte”, n.13-14, 1981
- Di Stefano R.**, *“Inventario dei danni prodotti dal terremoto del 1980 al patrimonio architettonico ed ai centri storici della Campania”*, in “Restauro”, n. 56-57-58/1981
- Haskell F.**, *“La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico”*, in “Storia dell’arte italiana”, Torino, 1981, vol. III
- Longhi R.**, *“Relazione sul servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni connesse”*, (Convegno dei soprintendenti, 1938), in Negri Arnoldi F., 1981
- AA.VV.**, *“Dossier Conoscenza”*, in “Antiqua”, n. 5-6/1982

- AA.VV.**, *“Atlante dei centri storici : Progetto 1/5: censimento, catalogazione ed individuazione dei centri storici del Veneto : Legge 1 giugno 1977, n. 285; Legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, art.3”*, Regione del Veneto, Giunta regionale, Padova, 1982-1988
- Cantone G.**, *“I beni architettonici ed ambientali: criteri di valutazione”* in *“Campania oltre il terremoto-Verso il recupero dei valori architettonici”*, Regione Campania - Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali - Università di Napoli, Facoltà di Architettura, Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti, Napoli, 1982
- La Monica G.**, a cura di, *“Alois Riegl - Scritti sulla tutela e il restauro”*, Palermo, 1982
- Marconi P.**, *“Storiografia artistica, tecniche storiche e creatività nel restauro architettonico. L’esperienza del cantiere”*, in *“Ricerche di storia dell’Arte”*, n.16/1982
- Urbani G.**, *“La scienza e l’arte della conservazione dei beni culturali”*, in *“Ricerche di Storia dell’Arte”*, n.16/1982
- AA.VV.**, *“La protezione del patrimonio monumentale dal rischio sismico – Termini del problema”*, Istituto Centrale del Restauro, Roma 1983
- Cavagnaro Pontuale L.**, a cura di, *“Norme per la redazione delle schede di catalogo dei beni culturali, 3 - Beni ambientali e architettonici, I - Norme generali”*, Iccd, Roma, 1983
- Ferrari O.**, *“Considerazioni sulla catalogazione dei beni architettonici ed ambientali”*, in *“Restauro”*, n.68-69/1983
- AA.VV.** *“Automazione dell’inventario: studio di fattibilità”*, Napoli, Arte tipografica, 1984
- Bruschi A.**, *“Problemi e metodi di ricerca storico-critica sull’architettura”*, in G.Spagnesi, a cura di, *“Storia e restauro dell’architettura: proposte di metodo”*, Roma, 1984
- Cavagnaro Pontuale L., Ramellini G.**, a cura di, *“Norme per la redazione delle schede di catalogo dei beni culturali, 3 - Beni ambientali e architettonici, VI - Norme per la redazione della scheda A”*, Iccd, Roma, 1984
- Genovese R.A.**, *“L’inventario del patrimonio architettonico in Campania”*, in *“Restauro”*, n. 71-72/1984
- Migliuolo M.**, *“Aspetti dell’automazione dei dati”*, in *“Restauro”*, n. 71-72/1984
- Zuretti Angle G.**, *“Repertorio delle schede di catalogo”*, Roma, 1984
- AA.VV.**, *“Proceedings: second international conference on automatic processing of art history data and documents : Pisa, Scuola normale superiore, 4-7 September 1984”*, Pisa, 1985
- Brandi C.**, *“Prolusione”*, in G. La Monica, a cura di, *“Ideologie e prassi del restauro”*, Palermo, 1985
- Magnani Cianetti M.**, *“Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, problemi legislativi e operativi. Esempio su una schedatura di rapida compilazione e relativa ai beni ambientali e architettonici”*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Iccd, Roma, 1985
- Knoepfli A.**, *“Inventories of artistic architectural and cultural heritage in European countries: present state and the need for their promotion”*, Council of Europe, Strasbourg, 1985 (Architectural Heritage n.2)
- Papaldo S., Matteucci D. R.**, a cura di, *“Studio di un programma di gestione automatizzata del catalogo dei beni culturali: prima, seconda e terza relazione di avanzamento dei lavori, 1980-1983”*, Roma (ICCD) – Pisa (CNUCE), 1985
- AA.VV.** *“Automazione dei dati del catalogo dei beni culturali: atti del Convegno, Roma, San Michele, Sala dello Stenditoio, 18-19-20 giugno 1985”*, Roma, 1986
- Baldi, P., Cordaro, M., Melucco Vaccaro A.**, *“Per una carta del rischio del patrimonio culturale: obiettivi, metodi e un piano pilota”*, in AA.VV., *“Memorabilia: il futuro della memoria”*, Laterza, Roma-Bari 1987, vol. I
- Bencivenni M., Dalla Negra R., Grifoni P.**, *“Monumenti e istituzioni: la nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1880”*, Firenze, 1987
- Benedetti S.**, *“Il processo di lettura storico-critica”*, in *“Letture di architettura - Saggi sul Cinquecento romano”*, Roma, 1987
- Cessari L., Orazi R., Salonia P.**, *“Sistema informativo automatizzato per il recupero del patrimonio architettonico”*, in *“Recuperare”*, n.28/1987
- G. Torraca**, *“Chimica, fisica e meccanica. L’intervento delle scienze naturali nel restauro”*, Roma-Bari, 1987
- Ferrari O.**, *“La catalogazione. Innovazione di un processo permanente”*, in F.Perego, a cura di, *“Memorabilia: il futuro della memoria. Beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici in Italia”*, vol. I., Bari, 1987

- Ferrari O.**, *“I problemi della documentazione nel campo del restauro”*, in “Problemi del restauro in Italia: atti del Convegno nazionale tenutosi a Roma nei giorni 3-6 novembre 1986”, Udine, 1988
- Levi D.**, *“Cavalcaselle: il pioniere della conservazione dell’arte italiana”*, Torino, 1988
- Papaldo S., Zuretti Angle G.**, a cura di, *“Rapporto sull’attività di catalogazione in Italia. Anni 1970-1987”*, Roma, 1988
- Speroni M.**, *“La tutela dei beni culturali negli Stati italiani preunitari”*, Milano, 1988
- Vernola N., Mayer M.**, *“Protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e le regioni per l’istituzione dei Centri regionali di documentazione e di laboratori regionali per la formazione di addetti alla conservazione”*, in “Arte-Documento”, n.1/1988
- AA.VV.**, *“Rapporto sui progetti ex art. 15 legge 41/1986”*, Catalogo mostra San Michele (4-14 giugno 1989), Roma, 1989
- Boscarino S., Cangelosi A.**, *“Per i beni architettonici: una proposta di catalogazione per la loro conservazione e gestione”*, in Biscontin G., Dal Colle M., Volpin S., a cura di, *“Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro: atti del convegno di studi, Bressanone, 27-30 giugno 1989”*
- De Fusco R.**, *“Segni, storia e progetto dell’architettura”*, Roma-Bari, 1989 (ultima edizione)
- Ferrante F., Zuretti Angle G.**, *“Repertorio delle schede di catalogo dei beni culturali, 1892-1969”*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1989
- Pinelli A.**, *“Lo studio delle arti e li genio dell’Europa. Scritti di A.C. Quatremere de Quincy e di Pio VII Chiaromonti (1796-1802)”*, Bologna, 1989
- AA.VV.**, *“Beni architettonici ed ambientali : nuove politiche e nuove tecnologie informatiche per gli enti locali”*, Rimini, 1990
- Baldi P.**, a cura di, *“Indicazioni di metodo”*, in “Strutture architettoniche. Stato di conservazione e restauro”, Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA. del Lazio, Roma, 1990
-
- Cavagnaro L., Foschi R.**, a cura di, *“Precatalogazione dei beni ambientali e architettonici, esperienza di schedatura sistematica del territorio di Allumiere”*, Multigrafica, Roma, 1990
- Cigola M., Cristallini C., Longo M.T.**, *“Scheda per il rilevamento dello stato di conservazione delle strutture architettoniche”*, in “Strutture architettoniche. Stato di conservazione e restauro”, Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e del Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA. del Lazio, Roma, 1990
- Cooper N.**, *“Guide to recording historic buildings”*, ICOMOS, London, 1990
- Council of Europe**, *“Architectural Heritage: new technologies in documentation: report of the London round table (1989)”*, Strasbourg, 1990 (Architectural Heritage n.19)
- Marchesi P.** a cura di, *“La catalogazione in Gazzola, dall’ufficio studi di Verona al centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto”*, in “Castellum” n. 31/32/33/34, 1990
- Cavagnaro L.**, *“Note sulla schedatura dei centri storici adottata dall’ICCD”*, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, n.43-44/1991
- Cigola M., Longo M.T.**, *“Metodologie di censimento e catalogazione dei BB.CC.AA.”*, Genova, 1991 in *“Preprints degli Atti del XIII Convegno Internazionale dei docenti delle discipline della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e Ingegneria”*
- Pommiers E.**, *“L’Art de la liberté. Doctrines et Debats de la Revolution francais”*, Paris, 1991
- Russo A.**, *“Censimento bibliografico relativo agli studi di informatica applicata alla catalogazione dei beni culturali”*, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, n.43-44/1991
- Russo M.**, a cura di, *“La catalogazione dei beni ambientali e architettonici. Norme per la redazione delle schede di catalogo”*, edizioni E.DI.SU, Napoli 1991
- Accardo G.**, *“Tutela e informatica: cartografia y definicion de los factores de riesco”*, in *“Curso internacional «La carta de riesco»”* (Granata, 16-18 dicembre 1991), Cuadernos – Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Granata 1992
- Aloia N.**, *“Basi di dati a oggetti: nuove possibilità per la gestione dei dati relativi ai beni culturali”*, in “Bollettino d’informazione, II/1, 1992
- Bencivenni M., Dalla Negra R., Grifoni P.**, *“Monumenti e istituzioni: il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia-1860-1915”*, Firenze, 1992

- Bianchi A.**, *“Description de la iniziativa Carta de Riesgo y organizacion de la misma”*, in *“La Carta de Riesgo – Una experiencia italiana para la valoración global de los factores de degradación del Patrimonio Monumental”*, Sevilla 1992
- Bobbio L.**, *“Le politiche dei beni culturali in Europa”*, Bologna, 1992
- Bold J.**, *“Technical assistance for a computerised heritage documentation centre in Malta”*, Council of Europe, Strasbourg, 1992 (Architectural Heritage n.19)
- Casiello S.**, a cura di, *“Problemi di conservazione e restauro nei primi decenni dell’Ottocento a Roma”*, in *“Restauro tra metamorfosi e teorie”*, Napoli, 1992
- Cavagnaro L.**, a cura di, *“Strutturazione dei dati delle schede di precatalogo, beni architettonici e ambientali, edifici e manufatti architettonici, scheda A”*, Iccd, Roma, 1992
- Cazzato V., Ceccarini T., Maresca Compagna A., Petraroia P.**, a cura di, *“Beni culturali e prassi della tutela, circolari ministeriali 1975-1990”*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992
- Corti L.**, a cura di, *“Beni Culturali: standards di rappresentazione, descrizione e vocabolario”*, Modena, 1992
- Gavarini C., Padula A.**, *“Exprim: un sistema esperto per la definizione di priorità di intervento su edifici monumentali in zona sismica”*, in *“Ingegneria sismica”*, n.2/1992
- Giannini C.**, *“Lessico del restauro: storia, tecniche, strumenti”*, Firenze, 1992
- Lavecchia F., Memar Sit s.r.l., Poggi F.**, a cura di *“DESC: Data Entry, Stampa e Consultazione dei dati delle schede di catalogo: manuale d’uso”*, Roma, ICCD, 1992
- AA.VV.**, *“Architectural heritage: inventory and documentation methods in Europe: proceedings european colloquy organized by the Council of Europe and the French Ministry for education and culture, Direction du patrimoine, Nantes, 28-31 october 1992”*, Strasbourg: Council of Europe press, 1993
- AA.VV.**, *“Censimento conservativo dei beni artistici e storici. Guida alla compilazione delle schede”*, Regione Lazio– Assessorato alla Cultura, Roma, 1993
- Cavagnaro L.**, a cura di, *“Strutturazione dei dati delle schede inventariali, beni architettonici”*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Iccd, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993
- Council of Europe**, *“Architectural heritage documentation centres in Europe: directory”*, Strasbourg, 1993
- Vismara Missiroli M.**, a cura di, *“Codice dei beni culturali di interesse religioso, I, Normativa canonica”*, Milano, 1993
- Baldi P.**, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale”*, in Segala P., a cura di, *“Università, ricerca e nuove professionalità per la durabilità dell’arte nel museo del mondo -Interventi e documenti dal Seminario bresciano (febbraio 1992)”*, Confcooperative Lombardia, Milano 1994
- Cordaro M.**, *“Editoriale: Il senso del lavoro comune di Giovanni Urbani”*, in *“Materiali e strutture. Problemi di conservazione”*, n.2/1994
- Cordaro M.**, a cura di, *“Cesare Brandi: Il restauro. Teoria e pratica 1939-1986”*, Roma 1994
- Papaldo S., Signore O., Cavallini F.**, a cura di, *“Strutturazione dei dati delle schede di catalogo: Trasferimento dei dati alfanumerici”*, Roma, ICCD, 1994
- AA.VV.**, *“Il sistema informativo regionale sui beni culturali (S.I.R.Be.C.): risultati e nuovi progetti - Atti e documenti della Giornata di studio - Milano, 13 dicembre 1994”*, Milano, 1995
- Bellini A., Canevari A., Marescotti L.**, *“Territorio, beni culturali, piano - Il censimento dei beni architettonici: un esperimento in Lombardia”*, a cura di Giambruno M. e Mascione M, Firenze, 1995
- Feliciani G.**, a cura di, *“Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale”*, Bologna, 1995
- Moratti F.**, *“Il catalogatore oggi”*, in *“IBC”*, n.6/1995
- Royal Commission on the Historical Monuments of England and English Heritage**, *“Thesaurus of monument types: a standard for use in archaeological and architectural records”*, Swindon: RCHME, 1995
- Rosselli Del Turco N.**, *“La Carta del rischio del patrimonio culturale. Verso un sistema di protezione civile del patrimonio monumentale italiano”*, in *“Le dimore storiche”*, 29/1995
- AA.VV.**, *“Carta del Rischio del patrimonio culturale”*, Ministero BB.CC.AA. – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici – Istituto Centrale per il Restauro, ATI Maris, 1996, 4 voll.:
vol. I, *La cartografia tematica. Distribuzione del patrimonio e dei fenomeni di pericolosità*;

vol. II, *La metodologia per il calcolo del rischio*;
vol. III, *Il rischio locale. Modulo sperimentale di Ravenna*;
vol. IV, *Il sistema informativo della Carta del Rischio*.

Casiello S., Picone R., Romeo E., *“Criteri e metodi per la catalogazione dei Beni Culturali”*, Napoli, 1996

Council of Europe, *“inventories”* in *“Report on cultural heritage policies in Europe”*, 1996 (CC-PAT (96) 71 Inf. rev. 98 inf)

Fiorani D., *“Tecniche costruttive dell’edilizia storica. Il Lazio meridionale”*, Roma, 1996

Panzeri M., a cura di, *“L’informatica al servizio dei beni culturali: una ricerca in progress tra museo e storia dell’arte”*, Torino, 1996

Pepe L., *“Gaspard Monge in Italia: la formazione e i primi lavori dell’Istituto nazionale della repubblica romana”*, in *“Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche”*, XVI, 1, 1996

Accardo G., Baldi P., *“Un innovativo sistema informativo territoriale: la Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano”*, in *“I nuovi percorsi delle informazioni nella Pubblica Amministrazione”*, ORACLE-MOS, Milano 1997

Archivio di Stato di Napoli, *“Antichità e belle arti. Le istituzioni”*, Napoli, 1997

AA.VV., *“Carta del Rischio del Patrimonio Culturale – Informazioni generali e procedure informatiche ad uso dei Poli Periferici”*, Ministero BB.CC.AA. – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici – Istituto Centrale per il Restauro, ICR-Bonifica, 1997

AA.VV., *“La Carta del Rischio del Patrimonio Culturale”*, Ministero BB.CC.AA. – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici – Istituto Centrale per il Restauro, ICR-Bonifica, 1997

Condemi S., *“La salvaguardia dei beni culturali - Lineamenti di storia della tutela”*, Istituto per l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli”, Firenze, 1997

Emiliani A., a cura di, *“Le opere e i luoghi : conoscenza e tutela dei beni culturali della Romagna”*, Forlì, 1997

Gioli A., *“Monumenti e oggetti d’arte nel Regno d’Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione”*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali/ Ufficio centrale Beni librari, 1997

Ministero dell’Interno - Direzione generale degli affari dei culti, a cura di, *“Il Fondo Edifici di Culto. Chiese Monumentali. Storia, immagini, prospettive”*, Roma 1997

Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *“Beni culturali a Napoli nell’Ottocento - Atti del convegno di studi, Napoli 5-6 novembre 1997”*, Napoli, 1997

AA.VV., *“Primo repertorio dei centri storici in Umbria. Il terremoto del 26 settembre 1997”*, Roma, 1998

AA.VV. Atti del seminario interregionale su *“La catalogazione dei beni culturali ed ambientali”*, Loveno di Menaggio (CO), Giugno 1998

Accardo G., *“Dati geostatica e patrimonio storico artistico”*, in *“Mondo GIS”*, III, 12, 1998

Accardo G., *“La Carta del Rischio e il sisma: per un piano di prevenzione nazionale”*, in *“Gli interventi sul Patrimonio monumentale ed artistico dopo il sisma nell’Umbria e nelle Marche”*, Atti del Seminario (22-23 giugno 1998), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1998

Auer P., Cavallini F., Giffi E., Lattanzi M., a cura di, *“Strutturazione dei dati delle schede di catalogo: Normativa per la strutturazione e il trasferimento dei dati”*, Roma, ICCD, 1998

Auer P., Cavallini F., Giffi E., a cura di, *“Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche”*, Roma, ICCD, 1998

Baldi P., *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano: obiettivi, strumenti, metodo”*, in *“Ricerche di Storia dell’arte”*, n.65, 1998

Baldi P., *“Il progetto Carta del Rischio del patrimonio culturale”*, in AA.VV., *“Materiali per l’aggiornamento nel restauro. Corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-scientifico del Ministero BB.CC.AA.”*, Ministero BB.CC.AA. – Istituto Centrale per il Restauro, De Luca, Roma 1998

Baldi P., Carlucci R., Ricci M., *“Il modello iconometrico: la documentazione nella Carta del Rischio”*, in AA.VV., *“Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell’architettura”*, Ministero BB.CC.AA – Istituto Centrale per il Restauro, De Luca, Roma 1998

Cannada Bartoli N., Palazzo M., *“La Carta del Rischio del Patrimonio Culturale”*, in *“Le dimore storiche”*, n.38/1998

- Capponi G.**, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano: indagini tematiche e cartografia”*, in *“Ricerche di Storia dell’arte”*, n.65, 1998
- English Heritage**, *“MIDAS – A Manual and Data Standard for Monument Inventories”*, Swindon: English Heritage, National Monuments Record, 1998
- Floris D., Giacomelli L.**, a cura di, *“Catalogazione e sistemi informatici I.C.C.D.-P.A.T.: esperienze a confronto - Atti della Giornata di studio, Trento, 21 ottobre 1996”*, Trento, 1998
- Gazzeri N.**, *“La catalogazione dei beni culturali tra competenze del ministero e iniziativa regionale: quadro storico e prospettive di sviluppo”* in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”* nn.1/1998
- Grimaldi R., Trincherò R.**, a cura di, *“Multimedialità, telematica e beni culturali : metodologie per la schedatura, l’analisi e la fruizione”*, Alessandria, 1998
- ICCD**, *“Strutturazione dei dati delle schede – Guida all’uso di Apollo”*, ICCD, 1998
- Maffei D., Cavallini F.**, a cura di, *“Strutturazione dei dati delle schede - Guida all’uso di Mercurio”*, ENEA, 1998
- Ministero BB.CC.AA, Regione Marche e Umbria**, *“Oltre il terremoto. Primo repertorio dei monumenti danneggiati dal sisma. Marche e Umbria”*, 2 voll., Roma, 1998
- Negri Arnoldi F.**, *“Il catalogo dei beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine”*, Roma, 1998, terza edizione (la seconda edizione risale al 1988, la prima al 1981)
- Pandolfi A.**, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale italiano: metodi di censimento e di catalogazione”*, in *“Ricerche di Storia dell’arte”*, n.65, 1998
- Pelillo A.R.**, *“I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina”* in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”* nn.2/1998
- Pugliano A.**, *“La prevenzione sismica alla scala territoriale. L’Atlante dei centri storici italiani esposti al rischio sismico”*, in *“Ricerche di Storia dell’arte”*, n.65, 1998
- Sciullo G.**, *“Beni culturali e principi della delega”* in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”* nn.1/1998
- AA.VV.**, *“Lessico dei Beni culturali. 28 concetti chiave nelle definizioni di 112 protagonisti”*, Torino, 1999
- Accardo G.**, *“La Carta del Rischio e il sisma per un piano di prevenzione nazionale”*, in *“Atti dei Convegni Lincei - Giornate sul tema: Gli interventi sul patrimonio monumentale ed artistico dopo il sisma nell’Umbria e nelle Marche- Roma, 22-23 giugno 1998”*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1999
- Bellanca C.**, *“La catalogazione dei monumenti”* in *“Trattato di Restauro Architettonico”-vol. IV*, a cura di G. Carbonara, s.ed. 1999 (1 ed. 1996)
- Bianchi A.**, *“Carta del Rischio del Patrimonio Culturale: Schedatura Conservativa dei Rivestimenti”*, in *AISCOM – Atti del V Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico* (Roma, 3-6 novembre 1997), Ravenna 1999
- Bianchi A.**, *“Risk Map of Cultural Heritage”*, in *“Preservation of the Italian Cultural Heritage against Natural Catastrophes”*, Proceedings of the International Workshop, ENEA (Rome, 27-29 September 1999)
- Canti M., Polichetti M.L.**, *“Un esempio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali: il caso Marche”*, in *“Economia della Cultura”*, Rivista dell’Associazione per l’Economia della Cultura, n. 2/1999
- Magister S.**, *“Censimento delle collezioni di antichità a Roma: 1471-1503”*, in *“Xenia Antiqua”*, VIII, 1999
- Marescotti L.**, a cura di, *“Beni architettonici e ambientali: dalle indagini alla pianificazione territoriale provinciale: analisi e studi di settore per il progetto di Piano territoriale di coordinamento provinciale”*, Milano, 1999
- Piscitelli L.**, *“La disciplina dei Beni culturali nell’ordinamento italiano. Sviluppi recenti”*, in Cofrancesco G., a cura di, *“I Beni culturali - Profili di diritto comparato internazionale”*, Roma, 1999
- Strazzullo F.**, *“La tutela dei beni culturali della Chiesa”*, in *“Napoli Nobilissima”*, 1999
- Zanardi B.**, *“Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi”*, Milano, 1999
- AA.VV.** Atti della conferenza *“La telematica per i beni culturali”*, Firenze 31 marzo 2000, a cura di Cappellini Vito e Cesare Massotto, Firenze, 2000
- AA.VV.**, *Carta del Rischio del patrimonio culturale. La standardizzazione dei dati*, Atti del Seminario italo-spagnolo, Programma Comunitario Interreg. IIC, Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (Roma, 20 gennaio 2000)

- Bianchi A.**, *“La base dati ‘Carta del Rischio’ sul terremoto del 26 settembre 1997: sviluppo e applicazioni”*, in *“Oltre i Confini del GIS”*, Atti della II Conferenza di Mondogis (Roma, 24-26 maggio 2000), Roma 2000
- Cannada Bartoli N., Della Torre S.**, a cura di, *“Polo regionale della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Dalla catalogazione alla conservazione programmata”*, Regione Lombardia – Istituto Centrale per il Restauro, Milano, 2000
- Carafa R.**, *“I centri storici minori delle aree interne della Campania: catalogazione per lo studio di una normativa regionale – P.O.P. Misura 5.4.2, annualità 1997”*, in *“BDC-Bollettino del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’”*, n.1/2000
- Coppola A.** *“La legislazione dei Beni Culturali e Ambientali”*, Pozzuoli, 2000
- Cordaro M.**, *“Restauro e tutela: scritti scelti (1969-1999)”*, in *“Annali dell’ Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli”*, n.8/2000
- D’Angelo G.**, *“Legislazione urbanistica”* Padova, 2000
- Della Torre S.**, *“La carta del rischio e la pratica della conservazione”*, in *“Arkos. Scienza e restauro”*, 1/2000
- Morelli C., Plances E., Sattalini F.**, a cura di, *“Atti del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione”*, Roma, 2000
- Panzeri M, Gastaldo G.**, a cura di, Atti del convegno *“Sistemi informativi geografici e beni culturali”*, Politecnico di Torino, 27 novembre 1997, Torino, 2000
- Sessa V. M.**, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale: l’esperienza della Lombardia”*, in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”*, n. 3/2000
- Segnalini O.**, a cura di, *“Metodi e strumenti per i centri storici delle Marche. Il terremoto del 26 settembre 1997”*, Roma, 2000
- Urbani G.**, *“Intorno al restauro”*, in Zanardi B., a cura di, Milano, 2000
- AA.VV.**, Atti della seconda conferenza nazionale *“Informatica e pianificazione urbana e territoriale-democrazie e tecnologie”*, Isole Tremiti, 27-29 giugno 2001
- Alibrandi T., Ferri P.**, *“I beni culturali e ambientali”*, Milano, 2001
- Amaturo M.**, *“Procedure per la circolazione delle informazioni e l’interoperabilità. I metadati, “*, in *“Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale”*, a cura di A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001
- Aveta A.**, *“Tutela Restauro Gestione dei Beni Architettonici - La legislazione in Italia”*, CUEN, Napoli, 2001
- Bellezza E.**, *“Alienazione e utilizzazione del demanio storico-artistico nel d.p.r. 283/2000: una prima lettura (Lecce, 2 dicembre 2000)-Dalla tutela alla valorizzazione del bene: il “programma” del d.p.r. 283/2000”*, in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”* nn.1/2001
- Buzzanca G.**, *“GraDoc: un seminario dell’ICCRUM sulla documentazione grafica”*, in *“BOLLETTINO ICR”* n.3/2001
- Cannada Bartoli N.**, *“La Carta del Rischio per l’edilizia storica: un esempio applicativo”*, in De Marchi M., Scudellari M., Zagaglia A., a cura di, *“Lo spessore storico in urbanistica”*, Mantova, 2001
- Cazzato V.**, a cura di, *“Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta”*, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Roma, 2001
- CLES per MiBAC-ICCD**, a cura di, *“Rapporti.1-Analisi e proposta di un sistema per la catalogazione in Italia”*, Roma, 2001
- Concina E.**, *“Estimi e catastizzazioni descrittive, cartografia storica, innovazioni catalografiche : metodologie di rilevamento e di elaborazione in funzione della conoscenza e dell’intervento nell’ambiente urbano: risultati dell’attività di ricerca”*, 2001
- Council of Europe**, *“The Council of Europe and cultural heritage 1954-2001: intergovernmental work”*, Basic texts, (revised edition) 2001
- Della Torre S.**, a cura di, *“La Carta del Rischio del patrimonio culturale in Lombardia. Intervista a Ninfa Cannada Batoli”*, in *“Tema – Tempo Materia Architettura”*, n.3/2001 Biblioteca. Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro
- Ferroni A. M., Guido M. R.**, *“Carta del Rischio e paesaggio culturale”*, Direzione Generale Dei Beni Architettonici e del Paesaggio-ICR, 2001

- Franceschi S., Lazzari A., Salvatori S.**, *“Dieci edifici storici di Padova: una proposta operativa per il catalogo monumentale, la tutela e la programmazione”*, in De Marchi M., Scudellari M., Zagaglia A., a cura di, *“Lo spessore storico in urbanistica”*, Mantova, 2001
- Marangi V.**, *“Alienazione e utilizzazione del demanio storico-artistico nel d.p.r. 283/2000: una prima lettura (Lecce, 2 dicembre 2000)- Il sistema informativo degli elenchi degli enti pubblici”*, in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”* nn.1/2001
- Marcone A. M., Paris M. B., Buzzanca G., Lucarelli G., Gerardi G., Giovagnoli A., Ivone A., Nugari M. P.**, *“Il progetto ICR di manutenzione e controllo della Galleria Doria Pamphilj: schedatura conservativa e monitoraggio ambientale”*, in *“BOLLETTINO ICR”*, n.2/2001
- Palazzo M.**, *“Il Polo regionale lombardo della Carta del Rischio”*, in *“Tema – Tempo Materia Architettura”*, n.3/2001
- Plances E.**, *“Ricerca e Formazione per una catalogazione innovativa e integrata del patrimonio artistico culturale”*, in *“Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale”*, a cura di A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001
- Vaccaro W.**, a cura di, *“La formazione per la tutela dei beni culturali: atti del Convegno internazionale di studi del 25-26 maggio 2000-Roma”*, in *“Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli”*, n. 10/2001
- Volpe G.**, *“Il catalogo del patrimonio artistico nell'evoluzione giuridica”*, in *“Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale”*, a cura di A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici, catalogo della mostra (Bologna, 2001-2002), Cinisello Balsamo, Milano, 2001
- AA.VV.**, *“Beni culturali e Innovazione Tecnologica. Il Sistema informativo Generale del Catalogo: strumento per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale - Atti del convegno - Roma 14 Febbraio 2002”*, ICCD, 2002
- AA.VV.**, *“Sistema informativo del Catalogo regionale dei Beni culturali e ambientali della Regione siciliana: Forum pubblica amministrazione, Roma 6 -10 - 2002”*, Roma, 2002
- Cazzato V.**, a cura di, *“Beni culturali e prassi della tutela, circolari ministeriali 1991-1998”*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2002
- Cerica G.**, *“Metadati e risorse digitali”*, in *“BOLLETTINO ICR”*, n.5/2002
- Concina E.**, *“Studi comparativi: 1. Metodi e strutture catalografiche europee nell'ambito dei beni architettonici e culturali. 2. La legislazione relativa ai settori di salvaguardia in Europa”*, Venezia, 2002
- Conti A.**, *“Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte”*, Milano, 2002
- Di Giacomo F. P.**, *“L'uso della tecnologia GIS richiede la standardizzazione della documentazione grafica”* in *“BOLLETTINO ICR”*, n.5/2002
- Petrescu F., Murariu E.**, *“From dots towards databases”*, in *“BOLLETTINO ICR”*, n.5/2002
- Sdruscia L.**, *“Beni culturali: antropologia ed estetica, le tecniche artistiche, la tutela e la catalogazione”*, Milano, 2002
- Sacco F.**, *“Sistematica della documentazione e progetto di restauro”*, in *“BOLLETTINO ICR”*, n.4/2002
- Settis S.**, *“Italia S.p.A.- Assalto al patrimonio culturale”*, Torino, 2002
- Urbisci S., Hinojosa A., Vaccari D.**, *“La Carta del Rischio del Patrimonio Culturale della Regione Lombardia”*, in *“Geomatica per l'ambiente, il territorio e il patrimonio culturale - Atti della VI Conferenza nazionale ASITA”*, Perugia, 2002
- Vasco Rocca S.**, *“Beni culturali e catalogazione: principi teorici e percorsi di analisi”*, Roma, 2002
- AA.VV.**, *“La conservazione programmata del patrimonio storico architettonico: linee guida per il piano di manutenzione e il consuntivo scientifico”*, Milano, 2003
- Barbati C., Cammelli M., Sciullo G.**, a cura di, *“Il diritto dei beni culturali”*, Bologna, 2003
- Beltramini G., Gaiani M.**, a cura di, *“Una metodologia per l'acquisizione e la restituzione dei giacimenti documentali dell'architettura. I materiali per lo studio di Andrea Palladio”*, Milano, 2003
- Cannada Bartoli N., Palazzo M., Urbisci S.**, *“Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Il polo regionale della Lombardia”* in *“BOLLETTINO ICR”*, n.6-7/2003
- Corti L.** *“I beni culturali e la loro catalogazione”*, Milano, 2003 (prima edizione 1999)
- De Giorgi Cezzi G.**, *“Verifica dell'interesse culturale e meccanismo del silenzio-assenso”*, in *“Aedon-Rivista di arti e diritto on line”* nn.3/2003

Guadalupi E., TESI DI LAUREA(Relatore prof. Carlo Combi), *"XML per i beni culturali: un metalinguaggio per la rappresentazione di informazioni catalografiche - Un'applicazione ad informazioni relative ad opere fotografiche"*, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA, Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Indirizzo beni storici-artistici-architettonici (mobili e artistici), Anno Accademico 2002/2003

Guaitoli M., a cura di, *"Lo sguardo di Icaro"*, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione : Aerofototeca Nazionale Roma, 2003

Regione Lombardia, *"La conservazione programmata del patrimonio storico architettonico: linee guida per il piano di manutenzione e il consuntivo scientifico"*, 2003

Ricci M., *"Rischiopaesaggio"*, Roma, 2003

Scarrocchia S., a cura di, *"Alois Riegl - Teoria e prassi della conservazione dei monumenti: antologia di scritti, discorsi, rapporti 1898-1905, con una scelta di saggi critici"*, Bologna, 2003

AA.VV., *"La Carta del rischio del patrimonio culturale in Lombardia - Guida per la georeferenziazione dei beni storico-architettonici"*, Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, Milano, 2004

AA.VV. *"Carta del rischio del patrimonio culturale ed ambientale della Regione Siciliana: teatro greco-romano di Taormina: progetto pilota: analisi, studi ed indagini: prima fase"*, Regione Siciliana - Assessorato Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento Beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, Palermo, 2004

Accardo G., *"Sullo stato di conservazione"*, in "BOLLETTINO ICR", n.8-9/2004

Bartolomucci C., *"Una proposta di cartella clinica per la conservazione programmata"*, in "Arkos-Scienza e Restauro dell'Architettura", 5/2004

Basile G., *"I Beni Culturali come "interessi vitali" della società. Dal restauro alla conservazione programmata. Ricordo di Giovanni Urbani a dieci anni dalla morte"*, in "Kermes", n. 54/2004

Cammelli M., *"Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione"*, in "Aedon-Rivista di arti e diritto on line" nn.2/2004

Cammelli M., a cura di, *"Il Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, Bologna, 2004

Curzi V., *"Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione"*, Bologna, 2004

Della Torre S., *"Formare competenze per la conservazione programmata"*, in "ANAFKH", 42/2004

Plances E., Leon A., a cura di, *"Rapporti.2-La catalogazione statale - censimento ed elementi di analisi"*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma, 2004

Sciullo G., *"La verifica dell'interesse culturale (art. 12)"*, in "Aedon-Rivista di arti e diritto on line" nn.1/2004

Spaziante A., a cura di, *Atti del convegno "Il futuro della memoria: la trasmissione del patrimonio culturale nell'era digitale - Torino 10 e 11 novembre 2004"*, CSI-Piemonte, Torino, 2004

Accardo G, Cacace C., Rinaldi R., *"Il Sistema Informativo Territoriale della Carta del Rischio"*, in "Arkos", n.10/2005

Aveta A., *"Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Indirizzi e norme per il restauro architettonico"*, Napoli, 2005

Buzzanca G., *"Il ruolo degli standard nella documentazione grafica su base vettoriale"*, in "Arkos. Scienza e restauro", n.11/2005

Caronna A., *"L'eredità della Gestalt e la teoria di Cesare Brandi"*, in "Kermes", n. 57/2005

Eiteljorg Il H., *"Documentation with CAD"*, in "BOLLETTINO ICR", n. 5/2005

Fiorani D., Esposito D., a cura di, *"Tecniche costruttive dell'edilizia storica - Conoscere per conservare"*, Roma, 2005

Minosi V., *"L'eredità di Giovanni Urbani"*, in "Arkos", n.10/2005

Montagni C., *"L'Osservatorio Permanente per il Restauro in Cervo"*, in "Arkos - Scienza e Restauro dell'architettura", n. 9/2005

Settis S., *"L'illusione dei beni digitali"*, in "BOLLETTINO ICR", n. 5/2005

Trivella F., *"SIRCoP: un sistema informativo per la conservazione programmata"*, in "Arkos - Scienza e Restauro dell'architettura", n.9/2005

Brasioli T., Murzi M., *"Schedatura speditiva per l'analisi della vulnerabilità architettonica: un'esperienza recente"*, in "GeoMedia - Speciale Archeomatica", 2006

